# ISTITUZIONI

DI

# DIRITTO CANONICO

## COMPARATO CON I CODICI DEL REGNO D' ITALIA

Con le leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico

*E CON LA GIURISPRUDENZA NUOVISSIMA*

PEL


## PROF. SERAFINO DE SANTI

CANONICO TEOLOGO DELLA CATTEDRALE DI VALLO LUCANO

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA CANONICO-CIVILE


*Seconda Edizione*


ALMA COLLEGE
348.704
LIBRARY
Sa59
Alma California


Volume Terzo


SALERNO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO NAZIONALE

1902



23446

*Proprietà Letteraria*

# LIBRO QUARTO

## DEI GIUDIZII ECCLESIASTICI

### TRATTATO I.

***Della potestà Ecclesiastica e sua divisione.***

In ogni perfetta società per conservare quell'ordine che è mezzo necessario per raggiungere il proprio fine è mestieri che al potere legislativo vada congiunto il potere coercitivo. *Potestas coactiva infligendo poenas ordinem socialem servat*, disse l'Angelico Dottore (*Summa Theol. l. 2. Quest. 92, art.).* Che se così non fosse la legge mancherebbe dell'elemento più vitale per la sua efficacia, la virtù rimarrebbe senza premio, ed il vizio senza pena, non vi sarebbe più incitamento al bene, nè timore pel male, la società si convertirebbe in vera anarchia. Ora la Chiesa è vera società, anzi è la più perfetta delle società che esistono nel mondo, suprema, indipendente, e distinta dalla società civile sia per la diversità dell'obbietto sia anche per la diversità dei mezzi e del fine, come brevemente dimostreremo nella 1.ª parte di questo libro, circa la natura della potestà ecclesiastica. Dunque dev'essa essere fornita non solo del potere di far leggi, ma ancora di applicarle e di farle ubbidire, ossia dev'essere fornita del potere giudiziario e coercitivo, perciò prima di venire a parlare dei giudizii ecclesiastici, è pregio dell' opera stabilire che la Chiesa va fornita della potestà di giudicare. A tal uopo è mestieri investigare anzitutto la natura della Chiesa, in quanto è società, per dedurne ragionevolmente

il potere che le compete. Tratteremo quindi in diversi capitoli le seguenti questioni:

1.° Della natura della Chiesa in quanto società;
2.° La Chiesa è società spirituale di ordine soprannaturale;
3.° La Chiesa è società giuridica e natura del potere ecclesiastico;
4.° E' società necessaria;
5.° La Chiesa è società pubblica perfetta;
6.° La Chiesa è società suprema;
7.° La Chiesa è società indipendente;
8.° Relazione fra la Chiesa e lo Stato.

## CAPITOLO I.

### Della natura della Chiesa in quanto società.

Il fondamento delle competenze giuridiche della Chiesa, ha detto il P. Liberatore della cui dottrina ci siamo avvalsi in gran parte, sta nella specifica qualità della sua natura sociale. Qual' è la natura di un essere, vuoi fisico vuoi morale; tali sono le attribuzioni che ne risultano. E sebbene molti dei diritti della Chiesa furono a lei immediatamente ed espressamente conferiti da Cristo; tuttavolta essi lo furono in rispondenza e proporzione della forma sociale determinata, in cui volle costituirla. Anche i diritti, che essa venne poscia acquistando in virtù di fatti umani, non altronde che dalla predetta sua specificazione misurano la loro necessità o opportunità o prevalenza. Onde non è meraviglia se l'odierno liberalismo non ha creduto poter altrimenti farsi strada a manomettere i diritti della Chiesa, se non adoperandosi a pervertirne il concetto sociale, con darla a credere non altro che magistero religioso, o un'associazione morale, senza impero, propriamente detto, sopra i membri che la compongono.

Per la contraria ragione noi dobbiam tenere un cammino parallelo, ma in senso opposto; e aprirci l' adito alla difesa dei diritti della Chiesa, coll'assodare innanzi tratto il fondamento predetto, chiarendo di che specie società ella sia, secondo l' istituzione fattane da Cristo. Ecco il perchè della presente investigazione, nella quale procedendo per gradi cominceremo dalla nozione più generale e più semplice, investigando anzitutto come la Chiesa sia società.

Sotto nome di società s'intende: *Una unione di persone, cospiranti ad identico fine.* Così diciamo società un'accolta di dotti intesa all'incremento della scienza, o una unione di mercadanti cooperanti all'ampliazione del commercio. Si dice *unione di persone*, perchè i soli enti ragionevoli sono capaci di società, non potendo le creature irrazionali intendere il fine in quanto fine, e l'attitudine de' mezzi al conseguimento di esso. Si dice poi *cospiranti*, perchè se i socii non convengono nel medesimo intendimento con comune cooperazione, mancheranno di verace unione, restando ciascuno di loro come isolato. Nella pluralità fisica delle persone l'unità morale non è data, che dall'unità d'intendimento, con comunanza di mezzi. Si dice da ultimo *ad identico fine*, perchè l'identità del fine genera l'accordo delle volontà nell'ordinamento de' mezzi. E poichè i mezzi non possono debitamente ordinarsi nè le diverse volontà e i diversi intelletti de' socii insieme accordarsi (*quot capita, tot sententiae*), senza un principio regolatore; quindi è che non può darsi società senza la autorità che armonizzi e diriga al comun bene l'operazione de' singoli associati. Il concetto di autorità è inchiuso nel concetto di cospirazione ad identico fine, la quale senza di essa non potrebbe ottenersi praticamente. Onde l'autorità si dice *forma* della società, di cui la moltitudine è come *materia.*

Ricordate di volo siffatte cose, basta aprire gli occhi per capire che la Chiesa fu istituita da Cristo qual società. E per vero, essa ci si presenta come un' immensa congregazione di uomini, intesi al fine di prestar culto a Dio e santificare sè stessi per l' uso de' medesimi sacramenti, sotto la direzione dei sacri Pastori e massimamente del Supremo pontefice. Si trovano dunque in lei tutti gli elementi costitutivi di società: moltitudine, identità di fine, accordo ne' mezzi, indirizzo di autorità reggitrice. Il nome poi di Chiesa le venne dallo stesso Cristo; il quale disse a san Pietro: Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa (1). Chiesa, dal greco suona *aggregazione di chiamati* (2); e chiamati si dicono giustamente i credenti in Cristo; perchè niuno viene a lui, se non per invito della grazia celeste: *Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum* (3).

(1) Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. *Mathaei, XVI, 18,*

(2) Ecclesia da ἐκκάλεο in italiano si direbbe (latinamente *evoco*) *chiamata.*

(3) *Joannis* VI, 44.

Iddio per bocca del profeta Isaia avea pronunziato, che tra le genti avrebbe levato un' insegna, per raccogliere intorno ad essa dai quattro lati della terra i profughi d' Israele e i dispersi di Giuda. *Levabit signum in nationes, et congregabit profugos Israel et dispersos Juda colliget a quatuor plagis terrae* (1). Questa insegna è la croce di Cristo. I profughi d'Israele e i dispersi di Giuda, sono i fedeli. La loro congregazione, fatta dai quattro punti cardinali del globo, è la Chiesa. Cristo la iniziò per sè stesso immediatamente, mentre visse quaggiù. Appena uscito alla vita pubblica, dopo il battesimo del Giordano, cominciò a raccogliere seguaci che professassero la sua dottrina ed ubbidissero ai suoi precetti, ingiungendo loro che si riguardassero come fratelli: *Omnes autem vos fretres estis* (2). Essi andarono gradatamente crescendo; sicchè da ultimo il loro numero non era scarso, sapendo noi da san Paolo che a più di cinquecento tra loro Gesù apparve una volta dopo la sua risurrezione: *Deinde visus est plusquam quingentis fratribus* (3). Cristo li appellava pusillo gregge da doversi convertire in regno; e li paragonava al grano di senapa, che più piccolo d'ogni sementa, sarebbesi svolto in pianta maggiore di tutti gli erbaggi, fino ad agguagliare un albero... *Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum* (4). *Simile est regnum caelorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo; quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est omnibus oleribus, et fit arbor* (5). Egli governò questa piccola società da sè medesimo finchè visse sulla terra; e nel dipartirsene per tornare al divin Padre, ne lasciò il reggimento a Pietro, in qualità di suo Vicario: *Simon Joannis... pasce agnos meos... pasce oves meas* (6).

L'esordiente Chiesa cominciò ben presto colla predicazione di Pietro ad ingrandirsi. Nella 1.ª concione da lui fatta, quando essa fu promulgata il dì di Pentecosto, si aumentò di circa tremila proseliti (7). E in una seconda concione del medesimo apostolo le si aggiunsero di

(1) *Summa th.* XI, 12.
(2) *Matthaei,* XXIII, 8.
(3) 1. *Ad Cor.* XV, 6.
(4) *Lucae,* XII, 32.
(5) *Matthaei,* XIII, 31, 32.
(6) *Joannis,* XXI, 16, 17.
(7) *Appositae sunt, in dia illa, animae circiter tria millia.*

soli uomini cinquemila (1). La predicazione di Pietro e quella degli altri apostoli si sparse poscia per tutto il mondo: *In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum*, come dice l'Apostolo ai romani: e dappertutto i fedeli erano raccolti in socievole unità. Tutti noi scriveva san Paolo ai Corinti, siamo battezzati, per formare un sol corpo, tanto se Giudei quanto se Gentili, tanto se servi quanto se liberi: *Sive servi sive liberi Omnes nos in unum corpus baptizati sumus.* La Chiesa dunque forma un sol corpo, non certamente fisico, ma morale. Ora il Corpo morale non è altro che società; giacchè in tanto una moltitudine si dice corpo morale, in quanto riveste unità in virtù di vincolo morale, ossia di un medesimo intendimento, rispetto a un dato fine.

## CAPITOLO II.

### La Chiesa è società spirituale di ordine soprannaturale.

Ogni società è specificata e quindi denominata dal proprio fine. Così voi dite *letteraria* una società che ha per iscopo le lettere e *industriale* quella che ha per iscopo l'industria. E la ragione si è perchè quelle cose, le quali in tanto sono, in quanto si ordinano a un dato fine, e da esso fine ricevono la loro specie.

Ora tale è la società; la quale non si vuole per sè stessa, essendo ridicolo il dire che gli uomini si associano per associarsi; bensì si vuole, in quanto si vuole un determinato bene al cui conseguimento conferisse l'associarsi. Ora il bene, al cui conseguimento si opera, si appella fine. Di che segue che dei quattro elementi soliti a considerarsi nella società, cioè la moltitudine, il fine, la comunanza de'mezzi, l'ordinamento dell'azione, il secondo, cioè il fine, sia quello che ne determina la natura. Per la qual cosa il fine suol anche dirsi forma della società. ma forma estrinseca non intrinseca; la forma intrinseca, come si disse, è l'autorità, la quale rende *una* la moltitudine per l'unità d'indirizzo che le comunica verso il fine. Il fine quindi è l'elemento specificante e determinante la società. Esso specifica e deter-

(1) *Multi eorum qui audierant, crediderunt, et factus est numerus virorum quinque millia.*

mina lo stesso indirizzo sociale; val quanto dire l' influenza che l'autorità esercita nell' ordinare la moltitudine. La Chiesa dunque sarà società spirituale se spirituale è il suo fine.

Ora che il fine della Chiesa sia spirituale, facilmente apparisce Imperocchè la Chiesa non è istituita acciocchè i suoi membri abbondino di beni temporali, menino vita opulenta, fioriscano per ampiezza di commerci o per potenza di dominazione. É questo l' errore di alcuni uomini mondani, i quali vorrebbero che frutto della religione fosse la felicità temporale e la grandezza politica. Costoro confondono il fine della Chiesa col fine dello Stato, e sono simili ai Giudei del tempo di Cristo; i quali credevano che còmpito del Messia dovesse essere il ristabilimento del regno d' Israele. Tutt' altro. La Chiesa, istituita per continuare tra gli uomini la missione di Cristo, ha lo stesso scopo della venuta e della passione di Cristo. Or quale fu questo scopo? Esso ci è descritto da san Paolo in questo modo: « Apparve per tutti gli uomini la grazia di Dio Salvator nostro, ammaestrandoci che, rinnegata l' empietà e i desiderii secolareschi, viviamo sobriamente e con giustizia e piamente quaggiù, aspettando l' adempimento della beata speranza, e l' avvenimento glorioso del grande Iddio e Salvator nostro Gesù Cristo; il quale diede sè stesso per noi, a fine di redimerci da ogni iniquità e mondare a sè un popolo accettevole, seguitatore di buone opere ». *Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos ut, abnegantes impietatem et saecularia desideria, sobrie, iuste et pie vivamus in hoc saeculo; exspectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum* (1). Redimere l' uomo da ogni peccato *(ut nos redimeret ab omni iniquitate)*; farne un popolo accettevole a Dio, come operatore di sante azioni (*sectatorem bonorum operum*); indurlo a vita osservatrice di tutti i doveri, verso Dio (*pie*), verso sè stesso (*sobrie*), verso i suoi simili (*iuste*); confortarlo nell' aspettazione della sperata beatitudine (*exspectantes beatam spem*): ecco lo scopo per cui Cristo apparve tra noi e ci ammaestrò, *erudiens nos;* ed ecco lo scopo, a cui la Chiesa, continuatrice dell' opera di Cristo, intende e mena i fedeli. Esso dunque è tutto d' ordine spirituale.

(1) *Ad Titum*, II. 11, 12, 13, 14.

Se non che vuolsi diligentemente avvertire che esso è talmente d'ordine spirituale, che al tempo stesso sia d'ordine soprannaturale. Imperocchè qual è quella beata speranza, il cui adempimento aspetta il fedele, *exspectantes beatam spem?* E' la vita eterna, riposta nella visione intuitiva di Dio, val quanto dire, nella partecipazione della stessa beatitudine onde Dio è beato.

Il veder Dio faccia a faccia, cioè non in una sua rappresentanza ideale, ma direttamente e immediatamente nella sua stessa reale essenza che a noi si disveli (visione intuitiva), è tal modo di conoscere Dio, che supera la naturale attitudine, non solo della mente umana, ma di qualsiasi creata intelligenza, quantunque nobilissima. Esso è proprio e connaturale al solo Dio. Niuna creatura è da tanto. Conciossiachè, lasciando stare che niuna natura inferiore può per virtù sua sollevari al modo di operare che è proprio di una natura superiore; ogni intelligente creato per ciò stesso che non è l'essere, ma partecipazione dell'essere, scade dalla proporzione richiesta per conoscere Dio direttamente e immediatamente nella sua real sussistenza. La cognizione, perchè atto immanente, cioè che non passa in esterno subbietto ma si esegue nello stesso operante, non può aver luogo, se il conoscibile non si trovi o per sè stesso o mediante una sua rappresentanza ideale nel conoscente. Ora Dio è tal conoscibile, che, attesa la sua infinità, non può essere rappresentato da niuna forma ideale finita; la quale per ciò stesso che è finita, non potrebbe rappresentar l' infinito, qual è in sè stesso. Iddio dunque nella sua real sussistenza non può altrimenti essere conosciuto, che mediante la sua stessa essenza, la quale informi l' intelletto del conoscente. Ora niuno intelletto di conoscente creato può, secondo la sua capacità naturale, ricevere siffatta forma; ma a riceverla convien che vi venga sollevato e disposto da virtù superiore, vale a dire dalla virtù increata, *impossibile est* (così il dottor san Tommaso) *quod aliquis intellectus creatus per sua naturalia essentiam Dei videat. Cognitio enim contingit secundum quod cognitum est in cognoscente. Cognitum autem est in cognoscente secundum modum cognoscentis. Unde cuiuslibet cognitio est secundum modum suae naturae. Si igitur modus essendi alicuius rei cognitae excedat modum naturae cognoscentis, oportet quod cognitio illius rei sit supra naturam illius cognoscentis.* Quindi, dopo avere dimostrato che il modo di essere della natura divina è superiore al modo di essere di qualsiasi natura creata,

conchiude: *Non igitur potest intellectus creatus Deum per essentiam videre, nisi in quantum Deus per suam gratiam se intellectui creato coniungit ut intelligibile ab ipso* (1).

Or al conseguimento di così fatta visione intuitiva, a cui l' uomo fu sollevato da Dio, la Chiesa guida i fedeli, come ad ultimo fine. E' questa la vita eterna, promessa da Cristo. Saranno i beati, egli dice, come gli Angeli nel cielo: *Erunt sicut Angeli Dei in caelo* (2); e degli Angeli ci fa sapere che *semper vident faciem Patris* (3). L'Apostolo san Paolo poi parlando della visione che avremo di Dio nel cielo, in opposizione a quella che ne abbiamo presentemente sulla terra, dice: Veggiamo ora Dio quasi specchiato nelle creature, e come una verità espressa in un enimma, ma allora lo vedremo faccia a faccia. Adesso lo conosciamo in parte, allora lo conosceremo in quel modo, onde noi siamo conosciuti da lui. *Videmus nunc per speculum in aenigmate; tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte; tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum* (4). Fatti così partecipi della vita stessa intellettuale di Dio, giustamente potremo dirci *deiformi*, perchè simili a Dio; giusta la frase di san Giovanni: *Cam apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est* (5). Qui il santo Apostolo reca per ragione della simiglianza con Dio, che i beati rivestiranno, la visione diretta e immediata di lui.

Se soprannaturale è il fine, a cui siamo guidati dalla Chiesa, soprannaturale altresì è la grazia che a quello in questa vita ci dispone e promuove, e che la Chiesa ci somministra per mezzo de' sacramenti. Il mezzo dev' essere nell' ordine stesso che il fine; perocchè è causa effettrice del fine, e la causa non può essere d' ordine inferiore dell' effetto. La Chiesa dunque è società d' ordine soprannaturale, si pel fine a cui scorge, e sì pe' mezzi di cui è dispensiera.

Oltre a ciò, è soprannaturale per la sua origine, la quale è da Cristo. E' soprannaturale per la sua costituzione, la quale le è stata data da Cristo. E' soprannatarale per la sua pertinenza, la quale è tutta di Cristo. Cristo è il fondatore della Chiesa; Cristo ne determinò

(1) *Summa th* I. p. q. XII, a. 4.
(2) *Matthaei*, XXII, 30.
(3) *Matthaei*, XVIII, 10.
(4) Prima *Ad Cor.* XIII, 12.
(5) Prima *Ioannis*, III, 2.

la forma e l'organismo; Cristo ne è il capo, la vita, l'ipostasi. Egli ne è il Monarca: *Regnum meum;* il Papa non è che suo Vicario. Tutto questo trascende i termini della pura natura; e però la Chiesa anche per tali riguardi è soprannaturale e divina. Essa è il regno di Dio sulla terra.

## CAPITOLO III.

### La Chiesa è società giuridica e natura del potere ecclesiastico.

Diciamo società giuridica quella, verso cui i membri che la compongono sono stretti da dovere giuridico, sia che un tal dovere sorga da legge, sia che da patto. Per contrario chiamiamo società puramente morale quella, in cui più persone si uniscono insieme per un fine lecito, senza che per legge o per patto ne sorga veruna obbligazione, strettamente detta. Tal sarebbe una riunione formata fra amici per onesto ricreamento, e un' accademia di dotti, non astretti verso di essa da alcun dovere a cui corrisponda un diritto, donde emerge l' Ente Morale.

Per diritto romano, l' ente morale veniva nominato eziandio *persona moralis, persona ficta, collegium, corpus, curia,* in opposizione della persona fisica o persona *singularis.*

Sicchè, la riunione di più persone fisiche, aventi lo stesso scopo, costituiva l' ente morale. (Loaseo e Jorio *de universit.).*

I quali principii, perchè sorgono dalla natura delle cose, si son conservati nella vigente legislazione.

A seconda poi, che lo additato scopo è pubblico, privato, profano o religioso, gli enti morali e le corporazioni assumono denominazioni diverse. Perciò tutte le persone morali hanno comuni le norme, che sono relative al loro organamento, ed hanno poi le speciali, secondo la diversità dello scopo peculiare di ciascun ente morale, corporazione o collegio, come ho fatto notare precedentemente, allorchè ho parlato delle persone.

Or, fra le norme comuni a tutti gli enti morali, evvi quella, per la quale essi acquistano il carattere della capacità dei diritti e della personalità giuridica, dopochè è stata loro impartita l' autorizzazione

dalla autorità competente, che accorda il *jus coerendi*, come si esprimeva il nostro celeste Giuseppe Pasquale Cirillo nelle sue allegazioni (Tom. II pag. 4). Senza di cio i collegi si reputano illeciti (L. I e gegg. ff. de Colleg.).

In base di questi principii, l'Art. 10 delle abolite leggi civili sanzionava, che tutte le corporazioni e tutte le società autorizzate dal governo si considerano moralmente come altrettante persone, e godono dell'esercizio de' diritti civili.

La qual sanzione si è ripetuta nell'art. 2 del Codice Civile.

Dal che segue, che, quando la Suprema potestà dispoglia della sua autorizzazione una corporazione religiosa, essa perde la giuridica esistenza, per quanto riflette l'esercizio dei diritti Civili e la sua qualità di persona morale riconosciuta dalla potestà Civile. Ciò premesso, diciamo che non può ammettersi che la Chiesa sia società puramente morale e non giuridica. Come pretendono taluni, che riducono la missione della Chiesa a proporre autorevolmente ciò che debba credersi a praticarsi per legge divina, senza attribuire alla stessa Chiesa alcuna podestà di esigere l'osservanza della legge dai cristiani, i quali, a detta loro, sono responsabili soltanto a Dio, e non già alla Chiesa, della loro condotta. Tra Dio e la coscienza individuale di ciascheduno, sia pure negli atti esterni, non vi è intermediario, dicono costoro, seguaci in questo dei Riformatori e dei Giansenisti, che attribuiscono alla Chiesa l'ufficio di illuminare, di consigliare, come sarebbe d'una Accademia di scienziati, non quello di reggere e d'imporre con diritto l'ubbidienza; e la loro asserzioni si dimostra falsa da molti passi della Scrittura. Si potrebbe dimostrare, sopratutto dalle chiavi date a Pietro e dall'incarico ch'egli ebbe di pascere tutti i fedeli, il che manifestamente indica una podestà giurisdizianale. I Vescovi son detti posti dallo Spirito Santo a *reggere* la Chiesa di Dio, e reggere significa presiedere con comando sopra i sudditi. — S. Paolo percorreva la Siria e la Cilicia, *confirmans Ecclesias*, *praecipiens custodiat praecepta Apostolorum Seniorum* (Act. XV, 41); e a Tito I, 13) scrive di far uso del comando: *Haec loquere et exhortare et argue cum* OMNI IMPERIO. Come si può *praecipere* ed *imperare* senza giurisdizione? O si dirà che l'Ap. si arrogò un diritto che non aveva? Nè solo l'Apostolo, ma la Chiesa universa, che dall'età apostolica sino a noi esercitò costantemente la sua giurisdizione sul popolo cristiano?

Ma per prendere una via spedita nella dimostrazione di un vero, che risulterà vieppiù evidente in appresso, dove si parlerà in particolare del potere legislativo, giudiziario e coattivo, che ha la Chiesa verso i fedeli, mi restringo a questo solo argomento: La Chiesa, in ordine ai fedeli, è rivestita del potere stesso di Cristo. Ma il potere di Cristo senza dubbio è potere giuridico. Dunque anche quello della Chiesa. La minore è certa, come è certo che le genti sono eredità di Cristo, ed Egli le giudicherà nell' ultimo dei giorni. Provo dunque la Magg. *Sicut misit me Pater*, diceva Cristo agli Apostoli, *et ego mitto vos.* (Joan. XX, 21) vale a dire, con quella podestà io vi mando, con cui mi ha mandato il Padre. E più chiaramente nell' altro passo: *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes* etc. Quell' *ergo* o nulla significa, o significa che essi nello andare « ***euntes*** » sono rivestiti di quel potere che era proprio di Cristo e che Cristo, in quell' atto, loro partecipava. Infatti gli Apostoli erano continuatori della Missione di Cristo, il quale, dovendosi assentare, non l' avrebbe più esercitata *visibilmente*. Era dunque naturale, che ai continuatori dell' opera sua comunicasse la medesima sua podestà. Egli è perciò che il Papa si dice suo Vicario e Rappresentante, e non sarebbe tale, se il suo potere fosse diverso da quello del Rappresentato. Abbiasi un esempio evidentissimo nella facoltà data alla Chiesa di rimettere i peccati. Questa facoltà è divina. Dunque la podestà della Chiesa è podestà divina. Il Gotelli dottamente osserva:

*Si dirà:* Cristo ha podestà anche sui non battezzati: la Chiesa non l' ha. Dunque è falso che la podestà della Chiesa sia identica con quella di Cristo.

*Risp. Neg.* la Conseg. e dico che l' argomento prova soltanto che il potere della Chiesa non si estende tanto, quanto quello di Cristo, e non già che sia di natura diversa. Cristo è padrone di ogni creatura: non così la Chiesa, che è stata costituita reggitrice di quei soltanto che si fanno suoi sudditi per via del Battesimo. Perciò Cristo non disse a Pietro: *pasce omnes gentes*, ma *pasce agnos meos, pasce oves meas.*

*Obb. 1.ª* L' uomo è responsabile *immediatamente* a Dio delle sue azioni. Dunque la Chiesa non ci ha che vedere.

*Rs. Disting.* l'Antec. L' uomo è responsabile *immediatamente* a Dio, come a Superiore primario, *C.*; come a Superiore unico, *N.* — La responsabilità, ancorchè immediata, verso Dio non eslude la responsa-

bilità verso i poteri subalterni, anzi l'inchiude; dacchè Dio non si riconosce da noi ubbidito altrimenti che colla nostra soggezione ai comandi della sua Chiesa, conforme a quello: *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit* (Luc. X, 16).

*Obb. 2.ª* Se la Chiesa avesse potere giuridico, nascerebbero fra l'una e l'altra podestà continui contrasti, inevitabili quando due vogliono comandare nello stesso territorio. Ma questo certamente non volle Iddio, amatore dell'ordine e della pace. Dunque.

*R. Dist.* La conseguenza della Maggiore. Sarebbero inevitabili i contrasti, se non fosse distinta la sfera delle due podestà, *C.*; se è distinta, *N.* — Ora la distinzione è attestata da quelle parole del Salvatore: *Date... quae sunt Caesaris, Caesari, et, quae sunt Dei, Deo;* giacchè fra l'ordine ecclesiastico e il civile vi ha notabile distinzione essa si desume dai fini. La Chiesa ha un fine spirituale, quello di santificare gli uomini e guidarli al Cielo. Dunque nell'ordine della sua giurisdizione entreranno quelle cose, che hanno correlazione col suddetto fine e servono a raggiungerlo. Lo Stato ha un fine temporale, quello di promuovore nei sudditi il benessere temporale. Dunque avrà giurisdizione sopra tutto ciò che serve a detto suo fine.

*Obb.* 3.ª Gli atti esterni (che solo sono giuridici, perchè soli possono venire in relazione coi diritti altrui) sono sensibili e materiali. Ma l'ordine materiale e sensibile dipende incontrastabilmente dal poter temporale. Dunque la Chiesa non ha giurisdizione veruna su di essi. Altrettanto dicasi degli oggetti materiali.

*R.* Con simile criterio i tiranni, che comandavano ai martiri di adorare e d'incensare gl'idoli, non entravano nel campo religioso, perchè piegare il ginocchio e agitare il turibolo era atto esterno e sensibile, di competenza della laica podestà. Onde avrebbero, se vuolsi, comandato un'azione capricciosa e illegale, ma non sacrilega. Come sacrilegio non avrebbe commesso Baldassarre, servendosi nel convito dei vasi rubati al tempio, perocchè quei vasi erano oro, argento, cose materiali. Gli Apostoli, mandati da Cristo a battezzare, confermare ecc. non avrebbero potuto, senza il permesso della laica podestà, far uso dell'acqua, dell'olio ecc., perchè trattandosi di cose materiali, cadevano sotto l'esclusivo dominio del poter secolare. Le quali sono assurdità manifeste e contrarie alla pratica di tutta la Chiesa, cominciando fino dagli Apostoli.

Adunque da diverso criterio convien partire, per giudicare a qual ordine appartenga un atto umano o un dato oggetto materiale. — Se l' azione esterna o la cosa materiale è indirizzata a fine religioso, desumerà da esso fine il carattere di religiosa, e cadrà perciò sotto la giurisdizione ecclesiastica. Se al contrario sarà deputata a fine profano e secolaresco, cadrà sotto il dominio della podestà civile. E ciò è tanto conforme, come alla ragione, così al senso comune, che dicesi *Opera pia*, *Legato pio*, *Istituto religioso* quello che dal fine viene determinato a scopo spirituale e religioso, quantunque in sè sia cosa sensibile o materiale. — Se all' opposto, vuolsi lo Stato signore di tutto il sensibile, e rilegar la Chiesa alle cose, che sono spirituali *per natura* e non *pel fine*, ne scenderà per diritta illazione, che la Chiesa avrà, sì, soltanto diritto sulle anime; ma lo Stato avrà per sudditi una massa di cadaveri e nulla più. cosa che non deve garbare troppo ai moderni politicanti.

*Obb. 4.ª* Se la Chiesa ha un fine spirituale, perchè non servirsi di mezzi puramente spirituali, ossia proporzionati al fine?

*R.* Perchè la Chiesa è una società d' uomini e non di Angioli, e i mezzi devono, sì, proporzionarsi al fine, ma anche all' agente che deve adoperarli. Or l'agente è composto di materiale e spirituale, di corpo e di anima; dunque dee usar mezzi, che sieno anche proporzionati alla sua natura e valevoli a legarli in visibile società, come dice S. Agostino, e come insegnò Cristo, putacaso colla istituzione dei Sacramenti.

*Insist.* Con tale teoria la Chiesa potrà impunemente stendere la sua giurisdizione sopra d' ogni cosa temporale col pretesto che serve al suo fine, e così manomettere i diritti dello Stato.

*R.* Chi sa che la Chiesa è perennemente assistita dallo Spirito Santo, e col Simbolo apostolico la crede *santa* non teme di cosiffatte usurpazioni a danno dello Stato; e troverà, con S. Ambrogio, *quod Imperatores sacerdotium magis optaverint, quam imperium Sacerdotes (Ep. ad Marcel.)*. Inoltre, come vi sono cose, che non possono destinarsi che a fine spirituale, v. gr., fabbrica di chiese, istituzione di chierici, elezione di pastori, amministrazione di Sacramenti ecc., così ve hanno altre moltissime, che al fine spirituale della Chiesa non importano punto, come le varie forme di governo, le norme pratiche bancarie, industriali, commerciali, finanziarie, l' ordinamento materiale

dell' esercito e della marina, i varj regolamenti igienici, ferroviarii, edilizii, o per l' esercizio delle cariche politiche, amministrative e dei diritti elettorali, i trattati, le alleanze colle estere nazioni e via di questo passo: cose tutto in cui la Chiesa non ha che vedere, perchè evidentemente estranee al suo fine. Rimangono tutto al più la materie miste, per le quali la Chiesa costumò sempre di accordarsi amichevolmente coi governi. E questa pratica conferma vieppiù il potere giuridico, di cui è investita la Chiesa, poichè di materia giuridica non si tratta se non tra pari.

*Obb. 5.ª* Non si può negare che nel medio evo molti Papi esercitarono un potere politico, almeno in Italia, nel che l' usurpazione era manifesta.

*R. Dist.* Esercitarono un potere politico, arrogandoselo come potere ordinario e spettante a sè, come a Capi della Chiesa Cattolica, *N.* — Poichè non avrebbero potuto abdicarlo, se avessero stimato, che *per diritto divino* competesse alla Chiesa. L' esercitarono in via straordinaria, per voto spontaneo de' popoli, che invasi da barbari e abbandonati da' Cesari Bizantini, si rifugiarono sotto la protezione de' Romani Pontefici. *C.* — Sciolti i popoli da quelle strettezze, i Papi spontaneamente abbandonarono quell' ingerenza politica, che lo spirito di amor paterno e non quello di usurpazione aveva persuaso.

*Obb. 6.ª* Lo Stato non vede nella Chiesa che un' associazione sorta dalla libera attività degl' individui, e quindi la riguarda come soggetta alla legge comune, e non avente verso di lui altri diritti che quelli degl' individui.

*R. Dist.* l'Antec. Lo Stato ateo o apostata, che non riconosce altro che *uomo, natura, attività umana C.* — Lo Stato, che riconosce il Cristo e l'opera da Lui compiuta fra gli uomini, *N.* — Se si disconosce l'Opera di Cristo, certo che la Chiesa non può riguardarsi che come un fatto umano, un risultato della libertà de' cittadini. Ma questo è uno scoronare Cristo e ripetere il grido dei giudei: *Non habemus Regem, nisi Caesarem.*

## CAPITOLO IV.

### La Chiesa è società necessaria.

Or se la Chiesa è società giuridica, è conseguenza questa dell'essere ella società necessaria. A scanso di equivoco si badi bene: Noi non intendiamo dire che la società necessaria sia giuridica. Anche una società volontaria può esser tale, in virtù sempre o di patto o di legge. Diciamo solo che se una società è necessaria, conseguentemente è giuridica. Così per esempio diciamo che l'uomo per ciò stesso che è *uomo* è *sensitivo*, benchè possa essere sensitivo anche un *non uomo* come di fatto è il bruto. Quindi la Chiesa è società necessaria: essa non appartiene a quel genere di associazioni, ad entrar nelle quali niun dovere costringe, qual sarebbe, esempligrazia, una società di commercio. Essa è società impostaci da legge divina, dalla quale senza colpa niuno può scientemente sottrarsi. « Niuno si persuada (scriveva Origene ne' primordii del terzo secolo dell'era cristiana) nè inganni sè stesso. Fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, niuno si salva. *Nemo sibi persuadeat, nemo semetipsum decipiat: Extra hanc domum, idest extra Ecclesiam, nemo salvatur* (1). E a mezzo il medesimo secolo, S. Cipriano: « Non può avere Dio per padre chi non ha per madre la Chiesa. Se potè alcuno di quelli che si trovarono fuori dell'Arca di Noè, scampare; scamperà chi si trovi fuori della Chiesa. *Non potest habere Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam qui extra Arcam Noe, fuit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit evadet* (2).

Ora si consideri d'onde nasce cotesta necessità. Ella nasce da legge di Dio; il quale ha voluto che non altrimenti l'uomo eserciti la soggezione a lui dovuta e coltivi la religione e conseguisca l'eterna salute, se non nella sua Chiesa, a fondare la quale spedì il suo stesso divin Figliuolo. E così veggiamo che Cristo a lei affidò il deposito della sua dottrina, a lei diede facoltà di santificare le anime per mezzo de' sacramenti, a lei impose di bandire che fuori di essa non si tro-

(1) Homilia 4. in Ioannem.
(2) *De unitate Ecclesiae.*

verebbe che dannazione. « Andate, e ammaestrate tutte le genti, battezzandole in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (1). Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà, sarà condannato, *Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit condemnabitur* (2) ».

I fedeli adunque entrando nella Chiesa pel battesimo, che n'è la porta, vi entrano uniformandosi all'ordinamento di Cristo e riconoscendo in lei il diritto di cui esso Cristo l'ha investita, di averli cioè a sè obbedienti e soggetti in tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la via da tenere per giungere all'eterna salute. Essi vi entrano in qualità di sudditi, riconoscendo in lei una sovranità che in nessun modo procede da loro, ma preesiste come data da Cristo, anzi come quella di Cristo stesso. Epperò col solo entrare nella Chiesa, contraggono, pel fatto stesso, verace assoggettamento a lei, come a sovrana. Contraggono quindi verso lei doveri giuridici; vale a dire doveri che rispondono a diritto, e a diritto altissimo, quello cioè di sovranità, e sovranità direttamente divina. La Chiesa dunque è società giuridica, obbligante a sè, come corpo morale, le singole membra che a lei vengono aggregandosi, e producente in loro co' suoi comandi vera obbligazione giuridica.

E' questo un punto che vuol essere con somma diligenza compreso, e dall'ignoranza del quale s'ingenerano, nella mente dei liberali, assurdi perniciosissimi. La Chiesa non è altro che il Regno di Dio, reso visibile sulla terra. *Pervenit in vos Regnum Dei* (3). Il Monarca di questo Regno è Cristo. E perocchè si tratta di Regno religioso, il Monarca è al tempo stesso Pontefice sommo. Nall'assenza di Cristo, salito al cielo, il Papa ne tiene il luogo qual suo rappresentante. L'autoritá quindi del Papa, in altri termini della Chiesa, è l'autorità stessa di Cristo; e come tale è riconosciuta da ciascun credente,

(1) *Matthaei*, XXVIII, 19, 20. — Scrivendo noi un trattato non teologico ma puramente giuridico, prescindiamo dalla distinzione, che suol farsi dell'auima dal corpo della Chiesa, e dall'ignoranza invincibile che può scusare, chi per avventura appartenendo alla prima non appartenga al secondo.

(2) *Marci*, XVI, 16.

(3) *Lucae*, XI, 20.

pel fatto stesso del suo battesimo. I doveri dunque de' fedeli in faccia alla Chiesa sono quegli stessi che loro corrono verso Dio; e però sono giuridici, perchè giuridici sono in faccia all'autorità divina.

La distinzione de' doveri in giuridici e puramente morali è per rispetto alle relazioni, che passano tra uomo ed uomo. Imperocchè tranne le cose, in cui ha luogo il *ius* ossia *iustum*, oggetto della giustizia, in tutto il resto niun uomo può pretendere da altro uomo alcuna cosa, come a sè dovuta. Se ci ha obbligazione di darla o di farla, questa obbligazione non può essere che puramente morale, cioè imposta da qualche virtù diversa dalla giustizia, come per esempio, la beneficenza. Ma a rispetto di Dio non è così. Verso lui ogni nostro dovere è giuridico, perchè rispondente all'assoluto diritto che egli ha su le sue creature, le quali hanno avuto da lui tutto quello che hanno e che sono. La religione, la quale comprende i nostri doveri verso Dio, ha ragione di giustizia, e solo se ne differenzia, in quanto la creatura non può mai rendere a Dio l'equivalente di ciò che ha da lui ricevuto. Or la Chiesa non è altro che l'espressione sensibile del diritto di Dio, perchè essa è la religione, costituita da Cristo quaggiù in forma di visibile società. Quindi è che dalla Chiesa, ora nel foro interno ed ora eziandio nell'esterno, sono sindacabili e punibili le colpe, appartenenti all'intero ordine morale; ed ella può *ratione peccati* chiamare al suo tribunale qualsivoglia atto, sia individuale sia sociale, dell'uomo.

## CAPITOLO V.

### La Chiesa è società pubblica, perfetta ed indipendente.

Queste tre voci, benchè non sieno sinonime, tuttavia esprimono concetti strettamente connessi tra loro, e dei quali l'uno dipende dall'altro. Pubblico si oppone a privato, quasi manifesto a nascoso. Onde società *pubblica* vuol dire società non inchiusa in un'altra del medesimo ordine, ma sussiste da sè e, come tale, operante, diciam così, all'aperto. Onde suol dirsi anche Stato, quasi fermata in sè stessa. Il che nasce dall'essere ella *indipendente* e padrona di sè, val quanto dire non sottoposta ad altra società superiore, del cui fine il suo fine

sia quasi parte o strumento. Cotesta sua indipendenza poi, di cui tratteremo diffusamente in apposito capitolo, risulta da ciò, che essa in genere di società è *perfetta*, cioè tale che possegga formalmente, o almeno virtualmente, quanto è richiesto all'effettuazione del proprio fine. Quindi, come ognun vede, le due doti di cui parliamo, stanno tra loro in questa disposizione, che la società è pubblica, perchè indipendente, come vedremo altrove; ed è indipendente, perchè perfetta. Quest'ultima nozione è radice delle due precedenti, e però conviene fermarci alquanto a chiarirla.

La società perfetta, nomata da Aristotile città (*civitas*), è spiegata da lui in questi termini: « La società perfetta, formata da minori associazioni di famiglie (le chiama *vicos*, in italiano diremmo *tribù* o *borghi*), è la città; la quale è sufficiente a sè stessa, per essere, diciam così, giunta alla pienezza de' beni, di cui la vita umana ha mestieri (1). » Il qual luogo dello Stagirita è da san Tommaso commentato così: « La città è comunità perfetta; il che è dimostrato da ciò, che, essendo ogni comunicazione tra gli uomini intesa per alcun bene, quella dicesi *comunità perfetta*, la quale è costituita in guisa, che l'uomo abbia per essa sufficientemente le cose necessarie alla vita. Tale è la comunanza, che nomasi *città*; perocchè è del concetto di città che in essa si trovino tutte le cose, di cui l'umana vita abbisogna. E però essa componesi di minori associazioni, fatte tra le famiglie (*ex pluribus vicis*), in una delle quali si eserciti l'arte da fabbro, in altra quella dei tessitori, e così del resto. Onde è manifesto che la città è comunanza perfetta (2). »

Da questo si vede che l'idea di società perfetta è posta in ciò, che ella sia bastevole a sè stessa, rispetto al proprio fine; ossia che abbia in sè i mezzi sufficienti a conseguire il bene, per cui ella viene formata in quel dato ordine. Quindi conseguita che ella ha piena signoria di sè stessa, senza dipendere da altra società, e sia come un

(1) Politicorum, seu de rebus civilibus, lib. I.

(2) Civitas est communitas perfecta; quod ex hoc (Aristotiles) probat, quia cum omnis communicatio hominum ordinetur ad aliquid necessarium vitae, illa erit perfecta communitas, quae ordinatur ad hoc, quod homo habeat sufficienter quidquid est necessarium ad vitam; talis autem communicatio est civitas. Est enim de ratione civitatis quod in ea inveniantur omnia quae sufficiente ad vitam humanam, sicut contingit esse. Et propter hoc componitur ex pluribus vicis; in quorum uno exercetur ars fabrilis, in alio arx textoria, et sic de aliis. Unde manifestum est quod civitas est communitas perfecta. *Ivi lez. I.*

essere appieno in sè sussistente. Per questa ragione la famiglia non riceve il nome di società perfetta, perchè di per sè non basta a sè medesima, nel giro de' mezzi necessarii al benessere e alla sicurezza e perfezione dell' uomo. Onde di natura sua tende a far parte della società civile, da cui per conseguenza dipende, e nella quale riveste il carattere di società privata.

Così fatta nozione di società perfetta è per analogia della città trasferita alla Chiesa, a cui compete per questo appunto che è società bastevole a sè medesima, siccome quella che contiene in sè medesima formalmente, o almeno virtualmente, tutti i mezzi necessarii al conseguimento del proprio fine. Ciò apparisce con evidenza, se non fosse altro, dal fatto storico; giacchè la Chiesa per ben tre secoli si conservò ed attese al suo scopo della santificazione delle anime, non solo senza aiuto, ma con aperto contrasto e crudelissima persecuzione, da parte della potenza mondana. Il che senza dubbio non sarebbe potuto avvenire, se ella non fosse stata bastevole a sè stessa e non avesse avuta pienezza de' mezzi, necessarii al proprio fine.

Ma per confortare con qualche ragione altresì l'evidenza del fatto, diciamo che l'essere la Chiesa società perfetta nel proprio genere, è incontrastabile conseguenza della sua natura soprannaturale. Una società d' ordine soprannaturale o è perfetta, o in nessun modo è società. Imperocchè, se non basta a sè stessa e non ha in sè piena copia di mezzi pel proprio fine, essa dovrà di natura sua tendere a far parte di altra società a sè superiore; come appunto accade della famiglia, a rispetto della società civile. Ora qual sarà cotesta società superiore; se ogni altra società è d'ordine naturale? Una società d'ordine naturale che sia superiore a quella che è d'ordine soprannaturale, è una mera contraddizione ne' termini. Di più essa da cotesta società, in cui entrasse e da cui dipendesse come parte dal tutto, dovrebbe ricevere i mezzi che supplissero al difetto de' suoi, pel conseguimento del fine. Ma al conseguimento del fine d'una società soprannaturale non sono proporzionati che mezzi soprannaturali ancor essi; i quali certamente non possono somministrarsi da una società d'ordine naturale. Eccoci dunque per altra via condotti alla medesima illazione, che concepir la Chiesa come società imperfetta è un pretto assurdo.

Nè vale opporre che la Chiesa essendo composta di uomini ed operando al culto divino, non solo interno ma anche esterno, ha uopo

di cose materiali; le quali non si possono avere se non nella società civile, e dalla società civile. Imperocchè è da distinguere tra i mezzi puramente sussidiarii, benchè indispensabili, e i mezzi intrinsecamente proporzionati ed operativi, rispetto al fine. Dalla insufficienza o sufficienza di questi, e non di quelli, si argomenta se una società è imperfetta o perfetta. Or al giro non dei secondi ma solo de' primi appartengono le cose dinanzi accennate. L'aver bisogno comecchessia d'un esterno aiuto non diminuisce l'interezza della signoria di sè medesimo. Altrimenti dovremmo dire che il padre di famiglia non ha pieno dominio e indipendenza in casa sua, perchè ha mestieri del servo che gli lustri le scarpe e del cuoco che gli ammannisca il desinare. Più, convien guardare al modo onde proviene l'altrui soccorso: se per provvidenza governativa, o per dovere verso chi ha diritto di esigerlo. Ora questa seconda maniera si avvera degli aiuti, che sono dati alla Chiesa dalla società civile; e però la Chiesa, se non li ha in sè *formalmente*, li ha in sè *virtualmente;* nè quinci proviene alcuno detrimento alla sua natura di società perfetta.

Se società perfetta è la Chiesa, ella è società indipendente altresì; ed è società pubblica, in quanto pubblico si oppone a privato. Essa è costituita in forma di Regno o d'Impero, benchè d'ordine spirituale. Come tale fu predetta dai Profeti: *in diebus regnorum illorum suscitabit Deus caeli Regnum, quod in aeternum non dissipabitur* (1). Come tale fu annunziata dall'Arcangelo Gabriele a Maria: *Regnum eius non erit finis* (2). E come tale fu dichiarata da Cristo alla presenza di Pilato: Il mio Regno non trae origine da questo mondo, *Regnum meum non est de hoc mundo* (3); dunque tu sei Re? *Ergo Rex es tu?* Sì, è come dici; Io sono Re: *Tu dixisti, quia Rex sum Ego* (4).

Coerentemente a ciò, i Padri designarono costantemente la loro episcopale autorità nella Chiesa col nome di Principato e d'Impero. *Quid aliud est Episcopus, quam is qui omnem principatum et potestatum in Ecclesia obtinet?* Così sant'Ignazio di Antiochia (5). E san Giovanni Crisostomo: *Duplex Imperii genus est. Alterum, cuius opera*

(1) *Danielis*, II, 44.
(2) *Lucae*, I, 33.
(3) *Ioannis*, XVIII, 36.
(4) Ivi 37.
(5) *Epistola ad Trallenses.*

*homines populis et urbibus imperant, ac civilem hanc vitam moderantur... At vero hic aliud quoque Imperii genus est, ac civili quidem Imperio sublimius. Quodnam igitur est hoc? Quod in Ecclesia viget* (1). Vegga dunque il Minghetti, co' suoi liberali, quanto contrariamente alla dottrina di Cristo e dell' ecclesiastica tradizione sostiene, non poter la Chiesa dirsi Regno o Impero.

## CAPITOLO VI.

### La Chiesa è società suprema.

Il fine, come notammo più sopra, è quello che specifica e determina le società. La differenza che proviene dalla sola moltitudine non porge che diversità numerica, rimanendo la stessa specie. Così solo numericamente differiscono tra loro le molte società che s' istituiscono, a cagion d' esempio, per l' industria o pel commercio. Ma dove in una di esse si diversificasse il fine, ed invece dell' industria o del commercio, si proponesse la scienza; issofatto voi avreste un'altra specie di società, la scientifica. Quindi l' assioma; *Societates sunt, ut fines;* perchè tutta la ragione del loro essere sta nel fine. Secondo il fine si diversificano; e, rimosso il fine, non servono a nulla; non sono più società.

Di qui segue che dal fine si misura la loro eccellenza, e la superiorità dell' una su l' altra. La ragione si è, perchè la scambievole proporzione di quelle cose, che sono pel fine, è secondo la proporzione dei loro fini (2). Ciò che determina l' essere, determina le conseguenze dell' essere.

Cio posto, ognun vede che la Chiesa è società suprema, nè può non essere suprema; giacchè supremo è il suo fine. La salute eterna dell' anima sta in cima a tutti gli altri interessi dell' uomo; la sua iattura non potrebbe compensarci con l' acquisto del mondo intero. *Quam dabit homo commutationem pro anima sua* (3). E' società suprema, anche perchè regolatrice delle supreme relazioni dell' uomo, quelle cioè che lo legano a Dio. *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro*

(1) *Homilia,* XV, in secondo ad Cor.
(2) *Aristotile,* lib. I *Politicorum.*
(3) *Matthaei* XVI, 26.

*hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum* (1). Da ultimo, è società supr ema, perchè ha per capo lo stesso Cristo, vero Dio; *Christus est caput Ecclesiae* (2): Laonde ella è del tutto assoluta, in quanto sotto nessun rispetto può sottostare ad altra società; non potendo il fine supremo sottostare ad altro fine, nè subordinarsi ad altra autorità l' autorità divina di Cristo.

E qui vuol evitarsi un errore, in cui cadono molti tra' liberali, i quali concedono esser la Chiesa società suprema, per l' eccellenza del fine e per la sua appartenenza a Cristo; ma credono che quinci non altro conseguiti se non una preminenza, diciam così, ideale, in quanto la Chiesa sia più apprezzabile ed onorabile d' ogni altra società, a quel modo che più apprezziamo ed onoriamo una società scientifica, in paragone d' una commerciale, senza però attribuirle alcuna superiorità pratica, o prevalenza di diritti a rispetto della seconda.

Lo sbaglio di costoro sta in ciò, che essi credono passar tra i fini secondarii dell' uomo e il fine ultimo la stessa relazione, che i fini secondarii hanno tra loro. Il che è falsissimo. I fini secondarii possono bene spesso essere disparati a vicenda, come appunto nell' esempio recato della scienza e del commercio; ed allora, benchè l' uno sia più nobile dell' altro, tuttavolta quinci non segue che l'uno sia praticamente subordinato all' altro. Ma a rispetto del fine ultimo non è così. Il fine ultimo risponde all' uomo in quanto uomo, e però l' uomo non può secondo natura sottrarsi dalla sua influenza, nel tendere ad esso non può prescindere dalla sua natura di uomo. Nella gerarchia de' fini il fine ultimo sta a capo di tutti gli altri e a sè li subordina. In questo senso esso è supremo. Ogni altro fine deve di necessità o giovare al suo conseguimento, o almeno non contrastargli. Or la Chiesa, come vedemmo, guida appunto a questo fine ultimo; il quale per ordinazione di Cristo non può conseguirsi, che in lei e per lei. L' indirizzo dunque di lei subordina a sè tutti gli altri indirizzi della vita umana, vuoi individuali, voi sociali. Onde la Chiesa è società suprema praticamente; sicchè alle sue leggi e alla sua azione deve consonare positivamente, o almeno negativamente in quanto cioè

(1) *Ad Hebraeos*, V, 1.
(2) *Ad Ephes*, V, 23.

non dissoni, l'ordinamento e l'azione di qualsiasi operante umano. Il che di natura sua va inteso, non solo delle persone individue, ma ancora delle associazioni, quali che sieno; perchè è subordinazione intrinseca di fini, e le società stanno tra loro come stanno i loro fini: *Societates sunt, ut fines.*

Le cose, da noi fin qui discorse con le dottrine del dotto Gesuita, non sono che un commento ed una esplicazione di quel nobilissimo tratto dell'enciclica *Immortale Dei*, nella quale il sapientissimo Pontefice Leone XIII ci descrive la vera costituzione degli Stati, che riconoscono la Chiesa di Cristo. *Haec societas,* egli dice: *quamvis ex hominibus constat, non secus ac civilis communitas, tamen propter finem sibi constitutum, atque instrumenta quibus ad finem contendit, supernaturalis est et spiritualis; atque idcirco distinguitur ac differt a societate civili; et, quod plurimum interest, societas est genere et iure perfecta, cum adiumenta ad incolumitatem actionemque suam necessaria, voluntate beneficioque conditoris sui, omnia in se et per se ipsa possideat. Sicut finis, quo tendit Ecclesia, longe nobilissimus est, ita eius potestas est omnium praestantissima* (1).

La presente enciclica è la manifesta condanna di tutti gli errori del moderno liberalismo, di fatti: la sorgente di tutti gli errori, che offendono il liberalismo dottrinario e politico intorno alla Chiesa, sta nel riguardare la stessa Chiesa, come una società puramente umana, con diritti solo naturali, non altrimenti che se si trattasse di un'associazione surta per impulso spontaneo dei primi credenti, e basata sui diritti individuali di ciascuno associato. Il quale modo di considerare la Chiesa non è un semplice errore, ma un ammasso di errori, e si confonde col teismo, vale a dire, col sistema che rigetta tutto l'ordine soprannaturale e l'intervento di Dio nelle cose umane. Perocchè con quel principio, o si disconosce che Cristo sia Dio, ed ecco rimosso il cardine del sopranaturale, che si appoggia sopra la sua manifestazione in mezzo agli uomini: o si disconosce l'Opera sua, la santa Chiesa, non ammettendola come divina, dotata di diritti e di prerogative divine, il che torna lo stesso che disconoscer Lui. — Nè varrebbe il dire che Cristo Dio si riconosce e si ammette, ma che

(1) *Leonis* divina providentia Papae XIII epistola encyclica *De Civitatum constitutione christiana.* Die 1 Novembris anno MDCCCLXXXV.

Egli non fece altro che predicare la sua dottrina, lasciando poi ai suoi seguaci la facoltà di liberamente associarsi; stantechè, se si ammette l'opera di Cristo, bisogna ammetterla tale qual'è, e quale ci viene narrata dalla storia evangelica, che è il documento unico ed autentica, per cui conosciamo la conversazione di Cristo in mezzo agli uomini. Ora il Vangelo espressamente ci attesta che Cristo non si limitò alla predicazione della sua dottrina, ma che istituì una vera e propria società, basandola sopra di Pietro e dandole altri reggitori che subordinatamente a Pietro e insieme con lui la reggessero, e dotandola di poteri e prerogative, le quali non possono nascere dalla natura, ma discendono da una fonte ben superiore alla natura. — Il liberalismo non riconosce una *tale* Chiesa; dunque non riconosce l'opera di Cristo e dà apertamente una smentita a Lui. Di qui si fa manifesto, con quanta ragione fu affermato e dimostrato le cento volte dai pubblicisti cattolici, che il liberalismo è *miscredenza* e, nei battezzati, *apostasia*. Non già che tutti i liberali sieno miscredenti ed apostati, perchè non tutti per buona sorte arrivano a toccare il fondo del loro principio, ma il liberalismo nella sua essenza è tale.

Si obbietta: « La Chiesa abbisogna di molte cose materiali che appartengono alla civile società, e ancor del braccio secolare, per essere difesa ed ajutata. Dunque non ha in sè i mezzi per conseguire il proprio fine, epperò non è società perfetta ».

Omettendo che le cose materiali e l'ajuto secolare, di cui abbisogna la Chiesa, non sono mezzi intrinsecamente proporzionati ed operativi rispetto al fine, dai quali soltanto si dee giudicare se una società sia perfetta o imperfetta, *Distinguo* l'Antec: La Chiesa ha bisogno di secolari ajuti, ed ha insieme *diritto* di esigerli in nazione cattolica, *C.;* e non ha tal diritto, *N.* — Ora abbisognare di una cosa, a cui si abbia diritto, è possederla *in virtute*, e ciò non indica dipendenza, ma superiorità; altrimenti dovremmo dire che la società civile è inferiore all'esercito, perchè dell'opera sua talvolta abbisogna. Perciò della società perfetta si è detto che debba possedere i mezzi necessarii *formalmente* o *virtualmente*.

## CAPITOLO VII.

### La chiesa è società indipendente.

Che la Chiesa sia società indipendente è il legittimo corollario dell' essere la Chiesa società perfetta; poichè avendo in sè i mezzi sufficienti al proprio fine, senza doverli mendicare dallo Stato, non dipende da questo in modo veruno.

Inoltre la Chiesa, come si è veduto, è società d' ordine soprannaturale. Ma è assurdo che una società d' ordine più alto dipenda da un' altro ordine inferiore. Dunque.

Il fine della Chiesa è fine supremo così dell' uomo privato, come dell' uomo sociale. Ma le società stanno tra loro, come i loro fini: poichè da questi ripetono la loro essenza, come si è visto; donde l'assioma: *Societates sunt ut fines.* Dunque la Chiesa è società suprema, epperò indipendente.

Si obbietta contro quest' ultimo argomento: Se dal fine si debba misurare l' eccellenza di una società, ne deriva che la società civile non sia suprema, non essendo supremo il suo fine — la temporale felicità. Or ciò è contraddetto dai Dottori della Chiesa e dallo stesso Papa Gelasio nella sua celebre lettera all' imperatore Anastasio in questi termini: *Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur, sacerdotalis auctoritas et regalis potestas. Utraque principalis, suprema utraque; neque in officio suo altera alteri obnoxia est.* Dunque l' argomento tratto dal fine nulla conchiude; distinguendo la conseguenza della maggiore, risponde: La società civile non è suprema *in senso assoluto*, C., appunto perchè supremo in senso assoluto non è il suo fine. Non è suprema *in senso relativa*, vale a dire nella cerchia delle cose temporali. *N.* E in questo senso dicesi suprema, in quanto nell' ordine delle cose puramente temporali non dipende da verun' altra società, neppur dalla Chiesa, il cui regno è spirituale. Quindi sapientemente nel passo citato il Pontefice S. Gelasio dice che l' una non è soggetta all' altra *in officio suo*, cioè nell' ambito delle proprie attribuzioni.

L' indipendenza della Chiesa si prova anche per via di autorità.

E 1. dalla scritturale. Cristo diceva a Pietro: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcumque solveris super*

*terram, erit solutum et in coelis.* Ma queste parole esprimono una podestà indipendente da altra qualsiasi. Dunque Pietro, epperò la Chiesa è indipendente.

*Provo* la Minore: Se la potestà della Chiesa dipendesse dalla civile, questa potrebbe *con diritto* impedire o annullare gli statuti di quella. Ma, in tal caso, sarebbe falso che gli statuti della Chiesa trovassero sanzione nel Cielo. Dunque.

Viceversa. Se gli statuti della Chiesa ottengono ratifica in cielo, nessuna potestà terrena può impedirli o annullarli; altrimenti potrebbe impedire o annullare gli statuti del Cielo. Dunque non vi ha ingerenza intermedia tra la potestà di Dio e la podestà della Chiesa; epperò questo è al tutto indipendente.

*Obb. Qui nimis probat, nihil probat.* Se col citato testo si vuol il Papa libero e sciolto a sancire tutto che gli talenta, *quodcumque*, senza dipendenza da veruna autorità, potrà fare man bassa sulla podestà civile, e prescrivere, a mo' d'esempio, il modello dei cannoni e il conio delle monete, e anche interdire l' una e l' altra cosa: assurdità manifeste.

*R.* Il *quodcumque* va inteso in relazione alle parole che Cristo immediatamente prima aveva pronunziate, e sono queste *Tibi dabo claves Regni coelorum.* Quindi soggiugeva che sarebbe ratificato in Cielo tutto quello che Pietro avesse statuito in terra, certamente in ordine al Regno de' Cieli, ossia in ordine alle cose spirituali, secondochè porta il contesto. E con ciò svanisce ogni assurdità.

2. prova dell' autorità apostolica. La podestà giudaica inibiva agli Apostoli la predicazione del nome di Cristo. Ma dessi non si arresero e risposero: *Oportet obedire Deo magis quam hominibus* ( Act. V ). *Non possumus non loqui quae vidimus, quae audivimus* (S. Pietro). Dunque nel ministero dell' apostolato professarono di essere indipendenti.

3. Prova del magistero della Chiesa. Pio VI contro la gallica costituzione del Clero scriveva: *Nemini, qui catholicus est, ignotum esse potest, Jesum Christum, in sua Ecclesiae institutione, dedisse Apostolis eorumque Successoribus potestatem, nulli alii potestati obnoxiam, quam Summi Pontifices universi voce concordi agnoverunt cum Osio et S. Athanasio monentibus: Ne te* (imperator) *rebus misceas ecclesiasticis, nec nobis hisce de rebus praecepta mandes, sed a nobis potius haec ediscas.* (Breve del 19 Marzo 1872). Nel quale documento non solo afferma la indipendenza della Chiesa, ma ne testifica il perpetuo riconoscimento.

E Pio IX, come molte altre fiate, così nell' Alloc. del 17 Dic. 1869, dice: *Ecclesia..., ut vera et perfecta societas a divino Auctore suo fuit instituta, quae nullis circumscripta regionum finibus, nulli etiam civili subdatur imperio, suamque potestatem et jura ubique terrarum in hominum salutem libere exerceat.*

4.ª Prova dagli stessi Principi secolari. Costantino non sedette nel Concilio di Nicea, se non dietro invito dei Vescovi (1). Teodorico, benchè ariano, nel 4.° Concilio Romano non si arrogò diritto sui Vescovi, ma disse che al Concilio spettava prescrivere il da farsi, e quanto a sè, in affari ecclesiastici non competergli che la riverenza (2). Lodovico VII Re de' Franchi così incalzava Federico I refrettario alla Chiesa: *An ignorat praedictus Imperator, a Dei Filio Principi Apostolorum esse dictum:* pasce oves meas? *Numquid sunt hic Francorum Reges, vel aliqui praelati excepti?* (Baronio. Ann. 1162, n. 10). Lungo sarebbe citare le testimonianze di tanti altri Re ed Imperatori, di Valentiniano I (presso Sozomeno), Valentiniano III (Codice Teodosiano), Teodosio il giovane (al Sinodo di Efeso), Basilio il Macedone (Atti del Conc. Costantinop. IV). Valga per ogni altro il celebre Giustiniano, che nella prima Novella ha queste parole: « Il Sacerdozio e il poter temporale ecco i due più insigni « benefizj concessi agli uomini dalla miseri- « cordia divina. Il primo amministra le cose spirituali, il secondo « governa le temporali e mondane ».

Il divino Poeta:

« Due soli ha il mondo »

5.ª Prova delle confessioni degli avversarii. Il protestante Ugo Grozio confessa che l' ingerenza nelle cose di religione non appartiene al potere civile *ex natura rei*: « *Ut idem sit Rex et Sacerdos, non est ex eo genere naturalium, quae aliter se habere non possunt.* (Tract. de Imp. C. 2). Lo stesso concedono i protestanti Ornio (de Civit. L. 2), Boemer (Introd. al Diritto pubblico L. 2), Beroldo (nei politici L. 2) ed altri molti. — Dunque, se il potere civile nulla può *ex jure naturae* sulle cose sacre, converrà che, se ha qualche podestà sulle stesse, l' abbia per qualche fatto positivo. Ma non per trasferta di diritto popolare, come si è visto: nè per l' attribuzione fattagli da Cristo; poichè

(1) Eusebio, Lib. 3. — Vita di Costantino C. 10.
(2) Presso S. Ottato.

Cristo costituì gli Apostoli e non i Re a Pastori della sua Chiesa, e dove S. Paolo dice che *Deus posuit in Ecclesia primum Apostolos, deinde Prophetas* etc., come osserva il Damasceno, non menziona i Re neppure in ultimo luogo. Dunque il poter civile non ha giurisdizione alcuna sulla Chiesa; epperò questa è affatto indipendente.

6.ª prova infine dagli inconvenienti. Se la Chiesa dipendesse dalla podestà laica, il suo Sposo malamente le avrebbe provveduto. Poichè primo soggiacerebbe a tante podestà supreme, quanti fossero gli Stati, epperò l'unità sua sarebbe bella e spacciata. 2.° Nei primi tre secoli il suo governo sarebbe stato affidato, e anche al presente, in paesi pagani o acattolici, si affiderebbe a suoi nemici. Si obbietta:

La Chiesa non ha proprio territorio. Dunque dee dipendere dal Principe, nel cui territorio spiega le sue tende. Rispondo, distinguendo l'antecedente: Non ha proprio territorio, ossia non ne ha il dominio di proprietà, *C.;* ma tal dominio non è necessario; altrimenti neppure il Re potrebbe stendere il potere in tutto il suo Regno, che nella massima parte è di proprietà privata. Non ha proprio territorio, ossia luogo, in cui possa con diritto esercitare la sua giurisdizione, *N.* Tale territorio le venne assegnato da Cristo, quanto disse: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae.* Laonde tutta la terra è campo della Chiesa; e da due Pontefici Innoc. X e Clem. XI fu condannata la proposizione affermante che la Chiesa spiega la sua autorità *in territorio alieno.* Si obbietta inoltre:

Nella società pagana i Sacerdoti e le cose sacre erano soggette ai Re. Dunque anche nella cristiana: tanto più che, prima della Chiesa, la società civile possedeva tal diritto. Rispondiamo:

E' assurdo trarre argomento dalle superstizioni pagane contro la Chiesa. La religione dei pagani era ordinata al bene temporale della moltitudine — oggetto proprio della potestà laica —; onde convenientemente i Sacerdoti erano soggetti ai Re. La Religione cristiana ha un fine ben più elevato e superiore a quello della podestà civile. Laonde per la Chiesa milita precisamente la ragione contraria. — Quanto al possesso, a cui si accenna, della società civile, Cristo legislatore supremo, perchè Dio, ha voluto ben distinguere le due podestà e costituirle in soggettl diversi, come apparisce dalle prove addotte e da quella sua formola: *Reddite... quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.* (Matth. XXII, 2).

## CAPITOLO VIII.

### Relazione fra la Chiesa e lo Stato.

Taluni vogliono che il potere civile proceda senza tener conto dell' ecclesiastico, come se questo non esistesse, e compendiamo detto lor sistema nella nota formola: *Separazione della Chiesa dallo Stato.*— Altri vogliono che lo Stato sia superiore alla Chiesa; epperò, quando i diritti delle due parti vengono a collisione, la Chiesa, come inferiore, debba cedere, e lo Stato abbia la prevalenza. Il loro sistema si epiloga nel pronunziato: *lo Stato è tutto.* — Contro siffatti errori si dee dire che i due poteri, pur contenendosi ciascuno nella propria sfera, quando trattasi di paese cattolico, devono procedere con armonia reciproca; e quando vengono a collidersi i diritti delle due parti, la Chiesa, come potere più alto, abbia la prevalenza. Il che equivale a dire che lo Stato è soggetto alla Chiesa, non direttamente, ma indirettamente. Il Gotelli saggiamente prova dapprima la prima parte, che afferma la necessità dell' armonia fra i due poteri.

1.° Questi, in paese cattolico, guardano lo stesso individuo, — il cittadino e il cristiano. — Ma nello stesso individuo le cose debbono procedere d' accordo, perchè non vi sia lotta e divisione. Dunque anche i due poteri che lo governano. Quel che dicesi dell' individuo, dicasi ancora della società, che non è altro che un' unione di individui, i quali, pel fatto di essere associati, non ismettono la loro natura e il loro fine.

2. I due poteri partono da Dio: *Non est potestas, nisi a Deo* (Rom. XIII, 1). Ma *quae a Deo sunt, ordinata sunt.* Dunque, per volere del Creatore, le due potestà devono armonizzare fra loro.

3. I Principi, che riscuotono doveroso ossequio dai sudditi, sono pur essi soggetti a un Re cui debbono onorare. Ma questo Re non si onora che colla Religione vera, che solo si pratica nella Chiesa di Cristo. Dunque sono tenuti anche come Re, a proteggere e venerare la stessa Chiesa. Laonde nelle Sacre carte sono encomiati i santi Re David, Ezechia, Giosafat, Asa e Giosia, perchè promotori della Religione; vituperati e puniti Geroboamo, Acabbo, Achaz ed Ammone suoi dispregiatori.

4. Dall' accordo dei due poteri derivano sommi vantaggi, sì alla Chiesa, che allo Stato. Dunque ragion vuol che armonizzino fra loro.— Provo lo Antec. La Chiesa prega ed offre sacrifizii per la prosperità della Repubblica: concilia l' ossequio e l' ubbidienza dei sudditi verso le podestà costituite, sia coll' annunzio della legge evangelica che ciò prescrive, sia colle condanne e pene spirituali contro i ribelli. — Lo Stato, procedendo in buon accordo colla Chiesa, facilità alla stessa l' adempimento della sua missione, dà il buon esempio ai popoli, procaccia l' osservanza delle leggi ecclesiastiche, fa nel Regno fiorire la religione, la pace. A questo proposito egregiamente il regnante Pontefice Leone XIII nella sua Enciclica *Arcanum* del 10 Febbraio 1890:— *Si cum sacra Ecclesiae potestate civilis auctoritas amice congruat, magna utrique necesse est fiat utilitatis accessio. Alterius enim amplificatur dignitas, et religione præeunte, nunquam non erit justum imperium: alteri vero adjumenta tutelae et defensionis in publicum fidelium bonum suppeditantur.*

Al contrario dalle discordie fra i poteri traggono origine gravi danni alla Chiesa e allo Stato. Alla Chiesa: 1.° *Noncuranza e disprezzo de' suoi ministri e, in conseguenza della Religione, per gli esempi che discendono dall' atto.* 2.° *Rilassamento del vincolo, che unisce le Chiese particolari alla Chiesa Romana.* 3.° *Approvazione di leggi contrarie alla Religione, che sviano i sudditi e ne tiranneggiano la coscienza.* — Allo Stato 1.° *Castighi del Cielo immancabili ad una nazione, che si ribella alla Chiesa.* 2. *Il popolo, che non teme Dio, non rispetterà neppure il Re e le sue leggi.* 3. *Rimosso il freno della coscienza, non restano che le baionette le quali non potranno contenere a lungo le passioni scatenate, sì che non trascorrano al socialismo e all' anarchia.* Una triste esperienza lo grida troppo alto. Si obbietta:

Ma il Principe deve rispettare nei sudditi la libertà di coscienza; epperò esser neutrale.

*Dist.* — Deve rispettare la libertà di coscienza, in ciò che questa non leda il diritto altrui, vale a dire, nel lasciare che ciascuno pensi e creda quel che vuole, *C.* — Negli atti esteriori, che possano formalizzare gli altri o far propaganda di errore. *N.* — Le offese alla Religione sono dannose alla civile società; in conseguenza il Principe ha diritto e dovere di preservarla. — Aggiungasi che i cattolici, che in uno Stato cattolico sono quasi la totalità o la gran maggioranza,

hanno *a fortiori* diritto alla loro libertà di coscienza; e questa non sarebbe guarentita, se il Principe emanasse leggi senza alcun riguardo alla Chiesa e alla Religione professata dai sudditi.

Quanto alla 2.ª parte della Conclusione, in cui si è stabilito che lo Stato, è indirettamente soggetto alla Chiesa, anzitutto occorre dire cosa s' intende per soggezione diretta e per indiretta.

Chiamo *diretta* la soggezione, per cui una società, in tutti i suoi atti riguardanti il fine, dipende siffattamente da un' altra superiore, che questa possa ratificarli o annullarli. Tale è la soggezione di una società di commercio rispetto allo Stato, di una Corporazione religiosa rispetto alla Chiesa. — Si ha invece soggezione *indiretta*, quando la società superiore non ha giurisdizione sulla inferiore, se non in quanto è necessaria alla propria conservazione e al conseguimento del proprio fine. E tal soggezione indiretta asseriamo dello Stato rispetto alla Chiesa, sia *negativamente*, in quanto lo Stato nulla può operare in danno della Chiesa: sia *positivamente*, in quanto lo Stato è tenuto prestare alla Chiesa quei sussidi, che questa giudichi necessari o conducenti al proprio fine, e si prova in questa maniera: Le società stanno tra loro, come i loro fini. Ma il fine inteso dello Stato è subordinato al fine inteso dalla Chiesa, la felicità temporale all' eterna. Dunque lo Stato è subordinato alla Chiesa.

La Maggiore è certa e provata altrove. La Minore è in molti luoghi inculcata da Cristo: *Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?* (Matth. XVI, 26) — *Si oculus tuus scandalizat te, erue eum et projice abs te... expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam* (Ibid. V, 29). Se la salvezza dell' anima devesi anteporre al conseguimento di qualsiasi vantaggio o scanso di danno temporale, è manifesto che il fine dello Stato è subordinato a quello della Chiesa.

Quando un corpo unico, qual'è la cristiana e civile società è soggetto a più poteri, è necessaria la subordinazione fra questi; altrimenti quel corpo si scinderebbe sotto l' impulso dei due diversi moventi e perderebbe, coll' unità, la pace. Dunque, o il potere spirituale sottostarà al temporale, o questo a quello. Ma il primo è un manifesto disordine, come sarebbe disordine che l' anima sottostesse al corpo. Dunque dovrà dirsi il secondo.

« *Duos* (in Ecclesia) *esse gladios* (dice Bonifacio VIII nella sua ce-
« leberrima Costit. UNAM SANCTAM, approvata e rinnovata dal V Con-
« cilio di Laterano), *spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis*
« *dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis:* Ecce duo gladii hic, *non*
« *respondit Dominus nimis esse, sed satis.... Uterque ergo est in pote-*
« *state Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem*
« *pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille Sacerdotis, is manu*
« *regum et militum, sed ad nutum, sed et patientiam Sacerdotis.* — Indi
« insegna la subordinazione in questi termini: « *Oportet autem gladium*
« *esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjci potestati;*
« *nam cum dicat Apostolus:* Non est potestas nisi a Deo: quae autem
« sunt a Deo, ordinata sunt, *non autem ordinata essent, nisi gladius*
« *esset sub gladio et tamquam inferior reduceretur per alium in suprema...*
« *Nam Veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatnm insti-*
« *tuere habet et judicare, si bona non fuerit; sic de Ecclesia... verifica-*
« *tur vaticinium Hieremiae*: Ecce constitutui te hodie super gentes et
« regna, *etc.* ».

I Padri sono unanimi su questo punto. Ne cito due soli. Il Crisostomo (in 2 Cor., Hom. 15) dice: « *At vero heic aliud quoque imperii*
« *genus est, ac civili quidem imperio sublimius. Ecquod illud est? Quod*
« *in Ecclesia viget.* Hoc imperium tanto civili est excellentius, quanto
« coelum terra ». E il Nazianz. (Oraz. 17): « *At vos quoque* (Prin-
« cipes) *imperio meo ac trono lex Christi subjecit. Imperium enim et*
« *nos gerimus: addo et praestantius et perfectius, si quidem aequum*
« *videatur spiritum carni, coelestia terrenis cedere* ». Si obbietta:

La Chiesta è nello Stato. Dunque da questo dee dipendere. (Questo è l'Achille degli avversari).

Rispondo negando l'antecedente sia che materialmente si prenda, sia che formalmente. E' falso *materialmente*, perchè, essendo la Chiesa più ampia di qualunque Stato, dee dirsi invece che lo Stato è nella Chiesa. — E' falso *formalmente*, nel senso, cioè, che la Chiesa sia nello Stato, come la parte nel tutto, come l'inferiore nel superiore. Piuttosto, secondo le similitudini addotte nelle prove, vi è come l'anima nel corpo. Ma l'anima non è inferiore al corpo. Dunque nego la conseguenza.

# TRATTATO II.

## *Della divisione dei poteri della Chiesa.*

Dopo aver conosciuta la costituzione organica della Chiesa, i diritti che ne discendono, e la natura della potestà ecclesiastica è necessario discorrere in questo secondo trattato del modo come ella eserciti i suoi poteri; perciò lo dividiamo nei seguenti capitoli: 1. La Chiesa Cattolica è fornita di vero potere legislativo — 2. La Chiesa è rivestita del potere giudiziario — 3. Alla Chiesa conviene il potere coattivo — 4. La Chiesa Cattolica gode del potere coattivo per virtù propria non per concessione dei Principi laici — 5. il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali — 6. Se la Chiesa abbia ancora i diritti di spada, cioè di condannare a morte.

## CAPITOLO I.

### La Chiesa Cattolica è fornita di vero potere legislativo.

A ben intendere la proposta dottrina notisi dapprima la sostanziale differenza che passa tra il diritto ecclesiastico cattolico e il protestante. I fautori della riforma, a non sentirsi ripetere ad ogni passo che aveano abbatuto ogni principio di autorità, senza cui non esiste moltitudine associata, dissero che ciascun fedele dee obbedire all' autorità infallibile della parola divina; ma codesta autorità, non incarnata per essi in alcun visibile tribunale, non oltrepassava l' ordine dei pensieri, non usciva dalla regione delle idee astratte, ed essi per conseguenza aveano sempre l' agio di rimanersi indifferenti innanzi a lei; il che valse a gittarli potentemente in quello stato di deplorabile anarchia, di cui tuttodì sono costretti a vergognare essi stessi, quantunque facciano non pochi sforzi per mantenersi nella unione ed in una certa solidarietà e compattezza sociale.

Nel Diritto cattolico per contrario non vi è pericolo di cadere in sì gran male, perchè la sua legge indispensabile e fondamentale è il

principio di soggezione e di obbedienza non ad un' autorità astratta ma ai Vescovi nelle loro diocesi, ed al Papa, che esercita il potere regale per tutta la Chiesa. Ed affinchè si conosca la ragionevolezza di questo fondamentale principio del Diritto Cattolico, noi dimostreremo che la Chiesa è fornita del triplice potere legislativo, giudiziario e coattivo, potere che s' incentra nel Papa e in tutto il corpo de sacri Pastori.

Non vogliamo altresì tacere che la Chiesa essendo una società d ordine soprannaturale, la quale si attua in terra, e si compone d uomini, riveste una duplice natura, o carattere, di essere cioè una società pubblica ed esterna, ed insieme soprannaturale pel fine a cu aspira, e pe' mezzi di cui dispone; donde deriva che Ella ha bisogno di una duplice sorta di poteri, alcuni cioè assolutamente soprannaturali ed altri soprannaturali quanto al fine a cui mirano, e naturali od umani quanto al modo come si esercitano. Chi non sa che la Chiesa quanto al suo modo di esistere e di adoperare, sia nella trasmissione de' suoi insegnamenti, sia nella professione della sua fede, sia nell' uso dei mezzi pel conseguimento del suo fine, è una società visibile ed esterna? Or ciò stabilisce il perno o radice di quella gran distinzione dei poteri della Chiesa, che svolgemmo lungamente, cioè il potere di ordine e di giurisdizione.

Primo ad appartenere alla potestà di giurisdizione è il potere legislativo, che salta agli occhi di chiunque esamina attentamente le Scritture e le ragioni essenziali della Chiesa. Dalle Sacre Scritture apprendiamo che l' Unigenito Figliuol di Dio venne quaggiù di lontano paese, quanto è lungi dalla terra il cielo, come quel nobile, di cui parla S. Luca (1), per far acquisto di un regno, e poi tornarsene vincitor glorioso alla destra del Padre. Siccome però questo regno è la Chiesa, come diè a divedere S. Giovanni nell'Apocalisse (2), e questo regno dee rimaner nella terra, finchè Gesù torni a seco unirlo perpetuamente e farlo partecipe della sua gloria in cielo; così egli prima di sottrarre agli uomini la sua presenza e ritornarsene al Padre che lo avea mandato, stabilì gli Apostoli, e come principe fra essi Pietro, affinchè gli conservasse fedele il regno, e libero dai nemici, che avrebbero tentato di scinderlo e di sradicarlo dal mondo. Ecco il di-

(1) Cap. XIX. — [2] Cap. V.

segno che ebbe Gesù in mente quando affidò a Pietro, e a tutti gli Apostoli, il potere legislativo nella Chiesa.

Del suo regno invece Gesù favellando, affidò con vivissima allegoria le chiavi a S. Pietro, dicendogli: *Tibi dabo claves regni coelorum;* espressione che in tutta la sua forza era ben intesa nel linguaggio comune de' popoli. Presso tutte le nazioni per fermo ed anche presso gli Ebrei la metafora delle chiavi fu sempre il segno della suprema autorità. Iddio stesso promettendo ad Eliciam, Pontefice dell' Antico Testamento, il principato sulla Sinagoga disse: *Et dabo clavem domus David super humerum ejus: et aperiet, et non erit qui claudat; et claudet, et non erit qui aperiat* (1). Anche tra i gentili il prender possesso di una città o di una fortezza fu sempre simboleggiato con conferimento delle chiavi. E' chiarissimo adunque il senso delle parole di Cristo nella suddetta testimonianza. Egli parlò della sua Chiesa e della indefettibilità di essa, in quanto che non è fondata sull' arena, ma sulla pietra immobile ed incrollabile; ed affinchè si fosse conosciuto che la persona determinata che egli stabiliva, cioè Pietro, come capo visibile della Chiesa, non avesse avuto soltanto il carico di render saldo questo edifizio contro l' urto dei venti, cioè contro le oppugnazioni dei suoi nemici, ma ancora era investito della suprema autorità e giurisdizione, usò la espressione delle somme chiavi, che corrisponde esattamente alla potestà legislativa convenevole al Capo o Sovrano del regno e della nazione.

Ma ancora più chiaramente si raccoglie questo diritto di suprema potestà legislativa esistente nella Chiesa dalle altre parole dette dal Redentore a Pietro: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.* Si noti dapprima la universalità di queste parole; non si fa distinzione di cose o di persone, non si accenna a differenza di cause; quindi la potestà conferita per virtù di queste parole a Pietro è universale, ossia suprema. Ciò significa, per conseguenza che l' oggetto delle leggi ecclesiastiche non dee restringersi soltanto alle cose meramente spiri-

(1) Is. cap. XXII, 22 Cf. Apoc. I, 18. — Lo stesso Dante, parlando delle somme chiavi, disse:

L' una era d' oro, e l' altra era di argento.
Pria con la bianca e poscia colla gialla,
Fece alla porta sì, che io fui contento.

PURG. IX, 130.

tuali, come erroneamente stimò il Giannone (1), ma anche alle cose temporali, che servono al fine della Chiesa; si badi inoltre alla forza delle leggi papali, che cioè anche in cielo è convalidato ciò che ha costituito o legato il Pontefice in terra per adempimento della sua missione. Ben sappiamo per altro che i critici di Germania ad attenuare la forza di queste solenni parole pronunziate da Cristo, dissero che esse non indicano il diritto di suprema legislazione, ma semplicemente un ministero che promulga ciò che è lecito, e proibisce ciò ch' è ingiusto. Ciò opinarono il Seldeno (2), il Linghtfoot (3), il Dalleo (4), il Bosnage (5), il Vitringam (6), il Buxtorf (7), il Carpzovio (8), il Pfaff (9), il Michaëlis (10), il Ronmüller (11), il Fischer (12), il Bloolfield (13), il Kuinoel (14), ed altri. Ma posta da parte ogni altra osservazione, basta riflettere che gli avversarii si aguzzano il palo sulle ginocchia; giacchè la potestà di supremo magistero, che essi riconoscono essere stata da Cristo a Pietro concessa, mercè le citate parole, non potrebbe reggere in nessun modo, se Pietro non avesse avuto del pari il potere di rendere efficace la sua parola col vincolo morale che impone la legge. Certamente nel Concilio di Gerusalemme S. Pietro sciogliendo la quistione delle osservanze legali, disse: *Ora Dio elesse fra noi, me, acciocchè per mia bocca i gentili udissero la parola dell' Evangelo, e credessero.* Colle quali parole S. Pietro, alludendo alla supremazia ed università del suo pastorale mandato, dà ad intendere che egli avea facoltà di comporre le discordi opinioni, e tutti devono alla sua parola conformarsi. E veramente, come rilevasi dagli Atti apostolici, la parola di Pietro divenne legge universale per tutta la Chiesa: tanto è inseparabile in lui la potestà di magistero dal diritto di suprema legislazione nella Chiesa.

Si mostrano inoltre gli avversarii poco periti nelle Scritture, dalle quali si hanno innumerevoli testimonianze che traducono il *ligare et solvere* per la vera potestà legislativa (15). La Sinagoga avea certamente il potere legislativo, nè alcuno degli avversarii le ha mai ne-

(1) Storia Civile del regno di Napoli, tomo I, parte I, c. 11. — (2) De Synedriis, lib. II. cap VII. — (3) In Horis Hebraici, ha h. I. — (4) De Confessione Auriculari, lib. I, cap. V. — (5) Hist. Judaic. Tom. VI, cap. V. — (6) De Veteri Sinag., lib. III, pag. 754. — (7) In Lexic. Talmud, pagina 1419 et 2524. — (8) In Comm., ad h. 1. — (9) In Origin. Ecclesiast., pag. 19 e seg. — (10) Introductio in N. T. Part. I, § XVI, pag. 86, edit. Gottingae 1788. — [11] In scoliis, ad h. 1. — [12] De Hebraismis, N. T., capitolo II, sect. II. § 1, num. 37. — [13] In notis, ad h. 1. — [14] In Comment, ad h. 1. — (15) Cf. Isaia XXII, 22, Isaia XLV, 1; Giobbe XII, XII, 14; ed Isaia VIII, 16.

gato; or parlando appunto il divin Salvatore delle leggi aspre e gravi che gli Scribi e Farisei componenti il Sinedrio imponevano al popolo disse: *alligant enim onera gravia et importabilia* (1); tanto valeva dunque il *ligare et solvere* quanto imporre la obbligazione morale della legge, o liberare alcuno dalla osservanza della medesima. Presso i profani ancora questo significato era notissimo, tanto che la frase δὲειν καὶ λύειν comprendeva tutto ciò che nella regale autorità si contiene (2). Lasciando qui le testimonianze autorevoli de' Padri, che possono leggersi presso il Mamachi (3), e i monumenti liturgici raccolti dal Muratori (4), dal Mabillon (5), dal Goario (6), dall'Assemani (7) e dal Renaudozio, sarem contenti di concludere, che nulla vi ha di più certo nella tradizione, di più comune fra i Padri, di più splendido nella storia, che il diritto di suprema legislazione conferito da Cristo a Pietro, quando gli diè la potestà di sciogliere e di legare in tutta la Chiesa.

Certo è ancora che Pietro rappresenta in terra le veci di Cristo, e con lui gli altri Pastori, cioè i Vescovi, compiono la stessa missione del Verbo Incarnato, il quale disse agli Apostoli: *Sicut misit me Pater et ego mitto vos.* Ma Cristo venne al mondo non solo per adempiere l'ufficio di maestro, ma anche di legislatore delle genti, dicendosi di lui nel Salmo secondo: *Dabo tibi gentes haereditatem tuam.., reges eos in virga ferrea;* dunque come gli Apostoli parteciparono del magistero del Salvatore, così doveano entrare a parte della sua potestà legislativa, senza della quale non si sarebbe potuta propagare nè mantenere la cattolica religione.

La esperienza infatti ne ammaestra quotidianamente, che il modo di pensare e di sentire degli uomini uniti in un regno è oltre ogni credere differente; ciascuno vorrebbe seguire ciò che più gli talenta. Or come si vincono i dispareri nello Stato, e come si uniscono le

(1) Matth. XXIII, 4.

(2) Diodoro Siculo così riferisce la interpetrazione della iscrizione che ornava il tumulo d' Iside: *ego sum Isis, regina huius regionis a Mercurio erudita,* ὅσαγὰρ ἐγὼ δήσω, οὐδεὶς δύναται λῦσαι, *quaecumque enim ego ligavero, nemo solvere potest:* Lib. I, § 27.

(3) Orig. et Antiquit. Christ., lib, IV, pag. 133.

(4) Muratorl, Liturg. Rom. llb. II. pag. 653.

(5) Mabillon, Musaei Italici, tom. II, pag. 273.

(6) Goarius, Euchologium, pag, 689.

(7) A semani, Cod. Liturg. Eccles. Univers., lib. IV, Parte IV, pag. 75.

menti in un sol pensiero e si raggiunge il fine sociale? Si tolgono le difficoltà, e si armonizzano gl' individui, mercè le leggi generali, a cui i singoli membri dello Stato sono tenuti ad uniformare le loro azioni; ed in conseguenza suol dirsi, che, dove è la legge, vi è l' ordine e la vita sociale; dove essa manchi, la società cade nel dissolvimento e nella morte. Che se la Chiesa è il regno di Cristo che dee durare in perpetuo, secondo l' oracolo di Daniele, *Regnum quod in aeternum non dissipabitur*, è chiaro che le conviene il supremo potere legislativo, come primo elemento della sua validità e forza maravigliosa.

Ben consapevoli gli Apostoli della facoltà loro conferita divinamente da Cristo la usarono per provvedere con sante leggi e salutari precetti agl' interessi della cristianità; laonde allorchè stabilirono nel Sinodo Gerosolimitano le prime leggi disciplinari dissero: *Visum est Spiritui Sancto et nobis: et nihil ultra imponere vobis oneris, quam haec necessaria, ut abstineatis...* Le quali leggi furono promulgate per tutta la Chiesa ed erano indicate col nome di *dogmata et praecepta Seniorum et Apostolorum* (1).

Similmente l' Apostolo nelle sue stesse lettere spesso fa menzione del potere deliberativo ed esecutivo divinamente ricevuto: *in aedificationem, non in destructionem* (2). Così ancora interrogava i Corinti; *Vultis ut in virga veniam ad vos?* questa verga significava appunto la potestà di governo, la quale se fa leggi direttive, chiamasi *verga di direzione* (3); se punisce i trasgressori della legge dicesi *verga di ferro*, secondo quel detto del Salmo: *reges eos in virga ferrea.* Di questa verga o potestà governativa della Chiesa, parlando S. Agostino diceva: *Alios regit, alios conterit; regit spirituales, conterit carnales.*

Nè questa fu una prerogativa che cessò colla morte degli Apostoli, perchè se erano poteri dati ad edificazione della Chiesa, non potevano mancare in quelli che compiono in terra la stessa missione, e raffermano il regno di Cristo. Basta ricordare le collezioni de' canoni, per convincersi pienamente che tanto i Pontefici per la Chiesa universale, quanto i Vescovi nelle loro diocesi diedero sempre le leggi

(1) Alla fine del capo XV si dice di S. Paolo: *Perambulabat praecipiens custodire praecepta Apostolorum et Seniorum.*

(2) II. Ad Corint, c. X, v. 8.

(3) Vedi il Salmo 44.

più savie ed opportune per governare i fedeli e dirigerli alla eterna beatitudine.

Infine la Chiesa non solo ha fatto uso di questo potere in ogni tempo, or dando leggi esplicative e determinative del diritto, ed or imponendo decreti di pura fonte ecclesiastica, ma ha sanzionato con decisioni formali siffatto potere, mettendolo al di sopra di ogni contestazione. Pio VI nella Bolla *Auctorem fidei,* pubblicata contro le dottrine del Sinodo di Pistoia, disse, che era una proposizione inducente alla eresia quella che insegnava non aver la Chiesa altra autorità di esigere dai suoi decreti; salvo quella che nasce dai mezzi persuasivi; il che riuscendo a negare il diritto che ha la Chiesa non solo di dirigere con savi consigli i credenti, ma ancora d' imporre vere leggi e decreti, e di punirne i trasgressori, è un sistema falso, erroneo, ereticale, che per conseguenza dee abborrirsi e condannarsi da ogni fedele (1). E Pio IX nella Enciclica *Quanta cura* aggiungeva: « Non possiamo lasciare sotto silenzio la temerità di coloro, i quali mal soffrendo la sacra dottrina, si brigano a dire, che a quei giudizii e a quei decreti della Sede Apostolica, il cui obietto dichiarasi appartenere al bene generale della Chiesa, ai suoi diritti ed alla sua disciplina, si può senza peccato e senza alcuna jattura della professione cattolica negare il proprio assenso e la propria obbedienza, purchè non tocchino gl' insegnamenti della fede e della morale. La quale sentenza, quanto ripugni al domma cattolico della piena potestà divinamente conferita dallo stesso Signor N. Gesù Cristo al Romano Pontefice, di pascere, di reggere e di governare tutta la Chiesa, non v' è alcuno che chiaramente ed apertamente non lo vegga e non lo intenda ». E' chiaro adunque che alla Chiesa conviene il diritto di governo e di suprema legislatura.

[1] Ecco la proposizione IV del Sinodo di Pistoia condannata da Pio VI: *Qua parte insinuat Ecclesiam non habere auctoritatem subiectionis suis decretis exigendae, aliter quam per media, quae pendent a persuasione quatenus intendat Ecclesiam non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia, sed etiam jubendi per leges, ac devios contumacesque exteriori judicio ac salubribus poenis coercendi atque cogendi.., inducens in systema alias damnatum ut haereticum.*

## CAPITOLO II.

### La Chiesa Cattolica è rivestita del potere giudiziario.

Elemento integrante di ogni costituzione politica è il potere giudiziario. Senza di esso nessun governo potrebbe reggere e fiorire al mondo, perchè mancherebbe di quella forza che difende ed applica il diritto riconosciuto ed accettato, nel che sono appunto comprese le funzioni del potere giudiziario. Il governo adunque, detto dai Greci ἀρχὴ e dai Romani *Imperium*, si appoggia alle necessarie magistrature, che sopraintendono all' ordine ed alla pubblica disciplina. Per la qual cosa questo potere non poteva mancare alla Chiesa, che è la più vasta e la più perfetta società che vi sia al mondo.

Ma innanzi tutto vuolsi notare, che siccome la Chiesa è ordinata a recare in atto la soprannaturale comunicazione degli uomini con Dio, così ella spinge la sua benefica e maravigilosa azione fin nel santuario della coscienza, intanto che veglia a mantenere imperturbato l' ordine sociale religioso. Ciò mostra che ella spazia in un duplice campo d' azione, che chiamasi foro interno ed esterno: l' uno guarda la imputabilità delle azioni innanzi a Dio ed agli uomini, l' altro si ferma alla tutela dell' esterno organamento della società ecclesiastica.

Or intorno a siffatto potere giudiziario errarono dapprima tutti gli antichi e moderni eretici, che negarono alla Chiesa il diritto di aver tribunali e magistrature nel foro esterno, come cosa convenevole soltanto ai civili imperanti ed alle società perfette. Così opinarono, dopo Aezio eresiarca del quinto secolo, i Valdesi, gli Ussiti, i Luterani, i Calvinisti e i seguaci di Grozio, i quali seguendo il sistema collegiale null' altro attribuirono alla Chiesa, che una facoltà meramente persuasiva e direttiva, da influire pacatamente sull' animo de' fedeli, senza mai trascendere ad istituire alcun giudizio, o ad imporre alcuna pena, come è appunto la potestà che esercita un maestro su' discepoli.

I giansenisti ebbero in orrore siffatta dottrina, che scardina dalle fondamenta la giurisdizione ecclesiastica, e però a temperarla, quanto più era possibile, introdussero un nuovo sistema, che in fondo pure

riesce ad offuscare e diminuire sostanzialmente tutto il potere giudiziario della Chiesa. Essi insegnarono che la Chiesa ne' secoli della sua primitiva purezza godè soltanto della giurisdizione nel foro interno, non già nel foro esterno; quindi s' ignorava in que' beati tempi perfino il nome di censura ecclesiastica; cosa che venne introdotta sol dopo l' undecimo secolo, quando il Papato uscendo dai suoi confini si trasformò in Primato, e la Chiesa cominciò ad estendere la sua giurisdizione anche nel foro esterno, giungendo fino a colpire con pene temporali i ribelli all' autorità ecclesiastica. Tali furono i sentimenti del Van-Espen (1). del Dupin (2), del Giannone (3), del Cavallari (4), e di altri.

Or noi dimostriamo contro i Protestanti, che alla Chiesa conviene il potere giudiziario, come è proprio di ogni Stato; e contro i Giansenisti, che la Chiesa ha esercitata la sua giurisdizione fin dai primi tempi, non solo nel foro della coscienza ma anche nel foro esterno.

Per fermo chi studia attentamente il capo XVIII di S. Matteo, nei versetti 15, 16, 17, vi trova quanto è necessario a costituire la vera magistratura ecclesiastica. Sono veramente in quel testo notati con esattezza tutti gli elementi di un vero giudizio pubblico, cioè il reo, l' accusatore, i testimoni, il giudice, la discussione, la sentenza e la pena. In quel testo il divin Salvatore, dopo aver dato il consiglio della correzione fraterna, pone il precetto e la legge. *Se il tuo fratello*, Egli dice, *abbia commesso mancamento contro di te, va e correggilo tra te e lui solo. Se egli ti ascolta, hai guadagnate il tuo fratello. Se poi non ti ascolta, prendi ancora teco una o due persone, affinchè col detto di due o tre testimoni si stabilisca tutto l' affare, che se non farà caso di essi, fallo sapere alla Chiesa; e se non ascolta nemmeno la Chiesa, abbilo come un gentile ed un pubblicano.* Si noti, di grazia, come sono qui enumerate tutte le persone che fanno parte di un vero giudizio nell' ordine pubblico ed esterno. Qui vi è l'attore, cioè colui che è stato offeso dal proprio fratello; il reo che è l' offensore, i testimoni, e sono gli arbitri, i quali non hanno potuto comporre amichevolmente la quistione; il giudice, cioè i Prelati della

[1] *Jus Eccles.*, lib. III, tit. 1. [2] *De Antiqua Ecclesiae disciplina*, dissert. VII, § ult. [3] Vedi op. cit., lib. 2, c. ultimo, tom. 1. [4] *Instit. Iuris. Can.* part. III, cap. IV.

Chiesa, come commenta il Crisostomo (1); infine la sentenza e la pena, ed è quella decisione, la quale se non si ascolta e non si riceve dal reo, lo rende meritevole de' fulmini della Chiesa, e lo pone nella condizione di un infedele. Che altro si cerca a riconoscere in queste parole, delineato un vero ed esterno tribunale? (2).

Il che si conferma dal contesto medesimo dell' Evangelo, perciocchè il Salvatore immediatamente passò a parlare della potestà di sciogliere e di legare nel foro esterno e di separare i contumaci e ribelli dal comune consorzio dei fedeli. Che poi queste parole del Redentore vadano direttamente a dimostrare il potere giudiziario dato agli Apostoli con Pietro, appare da che nello stesso comune linguaggio forense la sentenza favorevole scioglie il reo, ossia lo assolve, e la sentenza contraria lo lega, cioè l' obbliga a subire la condanna pronunziata dal giudice.

Gli Apostoli che bene intesero la mente di Cristo, e l' arcano suo Consiglio nella fondazione della Chiesa, esercitarono non solo il potere giudiziario ma diedero talvolta norme opportune, affinchè i vescovi loro successori avessero potuto ben terminare le controversie, amministrar la giustizia, e difendere gli altrui diritti. L' Apostolo Paolo suggerendo a Timoteo gli opportuni insegnamenti sul metodo da serbare nel ricevere le accuse contro i sacerdoti, diceva: *Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus* (3). Metodo che entrò subito negli elementi integrali della procedura canonica; laonde Tertulliano scrisse: *Atque haec quidem ab Apostolo proposita judicii contra Presbyterum agendi ratio, tanquam firma constansque regula in omnibus ecclesiasticis judiciis observanda semper agnita est* (4).

---

[1] S. Giovanni Crisostomo nel Commentario su questo testo dell' Evangelo, Entimio, S. Cipriano ed altri intendono il « dic Ecclesiae, dic pastoribus seu praelatis Ecclesiae », perchè « scire debes », diceva S. Cipriano, « Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo». Epistola LXIX, ed. Pamel.

[2] « Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus erit fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic Ecclesiae, si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut etnicus et publicanus ». Qui la parola « audire » ha forza di « obbedire ». La espressione usata dal traduttore greco di S. Matteo risponde proprio al latino, « si autem Ecclesiae non obedierit ».

[3] I. ad Timot., c° V, v. 19.

(4) « Contra Marcion., » lib. V, c. 12, p. 477, ed Ven. 1744.

Anzi pongasi mente soprattutto ad un fatto incontrastabile, che cioè nella stessa età Apostolica, quantunque l' Impero civile fosse stato pagano, gli Apostoli nondimeno ed i Vescovi loro successori esercitavano giurisdizione non solo nelle cose puramente spirituali, ma giungevano perfino a dirimere le quistioni civili degli stessi fedeli; cosa che non avrebbero potuto porre in atto se nella Chiesa non fosse stato generale il convincimento che l' autorità de' Vescovi poteva giungere a tanto, da terminar le vertenze de' cristiani, anche in materie temporali. Certamente l' Apostolo (1) vietò a' fedeli di muovere le controversie, ed istituirne i processi avanti ai giudici pagani; nè contento di tal proibizione, levossi altresì a biasimar coloro, che, in disprezzo dei giudici ecclesiastici, quasi fossero stati incapaci o incompetenti a terminar siffatte liti, amavano meglio ricorrere al giudizio de' pagani, innanzi a' quali erano astretti a giurar per gli Dèi, e correvan quindi pericolo di rinnegar la fede; e posto pure che non vi fosse stato cotal rischio, essi con questa pratica cagionavano un forte scandalo, poichè davano ad intendere che nella Chiesa di Cristo avean luogo le dissensioni, le cupidigie, le frodi ed altri delitti, donde ne deriva non lieve danno alla propagazione della cattolica fede; il perchè l' Apostolo ribadendo il principio della potestà giudiziaria inerente ai sacri pastori in materie anche temporali dei fedeli, diceva: *Nescitis quoniam Angelos, judicabimus? quanto magis saecularia?*

Tanto era ferma e comune la idea che i sacri pastori possano e debbano avere il proprio tribunale, dal foro civile dei laici, pienamente distinto ed indipendente!

Questa verità fu riconosciuta dagli stessi civili imperanti. Iniziatasi per fermo l' era della pace fra la Chiesa e lo Stato, i Principi fatti cristiani non solo riconobbero il potere autonomo giudiziario che alla Chiesa appartiene, ma ornarono di pubbliche e civili onoranze i tribunali ecclesiastici; sicchè nella legislazione romana fu consecrata la massima giuridica, che i Vescovi potevano sentenziare in materie anche civili, quando il loro giudizio fosse stato invocato dalle parti litiganti (2). Ciò dimostra senza alcun dubbio che il potere giudiziario

(1) I. Ad Corint., c. VI, v. 1: « Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos et non apud sanctos? An nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt?

(2) Leg. 29, § 4, Codicis — L. 4, Novell. 125, c. 8, 22 — Novell. 79, 83, 123, c. 21.

della Chiesa era ammesso dagli stessi Imperatori Romani come natural conseguenza del diritto d' impero che ella gode su tutta la cattolica famiglia.

Le cose finora discorse ci dispenserebbero dall' entrare in diretta confutazione dell' errore de' giansenisti, perchè già dalle testimonianze arrecate salta agli occhi di tutti che la Chiesa ne' primi secoli non ebbe solo il foro penitenziale, ma anche il foro esterno e contenzioso. Il dire che la Chiesa acquistò tale magistratura dopo l' undecimo secolo è un errore, che può solo pronunziarsi da chi ha la mente offesa da' delirii del Protestantesimo e del Giansenismo.

Nondimeno a toccarne qualche cosa diciamo, che nulla vi ha nella tradizione di più chiaro e di più spiccato che questo diritto della Chiesa di potestà autonoma giudiziaria. Tertulliano afferma che fin da' suoi tempi (202) vi erano nella Chiesa le esortazioni, i consiglieri e la censura divina; le quali cose, diceva egli, con gran maturità e ponderazione si adoperano (1). Similmente S. Cipriano nella lettera a Papa Cornelio (252) parlava dell' eresiarca Privato condannato *ob multa et gravia delicta* da una sentenza di 90 Vescovi radunati a Sinodo. Lo stesso S. Cipriano in un' altra lettera parlando di alcuni eretici, che a sfuggire le condanne loro inflittë da' Vescovi irregolarmente appellavano alla Sede Apostolica, disse: « Essendo cosa stabilita a tutti noi, ed essendo parimente equo e giusto che la causa di ciascheduno sia ascoltata dov' è commesso il delitto, è necessario certamente che coloro ai quali noi presediamo, non vadano scorrendo qua e là, nè colla loro fraudolenta e fallace temerità rompano la concordia sacerdotale, ma che ivi agitino la loro causa, dove possono avere e accusatori e testimoni del loro misfatto (2). Or che manca qui a costituire il foro ecclesiastico? Chi nol vede stabilito in tutti i varii rami di solenne e pubblica magistratura?

Basterà altresì recare a mente il solo fatto dei Vescovi Ariani, i quali vedendo che sul loro capo già pendeva la sentenza fulminata da' Padri ortodossi del Concilio Niceno, fecero ricorso all' Imperatore Costantino, imitando così l' esempio de' Donatisti, che furono grave-

(1) « Ibidem etiam exhortationes, castigationes et censura divina. Nam et judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu ». Apolog., c. 39.

(2) Epist. LIX ad Cordelium.

mente condannati e biasimati da S. Agostino. Ora quel grande Imperatore gittò alle fiamme il ricorso dei Vescovi Ariani, e pronunziò quella memorabil sentenza: *Deus vos constituit sacerdotes, et potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi; et ideo nos a vobis recte judicamur; vos autem non potestis ab hominibus judicari. Propter quod Dei solius inter vos expectate judicium; et vestra jurgia quaecumque sint, ad illud divinum reserventur examen. Vos etenim nobis a Deo dati estis dii; et conveniens non est, ut homo judicet deos; sed ille solus de quo scriptum est, Deus stetit in Synagoga deorum, in medio autem deos discernit* (1). Il che se mostrava da una parte il dovere di obbedienza che ha lo Stato verso la Chiesa, dall' altra rendeva palese che nel Cattolicismo esiste una magistratura tutta propria, la quale è inerente all' intima costituzione della Chiesa.

Similmente nel Concilio Efesino dai Legati pontificii fu citato a comparire Nestorio, affinchè si fosse giustificato delle accuse che sia a voce sia in iscritto contro lui si muovevano, e sol dopo la terza e perentoria citazione canonica fu condannato e scomunicato. La medesima procedura fu adoperata nel Sinodo Costantinopolitano contro Eutiche, e nel Concilio Calcedonese contro Dioscoro; sicchè in tutte le condanne degli eretici dal primo all'undecimo secolo troviamo costantemente ed inalterabilmente conservate le medesime norme di citazione del reo, di accuse, di deposizioni de' testimoni, di discussioni pubbliche e di sentenze; cose che appartengono alla stretta procedura giudiziaria, e sol potrebbero negarsi o da chi ha vaghezza di dar bando a tutti i monumenti della storia, o da chi per velo di passioni nega la verità conosciuta. E' chiaro adunque che prima ancora dell'undecimo secolo la Chiesa ha avuto i suoi tribunali ecclesiastici, in cui esercitava la giurisdizione nel foro esterno e contenzioso.

(1) Vedi Rufino, « Hist. Eccles., lib. X, sect. prima, cap. 2.

## CAPITOLO III.

### Alla Chiesa conviene il potere coattivo.

Non mancarono mai nella lunga catena dei secoli uomini audaci e ribelli i quali non potendo in altra guisa sostenersi pensarono di scuotere il fondamento stesso dell'autorità, affinchè non avessero avuto più molestia ne' loro biechi divisamenti, nè freno alle loro malvage azioni. Così accade che gli eretici e i razionalisti guardarono sempre di mal occhio il potere coattivo della Chiesa, e tutto misero in opera per schiantarlo dalla sua radice.

Non tennero per altro sempre il medesimo piano di battaglia, ma or di soppiatto ed ora in palese, or a fronte scoperta ed or per via indiretta cercarono di giungere al desiderato scopo. A classificare perciò ordinatamente i loro errori giova innanzi tutto premettere che vi hanno varie specie di pene secondo l'obbietto a cui mirano. Alcune sono puramente spirituali, e consistono primamente nella privazione dei beni spirituali, il cui conferimento fu affidato alla Chiesa, come il Sacrifizio, i Sacramenti, i suffragi comuni, le preghiere pubbliche, la sepoltura, la giurisdizione spirituale ed altri. In secondo luogo recano siffatte pene la perdita delle cariche, delle funzioni e dei diritti che si posseggono in forza della investitura canonicamente ricevuta. Le prime sono puramente *medicinali,* atteso che mirano come a fine immediato e diretto alla emendazione del colpevole, e s' infliggono per conseguenza a tempo indeterminato: di tal fatta sono le censure, la scomunica, la sospensione, l' interdetto. Le altre poi sono *vendicative*, destinate a far espiare il fallo, a vendicare l' ordine pubblico turbato dal delitto, e ad ispirare in tutti i membri della Chiesa un salutare timore, come la degradazione, la deposizione, la perdita degli ufficii e cariche ecclesiastiche, e le irregolarità che s' incorrono per ragione di delitto. Diverse poi da queste pene spirituali sono le temporali, che consistono sia nella perdita de' beni di fortuna per le ammende e la confisca dei beni, sia nella privazione de' beni corporali, mercè pene afflittive, come carceri e battiture, e sia nella perdita dei beni morali e de' diritti civili e politici, mercè le pene che portano la pubblica infamia e la generale esecrazione; ma di ciò diffusamente nel trattato *De poenis.*

Ciò posto gli eretici negarono ogni potere coattivo alla Chiesa, senza fare alcuna differenza tra pene spirituali e pene temporali. Primo per audacia a spezzare una lancia contro questo potere della Chiesa fu Marsiglio di Padova, il quale affermò che i sacri Pastori non hanno alcun' autorità o giurisdizione sopra qualsivoglia chierico o laico, e che essi piuttosto, non escluso il sommo Pontefice, debbono sobbarcarsi ad ogni giudizio anche penale del governo laico, senza muoverne alcun lamento, perchè esso rappresenta al mondo la vera ed unica sovranità costituita. Fedel discepolo e compagno di Marsiglio di Padova fu il Richer, il quale sostenne che la Chiesa non possedendo territorio, a guisa de' principi temporali, non essendole stato da Cristo conferito alcun potere sulle cose mondane e civili, debba sol giudicare de' mezzi conducenti al bene soprannaturale per via di ragionamenti e di persuasioni, non già imponendosi a forza di comandi e di pene. Uscito da questa scuola il Febronio pensò a blandire l' autorità dei Vescovi per ispogliare il Papa del suo primato, e però non altro potere riconobbe nella Chiesa che quello di mera direzione pe' Vescovi, senza mai sognarsi d' infliggere alcuna pena temporale. Il Febronio fu seguìto da Eybel e dal Nuytz. e più recentemente è stato difeso dal Fridriche, da Schulte, da Ueber e da altri critici moderni.

I Gallicani poi della scuola moderata e il Sinodo di Pistoia tennero forte a dire, che la Chiesa, vuoi pel carattere del suo governo, che deve essere il più dolce e il più paterno di tutti, vuoi per la carità di Cristo che ella dee ricoprire in tutte le sue azioni non dee nè può punire con pene temporali i ribelli alle leggi ecclesiastiche; diversamente agirebbe contro il proprio fine, e lederebbe i diritti dell' autorità civile a cui solo tocca adoperar la spada, secondo diceva l'Apostolo: *Non enim sine causa glaudium portat;* le armi adunque della Chiesa sono semplicemente spirituali, e non mai, senza commettere un grave abuso ella potrà ingerirsi nella corporale punizione de' delinquenti che sono in ciò soggetti al Magistrato civile.

Dimostriamo dapprima contro gli eretici che la Chiesa gode del vero potere coattivo.

Da tutti i pubblicisti si tien per fermo ed indubitato che il diritto di punire è inseparabile dal potere legislativo. Mediante le leggi si impone ai cittadini un vincolo morale, che li obbliga ad operare nel modo prescritto, e a non allontanarsene a capriccio. Ma ben può

accadere che alcuni non sentano la obbligazione imposta dalla legge, o se pur la sentono, in essi nondimeno prevalga l' impeto delle passioni. In tal caso senza l'aiuto della forza il vincolo morale diverrebbe inefficace in ordine allo scopo che le leggi si propongono. Se ciò è vero, come è certissimo, ognun vede che anche la Chiesa essendo fornita di vero potere legislativo dee far uso della forza per richiamare i delinquenti al loro dovere e far rispettare le sue leggi.

Molto più che la Chiesa sebbene intenda agli spirituali ed eterni destini dell'uomo, tuttavia è società, come dicemmo altra volta, visibile ed esterna, la quale compie tra gli uomini la sua nobilissima missione; ma chi non sa quanto siano gli uomini inchinevoli al vizio, e come facilmente si facciano trascinare dalla violenza delle passioni a rompere ogni freno, ed a contrastare ogni ragion di legge e di obbedienza? Per correggerli è necessario adoperare quei mezzi che sono proporzionati alla natura umana, ossia, o la forza fisica che prevale sul corpo, o la forza morale che prevale sullo spirito. Ma quando per l' uomo non ha più valore a contenerlo nel bene la forza morale, l'unico rimedio per infrenarne le passioni è ricorrere alla forza fisica; la quale sebbene agisca direttamente sui sensi, nondimeno per la intima unione del composto umano fa che anche lo spirito ne risente tutta la influenza e rientri nell'ordine. Or se questi mezzi si riconoscono come indispensabili per ogni società civile non si potranno mai negare alla Chiesa, che per ampiezza di territorio, per nobiltà di fine e per santità di mezzi supera ogni umana e terrena associazione, a meno che non si voglia torle ogni vita esteriore e visibile, e ridurla al solo campo delle astrazioni e della idealità, come pretendono i protestanti, il che sarebbe lo stesso che distruggerla dalle fondamenta e sradicarla dal mondo.

E' vero che molte volte la forza fisica non impedisce l'esorbitare dello spirito. Certi malvagi hanno il cuore sì corrotto, che sebbene fossero sottoposti alle più dure pene, non si piegano mai alla obbedienza, nè si emendano; ma ciò non toglie che un gran bene ricavi la società dalla forza fisica, perchè almeno si ottiene che quell'uomo malvagio sia impedito dal mettere al cimento l'altrui salvezza; il che quanto importi alla Chiesa, che null' altro desidera che impedire gli scandali e la propagazione dell'errore, non vi è chi nol vegga.

Lo stesso divin Salvatore diè esempio alla Chiesa della forza fi-

sica che bisogna adoperare per reprimere l'audacia de' ribelli, ed impedire gli scandali e le sacrileghe profanazioni. Nel tempio di Gerusalemme si era introdotto il gravissimo abuso che nell'atrio di esso si vendevano buoi, pecore, colombe, e si cambiavano monete, cotalchè erasi ridotto il tempio come un fondaco da traffico: or come si condusse il Salvatore? Poteva Egli tanto mite ed umile di cuore adoperare persuasioni e consigli con quei venditori e cambiatori, e ridurli a non disonorare la casa di Dio. Perchè dunque non si contentò di consigli, e nemmen di rimproveri, ma fatta come una sferza di cordicelle, tutti cacciò via quei profanatori dal tempio, rovesciando le panche e i danari? Lo fece di certo per darci ad intendere, che vi è una classe di gente, la quale calpesta impunemente ogni legge umana e divina, nè teme i castighi spirituali, ma solo ha paura delle pene afflittive del corpo. Con siffatta gente non vi è altro mezzo più opportuno e più decisivo che la fisica coazione; nè ciò ripugna allo spirito ed alla mitezza del Vangelo, come non ripugna all' infinita clemenza del Signore il punire gli empii, che calpestano le sue leggi, e ne disonorano la maestà ed il nome. L'esempio adunque di Cristo, che cacciò dal tempio quella turba di usurai o di barattieri con un flagello di funi, è più che sufficiente argomento per mostrare, che non ripugna alla Chiesa il diritto di punire, anzi essenzialmente le conviene.

## CAPITOLO IV.

### La Chiesa Cattolica gode del potere coattivo per virtù propria e non per concessione de' Principi laici.

Entriamo ora in una confutazione più diretta dell'errore di Marsiglio di Padova rinnovato da' Protestanti e riprodotto a dì nostri dai moderni eretici di Germania. Essi dicono che la Chiesa non ha mai esercitato il potere coattivo per diritto proprio, ma per facoltà concessale da' civili imperanti.

Non sappiamo come questo errore possa entrare in mente di chi ammette la Sacra Scrittura. Certamente rilevasi dal citato testo di S. Matteo, al capo XVIII, che il Signore parlando di colui che è contumace alla correzione tanto fraterna quanto pubblica, e quindi meritevole di castigo, ordina che non si denunzi al tribunale laico, ma

alla Chiesa; ed in conseguenza della disobbedienza alla Chiesa il Signore aggiunge: *abbilo come un gentile ed un pubblicano;* il che tornava il medesimo che additare l'attività giuridica della Chiesa, che per virtù trasfusale dall'alto si contrappone all'uomo ribelle e lo punisce, segregandolo dal suo seno. Non è questa la più chiara manifestazione del diritto di punire che la Chiesa gode da sè, senza chiederne l'autorizzazione ai civili imperanti?

E poi tutti sanno che la efficacia della pena è quella di restaurare l'ordine, e riaffermare il diritto che è stato violato dal delinquente; perciò Ulpiano definiva la pena *Noxae vindicta* (1); secondo questa idea il diritto di punire risiede in colui che ha la sovranità, perchè al sovrano spetta amministrar la giustizia e difendere l'ordine pubblico e sociale; la vendetta privata fu sempre colpita di biasimo universale, essa toglie al punire quella nota di imparzialità che deve accompagnare gli atti della giustizia punitrice. Donde venne l'universale convincimento, che il capo dello stato è chiamato ad esercitare il ministero sociale della punizione de' delinquenti. Applicando queste dottrine alla Chiesa troviamo, che se in essa non mancano i ribelli, che negano le verità divinamente rivelate, che violano le sante sue leggi, e si rendono pietra di scandalo all'altrui salvezza, è un dovere indispensabile il punirli, per restaurare l'ordine religioso, e difendere gli altrui diritti. Ciò importa, che se la Chiesa per l'esercizio di questo potere avesse bisogno di chiederne allo Stato civile il permesso, allora essa invece di riaffermare la sua sovranità se ne spoglierebbe a dirittura, proclamandosi ancella dello Stato. Le quali cose quanto sieno contrarie alla costituzione organica della Chiesa non vi è chi nol vegga (2).

Consapevoli del proprio diritto gli Apostoli lo esercitarono or minacciando i ribelli, ed or infliggendo loro gravissime pene, secondo che giudicavano tornar meglio all'amministrazione della giustizia pe-

(1) L. 131, Dig., « De Verb, sign. »

(2) Questa verità fu conosciuta dagli stessi protestanti più assennati ed eruditi. Il Basnagio fra gli altri scrisse: « La Chiesa ha un tribunale eretto per ordine di Dio stesso, e che non trae origine dalla volontà de' Principi, ma che Gesù Cristo ha istituito allorchè ha ordinato di cacciar fuori della Chiesa l'eretico ostinato. Questa legge è stata fatta all'insaputa del magistrato civile. Sotto gl' Imperatori pagani di fatto la Chiesa colpiva de' suoi anatemi i peccatori scandalosi in virtù di un potere che le era proprio, non punto comunicatole da alcuna potestà terrena. Per lo spazio di trecento anni essa ha esercitato lo stesso potere sotto gl' imperatori, senza il concorso del magistrato, scacciando dal suo seno gli eretici del pari che i peccatori scandalosi ». Basnage, « Anuot. qolit. Eccl. Rom., » tom. II, dist. 4. « De Ecclesiae tribunali ».

nale ed alla emendazione de' delinquenti. Così S. Pietro rimproverò gravemente Anania e Saffira del mendacio che aveano pronunziato sulla vendita del loro fondo, il cui prezzo era offerto agli Apostoli; nè Pietro pronunziando contro di essi la pena si volse prima a chiederne il permesso alla sinagoga o al tribunale di Tiberio e di Cesare. Similmente l'Apostolo delle genti nel punire il mago Elima e Sergio che co' loro scandali strappavano dal cuore di Cristo molte anime e le inducevano a peccare Paolo non chiese alcun permesso all'autorità laica, il fece da sè, come vero e proprio legislatore, altamente pronunziando che i ministri della Chiesa hanno sempre pronta la verga per punire ogni genere di trasgressioni delle leggi divine ed ecclesiastiche: *In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam.*

Si mostrano ancora gli avversari poco conoscitori della storia. Certo è che ne' primi tre secoli, non mancarono esempii di pene pubbliche e salutari minacciate od inflitte contro i trasgressori delle pene ecclesiastiche.

S. Lino, immediato successore di S. Pietro, condannò coll'anatema i Menandriani che insegnarono il mondo essere stato creato dagli Angeli (1). San Igino nella metà del secondo secolo, scomunicò Cerdone, eresiarca fra i corifei dello Gnosticismo, che insegnava la teorica dei due principii (2). S. Vittore sul cominciare del terzo secolo tenne un concilio provinciale, ed in esso scomunicò gli eretici Teodoto, Artemone, Ebione, maestri di Paolo Samosateno, e lo gnostico Valentino che assegnò al Signor nostro Gesù Cristo un corpo celeste e non umano (3). Lo stesso Papa Vittore dichiarò ai Vescovi dell'Asia che si dovevano conformare alla Chiesa di Roma quanto al tempo di celebrare la Pasqua, e giunse fino a minacciarli di scomunica se non si fossero sottomessi (4). S. Fabiano confermò contro Privato, antico eretico, la

(1) Cf. S. Giustino, Apol. II; S. Ireneo, lib. I, « Advers haeres, » cap. 24; Tertulliano « de Praescripsit, » c. 49, S. Epifanio, « Haeres », 22.

(2) Vedi S. Cipriano, Epist. 74; S. Ireneo lib. I, c. 27; Eusebio, « Hist. Eccl. » lib. IV, c. 11.

(3) Vedi Labbè, « Collec. Conc. » t. 1. 602; Harduin, tom. I, p. 1495.

(4) Eusebio narrando questo fatto dice, che Papa Vittore minacciò di scomunicare Policrate di Efeso e tutti quei Prelati dell'Asia minore che non volevano confermarsi alla decisione della Chiesa Romana sulla celebrazione della Pasqua, ma si tenne dal fulminar la scomunica pe' buoni ufficii adoperati da S. Ireneo a favore degli Asiani. Così molti scrittori moderni hanno esposto il testo di Eusebio, fra i quali M. Hèfelè così ha scritto: « mais il est plus exacte de dire, comme l' a dèmontrè Valois, que le Pape eut la pensèe d'excomunier les Asiatiques, et qu' il fut retenu dans la rèalisation de ce proget notamment par S. Irenèe ». « Histoire des Conciles d'après les documents origineaux, » Vol. I, « Solution de la Question Pascale, » pag. 303-307.

scomunica inflittagli da un Concilio di Africa, secondo che ne rende testimonianza San Cipriano (1). Papa Stefano nel terzo secolo accennò a S. Cipriano che si fosse osservata la consuetudine di non ribattezzare quelli che venivano da parte eretica alla Chiesa, e intimò la stessa minaccia di scomunica per quelli che avessero mostrato disobbedienza ai suoi ordini. E' certissimo adunque che i Pontefici ne'primi tre secoli adoperarono la scomunica contro gli eretici e contro i ribelli all' autorità ecclesiastica. Ma tutti sanno che in quella età lo Stato civile era in aperta lotta colla Chiesa, il Cesarismo pagano avea giurato di affogarla nel sangue; come dunque avrebbero potuto i Papi esercitare il loro diritto di punire chiedendone il permesso agli Imperatori pagani? Il solo pensarlo è indizio di grave stoltezza.

Cessate le persecuzioni, è sorta per la Chiesa l' alba sorridente della pace, gl' Imperatori cristiani non fecero che riconoscere nella Chiesa come un diritto inerente alla sua sovranità il potere coercitivo, e si recarono ad onore di aggiungere la loro sanzione esterna alle leggi penali ecclesiastiche, sia per incutere maggior spavento ne' tristi, e sia per mostrare la loro sottomissione alla somma potestà di Pietro e di tutto l'Episcopato.

Anzi i cultori del diritto moderno non possono ignorare i grandi vantaggi che dalla legislazione canonica derivarono allo stesso diritto penale dello Stato. Sarem contenti di citare qui la testimonianza del Pessina, autore di molta fama nel diritto penale odierno. « La Chiesa, egli dice, depositaria del nuovo principio sociale, fece argine alle barbarie il più che fosse possibile. Epperò essa col *diritto di asilo*, frenò le vendette sanguinose, essa combattè le ordalie e il duello giudiziario, e in nome della fraternità umana propugnò la pace fra gli uomini; essa nel Diritto suo proprio conservò certe tradizioni romane con l'istituto del foro ecclesiastico, e col beneficio di chiericato; essa co' suoi tribunali conservò come sacro deposito il principio delle giurisdizioni legittime e delle pruove. Ma anche col Diritto penale che si venne costruendo nel suo seno essa ha renduto servigi importanti alla causa della giustizia (2).

Ci sembra dunque evidente che la Chiesa per diritto proprio e

[1] Epist. 55, p. 180.

(2) *Elementi di Diritto Penale*, Napoli Ediz. 1871, pag. 42.

non per concessione de' principi laici eserciti il potere coattivo. Bene però e sapientemente Giovanni XXII nella costituzione *Licet juxta doctrinam* condannò l' errore di Marsiglio di Padova (1) e di Giovanni Gianduno, condanna opportunamente rinnovata da Benedetto XIV nel Breve *Ad Assiduas* (2) e da Pio IX nel breve dommatico *ad Apostolicae*, dove condannò gli errori di Nepomuceno Nuytz, che negava alla Chiesa ogni potestà coattiva, vuoi diretta vuoi indiretta, sottomettendola al dominio ed impero dello Stato Civile (3).

## CAPITOLO V.

### Il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali.

Contro questa proposizione si schierano i gallicani ed i fautori del Liberalismo odierno, i quali vorrebbero che la Chiesa pensasse solo a pregare, a benedire ed a perdonare, senza mai colpire di alcuna pena temporale i trasgressori delle leggi divine ed ecclesiastiche, come cosa che è fuori i confini dell' autorità spirituale.

Ma essi s' ingannano a partito. Primamente se ammettono che la Chiesa ha il diritto di punire colla scomunica i delinquenti, già vengono a sostenere, senza avvedersene, la nostra tesi; giacchè la scomunica, sebbene sia una pena spirituale in quanto che priva il colpevole de' beni appartenenti all' ordine soprannaturale, nondimeno ha pure la sua parte sensibile e materiale; in quanto che è afflittiva insieme dello spirito e del corpo, per l' unità del composto umano a

(1) Ecco le parole di Giovanni XXII nella citata bolla: « Quinto, adhuc isti blasphemi dicunt quod tota Ecclesia simul juncta nullum hominum punire potest punitione coactiva, nisi concedat hoc imperator; quod utique doctrinae evangelicae noscitur obviare. Constat enim quod a Christo Petro, et in persona Petri Ecclesiae, potestas coactiva concessa, vel saltem permissa existit: QUODCUMQUE LIGAVERIS SUPER TERRAM etc. Ligantur enim non solum voluntarii, sed inviti. » — (Presso il Rainaldi all' anno 1327, n. 28).

(2) Nel sullodato Breve « Ad Assiduas » diretto al Primate, Arcivescovi e Vescovi della Polonia Benedetto XIV rinnovava la condanna dell'opuscolo francese che avea per titolo: « Principes sur l' essence, la distinction et les limites des deux puissances spirituelle et temporelle, ouvrage postume du Père La Borde de l' Oratoire; » appunto perchè questo opuscolo rinnovava gli errori contro la potestà coattiva della Chiesa, condannati come ereticali da Giovanni XXII.

(3) Pio IX il 22 agosto 1851 nel citato Breve condannava l'opera del professore torinese Giovanni Nepomuceno Nuytz, che avea per titolo: « Juris Ecclesiasticis Institutiones, » nella quale, tra gli altri errori, era negata alla Chiesa ogni potestà coercitiva. Nel Sillabo è condannata la seguente proposizione del Nuytz: « Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam », Sillab., prop. XXIV.

cui si riferisce. Non vi sembra una pena che travaglia lo scomunicato anche corporalmente il vedersi abbandonato da' suoi e rotta ogni comunicazione che prima avea co' fedeli? Il più vivo dolore che sentivano i lebbrosi presso gli Ebrei, era il vedersi abbandonati da' loro più cari, cacciati dal loro tetto, dalle loro conversazioni, dalla loro mensa, e da ogni altra comunanza d' interessi e di affetti. Che altro era questo se non un esilio il più doloroso ed il più triste? Eppure, sono queste le naturali conseguenze della scomunica, la quale, secondo l' unanime consentimento de' Dottori, impone talvolta questa spaventevole separazione. Il dire adunque che la Chiesa non gode della potestà coercitiva in ordine alle pene corporali, è il medesimo che ignorare il valore della scomunica e gli effetti che essa spiega anche corporalmente per ripristinare l' ordine conturbato e giungere alla emendazione del reo.

Gli Apostoli non di rado punirono con pene anche corporali certi pubblici peccatori e scandalosi che recavano maggior danno alla Chiesa. S. Paolo come abbiamo visto di sopra, minacciò di usar la verga co' Corinti. *Quid vultis*, diceva, *in virga veniam ad vos, an in charitate et spiritu mansuetudinis* (1). Colle quali parole alludeva l' Apostolo a quella potestà prodigiosa di coazione, la quale produceva mirabili effetti, sia di spavento pe' tristi, sia di esempio pe' deboli, e sia di conforto pe' buoni, che vedevano giustamente punito il delitto e repressa l' audacia de' retrattarii e degli scandalosi. Di questa verga usò l' Apostolo, quando tolse improvvisamente la vista ad Elima il mago, che si brigava d' impedire la conversione del Proconsole Sergio. Paolo di questa verga si servì, quando consegnò a Satana nella morte della carne un incestuoso, affinchè lo spirito fosse salvo nel dì del Signore. Or come poteva mai l' Apostolo venire a questi castighi se l' usare la forza fisica fosse stato ripugnante al Vangelo? Come poteva punire nel corpo i delinquenti se le pene corporali fossero contrarie alla mitezza della Cristiana Religione? L' aver dunque fatto uso l' Apostolo di questa potestà con tanto successo, da esser la sua parola convalidata da un miracolo è la più chiara pruova ed incontrastabile che la Chiesa può adoperare anche le pene corporali, quando lo crede espediente, per l' altrui salvezza.

(1) I. ad Cor IV, 21.

La pratica antichissima della Chiesa mirabilmente lo conferma. Giacchè chi ha contezza della storia ecclesiastica può conoscere che non poche pene corporali si adoperavano ne' primi tempi per punizione de' delitti. Se il delinquente era un chierico, quando fosse stato egli convinto di delitto era punito non solo di scomunica, ma ancora di privazione dall' ufficio, di deposizione, e di degradazione, secondo la gravezza del delitto commesso. Oltrechè esisteva la disciplina della penitenza pubblica, la quale non era di poco rilievo, ma ben grave ed afflittiva, come confessa lo stesso Morinus (1), ad emendazione del reo, e a pubblico esempio del popolo cristiano.

Avea la Chiesa le carceri, dette anticamente *Decanicae* (2), dove erano rinchiusi i ribelli per espiar la loro pena, nè le mancò l' uso della verga quando ve ne era bisogno. Parecchi concilii ne fanno menzione, come di cosa utilissima ne' loro tempi, e sommamente adatta a punire i colpevoli (3).

A queste pene si aggiungeva ancora la confisca de' beni. Tralasciando molti esempii dell' antichità, basterà notare che il Concilio Tridentino fulminò contro i duellanti oltre alla scomunica la pena della confisca dei beni e la infamia. Or se la Chiesa docente, vuoi per mezzo de' Romani Pontefici come pastori universali, vuoi per mezzo de' Concilii Ecumenici, provinciali e diocesani, ha dichiarato questo suo diritto nel modo più solenne e perentorio, chi sarà così audace da affermare che sia Ella caduta in inganno, arrogandosi una potestà che non le conviene, e che ripugna alla sua indole essenziale? Ogni uomo invece di sana mente dirà, che il potere coattivo della Chiesa è il piú giusto nella sua natura, ed è il più utile ne' suoi effetti, come quello che con pene salutari reprime l' audacia de' ribelli, e mantiene l' unità della fede e il vincolo di tutto l' ordine religioso.

(1) Morinus, *De Sacramento Poenitentiae*, lib. V, c. 17, n. 7, pag. 298. Ediz. Bruxelles 1685.

(2) Cf. Giustiniano, Novella 79, cap. 3.

(3) Il Concilio Agatense nel 506 al can. 38 diceva: « *Clericum aut Monachum sine commentatiis vagum, si verborum increpatione non emendetur, etiam verberibus statuimus coerceri.* Altri esempii simili possono riscontrarsi nel Concilio di Tours anno 567 al can. 20; e nel Concilio Narbonese del 589 al canone 12.

## CAPITOLO VI.

### Se la Chiesa abbia ancora diritto di spada, cioè di condanna a morte.

Che la Chiesa abbia ancora diritto di spada cioè di condannare a morte divergono i Canonisti negando gli uni affermando gli altri. I primi si appoggiano. 1.° Nell' indole mite della Chiesa che *abhorret a sanguine*. 2.° Sul difetto di forza armata nella Chiesa. 3.° Sulla differenza fra il foro ecclesiastico ed il foro profano, dicendo che quello mira anzitutto all' emendazione del delinquente, mentre questo ha per iscopo piuttosto la pubblica tranquillità, e le ragioni della giustizia. 4.° Sopra alcuni Canoni che vietano agli ecclesiastici di spargere sangue, nonchè nelle parole di Cristo a Pietro in S. Matteo (XXVI 52) « *Converte gladium tuum in locum suum* » e soprattutto sul perpetuo non uso che ha forza di Legge. I Contrarii partono dal principio che la Chiesa è una società perfetta ed avente diritto alla propria conservazione e tranquillità quanto ogni altra. Ma in ogni società perfetta si riconosce come proprietà naturale il diritto di spada. Dunque si deve ammettere ancora nella Chiesa. Confermano la loro sentenza, dicendo che tal diritto naturale non è contrariato dal diritto divino positivo e dicono:

1.° L' Amministrazione della giustizia essendo atto di virtù non s' oppone alla mansuetudine. 2.° Se la Chiesa non ha la forza armata, ha diritto sulla forza del braccio secolare. 3.° L' incuria del delinquente come bene privato non deve anteporsi al bene pubblico e comune. 4.° I canoni vietano lo spargimento di sangue ai magistrati inferiori non al capo della Chiesa universale — Dall' altro lato questo divieto è diritto ecclesiastico, non divino.

# DIVISIONE DELLA MATERIA GIUDIZIARIA

## CAPITOLO I.

La materia giudiziaria ecclesiastica, come pure laicale, va divisa in tre parti: 1.° Delle cause o delitti. 2.° Dell'ordine giudiziale, ossia giudizi, procedura, tribunale ecc. 3.° Delle pene ed altre censure.

In dritto pubblico ecclesiastico facemmo brevemente l' apologia del potere giudiziario e coercitivo della Chiesa; ora dobbiamo invece in Dritto privato ecclesiastico stabilire quali sieno le cause di cui devesi occupare il potere ecclesiastico.

E' certo che le cause spirituali tutte appartengono al foro ecclesiastico, ed è proibito ai laici anche principi di occuparsene.

La questione sta nell'assegnare il criterio per cui una causa possa chiamarsi veramente Spirituale, oppur no.

I Canonisti si accordano quasi comunemente nel dire che tutto ciò che prossimamente si riferisce al culto di Dio ed alla salute delle anime, ancorchè per qualche altro riguardo non lo dimostri, appartiene alle cause spirituali. Con questo criterio possiamo assegnare tre gradazioni di queste cause spirituali. 1.° Cause spirituali intrinsecamente p. e. fede, costumi, sacramenti, dispensa di voto, giuramento, ufficio sacro ecc. 2.° Cause annesse alle spirituali, ossia miste p. e. oblazioni, beneficii, decime, tempii, vasi sacri, ecc. ma specialmente quelle di materia beneficiaria, 3.° cause spirituali *per accidens*, ossia che se anche paiono temporali, pure son devolute al tribunale ecclesiastico per qualche circostanza sopraggiunta, cioè o per ragione di apposito giuramento, o di un contratto intervenuto innanzi ad un notaio ecclesiastico, o di peccato, o di occasione al peccato. Tutte le cause poi o che appartengono al tribunale ecclesiastico od al laicale possono essere o civili o criminali, donde il doppio appellativo di Tri-

bunale Civile e Correzionale. Così civili sono quelle in cui trattasi di sperimentare piuttosto qualche dritto; Criminali poi quelle il cui sostrato, la cui materia è qualche delitto. E così spiegasi come in Dritto Canonico vengono usate promiscuamente le parole *crimen* e *delictum*, mentre in Dritto Romano l'una non valea l'altra. Difatti il *delictum* o *crimen* definiscesi da Canonisti « *libera ac voluntaria divini aut humani juris violatio, quae in detrimentum ecclesiae vel civilis societatis redundat.*

Con questa definizione si differenzia il *delictum* o *crimen* dei Canonisti dal semplice peccato, giacchè il peccato può aver luogo senza il detrimento della Chiesa o della civile Società. I delitti secondo che offendono direttamente più la Chiesa che la società, od entrambi insieme si chiamano *ecclesiastici* o *civili* (solo per questo punto di vista) *e misti.* Alla 1.ª Classe appartengono le apostasie, eresie, simonia, e scisma. Alla 2.ª omicidio e furto. Alla 3.ª appartengono i sortilegii, il concubinato, l'adulterio.

## CAPITOLO II.

### Dei delitti ecclesiastici in genere ed in ispecie — Tavola Sinottica.

Col nome di delitto o crimine non s' intende propriamente qualunque colpa o peccato, ma quello solamente, come dianzi accennammo, che perturba l'ordine esterno della società. Nè poi tutti i peccati esterni devono sottostare alle pene canoniche, ma quelli solamente che secondo il prudente consiglio del legislatore ecclesiastico richiedono una pubblica ammenda alla tutela dell'ordine sociale secondo le esigenze dei tempi. Lo diceva S. Tommaso (Sum. Teol. l. 2. q. 96 a 2. c.). « *Lege humana non prohibentur omnia vitia a quibus virtuosi abstinent, sed solum graviora, a quibus possibile est majorem partem multitudinis abstinere et praecipue quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset* ». I delitti ecclesiastici si dividono in ragione di *autore* e di *competenza;* in ragione di autore si suddividono, in delitti *comuni* che si possono commettere da ciascun fedele sia chierico che laico, ed in delitti *proprii* che si possono censumare, avuto riguardo a certo grado e stato determinato; in ragione poi di competenza i delitti si suddistinguono in *puramente* ecclesiastici e del *foro misto.*

## *Delitti in ispecie.*

Come nella stessa legge del Decalogo i doveri si classificano in privati e sociali; così ancora i delitti. Imperocchè nella Chiesa le sociali relazioni si possono rapportare o allo stesso Dio e la sua religione, o ai socii tra i quali i maggiori e i più degni sono coloro che governano — E siccome i beni del prossimo sono molteplici, contro i quali per ingiusta violazione e privazione può sussistere ragion di offesa, perciò molti sono ancora i delitti in questa materia. I più gravi, sia comuni che proprii li rassegniamo in questa tavola sinottica.

**DELITTI COMUNI**

- *Allontanamento dalla Chiesa*
  - apostasia
  - eresia
  - scisma
- *Contro i sacri doveri*
  - bestemmia
  - simonia
  - sacrilegio
  - sortilegio
- *Contro i doveri non sacri o civili*
  - suicidio
  - duello
  - assassinio
  - ratto
  - concubinato
  - furto
  - usura

**DELITTI PROPRI**

- Apostasia dell' ordine o della religione
- Irregolare usurpazione di potestà di ordine o giurisdizione
- Trasgressione delle leggi di speciale onestà
- *Abuso della potestà*
  - di ordine ex: gr: nel sacramento della penitenza
  - di giurisdizione ex: gr: l' assoluzione del complice

Circa gli altri delitti ecclesiastici in particolare se ne fa menzione nel trattato delle sociali obligazioni sia dei chierici che dei laici; quantunque diffusamente nella teologia morale (sempre però in ordine alla sola coscienza) si trattasse, in quanto i delitti possano essere materia di Cause criminali, della di loro malizia, dei delitti misti od esclusivi del foro civile.

# Appendice

Le Cause Matrimoniali sono esse ecclesiastiche o civili? Nel matrimonio si possono considerare tre cose; 1.° La sostanza, vale a dire, il contratto e la indissolubilità; 2.° Ciò che ha rapporto con la sostanza, come gli sponsali che sono via a contrarlo e la separazione dei conjugi quanto al talamo ed all' abitazione che sono un rallentamento dell' unione; 3.° gli effetti civili che ne risultano riguardanti la dote e donativi, la successione, gli alimenti e cose simili di ordine puramente temporale. Ora le prime due cose spettano al foro ecclesiastico, poichè il matrimonio sostanzialmente tra i battezzati è sacramento, tra i non battezzati è contratto sacro e religioso; e tutto ciò che ha ordine a cosa sacra, è finalmente sacro. L' ultima delle tre cose è di spettanza del magistrato civile, perchè concerne interessi affatto temporali.

E secondo tale distinzione si deve intendere il Canone 12 del concilio di Trento Sess. XXIV: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.*

## CAPITOLO III.

### Dell' apostasia, eresia, simonia, e scisma.

*Apostasia* è parola greca, in latino si dice diserzione, e si definisce: *recessus ab eo vitae instituto, quod quis ea mente assumpserat, ut ei perpetuo adhereret.* Ora poichè si può avere abbracciato, e si può sconsigliatamente abbandonare o la fede o lo stato chiericale o Regolare ne segue che tre sono le specie di Apostasie, cioè: apostasia della fede, dell' ordine, del monacato. La più grave apostasia è certo la prima, però anche per gli apostati della fede bisogna far distinzione, fra coloro che volontariamente rinnegano la cattolica fede, e quelli che lo facessero per timore, o per forza di tormento.

Tanto che questi ultimi nell' antica disciplina chiamavansi disertori più che apostati, e sebbene fossero soggetti alle pene canoniche come gli altri pure venivano più facilmente riabilitati e perdonati. La pena loro inflitta è la scomunica maggiore *ipso facto* riservata in modo speciale al Romano Pontefice. L' apostasia dell' ordine si ha quando un chierico, lasciato l' abito chiericale e la tonsura, abbraccia la vita secolare. Però i soli chierici ordinati in *Maioribus* possono dirsi Apostati, se lasciano l' abito e la tonsura, giacchè come risulta dalla definizione, Apostasia significa allontanarsi da uno stato di vita perpetuo, e l' obbligazione di perpetua castità e vita chiericale si assume solo nell' Ordine Maggiore, se attentano matrimonio, ancorchè civile *ipso facto* incorrono la scomunica riservata al Vescovo e l' irregolarità per bigamia simultanea. Le pene *ferendae sententiae* sono l' infamia con le sue conseguenze.

Anche questi Chierici Apostati van soggetti alle pene della Chiesa, ossia alla scomunica, alla privazione di tutti i beneficii e privilegi ecclesiastici, ma specialmente van soggetti all' infamia, perchè il popolo acquisti maggiore abominio per questo peccato, conoscendo la pena estrema da cui è colpito chi se n' è fatto reo.

Apostasia dal monacato significa abbandonare lo stato religioso solamente professato senza l' animo di più ritornarvi. In modo che quei regolari che o senza o contro la volontà dei superiori lasciano il Chiostro o l' abito ad *tempus breve*, non debbano chiamarsi Apostati.

I primi col solo metter piede fuori il Chiostro incorrono nella censura *ipso facto*, riservata al Papa.

Quando alle pene degli Apostati dal monacato sono tutte, salvo la sopra detta, *ferendae sententiae*. Invece se un regolare col pretesto di *nullità* della sua professione, senza il giudizio della competente autorità, lasciasse l' abito e il Chiostro, deve dirsi Apostata; e se pure si fosse introdotto il processo di nullità, e si fosse avuta la prima sentenza favorevole, il Regolare che lascia l' abito e il Chiostro senza aspettare la seconda sentenza favorevole ancora deve dirsi Apostata.

Anche quest' ultima Apostasia va soggetta alla scomunica, alla perdita di tutti i privilegii dell'ordine Religioso abbandonato, e se in questo frattempo l' Apostata esercita gli ordini maggiori cade anche nell' irregolarità secondo il criterio generale.

I Religiosi espulsi restano *ipso facto* sospesi dall'esercizio dell'Ordine (Cost. Apost. Sedis V.). Ma essi non sono Apostati.

*L'eresia* si definisce: errore dell' intelletto con pertinacia di volontà in coloro che già ebbero ricevuto la fede. Di modo che tre sono le condizioni per aversi la vera eresia e cadere nelle pene Canoniche, cioè errore d' intelletto, pertinacia di volontà, in questo senso disse S. Agostino: *Errare potero sed haereticus non ero*, e l'aver già ricevuta la fede, altrimenti più che eresia dovrebbe dirsi *infedeltà*.

Contro gli eretici veramente tali, le pene furono maggiori di quelle già dette per l'Apostasia, giacchè non solo la Chiesa, ma le civili autorità stabilirono siffatte pene. Infatti fin nel Codice Teodosiano troviamo parecchie pene contro gli eretici, e parecchie altre ne furono aggiunte di poi anche materiali p. es. battiture, multe pecuniarie.

L' Eretico, pel fatto dell' eresia, perde la giurisdizione?

L' eretico occulto, per comune sentenza, non la perde, se pubblicamente egli non si separa dalla Chiesa, o non viene separato per sentenza. Altrimenti sarebbero dubbii tutti i suoi atti di giurisdizione con grave danno e disordine della Chiesa stessa. Se l' eretico è manifesto certa cosa è che dopo la Bolla *ad vitanda scandala* emanata dal Concilio di Costanza, non perde la giurisdizione per *legge ecclesiastica* prima della sentenza; come è altresì certo che prima di tal Concilio per antica legge ecclesiastica la perdeva. La quistione verte se ora l'eretico manifesto, prima della sentenza perde la giurisdizione ecclesiastica per *diritto divino*.

Vi sono due sentenze, la prima più comune, per cui fra gli altri milita, il Bellarmino, afferma e parte dal principio che l'eretico manifesto, anche prima della sentenza ecclesiastica è fuori della Chiesa, e già condannato per proprio giudizio come insegna S. Paolo nella lettera a Tito (III. 70-II.). Ora è impossibile che un membro separato dal corpo della Chiesa conservi qualche giurisdizione sulla medesima. Epperò in forza dell'eresia, se non per legge positiva divina od umana, perde ogni giurisdizione.

L'altra sentenza difesa dal Suarez, negà appoggiata alle seguenti ragioni:

1.° L' assoluzione data da un eretico in estrema necessità, per comune sentenza è valida. Dunque egli conserva la giurisdizione.

2.° L' eresia mentale ed occulta è vera eresia, e pure per confessione degli avversarii, non priva della giurisdizione. Dunque neppure l'eresia manifesta.

3.° Il Papa che mentalmente cadesse nell'eresia, dovrebbe o subito rinunziare al Ponteficato, o esercitare una giurisdizione finta e senza valore. La prima cosa è moralmente impossibile, la seconda di grave danno alla Chiesa.

All' argomento in contrario rispondono che la fede non è fondamento assolutamente necessario alla giurisdizione ecclesiastica, perchè tale giurisdizione si fonda sul carattere sacramentale, che è indelebile, o sul ministero ecclesiastico, che non si smette che o per propria volontà o per sentenza del giudice. Quanto alle pene materiali loro inflitte la tolleranza odierna ha finito per abolire tutto, e restano solo le pene ecclesiastiche, cioè la scomunica *latae sententiae* riservata *speciali modo* al Papa, l' inabilità ai beneficii ed officii ecclesiastici con la perdita dei beneficii già ricevuti, l' irregolarità, la privazione della sepoltura ecclesiastica, ed anche specie nel passato, l' obbligo delle denunzie da fare agli Inquisitori e agli Ordinarii Diocesani di coloro che fossero caduti nell' eresia. Intanto queste pene, specie la prima, danno luogo a certe quistioni intorno alla comunione cogli eretici.

La Chiesa proibì sempre la comunione cogli eretici, giacchè oltre il diritto positivo, v' è anche un argomento della legge naturale cioè che a comunicare con gente perversa v' è il pericolo di pervertirsi.

Però con l'andar del tempo anche in questo andò scemando il rigore della legge ecclesiastica, in modo che oggi, fatta distinzione fra sco-

municati *vitandi* e *tollerandi*, è proibita la comunione coll' eretico espressamente e nominatamente scomunicato e col pubblico e notorio percussore dei Chierici.

Però anche per questi ultimi vi sono alcuni casi nei quali è assolutamente impossibile di non comunicare, laonde i canonisti hanno stabiliti i casi nei quali si può, e quelli nei quali non si può comunicare, comprendendoli nei due seguenti versi:

Os orare, vale, communio, mensa, negatur.
Utile, lex, umile, res ignorata, necesse.

Sotto la parola *communio* bisogna specialmente intendere il non comunicare cogli eretici anche in *divinis et in eorum* falsa religione.

Egualmente la Chiesa proibisce la lettura dei libri degli eretici, e fin la disputa con essi anche a scopo buono, quando si tratti di semplici fedeli.

1.° E' lecito ad un cattolico servire in casa di eretici ed anche di pagani, purchè sia lasciato libero nella pratica di religione; è comunemente ammesso.

2.° E' lecito nel tempio degli eretici fare da sacristano, da campanaro, da organista purchè ciò non porti scandalo o disprezzo della vera religione, e stante legittima causa, purchè tali incombenze non implichino partecipazione ai loro riti.

3.° Gli artefici cattolici possono costruire templi eretici purchè non abbiano in animo la riprovazione del culto cattolico.

4.° E' lecito anche ai cattolici contribuire alla spesa dei templi eretici soltanto per liberarsi dalla compagnia degli eretici nelle stesse Chiese (S. Penit. 1822).

## *Dei Padrini*

Non è permesso farla da padrini nei battesimi degli eretici o scismatici, se il battesimo sia amministrato da un eretico o scismatico, essendo questa una partecipazione diretta al culto eterodosso (S. Inquis 1770). Si tollera poi solamente lo ammettere come padrini gli eretici nei battesimi cattolici, per evitare maggiori guai, che potessero provenire dallo opporvisi.

*Pompe funebri degli eretici* — Si può prender parte alla pompa funebre di un eretico ed accompaenarne il cadavere al cimitero?

*C' è divergenza di opinione* — Alcuni tengono che ciò sia illecito, stante lo scandalo e la communicazione dei riti — Scavini, Gury ed altri lo permettono (se non vi sia scandalo) perchè non tratterebbesi d'altro che di una officiosità civile, massime se fossero funerali, puramente civili come oggi avviene tra i massonici, sarebbe allora calcolata la presenza dei cattolici, purchè non vi sia scandalo, come pura dimostrazione di benevolenza, e di amicizia verso il defunto. Viceversa poi se l'accompagnamento si fa con riti e cerimonie religiose.

Finalmente cosa diremo della tolleranza dei falsi culti in uno stato cattolico, quale ad esempio, fu accordata da Carlo Alberto nel 1848?

La tolleranza dei culti altra è dommatica, altra è politica. La prima è una positiva approvazione di qualsiasi culto ed equivale a dire tutti i culti sono buoni; e questo sa d' indifferentismo assurdo ed empio, non potendo la religione vera essere che una sola.

La tolleranza politica è quella, che, pure riconoscendo la verità di una religione unica, lascia nondimeno libertà a tutte le religioni.

Ora una tale tolleranza, considerata in sè, è innalzata a principio normale, si che venga a dire: il miglior sistema di governo, sempre e dovunque è la libertà dei culti, pecca pur essa d' indifferentismo, perchè agguaglia nei diritti il falso al vero, l'empietà alla giustizia e quindi è insostenibile. Se poi si considera nelle peculiari circostanze, in cui può trovarsi uno stato composto di elementi contrarii, che potrebbero esporre a serii pericoli la pace e l'ordine pubblico; in allora la tolleranza può ammettersi per causa di necessità e per evitare mali maggiori, come realmente ha luogo nella maggior parte degli Stati. Ma ciò, che in date circostanze, si adotta come *minor male* non può accettarsi come *principio assoluto* e proclamarsi semplicemente un *bene*.

Lo Scisma significa volontaria separazione per disprezzo della unità della Chiesa. Parlando in teoria questa è la differenza fra scisma ed eresia, che come dice S. Agostino, eretici *de Deo falsa sentiendo ipsam fidem violant, schismatici autem a fraterna caritate dissiliunt, et vix ea credant, quae nos credimus.* Ma in pratica ogni scismatico è anche eretico, giacchè non fosse altro, tiene questa falsissima sentenza, che possa impunemente separarsi dalla Chiesa. Epperò lo Scisma fu diviso in *puro* e non *puro*, secondo che portasse positivamente unito o no anche l'eresia.

Di più lo scisma si divide eziandio in *particolare* e *universale* secondo che è un individuo od una Chiesa che si dividono dalla comunione dell'autorità legittima ecclesiastica. Per le quali cose ognun vede come le pene stabilite contro gli eretici debbono estendersi contro gli scismatici almeno contro quelli non puri, anzi chiunque pretendesse appellare dal Papa al futuro concilio incorre eziandio nella scomunica in ispeciali modo riservata al Papa, alla quale si aggiungerebbe l'interdetto, se questi che pretendono d'appellare, fossero capitolo, collegio, università ecc.

*Simonia* si definisce « *studiosa voluntas emendi vel vendendi aliquid spirituale vel spirituali adnexum pretio temporali* ».

Questo delitto prese nome da Simon Mago il quale offrì danaro agli Aqostoli dicendo: *date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuero manus accipiat spiritum sanctum* — Ma oggi *Simonìa* vale non solo il vendere o comprare col danaro contante le cose spirituali ecc.; ma anche con qualunque altro genere di prezzo che sia temporale.

Questo altro genere di prezzo è triplice *munus a manu*, *munus ab obsequio*, *munus a lingua*. *Munus a manu* significa non solo il danaro, come dicemmo, ma anche qualunque sorta di genere equivalente. *Munus ab obsequio* vale qualunque ossequio o servitù degna di prezzo. *Munus a lingua* significa una raccomandazione o patrocinio degno di prezzo. Qualunque sia però il prezzo la simonia può essere mentale, convenzionale, reale e confidenziale.

*Mentale* quando resta chiusa in mente senza esser punto manifestata.

*Convenzionale* quando vi fu un patto esterno espresso o tacito, ma non realizzato da veruna delle sue parti.

*Reale* quando il patto fu almeno e incoativamente adempiuto dall'una e dall'altra parte.

*Confidenziale* poi si avvera solo nei beneficii e si ha quando alcuno conferisce o resigna un beneficio, elegge o presenta qualche candidato, od anche lo conferma e mette in possesso, con certa confidenza, ed anzi col patto, che il beneficiato quasi *ex* debito resigni nuovamente il beneficio in favore di una data persona, oppure sui frutti del beneficio stesso paga un tanto al collatore od a qualche suo fratello o nipote infra qualche determinato tempo. Di modo che quest'ultima specie di simonia avviene o per *accessum* quando per es. vo-

lendosi conferire il beneficio a qualcuno che *hic et nunc* è inabile per età, si conferisce *interim* ad una terza persona col patto che questa resigni il beneficio quando l'altra sarà diventata abile a riceverlo. Oppure avviene per *ingressum*, quando alcuno resigna il proprio beneficio prima di averne preso il possesso, col patto di rientrarne in possesso, quando lo dimettesse colui in cui vantaggio egli l' ha resignato. Oppure per *regressum*, quando dopo preso possesso del beneficio, si faccia la resignazione del beneficio. Finalmente per *pensionem* quando alcuno promette e si obbliga verso chi lo presenta o verso chi gli resigna o chi gli conferisce un beneficio di passare una pensione sulla rendita del beneficio stesso, oppur viceversa chi nel presentare, resignare o conferire il beneficio si riserva con privata autorità sua una pensione per sè o per altri.

Bisogna però avvertire che per aversi la simonia devono avverarsi alcune condizioni che se mancano o non si avvera la *simonia* o invece di una specie diviene di un' altra.

Infatti 1.° deve essere sempre un medesimo beneficio quello che si lascia e si riprende per aversi simonia *confidenziale*, giacchè se fossero varii benefici in quistione si avrebbe simonia *convenzionale* e non già confidenziale; dippiù non si richiede sempre espresso il patto per cadersi nella simonia, basta che questi patti sieno impliciti ed interpetrativi p. es.: se si dà qualche cosa temporale con l' idea e si muove l' anima di altri a dar cose spirituali, v' è *simonia*. Nullameno quando queste cose temporali si dessero in tutto perfettamente *gratis* per solo titolo di gratitudine non v' è *simonia*.

Come pure non è proibito dare o ricevere qualche cosa dopo ottenuta grazia dalla S. Sede, giacchè quello che si proibisce è il patto, la convenzione antecedente, non già questa gratitudine posteriore, specie quando non vi sia scandalo. Le *pene* contro i simoniaci, sono varie secondo le diverse specie di simonia testè dette. Naturalmente le pene maggiori sono contro la simonia reale, come quella che s' intende già adempiuta dall' una e dall' altra parte, e difatti trattandosi di amministrazione o *suscezione* dell' ordine, bisogna distinguere se il fatto fu occulto o manifesto, se fu occulto v' è scomunica *ipso facto* per chi amministra o riceve l' ordine, v' è la sospensione dell' ordine simoniacamente ricevuto, come pure degli altri ricevuti precedentemete; e se si viola questa sospensione, v' è la irregolarità, cogli effetti di

uso, cioè la perdita del beneficio e per l' ordinante poi v' è anche la sospensione dell' amministrazione di ogni altro ordine, dall' uso dei Pontificali o dall' ingresso dalla Chiesa con la solita clausola, che violando tal pena cade anche egli nell' irregolarità e nella privazione dell' amministrazione diocesana.

Se poi la simonia fu un fatto pubblico, allora oltre le suddette pene, l' ordinante e l' ordinato cadono eziandio nella deposizione.

Oltre questa simonia reale per qualunque cosa spirituale, vi sono pene per la simonia reale specialmente nei beneficii ecclesiastici. Infatti per chiunque direttamente od indirettamente procura o presenta, conferisce o riceve un vero beneficio ecclesiastico simoniacamente, vi è la scomunica riservata *generali modo* al Papa, la privazione del beneficio in quistione, e l' inabilità a riceverne altri. Come pure se si trattasse di simonia reale per l' ingresso in religione, v' è la scomunica riservata *generali modo* al Papa, e il capitolo monastico che ammise questo tale all' ordine (alla religione) è sospeso dagli uffici capitolari. Il novizio poi o professo che sia, deve essere chiuso perpetuamente in un monastero più rigoroso.

Per la simonia confidenziale, che come dicemmo si avvera solo nei beneficii, c' è la scomunica *generali modo* riservata al Papa, qualunque sia la dignità di chi se ne fa reo, la privazione del beneficio simoniacamente conferito, dei benefici già ricevuti, l' inabilità ad ogni altro beneficio; e intanto il beneficio rimane affetto, e i frutti vanno alla Camera Apostolica, nel che appunto si differenzia la pena tra la simonia confidenziale e quella di altra specie.

Per gli esaminatori poi di beneficii parrocchiali i quali commettessero simonia nell' esercizio di quest' ufficio, vi è la scomunica come, la perdita dei proprii beneficii anche legittimamente ricevuti e l'inabilità a riceverne altri.

Finalmente i collettori di *messe* allo scopo di farle celebrare *minoris pretii*, oppure chi va speculando sulle indulgenze e grazie spirituali, cadono tutti nella scomunica *speciali modo* riservata al Papa.

## CAPITOLO IV.

### Dell' Ordine giudiziale ossia del giudizio propriamente detto.

Giudizio in senso stretto si definisce *legittima causa inter actorem et reum controversiae per iudicem facta discussio et definitio.* Da questa giusta definizione risulta come tre sono i fattori di ogni giudizio. cioè attore, reo, e giudice.

Attore è colui che chiama un altro in giudizio, reo è chi vien chiamato o convenuto in giudizio, giudice è chi fra l' uno e l' altro dà sentenza.

Dei due primi ci occuperemo poco, del giudice più a lungo. Anzi tutto bisogna vedere quali siano le condizioni richieste perchè possa essersi attore di una causa, giacchè non tutti possano esserlo. Il diritto naturale, il civile e il Canonico proibiscono ai furiosi, ai mentecatti di chiamare in giudizio, e il diritto civile col canonico si trovano d' accordo eziandio nel proibirlo ai pupilli, minori, figli di famiglia, senza tutori, curatori o padri. Dippiù il diritto canonico pel tribunale ecclesiastico proibisce d' essere attori agli scomunicati, a meno che non si tratti del processo di loro scomunica, come pure per le cause matrimoniali e di beneficii è permesso ai minori agire nel tribunale ecclesiastico.

In quanto al reo bisogna avvertire che tutti anche gli scomunicati possono essere convenuti e devono presentarsi nel Tribunale ecclesiastico, perchè hanno il diritto di difendersi. Però in quanto alle donne in generale è conveniente risparmiarle che convengano di persona *propter sexus verecundiam* specie nelle cause criminali, a meno che la loro presenza non sia addirittura indispensabile.

Il Giudice può ossere o ordinario o Delegato, giudici ordinari sono tutti i Vescovi e prelati inferiori *nullius*, cioè che hanno giurisdizione quasi episcopale nel territorio della loro Diocesi. Molto più e giudice ordinario e supremo il R. Pontefice. Ai Giudici ordinarii appartengono pure i Vicarii generali dei Vescovi, i quali Vicarii come dicemmo a suo tempo, formano un sol tribunale col Vescovo, sia perchè il Vicario sostituisce e rappresenta la persona del Vescovo, sia perchè esercita giurisdizione non per delegazione, ma *ratione of-*

*ficii.* Come pure i legati della sede apostolica che abitualmente facciano le veci del Papa o degli Ordinarii, sono pure giudici ordinarii. Il giudice delegato è quegli che esercita il potere giudiziale per delegazione che ne abbia avuta.

La delegazione può essere generale o particolare, secondo che è data per tutte le cause o per alcune soltanto, può essere *personale* o *reale* secondo che vien data intuito *personae, sub clausola* « *Te personaliter delegamus* » oppure intuito *dignitatis.*

Infatti tali delegazioni si commettono sempre a persone costituite in dignità ecclesiastiche, anzi per delegazioni avute dalla S. Sede, bisogna che il delegato sia almeno Canonico Cattedrale, od abbia altre dignità personali ecc.

La delegazione può essere data eziandio non ad una sola persona, ma a più persone ed allora verrà esercitata da ciascuna persona secondo la misura delle proprie attribuzioni.

Se però dal tenore della delegazione non risulti nessuna clausola, la quale misuri le attribuzioni di ciascun delegato, la delegazione s' intende data in *solidum*, epperò l' un delegato non può agire senza l' intervento dell' altro.

Per le delegazioni *abituali* poi date ad alcuni Vescovi *tanquam delegatis S. Sedis*, dicemmo già ch' esse non passano al capitolo per la morte del Vescovo, non può entrarvi d' Ufficio il Vicario generale del medesimo Vescovo.

La delegazione secondo le sue varie specie cessa per una via e per l' altra, per la morte del delegato cessa si *res est adhuc integra,* cioè se l' affare non è ancora incominciato, altrimenti cessa sbrigato l' affare medesimo.

Per la morte del delegato poi cessa purchè non si tratti di delegazione reale, come pure cessa per la revoca del mandato, o per lo scadere del tempo stabilito alla risoluzione dell' affare. Quanto poi al cessare di questa delegazione in seguito alla sentenza del Giudice, bisogna distinguere che se trattasi d' un delegato del Vescovo, la delegazione finisce col pronunziarsi la sentenza, che l' ordinario esegue poscia; se trattasi d' un delegato del Papa, allora la delegazione cessa coll' eseguirsi la sentenza, giacchè il delegato del Papa per la dignità maggiore della sua delegazione, non solo dà, ma esegue anche la sentenza.

### *Doveri e qualità del giudice.*

Riguardo alle qualità, è mestieri che sia scevro dagli impedimenti di natura e da quelli stabiliti dalla legge. Per natura sono inabili ad esser giudici: i mentecatti, i furiosi, i sordi, i muti, i minori di 20 anni, se pure il consenso delle parti non abilita chi ha compito 18 anni; e gl' illetterati per l' incapacità d' interpretare i canoni. — Per legge poi sono respinti: 1.° Tutti gl' infami notorii, eretici, scismatici, scomunicati, spergiuri e delittuosi pubblici. 2.° Gli schiavi per causa della condizione, e 3.° le donne *propter verecundiam* per cagione del sesso, tranne le Regine che esercitano podestà giudiziaria, nei loro Stati, e le Abbadesse che, per consuetudine o privilegio, spiegano giurisdizione sia sulle Monache, sia sui chierici soggetti, vietando loro la celebrazione e gli altri atti del ministero. Inoltre, se trattisi di delegazioni pontificie, a serbar loro il dovuto decoro, i soggetti da costituirsi giudici delegati, oltre a non avere impedimenti, devono essere costituiti in dignità o essere Canonici di Cattedrale. A tal uopo il Conc. di Trento ha stabilito che nel Sinodo Diocesano o Provinciale si scelgano almeno 4 soggetti, forniti delle qualità richieste e i loro nomi si trasmettano alla Sede Ap. — Questi diconsi Giudici Sinodali, di cui si è fatto cenno nel Libro 2.°, parlandosi dei doveri del Vescovo.

Quanto ai doveri, si dee porre per principio, che il giudice non è fattor della legge, ma applicatore. Quindi *in ecclesiasticis judiciis, non suo sensu, sed canonum auctoritate ducatur* C. I. *de Constit.* — Pertanto 1.° Se la legge è chiara ancorchè severa, giudichi secondo essa. 2.° Se il caso nella legge non è espresso e dia luogo ad interpetrazione, la benignità prevalga al rigore. 3. In causa civile giudichi in favore di chi ha più forti argomenti; onde è condannata lo proposizione: *Probabiliter judico judicem posse judicare juxsta opinionem minus probabilem.* Se gli argomenti si bilanciano, valgono gli altri effati: *In dubio melior est conditio possidentis*, e *reus absolvitur, actore non probante*, non essere accettator di persone. 4.° In causa criminale non bastano gli argomenti probabili o più probabili per condannare, ma si richieggono argomenti certi; perchè è meglio assolvere il reo che condannar l' innocente. 5.° Non avventurarsi a giudicare

con ignoranza o negligenza nell' esame delle cause, nè lasciarsi condurre dall' odio, dall' amore, dall' amicizia, dall' interesse, dai donativi, tuttochè spontanei, che *excoecant oculos judicum* (Eccl. XX, 31).

Alle volte invece di giudizii, le liti si finiscono per mezzo di *arbitri* scelti d' accordo delle parti contendenti a far le veci di giudice.

Gli effetti dell' arbitrato sono gli stessi che quelli del giudizio, giacchè i litiganti devono stare al parere degli arbitri, a meno che non vi sia potente lesione di diritto. Così anche l' arbitrato cessa, perciò stesso per cui può cessare la delegazione.

## CAPITOLO V.

DELL' ARBITRO — CHE S' INTENDE PER ARBITRI E COME SI DISTINGUONO. ESAMINIAMO GLI EFFETTI DELL' ARBITRATO; DA CHI PUÒ NOMINARSI; IN QUALI QUALITÀ E QUANDO CESSANO; ED INFINE QUAL' È LA FORZA E QUALI GLI EFFETTI DELL' ARBITRATO.

Gli arbitri sono giudici straordinarii, eletti dai litiganti, per risolvere la quistione. Se non fanno altro che dare il loro consiglio e interporre la propria influenza per comporre la quistione, si dicono pacieri o mediatori di componimento. Se poi procedono secondo le regole del diritto, citando le parti, esaminando testimoni e documenti ed osservando sostanzialmente le altre forme dei giudizii, si dicono propriamente arbitri. E questi sono: o *necessarii*, se l' elezione, che di loro fanno le parti, è stabilita per legge, per es., quando il giudice dato è sospetto, quando i giudici nominati non convengono tra loro sulla revoca delle Lettere apostoliche e in alcuni altri casi; e la sentenza degli arbitri necessarii passa in cosa giudicata e si dà luogo ad appello. O sono arbitri *volontarii*, quando cioè, la loro elezione non è prescritta dalla legge, ma fatta di pura volontà delle parti. Questi non hanno veruna pubblica giurisdizione, e solo per convenzione ricevono il potere di pronunziar sentenza, la quale chiamasi *arbitrato* ed anche *compromesso*, perchè le parti solevano a vicenda promettersi una multa pel caso che alcuna recedesse.

L' arbitrato provocato anche con nudo patto, senza stipulazione o aggiunte di pena, nel diritto canonico obbliga le due parti, epperò dà azione alla parte che vi persiste contro quella che recede.

Tuttavia se fu aggiunta la pena, basterà che la parte recedente paghi questa, per essere sciolta dall' arbitrato, semprechè nondimeno non sia stata aggiunta la clausola: fermo restando il compromesso. I principali effetti dell' arbitrato sono: 1. Il termine delle liti senza diritto di appello (Il codice italiano ammette l' appello tranne in alcuni casi, come di rinunzia all' appello, di causa di competenza del conciliatore di autorizzazione agli arbitri di pronunziare come amichevoli compositori cioè senza segnare le forme di legge) a differenza dell' arbitrato necessario che dà luogo ad appellarsi; se pure non vi apparisce una manifesta ingiustizia, o la sentenza fosse nulla *ab origine*, come in caso di dolo, di convinzione degli arbitri o di accesso nei limiti della loro facoltà. 2. La sospensione della causa presso il giudice ordinario in pendenza dell' arbitrato.

Chi può nominare ed essere nominato arbitro.

1. Possono compromettere negli arbitri tutti coloro che hanno la libera amministrazione dei loro beni e facoltà di alienarli. 2. Tutti quelli che per legge non sono espressamente esclusi come 1. i naturalmenti incapaci ex. gr. i pazzi; 2. i laici nelle cause spirituali; 3. gli scomunicati vitandi; 4. i regolari che non devono immischiarsi nei giudizii forensi. Non sono esclusi i figli dei contendenti. Leg. 6 e 7 *de recept.* 3. In quelle sole cose è lecito il compromesso che soggiacciono a privata volontà. Tali sono generalmente parlando le cause pecuniarie. Quindi non nelle cause matrimoniali, od in quelle in cui trattasi della libertà dell' uomo; nè nelle criminali perchè tali cause come più rilevanti esiggono giudici più alti. E' lecito nondimeno negli sponsali di futuro matrimonio, perchè lo scioglimento ne dipende dal mutuo consenso.

Non è lecito il compromesso nelle cause dei benefizii, affinchè questi non abbiansi ad occupare e a ritenere senza canonica istituzione; non nelle cause di già passate in giudicato, perchè importa alla società che più non si sollevino, non finalmente nelle cause che tocchino il diritto di un terzo, per esempio nelle cause di esenzione in cui si potrebbe ledere il diritto del Pontefice che le concesse.

4. Il compito degli arbitri cessa 1, colla pronunzia della sentenza che non possono più mutare; 2. colla morte loro o di qualcuno di loro se non fu provveduto che, morendo uno gli altri procedono; 3. colla morte di una delle due parti, perchè il compromesso è perso-

nale, se non si fece eccezione dagli eredi; 4, col trapasso del tempo se fu fissato; 5. per mutuo consenso a transazione delle due parti.

Che s' intende per giudice conservatore?

S' intende un giudice dato per privilegio Apostolico ad ordini religiosi, congregazioni, università, capitali, per difendere i suoi protetti da manifesti soprusi o violenze. La sua nomina fatta dagli enti morali suddetti dev' essere giustificata alla curia Vescovile entro 6 mesi e cadere sopra qualcuno dei giudici sinodali, se vi sono; se non vi sono sopra qualcuno costituito in dignità e precariamente cioè fino a che non vi sieno giudici sinodali da nominarsi.

La sua giurisdizione non si estende fuori della Diocesi per cui fu fatto.

## CAPITOLO VI.

### Dell' attore e del reo.

L' attore o il reo sieno individui, sieno comunità possono agire e rispondere in giudizio tanto personalmente quanto per altri. Questi, altri diconsi *procuratori* se trattano tutti gli affari dei clienti; *avvocati* se quelli del processo per cui sono chiamati.

Il carattere di cui devono essere forniti gli avvocati e i procuratori tanto nel diritto civile che canonico si riducono a due; scienza e probità, giacchè in questi due caratteri si compendiano tutti gli altri di minore importanza.

Quanto al diritto di comparire come attore in giudizio e di comparirvi come reo o convenuto, dico in generale che, se una legge espressa nol proibisce, tutti han diritto di comparirvi, sia come attori, sia come rei, sia come convenuti; poichè è giusto che ognuno possa far valere le sue ragioni e difendersi dagli attacchi altrui.

Ma per diritto canonico sono esclusi dall' essere attori gli scomunicati vitandi, eccetto che nella causa della scomunica, o di appello nella stessa, o se non vi siano attori necessari. — Quando agli scomunicati tollerati si possono rimuovere coll' eccezione; per le altre persone si deve consultare il gius civile che fa molte esclusioni suggerite o dall' incapacità naturale o da convenienza. Solo si osservi, che mentre dal gius civile non si ammettono, come attori, i figli di

famiglia non ancora emancipati; dal diritto ecclesiatico, ed in cause ecclesiastiche, per es. beneficiali e matrimoniali, i medesimi sono ammessi dopo compiuti i 14 anni.

Riguardo a comparire in giudizio, come rei o convenuti, non sono esclusi gli scomunicati, affinchè dalla propria malvagità non abbiano a trarne vantaggio, nè i minorenni i quali, come sono ammessi ad agire nelle cause spirituali, così sono pure ammessi a difendersi. Sì gli attori poi, che i rei o convenuti, possono comparire personalmente o per procura; come per sè stessi o per mezzo di avvocati possono difendere le proprie ragioni.

## CAPITOLO VII.

### Del Procuratore, dell'avvocato e del foro competente.

Il procuratore differisce dall'avvocato in ciò che l'avvocato tratta la causa altrui in giudizio e la patrocina a norma delle leggi; il procuratore invece veste la persona stessa del suo mandante, ne promuove la causa in giudizio e fuori giudizio, come ne fosse egli il padrone e come tale è citato e giudicato.

Il procuratore viene costituito soltanto in iscritto colla indicazione del nome del costituente, del nome di lui costituito, della causa, del giudice, del giorno, del mese e dell'anno.

Se la procura non è in debita forma, dà luogo all'eccezione, anche dopo la sentenza e la rende nulla. Il procuratore è generale o speciale, secondochè è costituito, per tutte le cause, e per qualche causa determinata e tanto può quanto nella procura è espresso.

E così il procuratore generale in forza del generale mandato, non potrà venire ad un compromesso, o ad una transazione, deferire il giuramento alla parte contraria, rimettere il debito o fare altri atti simili, che, come più ardui e di probabile pregiudizio al mandante, esigono un mandato speciale. Basta nondimeno che nella procura generale sia espresso la facoltà di venire a qualche atto che esiga mandato speciale, perchè s'intenda estesa la facoltà di altri atti simili o minori, non però maggiori e più gravi. Così nella generale procura il mandato espresso di transigere, s'intende di avere anche quello di

venire a un compromesso perchè il compromesso è una specie di transazione; ma non s' intende avere il mandato di rimettere il debito, perchè la remissione del debito è atto più rilevante della transazione.

Chi può essere procuratore e quando cessa il suo mandato?

Non possono essere procuratori, nè avvocati; 1.° Gli eretici, gli scomunicati, gl'infermi, le donne, e gli strapotenti, che possono opprimere gli avversarii; 2.° i regolari se non per mandato del superiore, e per causa che riguardi il monastero; 3.° Gli ecclesiastici dinanzi a un giudice secolare ed in cause secolaresche, fuorchè in causa propria, o dei poveri o della Chiesa cui sono addetti; 4.° Gli inferiori a 25 anni non possono essere procuratori; gli avvocati si ammettono di 14 anni; perchè questi non fanno che patrocinare la causa a norma della legge: laddove il procuratore rappresentando il mandante ha sopra di sè tutto il carico e la responsabilità della gestione.

Cessa poi il mandato della gestione: 1.° colla morte del procuratore, perchè il mandato non passa agli eredi; 2.° per revoca del mandante, anche senza motivo, se la causa non è incominciata, ma dopo l' introduzione della causa è necessario un motivo ragionevole per es. la malattia del procuratore, la sua assenza prolungata, gl' indugi della trattazione della causa, la sopravvegnente affinità del procuratore coll' avversario e simili motivi.

Se questi mancano, il procuratore, che ha già introdotto la causa, può resistere alla revoca, e, insistendo l' altro la causa si porta in giudizio. Come poi il mandante per giusto motivo può rivocare la procura, così il procuratore può rinunziarvi spontaneamente, purchè ciò faccia a tempo e senza danno del mandante, o altrimenti per legittima cagione, come sarebbe infermità.

Gli enti collettivi possono avere anche i procuratori come le università, i collegi ed altre società di persone che godono gli stessi diritti, possono avere un giudice conservatore, secondo che si è detto, così possono avere il loro procuratore altramente detto sindaco. Questi differisce tuttavia dal procuratore di singolare persona in ciò che: 1.° viene costituito necessariamente; 2.° per maggioranza di voti; 3.° il suo ufficio si ha come pubblico; 4.° non cessa per morte dei costituenti, perchè la comunità non perisce; nè pel termine dell'istanza, perchè è costituito per tutte le cause, epperò anche per l' appello. Nel resto si uguaglia al procuratore ordinario.

## CAPITOLO VIII.

### Del foro competente in generale e se ve ne sia alcuno pel Romano Pontefice.

Ciò che specialmente dobbiamo stabilire è il giudice competente. Si chiama quel magistrato o quel tribunale che tanto *ratione rei*, quanto *ratione personae*, hanno il potere di giudicare p. es. una causa ecclesiastica, avrà come foro e giudice e giudice competente il tribunale ecclesiastico, e parimenti una causa laicale avrà per tribunale il laicale — ciò premesso diciamo:

Da due lati si può riguardare come accennammo la competenza del foro: vale a dire dalla qualità della *causa* che si controverte, e dalla qualità della *persona* chiamata in giudizio — se manca la competenza per l' uno dei due capi, manca la giurisdizione, e il giudizio è nullo e casso di effetto.

Nelle cause ecclesiastiche il solo tribunale della Chiesa è competente. Le cause maggiori come quelle che riguardano la fede, la disciplina ecc. spettano al solo Romano Pontefice; le minori agli ordinarii in prima istanza. Fra queste ultime sono degne di osservazione le cause che riflettono la nullità dei matrimonii e della professione religiosa. Quanto alla causa intorno alla nullità dei matrimonii, il Concilio di Trento le ha riservate ai Vescovi, escludendone i prelati inferiori. Ma trattandosi di un vincolo di somma importanza e indissolubile di sua natura, Papa Benedetto XIV (Cost. Etsi matrimonialis, 1755) ha stabilito norme pei Vescovi, mercè le quali si venga in cognizione certissima della nullità, prima di pronunziarla. Quindi in siffatte cause vuole: 1.° Che vi sia d'ufficio un difensore del vincolo; 2.° che sulla nullità si abbia non una sola, ma due sentenze; 3.° che la causa si riprenda sempre che nuove circostanze sopravvengano a modificarla. E tal procedere si osservi scrupolosamente anche nel caso di nullità notoria e non oscurabile, salvo che nei casi di clandestinità, perchè tali matrimonii *a priori* sono nulli. Riguardo alle cause circa le nullità delle professioni religiose, per disposizione dell' istesso Concilio sono da definirsi dal Superiore Regolare e dal Vescovo uniti insieme, ed anche per queste furono stabilite norme di procedura del prelodato Benedetto XIV nella Costituz. *Si datam.*

Quanto al foro competente per le persone, anzitutto domandiamo se c' è un foro competente per giudicare il Romano Pontefice. Se si eccettuino i casi di elezione dubbia o di eresia, nessun foro è competente a giudicare il Romano Pontefice, non avendo egli superiore altri che Dio.

Nondimeno lo stesso Pontefice può commettere la sua causa in cose temporali al foro secolare (come la commette al sacerdote nel foro della coscienza) dandogli la facoltà decisiva, ma non coattiva.

Dico: *non coattiva*, perchè la podestà delegata è sempre minore dell' ordinaria propria del Papa e quindi non può costringerlo. Dissi *decisiva*, perchè è giusto che il Pontefice non giudichi in causa propria; e posto il caso di facoltà da lui delegata e non revocata, il Pontefice è tenuto a stare alla sentenza, non per obbligo impostogli, ma piuttosto per obbligo impostosi, in altri termini non per necessità di coazione, ma di giustizia commutativa, verso la parte contraria e verso se stesso commissario, al cui giudizio si era rimesso.

Quanto al caso di elezione dubbia del Pontefice premetto, che, quando la Chiesa tutta riconosce taluno per vero Papa, questo universale riconoscimento supplirebbe ad ogni vizio occulto della sua elezione secondo che insegnano i sacri dottori. In caso di divergenza nella Chiesa e negli stessi Vescovi, come avvenne nell' epoca funesta delle tre ubbidienze, alcuni didono che un Concilio generale potrebbe deporre i contendenti e procedere all'elezione di un Papa certo; il che non è nè secondo la scrittura, nè secondo la tradizione, giacchè l' inferiore (i Vescovi) non ha potestà sul superiore (il Papa). Altri non riconoscendo il bisogno di deposizione adottano l'adagio: *Papa dubbius, Papa nullus,* anch' essa questa sentenza è scalzata di fondamento, attribuendo alla incertezza la forza di abbattere un diritto acquistato per ventura con elezione legittima e qnindi soggiungono che dovrebbesi radunarsi un' assemblea di Cardinali e di Vescovi non già per deporre semplicemente i Papi incerti, ma 1.° per indagare e scrutare la elezione avvenuta se è o no legittima; 2.° per indurre i seguaci dei diversi contendenti ad intendersi tra loro sopra una determinata persona, e coll'unione degli animi togliere lo scisma. Quando ciò si verificasse, il contendente deserto dai suoi sostenitori sarebbe invitato e obbligato a dimettersi, al che ricusandosi, si separerebbe da sè stesso dalla Chiesa, e come scismatico, cadrebbe *ipso facto* dalla sua dignità come insegnano S. Tommaso, Ballerini ecc.

Nel caso poi di eresia del Papa — caso teorico che mai non avvenne, nè avverrà giammai come disse Innocenzo III (alloc. avuta nel giorno della sua consacrazione), Lo stesso Pontefice dichiarò che *propter peccatum quod in fide committitur, possim ab ecclesia iudicari.* E la ragione si è che un Papa eretico, non è più Papa, non potendo restare a capo della Chiesa chi da essa è diviso per l'eresia. E quindi un generale Concilio non deporrà propriamente un Papa, ma lo dichiarerà eretico, epperciò decaduto, e la sua giurisdizione sarà resa nulla, dopo che per la dichiarazione, l'eresia sarà fatta manifesta.

Vi sono dei casi in cui per gli ecclesiastici non ha luogo il privilegio del foro, e quindi sono riteribili al foro laicale. I casi sono i seguenti:

1.° Gli ecclesiastici che, non essendo beneficiati non portano l'abito e la tonsura chiericale. 2.° I chierici coniugati (ove è loro consentito di portare l'abito chiericale) il che non è tra noi in ragione dello scandalo, che non adempiono alle tre condizioni volute dal Tridentino, delazione dell'abito e tonsura clericale — prestazione di servizio in qualche Chiesa — e unione di una sola che fosse nubile. 3.° I degradati solennemente. Queste tre classi di ecclesiastici perdono il privilegio del foro.

In cause criminali il giudice laico non ha mai competenza su persona ecclesiastica, se pure l'ecclesiastico non abbia perduto il privilegio del foro per le ragioni su esposte.

Soltanto può il giudice laico far trarre in arresto l'ecclesiastico, o colto in fragrante o disposto alla fuga, o in procinto di consumare un immane delitto, per consegnarlo quanto prima alla ecclesiastica potestà. Anzi in un medesimo tribunale ecclesiastico potrà essere maggiore o minore competenza secondo la maggiore o minore dignità della causa ecclesiastica, così le cause maggiori spettano al Papa, le minori in prima istanza ai prelati minori, in appello ai tribunali.

Come dicemmo p. es. che dal tribunale dell'ordinario si appella al metropolitano, egualmente per tutti i chierici tribunale e foro competente è il foro o tribunale ecclesiastico, pei laici il tribunale laicale, ed anche qui un tribunale sarà più o meno competente secondo la maggiore o minore dignità di chi dev'essere giudicato. Certo il Papa è il giudice supremo nelle sue particolari sentenze a meno che non voglia degnarsi commettere ad altri la discussione; i Cardinali, Pa-

triarchi, Primati, Metropolitani devono essere sempre giudicati dal Romano Pontefice. I Vescovi per diritto comune son giudicati, come dicemmo, dal Metropolitano; per le cause criminali, sono giudicabili dal Sinodo Provinciale; però vuole il Concilio Tridentino che nelle cause criminali dei Vescovi che portassero deposizione, o privazione dell' Ufficio i Vescovi devono essere giudicati dal Papa. Come pure gli esenti negli articoli o sieno quistioni che van compresi sotto limiti dell'esenzione, son giudicati dal Papa, o da coloro che fanno le veci del Papa.

I Regolari in cause criminali o miste per togliersi gli abusi o gli scandali son giudicati dall'ordinario del luogo in cui trovasi il Monastero.

Nullameno vi sono alcuni casi nei quali un chierico anche nel pieno uso del privilegio del foro può essere giudicato da un tribunale laicale. I canonisti citano i seguenti casi principali 1.° nelle cause di Chiesa o Monasteri che tenessero fondi laicali; 2.° quando i beni immobili donati ad una Chiesa, fossero stati donati con questa condizione; 3.° Nelle cause di evizione, se cioè, il compratore di una cosa da un chierico abbia bisogno di questo per evincerla contro un laico: 4.° per le cause riguardanti uffici secolari occupati da un Chierico, p. es. tutore, curatore ecc.; 5.° per una lite cominciata da un laico, cui defunto, succeda un Chierico; 6.° per la cosidetta *riconvenzione*, quando cioè un Chierico come attore, avendo chiamato alcuno al foro laicale, questi poi giustamente riconviene, ossia richiama al foro stesso il Chierico per continuare il giudizio o per difendersi.

Però tutto ciò vale per le cause civili, giacchè nelle criminali il laico è sempre incompetente a giudicare un Chierico.

## CAPITOLO IX.

### Dell'ordine di Procedura.

Intorno a questo capitolo svilupperemo la seguente qui enunciata materia:

*Definizione, domanda, istanza o libello citazione, contumacia, eccezioni riconvenzioni, ordine delle cause, contestazione della lite, giuramento di giustizia, delle prove in generale, prova per confessione oculare, prova per testimoni, prove per mezzo di scrittura, prova per presunzione, prova per giuramento.*

## § 1.°

### *Definizione.*

Il processo o procedura ed anche ordine giudiziale si definisce: « *Dispositio idonea omnium actorum iudicialium secundum methodum et formam quam leges costituerunt* ».

Poichè i giudizii possono essere civili o criminali, secondo che si tratta di giudizii civili o criminali.

I periodi più salienti in ogni procedura sono dalla domanda, libello o citazione sino alla contestazione della lite sino alla sentenza, da questa alla esecuzione o all'appello secondo che portano le condizioni delle cause, o le disposizioni dei contendenti.

Diciamo anzitutto in ragione dell' ordine di procedura i giudizii si dividono in *solenni* o *sommarii*.

Solenni sono quelli in cui si osservano tutte le formalità che sono richieste non solo dall' intrinseca natura del giudizio, ma eziandio dall'esterno apparato che d'ordinario lo accompagna.

Sommarii diconsi quelli in cui si procede piu semplicemente e con quelle sole forme che per diritto naturale si richieggono a chiarire la verità quali sono: citazione, richiesta, prove, difesa e sentenza. Questi ultimi furono introdotti per cause, che non patiscono dilazione, come sono le cause di deposito, di alimenti, di mercede, di poveri, di pupilli ecc.

## § 2.

### *Della domanda d' istanza o libello.*

La causa civile si comincia dalla *domanda* scritta che l'attore presenta nelle debite forme al giudice e dalla citazione che per mandato del giudice si fa del reo o meglio del convenuto.

Questa domanda istanza o libello deve avere molti requisiti compresi in questo adagio giuridico « *Quis, quid, cur, coram quo iudice petatur et a quo recte compositus quisque libellus erit* ».

La domanda deve: 1.° portare il nome del giudice a cui si ri-

corre, dello attore che ricorre e del convenuto contro cui si ricorre. 2. Indicare il titolo del ricorso vale a dire in causa reale il dominio; in causa personale il fondamento in specie della domanda per es. deposito, locazione, vendita.

Nè basterebbe assegnare in genere la causa della domanda come a dire: « ripeto da Tizio 100 lire perchè di tanto mi è debitore », ma è duopo esprimere il titolo specifico, diversamente il convenuto non potrebbe consigliarsi se gli convenga annuire o contestare.

La domanda può corregersi prima della contestazione, non dopo, pel quasi contratto che interviene fra le parti: Con nuova citazione si comincia nuovo giudizio: le spese del primo sono a carico dell'attore.

Alla domanda segue la *citazione*, che oltre le cose dette, le quali interessa al convenuto di sapere, deve indicare 1. il luogo della comparsa che vuol essere *soggetto* alla giurisdizione del giudice, e sicuro pel convenuto, vale a dire immune da insidie, da contagio e simili pericoli: 2. il giorno fissato che vuol essere giusto, avuta ragione delle persone del luogo e del tempo — e non feriato — come il festivo, sotto pena di nullità del giudizio. La citazione va fatta a mezzo del pubblico usciere al convenuto in persona, e in sua mancanza, affissa alla porta della sua abitazione, ed anche consegnata ai suoi vicini o domestici, detta perciò citazione a domicilio. L' usciere stende esatto rapporto della citazione eseguita, indicandone il giorno, il luogo e il modo: e su tale rapporto si fonda il giudizio, che altrimenti sarebbe nullo.

Gli effetti della citazione sono:

1. Obbligare il citato a comparire dinanzi al giudice citante, benchè dopo la citazione, il convenuto cambiasse foro; 2. Tra più giudici competenti indurre la prevenzione per il giudice citante; 3. Interrompere la prescrizione e indurre lo *statu quo* nella cosa quistionata, che perciò non potrà essere alienata, nè variata fino a causa finita. Che se il convenuto contumace ingiustamente, si rifiuti di presentarsi, dà luogo alla *contumacia* detta a *contemnendo* ch' è come dirsi, un ingiusto rifiuto di presentarsi al giudice dopo tre citazioni semplici, o dopo una citazione *perentoria* equivalenti alle tre semplici: Dissi *ingiusto rifiuto*, perchè, chi fu legittimamente impedito, purchè faccia constatare dell'impedimento, e sia pronto a comparire appena il possa, non sarà contumace.

Quanto alle pene le principali sono: L'attore contumace, prima

della contestazione, è condannato alle spese; dopo la contestazione, è chiamato con tre intimazioni: non comparendo vien condannato alle spese, e sciolta l'altra parte: od anche sull'istanza di questa, si pronunzia la sentenza in merito della causa. Se contumace sia il convenuto, si accoglie la domanda dell'attore che vien immesso nel possesso della cosa quistionata (o dell'equivalente se l'azione è personale), salvo al contumace la questione di diritto sulla proprietà. Ciò per altro non ha luogo nelle cause de' benefizii, nelle quali la contumacia di una parte non autorizza l'immissione in persona dell'altra.

## § 3.

### *Eccezione.*

Che se il convenuto fa un'opposizione all'altra parte per ritardarne l'azione o distruggerla del tutto allora abbiamo l'*Eccezione giuridica.* Nel 1.° caso dicesi *dilatoria* se ne ritarda l'azione; *perentoria* se ne distrugge l'azione. La prima si può desumere da più capi: 1.° dalla persona del giudice, mostrandolo per esempio: incompetente o sospetto; 2.° dalla persona dell'attore o di chi lo rappresenta, opponendo ch'egli è scomunicato (di scomunica maggiore benchè non vitando); pupillo che il suo tutore è illegale, il suo procuratore senza mandato ecc.; 3.° dalla persona dello stesso convenuto che possa scegliersi un altro foro; 4.° dal merito della causa come se la domanda fosse fatta innanzi tempo; 5.° dalla forma del processo, come se la citazione fosse oscura, il luogo mal sicuro, il tempo troppo breve e feriato.

L'Eccezione poi perentoria ch'esclude per sempre l'azione dell'avversario può aver luogo per molte ragioni: per timore subìto, inganno sofferto, compromesso o giuramento intervenuto, pagamento fatto, prescrizione decorsa e simili.

## § 4.

### *Riconvenzione.*

Quando poi con apposita domanda il convenuto affaccia una petizione contro l'attore, convenendolo alla sua volta ha luogo la *Ri-*

*convenzione* o mutua petizione; come se Tizio cita Caio per causa di vendita, e Caio a vicenda riconviene Tizio per causa di prestito. La riconvenzione non è ammessa 1.° in cause criminali, perchè l' imputato non si giustifica che col mostrarsi innocente.

2.° In causa di deposito, il quale prima devesi restituire.

3.° In causa appellata, che di questa soltanto giudica il Tribunale d' appello.

4.° In causa spirituale presso un giudice laico per ragione d'incompetenza, giusta il privilegio del foro.

Se la riconvenzione avviene prima o nella contestazione della lite, può trattarsi insieme all'azione, e definirsi con unica sentenza; se dopo, no.

## § 5.°

### *Ordine delle Cause.*

Le eccezioni opposte dal convenuto, possono moltiplicare le cause ed allora si danno due regole. La prima è: che si dia preferenza alla causa da cui l'altra dipenda. E così prima trattare per es. dell' impedimento di consanguineità opposto, che del diritto matrimoniale; prima delle condizioni dei natali, che del diritto di eredità per parentela; prima della valida investitura del benefizio, che del pagamento delle decime e via dicendo. Similmente le eccezioni per essere esentorie o dilatorie nell' azione intentata, devono conoscersi prima. Lo stesso dicasi delle quistioni preparatorie che godono della precedenza: così la questione del possesso è da premettersi a quella della proprietà, dipendendo da quella il decidere a chi spetti di provar questa. La seconda regola è che se nessuna causa dipenda dall' altra, si tratti prima la principale, come la criminale prima della civile. Se amendue sono principali, si preferisce la prima proposta.

## § 6.

### *Contestazione della lite.*

La contestazione della lite, è la risposta negativa del convenuto alla domanda dell' attore. Può essere *espressa* per atto positivo o *tacita* per contumacia.

Gli effetti sono;

1.° Da parte del giudice, che non può rigettarsi come incompetente o sospetto, se nuovo motivo di sospetto non sopravvenga.

2.° Da parte dell' attore la cui azione si estende per 40 anni e se personale p. e. per ingiuria, passa agli eredi del reo.

3.° Da parte del convenuto che si considera immorale e in mala fede.

4.° Da parte dei litiganti ciascun dei quali dietro l' istanza dell' altra, è obbligato a proseguire la lite incominciata; nè spira il mandato del procuratore per la morte dell' uno dei due.

## § 7.

### *Giuramento di Giustizia.*

Esso è un giuramento indotto dalle Decretali, pel quale le due parti giurano:

1.° Di litigare in buona fede.

2.° Di non negare la verità se interrogati.

3.° Di non produrre scientemente false prove.

4.° Di non dimandare dilazione in frode, ossia coll' idea di protrarne il giudizio.

5.° Di nulla aver dato, nè di dare o promettere a persone vietate per legge.

Il giuramento può essere tacitamente rimesso per diritto canonico; ma se l' una delle due parti lo esige devesi prestare sotto pena di soccumbenza. Tuttavia non è lecito deferirla all' imputato in causa criminale pel pericolo di spergiuro.

## § 8.

### *Delle prove in generale.*

La prova è la dimostrazione di un fatto dubbio recato legittimamente innanzi al giudice; dicesi: di un *fatto* e non del diritto, che si suppone ben noto al giudice, salvo poi il diritto consuetudinario il quale si apponga al fatto. Si aggiunga di un fatto dubbio che il no-

torio o ammesso dall' avversario non è mestieri provarlo. Essa è ancora *piena* o *semi piena*. La piena è quella che basta da sè a derimere la controversia: come la confessione in giudizio, la testimonianza di due o tre testi di provata fede, un pubblico atto o altra scrittura autentica, e la presunzione della legge. Semipiena quella che è alquanto attendibile però non è sufficiente a finir la lite, come la confessione fuori giudizio, un teste solo fededegno, la privata scrittura, la fama o la leggiera presunzione.

A chi spetta produrre le prove?

Di regola generale a chi afferma, non a chi nega, perchè quest' ultimo nulla stabilisce che abbisogni di prova. Onde la regola giuridica. *Reus absolvitur actore non probante.*

Così pure il convenuto deve provare la sua eccezione, nella quale fa parte di attore: si eccettuano dalla regola data, due casi: 1. se la negazione inchiuda posizione, come se l' erede *ab intestato* neghi che l' erede per testamento sia entrato nell' eredità — o se chi ha rinunziato ad un benefizio neghi di averlo fatto spontaneamente.

Il 2. caso è quando la presunzione della legge sta per chi dovrebbe addurre la prova. Gli speciali generi di prove sono i seguenti che si verranno partitamente studiando: La confessione, l' ispezione oculare, i testi, gl' istrumenti o scritture, gl' indizii o le presunzioni e il giuramento.

## § 9.

### *Prova per confessione.*

La prova più convincente è quella della *confessione* fatta per bocca del convenuto o dell' imputato. La confessione si divide: 1. in *distinta* o *indistinta*. Distinta quando s' esprime la causa dell' obbligazione per es. confesso di dover a Caio 100 lire per imprestito. Indistinta quando la causa dell' obbligazione si tace « Devo 100 lire a Caio. Si divide ancora in *semplice* e *qualificata*. Semplice quando non vi si aggiunge veruna limitazione o condizione; « dichiaro di aver ricevuto da Caio lire 100. Qualificata quando vi si aggiunge qualche restrizione, condizione o circostanza, giustificante o affermante « dichiaro di aver avuto il prestito, ma insieme d' averlo pagato »; ov-

vero « l' ho ucciso sì, ma per mia necessaria difesa ». Si divide inoltre in *giudiziale* e in *estragiudiziale* secondo ch' è fatta innanzi al giudice competente o no. Può essere infine *espressa* quando fatta con parole, scritture o segni che rivelino la volontà; *tacita* quando si deduce da qualche fatto, o è supposto per legge, per es. Chi interpellato dal giudice non risponde alle affermazioni dell' avversario: *Qui tacet cum loqui debet consentire videtur.*

Quanto al valore di queste prove diciamo che la giudiziale fa pienissima fede e derime la controversia, perchè il confesso si ha per giudicato e condannato da sè. Tuttavia è da ritenersi 1. Che ad aver pieno valore conviene sia fatta innanzi a giudice competente, con certa scienza e libertà e da chi è maggiore di età. 2. Che tale confessione nuoca al confesso e non ad altri; onde non ai complici, non ai condebitori. Nondimeno la confessione del procuratore speciale o munito come dicesi di carta bianca, la confessione del tutore e quella del prelato nuocono al rispettivo mandante, minorenne e Chiesa se pure tali confessioni non fossero fatte per debito di ufficio e in giudizio; non già se fatte spontaneamente e fuori giudizio. La confessione estragiudiziale, fa piena fede, se emessa *scientemente* e *spontaneamente,* massime se distinta. Altrimenti prova poco o nulla, secondochè difettano meno o più delle condizioni.

Quanto alla confessione distinta (fuori giudizio) ha pieno valore se *scritta,* o, in mancanza di scrittura, se fatta innanzi all'avversario, presenti due testimoni degni di fede. L' indistinta o è fatta innanzi all'avversario e fornisce una prova semipiena, presumendosi fatta con qualche deliberazione; o è fatta assente l'avversario, e non val nulla, supponendosi irriflessivo. La prova semplice dà piena prova. Per la qualificata conviene distinguere: o la condizione opposta ha contro di sè la presunzione della legge ad es. « l' ho ucciso, io sì, ma per mia necessaria difesa », e la confessione è ricevuta, la condizione resta a provarsi; perchè l'uccisore si presume aver agito con animo malvagio. O la condizione non ha contro di sè, la presunzione della legge, e convien distinguere: o la condizione e la confessione appostavi, guardano lo stesso atto per es. « ho promesso matrimonio se i miei genitori avessero consentito » e amendue si ricevono o si rigettano, a meno che la parte avversaria non mostri che il contrario fu semplice, o che la condizione si è verificata. Perciò *sempliciter* si libera il confesso.

O la confessione e la condizione riguardano atti diversi: « Come ho ricevuto il prestito, ma l' ho soddisfatto » e allora si ammette la confessione non la condizione se il convenuto o l'imputato non la prova. In tal caso si accoglie l' istanza dell' attore.

Per avere la confessione giuridica si deducono certi capitoli o proposizioni all'una o l'altra parte da affermarsi o da negarsi, previo giuramento dei due litiganti di proporre o di dire la verità. E chi instando una parte e il comando del giudice si rifiuta a rispondere, o è assente per contumacia, si ritiene confesso tranne 1.° se le interrogazioni sieno oscure, ambigue, *captiose* o fuori di proposito, 2.° se il giudice sia incompetente o sospetto, ovvero interroghi di occulto delitto non essendo alcuno costretto ad infamarsi, 3.° se trattasi di causa criminale, in cui si richiedono prove evidenti.

## § 10.

### *Prova per ispezione oculare.*

Dicesi prova per ispezione oculare o per accesso, quando il giudice o persona perita o deputata a ciò, accede personalmente a vedere la cosa controversa. Tali prove si adoperano per cose che cadono sotto gli occhi: confini da definirsi, servitù da verificarsi, Chiesa da ripararsi, ferimenti di persona. L'ispezione se fatta a dovere costituisce fortissima pruova, e la sentenza che ne consegue, passa secondo molti in cosa giudicata.

## § 11.

### *Prova per testimoni.*

Possono essere testimoni in causa controversa tutti coloro cui non è proibito per legge. Alcuni sono rigettati *interamente,* altri per *certe persone*, altri in *certe cause.* Interamente sono rigettati: 1.° Gl' impuberi per difetto di età; 2.° i pazzi e gli ubbriachi per difetto di giudizio; 3.° gl' infami come sono gli spergiuri, gli scomunicati, gli eretici se pure essendo stati infami solo di *fatto,* non abbiano mutato costume e trattisi di cause civili.

Per certe persone sono rigettati: 1.° i padri pei figli e viceversa, pel sospetto di mutuo amore. Tuttavia nelle cause di affinità, di figliazione, di età e in genarale nelle matrimoniali, i genitori sono ammessi attesa la loro più certa cognizione ed interesse che non avvenga ignominiosa separazione; 2.° sono riggettati i parenti e gli affini, pei parenti e per gli affini, — in linea retta — *universalmente* — ed in linea obbligua, fino al terzo grado, almeno nelle cause criminali. Così pure i domestici ed i familiari pei loro padroni. Contro certe persone sono rigettati: 1.° i genitori contro i figli, e viceversa per rispetto alla pietà; 2.° il coniuge contro il coniuge per amor di pace; 3.° gli amici contro amici, i nemici contro i nemici; 4. gli avvocati e Procuratori contro i clienti nelle cause assunte a difensore; 5. I giudei, i pagani contro i cristiani, e i laici contro gli ecclesiastici in cause criminali, tranne per delitti di eresia, di lesa maestà, di simonia, di omicidio, ed altri scandalosi e notorii delitti, ove non possa aversi altro teste che laico: — Infine per certe cause sono rigettati: 1. i minorenni in cause criminali, per la sua importanza, almeno se non abbiano compiuto i 20 anni e in mancanza di altri testi, o per delitti eccettuati, come di lesa maestà; 2. gli Ecclesiastici in causa sanguinaria; 3. le donne in causa criminale per la loro leggerezza, ma oggidì sono introdotte in mancanza d'altri testi sufficienti e forniscono prova semipiena o meglio cumolativa; 4. qualsiasi persona in causa propria o di proprio interesse.

Perchè poi i testi siano idonei si esiggono ancora le seguenti condizioni: 1. che la testimonianza sia fatta a viva voce, non per iscritto, affinchè il giudice possa arguirne la veracità anche dall' aspetto, dal contegno, dalla titubanza o meno della persona. 2. Che sia a proposito ossia conforme al punto controverso. 3. Che sia chiara e non ambigua, nulla traendosi di certo dalle espressioni « mi pare » « se non m' inganno » « se ben mi ricordo ». 4. che contenga il motivo della cognizione come, cioè, il teste sappia la cosa, se fu presente, se vide, se udì, se udì da altri ecc., ed è inoltre necessario che sia chiamato, nè deve già presentarsi spontaneamente. A far piena fede si richiedono almeno due che sieno idonei e concordi, se pur la legge non ne esige più di due, come in causa contro i Vescovi, nei testamenti, nei codicilli, nella donazione in causa di morte: o se non si contenta di un solo il che avviene: 1. in cause di favore ed

a nessuno di pregiudizio, per es. se la Chiesa sia stata consacrata, se Tizio battezzato; 2. in cause spettanti al proprio ufficio come la testimonianza dell'usciere sulla seguita citazione; 3. se trattasi di peccato da evitarsi, es. la testimonianza di un solo teste nella consanguineità basta ad impedire il matrimonio. Che se il matrimonio fosse rato e consumato non basterebbe un solo teste anche giurato a farlo disciogliere, ma se ne richiederebbero più.

Quando i testi non concordano bisogna distinguere: O la loro testimonianza singolare è *avversativa* ossia *contradittoria* e non prova nulla. O è *diversificativa* ossia riflettente cose disparate e prova per metà, avendosi per lo stesso oggetto la testimonianza di un solo. O è *cumulativa* di guisa che le testimonianze varie si aiutano l'un l'altra, come se nella causa sul diritto delle decime uno testifichi sopra di un atto di percezione, l'altro su di un altro, e facilmente assorge a piena prova.

## § 12.

### *Prova per mezzo di scrittura.*

Le scritture sono *pubbliche* o *private*. Le pubbliche sono quelle fatte da persona investita di pubblica autorità a questo fine e secondo le formalità volute dalla legge. A queste si agguagliano i pubblici documenti, che sono tali o per autorità del giudice, come gli atti giudiziarii o pel sigillo autoritario che portano ex. gr. del Vescovo, del Principe, di una università o altro corpo pubblico, di persona costituita in carica eminente. Vi si possono aggiungere i libri parrocchiali, i registri, gli atti Conciliari e simili, nonchè le scritture che si custodiscono in pubblico archivio. Scritture *private* son quelle che si scrivono da private persone, come i pro-memoria, le polizze, i libri dei conti, le lettere. Qual valore hanno? Le pubbliche scritture provano a pieno, purchè siano *genuine*, *legittime*, *autografe*. Genuine ossia non suppositizie o false e quindi che reggano alle prove in contrario. Così pure senza cancellature almeno nelle parti sostanziali; altrimenti nulla provano. Legittime vale a dire munite di tutte le forme richieste dalla legge. Autografe, cioè, originali, giacchè alle copie ed agli estratti non si crede, se non sieno stati desunti o trascritti da pubblica per-

sona. La private scritture provano bene, contro lo scrivente, nulla in suo favore, tranne i libri dei mercanti in società e le scritture munite delle firme di tre testi.

## § 13.

### *Prova per presunzione.*

La presunzione è la stessa cosa che la finzione della legge?

Presunzione detta da *ante sumere,* ossia del prendere per vera una cosa prima delle prove, è opinione anticipata di un fatto dubbioso, desunta da certi indizi, argomenti e congetture; come se un uomo pregiudicato venga accusato di qualche delitto, la presunzione sta contro di lui, differisce la presunzione dalla finzione della legge in ciò, che la presunzione va dietro al vero o al verosimile; la finzione al contrario accetta per vero ciò che anche palesemente è falso, come quando, in *favorabilibus* finge nato chi è ancora nell'utero, o prende per identica persona padre e figlio. La presunzione si divide in *presunzione della legge* ed in *presunzione dell'uomo.* La prima è quella che è compresa nella legge, e non dipende dall'arbitrio del giudice. Così la legge presume la cosa sia del possessore, che il figlio nato dal matrimonio sia legittimo, sino a prova contraria. Presunzione dell'uomo è la congettura, che ragionevolmente trae il giudice, dalla qualità del fatto e dalle circostanze. Qual valore giuridico ha la presunzione? La presunzione della legge prova appieno, se non si dimostri il contrario. La presunzione dell'uomo se leggera non prova nulla, se è ben fondata fornisce una prova semipiena; se è veemente o violenta, cioè appoggiata a tali indizii che non falliscono mai, o quasi mai, prova appieno, anzi autorizza persino in cause criminali a punire l'imputato, purchè, secondo i più, di pena non capitale.

## § 14.

### *Prova per giuramento.*

Il giuramento nei giudizi ha luogo, quando le prove ordinarie, non forniscono tale certezza da potersi profferire la sentenza. Donde

segue che il giuramento *giudiziario* non può deferirsi all'attore, che abbia provato appieno la sua istanza, nè al convenuto che abbia provato appieno la sua eccezione, o quando l'attore non abbia recato nessuna prova, perchè *reus absolvitur, auctore non probante.* Inoltre non si deferisce in cause criminali, beneficiarie, o dove trattasi di valore di matrimonio, o di professione religiosa, ricercandosi in queste, prove chiare e manifeste. Il Codice Civile Italiano distingue tra giuramento deferito dal giudice, e giuramento deferito dall'altra parte. Nel primo detto *d'ufficio* concorda col detto di sopra (art. 1375). Quando al secondo giuramento — decisorio — dice che una parte può deferirlo all'altra, anche quando non vi sia alcun principio di prova della domanda o dell'eccezione (art. 1366).

Il giuramento è duplice: volontario e giudiziario. Volontario è quando, fuori giudizio una parte lo deferisce all'altra. Questa può ricusarlo o riferirlo. Prestato che sia, la dà vinta al giurante e impedisce all'avversario l'ingresso nella lite, anche se si scuopra essere stato spergiuro, secondo la più probabile sentenza. Giuramento giudiziario è quello che in giudizio una parte deferisce all'altra coll'approvazione del giudice o è deferito dal giudice stesso. La parte a cui l'altra deferisce il giuramento, può riferirlo. Chi ricusa di prestarlo e di riferirlo soccombe: chi giura vince, nè si fa più luogo a nuovi testimoni, o a documenti, o a dimostrazioni di spergiuro o ad appello: perchè il rimedio tolto a finire la lite, non deve diventare principio di altra lite.

## CAPITOLO X.

### Del processo criminale in particolare — Della sentenza e della esecuzione — Dell'appello — Della restituzione in integrum.

Le cause criminali seguono un altro processo: esse s'incominciano da tre capi: Dall'*accusa*, dalla *denunzia* e dall'*inquisizione:* L'accusa è un solenne rapporto di qualche delitto fatta al giudice a pubblica vendetta. La sua solennità consiste nella garantia colla propria firma che dà l'accusatore di provare il delitto, sottomettendosi alla pena del taglione in difetto di prova. Tale accusa ove per consuetudine, ove

per legge, oggidì è abolita. L'altro modo è la *denunzia*, che privatamente si fa al giudice, di qualche delinquente, senza assumersi la responsabilità di provarlo tale, ma affinchè il Giudice indaghi, e, conosciuto il tale delitto, vi metta riparo. Tale denunzia può essere imposta dalla legge canonica, come quella degl'impedimenti di matrimonio, di eresia, di simonia, di sollecitazioni a cose turpi: come anche dalla stessa legge naturale, v. gr. di ciò che possa tornare nocivo spiritualmente o materialmente al pubblico bene, ad una comunità o a qualche privata persona, secondo che vuole S. Tommaso (2.°—Q. ur. 2 VII. art. 1) — Il terzo modo di scoprire i delinquenti è l'inquisizione affidata ai procuratori del fisco, e alla polizia, che devono vigilare alla moralità ed all'ordine pubblico.

La ricerca fiscale o di polizia si riduce a due capi: al delitto in genere, ossia se fu commesso il delitto; e al delitto in ispecie, cioè da chi fu commesso. La prima quistione precede di necessità la seconda, e neppure un reo confesso si può punire, se il delitto non fu messo in sodo. Se il genere criminoso è permanente, vale a dire abbia lasciato tracce di sè, l'autorità fa la visita, e ne redige minuto verbale. Se il genere è transeunte, ossia non abbia lasciato tracce, o queste sieno state cancellate per astuzia dei rei, si procede per via dei testimoni, di circostanze e di congetture. Se taluno fosse fortemente indiziato come autore bisogna vedere se sia il caso di farlo catturare o di citarlo semplicemente. In massima la cattura non si opera se non quando il delitto sia assai grave, o il delinquente sia sospettato di fuga, o confesso, o colto in flagrante.

Quantunque non è mai lecito il mentire, per altro non mancano Dottori che insegnano in cause almeno assai gravi e massime in cause capitali esser lecito tacere o con sotterfugi o risposte evasive equivoche eludere le interrogazioni del giudice che legittimamente lo interroga senza grave colpa, perchè soggiungono, nè comando di giudice, nè veruna legge nuova possono obbligare ad atto eroico e moralmente impossibile, qual'è quello di mettersi da sè il capestro. S. Alfonso stima abbastanza probabile tale sentenza, quantunque S. Tommaso dica di sì e l'obbliga *sub-gravi* e ne dà per ragione che è debito di giustizia ubbidire il proprio superiore in quelle cose a cui si estende la sua giurisdizione.

Se l'imputato nega il delitto oppostogli si passa a legittimare il

processo col richiamo dei testimoni dinanzi uditi affinchè confermino, previo giuramento, la deposizione già fatta, la quale non era valida prima della citazione dell' imputato. Si raccolgono ancora tutti i documenti, strumenti e segnali di accusa. Ma poichè l' imputato ha incontestabile diritto a difendersi e non potrebbe ciò fare senza conoscere tutti i particolari dell'accusa: quindi è che il processo deve essergli comunicato e accordatogli tempo sufficiente a produrre le ragioni della propria discolpa.

Ritengasi poi come regola certa che l' imputato non può condannarsi, specie a pena capitale, se le prove della sua reità non sono assolutamente chiare e manifeste.

Si può sottomettere, per estorcere la confessione, alla tortura l' imputato?

Questo mezzo è universalmente abolito, esso fu antichissimo risalendo fino ai tempi di Cicerone e ne fa menzione nel libro *de arte rethorica*. Checchè ne dicano alcuni fautori che la vorrebbero ancora, perchè altrimenti molti, colla speranza dell' impunità delinquerebbero assai facilmente e si moltiplicherebbero i delitti; noi ragioniamo così: 1.° a delitto incerto non può certamente infligersi pena certa. Ma il delitto di chi è anche fortemente sospetto, è incerto; e la pena della tortura è certa. Dunque questa è ingiusta. Nel sistema della tortura spesso l' innocente, dice il Dottor d' *Ippona: luit pro incerto crimine certissimas poenas.,.. ac per hoc ignorantia judicis plerumque est calamitas innocentis* ».

Ancora è la tortura una via fallace per iscuoprire la verità, perchè molti per orror dei tormenti confessano un delitto che non hanno commesso; e molti scellerati induriti di animo e di corpo persistono nei tormenti a negare il delitto vero. Dunque la tortura è ingiusta e inutile.

In tanta discrepanza di opinioni è bene sentire il dottissimo Ludovico Vives: *Fortissima sunt quaecumque contra tormenta dicunt; quae pro tormentis, futilia atquae imbecillia.*

## CAPITOLO XI.

### Della sentenza.

Dibattuta la causa da ambo le parti, prima della sentenza deve precedere la *Conclusione*, che cioè le parti rinunziando ad ulteriori prove sottomettono la controversia alla decisione del giudice. Finchè l'una o l'altra ha qualche cosa da proporre o da opporre non si viene alla sentenza. Ciò va inteso quando alcuna di dette parti non cerca con futili pretesti di differire la conclusione: che in tal caso potrà il giudice conchiudere d'ufficio fissando un termine, secondo Giustiniani *« ne litigantibus male certantibus liceat causarum exitum ultra protrahere »*. La conclusione giuridica produce questi effetti, che si chiudono gli atti giudiziarii e non s' ammettono ulteriori prove od eccezioni, benchè il giudice possa richiedere altre prove, risposte e schiarimenti.

Si eccettuano però le cause in cui vi è pericolo di peccato, come le matrimoniali: così pure le cause dei pupilli, dei minorenni e della Chiesa, nelle quali anche dopo la conclusione, è lecito addurre nuove prove. Altrettanto dicasi se improvvisamente succeda alcun che di nuovo, come la scoperta di un nuovo documento, la confessione d'una parte, l'evidenza del frutto. Ciò premesso si emana la sentenza, la quale è la decisione fatta dal giudice della proposta controversia. Si divide in *definitiva* e *interlocutoria*. Definitiva è quella che derime la controversia. Interlocutoria invece è una ordinanza del giudice diretta a preparare la decisione della controversia, come se il giudice ordina una ispezione. Alla sentenza interlocutoria è affine la *provvisionale*, quando cioè il giudice, non istruita ancora abbastanza la causa, provvede intanto alle cose urgenti, come agli alimenti, al divorzio, al ristoro della Chiesa che minaccia rovina.

La sentenza definitiva si suddivide in *assolutoria, condannatoria* e *dichiaratoria*, secondochè assolve il convenuto o l' imputato, ovvero lo condanna o soltanto dichiara il reo incorso nella pena precedentemente inflitta dai canoni.

In causa criminale la sentenza assolutoria non è sempre definitiva, perchè talora questa sentenza non assolve l' imputato dal *delitto*, ma solo dall' istanza, per difetto di prove sufficienti, che lo mostrino reo:

onde al sopravvenire di altri argomenti, può essere di nuovo chiamato in giudizio—è il non aver luogo a procedere per mancanza d'indizii — Quando al contrario, l'assolutoria è definitiva, passa in cosa giudicata, e l'assoluto non può più soggiacere ad alcuna molestia. La differenza tra la sentenza condannatoria e la dichiaratoria è la seguente: che nella sentenza condannatoria la pena è inflitta dall'uomo, cioè dal giudice, onde incomincia ad aver vigore dal dì della profferita sentenza. Nella dichiaratoria la pena è inflitta dalla legge, epperò ha effetto retroattivo dal giorno del commesso delitto. Laonde sono nulle, p. es. le nomine e le elezioni fatte prima della sentenza da chi, per causa di delitto, perdette il diritto di nomina e di elezione. Si eccettuano nondimeno gli atti di giurisdizione emessi stante l'errore comune, o il titolo colorato, perchè diversamente grave danno ne verrebbe alla Chiesa; epperò la Chiesa ne supplisce il difetto.

Delle solennità che accompagnano la sentenza definitiva altre sono *estrinseche* ed altre *intrinseche*.

Estrinseche: che la sentenza si pronunzii trascorso il termine della citazione, presenti, o almeno citate ambo le parti, sia scritta e letta autorevolmente dal giudice in luogo pubblico e consueto, in giorno che non sia feriato; in queste cose e simili secondo la pratica ricevuta.

Le intrinseche sono: 1. La sentenza sia generale ed assoluta, ossia comprenda anche le spese della lite, i frutti percepiti ecc. e senza condizione; poichè una sentenza condizionata non derime la causa, p. es. Tizio non pagherà frutti, se proverà d'aver pattuito così, e sarebbe *ipso jure* nulla. 2. Sia chiara e rifletta un oggetto determinato se pure la domanda non riguardi una cosa in genere, come sarebbe di essere dichiarato erede, e di conseguire in genere l'eredità del defunto. 3. Sia consentanea alla domanda, vuoi quanto all'oggetto domandato, vuoi quanto al motivo esposto, vnoi quanto all'azione intentata; che una sentenza aliena dalla domanda sarebbe sciocca, e nulla di diritto. 4. Sia conforme alla legge, chè il giudice è applicatore e non fattore della legge. Epperò sarebbe nulla ad es. la sentenza che dichiarasse valida la elezione fatta da un sospeso, valido il testamento fatto da un impubero. 5. Che se sia contraria ai diritti di un litigante, per sè vale, ma è cassabile mediante appello.

Il tempo utile per l'appello è di dieci giorni, detti perciò giorni *fatali*, i quali devono computarsi dal dì della pronunziata sentenza per

chi era presente, dal giorno invece della sua notizia, *postquam sciverit* (C. 8 d'appello, n. 6) per chi era assente. Trascorso quel tempo, la decisione passa in cosa *giudicata,* e cioè nel foro esterno, tenuto per vero ed inappellabile. Il Codice di Procedura Civile Italiano accorda 30 giorni per le sentenze dei Pretori e 60 per quelle dei tribunali civili (465).

Tuttavolta non passano mai in cosa giudicata:

1. Le sentenze matrimoniali od altre spirituali che portino pericolo dell'anima. Scoperto l'errore si revocano.

2. Le sentenze criminali, perchè il condannato è sempre a tempo di provare la propria innocenza.

3. Le sentenze nulle per vizio insanabile, quali le pronunziate da giudice incompetente, o contro cosa giudicata, o in pregiudizio di una parte assente che non sia contumace, o pretermesso l'ordine essenziale di procedura.

4. Le sentenze manifestamente inique per corruzione del giudice o perchè fondate sopra falso supposto, sopra testi o documenti falsi.

## CAPITOLO XII.

### Dell'esecuzione della sentenza.

L'esecuzione della sentenza è un atto di giurisdizione, per cui la cosa giudicata si riduce ad effetto, anche malgrado il soccumbente. E' regola generale che la sentenza, sia eseguita da quel giudice ordinario che l'ha pronunziata.

Dissi: dell'*ordinario* non del delegato e dell'arbitro, ai quali sia stato commessa la nuda cognizione della controversia. Nulladimeno il Delegato Pontificio ritiene la giurisdizione per un anno allo scopo di fare eseguire la sentenza.

Quando al tempo dell'esecuzione della sentenza, in *Criminalibus* ecco la regola: *Convictos velox poena subducat, liberandos custodia diuturna non maceret* (libro 3.° *de cust. rev.*).

La seconda parte è voluta dall'umanità e dalla giustizia; la prima, specie se in pena capitale, s'intende con intervallo di qualche tempo, affinchè il reo possa, o liberarsi o disporsi a ben morire.

Nelle cause civili se l'azione è *reale*, la sentenza può eseguirsi subito; se *personale*, si danno al soccumbente quattro mesi più o meno, a parere del giudice.

### *Modalità circa l' esecuzione della sentenza.*

Si comincia dai mobili: se questi non bastano, si passa agl' immobili. Non esitando e non bastando questi, si sequestrano i diritti. Quando alla pena del carcere per chi non soddisfa, vi vanno soggetti i falliti dolosi, e tutti coloro che dissipano o alienano i proprii beni in frode dei creditori. Il privilegio poi degli ecclesiastici (esteso dal Codice Civile ai genitori, ai patroni, ai socii, al marito per la restituzione della dote, al donatore riguardo al donatario) salva loro un congruo sostentamento; previa cauzione di soddisfare, se acquisteranno.

## CAPITOLO XIII.

### Dell' appello.

L' appello che s' interpone dal soccumbente, affinchè la data sentenza non passi in cosa giudicata e senzo rimedio per lui, è *un ricorso che si fa al giudice superiore, affinchè corregga o revochi la sentenza profferita dal giudice inferiore* — si divide in *estragiudiziario* e *giudiziario*. Il primo anzichè appello è ricorso all' autorità superiore, contro un gravame imposto fuori giudizio, come sarebbe, una elezione ingiusta, uno spoglio od altri atti di giurisdizione esercitati estragiudizialmente. Il secondo è quello che s' interpone contro atti giudiziarii, vale a dire contro una sentenza interlocutoria, o definitiva. Dalla sentenza interlocutoria non si dà appello che in due casi: 1. quando ha forza di sentenza definitiva; 2. quando arreca un notevole gravame, che per l'appello della definitiva non si possa rimuovere, così il Tridentino (sez. 24 C. 20 de Refor.). La differenza tra l' appello della sentenza interlocutoria e la definitiva sta in ciò: 1. che l'appello della definitiva sottrae tutta la causa al giudice inferiore e la devolve al superiore, onde ogni atto ulteriore del primo in pregiudizio della causa *ipso jure* è nullo. Laddove l' appello dell' interlocutoria non impedisce al giudice inferiore di procedere, se pure il giudice di Appello non

gl' inibisce il procedimento. 2. L'appello della definitiva non è duopo che sia motivato, giacchè il giudice *sententiante* non può correggere o revocare la sua sentenza; epperò basterà che l'appellante tra gli atti a viva voce dica mi appello. L'appello dell' interlocutoria dev' essere però motivato in iscritto; potendola mutare o revocare il giudice che l' ha profferita.

L'appello può essere promosso non solo dal soccumbente ma da chiunque può avervi interesse. E' lecito anche appellare a nome altrui. Così il procuratore pel suo principale, bastando la procura generale, il tutore pei minori o pupilli, il capitolo pel vescovo, e persino qualsiasi persona, per sentimento di compassione, a favore del condannato a morte. Tuttavolta sono esclusi dall'appello: 1. Coloro che vi rinunziarono; 2. i condannati da tre sentenze conformi; 3. i veri contumaci; 4. i confessi o convinti per modo che l' appello non altro apparisca che pretesto di andare per le lunghe.

La sentenza da cui si appella può essere esecutiva non ostante l'appello secondo la qualità delle cause.

Si danno due generi di cause, nelle quali l'appello non sospende la esecuzione della sentenza, ossia come dicesi, non ha effetto *sospensivo*, ma *devolutivo*. Al primo genere appartengono le sentenze con censura per es. con interdetto; e così pure quelle che riguardano il divin culto, la salute delle anime, la riforma dei costumi, come i decreti del vescovo nella Santa Visita. Al 2.° genere appartengono: 1. Le cause che non patiscono dilazioni per es., se trattasi di alimenti, mercedi, ponte da rifarsi, testamento d'aprirsi. Lo stesso dicesi della restituzione del deposito o dello spoglio. 2. Le cause sopra cosa manifesta e notoria, di guisa che ridicolo sia l'appello. 3. Le cause definite per sentenza di arbitrii volontarii o con giuramento giudiziale non necessario.

Anzi in questi due casi del N. 3. neppure si dà luogo ad appello, come sopra si è visto.

### *Persona giuridica che debba e possa accettare l' appello.*

L' appello dev' essere promosso al superiore immediato dopo il giudice da cui si appella. E così dall'Arcidiacono al Vescovo, dal Vescovo al Metropolitano, dal Metropolitano al Primate, dal Primate al Patriarca,

per conservare i gradi della giurisdizione ; diversamente l'appello non vale. Eccettua se si appelli al S. Pontefice, cui spetta giudicare tutta la Chiesa.

## CAPITOLO XIV.

### Della restituzione *in integrum.*

La restituzione in *integrum* viene definita da Isidoro (orig. L. 5,25) *causae vel rei reparatio,* ossia ristabilimento della cosa nello stato di prima ; ed è un benefizio o rimedio straordinario conceduto in date circostanze dalla legge canonica, quando il rimedio ordinario dell'appello non ha più luogo.

Tizio minorenne ha subìto notabile danno nella vendita di uno stabile; ma non può più appigliarsi al rimedio dell'appello, o perchè ebbe in contrario tre sentenze uniformi, o perchè dopo la prima sentenza contraria lasciò passare il tempo utile all'appello, od anche perchè dopo il danno sofferto non ricorse in tempo utile per l'annullamento del contratto. Ecco un caso da potersi invocare la restituzione in intero, cioè che si rimettano le cose nello stato che erano prima della vendita, ripigliando egli il suo stabile, e restituendo il prezzo al compratore. Si concede questa restituzione anche ai maggiori di età, qualora possano mostrare di avere incorso danno per *dolo* dell'altra parte, o per *violenza* patita o per *invincibile errore* che abbia dato causa al contratto dannoso ; e similmente se mostrino di essere stati impediti dall' appellarsi in tempo utile, come sarebbe per causa di schiavitù , o di assenza motivato dal pubblico bene. Ma propriamente questo benefizio è dalla legge canonica accordato ai minorenni , a quei , cioè , che, secondo il diritto romano, non hanno ancora compiti i 25 anni. Costoro, provato che sia il danno sofferto , vengono restituiti, ancorchè senza altrui frode, ma per propria imprudenza e colpa siano stati danneggiati; in ciò sta propriamente il *privilegio* della restituzione in intero, privilegio concesso ai mìnorenni attesa la impubera età e la mancanza di giudizio. Nel Codice Civile Italiano non è ammesso il privilegio della restituzione in *integrum* , ma vi è qualche suppletivo a favore indistintamente tutti di coloro che abbiano incorso danno

per errore, violenza o dolo, poichè ciascuna di queste tre cause, sotto certe condizioni annulla il contratto (ved. Cod. Civ. N. 1108 e seg.). Ai minorenni si parifica nel *gius canonico* la Chiesa, che gode dello stesso beneficio; e sotto il nome della Chiesa qui vanno intesi tutti i luoghi pii e i corpi appartenenti in qualche modo alla Chiesa, come sono i monasteri, i seminarii, le case religiose, gli ospedali ecc. La Chiesa viene restituita non solo contro i privati ma eziandio contro un'altra Chiesa, da cui abbia patito danno. Si concede questa restituzione in intero ai minori ed agli altri privilegiati sotto varie restrizioni, che brevemente enumereremo:

1.° Quando non siavi altra via di ristorarsi del danno, essendo la restituzione un mezzo straordinario. Epperciò il minore indarno invocherebbe la restituzione in intero quando avesse in pronto il mezzo comune di ricorso e di appello.

2.° Quando la restituzione non può aver luogo senza venir meno ai principii dell' onestà. Così il minore non potrebbe invocarla contro il matrimonio valido, contro la professione religiosa, o gli ordini sacri validamente ricevuti. Inoltre contro l' obbligazione assunta, a pro del padre, del fratello o di altro congiunto chiuso in carcere — ovvero contro il perdono dato all' offensore e atti somiglianti che non si possono onestamente ritrattare.

3°. Quando trattasi di causa Civile e non già Criminale perchè *malorum mores infirmitas animi non excusat.*

4.° Quando il minore pervenuto a maggiorità non abbia ratificato il fatto precedente.

5.° Quando non siasi fraudolentemente finto maggiorenne, perchè le leggi favoriscono gl' ingannati non gl' ingannatori.

6.° Quando non abbia ottenuto dal Principe la dispensa dell' età per potere come fosse maggiorenne liberamente amministrare le cose sue. Tuttavia anche in questo caso non potrebbe — senza decreto del giudice — alienare i beni immobili o ipotecarli.

7.° Quando il danno non sia accaduto fortuitamente dopo stipulato il contratto — o nell' esercizio d' un' arte o d' una scienza stimandosi taluno abbastanza perito in quell' arte o scienza che professa.

8.° Finalmente quando il Papa non abbia confermato in forma speciale la sentenza pronunziata dal giudice.

Laonde la S. Ruota Romana non può procedere sul valore dei

rescritti Papali, se non come tribunale straordinario in virtù di sovrana delegazione.

Il Giudice ordinario, o il suo Delegato, ma non l'arbitro, può concedere la restituzione, in intero. Inoltre si ricerca che sia giudice *competente* di colui contro il quale si domanda la restituzione, come sarebbe il giudice che profferì la sentenza di cui si chiede la revoca — o un giudice superiore — a *fortiori* il R. Pontefice, ma non mai un giudice inferiore.

Quanto al tempo per chiedere la restituzione occorrono quattro anni che pei minori si contano dal giorno di uscita da minorità; per la Chiesa dal giorno del danno sofferto, o come altri opinano dal giorno della cognizione del danno. Pei maggiorenni poi il quadrennio si computa dal giorno della rimozione della causa che li danneggiò, o dell'impedimento a far valere le loro ragioni. Si eccettua l'azione per timore che si estingua in un anno e quella per dolo che si estingue in due anni.

# TRATTATO III.

## *Delle pene ecclesiastiche.*

### CAPITOLO I.

### § 1.°

### *Principii filosofico-legali sulle pene.*

L' analisi della parola manoduce alla più esatta cognizione della idea, che per essa si appalesa (1).

Da ciò il sistema da me spesso ripetuto di premettere alla trattazione delle singole materie le nozioni più salienti dei relativi vocaboli.

La parola *pena* ed i suoi sinonomi *sanzione, supplizio* e simili, son tratti dal linguaggio della religione. Onde la voce pena si è fatta discendere dal pentimento con che i moralisti disegnano lo interno dolore dell' anima. Ed in vero pena è la impressione del dolore sia in in senso morale, sia in senso corporeo. La qual cosa costituisce della pena l' intrinseco requisito.

Varrone derivò la voce *pena* da *pesare*, a *pendendo*. Nè altrimenti gli antichi dipinsero la giustizia che con la bilancia in atto di pesare (Nicolini, Proc. pen. part. 1, § 35). Ma ciò addita solamente uno dei principali requisiti della pena, cioè la sua proporzione col delitto. Ad ogni modo la definizione di Grozio, generalmante seguìta, di essere cioè la pena un male di passione per un male di azione, compete unicamente alle pene naturali, e non già alle umane, come ampiamente ha dimostrato il Carmignani nella sua Teoria della sicurezza sociale (Vol. 3, p. 6, 12).

Il sistema penale o trae la *origine* dalla umana autorità; ovvero è indipendente dal fatto dell' uomo e scaturisce dalla mente divina e

[1] Dalla parola si risale alla rispondente idea. La parola è la veste, ovvero lo strumento e il mezzo con che la idea si manifesta. Assai bellamente dice un recente scrittore, che l' anima rappresenta gl' immaginati concetti mercè i colori e la luce della loquela, donde il collegamento tra la ragione e la loquela. Pietro Fanfani, Discorsi Filologici — Firenze 1870.

dalla essenza intima dei principii che costituiscono il morale e il fisico dell' uomo. Da ciò la distinzione delle pene: in *divine*, *naturali* ed *umane*, segnate con esattezza dal Puffendorfio (De jur. nat. et gent. lib. 8, 1, 3), e cennata dal Genovesi (Diceosina, V. 1, p. 43.)

Nel prospettare la divisione delle pene mi attengo ad un metodo che mi è sembrato il più scientifico e coerente ai dettami del diritto canonico. Io mi propongo, come punto di partenza, il requisito intrinseco della pena. Esso consiste nella impressione del dolore: la minaccia della pena non sarebbe apprezzabile se non recasse un male. Ora il dolore morale ha la sua sede nell' animo, come il fisico l' ha nel corpo: sicchè ogni pena, anche quando priva di un piacere, non cessa d' essere afflittiva.

Sulle premesse nozioni si adagia la partizione di pene afflittive dirette e pene afflittive indirette, seguita dal Carmignani (Teor. della sic. soc. vol. 3 pag. 178); nonchè la divisione fatta dai Canonisti di pene spirituali e corporee, secondo che arrecano dolore fisico o morale, e privano di beni temporali o spirituali.

Sotto quest' ultimo punto di veduta le pene consistono in mezzi fisici o morali che arrecano un dolore o privano d' un piacere. Alla testè premessa nozione si attaccano le suddivisioni di pene positive e privative, reali, personali e miste (Pecorelli, Jus. can. vol. 4, pag. 213). E' da bandirsi però, specialmente nel Diritto Ecclesiastico, la terminologia di pene *vendicative*. La vendetta non è, che la irrogazione di un male, fatto unicamente al motivo di una passata ingiuria (Romagnosi, Genesi, del Dir. pen. § 248). Di tal che differisce dalla ingiuria per la sola ragione che questa la precede (Seneca, lib. 2 de ira, cap. 32). Or le leggi non puniscono per impulso d' odio e di sdegno: *non poenae nocentium cupidis sed emendandi vitia, corrigendique mores* (Idem). E' quindi erronea in Diritto Civile e Canonico la denominazione di *leggi odiose* e di *pene vendicative*.

Le leggi ecclesiastiche segnatamente hanno per iscopo primario il miglioramento e la emenda del colpevole (S. Crisost. lib. 2 de sacerdotio, cap. 3). E lo studio dei fonti dimostra che a questi son subordinati gli altri fini che, mercè la punizione, si vogliono raggiungere (Can. 1, dist. 4 — Can. 37 qu. 5 — Can. 5, X de judic. — Can. 13, X de jure jur. — Can. 1, X de maleficis — Can. 2, 6 X de poenis — Can. 2, X de purg. canonic.)

L' attuazione di questo principio si realizzò nel carcere *penitenziario*, che Papa Clemente introdusse in Roma molto prima del 1790, che fu l' epoca nella quale si vide sorgere negli altri stati il sistema di prigioni dirette a portar la emenda nell' animo dei condannati. Sicchè bisogna rivendicare all' Italia la iniziativa dell' istituzione, che poi le altre nazioni facilmente immegliarono,

Nè diverse son le vedute delle civili legislazioni, in che la pena può apparire come mezzo di *sicurezza* e finanche di *prosperità* in quanto che i mali che da essa derivano ne risparmiano più numerosi e più gravi (Carmignani, Teor. della Sic. Soc, Vol. 3. pag. 249). Sta quindi detto con molta verità dal Bossuet, che le pene mirano al bene del mondo, alla vendetta giammai.

## § 2.

### *Divisione delle pene.*

Le premesse nozioni agevolano la intelligenza della seguente divisione delle pene, che io ho guardato sotto il triplice rapporto: della loro *origine*, del loro *obbietto*, e del *modo* come in esse s' incorre.

Rispetto all' *origine*, le pene sono *naturali, divine* ed *umane*, giusta il succennato sistema del Puffendorfio e del Genovesi.

Relativamente all'*obbietto*, le pene si dividono in *spirituali* e *corporee*, dette anche *temporali*.

Le spirituali affliggono direttamente lo spirito e privano dei beni spirituali (1).

Esse dividonsi in ***perpetue*** e ***temporanee***, ovvero ***censure***.

Le pene spirituali perpetue, sono denominate ancora *pene canoniche* in senso stretto.

Tali sono le *irregolarità* — la *privazione simultanea dell'ufficio, del beneficio* e *dei privilegi clericali* (2).

---

(1) Dicemmo che la Chiesa ha il foro interno ed esterno. Essa ha quindi il diritto d' infliggere non solo le pene spirituali, ma eziandio le temporali — La storia dei Concilii e l' indole della ecclesiastica Potestà respinge la contraria proposizione di Van-Espen, Cavallari, Selvaggio, Pietro de Marco e di Giovanni Marino (Devoti, Inst. Can., lib, 4, p. 195).

(2) La privazione simultanea dell'officio, beneficio e privilegi clericali vien giustamente segnata dal Gagliardi fra le pene canoniche (Inst. jur. can., tom. 4, pag. 448. Di fatto essa differisce dalla sospensione, che, essendo una censura, è meramente temporanea, nè importa sempre simultanea pri

Le pene spirituali temporanee prendono anche il nome di *censure* (1).

Le specie delle censure sono: la *scomunica* (2); la *sospensione* (3) l' *interdetto* (4).

Suol riguardarsi come una specie d' interdetto la *cessazione a divinis* (5).

Le censure anziriferite si dividono: in *generali*, *speciali*, *totali* e *parziali* (6).

---

vazione dall' ufficio e dal beneficio. Differisce eziandio dalla deposizione, in quanto che questa non produce la privazione dei privilegi clericali. La deposizione e la degradazione non sono semplici censure, ma pene irrevocabili, che in perpetuo spogliano i Chierici da ogni esercizio di ordine, di beneficio e di officio.

(1) La censura, così denominata *a censere*, giudicare, ovvero *a privatione juris* (Ganini, Inst. Can. 192), è una specie di pena che più si avvicina ad una misura censoria e disciplinare. Perciò i Canonisti definiscono la censura una pena medicinale e spirituale che produce la temporanea privazione dei beni spirituali. Ed il Diritto Canonico nuovo ha distinto le pene dalle censure, riducendole alle tre soprasegnate (Can. 23, q. 5, cap. quaerenti 20 de verb. signif.).

(2) La scomunica importa esclusione dalla comunione dei fedeli (Lancellotto, Inst. Jur. Can. lib, 4, tit. 13, p. 128). Dividesi in *maggiore* o *minore*, e vi s' incorre o *ipso facto* o dopo sentenza del giudice. La prima, detta anche *anatema*, si fulmina contro quelli che hanno commesso gravi delitti e son pertinaci. Coloro che ne sono colpiti o sono *vitandi* in quanto che non possono essere trattati dai fedeli, o sono *tollerati* in quanto che i fedeli non hanno l'obbligo di evitarli. Ciò ai termini della Costituzione di Martino V, emanata nel Concilio di Costanza.

(3) La sospensione è una censura applicabile solamente ai Chierici, la quale, facendo rimanere salva la loro dignità, vieta l'esercizio della potestà ecclesiastica dall'officio o dal beneficio [Can. placuit 13, Dist. XXXII, can. Presb. 32 Dist. L.] — La sospensioue quindi o è dal solo ufficio, o dal solo beneficio, o da entrambi — Nel primo caso la sospensione vien detta generale o maggiore; nel secondo speciala o minore. Quando la sospensione è perpetua cessa di essere censura, ma è una vera pena che eguaglia la deposizione [Gagliardi, Inst. Jur. Can. lib. 4, pagina 524 — Ganini, Inst. Can. p. 202].

[4] L' interdetto è una censura ecclesiastica, che priva di alcuni sacramenti, di tutt' i divini uffizii e della ecclesiastica sepoltura [Cap. quod in re 11 de Poeniten. et Remission.]. È notevole, che sotto la denominazione di divini ufficii va compreso non solo ciò che si esercita per ragion dell'ordine, come la celebrazione della Messa; ma eziandio quel che si fa solennemente in nome della Chiesa, come le pubbliche preci, le ore canoniche ecc. [Pecorelli, Jus Can. v. 4. p. 251 in nota]. Per antica disciplina l' interdetto veniva riguardato come una specie di scomunica. Ma in verità ne differisce, poichè con la scomunica s' interdice l' uso di tutte le cose sacre e la comunione co' fedeli. Nè può l' interdetto confondersi con la sospensione, la quale va limitata all'ercizio della ecclesiastica potestà, e risguarda unicamente i Chierici, non già gli altri fedeli.

[5] Gli interdetti reali o locali trovansi talvolta denominati *cessazione a divinis*, perchè i divini ufficii cessano nei luoghi interdetti [Clementina 1, de sent. excom.]. Ma secondo le regole della nuova disciplina la cessazione *a divinis* non va noverata fra le censure; imperciocchè la proibizione di non celebrarsi in una qualche Chiesa i divini uffizii, non ha per obietto di punire il delinquente che ha macchiato l'onor del tempio, ma si ordina per ispirare un salutare orrore al pubblico, ed eccitare il colpevole alla emenda. D' altronde il Chierico che celebra nella Chiesa in che evvi la semplice cessazione *a divinis* non cade nella irregolarità, come si avvera nell' interdetto [Pecorelli, Jus Can. v. 3. pag, 258].

[6] Le censure, e specialmente gli interdetti, sono: *generali*, quando affettano collettivamente più luoghi, o un determinato ceto di persone, come un regno, una città, una collegio; — *particolari*, se

E le censure medesime, come pene temporanee, cessano mercè la dispensa, l'assoluzione, la rivocazione della sentenza, il decorso del tempo, l'avveramento della condizione, se la censura è condizionata (1).

Fin qui delle pene spirituali—Le pene corporee poi vengon dette pene temporali, perchè privano dei beni temporali, come già ho premesso fin dal principio della suprema divisione in pene spirituali e temporali.

Ed in questa categoria figurano il *carcere* o la *reclusione* in un monistero, — la *rifazione del danno*, — il *taglione*, — l' *ignominia* (2).

Finalmente nelle pene s' incorre o per disposizione del superiore *(ab homine)*, o per disposizione della legge *(a jure)*.

E ciò o prima di profferirsi la sentenza dichiaratoria *(latae sententiae* ossia *ipso jure)*, o dopo emessa la sentenza di condanna *(ferendae sententiae)*.

Sulle quali cose non c' intratteniamo ulteriormente, perchè esse vengono insegnate da tutt' i Canonisti. Ma abbiam premura che siffatte particolarità si ponessero a raffronto coi principii scientifici sopra esplicati, onde vedere come a tali principii sono conformi le dottrine del giure canonico.

riguardano singolarmente una Chiesa, un Altare, una o più designate persone; — *totali* o *parziali*, secondochè son comminati in tutta la estensione e producono tutti gli effetti, come per esempio se si vieta il solo ingresso nella Chiesa [Lucio Ferrari, Verbo Excom. art. 2 e seg. — Pecorelli, Jus Can. vol. 4, pag. 249 e 257].

[1] Le leggi non puniscono per odio. Quindi di regola i condannati, possono ottenere la riabilitazione, ossia la cessazione di tutti gli effetti della condanna [Can. 33, caus. 23, q. 4]. La qual cosa in Diritto Canonico segue mercè l'assoluzione o la dispensa.

(2) Fin da quando alla potestà spirituale dei Vescovi si aggiunse la giurisdizione temporale riguardante la disciplina e le cose temporali delle Chiese e dei Chierici, cominciarono i giudici ecclesiastici ad applicare le pene corporee, escluse la morte e la servitù, che mal corrispondono alla mitezza propria della Chiesa. La servitù per altro venne abolita anche nel Foro secolare fin dai tempi di Giustiniano. Sicchè dai tempi antichi le curie vescovili hanno inflitto le pene corporee contro gli ecclesiastici (Devoti, Inst. Can. Tom. 4, pag. 200 — Gagliardi, Inst. Jur. Can. lib. 3, pag. 544). E queste si sono applicate anche in preferenza delle censure, di cui il Concilio Tridentino volle frenare l'abuso che se ne faceva Trident. in cap. *quamvis excommunicat.* 3 sess. 15 de reform.); mentre le censure si riguardano come più gravi delle pene corporee—Giusta il Concordato del 1818, le censure si applicano dal foro ecclesiastico anche contro i laici (art. 20, § 4, Concord. Gagliardi, Inst. Can. lib. 4, pag. 560).

Però il concordato suddetto, con gli altri precedenti, è rimasto abolito col Decreto del 17 febbraio 1861, che ha portato radicali riforme nella polizia ecclesiastica dell' ex Reame di Napoli, il che si è esteso a tutti gli altri stati che componeano l' Italia.

## § 3.

### *Della natura delle pene ecclesiastiche.*

Si dicono ecclesiastiche le pene che s' infliggono per autorità della Chiesa, e sono corporali o spirituali, come dicemmo, secondo che affliggono il corpo o l' anima, benchè talora tutte si chiamano spirituali pel fine cui sono ordinate.

Dal fine poi si desume la loro natura; ed il fine che ha la Chiesa nell' infliggere pene, essendo la emendazione del delinquente, e il salutare esempio dato agli altri, affinchè, non trascorrano negli stessi delitti: quindi è che tutte le pene ecclesiastiche sono piuttosto *medicinali* che *vendicative*, mirano, cioè, a bene dell' individuo e della cristiana Società, anzicchè alla vendetta dell' offesa giustizia, come dianzi accennammo.

Senonchè le spirituali sono medicinali nel senso più stretto, in quanto mirava direttamente all' emendazione del reo, epperò dopo l' emenda o il pentimento più non s' infliggono, anzi soglionsi rivocarsi: tali sono le Censure. Laddove le pene corporee che hanno per fine non tanto l' emenda del reo, quando il salutar terrore incusso agli altri, s' infliggono anche al reo pentito e durano fino al tempo prefisso; onde hanno più l' indole di preservativi che di vere e proprie medicine.

## CAPITOLO II.

### Delle Censure.

Il vocabolo Censura derivato da *Censeo* giudico, presso gli antichi Romani significava la sentenza del censore, deputato a provvedere alla salute pubblica ed a correggere il mal costume. In seguito anche nella Chiesa si chiamò censura la sentenza del giudice ecclesiastico contro il delinquente. Dal secolo XIII in poi censura più propriamente significa, non la sentenza del giudice ecclesiastico; ma la pena inflitta dalla stessa sentenza. Onde la censura si può definire: Una pena ecclesiastica medicinale, che priva il battezzato delinquente e contumace dell' uso dei comuni beni spirituali in tutto o in parte ».

Si dice: 1.° pena perchè si dà per la *colpa* e colpa esterna, perchè la Chiesa dell' interno non giudica, e colpa grave perchè è grave pena la Censura, 2.° pena ecclesiastica perchè priva dei beni spirituali, sui quali ha potestà la sola Chiesa, se talora priva di un bene temporale come la privazione dei frutti del benefizio, ciò non avviene che secondarimente e per la perdita del benefizio stesso. 3.° Medicinale perchè è una pena principalmente inflitta per l' emenda del delinquente, onde se questi si emenda la censura si toglie: se non vi è speranza di emenda, la censura regolarmente non s' infligge se non fosse qualche volta a salutar timore degli altri. 4.° Priva il battezzato perchè la Chiesa non ha potere sugli estranei; *delinquente* e *contumace* il che importa che pecchi con la cognizione della censura, e non si sottemetta all' ecclesiastica autorità, 5.° priva dell' uso dei comuni beni spirituali, vale a dire di quei beni che soggiacciono alla disposizione della Chiesa, come sono i pubblici suffragi, la giurisdizione spirituale, il sacrifizio, i sacramenti, gli uffizii e benefizii ecclesiastici, l' esterna comunione, l' entrare in Chiesa, la sacra sepoltura, e non s' intendono già i beni puramente interni o i beni privati come il carattere, la potestà dell' ordine, la fede, la carità, la grazia, le buone opere. 6.° Finalmente si dice che priva in tutto o in parte, perchè tutte le censure non sono eguali, nè tutte privano negli stessi beni, ma quale di più e quale di meno.

Tre specie si danno di censure, come dicemmo: Scomunica, Sospensione, Interdetto, e differiscono tra loro in questo: Che la scomunica priva l' uomo della Comunione ecclesiastica, non altrimenti che se fosse un pagano; la sospensione inibisce al monaco o all' ecclesiastico l' esercizio della podestà ecclesiastica; l' interdetto proibisce l' uso di certi sacramenti, delle sacre funzioni e della sepoltura ecclesiastica. Onde la formale distinzione sta nel diverso rispetto, sotto cui è riguardata la cosa spirituale dalle tre censure. In quanto l' uso della cosa spirituale porta comunicazione coi fedeli è vietato dalla scomunica; in quanto è tale uso, vale a dire uso di cosa santa, sublime, pregevole, vantaggiosa è vietato dall' interdetto; in quanto l' uso medesimo si restringe all' esercizio della podestà di fare e di amministrare la cosa spirituale, è vietato dalla sospensione che perciò affetta i soli ordinati.

La deposizione, la degradazione, e l' irregolarità almeno quella

che proviene per delitto, non sono censure, perchè la deposizione e la degradazione proibiscono in *perpetuo* all' ecclesiastico l' esercizio degli ordini ricevuti; onde non sono pene medicinali, epperò non censure. Lo stesso deve dirsi dell' irregolarità per delitto, la quale per sua natura è *perpetuo* impedimento a ricevere gli ordini.

Ogni specie di censura si può dividere in censura *a jure* — e censura *ab homine*. In censura *latae sententiae* e in censura *ferendae sententiae* e norme per discernerle. In riservate e non riservate. La Censura a *jure* se è inflitta dalla legge, che di sua natura è perpetua contro tutti i violatori della legge stessa e dura sempre anche dopo la morte del legislatore e guarda solo i peccati futuri. La censura *ab homine* è portata da sentenza del giudice o dal precetto del superiore e cessa con la cessazione della giurisdizione del superiore, salvochè non siasi già incorsa, e può anche punire i peccati passati, che abbiano come dicesi, tratto continuato per es. un latrocinio commesso in Chiesa che duri nella detenzione della cosa rubata.

Censura *latae sententiae* dicesi quella in cui basta la commissione del delitto a subito incorrerla, — censura *ferendae sententiae* in cui non basta la commissione del delitto per incorrerla, ma esige la sentenza di condanna. Nella 1.ª il legislatore infligge in *atto* la censura: nella 2.ª la minaccia o comanda che s' infligga.

Si discernino dalle formule usate dalla legge o dal superiore e dalla comune intelligenza. Se la legge o il superiore dica che il delinquente incorra la censura *ipso jure, ipso-facto, eo quo* sine *alia sententia* è chiaro che la censura è *latae sententiae.*

Dicasi allrettanto quando le formole adoperate escludono l'azione o il ministero altrui, come queste: *Maneat excomunicatus, se noverit excommunicatum, excommanicationem incurrat.*

Sarà invece *ferendae sententiae* quando si usano quest' altre espressioni: *Volumus excommunicari, suspendi* ecc. *excomunicetur suspendatur — prohibemus sub poena excomunicationis, sub interminatione, sub suspensione.*

Quando le formole sieno dubbie come queste: *sit excomunicatus, suspensus, sciat* se *excomunicationem incursurum* ecc., in egual dubbio si giudica che la censura sia *ferendae sententiae* perchè *in poenis benignior est facienda interpetratio.*

Giova qui avvertire che tutte le censure della Bolla di Pio IX

*Apostolicae sedis*, la quale abolisce ogni altra censura inflitta *ab jure* sono *latae sententiae*.

Dalle censure riservate non può assolvere se non il suo autore, o il suo superiore o successore. Dalle censure non riservate assolve qualunque ministro ordinario. Le censure *ab homine* sono sempre riservate; quelle *ab jure* non sempre. Anche a questo propoposito fa d' uopo aver sott' occhio la Bolla *Apostolicae sedis*, la quale altre riserva al Papa *speciali modo*, altre allo stesso Papa in modo semplice, altre ai Vescovi, ed altre infine lascia senza riserva.

## CAPITOLO III.

### Della potestà d' infliggere Censure.

La Chiesa ha potestà d' infliggere censure ed è di fede definita nel Conc. di Costanza sen. VIII e XV contro gli errori di Vicleffo. Si prova primo dalle parole di Cristo agli Apostoli in S. Matteo (XVI): *Quaequnque ligaveritis* ecc. Le quali parole che debbano intendersi anche della potestà di legare con censura, è insegnamento unanime dei padri non solo, ma apertamente si rileva da ciò che Cristo aggiunse: *Si ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et pubblicanus*, vale a dire, sia escluso dalla comunione dei fedeli cattolici, come il pagano ed il pubblicano erano esclusi dalla comunione dei giudei. *Audes Augustino.* « *Cum excomunicat Ecclesia, in coelo legatur excomunicatus: cum reconciliatur ab Ecclesia in coelo solvitur reconciliatus.* (Tract. 5 in Joan. N. 12).

2. Si prova dall'Apostolo che usò di questo potere contro l' incestuoso di Corinto e contro i bestemmiatori Imeneo ed Alessandro, dandoli in mano a Satana.

3. Si prova dalla pratica della Chiesa fin dai tempi piú remoti come consta dai canoni antichissimi detti apostolici, dai canoni dei concilii e dagli atti dei Papi.

4. Si prova dalla ragione. In ogni repubblica bene ordinata deve esservi la potestà di privare dai beni comuni, quei che se ne rendono indegni; ciò giova al loro ravvedimento, ed è richiesto dalla pubblica utilità. Ma la Chiesa è una società perfetta, e la censura altro non è che una privazione dei beni comuni. Dunque.

Di diritto ordinario soltanto chi ha giurisdizione nel foro esterno può infliggere censure: perchè l' infliggere pene coercitive è atto di giurisdizione esteriore. Quindi il Papa e i Concilii Generali per tutta la Chiesa, il Vescovo per la sua diocesi, l' Arcivescovo per le diocesi dei suoi suffraganei, ma solo nell' atto della visita, o quando la causa sia a lui devoluta per appello; il vicario generale che forma *unum tribunal* col Vescovo, il capitolo sede vacante e il Vicario capitolare che succede in luogo del Vescovo; il Cardinale per la Chiesa del suo titolo; e finalmente per privilegio i generali degli ordini religiosi che hanno giurisdizione quasi episcopale. Il Parroco nè in forza del suo ufficio, nè per legge avendo giurisdizione nel foro contenzioso, non può come riferisce S. Tommaso, e se in certi casi fu concessa al Parroco dalla legge tale facoltà ora è in disuso.

Per diritto delegato poi tal facoltà può essere delegata a qualsiasi chierico che fruisca dei privilegi ecclesiastici, ma non al laico, se non per delegazione Pontificia, trattandosi più di diritto umano, in cui il Papa tiene i pieni poteri.

Il Papa può colpire di censura qualsiasi cristiano che se ne renda colpevole, quantunque Febronio impugna questo diritto al Papa, che gli compete in virtù del primato e della potestà ordinaria su tutta la Chiesa per la quale si eleva in *omnes et singulos fideles*, *in omnes et singulos pastores*. Per ragione di questa giurisdizione universale che si assomma nel Papa lo scomunicato dello stesso Papa della sua Diocesi Romana, resta separato non solo dalla Chiesa Romana, ma da tutta quanta la Chiesa Cattolica, e nessun Vescovo può ammetterlo alla comunione. Chi è colpito di censura dal proprio Vescovo non può essere assolto o ricevuto in comunione da altro Vescovo, perchè nessun Vescovo ha giurisdizione sui sudditi altrui, e perchè il savio regime prescritto dai Canoni lo vieta. L'opposto deve dirsi del Papa per la piena ed universale sua podestà.—Se un suddito ha commesso un delitto nella propria Diocesi può essere colpito da censura dal proprio Vescovo anche il delinquente si trovasse in aliena diocesi, o ha commesso il delitto fuori diocesi ed in tal caso non è colpito dalla legge o statuto generale del proprio Vescovo perchè *extra territorium non paretur impune*, come stabiliscono i canoni. Se sia colpito dal precetto o sentenza particolare del proprio Vescovo è cosa dubia. Per la negativa potrebbe portarsi la ragione succitata, ch'è generale.

Per l'affermativa milita la distinzione del Layman e di altri tra statuto generale e precetto particolare. Il primo guarda il territorio e aderisce a questo: il secondo si porta direttamente alla persona soggetta e lo ferisce ovunque si trovi.

In genere un Vescovo può colpire di censura anche i regolari, sia per la facoltà ordinaria, sia per quella di cui gode quale delegato della S. Sede, come ha stabilito il concilio di Trento e altrove noi osservammo (del potere del Vescovo); non di meno un tal potere si deve intendere di esercitarsi in supplemento quanto cioè non provvedono i superiori proprii. E inoltre non si estende in quelle materie nelle quali i regolari non soggiacciono al Vescovo come nelle riserve episcopali, nè a quei casi, in cui godono speciale privilegio di non poter essere colpiti da censura, se non dal Papa, come dei mendicanti fa cenno il Petra *(Im. Const. Paschalis II)*.

## CAPITOLO IV.

### Delle cause d'infliggere censure.

La censura può fulminarsi per delitto assai grave esterno che invalga contumacia contro la Chiesa, perchè la censura è di sua natura pena assai grave, nulladimeno una colpa leggiera per sua natura potrebbe aggravarsi per le circostanze es. gr. di scandalo o di pericolo come *frequentar* case sospette, o pericolose, la bettola per un ecclesiastico, le cacce clamorose, i negozii secolareschi, nutrir la chioma e cose che possono essere proibite sotto censura. Il delitto deve essere esterno *quia Ecclesia non judicat de internis* e percepibile, benchè non percepito e nessuno sia presente. Deve il delitto involgere contumacia, cioè che il delinquente conosca la censura se questa sia *latae sententiae*, ovvero quando sia *ferendae*, preavvisato non voglia emendarsi o astenersi dal peccato o dare giusta soddisfazione del peccato commesso. Potrebbe il Vescovo per un delitto commesso notoriamente senza previo monitorio, sospendere un sacerdote, ma ciò non sarebbe censura, ma semplice punizione.

Se la censura s'ignora ancorchè l'ignoranza sia colpevole non s'incorre in contumacia, tranne se sia ignoranza crassa o supina,

senonchè allora anche scuserebbe dalla censura, quando in termini ond' è annunciata la stessa censura richiedesse una vera conoscenza, come questi: *Qui hoc fecerit scienter consulto*, ovvero *qui praesumpeserit ausu temerario violare et similia;* perchè l' ignoranza sia colpevole quanto si voglia non è scienza. Quando poi la legge non usi i suddetti termini disputano i Dottori, e la sentenza che tiene per l'esecuzione della censura, benchè fosse meno accolta della contraria, pare abbastanza probabile, sia per le ragioni intrinseche sia pel numero dei suoi patrocinatori. (Veggasi la nota del Ballerini nel Gury).

Contumacia non è senza minaccia di censura, quindi ad infliggere validamente la censura è necessario che sia preavvisato il delinquente, Se la censura è minacciata dalla legge o dallo statuto generale o particolare del superiore, più probabilmente si richiede l' ammonizione per escludere l' ignoranza. Se poi la censura non è minacciata ne *ab iure,* ne *ab homine* contro un peccato anche gravissimo di certo deve precedere l'ammonizione, la quale deve essere triplice, e almeno una che si dichiari equivalente a tre. Ciò per le censure *ferendae sententiae*, che per le *latae sententiae* s' incorrono *ipso facto* per la commissione del delitto. Tuttavia anche per queste a denunziare l' incursione con sentenza dichiaratoria è da premettersi l'ammonizione ossia la citazione. Se la censura fosse ingiusta per es. colpendo un innocente, provato reo nel foro interno non produce effetto, perchè la potestà d'infliggere pene fu data dalla Chiesa, contro i rei, non contro gl'innocenti. Niente di nuovo nel foro esterno potrebbe violar la censura atteso lo scandalo che ne verrebbe a chi ignorasse l' ingiustizia della medesima; ma dovrebbe tollerare in pazienza, e appellarsi al Sommo Pontefice.

## CAPITOLO V.

### Della scomunica.

La scomunica è la più grave delle censure e si può definire « Una censura ecclesiastica che separa il battezzato dalla comunione colla Chiesa Cattolica e conseguentemente lo priva di tutti i pubblici vantaggi spirituali che si godono nella stessa Chiesa, come sono: sacramenti, sacrifizii, comuni suffragi, benefizii, dignità, giudisdizione e

sepoltura ecclesiastica ». In una parola lo scomunicato decade da tutti i diritti spirituali che col battesimo si era acquistato, poichè come col battesimo entrò nella Chiesa, così colla scomunica ne vien separato. Questo s' intende della scomunica maggiore, che quando alla minore si definisce: « Una censura ecclesiastica, che vieta il ricevimento dei sacramenti, e l' investitura dei benefizii ».

La scomunica minore dopo la Cost. *Apostolicae sedis* non ha più luogo. Dopo questa promulgazione i pubblici percussori dei chierici, non sono più vitandi come prima ed il comunicar con loro non porta alcuna censura. Scomunicati vitandi restano soltanto coloro che sono denunziati nominatamente dal Papa, e la comunione con questi porta seco la scomunica non minore, ma sì maggiore ed in doppio caso. 1.° O comunicando con essi in *crimine criminoso*, cioè favorendoli scientemente in quel delitto che meritò la scomunica (apost. sedis, art. XXI 2.ª classe). 2.° O se gli ecclesiastici *scientemente* e *spontaneamente* comunicano con loro in *divinis* come ammettendoli a celebrare o funzionando con loro (In. art. XXII). Fuori di questi due casi la comunicazione coi vitandi non arreca alcuna scomunica. Però pel pericolo che seco porta di pervertimento, è proibito sotto peccato più o meno grave, se pure non si vanti qualcheduna delle ragioni comprese in questo verso — *Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.*

1.° *Utile:* un notabile vantaggio spirituale o temporale sì per una parte che per l' altra come predicare in presenza di un vitando, ricevere l'elemosina.

2.° *Lex:* la legge materiale che autorizza il *potere* e il *reddere.*

3.° *Humile:* l'umiltà della soggezione, dei figli verso i genitori, i servi verso i padroni *et contra.*

4.° *Res ignorata:* l' ignoranza di diritto o di fatto del divieto di comunicare.

5.° *Necesse:* una necessità ragionevole, come se tu debba al vitando pagare un debito o esigere da lui un credito.

## CAPITOLO VI.

### DELLA SOSPENSIONE.

La sospensione è « una censura ecclesiastica, che priva il chierico, dell' uso della potestà, o del diritto ecclesiastico. » Si dice: 1.° Censura, ossia pena medicinale, che perciò si toglie quando il sospeso si emenda, (Ciò pure va inteso quando la sospensione è censura nello stretto senso, meno quando è semplice pena, o privazione come più sopra osservammo. Si dice: 2.° Che priva dell' uso perchè non toglie la potestà e il diritto ecclesiastico, ma ne impedisce solo l' esercizio. La podestà ecclesiastica è duplice di *ordine* come quella di celebrare, amministrare i sacramenti ecc. e di giurisdizione, come quella di far decreti, tenere ordinazione ecc:. La sospensione dell' esercizio dell'una e dell' altra potestà si dice sospensione dall' ufficio, vale a dire dall' esercitare l' ufficio di ordine e di giurisdizione.

Per diritto *ecclesiastico* quì s' intende il benefizio ecclesiastico, ossia il diritto di percipire i frutti del benefizio e di amministrarli. Quindi la sospensione dell' uso di tal diritto si dice sospensione del benefizio. Onde in questi due casi si divide la sospensione: « Sospensione dell' ufficio, e sospensione del benefizio ».

Una sospensione però non porta seco l' altra, ma chi è sospeso per es. dall' ufficio, può amministrare il suo benefizio e percepirne i frutti, ed in tanto soddisfare all' ufficio sia per sè recitando le ore, sia per un vicario deputato all' ecclesiastico ministero. Similmente chi è sospeso dal benefizio, non s' intende perciò sospeso dall'ufficio, perchè son pene diverse, ed una può infliggersi senza dell' altra. Anzi una stessa classe di sospensione può essere *parziale*, e non essere totale; e così taluno essere sospeso dall' esercizio dell' ordine e non da quello di giurisdizione e viceversa.

O se pure qualche atto di ordine non richieda giurisdizione come il ricevere le confessioni; sospeso dall' esercizio di un' ordine come per esempio dal presbiterato, e non dall'esercizio del Diaconato, sospeso da un atto di giurisdizione, per es. dal conferire gli Ordini e non da un altro come conferire benefizii. Sospeso da una parte del benefizio per es. dal lucrare le distribuzioni, e non dall' altra parte

come dal percepire la prebenda. Queste sospensioni sono parziali, e di loro si gindica secondo i termini della legge.

Può il Vescovo, *exstragiudizialmente* o come dicono *ex informata conscientia* per causa di delitto occulto ma da lui conosciuto: 1.° Sospendere taluno dagli ordini ricevuti o interdirgliene il ricevimento 2.° sospendere dal benefizio; 3.° infliggere una sospensione perpetua?— Affermativamente al primo quesito per l' espressa facoltà accordata dal Tridentino (sess. XIV del ref. cap. 1.) in ordine ad ambe le parti. Al 2. quesito, più probabilmente no, come sentono il Bouix, il d'Annibale, ove dice non *est turbandum;* ed il Vecchiotti, che dà come ragione, non doversi estendere ad altri casi la facoltà dal Tridentino concessa ai Vescovi, di negare a taluno la promozione agli Ordini severi, e di sospenderne i già ordinati, trattandosi di materia odiosa che esige stretta intepretazione. Al 3. quesito negativamente almeno secondo la pratica più recente della S. C. del Concilio che vuole non non s' infliggano sospensioni perpetue se non procedute da monitorii.

Chi viola la sospensione dell' ordine incorre nella irregolarità che è un impedimento perpetuo, primariamente a ricevere gli ordini, in via secondaria ed indiretta ad esercitare i già ricevuti. Nel che l' irregolarità differisce dalla sospensione la quale direttamente impedisce l' esercizio degli ordini ricevuti, e solo indircttamente impedisce il ricevimento di ordini ulteriori. Dippiù differisce in questo che l' irregolarità di sua natura è impedimento perpetuo, e non può essere tolto se non per dispensa; la sospensione al contrario è pena medicinale, epperò temporanea e si toglie per assoluzione o spirato il suo tempo. Dandosi sospensioni (come quelle della Bolla *Apost. Sedis*) le quali durano un tempo prefisso, epperò sono censure soltanto in largo senso come già s' è osservato. L' irregolarità riguarda Chierici e laici, la sospensione soltanto Chierici. Chi poi viola la sospensione dalla giurisdizione o dal benefizio, pecca e va soggetto ad altre pene ma non diventa irregolare.

## CAPITOLO VII.

### Dell' interdetto.

E' una censura Ecclesiasiastica, che proibisce in certi luoghi e a certe persone i divini ufficii, l' uso di certi sacramenti e la sepoltura ecclesiastica. E' locale, personale e mista, secondo che affetta il luogo o la persona, o l' una e l' altra.

E sì il locale che il personale dicesi generale se colpisce il territorio di un regno, provincia, città di una parrocchia ecc. o tutto un corpo morale, come il popolo di una città, borgo, i membri di un collegio ecc. Dicesi *particolare* se colpisce questa o quella Chiesa (in cui va compreso anche il cimitero contiguo) questa o quella persona o quelle persone che abbiano commesso il tale delitto. Mitigato in gran parte il primitivo rigore è lecito in un generale interdetto:

*a*) perciò che concerne la celebrazione dei divini ufficii. 1. Celebrare messa *privata* ogni dì e recitare in comune le ore e le altre preghiere, purchè a voce sommessa, senza suono di campana a porte chiuse, e standone fuori gl' interdetti e gli scomunicati. 2. Predicare il vangelo al popolo. 3. Nei giorni solenni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione e Corpus Domini colla sua ottava suonar campane. funzionare con canto, esclusi nondimeno sempre gli scomunicati, ammessi gli interdetti, nominatamente non denunziati in Chiesa ma non al sacro altare.

*b*) Per ciò che concerne l' uso dei sacramenti: 1. Amministrare il battesimo, la cresima, la Penitenza ai malati od ai sani, salvo gli interdetti nominatamente, il viatico ai moribondi, ma non l' eucaristia ai sani, non l' estrema unzione, nè conferire l' ordine. 2. Il matrimonio più probabilmente si può contrarre attesa la necessità.

*c*) Perciò che concerne la sepoltura ecclesiastica: 1.° Darla agli ecclesiastici che abbiano osservato l' interdetto, nel cimitero della Chiesa e non nella Chiesa, senza suono di campane, senza solennità e con silenzio, tranne i giorni delle cinque solennità suddette, nelle quali l'esequie degli ecclesiastici possono farsi solennemente.

## CAPITOLO VIII.

### DELLA DEPOSIZIONE E DEGRADAZIONE.

La deposizione è una pena gravissima per cui l' ecclesiastico non solo viene deposto ma spogliato solennemente delle insegne clericali, raso nei capelli sì che ne scompaia la tonsura, e rilegato perpetuamente fra i laici con perdita altresì dei privilegi del canone e del foro. La deposizione e la degradazione convengono nell' essere ambe due pene perpetue ma si differenziano per più capi. Oltrecchè la deposizione non induce come fa la degradazione, perdita dei privilegi e del foro. La prima inoltre può effettuarsi anche dal solo Vicario Generale, e senza l' intervento di altro clero, la seconda richiede il Vescovo colla assistenza di Abati godenti del privilegio della mitra e del pastorale, o almeno di altri ecclesiastici costituiti in dignità (Conc. Trid. sessione XIII cap. de Refor.). La deposizione può essere parziale, dal benefizio o dall' ufficio e dall' esercizio dell' ordine come si è detto, la degradazione è sempre totale. Il deposto rimane soggetto alla giurisdizione del Vescovo, e può dal Vescovo essere sostituito nel grado di prima, il degradato è dato in braccio al potere secolare e non può essere restituito che dal Romano Pontefice.

Ma oggidì rarissimamente s' infligge tal pena ch' è la massima, e non basta che il delitto sia meritevole di pena capitale, è necessario che per sanzione dei Canoni porti seco la pena della degradazione. Che se pure si divenga a sì terribile punizione, oramai non si suole rimettere l' ecclesiastico in balia del potere laico.

# LIBRO QUINTO

## Dei beni Ecclesiastici

Dividiamo i beni ecclesiastici in due grandi classi, cioè *spirituali* e *temporali.*

*Spirituali* sono quelli che si riferiscono alla santificazione delle anime ed alla eterna salute, ch' è il fine della vita cristiana, ex gr. i sacramenti, i sacramentali, le indulgenze ecc. A queste cose spirituali appartengono come specie principali: 1. le cose *sacre,* ossia quelle che con solenne consecrazione vengono dedicate al culto divino, ad esempio, i vasi sacri, i templi, le sacre suppellettili; 2. le cose *sante*, ossia quelle che non per solenne consecrazione, ma, o per sanzione di legge, o per una benedizione vengono tolte al commercio profano, come i sacramenti, le imagini, ed anche i templi non consacrati; 3. le cose *religiose*, le quali molto più largamente che le altre precedenti servono alla Chiesa ed in istretto senso si chiamano *pie* ed *ecclesiastiche*, perchè vengono erette per autorità della Chiesa, come sono le case religiose, gli ospedali, i monti di pietà, i cimiteri ed anche i Seminarii.

Beni temporali sono quelli che servono alla vita naturale e temporale dei Chierici, dei poveri o al mantenimento esteriore del culto, come ad esempio, le decime, le oblazioni, le rendite dei benefizi ecclesiastici.

Avendo parlato nel primo libro delle cose meramente spirituali, dei sacramenti, delle chiese, degli oratorii, ospizii di pietà, dei seminarii, conservatorii, degli ospedali, delle scuole a cui i fedeli hanno diritto resta a dire anzitutto delle cose temporali annesse alle spirituali e delle cose esclusivamente temporali. Quantunque ci trovassimo nel campo del diritto privato ecclesiastico non possiamo non fare brevemente l'apologia del potere che tiene la Chiesa a possedere le cose suddette, per vedere quali siano i suoi confini e quali le diverse maniere di riscuoterne l'adempimento.

# TRATTATO I.

## § 1.

### *Delle cose temporali connesse alle spirituali.*

I vasi sacri — i sacri olii e le acque benedette — Le sacre suppellettili o parati sacri — Delle campane e dell'organo — Dei tempi sacri.

### Prenotandi

Vi sono nella Chiesa molte cose le quali, quantunque in sè fossero propriamente temporali, tuttavia per destinazione dell'autorità ecclesiastica sono adibite per cose spirituali, o per consacrazione, o per benedizione, ovvero per semplice destinazione ai sacerdoti, al sacrificio ed a qualunque cosa sacra. Quelle cose che per speciale autorità divengono sacre e vengono destinate, per quanto la loro natura permette, in uso sacro si dicono connesse *antecedenter*, alle cose spirituali; ed allora occorre che diventino sacre prima che si adibiscono all' uso sacro. Di questo genere sono le cose *materiali*, con le quali si compiono i sacri riti; i *luoghi* dove il culto si compie, ovvero dove si collocano le cose sacre; finalmente i *tempi* destinati alle sacre funzioni e specialmente alle pie opere. Col nome di cose sacre qui specificamente s' intendono quelle cose materiali le quali, oltre i luoghi sacri per autorità ecclesiastica, sono usate al divin culto. Queste sono le sacre suppellettili o paramenti sacri.

Alle sacre suppellettili appartengono anzitutto quelle cose che prima di adoperarle, bisogna fossero consacrate, o benedette, di poi quelle che si tolgono in uso nelle sacre funzioni senza benedizione. Alla prima categoria appartengono i vasi sacri, i paramenti episcopali e sacerdotali, gli olii santi, le acque benedette, le campane, l'organo, certi ornamenti degli altari e i panni eucaristici. Alla seconda categoria appartengono tutte quelle rimanenti cose che per leggi liturgi-

che si richiedono per compiere le funzioni sacre. Giova avvertire che le cose sacre giammai sono da convertirsi in uso profano o domestico, anche se si trattasse di cose sacre di infimo genere, come sono i tappeti. Le cose sacre specialmente e le vestimenta sacre non devono rimanere alla vista del popolo, ma custodirsi in apposito armadio o vestiario, chiuso a chiave da non toccarsi dai laici fuori il caso di necessità. Se debbonsi costrurre dei nuovi vasi bisogna ottemperarsi alla forma prescritta. Le leggi cononiche comandano specialmente ai Sacerdoti di conservare monde e forbite le sacre suppellettili; « *Nimis enim*, disse il Conc. Lat, IV, *videntur absurdum in sacris sordes negligere, quae dedecerent etiam in profanis* ».

## § 2.

### *In ispecie dei vasi sacri.*

I vasi cacri sono la parte più importante dei sacri arredi, poichè prossimamente o remotamente si adoperano per la celebrazione dei Sacramenti o sacramentali. Essi si possono distinguere in tre classi: 1. quelli che si usano per confezionare la SS.ª Eucaristia, cioè calice e patena sia propriamente sacerdotali, sia ministeriali e sono detti ancora (*Vasa dominica, mystica*); 2. quelli che sono destinati a conservare semplicemente l'Eucaristia, o ad esporla, come la pisside, il ciborio, l'ostensorio, la custodia; 3. quelli che sono destinati a contenere e a conservare i sacri olii, le acque benedette, per conservare le sacre reliquie, ovvero anche per conservare la materia prossima della SS.ª Eucaristia.

Quanto alle leggi che riguardano i vasi sacri diciamo che i vasi eucaristici Sacerdotali o ministeriali tutti vogliono essere di metalli e dorati in quella parte ove vi aderisce la SS.ª Eucaristia. La coppa del Calice come anche la patena vogliono essere di argento o di altro metallo, meno l'alluminio, ma sempre inargentato o dorato. Così la S. C. dei Riti 1. settembre e 6 dicembre 1866 e negli atti S. S. 20 marzo 1875. I calici e le patene devono essere consacrati dai Vescovi, mentre gli altri vasi eucaristici si benedicono semplicemente. Perdono la loro consacrazione e benedizione quando sono deteriorati a segno da riuscire inutili al loro fine; quando sono di nuovo dorati; e quando per

qualche ragione vengono adibiti per uso profano. Possono convertirsi ad uso profano, meno i preziosi, con consenso del Vescovo, senza speciale atto di sconsacrazione, mutandone solamente la forma.

I vasi destinati nelle Chiese cattedrali a fare gli olii sacri ed a conservarli devono essere in apposite ampolle. I vasetti parrocchiali per l'amministrazione dei sacramenti o sacramentali devono essere di forma piccola e cilindrica, in numero di tre, di argento o altro metallo. Quanto agli altri vasi che possono essere di qualunque metallo di marmo, di vetro neppure sono proibiti tranne i lavamani, catini e lampadari, e bisogna attendere alle consuetudini diocesane, sopratutto quanto alla forma esterna.

### *Dei sacri olii e acque benedette.*

Gli olii sacri sono di tre specie, cioè il sacro *Crisma* che si adopera nell' episcopale e sacerdotale Ordinazione, nella Cresima e nel battesimo; l'olio dei *Catecumeni* e l'olio *degli infermi*. Il sacro crisma e l'olio dei catecumeni devono conservarsi nel ciborio del sacro fonte battesimale; l'olio poi degl' infermi al suo luogo, cioè al lato sinistro dell'altare maggiore in qualunque Chiesa.

Di tre specie è altresì l'acqua benedetta, cioè *episcopale* che benedice il Vescovo, la quale deve usarsi nella consacrazione e benedizione dei luoghi sacri, come nel Pontificale romano al suo luogo; *battesimale*, la quale serve come materia nell'amministrazione del battesimo; *lustrale*, la quale si usa nelle diverse aspersioni e benedizioni, usandosi anche privatamente.

L'acqua Episcopale può conservarsi presso la Chiesa Cattedrale; la battesimale nella Cattedrale, nelle pievi, nelle parrocchie, ed è quella che, in occasione della benedizione del fonte battesimale si benedice, e si conserva nel sabato Santo e sabato di pentecoste; l'acqua lustrale finalmente è quella che si conserva in pubblica fonte in tutte le Chiese ed anche in casa e che il Sacerdote, che celebra la messa parrocchiale, deve rinnovare ogni domenica e di quella, com' è uso, deve aspergerne il popolo.

## § 3.

### *Dei parati sacri.*

Col nome di parati sacri s' intendono quelle vesti e ornamenti in genere dei quali si servono il Vescovo, il sacerdote, e i ministri nelle sacre funzioni; anzi in largo senso questo nome comprende tutto quel corredo che si adopera per disposizione, custodia ed amministrazione delle cose sacre.

Tra i sacri paramenti bisogna distinguere anzitutto quelli che adopera il sacerdote nel sacrifizio della messa; dipoi vengono quelli che immediatamente servono per la sacra eucaristia, come i corporali; e finalmente quelli che servono per ornare gli altari, per l' uso dei ministri, per ornamento di Chiesa e di Cappella e quelli che si usano nell' amministrazione dei sacramenti e sacramentali.

Inoltre i parati sacri altri sono Episcopali, altri Sacerdotali, altri pei ministri maggiori e minori. Alcuni sono *formaliter tantum insigni*, come il rocchetto, la mozzetta, la mantelletta, la cappa, altri sono propriamente veste liturgiche come il pallio, la mitra, la stola ecc. Altri immediatamente riguardano la stessa persona celebrante come il camice, l' ammitto, la cotta, altri mediatamente come la tunicella, la stola, il piviale, la pianeta ecc.

Delle leggi liturgiche che riguardano i parati sacri. Quantunque nella liturgia si tratti diffusamente di questa materia, qui brevemente ne facciamo menzione ricordando, quanto è compito di diritto le sole leggi liturgiche che riguardano i sacri indumenti. Anzitutto nei sacri parati bisogna scrupolosamente rispettare la forma liturgica, e in trodotta da legittime costumanze, non si potendo in conto alcuno riformarla senza licenza della S. Sede. La meteria dev' essere di seta per le vesti esteriori, non già di lana, lana e bombagia, si tollerano quelle che sono di seta miste a lana o cotone così la sacra congregazione dei Riti, 28 Luglio 1881, 23 Marzo 1802. Anzi si ammette la nuova tessitura di seta e vegetale, 21 Aprile 1893. Le vesti inferiori poi e quelle che immediatamente aderiscono alla SS.ª Eucarestia vogliono essere di lino, e almeno di canape, così la S. cong. dei Riti 15 Maggio 1819, bisogna osservare la rubrica pel colore secondo le

diverse solennità e funzioni. Anche il colore d' oro, purchè non sia a disegni d' oro, così la S. Cong. dei Riti, 29 Marzo 1851,

I parati formalmente sacerdotali che possono adoperarsi dal solo sacerdote celebrante e dai ministri maggiori devono essere benedetti dal Vescovo, come ancora i corporali, le palle ed i panni dell'altare. Si perde questa benedizione se si rodono o perdono la pristina forma per la quale furono benedetti. Le veste sacre giammai sono da adoprarsi per uso profano. La sacra congreg. dei Riti nel 1849 decretava: Si rimproverò l' abuso di introdurre nelle tappezzerie e negli adornamenti degli altari, delle Chiese e delle porti un miscuglio di colori arbitrarii, mentre i colori sono già determinati e limitati dalla liturgia, avendo essi colori un senso simbolico in relazioni appunto colle funzioni sacre.

## § 4.

### *Delle campane e dell' organo.*

Le campane sono strumenti metallici ed armonici costruite nella loro forma tradizionale, le quali si collocano sulle torri o campanili fabbricati accanto le Chiese o pubblici Oratorii, affinchè col loro suono il popolo si aduni in Chiesa all' ora delle sacre funzioni, e sia avvertito dei dì festivi e delle vigilie e delle tempora. Presso le Chiese Parrocchiali ve ne sono tre o due almeno, presso le semplici Chiese ed Oratorii una solamente.

L' uso delle campane rimonta al 6.° secolo. Papa Sabiniano ne propagò l' uso nelle Chiese, già prima introdotto da S. Paolino da Nola,

Le campane debbonsi consacrare o come sogliono alcuni battezzare o dal Vescovo o dal sacerdote dal Vescovo delegato, se il Vescovo abbia ottenuto licenza di delegare in questa cosa dal Romano Pontefice. Così nel Poncificale Romano. Le campane consacrate o benedette non devono usarsi per convocare il popolo a cose profane, tranne se il caso di urgente necessità o di altra grave e ragionevole causa, ovvero legittima consuetudine nol permetta.

### *Dell' organo*

Esso è un istrumento armonico di cui si serve la Chiesa per ornamento dei cantici sacri e pel decoro del sacro rito, mentre gli altri istrumenti musicali, specialmente le musiche fragorose o sono del tutto proscritte dalla Chiesa o almeno tollerate. L' organo deve adoperarsi a quell' uso che prescrivono le regole liturgiche, e quando lo si prescrive, giacchè vi sono dei tempi dell' anno che bisogna del tutto astenersene. Quanto alla benedizione dell' organo tutto è prescritto nel rituale Romano.

## § 5.

### *Dei tempi sacri.*

Quello si chiama tempo sacro nel quale per legge ecclesiastica i fedeli devono attendere alle opere di pietà, di religione e di penitenza. Perciò al tempo sacro appartengono tutti i giorni di domenica, i festivi; le ecclesiastiche solennità, l'Avvento, la Quaresima, le vigilie delle solennità massime, il triduo della settimana maggiore, i quattro tempi ed altri minori.

*Dei giorni festivi* — Oltre le domeniche, di cui fa menzione S. Paolo, 1. Cor. XVI, 2, e S. Giov. Apocal. 1, 10, vanno annoverati nei giorni di festa quelli che con legge promulgata da Urbano VIII nella Costit. *Universa per orbem*, 13 sett. 1642, furono decretati a celebrarsi tali, tranne quelli che per dissuetudine legittima, o per legge abrogante furono obolite, come risulta dalla lettera di Benedetto XIV *Cum sicut*, 3 dic. 1754; Clemente XIV *Paternae charitati*, 1771; l' indulto di Pio VII, 9 aprile 1802; di Pio IX, 4 luglio 1848; da Leone XIII con breve del 3 marzo 1891, fu aggiunta la festa di S. Giuseppe. Per legge ecclesiastica nei giorni festivi i fedeli sono tenuti ad ascoltare la S.ª Messa o nelle proprie Parrocchie o in altre Chiese, e ad astenersi dalle opere servili, (*legittimis rationibus non escusantibus,*) come dalla mercatura, dai negozii, dagli atti giudiziali, nonchè da quelle ricreazioni o pratiche che distraggono dal culto divino. Il calendario civile delle feste in Italia, che fu sancito il 19 ottobre 1869, oltre le domeniche enumera altri 10 giorni festivi della religione Cattolica.

Dei tempi del digiuno e della penitenza. Il digiuno propriamente detto *Ecclesiastico* importa l' uso di certi cibi solamente che si prendono per una volta nel corso del giorno, in un ora determinata dopo i vespri. Il digiuno naturale consiste nell' assoluta astinenza dai cibi e dalle bevande dalla mezza notte. Un tempo anche il vino era vietato, e proibita ogni pubblica ricreazione. Il giorno si computa da una mezza notte all'altra secondo l' uso dell'orologio, così la S. Penit. in act. S.S. VII 199. Quanto adesso il rigore del digiuno ecclesiastico sia mitigato, o per indulto, o per legittima consuetudine, è noto tutti.

I principali tempi di digiuno ecclesiastico sono:

1. Il tempo quadragesimale, nel quale sopratutto devono i fedeli astenersi dall'uso delle carni. L'indulto dei latticinii e delle carni incominciò a datare fin dal Concilio di Trento, come riferisce Benedetto XIV nella cost. *Non ambigimus*. 10 Giugno 1745; circa la proibita promiscuità della carne e del pesce si consulti il medesimo dotto Pontefice nella Costit. *Libentissime* a 175.

2. Il tempo dell'avvento, cioè la quaresima di S. Martino, il cui digiuno è andato in disuso; vigendo oggidì solamente il digiuno della feria quarta e sesta. Anticamente era in vigore la piccola quaresima di S. Giovan Battista, e nella Chiesa Romana, la quaresima prima dell'Assunzione di Maria Santissima.

3. « *Quatuor tempora* » dell'anno, all'esordire delle quattro stagioni dell'anno, dipoi dall'epoca di Papa Gelasio fu destinato il digiuno anche al tempo di conferire i Sacri Ordini.

4. Nelle così dette « *Stationes* » cioè nella feria IV e VI di ogni settimana, abolito il digiuno della feria quarta, o mercoledì, rimase in pieno vigore quanto alla scelta del cibo, l'astinenza della feria VI, o venerdì.

5. Il sabato che sempre nella Chiesa romana fu giorno di digiuno, Gregorio VII lo restrinse solamente all'astinenza delle carni.

Dal digiuno della feria VI e dal sabato vanno esenti i giorni della natività del Signore.

6. In certe vigilie di solennità o feste.

7. Nei giorni delle rogazioni, o litanie maggiori o minori. Circa poi la potestà che hanno i Vescovi di dispensare dalla legge dell' astinenza si possono consultare i decreti del S. officio, 14 gennaio 1892, 6 dicem. 1894, 18 marzo 1896; gli atti della S. Sede XXIV, 380 ecc.

# TRATTATO II.

## *Dei beni Ecclesiastici.*

### Prenotandi

Le cose temporali che la Chiesa sceglie ed applica al divin culto, di che trattiamo costituiscono un vero patrimonio ecclesiastico, confaciente al suo regime spirituale. Ora siccome l' esteriore governo e la santificazione dei fedeli riuscirebbe impossibile senza i beni materiali, di guisa che nè coloro che governano e santificano nella società ecclesiastica potrebbero vivere, nè sarebbesi provveduto abbastanza proficuamente a coloro che sono governati e santificati, di qui il bisogno dei beni temporali co' quali si alimenta la vita corporale ed esteriore. Perciò dopo aver parlato di quei beni che quasi istrumentalmente sono diretti alla santificazione delle anime, per la celebrazione del sacro culto, resta a trattare di quei beni co' quali si alimenta la vita materiale della Chiesa.

Occorre quindi investigare anzitutto il diritto di possedere e poi il modo di acquistare i beni temporali. Diremo inoltre dell' amministrazione dei beni temporali vuoi per la parte che propriamente si dice *economica* tanto in rapporto alla conservaziene di essi beni, sia in rapporto alla immunità o restituzione; vuoi per quella parte che propriamente dicesi *alienativa.*

Non mancandovi di coloro che impugnano alla Chiesa la capacità di possedere i beni ecclesiastici giova anzitutto sommariamente assodare questo diritto, benchè *de jure* più diffusamente debbasi trattare questa quistione nel dritto pubblico ecclesiastico.

Col nome di cose ecclesiastiche conseguentemente annesse alle spirituali, o beni ecclesiastici, o sacri, o di patrimonio della Chiesa vengono classificati tutti quegli oggetti materiali, cose, o luoghi il cui valore o utilità è stimabile a prezzo, che quantunque fossero in ispecial modo applicate al divin culto, nullameno servono alla conservazione e tutela della vita esteriore della Chiesa.

Le quali cose indubbiamente sono sacre vuoi per ragione del fine per cui diconsi connesse alle spirituali, vuoi per ragione del soggetto del Dominio cui si rapportano qual' è la Chiesa. Ora generalmente parlando a quella guisa che ciascun uomo di capacità giuridica, può attribuirsi l'utilità delle cose temporali, sia per diritto di proprietà, sia per altri diritti, che diconsi *reali*, come quelli di servitù, usufrutto etc. così ancora la Chiesa, ch' è persona morale giuridica, come società pubblica perfetta. Ora, siccome fu detto, essere da alcuni revocata in dubbio questa giuridica capacità, occorre investigarla di proposito e perciò fermiamo la seguente proposizione.

## CAPITOLO I.

### Diritto della Chiesa ai beni temporali.

La Chiesa di Cristo per diritto proprio ed innato può possedere beni temporali per vantaggio della ecclesiastica società. Anzitutto la contradittoria proposizione fu condannata nel sillabo di Pio IX al n. 26, come ancora dall' Enciclica « *Incredibili* » 17 Dec. 1863.

Dichiariamo la proposizione. Quando diciamo « *la Chiesa di Cristo,* prescindiamo dal soggetto specifico di questa capacità, la Chiesa stessa ne è il subbietto generico. Diciamo per *diritto proprio,* cioè che non le fu comunicato dai fedeli o da potestà civile. Diciamo *nativo o innato,* cioè che questo diritto non è punto estrinseco o sopraggiunto come parte integrante, ma che emerge dalla sua costituzione medesima e dalla sua natura.

Diciamo può possedere, e ciò non solo per semplice acquisizione di fatto, ma per vera giuridica appropriazione come di assoluto dominio. Poi con la parola *beni temporali* intendiamo qualunque cosa appropriabile sia corporale che incorporale, sia mobile che immobile, sia naturale che artificiale di qualunque genere, i quali in tanto si assumono dalla chiesa, in quanto servono in modo alcuno a conseguire il fine della Chiesa.

La presente proposizione si afferma contro gli antichi e i recenti impugnatori della proprietà ecclesiastica; sia contro i pratici usurpatori moderni dei beni ecclesiastici, sia contro i teoretici, o eretici del medio evo, come Arnaldo da Brescia, i Valdesi, Vicleffio, Huss, Mar-

silio da Padova, la cui dottrina fu condannata specialmente da Giovanni XXII e Martino V. Sopratutto si afferma contro gli odierni statolatri o sedicenti liberali che Pio IX condannò nel sillabo alla prop. 26ª.

Empia dottrina, per la quale le odierne leggi civili quasi dovunque impugnano alla Chiesa la capacità di possedere, e se le si consente alcuna capacità questa le vien data dalla potestà civile, sempre limitata o limitabile. Inoltre stimando i beni ecclesiastici come *manomorta* si studiarono limitarla con le leggi di *ammortizzazione*. Da ciò, quanto al diritto vigente Italiano, le leggi di *eversione* dell' asse ecclesiastico del 15 agosto 1867; quella di *conversione* di molti enti ecclesiastici; la tassa del 30 0[0, e la *quota di concorso*. Da ciò finalmente il moderno ordinamento del giure Italiano circa la necessità del consenso dei magistrati civili per l' investimento e possesso ed acquisto dei beni ecclesiastici. Contro questi assurdi principii e più assurdi corollarii procediamo alla prova della enunciata proposizione.

Quanto al fatto è noto a tutti che la Chiesa possiede i beni temporali a titolo di dominio, resta a sapere, che tal dominio le compete per diritto naturale divino e umano, in quanto è società perfetta, quindi ha capacità ed è legittimo subbietto del dominio delle cose temporali.

Lo proviamo con argomenti intrinseci ed estrinseci, anzitutto con argomenti apodittici intrinseci diciamo: Quello è subbietto capace e legittimo di possedere beni temporali, che per diritto naturale, divino ed umano è subbietto perfettissimo di diritto, ma la Chiesa cattolica per diritto naturale, divino ed umano è soggetto perfettissimo di diritto. Dunque la Chiesa è subbietto capace e legittimo di possedere beni temporali. Dichiaro la maggiore: Diritto è capacità di agire legittimamente sul subbietto e la sua capacità o estensione quantitativa si desume, quando si parla di legittimo subbietto, specialmente dalla necessità per conseguire il fine prestabilito dalla natura o da Dio.

Diciamo poi soggetto perfettissimo di diritto quello dal quale debba ripetersi il perfettissimo fine; il fine poi perfettissimo nella vita umana per l' armonia delle azioni è quello cui tutti gli altri fini sottostanno. Quello che affermiamo del subbietto perfettissimo del diritto debba dirsi del diritto di possedere i beni temporali, come quello che subordinatamente e necessariamente concorre al vantaggio del subbietto *perfetto primario*. Premesse queste cose passo a provare la minore, ed anzitutto col diritto naturale.

La Chiesa Cattolica è certamente Società legittima e perciò del tutto indipendente; essa istituita per la soprannaturale perfezione di tutti gli uomini, la quale essendo il supremo tra i fini prestabiliti alla vita umana nello stato presente dell'uomo non può conseguirsi se non si acquisti la pubblica e privata tranquillità. Ora per diritto di natura quello è subbietto di diritto il quale esiste legittimamente e deve alcun certo fine conseguire. Ma la Chiesa è Società che legittimamente esiste, come supponiamo, è società istituita a sovvenire le supreme necessità degli uomini nella stessa vita temporale perciò può dirsi subbietto perfettissimo di diritto. Si prova col diritto divino: La Chiesa come imperio di Cristo non è solamente società soprannaturale e spirituale, ma ancora un *regno* fondato e vivente sulla terra, che risulta di uomini viventi, ordinato con esterno e visibile regime. Inoltre la giuridica capacità di qualunque società consiste nella pienezza dei diritti coi quali si ordina, opera e si regge. E così, il suo regime la sua attività, la costituzione della Chiesa appartenendo non solo all'ordine spirituale, ma ancora all'ordine esteriore e temporale ne consegue essere perfettissimo subbietto di diritto tra gli uomini e le umane Società.

Si prova in fine col diritto umano, o Canonico e Civile. Difatti dal diritto Canonico risulta attraverso i secoli che la Chiesa affermò mai sempre nella vita e negli atti suoi a lei competere questo diritto, la perfettissima capacità giuridica di possedere senza ostacolo di sorta. Risulta anche dal diritto civile delle genti, giacchè la legge e la civile potestà di frequente le riconobbero praticamente nel corso dei secoli questo diritto ne poteva altrimenti, giacchè l'Autorità Civile, quantunque nel suo campo fosse potestà creativa di persone giuridiche, e di subbietto di diritto, non può fare che diventi incapace di diritto ciò che lo è per giure naturale e divino, come la Chiesa che ha capacità giuridica perfettissima, giusto il dianzi affermato.

Non mancano argomenti estrinseci, storici, inconcussi che ribadiscono questo diritto alla Chiesa. La costante tradizione pratica e teoretica della Chiesa è argomento irrefutabile della sua legittima capacità di acquistare e possedere i beni temporali.

G. Cristo ebbe « *loculos* » come dice Giovanni XIII, 29, che Agostino con frase splendida chiamava « *fiscum reipublicae Domini.* » I fedeli portavano spontaneamente agli Apostoli i proprii beni per uti-

lità pubblica della Chiesa, come risulta dagli Atti Apost. II, 14; IV, 32; ad Rom. XV, 26; ad Gal. II, 10. Che la Chiesa fin dai primi tempi abbia posseduto beni temporali, immobili, ce lo dice la storia e la stessa azione della Chiesa lo conferma, come dai Can. Apost. 3, 4, 40 ad Polyc. C. 4, S. Giustino nel 1. Apolog., 21. Tertuniano nell'Apol. 39.

Nel secolo IV Licinio e Costantino imperatori comandarono restituire al Corpo, *societati seu collegio* dei Cristiani i beni confiscati dai Cesari tiranni che un tempo appartennero alla Chiesa e questi erano case e possessioni di campi e di orti.

S. Ambrogio e S. Crisostomo fra tanti ci attestano le prove teoretiche di questo legittimo dominio. Ambrogio di fatti scrive: ad *Imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae; pubblicorum tibi moenium jus commissum, non sacrorum.* Il Crisostomo poi: *Quomodo non absurdum sit ei qui terreno imperatori militat omnia suppeditare... etiam plusquam satis est...; ei vero qui militat coelesti regi, neque necessaria est seppeditare?*

Questo stesso confirmarono i Concilii eucumenici e particolari, i decreti dei Rom. Pontefici, sia nel medio evo, sia posterirmente quando i nemici del dominio temporale della Chiesa incominciarono teoreticamente e praticamente mettere in dubbio e spogliare la Chiesa di questo diritto inconcusso. Finalmente la Chiesa ha diritto di amministrare con pienissima libertà i beni temporali, a quella guisa che ha pienissima libertà di possedere. E poi che i beni ecclesiastici ed in ispecie quelli che devono servire pei fini intrinseci della Chiesa passano al suo dominio, stesso perciò godono della *inviolabilità*, di guisa che la loro usurpazione, distruzione, consumazione, diminuzione, non solo è contro la giustizia commutativa, ma anche contro la religione ed assume malizia di *Sacrilegio.* Suarez, nel trattato de *Virt. et statu Religionis* ricorda le severissime pene con le quali la Chiesa punì l'usurpazione dei beni ecclesiastici v. 9, c. 2, 12, X, III, 13 — il Conc. Trid. sess. XXII c. II d. r. *Costit. Apost. sedis* parg. 1.ª n. 11, n. 12 parg. 2.ª n. 13. S. Off. 8. Giugno 1874. Contro le leggi eversive in Italia Pio Nono nella citata allocuzione: *Incredibili* e finalmente nel Codice penale A. 413. Similmente l' alienazione di essi beni non possono farsi senza speciali cautele; quelle cautele delle leggi civili che si rapportano ai contratti reali ed ai fitti, alle prescrizioni, se non sono consone alle leggi della Chiesa, non possono applicarsi ai beni ecclesiastici.

Pei fitti e prescrizioni di beni mobili della Chiesa occorrono tre anni; c. 3, X, II. 26, per gl' immobili, 40 anni; c. 4 I. c. anzi cento anni se si tratta dei beni della Chiesa di Roma.

I beni ecclesiastici godono ancora della immunità dagli oneri e dai tributi civili. Conc. Trid. XXV, c. 20. Stanno compresi in questa esenzione per diritto ecclesiastico anche gli stessi beni patrimoniali dei chierici, e per diritto solo quei beni che appartengono al pubblico dominio della Chiesa. Ma la Chiesa per la mutata condizione dei tempi la prima immunità ritenne andata in disuso e la seconda dei beni pubblici ecclesiastici appena ne permise talfiata l' abolizione nei concordati, come risulta dal sillabo di Pio IX prop. 30.

## CAPITOLO II.

### Diritto vigente italico.

Gli edifizii addetto al pubblico culto sono esenti dalle imposte fabbricati, così la legge 21 Maggio 1861 e 26 Gennaio 1865 A. 2; Cassazione di Roma 4 Luglio 1890 in Riv. Dir. Eccl. 1, 47: Le Chiese e le case di abitazione dei *ministri di qualunque culto* vanno esente dalla tassa che dicesi di *manomorta;* l. 13 Settembre 1874. A. 1, 16. I beneficii poi e quelle cose ai beneficii assimilate sottostanno ancora alla tassa che dicesi di *passaggio di usufrutto*, o di *successione*. Gli altri beni ecclesiastici sono sottoposti agli oneri comuni.

Assodate le ragioni giuridiche emergenti dal Gius naturale, divino ed umano (Canonico civile) circa il diritto inerente alla Chiesa di possedere beni temporali passiamo, prima di trattare dell' origine e della classifica dei beni ecclesiastici, a vagliare in distinti capitoli altre attribuzioni giuridico-canonico di esclusiva competenza della Chiesa cioè; circa l' amministrazione dei beni ecclesiastici, se i beni delle Fabbricerie sono ecclesiastici o laicali, dei doveri degli amministratori, del superfluo dei beneficii, dell' inalienabilità dei beni ecclesiastici, della locazione ed enfiteusi, della prescrizione canonica dei beni ecclesiastici, dei testamenti in ordine alle cause pie, ed infine della esenzione dei beni ecclesiastici più diffusamente.

## CAPITOLO III.

DIRITTO DELLA CHIESA DI AMMINISTRARE I BENI ECCLESIASTICI — SE I BENI DELLE FABBRICHE SONO ECCLESIASTICI E LAICALI — DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI — DEL SUPERFLUO DEI BENEFICIATI.

A chi spetta amministrare i beni ecclesiastici?

Alla Chiesa, ossia alle persone ecclesiastiche o in nessun modo alla potestà civile. Provo l'asserto: 1.° A colui spetta l'amministrazione dei beni ecclesiastici, al quale spetta il dominio pieno o almeno utile dei medesimi. Ma secondo gravi autori, la Chiesa ha il dominio pieno di quei beni, benchè vincolato a certi oneri e condizioni, o almeno, secondo tutti i dottori, la Chiesa ha di quei beni il dominio utile, salvo il dominio diretto e immediato allo stesso Dio; donde, secondo la dottrina dei Padri e dei Concilii, quei beni son detti cose di Dio, e patrimonio di Cristo. Dunque alla Chiesa si spetta l'amministrazione. La maggiore è manifesta, e perchè il dominio è come il fondamento dell'ammininistrazione, non essendo altro che il diritto di disporre di una data cosa, e inoltre perchè l'accessorio segue il principale.

Una seconda prova si trae dalla pratica e dalla dottrina della Chiesa, sia nel vecchio che nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio, i beni, le città dote ai Sacerdoti e ai Leviti erano amministrate da loro. Nel nuovo gli Apostoli facevano o indicevano collette e ne commettevano l'amministrazione, non ai laici ma agli ecclesiastici, sapendosi che elessero i sette Diaconi. Non è possibile annoverare tutti i canoni della Chiesa a questo proposito. Basti per tutti il canone del 1.° Concilio di Laterano. « *Apostolorum canonibus statutum est omnium negotiorum ecclesiasticorum curam Episcopus habeat et ea, velut Deo contemplante, dispenset* » *Apud Harduinum.*

La disciplina subì variazioni. Di fatti nei primi secoli i Vescovi amministravano tutti i beni ecclesiastici, benchè per avere testimoni e per alleggerirsi il peso, dovessero chiamare dei cooperatori, come l'Arcidiacono e l'Economo i quali dovevano tuttavia rendere conto al Vescovo. Più tardi i provventi si divisero in 4 parti, l'una delle quali fu attribuita al Vescovo, l'altra al rimanente del Clero, la terza ai

poveri, la quarta alle Fabbriche delle Chiese: come si ha dal Canone II del 2.° Concilio di Nicea. Alla spartizione dei redditi seguì la divisione dei fondi.

La porzione cui era annesso un un ufficio spirituale si chiamò beneficio, la cui amministrazione andò ai beneficiati: i beni delle fabbriche furono amministrati dai Rettori delle Chiese, se i fondatori non avevano disposto altrimenti, *luoghi pii* se eretti coll'autorità del Vescovo, avevano i proprii amministratori soggetti al Vescovo. Anche le istituzioni pie laicali non erano esonerate dal rendere ogni anno conto al Vescovo della loro gestione; se non era stato disposto diversamente nelle tavole di fondazione, come voleva il Concilio di Trento (Sen. VII, cap. 15, sem. C. 8-9 de Refor.)

Tutti i monumenti della storia ecclesiastica quindi concorrono a stabilire che nei primi 14 secoli i beni della Chiesa erano nelle mani degli ecclesiastici, i quali li amministravano esclusivamente. Fu soltanto nel secolo XV che i Concilii autorizzarono ad affidare l'amministrazione dei beni delle Fabbriche ai laici, ma colla espressa condizione, che ciò si facesse col *consenso* del Vescovo e coll' *obbligo* di rendere a lui conto della gestione. » *Laici sine assensu praelatorum et capitulorum bona Fabbricae deputata admnistrare non possunt* » dice il Concilio Salisbury nel 1420. Nello stesso senso si esprime il Concilio di Trento nel citato C. 9: e solo eccettua il caso di diverse disposizioni dei padroni. Quindi s' inferisce che la Chiesa riservò per sè il diritto di sorveglianza e di controllo in quei beni, sia coll' obbligarli alla resa dei conti, sia col riservarsi il potere di licenziarli ove fallissero al loro dovere. Ora ne conseguita la dimanda se i beni delle fabbriche sono ecclesiastici o laicali. Benchè nella giurisprudenza civile d' Italia prevalga il concetto che sieno laicali, tuttavia la dottrina insegnata da tutti i sani Canonisti e la ragione costringono a riconoscerli come veri beni ecclesiastici, regolati dalla Bolla « *Ambitiosae* », di Paolo II. Poichè, a determinare la natura, basta considerarne la *separazione* già fattane dai beni e dagli usi profani, e il *fine* a cui furono dedicati mediante l' offerta degli oblatori, cioè il *divin culto,* Ed è semplicemente erroneo il riguardarli come laicali, per ciò che sono amministrati da un corpo dipendente nel suo organamento e gestione, esclusivamente o no, da autorità laicale. Anche nel caso di esclusione dell' autorità ecclesiastica, la sola conseguenza legittima;

che ne seguirebbe sarebbe questa; che corpi laici amministrano beni di Chiesa.

Ora dei doveri degli amministratori dei beni ecclesiastici. Questi doveri sono tre: 1. Prestar giuramento di amministrare fedelmente, far l' inventario dei beni in parola e presentare ogni anno il resoconto al Vescovo o a chi per lui; 2. Promuovere l' incremento degli stessi beni e guardarli dal danno sotto l' obbligo di risarcimento in caso di negligenza; 3. Impiegarne i frutti e le offerte in quegli usi a cui, secondo la mente del fondatore e degli oblatori, sono deputati.

Che diremo del superfluo dei beneficii?

I beneficiati sono strettamente tenuti ad erogarlo ai poveri o in altre cause pie e non possono senza peccato grave consumarlo in conviti, giuochi, caccie e simili usi profani, come sarebbe nello arricchire la casa o i parenti. Si disputa se quest' obbligo sia di giustizia o di carità, ma *parum refert* (sciveva il Bellarmino al suo nipote) *utrum quis damnetur ad inferos, quia peccaverit contra justitiam an quia peccaverit contra charitatem.*

Così durarono le cose fin al 1860, allorchè con regio decreto del 26 Settembre del detto anno, pubblicato in Torino, fu dichiarato regia l'amministrazione dei beneficii vacanti, non escluse le mense vescovili, e ne fu data l' amministrazione agli Economi Generali. E finalmente con altro Decreto del 17 Febbraio 1861 pubblicato in Napoli, dopo aver accennato all'antica prammatica della R. Amministrazione degli spogli del monte frumentario, ed amministrazioni diocesane, si decretò essere sciolte tutte queste, rimanendo in pieno vigore gli Economati Generali dei Beneficii vacanti, nei quali s' incentrò l' amministrazione ed attribuzione che quelle prime possedevano. Questi Economati in principio furono 10 con sede in Torino, Milano, Firenze, Bologna, Parma, Modena, Cagliari, Napoli, Palermo, e poi in Venezia. In appresso furono ridotti a 7; soppresso quello di Cagliari, Parma e Modena. E finalmente furono divisi in due classi quali sono attualmente, cioè Napoli e Torino di 1.ª classe, e gli altri 5 di 2.ª classe, fatta eccezione di Roma e Diocesi suburbicarie, per non aver avuto luogo in queste cambiamento alcuno sopra i beneficii vacanti. La provincia sottoposta alla giurisdizione di un Economo Generale si divide in Subeconomati, in modo che ogni Diocesi tiene il proprio Subeconomo,

e se fosse troppo vasta niente vieta che vi sieno più subeconomi. Il loro ufficio è doppio. Quando l'ente ecclesiastico ha il proprio chierico beneficiato vivente, ovvero se l'ente sia tale che non può essere vacante, ad es. Seminario, l'Economato non ha amministrazione del medesimo, ma soltanto invigila che in tutto si osservino le leggi proprie dell' istituto e non si commettano disordini nell' amministrazione del patrimonio. Di più ha l'obbligo d' intervenire per tutela in tutti gli atti nei quali l' ente potrebbe essere danneggiato. A tale scopo gli Economi debbono tenere un elenco di tutti i beneficii esistenti nella propria provincia, con la specifica delle rendite, titoli, ed oggetti ecc. e debbono comunicare al Ministero di grazia e giustizia le vacanze, che succedono, intervenendo in tutti gli atti di amministrazione, alienazione ecc. Quando poi il beneficio è vacante, perchè privo dell' investito, in esso Economato Regio passa la diretta amministrazione patrimoniale dell' ente ecclesiastico, la quale sarà ritenuta, finchè il chierico non sarà munito del *R. Placet*, od *Exequatur*. Che se si trattasse di cattiva amministrazione o i beni fossero soggetti a sequestro, allora di dritto anche vivendo l' investito, l'Economato entra ed amministra a nome proprio il beneficio! Tale dritto l' Economato lo esercita nel prendere possesso dell'ente vacante, cioè facendo l' inventario, la perizia se occorre, chiedendo i conti agli eredi ed altri atti consimili. Dalle quali cose risulta chiaro quale sia la natura di tale Amministrazione, e come debba dirsi usurpatrice dei dritti e della libertà della Chiesa, essendovi una enorme differenza tra questa e l'amministrazione Diocesana istituita nel concordato del 1818, vedi Calisse Dritto Ecclesiastico fol. 213.

## CAPITOLO IV.

### Dell' alienazione dei beni ecclesiastici.

Non è mai lecito di alienare i beni immobili o i beni mobili preziosi, perchè interessa alla Chiesa di essere stabilmente fornita di temporali sussidii che sono necessarii all'esercizio del Culto, al sostentamento dei ministri e dei poveri, onde « *amico quidquam rapere furtum est, Ecclesiam fraudare sacrilegium est* (Con Gloria 2). Dissi:

*immobili* e *mobili preziosi.* Immobili come i poderi, le case a cui si parificano le cose incorporee, quali sono le decime, i pascoli, i censi, annui, le azioni ecc.; similmente le cose che aderiscono al suolo, come sono gli alberi, purchè non siano cedui, il cui frutto, cioè, consiste quasi interamente nel taglio senza danno del fondo. Mobili preziosi, o in ragione della materia, come oro, perle, ornamenti di valore; o in ragion della forma, come pitture, sculture, tessuti rari, opere stimate pel pregio della antichità ecc., ovvero che sieno di grande utile p. es. armenti di *pecore, buoi, cavalli.* L'alienazione di simili cose, se possono conservarsi, porta seco la scomunica senza riserva, come consta dalla Cost. *Apostolicae sedis* Cl. 4, n. 3.

Talvolta però l'alienazione può esser lecita, quando vi concorrono tre cose: *causa giusta*, *osservanza delle debite formalità* e *beneplacito Apostolico.* Causa giusta può essere 1.° la *necessità* come se i provventi non bastano alle spese di culto, al sostentamento dei ministri, o al pagamento dei debiti (questo diritto è di stretta interpetrazione e perciò alienar prima i mobili che gl' immobili, prima i frutti che la proprietà). 2.° *L'utilità evidente* della Chiesa: es. la vendita di un terreno sterile per comperarne uno fertile, di un lontano per uno vicino, e secondo queste norme si deve procedere per l'enfiteusi e permuta ecc. 3.° La *pietà* come sarebbe il riscatto degli schiavi, il soccorso ai poveri, la costruzione della Chiesa.

*Osservanza delle debite formalità* — Un tempo era il Vescovo che giudicava della giustizia della causa e procedeva in seguito il sinodo provinciale; più tardi per la rarità del sinodo tutto il clero col Vescovo. Oggi in luogo del clero stanno i Capitoli e l'adunanza dei monaci per le rispettive loro chiese. Se la chiesa non ha Capitolo, basta il Parroco, l' indagine ed il decreto del Vescovo.

Beneplacito Apostolico che tuttavia si protende solo ai beni di enti strettamente ecclesiastici, non dei laicali, sotto nullità di atto e pene gravissime, inflitte prima dalla Bolla *Ambitiosae* e ritenute poi e confermate da Pio IX nella citata Bolla *Apost. sedis.*

Vi sono anche dei casi in cui l'alienazione è anche senza il beneplacito Apostolico e sono i seguenti:

1.° Quando la cosa immobile o mobile sia di poco valore, purchè intervengano le altre condizioni; causa giusta e autorità del Vescovo. Si ritiene di poco valore se non eccede i 40 scudi Romani che cor-

risponde a lire 5,32 della nostra moneta. Ma apponendosi a tal somma la particella *circa* tutto si lascia a discrezione del Vescovo. Altri si estendono, come il Bouix ed altri accreditati canonisti, fino a lire 500.

2.° Quando trattasi di beni soliti a darsi in enfiteusi, purchè osservinsi tre condizioni: 1.ª si provi la consuetudine dell'enfiteusi; 2.ª non siano stati quei beni di nuovo incorporati alla Chiesa; 3.ª non ne venga danno, ma vantaggio dall'enfiteusi.

3.° Quando trattisi di beni lasciati a monastero incapace di possedere, (come sono i Cappuccini e i Minori di stretta osservanza); sia perchè quei beni non sono incorporati alla Chiesa, sia perchè la loro alienazione è richiesta dal diritto ossia dalla regola.

Senza queste cause e senza le debite formalità l'alienazione è invalida e chi presume alienare o ricevere incorre la scumunica non riservata. Ma se il superiore Ecclesiastico ratifica il contratto fatto, l'altra parte non può rescinderlo, secondo l'uno e l'altro diritto; perchè il contratto era nullo in favor della Chiesa, ma quanto all'altra parte nulla mancava.

Per ricuperare poi i beni malamente alienati si può intentare doppia azione: *personale* contro l'alienante, o i suoi eredi, perchè indennizzino la Chiesa coi beni proprii: *reale* contro il possessore illeggittimo, sia colla rivendicazione, sia coll'interdetto. Questa doppia azione può intentarla lo stesso Prelato alienante, perchè chi allega la propria turpitudine deve ascoltarsi; il suo successore; il Capitolo; qualunque persona ecclesiastica: od anche il patrono o il Principe territoriale. Anche i frutti sieno esistenti, sieno consunti si possono rivendicare dal possessore di mala fede dal giorno del contratto. Ma dal possessore in buona fede non si possono ripetere che i frutti rimasti, ovvero dal giorno della mossa lite.

## CAPITOLO V.

### Della Compro-Vendita, Locazione ed Enfiteusi.

Se nella compro-vendita la Chiesa venga lesa nel giusto prezzo gode di questo privilegio che può rescindere il contratto, coll'intervento del Giudice, benchè non sia stata lesa oltre la metà del prezzo

giusto: sia perchè la Chiesa gode del diritto dei minori, sia perchè la compro-vendita e le altre alienazioni non tengono, se non risulti la necessità o evidente utilità della Chiesa. Questo poi è privilegio, perchè al laico non si concede dai canoni il diritto di rescissione, se non sia stato leso sopra la metà del prezzo giusto, benchè il ledente sia in coscienza tenuto al compenso. Non si richiede poi il Consenso Apostolico per rivendere una cosa che la Chiesa comperò con la condizione di retrovendita, purchè in quella condizione non sia intervenuta usura ad es. che la cosa si retrovenda a prezzo minore. La ragione è che non si ha qui *nuovo contratto*, ma l'adempimento del patto inchiuso nel contratto precedente.

Della Locazione — La locazione si permette solo per tre anni, quantunque passati questi, si possa rinnovare; perchè la locazione più lunga rassomiglia all'alienazione. Al contrario la triennale non è compresa sotto il nome di alienazione, epperò neppur soggiace alle stesse condizioni e pene.

Se cessò la locazione per la morte dell'ecclesiastico locante si distingue: se i beni locati appartengono alla mensa del Prelato o del Beneficiario, la locazione spira colla morte del locante, perchè questi ha su que' benì e loro frutti un diritto solo temporaneo che cessa colla sua morte. Ora cessante il diritto del locante cessa anche quello del locatario, che dipendeva dal primo; benchè se la cosa *non sia integra*, ossia, se il campo sia seminato, e i frutti in pendenza, voglia l'equità che si finisca l'anno incominciato. — Se invece i beni locati appartengono alla Chiesa, o a luoghi pii, la locazione dura, perchè non lega il locante, ma la Chiesa o luogo pio.

I Beneficiarii non possono riscuotere anticipatamente il prezzo della locazione, perchè la Chiesa e i successori incorrerebbero pericolo di danno. Anzi *Benedetto XIV*, nella sua Costit. « *Universalis Ecclesiae cura* » vieta che i beni della Chiesa siano dati in fitto a vita del beneficiato per determinata somma da sborsarsi in una volta; perchè in tal modo il Beneficiato potrebbe in breve tempo consumar quel danaro e cader nella miseria con disdoro suo e della Chiesa. Quanto al divenire i Chierici affittuatarii dei laici, nol possono, se non sieno così in bisogno da non sapersi provvedere altrimenti l'onesto sostentamento.

Dell' Enfiteusi — L' Enfiteusi *è un contratto*, con cui il proprietario

di un fondo lo concede a lungo tempo od in perpetuo ad un terzo, detto *enfiteuta*, col diritto di goderne e disporne, mediante una determinata prestazione, detta: Canone enfiteutico a favore del concedente. Differisce dalla locazione: 1.° perchè l'Enfiteusi dura in perpetuo, o per lungo tempo, non così la locazione; 2.° e specialmente, perchè nell'enfiteusi si trasferisce il dominio *utile* del fondo nell'*enfiteuta,* di guisa che questi ha diritto *sui frutti* ancora da prodursi ossia sperati e non solamente *ai frutti.* Laddove nella locazione si trasferisee soltanto il diritto ad avere i frutti, i quali non appartengono al locatario se non dopo la raccolta e la sepazione dei medesimi dol fondo. Del che è segno che i frutti ancora in pendenza sono pel padrone diretto a guisa di pegno del Canone da pagarsi, come parla il Diritto (*D' infruct. off. in quibus causis pign. nel hypoth*). L'enfiteusi poi come vera alienazione, va soggetta alle stesse leggi e condizione di questa.

## CAPITOLO VI.

### Dei Testamenti in ordine alle Cause pie — Che cosa e' Testamento e di quante specie?

Testamento è: « Una giusta sentenza della propria volontà intorno a ciò che taluno dopo la sua morte vuole che si faccia, con diretta istituzione di erede » Dicesi *sentenza giusta* per dinotare che il testatore dev' essere idoneo e osservare le solennità prescritte. Si aggiunge della *propria volontá*, perchè l'ultima volontà del testatore non può rifondersi nella volontà di un terzo, ma deve disporre da se stessa. Laonde non varrebbe il testare così: « Istituisco chi piacerà a Tizio » e ciò corre anche nel Giuscanonico, almeno per ricevuta consuetudine, checchè sembri aver scritto in contrario Innoc. III. — Si continua: *intorno a ciò che taluno dopo la sua morte vuole che si faccia;* perchè i testamenti sono ratificati colla morte e non hanno valore finchè il testatore vive. Finalmente si conchiude: *con diretta istituzione dell'erede,* affinchè il testamento conservi la propria natura che richiede la successione di alcuno nel diritto del defunto e si distingua dalle altre ultime volontà, ad esempio dal legato, dal codicillo ecc. (V. S. Alfonso N. 919).

Il testamento si divide in iscritto e non scritto o nuncupativo. Il testamento scritto, se sia tutto mano del testatore, dicesi olografo dalla voce greca olos tutto — grafo (scrivere) e vale senza testimoni, purchè siavi apposta la firma e l'indicazione dell'anno, mese e giorno. A quello poi che non è olografo, sia desso scritto o no, richiedonsi molti idonei testi, secondo il Codice de' varii Stati al quale spetta regolare i testamenti in cause profane.

Le Decretali di Alessandro III, Cap. *cum esses*, dichiara validi i testamenti fatti dinanzi al proprio sacerdote o a due o tre testi soltanto dentro i confini del dominio pontificio; perchè le leggi civili di altri paesi, le quali esiggono altre solennità, versando in materia profana e indifferente, non s' intendono nè abrogate, nè corrette dal Giuscanonico.

Ora quando l' eredità è lasciata alla Chiesa o a Luogo pio, o a Istituto per bene delle anime o a sollievo dei poveri allora il Testamento dicesi per causa pia.

Un testamento per causa pia a sentenza del Goury, che si chiama comunissima e certa (T. 1. 1. n, 818) nega che vada soggetto alle formalità della legge civile, appoggiando le sue sentenze 1.ª sulle Leggi Canoniche, che considerano di loro competenza le cause pie; anche il Concilio di Trento in ordine a queste cause stabilisce i Vescovi come esecutori testamentari in qualità di delegati della S. Sede (Sess. Cap. 8 se Reform.); 2.ª sulla natura stessa della materia, che va soggetta alla giurisdizione nella Chiesa come di esclusiva sua pertinenza. Ora la chiesa, come società perfetta e indipendente, è libera o immune dalla civile potestà in tutto ciò che direttamente è a lei soggetto. Quindi i sostenitori di tale sentenza conchiudono che alla validità dei testamenti per causa pia bastare le prove naturali, come la testimonianza di due o altra prova equivalente, ad es. una carta scritta o sottoscritta dal testatore, come insegna il Card. De Luca.

Non mancano tuttavia quei che sentono diversamente il Carriere, il Collet ecc. ai quali si avvicina anche il D' Annibale. (Cap. 1. De Testan n. 353). Questi riconoscono che per antico diritto i testamenti, non solo per cause pie, ma anche i profani si reggevano con le sole garenzie volute dalla legge naturale, in seguito cioè alle disposizioni di Alessandro III per lo stato Pontificio (*C. cum esses 10 et Relatum II de Test.*): disposizioni che presto furono adottate quasi in ogni

Stato. Ma sopravvenute poi le leggi dei varii stati che assoggettarono i testamenti alle loro formalità, non consta che la Chiesa abbia derogate a queste leggi per ciò che riguarda i Testamenti pii. Consta infatti, che almeno pei testamenti profani, l' antico diritto è caduto in dissuetudine, giacchè tutti riconoscono che questi vanno soggetti alle formalità dello Stato, o civili. Si può dire altrettanto pei testamenti *ad causas pias?* Lo crede il Carriere con altri; e il D'Annibale dice che, stante l' incertezza, non devono inquietarsi coloro che ricusano di eseguire un testamento pio, che sia nullo per diritto civile. Alla prima ragione degli altri oppongono la decadenza dell' antico diritto pei testamenti profani. Alla seconda che la Chiesa non si è puranco pronunziata chiaramente sulla sottrazione dei testamenti pii all' azione della legge civile. Dunque il legato pio differisce dal testamento in questo che il testamento è volto propriamente a istituire l' erede, laddove il legato pio è una donazione lasciata dal testatore al quale deve adempiersi dall' erede verso qualche luogo pio o a pio uso.

Il legato pio gode i seguenti privilegi, secondo il Giuscanonico, come di *valere,* quand' anche l' erede chiamato non accetti l' eredità; di *passare intero* al legatario senza deduzione di spesa, e principalmente di *sussistere*, quando pure il testamento sia nullo per difetto di qualche formalità civile. Qui tuttavia ricorre la quistione fatta pei testamenti ad *causas pias*, se, cioè, il legato debbasi adempiere in coscienza, quando il testamento sia nullo per legge civile. I più affermano, perchè il legato pio soggiace alla giurisdizione della Chiesa, epperò sfugge alle formalità in cui si appoggia il testamento profano; e inoltre pel Legato pio milita il favore della Religione per non dover seguire la sorte del testamento caducato. Altri invece negano, perchè cadendo il principale, cade anche l' accessorio *iuxta assioma: accessorium sequitur naturam principalis.* Per la pratica avvisa il Gousset che l' erede *ab intestato* deve esortarsi vivamente ad adempiere i Legati più o almeno a venire coi legatarii a qualche composizione, ma che non può costringersi, massime se sia in buona fede. La cura infine e l' esecuzione delle disposizioni pie spetta, come si disse al Vescovo, come risulta dal Cap. *Tua nobis* e da altri passi e ciò ancorchè a *testatoribus id contingat interdici* (ibid.). E la ragione è, che dal momento che le leggi diedero tal facoltà al Vescovo, *nemo potest in testamento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeat.* Laonde

il fondatore di opere pie può bensì, come dice Bened. XIV designare un esecutore; e, in difetto di questo surrogarne un altro; ma nel caso di negligenza di entrambi, non può escludere il Vescovo. A stornare poi la negligenza nella esecuzione dei Legati Pii, Innocenzo XII ordinò che nelle singole Chiese tengasi una tabella degli oneri, onde sono gravati i pii legati.

## CAPITOLO VII.

### Delle esenzioni dei beni ecclesiastici da oneri e da tributi.

I beni ecclesiastici sono di tre classi. Alla prima appartengono i templi, i cimiteri, i vasi e paramenti sacri ed altre cose di simil fatta, dedicate al divin culto mediante la Consacrazione e la Benedizione. Sono della seconda classe i beni temporali della Chiesa, dei benefizii, o dei luoghi pii, donati dai fedeli od acquistati con altro titolo, i frutti dei quali si erogano pel mantenimento del culto, dei ministri e dei poveri ed altri pii usi. Infine alla terza classe appartengono i beni proprii, ossia, patrimoniali degli ecclesiastici. E' chiaro che debbano andar franchi da tutti gli oneri e tributi, sì pubblici che privati, i beni della prima classe, siccome quelli che per la consacrazione e benedizione presentano un particolar carattere di santità. La questione si muove sui beni della seconda e terza categoria.

Quanto a quelli di seconda categoria, di lor natura e per sentenza dei canoni, godono dell' esenzione da qualsiasi aggravio e tributo, fatte però due eccezioni. La prima è, che non sia parola di tributi e di oneri reali che gravitassero su quei beni, prima che pervenissero alla Chiesa. Perchè altrimenti, secondo la regola del diritto, la cosa trapassa col suo onere, e niuno può arrecar pregiudizio al diritto degli altri su data cosa. Ciò è conforme al Cap. *Tributum*, Cons. 23. Quaes. 7 e 8, alla pratica, ed alla consuetudine. Onde la conclusione va intesa di tributi ancora da imporsi. La seconda eccezione è, che si parli di oneri o pensioni che aderiscano a siffatti beni in forza di patto, di contratto, per titolo di fondazione, o di altra speciale obbligazione. Poichè in simili casi, non si tratterebbe di soggezione o di dipendenza, ma di un atto di giustizia, obbligatoria per tutti.

Provo la conclusione. 1. Per tacere dei canoni dei Concilii, 4. di Laterano, e 2. di Lione, che permettevano darsi sussidii per la spedizione in Terra Santa, è celeberrima la Costit. *Romanus Pontifex* di Urbano VIII, che dichiara invalide ed illecite tutte le imposizioni ed esazioni di contribuzioni, collette e gabelle sopra i detti beni, senza speciale facolta della S. Sede ed abroga ogni contraria consuetudine.

2. Tale immunità, che trae origine dalle divine leggi del V. T. (come può vedersi al Cap. VII v. 24 de Esdra e XLVII, 26 del Genesi) consuona mirabilmente col diritto naturale e divino. Poichè la prestazione dei tributi è una testimonianza di suggezzione, (come si ha nel Cap. *Omnis anima de censibus*). Ma la Chiesa per diritto divino è indipendente dalla laica potestà. Dunque anche esente ecc.

3. La stessa immunità è conforme alla retta ragione. Ciò che si deputa al divin culto, diventa in certo modo divino, come ragiona S. Tommaso (2.ª q. 99, art. 1) ma alle cose a Dio sacre si deve un cotale rispetto, ed è obbrobrioso metterle a fascio colle profane, assoggettandole agli stessi tributi. Dunque.

4. Gli stessi Imperatori cristiani, riconobbero detta esenzione. Giustiniano (L. *Sancimus* 18 cod.): « *Cur*, direi, *competens praerogativa (immunitatis) coelesti favore non conservetur?* » Con le quali parole riconosce che le immunità in parola non deriva da liberalità imperiale ma dal diritto naturale divino.

Si può stabilire la stessa conclusione pei beni patrimoniali del Clero?

Benchè per questi beni non militi la ragione che pei beni delle Chiese perchè quelli non sono sacri a Dio, nè destinati ad usi sacri; pure devono dichiararsi immuni per un' altra ragione, ed è, che non possono assoggettarsi a tributi, senza che i loro padroni si assoggettino alla giurisdizione laica; non potendosi la giurisdizione esercitare immediatamente sulle cose irragionevoli, ma soltanto sulle persone. Ma le persone ecclesiastiche sono esenti dalla potestà laica. Dunque. Infatti più Sinodi tra i quali i due di Laterano, sotto Urbano VIII ed Inn. III, riconobbero l' esenzione dei beni appartenenti al Clero e la ragion naturale lo detta. Presso ogni nazione gli Aguri, i Flamini i Druidi e gli altri sacerdoti godettero di tale prerogativa. Or ciò che si trova comune presso tutte le genti, con ragione si giudica partito dalla natura, giusto l' assioma: *de quo omnium natura consentit, id verum esse, necesse est.*

La Chiesa e i suoi Ministri è tenuta a soccorrere co' proprii beni la civile potestà se versasse in gravi ristrette, per es. fame, guerra, peste ecc.?

Certamente, e se per naturale equità od altro titolo non ricerco. Ciò è riconosciuto ed approvato dal Giuscanonico, ma sotto tre condizioni:

1.ª Sia grande necessità a cui supperire non bastino le facoltà dei laici (Capit. *Non minus et adversus*). Il Suarez qui intende le facoltà pubbliche, non le private

2. Il Vescovo col Clero giudichino della necessità (Cap. *Non minus*); ciò, che tocca tutti, deve essere approvato da tutti. Dippiù se la bisogna non urge e non siavi pericolo nel ritardo, si consulti il Papa, supremo Amministratore. Simili largizioni fatte dai Papi innumerevoli volte provano — nel Papa il diritto di suprema amministrazione — nel principe chiedente la necessità della dipendenza — nei Vescovi e nel Clero ubbidienti, senza lagno, il riconoscimento di tale diritto nel Romano Pontefice.

3. Condizione: Gli ecclesiastici non abbiano a soffrire l'esazione dagli impiegati laici, ma vi sieno indotti dal Vescovo o dal superiore ecclesiastico.

Ma a che servono le esposte teorie, se quasi dappertutto i beni della Chiesa e del Clero sono sottoposti a gravosi tributi? Quanto si è detto è dottrina dei Canoni, e costituisce il Diritto Comune. Ma al diritto comune il Papa può derogare nei casi particolari, come insegnano tutti i Dottori e dimostra la pratica della Chiesa. Difatti il Papa suol concedere, attese le circostanze che i beni ecclesiastici si assoggettino a tasse, tranne tuttavia gli edifizii dedicati al divin culto. Data simile concessione, non è più illecito far ciò che rese necessario di accordare l'iniquità dei tempi.

# Appendice

## *Circa l'alienazione dei beni ecclesiastici.*

All'alienazione dei beni eeclesiastici è necessario aggiungere tutto quello, che fu stabilito dal Tridentino nella Sess. XXII Cap. II De Reform; circa gli usurpatori dei detti beni, essendo tale canone in pieno vigore nella Chiesa, cioè: Incorrono nella scomunica riservata in modo generale al R. Pontefice. 1. Gli usurpatori, sieno chierici, che laici, sieno padroni che beneficiati, della giurisdizione, dei beni, censi, ed anche dei dritti feudali, ed enfiteutici, dei frutti ed emolumenti di qualunque siasi entrata, destinati a servire pel sostentamento dei sacri ministri, o dei poveri, spettanti a qualsivoglia Chiesa, Beneficio regolare o secolare, monte di pietà o altri luoghi pii ». 2. Tutti coloro che con qualunque arte o pretesto addicono ad uso proprio siffatte cose usurpate. » 3. Quelli ai quali in qualunque modo pervennero le dette cose anche per donazione di supposte persone. « 4. Quelli che impediscono che le prefate cose vengano percepite da coloro i quali vi hanno dritto. « 5. Quelli che danno il mandato a consumare un tale delitto, purchè sia seguito l'effetto. 6. Quelli che comprano tali beni dalle mani di un usurpatore di tali beni. 7. Chi prende in fitto da un usurpatore tali beni. « 8. I chierici che consigliano tale usurpazione o un tale acquisto, e vi consentono. « 9. I patroni che addicono a se i beni del dritto patronato, e coloro che usurpano i frutti di qualche beneficio benchè vacante. 10. Finalmente coloro che sequestrano o usurpano le distribuzioni quotidiane dei beneficiati (1). Che se poi trattasi di patroni che ardiscono perpetrare la usurpazione, incorrono la pena della privazione del dritto patronato. E per i chierici che ardiscono perpetrare la usurpazione, che cooperano, o che consentano ad essa vi è anche assegnata la pena

(1) Cap. Si quem clericorum vel laicorum etc. Trid. Sess. XXII Cap. XI De Ref. presso le Consultazioni Canoniche di Mons. C. Gennari. Consult. 1. pag. 1.

della privazione dei beneficii che posseggono e la inabilità a riceverne altri, e dippiù la sospensione *a divinis* da infliggersi ad essi dall'Ordinario (1). Se poi i beni appartengono alla Chiesa Romana, gli usurpatori e coloro che prestano aiuto consiglio favore, come anche di beni spettanti a persone ecclesiastiche per ragione della propria Chiesa o beneficio, incorrono nella censura speciali modo riservata al R. Pontefice come innanzi si è detto. Ad ottenere l'assoluzione dalle censure incorse per gl'illeciti acquisti dei beni ecclesiastici due modi sono stati adoperati dalla Chiesa ai nostri tempi, la dichiarazione e la composizione. Con la prima il compratore obbligavasi di tenere il fondo a disposizione della Chiesa, custodirlo, adempiere i pesi annessi al medesimo, sovvenire con le rendite gli enti morali, ai quali tali beni appartenevano, e di far noto tutto ciò agli eredi. Con la seconda poi, tuttora in pieno vigore, essendo stata eliminata la prima, si è venuto a stabilire dalla S. Sede un accordo bonario fra l'acquirente ed il corpo morale cui si appartiene il fondo, col quale, mercè la sanzione apostolica, il primo fa un'offerta all'altro, e questo cede a quello ogni suo dritto sul fondo stesso, e così il fondo è liberato da qualunque vincolo di ecclesiasticità. Questa composizione però essendo stata rimessa agli Ordinarii Diocesani, occorre qui vedere se e quando possono accordarla i semplici Ordinarii, fino a quale somma, e sotto quali condizioni. Or possono accordarla a tutti coloro che acquistarono beni immobili, o censi, o dritti ecclesiastici, alienati senza venia della Chiesa. A coloro che acquistarono i beni, i censi o i dritti della Chiesa senza la debita venia, e li vendettero ad altri. A coloro che acquistarono tali beni per enfiteusi, e coloro che dopo acquistatili per enfiteusi li affrancarono. A coloro che in virtù di patronato rivendicarono i beni dei beneficii o svincolarono i beni delle cappellanie. A coloro che rendessero i pii legati, o affrancarono canoni e dritti irredimibili. A coloro che non pagarono le decime. E finalmente a tutti gli eredi e successori di chiunque acquistò o affrancò senza la debita licenza. Tale composizione è accordata anche a chiunque vuole in buona coscienza e con la debita venia della Chiesa acquistare, vendere, affrancare, rivendicare, redimere i fondi o i dritti della Chiesa dalle mani d'ingiusti detentori, come è detto nell'Istruzione della S. Penitenzieria del dì 24

(1) Vedi Consultazioni Canoniche di Mons. C. Gennari pag. 2.

gennaio 1890 (1). Riguardo poi al modo di compiere tale composizione, ecco quanto è stato prescritto dalla S. Penitenzieria e dottamente svolto da Mons. C. Gennari nel Volume delle consultazioni innanzi citato.

1. *Quoties ob aliquam ex supradictis causis gubernio aut tertiis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia* — Ecco la prima condizione: La sorte principale non dev'eccedere la somma di lire trentamila, altrimenti non basta la facoltà del Vescovo, ma si richiede una diretta permissione della S. Sede; « Circa fundos seu iura quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit in casibus particularibus ad S. Sedem ».

Qui può farsi un dubbio: Il limite di lire 30,000 riguarda la persona, ovvero le cose? In altri termini: Chi p. e. abbia acquistati diversi fondi di Chiesa il di cui valore singolare non eccede quella somma, ma complessivamente la supera, può comporsi per mezzo del Vescovo? Ecco la soluzione autentica della S. Penitenzieria: — Il Vescovo di C. chiese: « Le prefate facoltà sono limitate alle composizioni sui fondi che non oltrepassano il valore di trentamila lire *ob aliquam ex praeditis causis.* Siffatta limitazione deve intendersi per ciasun fondo che siasi acquistatato, ovvero per tutti i fondi che una persona abbia acquistato? e fu risposto: *Negative ad primam partem; affimative ad secundam* (18 iun. 1800 ad 8).

2. *De intelligentia illorum Ordinariorum, si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas cuasas pias repraesentant aliorumque interesse habentium.* — Si richiede inoltre la intelligenza degli altri Ordinarii, se si tratta di cose che si trovano sotto la loro giurisdizione, e il consenso di chi rappresenta le cause pie o di chi vi abbia comecchessia interesse. Perciò; trattandosi di beni appartenenti ad altre Diocesi, l'Ordinario di colui che vuol comporsi, deve tenerne consapevole i Vescovi di quelle Diocesi, e non può direttamente interrogare il rappresentante delle cause pie. Questi poi sono chiamati non solo a dare il lor parere, ma si ancora il consenso, senza di che la composizione non può effettuarsi. — Ma se il dissenso fosse irragionevole? In tal caso fa d'uopo ricorrere alla S. Sede, siccome la S. Penit. al Vescovo di C. (18 iun. 1890 ad 9).

Che è da dirsi poi se i rappresentanti delle cause pie fossero il-

(1) Vedi Monitore Ecclesiastico Vol. VI part. II pag. 30.

legittimi? P. e. se non riconoscessero il Vescovo, nè rispondessero dal medesimo? In questa ipotesi, noi crediamo che non ci sia bisogno di ottenerne il consenso. — Se poi, trattandosi di opere di beneficenza laicizzate, i rappresentanti ottennero la venia Apostolica e dipendono dal Vescovo si può e si deve ottenerne il consenso. Se una porzione solo di essi fossero in regola, in tal caso crederemmo che ove questi formassero il numero maggiore, si dovrebbe interrogare pel consenso altrimenti no.

Il consenso si dovrà richiedere ed esiger sempre in iscritto? Ciò non è strettamente necessario, giusta la risposta della S. Penitenzieria del dì 14 maggio all'Arcivescovo di T.: « Ordinarius agat prout tutius et prudentius in singulis casibus in Domino iudicaverit expedire ».

Trattandosi di capitoli o di comunità Religiose, il consenso deve darsi *capitulariter*, non bastando che i singoli membri s' interroghino separatamente. Quando ciò non si possa ottenere, devesi ricorrere alla S. Sede. Così l' Arcivescovo prefato di T. richiese alla S. Penitenzieria: « Se trattasi di monastero di monache e di capitoli, si devono raccogliere *capitulariter* per decidere e dare il voto o basta anche interrogarli individualmente tutti o la maggior parte? » E la S. Penitenzieria rispose: « Affirmative ad primam partem dubii: secus recurrendum esse in casibus particolaribus ».

Ma se fosse chiamata a dare il consenso una comunità religiosa già disciolta, la quale nondimeno conserva la propria Chiesa e l'amministra? — In questa ipetesi, non potendosi radunare *capitulariter*, crediamo che basti, il consenso del superiore provinciale trattandosi di regolari, ovvero dal Vescovo, trattandosi di Religiose. La S. Penit. interrogata intorno a ciò rispose: « Examinandos esse singulos casus ». (18 iun. 1890 ad 10).

3. *Ad compositionem quae, considerato eorumdem fundorum seu iurium valore reali pretio empsionis actuali, oratorum statu et eo in quo ipsi orotores cum damno ecclesiae ditiores facti sint, ratione praecipue habita onerum piorum, si quae adsint; alisque omnibus perpensis adiunctis aequa videatur de speciali gratia admittendi.* — La composizione si compie con fare un'equa offerta all'ente morale, cui si apparteneva il fondo, e colla cessione del dritto che l'ente avrebbe sul compratore (1).

(1) Diciamo *sul compratore*, giacchè l' ente non rinunzia al dritto che vanta sul Governo che incamerò il fondo, e che tolse per sè il prezzo principale.

Ecco intanto i criterii che devono tenersi presenti sull' assegnazione dell' equa offerta:

*a*) Il valore reale dei fondi o dei diritti. Se questi valgono molto, l' offerta non deve essere esigua; e viceversa.

*b*) Il prezzo di acquisto. Se fu inferiore al valore reale, la differenza deve andare a benefizio della Chiesa.

*c*) L' attuale stato degli oratori. Se si può scemare l'offerta di coloro che poco, o quasi nulla posseggono, o posseggono molto, ma gravato, da molti debiti, non si può scemare l' offerta de' benestanti che vivono con agiatezza.

*d*) Ciò di cui si avvantaggiarono a danno della Chiesa. V' ha chi dai fondi o dai diritti acquistati, avendoli migliorati considerevolmente con leggieri fatiche o poche spese, ne ha ricavato vantaggi non lievi. Costui dovrà in proporzione aumentare l'offerta

*e*) I pesi di opere pie che gravino sui fondi. Fa d' uopo ricercare diligentemente se sopra i fondi gravino siffatti pesi, i quali, togliendosi dai fondi, verrebbero a gravare sull' offerta. Questa perciò, dovrebbe possibilmente esser tale da bastare per i detti pesi.

*f*) Tutti gli altri aggiunti degni di considerazione. Oltre le prefate circostanze, possono esservene altre ancora, che debbono tenersi presenti. Per esempio, se si tratti di persona molto benemerita della Chiesa; ovvero di chi altrimenti potrebbe molto danneggiarla; o anche di chi, regolarizzando la sua coscienza, sarebbe di grande eccitamento agli altri. Con questi crediamo che si possa operare con più indulgenza.

4. Sono questi i criterii generali assegnati dalla S. Penitenzieria. Mette ora bene ch' esaminiamo ancora i casi particolari onde alcuno debba comporsi.

Trattandosi dell' acquisto di beni immobili, o di diritti, può darsi che si sieno pagati più del giusto o per passioni di gare nelle subaste; ovvero perchè quei beni tornavano per speciali ragioni singolarmente utili al compratore. Quando ciò fosse avvenuto, non sarebbe il caso di scemare l' offerta per l' eccesso del prezzo sborsato.

Chi, dopo aver comprato un fondo, l' ha rivenduto, regolarmente dovrebbe dare alla Chiesa quello in cui si è avvantaggiato non solo rispetto al prezzo, ma sì ancora in riguardo ai frutti ed a qualunque altra cosa.

L' acquisto per enfiteusi, quanto alla offerta da farsi, non deve ragguagliarsi alla compra. Non recando all' acquirente che solo una metà di dominio, l' offerta può essere anche molto diminuita in paragone dell' altro acquisto.

Lo stesso deve dirsi di chi abbia affrancato un fondo enfiteutico che prima possedeva. Egli avea già sul fondo una metà di dominio, cioè l' utile; coll' affrancazione vi acquista l' altra metà cioè il diretto.

Chi abbia rivendicati i fondi dei benefizii, o svincolati i beni delle cappellanie dovrebbe, regolarmente, fare alla Chiesa una offerta eguale al valore dei fondi, detratte le sole spese sopportate per la rivendicazione o lo svincolo. Si può anche detrarre qualche altra cosa pel diritto di patronato che si ha obbligo di smettere. I fondi beneficiali infatti non sono privati, nè si acquistano per eredità: furono dati a Dio, per le opere pie da compiere e pel sostentamento dei suoi ministri. — Nondimeno, trattandosi di cappellanie o di legati familiari, col diritto di patronato attivo, e passivo, quando vi siano stati imposti pochi pesi, si può giudicare che fu volontà dei testatori che delle rendite largamente ne usufruissero i propri eredi, ed in tal caso l'offerta può ancora più scemare. Non dovrebbe però essere mai tale, da non bastare per l'adempimento dei pesi. Si tengono presenti questi due dubbii risoluti dalla S. Penitenzieria (V. Mon. Eccl. Vol. VI Part. II, pag. 31).

« V. Chi ha svincolati i beni di una cappellania, potrà bastare che metta nelle mani del Vescovo una somma, donde si possono adempiere i pesi?

« VI. E nel caso di una risposta negativa al dubbio precedente può bastare la detta somma, almeno in quei luoghi, nei quali, per esimere la eredità dalle tasse governative, solevasi nel passato secolo, tutta o quasi tutta l'eredità vincolare con più legati e con cappellanie trasmettendosi così ai proprii eredi con leggerissimi pesi?

« Ad V. Rem diiudicandam esse in singulis casibus particularibus « iuxta normas Ordinariis traditas in indulto circa compositionem prae- « cipue vero efficiendum ut, quoad fieri potest, salva sint pia onera.

« Ad VI. Rem remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, « qui, in casibus particularibus, ad ea quae animadvertenda propo- « nuntur in indulto compositionis, addere poterit quae in dubio pro- « ponuntur ».

Coloro che affrancarono canoni e diritti ecclesiastici, regolarmente debbono alla Chiesa quel tanto di meno che pagarono al Governo, il quale, per agevolare siffatte affrancazioni, abbonò una parte della sorte principale.

Quei che non pagarono le decime, anch'essi dovrebbero dare tutto ciò che non diedero. Nondimeno ancora qui possono applicarsi i criterii generali, e quello soprattutto che, trattandosi di *composizione*, e non di *soluzione* si ammette una qualche riduzione di ciò che si deve.

Quello che si è detto di coloro che indebitamente acquistarono, affrancarono, o rivendicarono beni o diritti di Chiese, dicasi pure di coloro che chieggono di far ciò colla debita venia. Crederemmo però che a questi più che a quelli, possano farsi delle agevolazioni sulla offerta.

5. In riguardo ai fondi con entrovi qualche chiesa, o a cose mobili come vasi sacri, o sacre suppellettili, la S. Sede espressamente vuole che i supplicanti oralmente siano avvertiti dell'obbligo che loro corre, di far ciò che possono, sotto la direzione dell' Ordinario, per la conservazione dei sacri edifizii e dei tempii e di non mai adibire in usi profani le cose sacre; come ancora di notificare nei debiti modi tutto ciò ai proprii eredi e successori.

Ecco adunque il modo prescritto per compiere la composizione.

6. Un ultimo esame, sopra colui che è chiamato a ratificare, a nome della S. Sede, siffatte operazioni.

Queste facoltà sono rimesse all'Ordinario, e durano un anno. Per *Ordinario* in diritto non s' intende solo il Vescovo, ma ancora il suo Vicario Generale. Il quale col Vescovo fa un sol tribunale. L' Ordinario non dovrà rilasciare alcun documento in iscritto della compiuta composizione. Ma se questo si richiede, potrà solo attestare che il richiedente non ha obbligo alcuno verso la Chiesa, per ragione dei fondi o dei canoni acquistati.

Lo stesso Ordinario, ricevute che avrà le somme offerte, nan dovrà consegnarle ai rappresentanti delle cause Pie, ma dovrà collocarle in quell'utile investimento che possa offrire maggior sicurezza, e adoperarne il frutto a vantaggio delle dette cause pie. La sorte principale a disposizione della S. Sede.

Si ponga mente a queste dichiarazioni della S. Penitenzieria al Vescovo di C. (18 iun. 1899 — Mon. Eccl. 1. c. p. 103):

« XIII: Le somme ricevute per le composizioni, se appartengono a cause pie di altre Diocesi, possono inviarsi ai Vescovi delle medesime a disposizione della S. Sede?

« XIV. Se appartengano ad Ordini religiosi, possono le dette somme inviarsi ai rispettivi Superiori Provinciali e Generali?

Risp. « Ad XIII. Huiusmodi summas esse transmittendas.

« Ad XIV. Examinandos esse singulos casus. »

7. Ma se al compratore il fondo rimane libero dai pesi che per avventura vi gravino, da chi dovranno questi sopportarsi? E' chiaro che dovranno dal corpo morale, cui va pagata una somma. Questa somma dovrebbe rappresentare, oltre un' equa offerta; il capitale di tutti gli annui pesi. Ma quando non fosse bastevole a sopportare tutti questi pesi dovrebbe ottenersene dal corpo morale stesso una riduzione dalla S. Sede. Ecco una noteve dichiarazione della S. C. del Concilio del dì 31 maggio 1886 fatta al Vescovo di Conversano, che noi qui riproduciamo perchè tutto si abbia sott' occhi;

*Eminenze Rev.me,*

« Il Vescovo di Conversano si rivolge alle eminenze Vostre R.me affinchè si compiacciano di somministrargli i debiti lumi circa il seguente caso.

« A coloro che chiedono la composizione intorno i beni ecclesiastici acquistati dal Demanio, la S. Congregazione del Concilio suole imporre l'obbligo di fare una offerta all'ente, al quale i beni si appartenevano, dichiarando questi di assoluta proprietà degli acquirenti, ed esonerandoli da ogni altra obbligazione.

« Le offerte intanto, che si fanno ai Capitoli, e che rappresentano porzione degli antichi loro beni, debbono collocarsi in utile investimento, e il solo reddito può andare a beneficio di quelli. Ora se i fondi sono stati liberati dai pesi che vi erano annessi, pare che questi pesi debbano gravare sulle offerte che si fanno ai Capitoli, spesso per altro assai meschine, perchè possano sopportarli tutti.

« Vuolsi pure considerare che i Capitoli, per lo più hanno ottenute ampie riduzioni degli antichi obblighi, stante la diminuzione delle loro rendite. Anche per questo capo sembra che sulle offerte ricevute debbano sopportare qualche parte dei pesi, di cui furono prima disobbligati.

« Stante tutto ciò, il Vescovo suddetto supplica per la risoluzione dei seguenti dubbii:

« 1. Nelle composizioni di beni ecclesiastici, sulle offerte che si fanno agli Enti morali, debbono sempre gravare i pesi annessi ai beni medesimi?

« 2. Nel caso affermativo quando le offerte sono sì tenui da non poter sopportare tutti quei pesi, il di più che non si può adempire va condonato al compratore?

« 3. I corpi morali che ottennero riduzione di obblighi per la diminuzione delle rendite, e che ricevono offerte per composizioni, sono obbligati a sopportar pesi sulle prefate offerte, o che si ritrovino obblighi imposti sui fondi aggiudicati o che in esse non se ne ritrovino?

« 4. Quando le offerte sono sì tenui, che non possono sopportare tutti gli obblighi da adempire, si può concedere che del loro reddito sieno celebrate messe secondo la tassa diocesana piú pingue, imposta pei legati?

« 5. Nel caso di risposta negativa al precedente quesito, lo stesso Vescovo si avanza a supplicare per la facoltà di ridurre in siffatta guisa le obbligazioni delle quali è parola, per avere una regola sicura e cessare ansietà ed angustie di coscienza.

« Die 31 Maii 1886 — Sacra Congregatio Em. orum S. R. E. Car-
« dinalium Concilii Tridentini Interpretum censuit rescribendum:

« Ad 1^m Affirmative, ad ratam augmenti redituum.

« Ad 2^m et 3^m Provisum in Primo.

« Ad 4^m Provvidebitur in quintum.

« Ad 5^m SSmus Dominus Noster, audita relatione infrascripti Se-
« cretarii S. Congregationis Concilii, supplens de thesauro Ecclesiae,
« benigne indulsit Episcopo Oratori, ut, enunciata onera ad effectum
« evehendi eleemosinam cuiusque missae ad taxam diocesanam, pro
« suo arbitrio et conscientia gratis reducere ac moderari possit; docto
« quotannis coram Ordinario pro tempore de onerum sic reductorum
« adimplemento ».

« *A. Card.* Serafini *Praefectus*
« *C. Archiep. Seleuciae Secretarius* ».

Da questa dichiarazione vuolsi raccogliere:

*a*) Che sulle offerte fatte ai corpi morali per tali composizioni vanno annessi quei pesi che prima gravavano sul fondo.

*b*) Che chi ha comprato il fondo ed ha pagato al corpo morale un'equa somma, ritiene il fondo libero e franco d'ogni peso.

*c*) Che quand' anche sul fondo non vi sieno pesi, ove il corpo morale abbia prima ottenuto riduzioni a vista della diminuzione delle rendite, dopo ricevuta l'offerta di cui qui è parola, devono aumentare i pesi che furono ridotti a proporzione della somma ricevuta.

*d*) Che in ogni modo, per cessare ansietà, si può ricorrere alla Santa Sede per avere una norma sicura sulla determinazione di questi pesi.

8. Resta finalmente a considerare il modo di assolvere dalle censure coloro che intendono sottomettersi a queste prescrizioni della Chiesa.

Ecco le concessioni su tal riguardo: « Praeterea, eadem sacra « Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem concedit sive per se, « sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo ad hoc spe- « cialiter subdelegandam, oratores in premissis culpabiles, postquam « ut supra se composuerint, a censuris, et poenis ecclesiasticis in quas « exinde quomodo libet inciderint, Apostolica auctoritate absolvendi « cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo « fieri poterit modo prudenti iudicio absolventis ». — Esaminiamo le « varie parti di queste concessioni:

*a) Eadem S. Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem concedit* — La concessione di assolvere va fatta all'Ordinario; e però non solo al Vescovo; ma sì pure il suo Vicario Generale per avvalersene.

*b) Sive per se, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam.* Non dice *per alium confessarium*; nè *audita sacramentali confessione.* L'assoluzione adunque può farsi anche nel foro esterno, e può commettersi pure a chi non sia confessore. Potrà parimente darsi in confessione e suddelegarsi al confessore del richiedente.

*Ab eo ad hoc specialiter subdelegandam* — La suddelegazione dev'essere speciale; non bastando la generale, p. e. di tutti i casi *Nobis*, o anche dei casi pontificii. Può darsi *habitualiter*, ovvero deve darsi in ispecie per ogni caso? Nelle anteriori facoltà era espressamente detto: « sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ad hoc etiam habitualiter, non tamen ultra praefinitum tempus, specialiter subdelegandas ». Le presenti concessioni ciò non esprimono: e però chiesta la S. Penitenz. se « questa speciale facoltà può suddelegarsi *abitualiter* come

nelle concessioni precedenti, ovvero deve ciò farsi *in singulis casibus* ». — Il dì 18 giu. 1890 rispose: « Ad XV. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam ».

*d) Oratores in praemissis culpabiles* — La facoltà di assolvere è solo per censure colte pei casi commemorati nel cit. foglio. Si noti che qui si parla solo di chi abbia fatto acquisto illecito di beni o diritti ecclesiastici malamente alienati, non di chi abbia usurpato pel primo questi beni e questi diritti. Parlasi, cioè, della sola scomunica del Tridentino *(Sess. 22 cap; 11 deref.)*, generalmente riservata al Papa, contro coloro che addicono a sè beni di chiese; non già di quella di speciale menzione contenuta nella Cost. *Apostolicae Sedis* contro gli usurpatori dei beni appartenenti a persone ecclesiastiche, per ragione delle loro chiese e dei loro beneficii (*Art. XI Excomm. spec. mod. R. P. reserv*).

*e) Postquam ut supra, se composuerunt* — Perchè l'assoluzione possa impartirsi, è necessario che la composizione sia stata compiuta, essendo questa l'unico mezzo come oggidì possa provvedersi in questi casi alla tranquillità delle coscienze. Esamineremo in fine ciò che debba farsi quando la composizione non possa subito aver luogo.

*f) A censuris et poenis ecclesiasticis, in quas exinde quomodolibet inciderint... absolvendi* — Si dà qui la facoltà di assolvere non solo dalle censure ma da qualsivoglia altra pena siesi incorsa per quei fatti. — E' compresa qui pure la facoltà di dispensar dalla irregolarità; contratta dai chierici, per la violazione di queste censure? La S. Penitenzieria rispose negativamente al Vescovo di Conversano che ne la interrogò (18 iun. 1890, ad 16 — Mon. Eccl. l. c. p. 103).

*g) Cum congrua poenitentia salutari* — Non si dice *cum gravi*, nè *cum diuturna*, ma *cum congrua poenitentia*. E' poi regola generale che la penitenza dev'essere proporzionata al delitto, e insieme alla qualità e alle circostanze del penitente.

*h) Et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis* — La riparazione dello scandolo è obbligo di natura. Come qui potrà ottenersi? Crediamo che quando il penitente non possa far di meglio, basti il dire a più persone che, in quanto agli acquisti illeciti, si è sottomesso alla Chiesa. Ma non potrebbe bastare altresì lo accostarsi ai Ss. Sacramenti? Non si potrebbe argomentare da ciò, ch'egli si è composto colla Chiesa, quando fossero

note le benigne concessioni della Chiesa medesima? Siffatto modo, se può tollerarsi in qualche caso, e quando le circostanze locali e personali contribuiscono a renderlo efficace, non potrebbesi adottare generalmente, potendo ingenerare sospetto o che il penitente avesse ricevuto i Sacramenti con sacrilegio, o che non fosse più illecito il ritenere, senza venia apostolica, i beni di Chiese.

9. Tutte queste norme valgono quando il penitente già siesi composto colla Chiesa, secondo le norme qui disaminate. Ma potrà bastare ch' ei si dichiari disposto a stare *mandatis Ecclesiae,* perchè possa ricever subito l'assoluzione? La risposta all' Arciv. di T) della S. Penitenzieria ad una simile interrogazione, già riportata nel Mon. Eccl. Vol. VI Par. II pag. 78, è questa *Ii qui iam subscripserunt notis conditionibus, hortandi sunt ut se componant: ii vero qui nondum huiusmodi conditionibus subscripserunt, ad compositionem prudenter urgendi sunt.* Dunque chi già ha sottoscritta la nota dichiarazione, che aveva luogo prima, non può di presente venir costretto alla composizione; chi poi nessuna dichiarazione ha mai firmato, non può essere disobbligato di comporsi colla Chiesa.

10. Ma se questi non può, come si dovrà fare? La S. Penit. alla domanda del detto Arciv. di T. « II Se non tutti sono disposti a farla (la composizione), spesso per mancanza di mezzi, costoro si possono assolvere e con quali condizioni? — rispose: « Ad II. Eos absolvi posse *qui nihil habent quo se componant, dummodo serio promittant, se cum primum poterint, ad compositionem deventuros, remoto interim scandolo.* Da questa risposta dovrebbesi dedurre, allora solamente poter bastare la promessa della composizione, perchè il penitente venga subito assoluto, quando questi non abbia cosa alcuna per comporsi.

Si noti però che la risposta qui ha stretta relazione colla domanda nella quale si accenna alla scarsità dei mezzi e non ad altre cause. Più larga è la risposta che la medesima S. Penit. dava al Vescovo di C. il quale chiese: « II. Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa di farla al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure? — E la S. Penit. dichiarò: « Ad. II Affirmative, *dummoda seria sit promissio, et interim removeatur scandalum* ». Qualsivoglia causa d' impotenza basta dunque a scusare dall' obbligo di far subito la composizione. E non poche possono essere siffatte cause. Il non averne subito i mezzi, o non averli

senza dissestarsi gravemente; il dipendere dall' altrui volontà, come per la moglie rispetto al marito; il timore di gravi mali dal fisco, o di persone che vi abbiano interesse, ed altre cose simili, sono, a nostro credere, giuste cause perchè la composizione venga differita, e non si privi dell' assoluzione sacramentale il penitente.

Due cose intanto si prescrivono perchè siffatto penitente venga subito assoluto: 1. che seriamente prometta di comporsi al più presto— e 2. che rimuova intanto lo scandalo. La promessa dev' essere seria. E crediamo bastante che sia come quella che si richiede dall' ingiusto detentore di roba altrui, che non può subito restituire. Se può fra breve, deve prima compiere l' obbligo suo. Se non può, nello assolverlo è bene che gli s' imponga di confessarsene ogni volta prima che non abbia soddisfatto. — Per la rimozione dello scandalo, valgono le norme indicate innanzi.

Una terza condizione vuolsi aggiungere alle precedenti per la detta assoluzione; ed è la facoltà che deve ottenersene prima dal Vescovo. Ricordiamo che il caso è generalmalmente riservato alla S. Sede, la quale concede ai Vescovi, coll' esposte norme, di assolvere, o da sè o per mezzo d' altri.

11. Maggior difficoltà per la detta composizione, s' incontra in persona di un moribondo. Chiamato improvvisamente un sacerdote a udirne la confessione, s' imbatte spesso in gravi pericoli nel compiere quell' obbligo. La risposta nondimeno della S. Penitenzieria al Vescovo di C. offre saviissime norme come ovviare a tali sconci. « *Urgendam esse prudenter*, ella dichiara, *et quoad fieri potest, compositionem; et si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus haeredibus imponat, aut serio promittat se eam inituram si convaluerit.* — Si faccia adunque in tal caso, se si può la composizione. Se non si può sia per manco di tempo, sia per altre ragioni, basterà che l' infermo la imponga agli eredi, ovvero seriamente prometta di farla se risanerà. Si noti:

1. Che quell' *ob alias rationes* è indeterminato e può estendersi a qualsivoglia motivo, purchè grave.

2. Che non v' ha obbligo ecclesiastico di imporre la composizione agli eredi, quando il moribondo seriamente prometta di farla da sè, giacchè la risposta non dice *sin minus*, ma *aut serio promittat*, vuolsi, cioè, o l' una cosa o l' altra. Abbiamo detto *non v' ha obbligo eccle-*

*siastico;* essendochè può esservi l'obbligo naturale di carità d' imporre, potendo agli eredi siffatta cosa, che questi altrimenti trascurerebbero.

3. Che in pericolo di morte ogni sacerdote, anche senza speciale facoltà, può assolvere da questa censura, come da ogni altra. Per questa poi non v' ha l' obbligo d' imporre in tal caso al penitente, di presentarsi ove risani, al superiore, colla comminatoria della reincidenza, non essendo questo caso di quei riservati specialmente al Papa, ai quali solamente la Costit. *Apostolicae Sedis*, ha ridotto quell' obbligo. Perciò, risanando l' infermo e non componendosi colla Chiesa, peccherà gravemente, ma non ricadrà nella censura, per questo capo.

12. L' unico caso in cui possa venire assoluto senz' altro un colpevole compratore di beni di Chiesa è quando abbia rivenduto il fondo senz' averne ritratto alcun lucro. In tal caso, ecco come la S. Penit. rispose al Vescovo di C.: « IV. Quando chi dopo aver acquistato illecitamente un fondo di Chiesa, l' ha rivenduto, e non v' ha riportato lucro di sorta, lo si può assolvere senza richiedere altro? —Resp: Ad IV. *Dummodo venditor de quo in dubio, naturam ecclesiasticam fundi emptori, non celaverit, et venditione nullum causae piae praeiudicium intulerit, absolvi posse, remoto si absit, scandalo et imposita ei obligatione monendi emptorem, si fieri potest ut consulat et ipse coscientiae suae.* » — Si ponderino le condizioni qui prescritte.

1. Purchè il venditore non abbia occultata al compratore la natura ecclesiastica del fondo. — Non crediamo possa ciò facilmente avvenire, dovendosi nell'atto di compravendita dichiarare la provenienza del fondo.

2. Perchè dalla vendita nessun danno provenga alla causa pia; cui si appartiene il fondo — Di qual danno qui si parla?

Sembra non doversi intendere quel danno che proviene dall'obbligo di rendere il fondo alla Chiesa, o che può provenire dall' aver ceduto il fondo a chi meno del compratore si comporrebbe facilmente colla Chiesa, essendochè questo danno sarebbe sempre da temere. Piuttosto noi crediamo che stante il generale principio ammesso dai Teologi che chi acquistò la roba altrui dalle mani del ladro, può riporla nello stato primiero (D' Annibale Summ. Par. II, n. 213), senz' obbligo stretto di renderla al padrone, un compratore di beni ecclesiastici allora risponderebbe del danno della Chiesa quando concederli ad altri, avesse peggiorata la condizione della stessa Chiesa, in rispetto a colui dal quale l' acquistò. Sicchè s' egli per esempio

comprò un fondo ecclesiastico dalle mani di chi avea sottoscritta la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria di tenere il fondo *ad nutum Ecclesiae* e di custodirlo; e poscia l'abbia rivenduto a chi fosse insubordinato alla Chiesa e danneggierebbe il fondo costui recherebbe danno alla causa pia, e sarebbe tenuto al rifacimento, o almeno alla composizione.

3. Purchè lo scandalo sia riparato. — Di ciò parlammo più sopra.

4. Purchè gli s' imponga l' obbligo di ammonire, se può il compratore che anch' egli provvegga alla sua coscienza. Si noti quel *se può* (*si fieri potest*); quando adunque ciò non si possa, il penitente va disobbligato dall'ammonizione.

13. Aggiungiamo in fine qualche cosa sullo svincolo dei beni delle cappellanie e dei legati pii. Abbiamo detto che, trattandosi d' istituzioni con titolo ecclesiastico, chi abbia svincolati siffatti beni, è incorso nella censura del Tridentino generalmente riservata al Papa, e nella perdita del giuspatronato; trattandosi di cappellanie o di legati meramente laicali, s' è commessa grave colpa, ma non si è colta censura. Gli uni e gli altri hanno bisogno di comporsi colla Chiesa perchè possano venire assolti.

Fu chiesto alla S. Penitenzieria dal Vescovo di C. VII. « Chi non potesse o non volesse comporsi, dopo tale svincolo, e volesse tenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione, con farne adempiere i pesi da chi vi sia chiamato, potrebbe ricevere l' assoluzione? « E il detto S. Tribunale rispose: « Ad VII. Affirmative, si stet « institutioni cappellaniae: hortandum tamen esse ut perpetuitati cap- « pellaniae cavere studeat; et nisi aliter id fieri queat, per composi- « tionem ». Si ponga mente alle seguenti cose:

1. Si può dunque, dopo lo svincolo, ritenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione. E ciò, crediamo, sia che tutti i beni della cappellania si appartengono al postulante, sia che una parte solamente. La cappellania infatti è divisibile, quando divisibili sono i beni ed i pesi. Ciò però, quando non dipese dal postulante lo smembramento della cappellania.

2. I beni predetti debbono ritenersi strettamente secondo la primitiva istituzione. E la istituzione delle cappellanie consiste nella designazione di un cappellano secondo le tavole di fondazione, che ne sopporti i pesi e che ne usufruisca tutti gli utili. Se chi ha svingolato, è insieme patrono attivo e passivo, può ritenere tutto per sè adempiendo i pesi.

3. Fa d' uopo inoltre che lo svincolante assicuri la perpetuità della cappellania — Ciò, per altro, non gli si può imporre sotto pena di non assolverlo; ma solo *hortandum esse*. E poichè il miglior modo (anzi forse l'unico modo) di provvedere a siffatta perpetuità è la composizione, a questa lo si deve esortare.

Ma delle spese sostenute per lo svincolo può rivalersi con la riduzione dei pesi? — La S. Penitenzieria così risponde al detto Vescovo di C.: « Si agatur de iis, qui praehabita Ecclesiae venia, bona, de quibus agitur vindicarunt et affrancaverunt, neque aliter compensari queant, ordinarium posse reductionem temporaneam onerum impertire. Si vero agatur de iis qui nondum Ecclesiae veniam adsequuti sunt et nunc eam petant, Sacra Penitenzieria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, facultatem facit ordinario C. eamdem reductionem et tempus, et ad effectum, de quo supra, impertiendi ». La risposta è chiara e non abbisogna di commenti.

14. Ecco ciò che si richiede per la canonica composizione sullo acquisto dei beni sacri. Quando questa sia vantaggiosa al compratore niuno vi ha che di mente sana, nol vegga. Anche uno scredente dovrebbe richiederla; imperocchè s' egli non crede a Dio, dee credere alla storia che ne ammaestra delle mutazioni delle cose umane, e delle vicissitudini dei regni e delle nazioni e non è buon tratto di prudenza conservare e trasmettere ai posteri proprietà viziata; sia pure secondo l' opinione altrui. Se poi trattasi di credente, deve questi convincersi che altrimenti mai può mettere in buona regola la sua coscienza. Sarà sempre irretito di censura, finchè riterrà senza venia apostolica il fondo di Chiesa. Potè forse liberarsi dalla censura sottoscrivendo la dichiarazione prescritta in altro tempo dalla S. Penitenzieria; ma quanti obblighi assunse di difficile chiarimento e di più difficile esecuzione? Mezzo miglior di tutti è perciò la composizione, con che acquista pieno dominio sul fondo, e vien liberato da qualsivoglia peso.

Nè il corpo morale, con consentire alla composizione perde il suo diritto. Esso invero cede le proprie ragioni sul fondo, ma non sul valore del medesimo. Anzi, comincia a ricevere una parte di questo valore coll' offerta fattagli dall' acquirente. Il resto del valore fu pagato al Governo, e da questo il padrone avrebbe dritto di ripeterlo, giacchè questo fu che gli ritolse il fondo. Il corpo morale aduque, in quella che riceve un *acconto* a così dire, del prezzo che gli compete, non

cede per nulla il suo diritto al resto di questo prezzo che gli dovrebbe in primo luogo il Governo. — Ciò sia detto per quei corpi morali che non s' inducano a dare il proprio consenso, credendo con ciò di perdere ogni diritto.

E bastino le dette cose per chiarimento di chi brama ottenere il beneficio della composizione sui fondi acquistati o da acquistare, dei corpi morali che son chiamati a consentire, e dei Vescovi e confessori che debbono ratificare e assolvere.

## CAPITOLO VIII.

### Origine dei beni ecclesiastici. — Prenozione storico-legale sulla genesi dell'Asse Ecclesiastico.

Secondo il concetto dei canonisti, sono beni temporali quelli che hanno per iscopo immediato il sostentamento del corpo, comunque mediatamente servono alla parte spirituale. — Il che ha luogo specilamente quando i provventi o rendite ecclesiastiche s' impiegano per lo acquisto del bisognevole all' esercizio del culto, ed in generale per promuovere lo stato esteriore e la disciplina della Chiesa.

Nel suo nascimento la Chiesa ebbe unicamente sue rendite dalle spontanee oblazioni dei fedeli e dalle primizie degli agrarii prodotti, che secondo l' uso degli ebrei venivano offerti a Dio (Con. Cart. III an. 396 cap. 24 — Cost. Apostit. II 25 VII Can. Apost. 3-4).

In processo di tempo cominciò a possedere dei fondi. (Editto di Licinio anno 313 presso Lactant: *de moribus persecut.* 48).

E come può intervenire in ogni nascente società, tai beni rimasero in comune fino a quando l' aumentato numero dei fedeli non rese più possibile siffatta comunione.

Allora surse l' obbligo della elemosina come unico mezzo per supplire ai più urgenti bisogni dei cristiani (1).

(1) Son degne di nota sul proposito le seguenti parole del professore Abate Carlo Cucca ( Programma su le dottrine di diritto Ecclesiastico pag. 15 ); « L' elemosina è la sola legge Agraria che sia possibile in ogni maniera di società — La Chiesa la ridusse a regola, e l' organizzò per così dire con ogni suo potere, rimovendone ciò che potrebbe avvilire i bisognosi, facendone Ministri i Pastori, e creando il tesoro dei poveri, del quale, secondo la costante ed inconcussa dottrina della Chiesa, i chierici non sono padroni, ma semplici dispensatori ».

Una parte aliquota delle rendite apparteneva ai poveri — E questo sistema proprio della religione di Cristo, rimase in piena osservanza anche quanto il patrimonio della Chiesa ebbe considerevole aumento.

E per accrescere la massa dei beni ecclesiastici, massime dopo i tempi di Costantino, vennero talvolta assegnati alla Chiesa Cattolica i fondi confiscati ai tempi pagani (Const. 20 Cod. Teodos. de paganis — E la stessa destinazione ebbero alcune fra le rendite Municipali — ( L. 12 Cod. de SS. Eccles.).

Ed a tutto ciò si aggiunsero le pie largizionioni dei singoli Cristiani, e quelle derivanti dalla munificenza dei Principi.

E tutti questi beni formarono una sola massa a disposizione del Vescovo (C. 7 c. X quaest. 1.ª Conc. Tolet. IV an. 633).

Ma in processo di tempo, svolgendosi gl' istituti ecclesiastici, massime mediante le Parrocchie ed i varii beneficii, vennero da quelle masse distaccate le porzioni dei beni per addirsi alle Parrocchie ed ai singoli beneficii — Così sursero le dotazioni fisse assegnate a determinate Chiese, ed il godimento dei beni stabili, dei quali venivano investiti i beneficiati, come stipendio del loro ecclesiastico ufficio.

### *Veduta generale sui beni ecclesiastici — Mobili ed immobili; loro acquisto, uso, amministrazione ed alienazione.*

La surriferita genesi del patrimonio ecclesiastico rende manifesto come in esso figurano i beni mobili ed immobili.

L' è questa una distinzione che sta negli antichi e nuovi Codici, perchè sorge spontanea dalla natura delle cose.

Guardati gli elementi del patrimonio di ogni persona fisica e morale, offrono sempre l' additata doppia natural qualità che comincia dalle cose corporee e si estende alle cose incorpore, cioè sui *diritti*, e le *prestazioni*. Se non che, queste ultime additano *quod nobis debetur*; e quelle poi che già si trovino nel patrimonio costiutuiscono il *quod nostrum est*, secondo il linguaggio del diritto Romano Dominio già conseguito *(jus in re,)* cosa che resta a conseguirsi onde aggiungersi al nostro patrimonio (*jus ad rem*).

La quale idea, dalla scuola Alemanna, si vien precisando con la formola di *diritto delle cose e diritto delle obbligazioni.*

E questi due elementi formano il concetto del patrimonio, il quale tanto nel diritto Civile, che nell' ecclesiastico tiene regole comuni, perchè il diritto dominicale di ogni cittadino è uguale a quello di una Corporazione civile o ecclesiastica legittimamente costituita.

Però la Chiesa, pei suoi peculiari caratteri che la distinguono dalle Civili comunanze, tiene rispondenti e speciali regole per l' ACQUISTO, PER L'USO PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ALIENAZIONE DEL SUO PATRIMONIO come esponemmo dinanzi.

Per tal motivo il vigente Codice Civile, a simiglianza delle precsistenti leggi, annunzia talune norme, le quali segnano una linea di demarcazione tra i beni dei privati, ed i beni ecclesiastici (articoli 453 e 464 Cod. Civ. Italiano).

### *Indicazione specifica dei beni mobili ed immobili della Chiesa.*

Premesse le nozioni generali e fondamentali relative al patrimonio ecclesiastico, è uopo discendere alle sue particolarità, specificando i beni e le peculiari regole che li riguardano.

I beni immobili abbracciano i predii rustici e gli urbani.

I beni mobili comprendono le offerte, le primizie, le decime, il peculio dei Chierici, i frutti dei beneficii e le pensioni.

Occorre fermarsi su le seguenti cose che meritano speciale sviluppo.

Primizia è un nome generico; col vecchio testamento i primi frutti dei campi che si offerivano a Dio per comando di Dio stesso erano primizie, il che passò in costume presso i primitivi cristiani, ancorchè non vi sia una legge, ma semplice tradizione.

Oggi anche questa tradizione è andata generalmente in disuso, sebbene duri anche in qualche luogo.

Sotto nome di *oblazioni* vengono le offerte spontanee di qualche cosa mobile o immobile, e specialmente mobile, secondo il nostro linguaggio. Anticamente vi erano tre specie di oblazioni: 1. per l' altare cioè pane e vino per l' Eucaristia, olio, incenso ed altre cose simiglianti richieste o alle funzioni ecclesiastiche o al sostentamento dei chierici. Alcuni aggiugono a ciò il danaro offerto *infra missarum solemnia* e da *ciò pare abbia origine l' elemosina della messa* — 2. ciò

che si portava alla casa del Vescovo o nel gazofilaceo la cui amministrazione si teneva per mezzo degli arcidiaconi. Queste offerte servivano o per il culto in generale o pel sussidio quotidiano settimanale o mensuale ai chierici, o per sostentamento dei poveri — 3. a quelle cose che i fedeli offerivano nelle esequie, nel ricevere i Sacramenti, ed altri ufficii ecclesiastici, e di qui l' origine dei cosidetti dritti *parrocchiali di Stola.*

Nella odierna disciplina abbiamo l' elemosìna per la messa e le oblazioni per le chiese, altari, cappelle, immagini miracolose, le quali offerte spetterebbero al Parroco dovunque vengano date fra i limiti della Parrocchia, giacchè esse vengono fatte per la cura spirituale alla quale sopraintende il Parroco. Però questo v' ha detto teoricamente oppure quando gli oblatori non avessero specificato la loro volontà in proposito; giacchè la volontà dell' oblatore dev' essere rispettata.

I dritti poi di stola che, come dicemmo, in origine erano volontarii, oggi sono obbligatorii e si pagano per il Sacramento del Battesimo e del Matrimonio, ed anche per le esequie, donde la distinzione dei dritti di stola bianca e di stola nera.

Mancate intanto le oblazioni volontarie, oppure ridotte a tali proporzioni che più non bastassero, i Vescovi cominciarono ad esortare i fedeli che rinnovassero le consuetudini delle primizie, esortazione che verso il secolo VIII divenne una legge per le Chiese occidentali, Da ciò si dee ripetere l' origine delle decime, le quali sono in uso anche oggi, sebbene ridotte a proporzione più tenue.

Le decime sono una parte dei frutti o dei lucri che si paga pel fine stesso pel quale si pagavano le oblazioni o le primizie. E diciamo *una parte* e non la decima parte perchè le proporzioni di queste decime variarono sempre secondo i diversi tempi e luoghi.

Le decime si dividono in tre specie: *Personali, Prediali* e *Miste.* Le prime sono quelle che risultano dall'arte, dall' industria, dal negozio personale, non già da quello che si acquista per legato, per donazione, o per successione civile.

Le prediali poi risultano dai frutti o provventi dei fondi urbani e rustici, meno da quelli destinati alla propria abitazione. Le Miste poi sono quelle che partecipano del carattere delle une e delle altre. Vi sarebbero certe divisioni meno importanti delle decime per esempio: decime maggiori o minori secondo che vengono date su di og-

getti di maggiore o minore importanza; oppure in decime *novales et veteres*, secondo che sono date su di un fondo che allora comincia ad essere coltivato ovvero su di un fondo già coltivato.

Dal fine pel quale furono stabilite le decine risulta che tutti i fedeli dovevano pagarle, perchè tutti partecipavano dei servigi del Clero ed i chierici stessi debbono pagarle non in quanto tali, ma come fedeli; non già sui beni ecclesiastici, ma sui beni patrimoniali, purchè non ne sieno esenti per dritto regio; anzi per le decime prediali anche un giudeo sarebbe obbligato a pagarle, giacchè esse ineriscono al fondo, epperò chiunque possiede quel fondo dee pagarle.

Prima della divisione dei beni ecclesiastici, le decime si pagavano al Vescovo, ma posteriormente si pagarono al Parroco lasciandosene solamente la quarta parte al Vescovo. Il criterio poi pel pagamento delle decime fu stabilito così: che le decime prediali si pagavano alla Parrocchia *intra cuius fines* stava il fondo, ancorchè il proprietario abitasse in un'altra Parrocchia.

Le decime personali poi si pagavano alla Parrocchia di cui s'era figliano. Le decime miste o si solevano pagare sei mesi all'una e sei mesi all' altra parrocchia, quando non si trovassero nella parrocchia medesima il fondo e l'industria, oppure trattandosi per esempio di animali, sui cui frutti si pagavano le decime, si ebbe sistema di pagare le decime alla Parrocchia *intra cuius fines* pascolavansi gli animali. Abbiamo detto già che alcuni possono essere per privilegio esenti dal pagare le decime. Aggiungiamo pure che si può essere esenti per prescrizione o per convenzione.

Per la prescrizione vi bisognano 40 anni se vi sono titoli, e se non ve ne sono, vi bisogna un tempo immemorabile. Questo però va detto per le Parrocchie, chè per le altre Chiese basta un tempo minore. Per le une e per le altre non vi è prescrizione che tenga, quando mancando le decime venisse a mancare l' intero sostentamento delle Chiese medesime; giacchè in questo caso verrebbe in collisione il dritto dei terzi contro il dritto naturale e divino che dee essere rispettato.

Per la convenzione poi, cioè pel mutuo accordo avvertiamo che questo accordo tra le Chiese e i Privati non può valere per una totale remissione delle decime, ma solo per una certa compensazione o commutazione; anzi l' istessa compensazione se è tra Chiesa e Chiesa deve essere approvata dal Vescovo, se tra Chiesa e laici dal Rom. Pontefice.

Intanto dal suddetto scopo delle decime potrebbe nascere una difficoltà o una domanda come è, cioè, che si acquistino dritti a riscuotere le decime anche da persone laiche che non prestano servizio spirituale. Infatti nel Medio - Evo alcuni laici percepivano decime o altri diritti simiglianti.

Noi rispondiamo che a quell'epoca molti beni ecclesiastici cogli oneri e coi dritti annessi passarono ai laici *jure feudi* in premio di fatiche militari in favore della Chiesa, oppure per mantenere il laicato più unito alla Chiesa stessa, così nacquero le decime infeudate le quali però dettero luogo a molti abusi, epperò vennero annullate dal Concilio Lateranese III.

Oramai le decime sono sostituite dalla congrua parrocchiale non solo per legislazione dell'antico reame di Napoli confermata dal concordato 1818, ma anche per le vigenti leggi civili. Anzi Il Wan-Espen ritiene questa sostituzione come una tesi generale del dritto ecclesiastico.

In quanto ai rimanenti beni della Chiesa che chiamano stabili è inutile dire che non possiamo trovarne vestigia ai tempi delle persecuzioni. Alcuni vorrebbero che l'origine dei medesimi rimonti all' Imperatore Alessandro Severo, ma è certo che fatta la pace gli Imperatori dettero facoltà a chi volesse lasciare fondi alla Chiesa in testamento o anche donargliene *inter vivos;* anzi posteriormente fu dato alla Chiesa anche il dritto di successione intestata, morti senza eredi e senza testamento.

## CAPITOLO IX.

### Ancora delle decime nella loro natura.

Siccome per la fertilità delle campagne s' invoca la celeste benedizione così si è creduto doveroso offrire al tempio del Signore ed ai suoi ministri una parte dei prodotti della terra — Il quale sistema rimonta ai tempi dell' antico testamento, come fra gli altri vien precisando il Figheri (Ius. Can. tom. 2.° pag. 158. — Sicchè un sentimento religioso introdusse verso la Chiesa le decime dei frutti del suolo, come un tributo che dapprima fu volontario (Can. 8 caus. XVI, quaest. 7 — Cyprian de unitate Eccles.) e poscia si rese obbligatorio, addive-

nendo così una tassa fondata su l'enunciato principio (capit. di Carlo Magno ann. 779 — cap. 7 — Extravagant. cap. 26 de Decimis — Conc. Trident. Sess. 25 cap. 12. Leggi di Federigo II, e di Carlo d' Angiò Ved. de Sariis lib. 1.° della ragione Eccles. pag. 137 (1).

Tali decime nella Chiesa Cattolica presero il nome di decime Sacramentali, che differiscono dalle decime *prediali* o *domenicali*, riconosciute dal diritto romano (Ulp. in L. 2: ff. de pollic.)

Quest' ultime eran dovute per ragion pel dominio, sia ai privati sia al Fisco, sia ad un corpo morale qualunque, dette perciò decime dominicali, decimi reali, decime feudali. Esse presentano il concetto di un canone sopra un fondo qualunque. Di tal che la Chiesa, potea talvolta esigere una doppia decima, cioè la prima come Chiesa, la seconda come proprietaria diretta del fondo.

La prima era decima puramente ecclesiastica o sacramentale, la seconda era decima secolare o laicale, che potea esigere come ogni altro dominio diretto — La prima consisteva nella decima parte dei frutti del suolo, e la seconda nella nona parte dei frutti medesimi.

Così s' intende la frase *decimae et nonae*, che s' incontra negli scrittori ecclesiastici, quando additano il diritto della Chiesa di riscuotere primamente la decima parte dei prodotti e quindi dopo questa sottrazione, esigere la nona parte su quel che rimaneva al possessore del fondo soggetto a questo doppio peso.

La qual ragione serve per la piena intelligenza delle vigenti leggi in materia di decime *dominicali*, che nulla han di comune con le decime *Sacramentali*.

Se non che per risolvere le disputazioni facili a sorgere per queste ultime, è mestieri aggiungere le altre seguenti notizie, che più da vicino si riattaccano alla Ecclesiastica polizia del Ex Reame di Napoli, ed a quella ora vigente nel regno d' Italia.

Siccome non per altro motivo vennero prestate le decime ai parrochi, che per fornire loro i mezzi di sostentamento, così quando essi possono da altri cespiti ricavarlo (Disp. 28 luglio 1772) cessa la ragion delle decime gravose alle popolazioni.

---

(1) Nelle Chiese di Oriente le decime non presero mai la forma di una imposizione regolare.

Per l' opposto in Occidente il pagamento delle Decime divenne un obbligo prescritto dalle leggi Ecclesiastiche e Civili a carico delle popolazioni e per esse dei Municipii. Nè potea farsi diversamente qnando mancano altri mezzi per alimentare i sacerdoti preposti all' amministrazione dei Sacramenti.

Perciò con la legge dell' ex Regno, il diritto di esigere la decime si convertì pel parroco nel diritto di avere una rendita fissa chiamata *Congrua.*

Siffatta rendita era di duc. 130; cioè 100 per se, ed annui duc. 30 pel mantenimento della Chiesa, rimanendo così abolite le decime ecclesiastiche (Disp. del 25 luglio 1772 V *de Sariis* loc. sopracitato. Tal dispaccio vien riportato da Vaselli vol. 3 pag. 327).

Si dispose però fin d' allora, che rimaneva in arbitrio delle Università risolvere, che si continuasse la prestazione della decima, o di assegnare al parroco la Congrua (1).

Nell' art. 7 del Concordato del 1818 sta detto — « le parrocchie « le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento « di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di 2 mila ani- « me non abbiano meno di duc. 100, annui; quelle al di sotto di 5 « mila anime ducati 150, le altre finalmente di 5 mila anime in so- « pra non meno di duc. 200 annui.

« Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa « Parrocchiale e del sotto parroco, qualora non ci sieno rendite ad- « dette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi « a tassa privilegiata nel pagamento (2).

« Quest' articolo non comprende le Chiese Parrocchiali di jus pa- « dronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le « quali saranno a carico dei rispetti padroni ».

Dopo il Concordato, molti Parrochi non ebbero la Congrua completa. Perciò con sovrana determinazione del 23 giugno 1818, fu disposto di non farsi alcuna innovazione sull' oggetto delle prestazioni delle decime sacramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni, dalla esecuzione del Concordato affidato agli alti Commissari.

Ciò posto, ne segue:

---

(1) Wanespen nella sua Dissertazione della CONGRUA DE PARROCHI (Dirit. Canon. Universal. part 3. Sez. IV) ritiene come incontestata tesi di diritto, che le congrue Parrocchiali stanno in luogo dell' abolita prestazione delle Decime — Nel capo IV de regular. in VI, la congrua si definisce assegno proporzionato alle necessità del Ministro del Santuario cui si attribuisce — Nel Belgio la Congrua vien detta COMPETENTIA PASTORALIS, come nota il Van-Espen nella Dis. de pristinis altarium incorporationibus.

(2) Era ed è pagamento privilegiato, perchè sta in luogo di alimenti. (S. Crisostomo Homel. XXXVII in Matth.] Conc. Trident. Sess. 24 cap. 13 de refer. Van. Espen citata Diss.—*De Congrua* Cap. V).

1.° Che le decime per l'antica legislazione del Regno sono abolite e sorrogate dalla Congrua. Il che è conforme al gius Canonico universale.

2.° Che il Concordato del 1818 stabilisce la Congrua, e non concede al Parroco la esazione delle decime.

3.° Che la sovrana determinazione del 23 giugno 1818 non fu che un mezzo precario ad assicurare il mantenimento del parroco finchè non gli si fosse completata la congrua. (Considerazioni del Ministro dell' Interno nel convocare il rescritto del 5 maggio 1841, comunicato alle curie arcivescovili con Ministeriale 22 dicembre detto anno.

Tal rescritto è del tenor seguente:

« S. M. nel voto di far cessare l'uso e l'abuso della esazione delle Decime Sacramentali si è degnata determinare che per tale osservanza, mettendosi d'accordo il Ministero degli affari Ecclesiastici e quello degli affari Interni si formasse un lavoro dai Vescovi e dagli Intendenti per provvedersi le Parrocchie mancanti di corrispondenti rendite della congrua stabilita, e che ciò fatto fra un tempo determinato ogni esazione di decime sacramentali debba essere vietata. »

In effetti con decreto del 18 marzo 1840, venne sanzionato quanto segue:

« Abolite le decime sacramentali che prima si esigevano dal parroco nel rione di Fanuto, oggi unito al comune di Castroreggio nella Calabria Citeriore, permettiamo che la congrua già assegnata ad esso parroco in duc. 18 annui sia aumentata a duc. 60 per parte del Comune. »

Da ultimo è notevole la seguente determinazione sovrana compresa nella Ministeriale diretta nel 3 dicembre 1838 dal Ministro degli Affari Ecclesiastici alle Amministrazioni Diocesane:

« Dopo le abilitazioni ottenute col Decreto 2 maggio 1823, non poche fra le Amministrazioni Diocesane e titolari si affrettarono di comprendere nei quadri dei debitori di rendite costituite anche le decime sacramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del diritto; ma alcune altre Amministrazioni Diocesane titolari, non avendo avuto siffatto accorgimento han dato campo ai debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione, quando si faranno a sperimentare il loro diritto alle decime anzidette.

« S. M, avendo questo considerato e ponendo mente che è prossima a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione della legge del 1809, si è degnata disporre che i parrochi, che credono aver diritti a decime sacramentali, possono formare e pubblicare dei quadri, nei quali comprendono in massa cotali decime, senza che vi sia bisogno di disporvi i nomi particolari dei debitori, dispensando anche per la urgenza al rigore delle altre formalità prescritte dal Decreto 2 maggio 1853, per poterne poi fare uso contro i morosi *a solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione contro di essi;* salvi i diritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la sovrana risoluzione del 23 giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali ».

In questo stato di cose, sopraggiunto il *politico rivolgimento* del 1860, venne proclamato il seguente *decreto del prodittatore Garibaldi.*

Esso ritenne precisamente le sopra esplicite norme sulla cessazione delle decime sacramentali, ed unicamente tolse ogni indugio e dispose nei seguenti termini:

« Art. 1° E' proibito dal giorno di oggi ogni riscossione di de-
« cime sacramentali a profitto delle Chiese.

« Art. 2.° Non sono comprese nella disposizione precedente le
« decime domenicali quando risultino da titoli anteriori o da giudi-
« cati. I quadri e ruoli intitolati varranno solo come documenti di
« possesso ».

Così venne necessariamente riformato il diritto della congrua per rimpiazzar le decime. E la congrua rimase a carico dei Comuni per regola generale (argomento degli articoli 116 e 237 della Legge Provinciale e Comunale del 23 marzo 1865).

E quando sopravvenne l' art. 28 della legge del 7 luglio 1866, impose al fondo del culto le spese di culto, ma con la gradazione segnata nei diversi numeri di quell' articolo e purchè vi fossero fondi disponibili, come dichiarò il foglio del Ministro Guardasigilli al Municipio di Napoli nel dì 6 settembre 1870.

## CAPITOLO X.

### Capi pei quali si può acquistare l' esonero dalle decime.

Essi sono 4 : il *privilegio Pontificio*, la *convenzione*, la *prescrizione*, la *consuetudine*. 1. Il Romano Pontefice può dispensare per la sua suprema autorità sulle cose e diritti ecclesiastici, come dispensò di fatto coi Monaci e Regolari. Ma non può il Principe secolare, perchè non gode di alcun diritto sulle cose spirituali. E neppur il Vescovo, che, fuori dei casi di concessione speciale, nulla può nel diritto comune. Or le decime, *formalmente* prese, son dovute per diritto *comune* ecclesiastico. — 2. Per Convenzione, che tuttavia non sia condono gratuito, ma compenso, permuta o altro patto oneroso, e purchè intervenga l' autorità pontificia. L' autorità vescovile basta soltanto per convenzioni tra Chiesa e Chiesa, come stabilì Alessandro III (Cap. 2 *de Transact.*) — 3. Per Prescrizione, quando sia di 40 anni col titolo almeno colorato, o di tempo immemorabile senza titolo, perchè in tal caso il titolo si presume. — 4. Per consuetudine di 40 anni, che, secondo il Bonacina, non esigo, per essere indotta, nè titolo, nè buona fede, ma il solo consenso, benchè tacito, del Legislatore. La consuetudine differisce dalla prescrizione in ciò, che questa favorisce persone particolari, quella l' intera Comunità. Dopo l' assegnamento fatto alle Chiese dei redditi convenienti, quasi ogni quistione di decime deve decidersi dalla consuetudine, la quale, se basta di 10 anni per abrogar leggi ecclesiastiche, secondo alcuni Dottori; tuttavia, quando tocca il diritto della Chiesa, vuol essere quadragenaria, come insegnano San Tommaso, il Suarez, il Lessio ed altri molti.

*D.* Che cosa sono le decime infeudate?

*R.* Sono decime incorporate ai feudi, epperò trasformate in enti laicali. Il solo Papa può concederle ai laici, che incapaci di ufficio spirituale, in forza del quale si percepiscono le decime, le avrebbero unicamente come enti laicali, distratti dal corpo dei beni di Chiesa. Nei secoli di mezzo, e specialmente sotto le dinastie dei Carolingi e dei Merovingi, una gran parte di decime ecclesiastiche furono dai Re infeudate ai laici o per assoldar truppe o per rimunerare servigi prestati allo Stato. Talora erano gli stessi ecclesiastici che le infeudavano

ai laici; più spesso erano i nobili, che fabbricavano Chiese o Cappelle nei proprii fondi ed esigevano decime dai fondi limitrofi. Questo abuso fu tollerato per alcun tempo dalla Chiesa, ma non mai approvato. Quando alfine il Concilio III di Laterano fece divieto ai laici di acquistar nuove decime e di trasferire le antiche in altri laici a rischio delle anime loro. Da questa disposizione rilevarono comunemente i Canonisti, che le decime allora già possedute si potessero lecitamente ritenere.

Quanto poi all' abolizione delle decime per parte del Governo e delle Camere Italiane diciamo che la Sacra Penitenzieria nelle sue istruzioni ai Vescovi, in data 25 agosto 1887, ha dichiarato lesiva della legge di Dio, di quelle della Chiesa e dei principii fondamentali della società, l' abolizione delle decime estesa poco prima dalle Camere italiane a tutte le provincie d' Italia, e che i fedeli non erano punto disobbligati in coscienza dal pagarle.

Dissi: *estesa a tutte le Provincie d' Italia*, perchè la legislazione italiana su questa materia non era eguale in tutte le Provincie. — Abolite le decime in Piemonte il 2 marzo 1799, furono ripristinate coll' editto 21 marzo 1814, ma ripreso altresì il diritto di affrancarle a tenore delle Regie Patenti del 9 marzo 1797. — Con leggi 15 aprile 1851 furono abolite in Sardegna, e in loro vece stanziato un assegno governativo di lire 800,000. La stessa legge fu estesa all' Umbria dal R. Commissario il 29 ottobre 1860. — Nelle Provincie meridionali il Luogotenente Farini, il 7 gennaio 1861, abolì le decime *sacramentali* o personali; ma in tal decreto non erano compresi gli assegni derivati da transazioni seguite tra Parrocchie recedenti dal diritto di decima e le Comunità sostituetni gli assegni. Inoltre restarono in vigore le decime prediali, e tuttavia si dichiararono redimibili. — Con legge del 1864, estesa alle Provincie Venete e a quella di Mantova nel 1867, fu data facoltà a tutti i possessori d' immobili gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, di liberarsene mediante cessione di un' annua rendita iscritta sul gran Libro del Debito pubblico. Il paese, in cui fino ai nostri giorni maggiormente si conservasse il diritto di decima, era forse la Sicilia. V. Rivar. *Governo della Parr.* pagina 295 e segg.

## CAPITOLO XI.

### Pensioni.

Assai interessanti sono le nozioni su questa materia giacchè io reputo sulla scorta dei valenti giuristi, come lo Spennati, il Boni ecc. della cui dottrina ci siamo avvalsi, che la sola autorizzazione del Vescovo non basta a legittimare le pensioni di che è proposito.

Ma questo mio pensamento, ostacalato da altri, ha d'uopo di essere svolto con qualche ampiezza. Così si avranno tutti gli elementi giuridici che costituiscono quel che si addimanda pensione nel sopra espresso senso e che non debba confondersi colle pensioni o assegni che fa il Governo a beneficio dei monaci e monache dei soppressi monisteri (1).

### *Nozioni Storiche-Ecclesiastiche sulle pensioni.*

Il primo esempio delle pensioni si riscontra nel Concilio di Calcedonia del 1451 sotto Papa Leone.

Ivi si legge la petizione del Vescovo Massimo di Antiochia concepita nei seguenti termini:

« Deprecor munificentissimos et gloriosissimos judices, et Sactam « hanc et universalem synodum, ut *humanitatem* exercere in domi- « num qui fuit Antiochia Episcopus, dignemini et statuere ei certos « sumptus de Ecclesia, quae sub me est. »

I legati della S. Sede risposero:

« Si quidam Maximum suo arbitrio domino voluerit esse consul- « tum, ut sumptus ei de me Ecclesia *miserationis intuitu*, prout ae- « stimaverit; ut *contentus alimoniis* quiescat in posterum. »

Il Concilio approvò questa determinazione; dalla quale risulta, che *humanitatis causa*, e *per cagion di alimenti* in pro di uno Ecclesiastico bisognoso, secondo la primitiva Polizia della Chiesa, furono ammesse le riserve di pensioni sulle rendite dei beni Ecclesiastici.

---

(1) *Le pensioni* accordate dal Governo ai componenti delle soppresse corporazioni ecclesiastiche, sono tutt' altra cosa, e la trattazione di esse va collegata alla materia sull' asse ecclesiastico, regolato dalle lèggi del 1866 e 1867. La severità del metodo impedisce di confondere nozioni diverse, e discorrerne fuori luogo.

Successivamente principiarono gli abusi nelle riserve di pensioni.

Per mettere riparo a cotesto sconcio, vennero fuori le sanzioni provocate dai padri del Concilio Romano nel cominciamento del secolo 16.° Ivi venne così stabilito: « Nulla alia de causa, nulloque alio « jure pensiones constitui posse: nisi ut quasdam elemosinas, quae in « pios usus et indingentibus concedi debent ».

Non per questo venne a cessare lo abuso delle pensioni; che anzi aumentò grandemente; onde vennero reclami ed opposizioni per parte di moltissimi stati Cristiani.

Cotali reclami furono ripetuti innanzi al Concilio di Trento soprammodo da parte dei Legati Francesi.

Perciò l'anzidistinto Concilio aggiunse alle limitazioni dei Concilii precedenti anche quella risguardante la quantità delle pensioni, come si desume dalla sessione 24 cap. 13 de Reformat.

Esso ebbe termine nell'anno 1563 sotto Pio IV.

Venne in seguito il Concilio Nemense nell'anno 1583. Ed in esso, essendosi agitata eziandio la disputa sulle pensioni, fu dichiarato che le medesime dovessero reputarsi illecite e simoniache; senza il consentimento della Sede Apostolica.

Illustri Canonisti si sforzarono a portare una limitazione alla sanzione anzi-cennata. Essi osservarono, che quando la pensione è accordata *ex justa causa,* e massime per ragion di elemosina e di umanità, secondo la sua vera e primitiva indole, debba reputarsi scevra di simonia. (Van-Espen. p. 2, titolo 28, cap. 5. — Thomasinus de Discipl. Eccl. par. 4, cap. 37, numeri 3 e 23 — Gargia de Beneficiis par. 1.°, cap. 5, 2 — Fagnani cap. 21 de praebend. n. 14 e seg.).

### *Argomenti ed autorità per dimostrare che il Vescovo, senza bisogno dell' assenso Apostolico, può imporre pensioni.*

Il motivo pel quale si pretende tolta ai Vescovi la facoltà di accordare pensioni, non si riduce ad altro che al pericolo della simonia ed all'altro di veder divisi e diminuiti i beneficii.

Or, ogni qualvolta cessa in fatto l'anzi-cennato motivo, riede integra la episcopale autorità che liberamente conferisce i beneficii, e li grava di pensioni.

La qual cosa si avvera in fatto, quando la pensione si è conceduta *humanitatis causa;* ed in diritto, quando il *jus spirituale* del beneficio non ha patito divisione o diminuzione alcuna, la quale sia invece limitata sui frutti.

A questo in ultima analisi potrebbe ridursi il concetto, che taluni credono ricavare principalmente dal Van-Espen (par. 2.ª tit. 28, capo 1°) e da qualche parola sfuggita agli altri sopra-cennati canonisti; senza curarsi di guardare lo insieme del dettato degli scrittori medesimi.

### *Argomenti ed Autorità per dimostrare che le pensioni sui beneficii debbono essere munite dello Assenso Pontificio.*

*La pensione Ecclesiastica, così detta a pendere, perchè dipende dal beneficio da cui si detrae, consiste in una porzione dei provventi del beneficio, assegnata al pensionario con superiore approvazione e per giuste cause.*

La testè formolata definizione risponde ai requisiti giuridici che il Van-Espen assegna alla pensione stabilita nel surriferito Concilio Romano — Egli (par. 2.ª tit. 28) favellando dello enunciato Concilio così si esprime: « Itaque ex sententiis hujus laudatissimi Patrum Con- « cilii, pensiones aliud non sunt, quam portio aliqua proventuum quae « honestae sustentationi habentis beneficium superent, per modum « cujusdam elemosinae in sustentationem alicujus clerici adsignata ».

Le toccate nozioni rendon manifesto, esser la pensione una diminuzione dei frutti del benefizio, ossia dello stipendio accordato per ragion dello ufficio.

E sotto questo rapporto rilevatore della vera indole della pensione, va essa considerata come una innovazione dei beneficii, che immuta il loro naturale requisito della indivisibilità ossia integrità dei proventi assegnati in rispondenza dell' Ecclesiastico ministerio.

*Dignus est operarius cibo suo,* avea lasciato scritto S. Matteo nel Vangelo.

E questo principio di universale giustizia rimane vulnerato sia nella civile, sia nella Ecclesiastica Legislazione, ogni qualvolta si viene ad assottigliare e sminuire la quantità di uno stipendio che si è stabilmente fissato in ragion dell' opera che si presta e della dignità e lustro cui vuolsi elevare un determinato ufficio.

Non è quindi a meravigliare se il Concilio Turonense definì come indecorose le diminuzioni degli stipendii assegnati ai ministri del Santuario.

« Indecorum (dice quel Concilio) nimis videtur, ut clericorum « praebendae patiantur sectionem ».

Ed il Concilio Lateranense sotto Alessandro III così si esprime:

« Ne ab abatibus, Episcopis, aliisque praelatis *novi census impo-* « *natur Ecclesiis; nec Veteres augeantur; nec per partem redditum* suis « usibus appropriare praesumatur ».

Ora la riserva delle pensioni sopra i benefici importa indubitatamente una divisione e diminuzione dei benefici medesimi nel senso innanzi espresso, e come hanno insegnato i più dotti Canonisti (Cavallari cap. 49, n. 2 — Devoti lib. 2., tit. 14, sez. 4.ª).

La quale cosa è contraria ai canoni dei Concilii sopra riferiti.

Ed essendo un postulato di giure-Canonico, che la *relaxtio canonum* non può avere luogo che per sola autorità del Pontefice, così rendesi manifesto che la imposizione di una pensione sopra un beneficio abbisogna dell'approvazione del Sommo Gerarca della Chiesa per essere validamente costituita.

E lo stesso Van-Espen, comunque acerrimo giansenista, non rifiuta l'anzi cennata conseguenza, sebbene si sforzi di attenuarla — « Hinc, egli dice, (part. 2.ª tit. 28 cap. 5.º) non paucis persuasum « fuit, pensiones solo Romani Pontificis auctoritate beneficiis imponi ».

E nel cap. 1º dell'anzi-citato titolo, egli serba il seguente linguaggio:

« Itaque ex iis, quae in Synodo Tridentino acta sunt non obscu- « rum est Patribus usum pensionum apparuisse odiosum, multisque « abusibus abnexium; usum a synodo non nihil fuisse restrinctum circa « Episcopatus et beneficia curata: neque ullibi positive probatum, « licet quamquam nec omnino improbatum, ad a multis postulatum « esset: *obsequens in hac intentioni Pontificis qui eas quasdam elemosinas* « *per Pontificem distribuendas retinere valebat* ».

Senonchè taluni Canonisti, in cima a' quali sta il citato Van-Espen, per conciliare l'austerità dei Sacri Canoni, con la varia disciplina degli Stati Cristiani, han creduto espediente introdurre una distinzione tra pensione reale e pensione personale.

E quindi hanno insegnato, che la prima, come perpetuamente attaccata al beneficio, ed avendo afficienza sopra una parte aliquota

dei frutti, possa unicamente imporsi al Papa. La seconda, ch'è circoscritta ad una determinata somma, possa essere imposta dal Vescovo. Van-Espen (par. 2.ª tit. 28, cap. 5 num. 16.).

Il quale autore si esprime nei sottosegnati termini, che appalesano applicabile la sua dottrina nei soli Stati cristiani, in cui si è conservato sinora il sistema di fare imporre dai Vescovi le pensioni ubi auctoritas creandi pensiones hactenus conservata est ».

Sicchè lo stesso Van-Espen non ritiene come idea assoluta il potere dei Vescovi di stabilire pensioni, fossero anche personali, senza il consentimento Pontificio.

E per verità questa medesima distinzione, sino a certo punto, vien eseguita eziandio dal Cardinal de Luca (tract. de pensionibus Ecclesiasticis — Cap. 2.° — part. 2.ª).

Il dotto porporato, dopo aver posto a rassegna i sottonotati requisiti della pensione personale (1), conchiude per lo assenso Pontificio.

Imperocchè egli osserva, che per maggior sicurezza e per evitar disputazioni sogliono i Vescovi far approvare dalla Dateria Apostolica la riserva di pensioni quando si spedisce la investitura del beneficiato.

Volgendo poi lo sguardo alla nostra Polizia Ecclesiastica troviamo sullo obietto i dispacci del 6 gennaio 1753 — 3 settembre 1753 — 11 agosto 1753 — 19 agosto 1769 — e specialmente il dispaccio del 28 agosto 1735 accennato nella pag. 169 (tom. 3.° Dizionario delle leggi del regno di Napoli) in che si leggono le seguenti parole: « pensioni imposte da Roma a favore di persone innominate, o che non siasi specificatamente per esse ottenuto l' exequatur sopra la Bolla, non si paghino ».

Nel paragrafo ultimo dell' art. 17 del concordato del 1818, venne prescritto, che continuava ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche.

---

(1) Primo ut nulla praecedat pactio. vel non adiiciatur condictio, quae respiciat substantiam collationis beneficiis ecc.

« Secundo quod reservatio sit in certa quantitate non autem in quota fructum ex ulla differentiae ratione per aliquas Doctores assignari solita; quod quando est in quota importare videtur quoddam jus vel servitutem super substantiam benefici.

« Tertio, ut reservatio fiat praesupposita capacitate et in parte exuberante eroganda in subventione pauperum.

« Quartum requisitum in paupertate pensionarii ecc.

« Quintum requisitum, ut pensio non imponatur in perpetuum et super Ecclesia vel beneficio; sed gravetur solum persona provvisa de beneficio; donec ipse erit possessor ».

Ed è notevole, che nello stesso paragrafo anche i pensionati di Regia nomina vengono sottoposti alla forma canonica di ottenere dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apostoliche, per essere abilitati a percepire le pensioni loro vita durante.

Nel seguente art. 18 dello stesso Concordato si tien proposito delle pensioni delle quali il Romano Pontefice potea disporre a suo piacimento.

Perlochè sorge spontanea la distinzione, fra pensioni che si possono imporre direttamente dal Papa, mediante Bolle e Brevi che han d' uopo del *regio exequatur;* e pensioni che si possono imporre dalla potestà civile, e maggiormente poi dall' Autorità Episcopale, serbata però le forme cattoliche risguardanti la ingerenza che si prende la Dateria Romana.

Laonde, non vi è dubbio, che i Vescovi possono imporre pensione sopra i beneficii — L' è questa una regola incontestata che un nostro patrio scrittore ricorda nella sua polizia ecclesiastica (Liberat. pag. 108 cap. 5).

Ma col dimostrare, come fanno taluni, la suddetta Episcopale Autorità non si risolve mica l' altra quistione, che i loro provvedimenti in materia di pensione vadano esentati dallo assenso Pontificio e dal correlativo assenso Regio; e per lo meno dall'*Exequatur* alle carte, che sull' obbietto si spediscano dalla Dateria Romana.

### *Concetto terminativo — Sulla necessità dell'Assenso Apostolico in materia di pensione ecclesiastica.*

Le nozioni sin qui svolte possono menare alla duplice conseguenza della necessità dell' Assenso Pontificio, ovvero del niun bisogno dello stesso, quando il Vescovo concede una pensione sopra un beneficio di sua libera collazione.

Ma io seguo piuttosto la prima soluzione.

E ritengo, che la esclusione dello Assenso Apostolico nella fattispecie è contraria ai principii di nomotesia civile; a quelli del giure Canonico Universale; alla nostra Polizia Ecclestastica ed alle circostanze che si verifichino nella pensione su i frutti specialmente delle Parrocchie.

Ed in fatti — Fissati una volta con legge Organica gli stipendii dei pubblici funzionarii, non si possono essi modificare o sminuire se

non dalla Suprema potestà Civile che può abrogare o derogare il precedente organamento. A nulla varrebbero le disposizioni che all'uopo si dessero da qualunque altra Autorità dello Stato mancante del potere legislativo.

Similmente i Ministri del Santuario considerati come organo della vita spirituale, hanno la loro giurisdizione che esplicano mercè gli uffici ecclesiastici ai quali sono annessi stipendii fissati da un organamento che abbraccia la Chiesa universale e che tiene a sua base i Canoni de' Concilii e le Decretali dei Pontefici.

Perlocchè al solo Sommo Gerarca della Chiesa compete il diritto di sminuire anche temporaneamente gli stipendii dei beneficii.

I Vescovi preposti alle singole Chiese possono conferire a chi meglio credono i beneficii di libera collazione; ma non possono senza il consentimento della suprema potestà ecclesiastica modificare una parte essenziale dell'organamento che rifletta il diritto pubblico ecclesiastico.

Nè per ischivare questa conseguenza vale il trovato della pensione personale e reale.

Questa distinzione non è nelle sorgenti — E se può ritenersi sotto il solo punto di veduta meramente scolastica, non può certamente applicarsi alle specie nel senso di circoscrivere la Pontificia Autorità alle sole pensioni reali, contro il sopra svolto principio di nomotesia Canonico Civile.

E gli stessi autori, che han voluto ricorrere alla testè significata arbitraria distinzione, non hanno osato additare il loro sistema in una maniera assoluta, ma con ripieghi e modificazioni desunte dalla Polizia Ecclesiastica dei varii Stati cristiani. ed in ultimo han dovuto convenire essere espediente che i Vescovi facessero impetrare l'Assenso Apostolico nei casi di riserve di pensioni.

Nè potea essere diversamente subito che da un lato si riscontra il rigore de' Concilii in questa materia, giusta le sopratoccate nozioni e dall' altro si vede che il Concilio di Trento permette (cap. 3 Sess. 21 de riformat.) ai Vescovi di riunire i beneficii, ma non contiene alcun canone che autorizzi gli ordinarii Diocesani a dividere e smisurare i beneficii.

La qual divisione dei beneficii si avvera secondo elementari principii del giure canonico, in tutti i casi d' innovazione; cioè sia che un beneficio si divida *quoad jurisdictionem spiritualem*, creando due

beneficii e due beneficiati con separata giurisdizione sia sminuendo il beneficio, ossia lo stipendio e la prebenda, come spiega il Concilio Toronense.

In questo secondo caso rimarrebbe diviso il beneficio ossia l' utile che si percepisce *propter officium*, e rimarrebbe anche indirettamente pregiudicata l'esattezza dell'ufficio, la di cui operosità ordinariamente addimostrasi in ragione diretta dello emolumento.

Ed anche la facoltà Episcopale di riunire i beneficii venne sottomessa dal § 3 dell' art. 15 del Concordato del 1818, all' autorizzazione della Sede Apostolica, chiamata di regola ad intervenire in tutte le materie beneficiarie, salve le eccezioni segnate a favore dei Vescovi nel Concilio Tridentino, ove, come già si è rilevato, non evvi verbo con che si accordi ai Diocesani d' invocare i beneficii mercè divisioni e pesi novelli, senza l' assentimento della Sede Apostolica.

La tesi in esame acquista maggiore evidenza nei Beneficii Parrocchiali.

Ognuno sa come l' antica e la odierna Polizia Ecclesiastica si mostra rigorosa per la integrità della Congrua, che in difetto debbe esser supplita nei modi indicati dalla legge.

Poichè, unita questa circostanza alle altre nozioni racchiuse nel surriferito concordato del 1818, si scorge come il nostro diritto Canonico municipale fosse egualmente rigoroso per serbare illese le Congrue Parrocchiali, e perciò vuol sommesse le pensioni al rito Canonico e di conseguenza, come sopra si è detto, al Regio Assenso o per lo manco al *Regio Exequatur*.

Oltracciò i beneficii sono non altro che porzione di beni ecclesiastici donati alla Chiesa.

Da ciò la necessità del regio assenso ogni qual volta tal donazione interviene per costituirsi un beneficio. Il quale elemento compitore dei beneficii, richiesto dopo il settembre 1769 epoca delle LL. contro l'ammortizzazione, rimase nella sua fermezza anche dopo l'articolo 15 del Concordato del 1818 per effetto dell' art. 826 delle abolite LL. CC. tratto dalla L. 24 Cod. *de Episcopis et Clericis*, e ripetuto dagli articoli 1060 e 932 Codice Civile.

Or, data la necessità del Regio Assenso nel tempo in che si è fondato un beneficio, esso debb'essere egualmente invocato in tutti i casi di positive innovazioni che voglionsi apportare sul beneficio me-

desimo, le quali arrecano di conseguenza un mutamento nella volontà del pio donatore. Il che richiama la ingerenza della regia autorità *ipsis rebus dictantibus*, e per la nota disposizione del Real Rescritto del 9 ottobre 1842 diretto a mantenere illese le regie prerogative in materia di pie disposizioni.

Essi hanno una destinazione speciale, tanto per lo scopo quanto per la persona, avendo l'unico obietto di prestare alimenti e sostentar la vita di determinata persona.

Il qual duplice requisito non si riscontra punto nella persona dello erede che vorrebbe egli godere di un mezzo destinato unicamente a sostener la vita del suo autore.

Il che mena all'altro concetto che il diritto della pensione è personale e non si comunica all'erede.

Svolte fin qui le nozioni relative agli elementi costitutivi dell'asse ecclesiastico, passiamo ad analizzare le norme direttive del medesimo.

## CAPITOLO XII.

### Dei benefizii ecclesiastici — Origine e varie specie dei medesimi Cappellanie, legati pii in genere.

I Canonisti definiscono comunemente il benefizio ecclesiastico « *Jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiae, ratione spiritualis officii, auctoritate ecclesiastica constitutum* ». Nei primi tempi della Chiesa non troviamo veri benefizii, perchè la vita era comune e i beni erano indivisi. Solo nel secolo VI incominciò ad aversi qualche idea di beneficio, quando i Vescovi o per motivo personale, o per atto di semplice bontà, dettero a qualche chierico l'usufrutto o l'amministrazione di qualche fondo ecclesiastico. Però neppure in queste personali concessioni può riconoscersi un vero beneficio, perchè la definizione vuole che sia *ratione spiritualis officii*, anzi vi è l'assioma giuridico « *beneficium propter officium* ». Ora nelle suddette elargizioni primitive era la sola generosità dei Vescovi o il merito dei chierici che spingeva a siffatta concessione, ma non già un ufficio spirituale che si affidasse. Di più dalla stessa definizione risulta che il benefizio deve essere perpetuo, ma tali non erano le concessioni primitive, dunque.

Da ciò s' inferisce che primi e veri benefizii pare sieno stati i parrocchiali e gli altri conferiti non per ragione di merito personale soltanto, ma principalmente per ragione di ufficio spirituale.

Dalle quali cose risulta che tre cose richiedonsi per un vero beneficio.

1.° *Jus perpetuum*, cioè non perpetuo solo obbiettivamente in quanto che eretto un beneficio rimane sempre tale, ma perpetuo subbiettivamente in preferenza in quanto che investitone un chierico, questo chierico possegga perfettamente il beneficio, finchè, s' intende bene, non ne sia privato per qualche delitto, per rinunzia, o per promozione, o per morte.

2.° *Officium spirituale*, cioè la predicazione del Vangelo, l'amministrazione dei Sacramenti, ed anche altri uffici minori secondo l' indole dei benefici.

3.° *L'autorità ecclesiastica*. Infatti senza autorità del R. Pontefice dal quale dipende la generale Amministrazione dei beni della Chiesa, non si potrebbe assegnare a chicchessia una parte di questi beni in premio di qualche spirituale ufficio. Queste condizioni fanno distinguere chiaramente i beneficii ecclesiastici dai patrimonii, dalle pensioni e dalle cappellanie.

Per i patrimonii ci è poco da discutere, perchè questi vengono costituiti sopra beni laicali non sopra beni della Chiesa. Le pensioni poi fanno parte sì dei frutti del beneficio, ma hanno una fisonomia speciale, giacchè vengono costituite per i bisogni personali di un prete, e finito questo bisogno o morto il prete finiscono le pensioni. Invece sulle Cappellanie bisogna parlare più lungamente.

Per Cappellania in istretto senso s' intende: « Il peso di celebrare ciascun anno un numero determinato di Messe in una cappella o in un altare. Epperò Cappellania si dice da Cappella, anzi nei fonti del dritto ecclesiastico queste voci si usano promiscuamente l' una per l'altra ».

In senso largo la cappellania si prende per beneficio e però si è introdotta in dritto canonico la distinzione di Cappellania ecclesiastica o collativa per distinguerla da quella che è laicale o manuale, che non è benefizio. Infatti queste ultime Cappellanie sono quelle in cui il cappellano può amuoversi a piacere dell'erede, del fondatore, in modo che mancando esse di perpetuità (ch' è dei veri beneficii) e mancando di canonica erezione in titolo non possono dirsi beneficii ecclesiastici.

Invece le Cappellanie collative si conferiscono sempre in titolo dal Vescovo, comunque la nomina del Cappellano possa appartenere al patrono, epperò queste Cappellanie se pur differiscano per il nome dai beneficii, in effetti sono veri beneficii ecclesiastici (siccome avverte il Ch.mo Gagliardi *De Beneficiis*). Per la stessa ragione appartengono alla suddetta categoria di beneficii anche le Cappellanie gentilizie o di dritto patronato. Dal che risulta che in prattica per vedere se una Cappellania sia laicale oppure ecclesiastica bisogna notare questi due punti, ossia: 1.° l'approvazione del Vescovo 2.° l'erezione in titolo, giacchè la Cappellania rimane laicale quando mancano i due punti suddetti, ancorchè per volere del testatore vi fossero la perpetuità e le altre condizioni d'un vero beneficio. Di qui l'apoftegma *giuridico: Erit simplex Cappellania deficiente Ordinarii consensu.*

E perciò la prudenza richiede che nei singoli casi si consulti il tenore de' titoli di fondazione ed ove mancassero le notizie del testamento o di altri titoli di fondazione bisogna riguardare l'ultimo stato della Cappellania in quistione. Così se una Cappellania almeno da 40 anni fu conferita dal Vescovo con canonica collazione allora potrà anzi dovrà chiamarsi Cappellania ecclesiastica. Se poi vi sia la volontà contraria del testatore, allora per potersi dichiarare Cappellania ecclesiastica, ci vuole secondo alcuni canonisti un tempo immemorabile di Vescovile collazione, e secondo altri canonisti bisogna che resti sempre Cappellania laicale, giacchè, dicono essi, la volontà dei testatori deve essere rispettata.

Alle Cappellanie vi è un appendice, cioè i legati pii di messe. Legato pio significa tutto quello che va destinato per opere pie, ed una specie di legato pio è questo delle messe *onus missarum.* Però il legato pio di messe sotto nessuno aspetto può chiamarsi beneficio ecclesiastico. Infatti dice il celebre Domat nel suo trattato sulle leggi civili, « il donante imponendo l' obbligo d' invertire ogni anno la rendita di qualche fondo alla celebrazione di messe, non ebbe in mira di beneficare alcuno, ma provvedere per l'anima sua, il che invece d' importare disposizione a favore d' un terzo cioè del sacerdote, costituisce invece un peso sull' eredità e sui fondi.

Intanto nel 1860 nella legislazione italiana incominciò una serie di leggi demolitrici delle Cappellanie e dei pii legati. Con decreto del 17 febbraio 1861 cessarono di essere riconosciute le Cappellanie

ecclesiastiche e laicali, ma tacitamente furono rispettati i legati pii di messe; con decreto del 15 agosto 1867 non furono riconosciuti pii, ma enti morali le istituzioni con carattere di perpetuità; le quali sotto qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto quando anche non erette in titolo ecclesiastico.

In seguito di questa legge parecchi tribunali credettero che in essa venissero compresi anche i legati pii di messe. Però posteriormente si riconobbe falsa questa interpretazione, dovendosi distinguere il culto privato dal culto pubblico ed in questo senso si erano espressi i deputati al parlamento nazionale nella discussione della suddetta legge. Anzi si fu una dichiarazione posteriore nel 13 agosto 1870 colla quale venne confermata l' interpetrazione medesima. Finalmente poi con un decreto del 13 luglio 1870 furono svincolate le Cappellanie laicali ed i beneficii vacanti.

## CAPITOLO XIII.

### Differenza che corre tra Cappellania Ecclesiastica e laicale.

Dalla differenza che corre tra Cappellania Ecclesiastica e Cappellania laicale ne derivano le seguenti conseguenze: 1. Che all'esistenza della Cappellania Ecclesiastica è essenziale l' approvazione dell' ordinario, o espressa per atto di formale erezione, o almeno presunta bastante il solo atto di volontà del testatore che fonda coi suoi beni la Cappellania ecclesiastica. Ora in Italia la Cappellania non ha più esistenza civile, come vedremo. Invece la Cappellania laicale ha base soltanto nella volontà del fondatore e quindi si considera esistere dal punto, in cui viene istituita. 2. Che i beni della prima come ecclesiastici si possono conferire unicamente dal Rappresentante della Chiesa mediante l' atto di canonica istituzione, e sono amministrati dalla Chiesa; laddove i beni della Cappellania laicale si trasferiscono nella successione del fondatore e passano in goldita alla persona chiamata a fruirne senz' altra formalità. 3. Che la Cappellania ecclesiastica non può conferirsi che ad un chierico, solo capace di ufficio spirituale; la laicale si dà anche ai laici, e persino alle donne e ai

fanciulli, secondo l' ordine stabilito nelle tavole di fondazione, adempiendo agli oneri per mezzo di altri. Per discernere poi la Cappellania laicale dal benefizio bisogna osservare le tavole di fondazione, e, se queste mancano, bisogna consultare altre circostanze onde arguire la natura della Cappellania.

Perciò diamo le seguenti norme: Sarà laicale: 1.° Se il fondatore avrà espressamente dichiarato di voler fondare una Cappellania laicale, o se avrà escluso il Vescovo dall' erigerla o conferirla; 2.° ovvero se avrà lasciato i beni della Cappellania agli eredi coll'obbligo dell' onorario da corrispondersi al Cappellano; o 3.° colla facoltà di rimuovere a piacimento lo stesso cappellano. Nel 1.° caso mancherebbe l' autorità ecclesiastica; nel 2.° la diretta percezione dei frutti; nel 3.° la perpetuità. Al contrario sarà Cappellania ecclesiastica e vero beneficio, se il fondatore avrà dichiarato di voler fondare una Cappellania ecclesiastica, o avrà richiesto il Vescovo per erigerla o conferirla; o avrà disposto che la dote fosse *direttamente* amministrata e usufruttata dal cappellano. Nel caso di espressioni dubbie, si deve ritenere Cappellania ecclesiastica (S. C. C. 19 Giugno 1863).

Mancando le tavole bisogna consultare le circostanze e sono varie: 1. Nei benefizii e quindi nelle Cappellanie ecclesiastiche, le rendite sono direttamente, ed immediatamente percepite dagli investiti, che ne amministrano i beni, esclusi affatto i patroni. All' opposto nelle cappellanie laicali, i beni possono essere amministrati dagli eredi del fondatore, purchè ne facciano adempiere gli oneri; quindi nei patti sugli stessi beni non cadrebbe simonia confidenziale, che, il senso della Bolla di Pio IV e di Pio V, riguarda i soli benefizii. (Vedi nota del Ballerini al Goury Tom. II pag. 233). 2. I benefizii non si possono conferire nè a tempo determinato, nè sotto condizione di revoca: ma lo possono le Cappellanie laicali, che si danno o a tempo o in perpetuo a piacere del Patrono. 3. I beneficii soggiacciono allo spoglio, alla riserva, al cattedratico; le cappellanie laicali, no. 4. Finalmente i benefizii richiedono istituzione canonica; le cappellanie laicali si danno anche dai laici.

Quando poi si dubiti della natura di una cappellania può, mediante lo spazio di 40 anni, prescriversi dall' ordinario, se consti cioè, che per tale spazio fu conferito dall' ordinario; in tal caso passa in ecclesiastica per diritto di prescrizione (ex Cap. 4 de Praeb.) Ma se

consta della volontà contraria del fondatore taluni a prescrivere esigono tempo immemorabile; altri dicono non bastare, per riguardo che si deve alla volontà dei fedeli, se non intervenendo, per causa giusta e necessaria l'autorità pontificia. Secondo quest' ultima sentenza *naturalmente* ha deciso la Corte di Appello di Torino (14 maggio 1864), che attribuisce al Vescovo la esclusiva giurisdizione di definire gli oneri inerenti ad una cappellania laicale, non di mutarne la natura primitiva (1).

## CAPITOLO XIV.

### Delle altre istituzioni di culto e loro differenza dalle cappellanie.

Vi sono di altre istituzioni di Culto, che, se hanno per oggetto la beneficenza dei poveri, degl' infermi ecc. si dicono Opere pie o Legati pii di beneficenza. Si appellano Opere pie o Legati pii di culto se mirano direttamente al culto; e di queste ultime istituzioni ci occupiamo al presente.

Delle Opere pie o Istituzioni pubbliche di *beneficenza* si occupa in Italia, la legge civile, segnatamente quella del 17 luglio 1890, la quale nulla innova nelle Opere pie o legati di culto. Questa legge propriamente guarda le istituzioni di beneficenza per le classi meno agiate come dice nel suo articolo 1.° « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere pie ed altro ente morale che abbia in tutto o in parte fine: 1.° di prestare assistenza ai poveri tanto in istato di sanità, che di malattia; 2.° di procurare la educazione, l'istruzione e l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico ».

Donde si deduce che non sarebbe opera pia contemplata da questa legge, un legato che avesse per iscopo di mantenere taluno agli studii per avviarlo a professioni liberali, se non fosse detto che la scelta debba cadere fra la classe meno agiata della popolazione; ma si direbbe opera di pubblica *utilità*. Al contrario sarebbe istituzione di

(1) Se una cappellania laicale, fondata per atto *inter vivos* (e quindi inconvertibile per la presunta volontà contraria del fondatore) sull' istanza dell' erede venga *eretta canonicamente*, rimane *laicale* (S. C. C. 23 Nov. 1767).

beneficenza contemplata dalla legge il legato lasciato al Parroco *pro tempore*, i cui redditi dovrebbero distribuirsi ai cronici della parrocchia; chè questi sarebbero i legatarii e il Parroco non sarebbe che semplice amministratore. Così pure la fondazione di una scuola gratuita per le alunne esterne, e pagata dalle interne solo quanto alle spese eccedenti le rendite. Le suddette opere di beneficenza non vengono soppresse dalla legge, ma concentrate nella Congregazione di Carità (resa obbligatoria in ogni Comune), salvo se godessero di speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione, o avessero statuti regolarmente approvati (art. 5.). Ma intorno a ciò non occorre qui diffondersi, bastando l'avere avvertito che le opere pie o legati di culto non sono colpiti dalla suddetta legge. E se un opera fosse mista, come una confraternita (civilmente riconosciuta) che avesse il doppio scopo di erogare le rendite in atti di culto e in sovvenzione ai poveri, avrebbe diritto a non essere concentrata per quella parte che rispondesse agli oneri di culto. Ciò premesso: Convien distinguere tra opera e legato. E' *Opera pia* di culto l'istituzione di qualche religioso servizio, dotata di propria *entità* e di *proprii beni;* è semplice *Legato pio* se manca di detta entità propria e si riduce ad un *obbligo* accollato ad altri, mediante corrispettivo. Per es. Tizio istituisce la fondazione delle quarantore da farsi nella sua Parrocchia e vi assegna alcuni determinati beni del suo patrimonio, lasciando la proprietà di detti beni non alla Fabbriceria, nè a verun altro ente esistente, ma sì all'istituzione da esso lui creata; solo l'amministrazione vuole sia data alla Fabbriceria o altro corpo morale. Si ha qui l'*ente per sè stante*, godente di *personalità propria*, l'*Opera pia*, o, come dicono i legali, *Legato-fondazione*. Viceversa, Tizio lascia quei fondi in goldita alla Fabbriceria o al Parroco *pro tempore*, coll'obbligo di procurare quella sacra funzione: ecco il *Legato semplice*. Tanto poi l'una, quanto l'altro differiscono dalla cappellania: perchè nell'opera pia manca la prestazione del religioso servizio ad *una determinata cappella* od *altare;* nel Legato pio manca la *propria entità* e la *propria dotazione*.

## CAPITOLO XV.

### Diritto vigente.

Giova riferire la legislazione civile vigente al riguardo.

« Una disposizione testamentaria a benefizio di determinata per-
« sona, coll' obbligo di far celebrare delle messe, può costituire un
« Legato *pio cum onere*, se dette messe siano in numero che non deb-
« bono consumare una parte, più o meno, delle rendite o dei capitali
« lasciati.

« Quando siano per intero e direttamente destinati ad un'opera
« di culto i capitali o le rendite lasciate all' erede o al legatario, la
« persona di questo non può in sostanza considerarsi che quale sem-
« plice esecutore testamentario. » (Così la Corte suprema di Roma 7 agosto 1891 anno XVI. p. 272.

Nella prima ipotesi si ha il legato semplice mancante di entità propria ed autonoma perchè trattasi di obbligo personale accollato dall' erede, il quale può godere i frutti del legato facendo celebrare scarso numero di messe, facendo suoi il capitale o la rendita, contraendo personalmente l' onere di far celebrare un dato numero di messe che potrebbe rappresentare la minor parte del capitale. Il contrario devesi dire della seconda ipotesi, per l' opposta ragione: cioè, dovendosi tutto il lasciato erogare per celebrazione di messe è affetto esso stesso da questa destinazione e quindi arguisce *sussistenza propria*, indipendentemente dall'erede o dal legatario. E ciò anche quando un lascito speciale compensasse l'erede dell' incomodo a cui si sobbarca.

### *Dei rapporti in che si trovano i benefizii e le altre istituzioni di culto con la vigente Legislazione civile d'Italia.*

A comprendere bene anzitutto se i benefizii ed altre istituzioni di culto godano di esistenza giuridica dinanzi alle leggi dello Stato bisogna fare l' importantissima distinzione tra benefizio *doppio* e benefizio *semplice*. Benefizio doppio è quello che oltre la recita dell' ufficio inerente a tutti i beneficii, ha ancora annessa qualche altra qualità, come cura di anime o giurisdizione nel foro esterno, o preemi-

nenza, o amministrazione ecclesiastica, in virtù delle quali cose importa l'obbligo della residenza e la personalità del servizio. Semplice al contrario dicesi quello, che ha solo per obbligo la recita dell'ufficio, od anche la celebrazione di messe, od il servizio di qualche altare o cappella, ma che non porti obbligo di residenza nè debba compiersi *personalmente* dal provvisto.

Ciò posto tutti i benefizii semplici furono aboliti prima colla legge 8 germile, anno IX (29 aprile 1801), indi con quella del 29 maggio 1855; ed infine con leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, estesa a tutta Italia.

Quanto ai benefizii doppii, solo i parrocchiali uscirono illesi per miracolo dal turbine delle due mentovate leggi del 1866 e 1867; poichè le mense vescovili furono ridotte e demezzate, come pure i Canonicati delle Cattedrali; furono aboliti i canonicati delle Collegiate e tutte le cappellanie ecclesiastiche. Per quello poi che riguarda le Cappellanie laicali e le altre fondazioni ad oggetto di culto, ecco il disposto della stessa legge 1867, che tutte le colpiva a morte di un colpo solo: « Non sono più riconosciuti come enti morali..., le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii ad oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiatico, ad eccezioni delle Fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri, che si conserveranno pel culto ». Ecco dunque ciò che sfugge a questa legge di soppressione:

1. Le istituzioni ad oggetto di culto ristrette a tempo determinato, anche lunghissimo, perchè sarebbero destituite del carattere di perpetuità, se non sia espressa la durata, si ritengono perpetue. 2. I legati ad oggetto di culto anche perpetui, che non siano per *se stanti* ed *autonomi*, ossia forniti di personalità e dotazione propria; ma sieno invece semplici oneri di culto imposti a privati o ad enti morali conservati v. g. un legato a favore del Parroco *pro tempore* per uffizii religiosi da compiersi nella Chiesa parrocchiale; perchè la legge parla di enti morali, ossia d'istituzioni che abbiano *entità propria*. Quindi ancora un capitale lasciato all'erede coll'obbligo di una messa quotidiana, dacchè non costituisce un ente per *sè stante*, non soggiace a soppressione (Corte di Appello di Messina, 23 dic. 1870). 3. Le istituzioni, che, quantunque *perpetue* e *autonome* non sieno *direttamente* destinate al culto,

come una fondazione che mirasse direttamente a soccorrere i ministri della Chiesa inabili o vecchi, o ad abilitare all' ordinazione chierici poveri, o ad altri usi pii di beneficenza, sebbene contribuisca a dar lustro o decoro alla Chiesa ed abbia annesso l' obbligo di celebrazione di messe; perchè la legge ha solo voluto togliere la personalità degli enti morali inservienti *direttamente* al culto. Così il ministro delle Finanze dichiarò esenti da soppressione i patrimonii ecclesiastici, perchè sono istituzioni d' istruzione o di beneficenza (19 ott. 1868). Ora se tali istituzioni perpetue ed autonome sfuggono alla soppressione, è perchè non volte direttamente al culto, ed appartengono alla legge portata sulle istituzioni di beneficenza pei poveri; e se non vanno soggette a concentramento nelle Congregazioni di Carità, è perchè sono destinate ad integrare o completare una forma speciale di beneficenza, nondimeno restano raggruppate alle istituzioni limosiniere affini e i loro beni sono amministrati dalla Cong. di Carità, benchè con bilancio separato. Così prescrive l' art. 106 del regolamento sopra l' art. 54 della legge 17 luglio 1890 in cui si annoverano « gli assegni per borse di studio, i patrimonii sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare la carriera agli studenti bisognosi ».

E che diremo del Legato per l' anima propria o per le anime purganti, è desso civilmente valido?

Un tale legato non sarebbe propriamente ad oggetto di culto, perchè il culto si rende a Dio ed ai celicoli, l'anima invece si suffraga e quindi si tratterebbe di legato di *beneficenza* e non di *culto*, ma poichè il Codice Civile all'art. 831, dispone che « le disposizioni per l'anima e a favore dell'anima espresse genericamente sono nulle », reputandole fatte a favore di un incapace di acquistare, quindi, affinchè il legato sia valido, è d'uopo determinare l' impiego della somma destinata o dall' eredità in messe od altri suffragi coll' incarico al Parroco o ad altri di curare l'adempimento di detto Legato. Per tal modo le disposizioni non sono espresse genericamente, e si risolvono in legato di *Beneficenza* a favore del Parroco o in *aumento alla dotazione della Parrocchia* — ente conservato. Ciò è passata in cosa giudicata. È valida quindi la disposizione testamentaria colla quale il testatore istituisce erede l'anima propria, disponendo che tutta la sua eredità sia liquidata ed il prezzo ritratto sia immediatamente e senza successione di tempo impiegato in tanti suffragi per l'anima di esso testa-

tore o di altri suoi congiunti. E' generica la disposizione, in cui manchi ogni determinazione, di uso o di opera pia ». Così la Cass. di Roma 11 agosto 1891:

« E' valida l' istituzione di erede, quantunque s' imponga l' obbligo di vendere tutta la sostanza ereditaria per erogarne il prezzo nella celebrazione di messe in suffragio dell'anima del testatore ». Così pure la Cassazione di Torino, 23 sett. 1891.

Ora ad ovviare alla nullità di disposizioni generiche per l'anima, la quale come incapace di personalità è ritenuta incapace di acquisto, è necessario determinare l' impiego dei beni lasciati in messe od altri suffragi; poichè in tal modo quei beni cedono a profitto di chi largisce i suffragi per es. il Parroco *pro tempore,* la Fabbriceria ecc. e anche nominare un esecutore testamentario, che sarebbe come *soggetto di diritto* o erede *sub modo*, capace di impossessarsi dell' eredità, o del legato e impiegarli nell'uso voluto dal testatore. Ma qui avvertasi ancora di evitare un altro scoglio più fatale, quello di costituire col legato e coll'eredità *un ente autonomo* a scopo di *culto* che resterebbe immantinente soppresso, come sopra fu detto. Ed ente autonomo sarebbe se i beni lasciati per messe ed altro non andassero ad aderire al Benefizio parrocchiale, od alla Fabbriceria, per quello scopo, ma formassero una cosa a parte.

La legge del 1867 sopprimeva i benefizii, le Cappellanie e altre simili fondazioni di culto, a condizione che i patroni dei benefizii potessero rivendicare e quelli delle Cappellanie potessero svincolare i beni dotali degl' istessi enti soppressi, entro un prefisso termine, e mediante lo sborso di una somma al Demanio; e inoltre « salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto » rimasto a carico dei patroni revendicatanti o svincolanti, o, se patroni non v' erano, a carico del Demanio. Donde la conclusione generalmente ammessa che le Istituzioni di culto colpite dalla legge hanno perduto la soggettività o personalità giuridica, ma sussistono oggettivamente quanto ai pesi, pel cui adempimento si può promuovere azione civile. Ecco poi come la Chiesa ha provveduto ai patroni che volessero rivendicare o svincolare i beni dotalizii dei benefizii soppressi. Anzi tutto è chiaro che senza il permesso della Chiesa i patroni dei Benefizii soppressi non potevano lecitamente rientrare in possesso di beni, che ormai formavano parte del patrimonio ecclesiastico. Ora la S. Sede, per organo

della Sacra Penitenzieria con Rescritto del 13 gennaio 1868, autorizzava i Vescovi a concedere facoltà ai patroni di rivendicare quei beni sotto certe condizioni ed erano: 1. Di ritenere quei beni *ad nutum ecclesiae;* 2. di conservarli e migliorarli; 3. d'impiegarne i frutti a reintegrazione degli stessi benefizii, dopo ritenutosi il compenso delle spese incontrate; 4. di lasciare agli eredi una scritta che li rendesse avvisati delle loro obbligazioni. Queste provvidenze, come si vede, non ritornavano quei beni in proprietà dei patroni, ma li davano loro in custodia, come cosa che appartenevano per diritto alla Chiesa, la quale poteva richiederli quando che fosse. Presentemente alla custodia è sostituita la *composizione,* vale a dire si ammettono i patroni a ritener quei beni come proprii, mediante lo sborso di una somma di danaro da convenirsi col Vescovo diocesano e la rinunzia al giuspatronato, giusta quello che abbiamo trattato dianzi diffusamente. Così dispose la S. Penitenzieria nelle facoltà concesse nel 1884 e più tardi nel 24 gennaio 1890. E queste facoltà di comporsi si estendono anche ai rivendicatori illegittimi, e agli altri acquisitori, o detentori iniqui di beni ecclesiastici. Le prime disposizioni dunque non valgono più? Oibò. Non valgono per chi debba ancora aggiustarsi colla Chiesa. Quanto a coloro che già si aggiustarono nel primo modo sono esortati a venire a composizione, ma se non vogliono possono stare al primo modo. Così la clausola della Santa Penitenzieria: « *Ad compositionem adhortandi sunt etiam illi quibus concessum fuit bona aut jura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere, subscriptis conditionibus alias assignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur* ».

Nè per tale composizione debba dirsi abolito il Benefizio, perchè il Vescovo deve invertire il denaro ricavato in titoli al portatore, e addirlo esclusivamente a pro di quelle opere pie a cui per diritto appartiene. E se cessa il patronato attivo, il passivo nondimeno continua a sussistere.

Per conchiudere. Si possono istituire tanto per atto tra vivi, quanto per causa di morte, Legati pii attinenti al culto, purchè non siano fondazioni autonome, come si è detto più volte; quindi non istituire o dotare benefizii *semplici, cappellanie laicali* ecc. (art. 833-1075 del Cod. Civ.); e purchè si osservi il disposto dello stesso Codice in ordine alle *donazioni tra i vivi* e alle *disposizioni di ultima volontà.* Quanto alle prime debbono

esser fatte per atto pubblico (art. 1056). Sì le une poi che le altre escludono la sostituzione fidecommessaria, cioè che si doni o si lasci ad uno, coll'onere ch' egli poi trasmetta il dono, o il lascito ad una terza persona (art. 899, 1073). Nell' attuale legislazione italiana non sono dunque riconosciuti i fidecommessi. Gode però interamente e senza vincolo di sostituzione il primo chiamato dal testatore sia erede o legatario, ma sono privi di effetto tutte le sostituzioni anche di primo grado (art. 900) cioè l' obbligo imposto all' erede o al legatario di sostituire a sè anche la prima volta.

Come pure non è ammessa, nei testamenti, la reversibilità, che, cioè, la cosa legata ritorni all' erede, se il legatario venga a cessare. Di qui certi fondi lasciati alla Compagnia di Gesù colla condizione riversiva di tornare agli eredi nel caso di soppressione, vennero incamerati dal Demanio. E' invece ammessa la condizione sospensiva, es. g. lascio a Cajo; se egli non può o non vuole accettare lascio a Tizio. Ma qui non c' è devoluzione imposta da uno in altro ma solo sospensione.

## CAPITOLO XVI.

### Della divisione dei Benefizii.

I Benefizii si dividono per molti capi.

1.° In ragione dell' uffizio spirituale si dividono: In maggiori o minori. In parrocchiali e curati. In doppii e semplici. In uniformi e difformi. In compatibili ed incompatibili.

*a)* si dicono *maggiori* quelli a cui vanno annessi i primi gradi della Chiesa con giurisdizione esterna e cura di anime, come il Pontificato, il Patriarcato, l' Arcivescovato, il Vescovato, le Abbazie con giurisdizione quasi vescovile, il Cardinalato, almeno in ragione del titolo; a questi si aggiungono le Dignità. Semplicemente non chiamansi Benefizii, ma Apici di dignità; laonde nelle cose odiose non sono compresi sotto il titolo di benefizii. Gli *altri* sono *minori*, benchè portino qualche eminenza.

*b)* In *parrocchiali* e *curati;* giacchè non tutti i benefizii curati godono di tutti i diritti parrocchiali, per es. di assistere ai matrimonii, di battezzare, di associar cadaveri ecc.

*c)* In *doppii* e *semplici* dei quali si parlò precedentemente classificando quali benefizii godono di esistenza giuridica dinanzi alle leggi dello stato.

*d)* In *uniformi* che hanno lo stesso titolo od ufficio, da compiersi nello stesso tempo e luogo, o, come dicesi, sotto lo *stesso tetto*, per es. due canonicati nella stessa chiesa ; e in *difformi* che non hanno lo stesso officio e titolo ex g. Canonicato e Parrocchia.

*e)* In *compatibili* ; che, cioè, si possono unire nella stessa persona per es. una Parrocchia annessa al Canonicato ; e *incompatibili* che non possono conferirsi ad un solo. Il che avviene in ragione della prebenda, quando una sola basta ad onesto sostentamento del provvisto, o in ragion dell' ufficio, quando più ufficii non possono compiersi da un solo individuo.

2. A causa delle persone conferenti i Benefizii si dividono in *riservati* e *affetti* e in *non riservati* e *non affetti*, secondochè possono conferirsi dal solo Pontefice, o anche dai Prelati inferiori.

3. In ordine alle persone da investirsi si dividono in benefizii *regolari*, che si conferiscono a monaci, e in *secolari*, che si conferiscono al clero secolare. Il benefizio si reputa secolare, a meno di prova in contrario, che potrebbe appoggiarsi : o sulla *natura* del benefizio portante uffizii monastici, o sulla *volontà* del fondatore, o sull' *unione* perpetua ad un monastero, o sulla *prescrizione* fondata sul legittimo e pacifico possesso di 40 anni senza interruzione (Cap. 5 de Preb. in 6).

4. Finalmente pel diverso modo di conferirsi, i benefizii si dividono in *elettivi*, *patronati* e *collativi* o *liberi* secondochè si conferiscono o per legittima elezione colla conferma del superiore — o dietro la presentazione o nomina del Patrono con l' istituzione del Vescovo— o per libera collazione del Superiore. Qui spettano ancora certi benefizii dei Regolari detti manuali, ossia revocabili, se pure sono beneficii propriamente detti.

## CAPITOLO XVII.

### Della erezione dei beneficii idea generica e specifica.

Il criterio generale per vedere chi possa erigere un nuovo benefizio si raccoglie dall' indole stessa del beneficio ecclesiastico. Il benefizio è *propter officium*, dunque coloro i quali sovraintendono ad ufficio spirituale possono soltanto erigere un beneficio ecclesiastico, e poichè all' ufficio spirituale sopraintendono in diversa misura, il Pontefice, i Vescovi e gli altri prelati, così i benefizii maggiori e quelli che ai medesimi sono congiunti ex. gr. capitoli cattedrali, collegiate, e le dignità dei capitoli stessi ha diritto di erigere il Romano Pontefice; gli altri benefizii ex. gr. le chiese Parrocchiali, ha diritto di erigerli il Vescovo ordinario. In senso largo però ancora altri potrebbero dirsi erigere un beneficio, dando ex. gr. il fondo, la rendita per la vita del benefizio istesso. Infatti nell' erezione di qualunque benefizio oltre l' autorità ecclesiastica ci vuole il *titolo*, l' *altare*, la *cappella*, da cui prenda il nome il benefizio, e ci vuole la *dote* ossia la rendita proporzionata agli oneri del benefizio e che sia una rendita certa, perpetuamente assegnata al benefizio anzi senza queste due ultime condizioni l' autorità ecclesiastica non interviene all' erezione di qualunque siasi beneficio, epperò chi dà il sostrato all' erezione di un benefizio può in senso largo dirsi che abbia eretto un benefizio, ma di questo parleremo più a lungo a proposito del Diritto di Patronato.

### *Della erezione dei Benefizii.*

L' erezione dei Benefizii « è un atto legittimo, per il quale viene « costituito in una determinata chiesa o altare un ufficio sacro con « rendita perpetua da percepirsi dall' investito per diritto proprio, sia « a causa di vitto sia a causa degli oneri cui si sobbarca ».

Atto legittimo, perchè deve intervenire l' autorità del Superiore ecclesiastico, come si è detto nella definizione del benefizio. Ora al solo R. Pontefice spetta l'erezione delle sedi Episcopali e delle maggiori di queste, come anche l' erezione dei Capitoli sì delle Cattedrali, che delle Collegiate e anche delle Dignità che si creano negli stessi Capitoli,

Spetta allo stesso Papa il cambiamento di una Chiesa regolare in secolare, sia perchè importa deroga ai canoni, che impongono che *semel monasteria maneant perpetuo monasteria*, sia perchè si estingue il primo titolo e se ne crea un altro.

E' di competenza del Vescovo di erigere gli altri benefizii, accrescere il numero dei Canonici, e delle prebende in amendue i Capitoli, ristorare le dignità soppresse, ma non creare Canonici soprannumerarii con diritto alle prebende, che si rendessero propriamente vacanti. Può inoltre il Vescovo costituire il Teologo ed il Penitenziere nelle Cattedrali ed il Teologo anche nelle Collegiate.

Ora ritornando alle altre parti della data definizione si è detto *costituirsi un ufficio sacro*, perchè non si ha benefizio senza ufficio spirituale, essendo questo il fondamento ed il fine di ogni benefizio. E poichè lo spirituale non occupa spazio, nulla vieta che nella stessa Chiesa od altare si erigano più benefizii.

Si è aggiunto *con rendita perpetua da percepirsi* ecc. Questa consiste in beni stabili e fruttiferi, che devono assegnarsi irrevocabilmente e per pubblico atto, come dote, al benefizio e applicarsi dal Vescovo nell'atto dell'erezione.

Che quantità di rendita si ricerca?

Il Tridentino stabilisce mille scudi pei Vescovi, cento pei Parrochi; negli altri benefizii il giudizio è del Vescovo.

Finalmente quell'atto dell'autorità competente, per cui si erige il benefizio, è un decreto col quale il Superiore ecclesiastico determina l'uffizio spirituale in qualche Chiesa od altare sotto il nome e l'invocazione di qualche Santo, e vi annette la dote, previo consenso del fondatore, del quale altresì approva le condizioni e le clausole.

Il fondatore di un benefizio può apporre condizioni a piacimento, perchè ciascuno può disporre dei proprii beni a volontà. Purchè però le condizioni non sieno turpi o ripugnanti alla natura del benefizio, come se lo volesse conferire a *tempo*, o ad un laico, o che la dote ritornasse in famiglia alla morte del provvisto. Quando pure le condizioni apposte fossero contrarie al Diritto comune, per es. se volesse conferirlo od un chierico della parentela, o nativo di tal luogo, o non arrivato all'età prescritta come apparisce dalla risposta della S. C. C. 1750 che ritiene valide queste condizioni. E' valida pure la condizione che in difetto di chierico in famiglia i frutti del benefizio fossero go-

duti ed amministrati dai laici non a titolo di benefizio, ma coll'onere di soddisfare agli obblighi di messe a mezzo di Cappellano, finchè non siavi chierico in famiglia.

Le leggi stabilite nella fondazione o creazione di un benefizio non possono mutarsi nè dal Vescovo, nè dal fondatore, benchè d'accordo; perchè il Vescovo agendo, non a nome proprio, ma come rappresentante della Chiesa, i patti stipulati passano in *diritto pubblico* ecclesiastico. Il Papa lo può per la suprema amministrazione e potestà che esercita nella Chiesa.

## CAPITOLO XVIII.

### Innovazione del Benefizio.

Eretto una volta il beneficio dovrebbe restare perpetuamente tale giusta la definizione, ciò non toglie però che la competente autorità ecclesiastica possa farvi delle innovazioni, le quali si riferiscono all' unione, disunione, divisione, dismembramento e soppressione.

Quali condizioni si ricercano per unire i benefizii? — E' da premettersi che l'unione dei benefizii deve annoverarsi tra le cose odiose, perchè contraria alla volontà dei fondatori e al diritto comune. Alla *volontà dei testatori*, che fondano i benefizii perchè i singoli sieno conferiti ai singoli; al *diritto comune*, che vieta l'agglomeramento, perchè non soffra diminuzione il divin culto. Pertanto a vincere questa doppia contrarietà, si richiede: 1.° una giusta causa, cioè la necessità e l'evidente utilità della Chiesa, per es. se il popolo sia soverchiamente scemato, se la Chiesa sia diroccata, se le rendite siano insufficienti, se debbansi togliere litigi e gare di partito.

A queste e somiglianti ragioni si presume accondiscendere la volontà dei fondatori, cui si deve credere stesse sopratutto a cuore il bene della Chiesa. Cede anche il diritto comune, quando interviene la legittima potestà. Perciò si richiede in secondo luogo la potestà legittima. E qual' è? L' amplissima, anzi l'universale ed è quella del Papa cui è riservata l'unione dei Vescovadi, degli ufficii concistoriali, (che cioè importano collegio o corpo morale come sono i Capitoli) delle

Dignità nei Capitoli, come si è detto parlandosi delle erezioni. Per gli altri benefizii basta il Vescovo; anzi molti credono che anche il Capitolo in vacanza di sede, purchè non pregiudichi ai diritti del Vescovo, ma non già il Vicario generale senza speciale mandato del Vescovo; nè alcun Prelato inferiore al Vescovo se non per prescrizione od ottenuto privilegio come stabilì la S. C. del Concilio.

Anche i Vescovi soffrono restrizioni e perciò, come dicemmo, non possono unire 1. i beneficii *liberi* coi *patronati,* affinchè anche i primi non cadano sotto patronato; 2. I benefizii *curati* con monasteri, abazie, dignità, prebende ed altri beneficii semplici o con Ospedali, Seminarii, Collegi, Luoghi pii; perchè è giusto che, chi sostiene cura di anime, percepisca interi i frutti e sia Pastore di proprio diritto e non per altrui delegazione; 3. i benefizii di una diocesi con quelli di un'altra, perchè il medesimo non sia soggetto a più; 4. qualunque benefizio colla mensa vescovile, per non dar sospetto di interesse; nonchè i benefizii *riservati* alla Santa Sede o comunque *affetti*, tranne i casi contemplati dal Tridentino, i quali sono i seguenti:

1. Il caso di povertà, che autorizza il Vescovo ad unire beneficii di qualsiasi genere anche parrocchiali o riservati o affetti, purchè senza pregiudizio di chi ne fosse investito (sess. XXI cap. 5 De Reform.); 2. caso, quando trattasi di unire un benefizio semplice a' Seminarii che per difetto di rendite non potrebbero reggersi (sess. XXIII, cap. 18 de Refor.—Benedetto XIV de Syn. Dioec. L. 9, c. 7); 3. caso, quando trattasi di Cattedrali e di Collegiate insigni, ove le prebende siano troppo scarse (sess. XXIV, 15).

Ciò premesso diciamo specificatamente:

L'unione si ha quando per giusta causa due chiese, due benefici si aggregano. L'unione è di due specie, unione personale o temporanea, unione reale o perpetua.

Anticamente tutte le unioni erano personali, giacchè si facevano in vantaggio di coloro che non potevano tenere contemporaneamente più beneficii separati in modo che queste unioni erano quasi una scappatoia per eludere la legge contro la molteplicità dei beneficii, perciò il Concilio di Trento sess. 7, cap. 4 de Reformazione proibì assolutamente queste unioni in modo che oggi non è permesso se non l'unione reale dei beneficii che suol farsi in tre modi: *per exequationem, per accessionem, per confusionem.*

La prima unione si chiama *aeque principalis*, si ha quando due beneficii si uniscono in modo che uno non resta soggetto all' altro, ma ognuno ritiene i suoi titoli, le sue rendite, i suoi privilegi, e ciò si avvera per lo più nelle Chiese cattedrali, mai nei beneficii minori.

La seconda unione si ha quando un beneficio viene aggiunto all' altro quasi accessorio al principale in modo che il beneficio o la Chiesa principale si dice *matrix seu mater*, e l' altro o gli altri uniti si chiamano *filia* e *filias*, e poichè *accessorium seguitur naturam principalis*, così questa seconda Chiesa aggiunta prende il titolo, l' indole della Chiesa a cui è unita e ne segue in tutto le sorti in modo che non potrebbe vacare per se stessa, nè essere riservata.

La terza unione potremo chiamare quasi una soppressione di beneficio, perchè si ha quando soppressi i titoli di due o più Chiese se ne forma una terza con un nuovo titolo e. g. una nuova parrocchia, allora i dritti di ciascuna Chiesa soppressa passano alla Chiesa nuova e se di questi dritti alcuni fossero incompatibili, è naturale che debbano prevalere quelli della nuova Chiesa fondata.

Vi sono unioni dei benefici a case religiose o a capitoli canonicali fatte per rialzare la vita monastica, o il prestigio dei Capitoli. Queste unioni per lo più si facevano solo *quoad temporalia*, e da ciò venne la distinzione fra Chiese ed altari. Sotto nome di Chiese s' intendono i beni, e sotto quello di altari i Sacramenti. Ma altre volte l' unione era fatta per la parte spirituale e per la parte temporale insieme o da ciò nacquero le parrocchie tenute dagli ordini regolari. Due cause ammettono i Canoni per la unione dei beneficii: o la necessità, o la utilità.

Quelli poi che possono fare siffatte unioni sono: 1.° il Romano Pontefice; 2.° i Vescovi, giacchè al disotto dei Vescovi « *sacra congregatio concilii censuit inferiores episcopo non posse unire nisi hanc facultatem legitime praescripserit aut ex privilegio in ecclesia sibi pleno jure subiecta jurisdictionem quasi episcopalem habeant in omnibus et per omnia* ».

Il R. Pontefice tiene anche in ciò ampio potere specie pe' Vescovati, per i rimanenti beneficii concistoriali, per le dignità dei capitoli ecc. I Vescovi invece tengono nelle proprie diocesi più limitatamente questo potere. Infatti il Vescovo non può unire, come dicemmo, un beneficio di libera collazione con un altro beneficio di dritto

patronato, non può unire un beneficio curato con abazie, dignità, acciò non succeda che le rendite del beneficio curato le quali debbonsi spendere per il servizio delle anime, vengano usate a mantenere i monasteri, nuovi beneficiati; non può unire il beneficio d' una diocesi con quello d' un' altra diocesi; non può unire un beneficio riservato alla S. Sede o in qualunque altro modo affetto, sempre che egli stesso non fosse delegato dalla S. Sede. Finalmente non può unire un beneficio alla propria mensa Vescovile per non destare sospetto.

E poichè *omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur* è chiaro che uniti i beneficii per giuste cause, e dalla competente autorità possano per giuste cause e dalla stessa autorità venir distrutti.

Quindi cessando la causa della prima unione, oppure sopravvenendo una novella causa possono disunirsi i beneficii che erano stati uniti, ed allora ripristinati come erano prima dell' unione tutti i dritti e privilegi che prima avevano, tornano a quelli che ne godevano: e. g. patronato, presentazione, salvo che gli interessati o non vi avessero rinunziato all' epoca di unione o non vi avessero rinunziato all' epoca della disunione.

La disunione non significa lo stesso che la divisione, giacchè quest' ultima significa una partizione del benefizio, per la quale d' un benefizio, se ne fanno due o più, e ripartite le rendite e l' ufficio se ne investono due o tre. Questi caratteri, differenza fra disunione e divisione, valgono solo per la definizione dell' una e dell' altra, giacchè quanto al resto tutto è comune per l' uno e per l' altro, sia in quanto all' autorità competente, sia in quanto alle cause che possono determinarle; quindi al papa spetta la divisione delle Chiese cattedrali, al Vescovo quella delle Parrocchie, e per queste ultime vi dev' essere tale necessità per determinare il Vescovo a dividerle che non vi possa rimediarvi diversamente.

Medio tra la divisione e la disunione è lo smembramento, quando cioè salva l' unità di ciascun beneficio se ne piglia soltanto una parte e si aggrega ad un altro: p. e. si dismembrano i frutti d' un beneficio quando da essi si stabilisce una pensione, si dismembra il territorio quando un numero di fedeli si stacca da una chiesa e si aggrega ad un' altra, si dismembra la giurisdizione spirituale quando un potere si togtie ad una Chiesa e si dà ad un'altra oppure questo po-

tere si restringe nelle sue attribuzioni. Per dritto ordinario sarebbe proibito lo smembramento dei benefici, perchè osta sempre quel *jus perpetuum* di cui parlammo nella difinizione, però se vi fosse utilità, necessità e il consenso del Capitolo, il Vescovo potrebbe farlo in qualche caso eccezionale, specie quando si tratti dell' erezione di nuovi Seminarii o dello incremento dei già esistenti.

Anzi il Concilio Tridentino per il vantaggio dei Seminarii dispose che si prendesse una parte non solo della mensa episcopale, canonicale dignità, benefici secolari, ma anche dei beneficii regolari e patronati.

Finalmente soppressione od estinsione dei beneficii e quell' atto pel quale un benefizio viene totalmente distrutto applicandosene le rendite, i frutti, se ancora ve ne sono, ad altri usi ecclesiastici. Anche qui i Canonisti appoggiandosi al solito *jus perpetuum* dicono che non si possono sopprimere i benefizii, meno quando per sovvenire a qualche Capitolo cattedrale, o collegiata insigne, che sia per cadere, allora si sopprime qualche beneficio inferiore e se ne impiega la rendita a vantaggio del Capitolo o Collegiata. Altri canonisti opinano che generalmente parlando il Vescovo possa sopprimere i benefizii sempre che vi sieno giuste cause. Infatti argomentano essi se il Vescovo può unire i beneficii e se certe unioni importano anche soppressione, perchè negare al Vescovo questo diritto ultimo, che viene incluso nel primo? però in pratica è sempre meglio unire che sopprimere i beneficii.

## CAPITOLO XIX

### Del benefizio considerato quale vero proprio e canonico titolo di Sacra Ordinazione e degli altri titoli permessi dalla Chiesa.

Una legge scritta nei primi canoni della Chiesa proibisce ai Vescovi l' ordinare senza titolo: è del Niceno primo tal legge; l' ordinazione senza titolo si disse: *Absoluta,* cioè *soluta ab onere ministrandi personaliter*, sciolta, vaga, libera: questa legge è in vigore anche oggidì, ma l' ideadel titolo si è modificata. Ora quando i Padri del Tridentino alla sess. XX Cap. II *de reform.* ordinano, « *ne quis deinceps clericus saecularis ad sacros ordines promoveatur, nisi prius legitime constet eum beneficium ecclesiasticum quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice*

*possidere* » intesero parimenti il Titolo, ma sotto il rispetto diretto non dell' ufficio, ma dei mezzi di onesto sostentamento — Ora niuna cosa fa meglio comprendere la natura del benefizio, quanto il considerarlo sotto il punto di vista originario di Titolo di ordinazione. *Titulus* e *Tutulus*, sono ornamento caratteristico del *Flamen Dialis* e della *Flaminia* sua sposa esprime la idea di una insegna di persona o cosa. Affissa a cosa ne indica la destinazione e la proprietà della persona, che lo imprime alla cosa, o la dipendenza della cosa dalla persona, cioè implica l' idea di pretensione giuridica. Il perchè quando i fondatori cristiani indicavano col nome loro i templi destinati al culto, *Titulus Lucinae, Marcelli* ecc. implicavano con ciò la idea di giuridica pretensione che ritenevano; quando li fregiarono del nome dei martiri, *Titulus Nerei et Achillei*; accennarono alla idea della loro destinazione. Nell' uno e nell' altro caso la voce *Titulus* esprimeva ottimamente il concetto. Quindi l' ordinarsi a titolo o con titolo non poteva essere altro che l' ordinarsi con fissa assegnazione ed incardinamento speciale ad una chiesa determinata; e però erano detti *Titulati;* e poichè questo incardinamento era per esercitarvi un ufficio spirituale dissesi *Titulus* la carica e l' ufficio medesimo donde derivava il diritto all'onesto sostentamento dalla massa della Chiesa cui si serviva. Oggidì riteniamo le ordinazioni con titolo ed a titolo, ma per la voce titolo direttamente indichiamo i mezzi di sussistenza e inderettamente l'officio nel cui riguardo si riceve il beneficio o il diritto di percepire i frutti dai beni ecclesiastici pel proprio sostentamento, poichè sono sempre quei principii immutabili che il chierico per diritto divino distinto dal laico deve avere, per esercitare bene il suo ministero, una posizione libera, indipendente, eminente e la chiesa non può offrirgli il titolo coi beni dei fedeli divenuti ecclesiastici se non in vista di un ufficio che compie in una data Chiesa. Ma in seguito i Vescovi volendo circondarsi di numeroso Clero cominciarono ad ordinare una turba di preti sprovveduti di benefizio e però vaghi senza incardinazioni perciò acefali, senza titolo perciò assolute e sciolte ordinazioni: Concilii e Pontefici levarono la voce, finchè Innocenzo III volendo riparare tali danni emanò la Decretale: *Quum secundum apostolicum*, ed obbligò i Vescovi assolutamente al sostentamento di tutti i Chierici ordinati senza Titolo. Il Cap. 16, X *de Praebend.* (III, 5) dice: *Providere volumus ordinatis donec ecclesiastica beneficia consequantur.* Tale

era lo stato delle cose quando si aprì il Concilio di Trento. La succeduta esperienza, lo spogliamento di talune Chiese dei beneficii, l' assistenza dello Spirito Santo che conosceva i tempi avvenire dell' Europa, fecero dopo maturo esame determinare nella sess. 23 *de reform.* Cap. XI: 1. Non doversi ordinare niun chierico che in vista di una chiesa determinata in cui fosse obbligato ad esercitare le funzioni dell' ordine, si ritorna con ciò al titolo primitivo dell' incardinamento secondo il Calcedonese. 2. Non doversi ordinare o promuovere agli ordini maggiori che chi possedesse un beneficio: si interpetra con ciò autenticamente la Decretale *Episcopus.* 3. Eccezionalmente potrassi in vista della necessità, o utilità di una Chiesa promuovere chi abbia o della fortuna particolare, o da una pensione assicurata i mezzi di sussistenza, sess. XXI *de reform.* C. II si provvede al futuro. 4. Si rimuovano i canoni antichi in tale punto e quindi implicitamente la sospensione del Chierico ordinatosi con finto patrimonio e l' obbligo degli alimenti al Vescovo ordinatore consenziente.

Il Pontificale Romano non enumera che tre titoli per la sacra ordinazione, cioè: *Beneficii, Paupertatis, Patrimonii* cui si riduce quello di *Pensionis.* In linea di privilegio poi sonovi i titoli, *servitù, collegii, missionis, seminarii.* Il primo è il vero e proprio titolo, ed a questo in linea di supplemento va annesso quello del patrimonio e della pensione. Il Vescovo si sforzerà di ordinare a titolo di beneficio, in difetto di questo, atteso la necessità o utilità della sua Chiesa, si deciderà ad ammettere l' altro titolo. Il *Titolo paupertatis* riguarda il Clero secolare. La ragione il convince manifestamente: il religioso è addetto al servizio della Chiesa, ha assicurati colla professione i mezzi di sussistenza, dunque ha un vero titolo. La *professione* se è ecclesiastica talvolta equivale al benenefizio talvolta no: se non proviene dai beni ecclesiastici, ma altronde, se è assicurata, equivale a un patrimonio. Il *Patrimonio* non *ha bisogno di dichiarazione.* Il Titolo *di servizio* si disse un privilegio accordato da Eugenio IV alla Cattedrale di Firenze di promuovere al suddiaconato quei chierici che avevano prestato 10 anni di servizio in quella Cattedrale. Può aver luogo coll' assenso Pontificio e dell' autorità immediata anche in altre chiese, quando le rendite di queste assicurano i mezzi di sussistenza. Nel caso che il chierico voglia lasciare il servizio della Chiesa si provvegga del Benefizio o del Patrimonio. Il Collegio Greco, quello di Propaganda di

Praga, il Germanico, il Pio americano ed altri per privilegio si ordinano a titolo di Missione.

Veniamo ora alle condizioni richieste pei singoli titoli perchè siano veramente tali: ora poichè il titolo di povertà religiosa è chiaro per sè, e gli altri si giudicano dai due principali secondo ne partecipano, così l' analisi si riduce ai due cioè: Beneficio e Patrimonio.

L' ordinato a titolo di Beneficio deve averlo:

1. Ecclesiastico e non profano, altrimenti sarà patrimonio.
2. Perpetuo anche soggettivamente e però inamovibile.
3. Sufficiente all' onesto sostentamento a giudizio del Vescovo secondo la tassa del patrimonio.
4. Posseduto pacificamente, quindi nè solo sperato, nè sotto legale citazione, nè *cum jure ad rem.*
5. Che n' ha proibita la resignazione secondo il Trid. sess. XXI, Cap. II, con le pene annesse.

In caso di sospensione o privazione per sentenza, se è contumace non percepisce i frutti e ciò gli è di stimolo: se non è contumace li percepisce, nel caso che altrimenti si ridurrebbe alla mendicità. In caso di perdita di un benefizio, perchè un terremoto, un'alluvione ecc. abbia distrutto la proprietà, non pare che resti irregolare.

Al Benefizio riducesi la Pensione ecclesiastica, titolo permesso dal Tridentino per la necessità o utilità della Chiesa. Questa è: *Jus percipiendi portionem aliquam fructuum ex alieno beneficio, alicui justa de causa sive ad tempus, sive in perpetuum concessum.*

## CAPITOLO XX.

### Del Sacro Patrimonio

Affinchè sia titolo all' ordinazione è richiesto che sia 1.° Di proprietà dell' ordinando almeno nell' usufrutto, è ammesso il dominio utile, è escluso il diretto — Non basta il diritto del figlio all' eredità vivendo il padre. 2.° Che sia costituito sopra beni immobili, determinati, fruttiferi, liberi da pesi e da debiti, o da ipoteche. Può costituirsi su censi purchè il costituente tale patrimonio si obblighi in caso che siano redenti a provvedere all' onesto sostentamento del

Chierico; può sui canoni, purchè in caso di devoluzione debba operarsi a favore dell' ordinando. Può costituirsi su beni ipotecati, quando dedotti gli oneri siano sufficienti all' onesto sostentamento, o quando abbia la evizione o garanzia sopra altri beni liberi del costituente il sacro patrimonio. 4. La quotità è rimessa al giudizio del Vescovo, ma tra noi non può essere minore di lire 250, nè maggiore di 500. 5. I beni patrimoniali diventano ecclesiastici ed inalterabili da sè. Segue da ciò che il patrimonio « *Sine licentia episcopi alienari, aut extingui, aut remitti nullatenus possit donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti vel aliunde habeant unde vivere possint.* » — Tridentino Sess. XXI Cap. II. E nulla sarebbe secondo la comune sentenza la vendita, la ipotecazione, la estinzione atteso la parola *nullatenus possint;* siccome nulla è la permutazione *sine licentia Episcopi.* E' proibita la fidejussione dell' ordinato; proibita la cessione della proprietà, ritenuto l' usufrutto se è stato ordinato ad *utrumque*; proibita l'enfiteusi, ritenuti i canoni a suo sostentamento; proibita ogni surrogazione o mutamento dopo la costituzione del patrimonio e l' ordinazione a quel titolo.

A poter farvi mutamento due cose sono richieste il surrogamento congruo, e la licenza del Vescovo.

## *Delle Chiese Ricettizie*

A maniera di appendice è necessario toccare delle Chiese ricettizie così dette che erano ordinate in modo da servire di titolo di sacro patrimonio. Chiese ricettizie diconsi quelle che sono arricchite dalla pietà dei fedeli di congrua rendita da distribuirsi *pro rata* a quelli che sono addetti al servizio spirituale delle medesime. Talune erano numerate cioè aventi clero in numero determinato: altre innumerate cioè abbracciavano tutti i preti del luogo: talune curate, altre no. Pio VII emanò il breve *Impensa* ai 13 agosto 1819. Le disposizioni del Breve sono; 1. Che alle ricettizie si iscrivono chierici pii per santità e per dottrina commendevoli ed idonei al sacro ministero. 2. Perciò si premette l' esame avanti il Vescovo o Vicario con tre esaminatori sinodali. 3. I più idonei siano istituiti e messi nel possesso delle porzioni. 4. Vietato per tali cause ogni appello al metropolitano, o al Vescovo più antico della provincia. Da tal breve ebbe origine il

progetto di Monsig. Rosini di far servire le porzioni delle ricettizie per titoli di ordinazioni, costituendo nuove ricettizie dove non esistessero. Ora nulla di tutto questo perchè soppresso dal Demanio Italiano.

## CAPITOLO XXI.

### Della Collazione dei Benefizii.

Il trattare della collazione dei benefizii inchiude tre quistioni fondamentali: 1.ª *Chi conferisce i benefizii e per quante specie di diritto li conferisce*; 2.ª *A chi possono conferirsi i benefizii;* 3.ª *in quante maniere si conferiscono i beneficii.*

Noi parleremo diffusamente di ciascuna quistione.

1.ª Dalle cose già sviluppate sulla definizione del benefizio risulta che l'autorità ecclesiastica solo può conferire benefizii e poichè l'autorità ecclesiastica si sviluppa per vari gradi, così classifichiamo i collatori di benefizii; 1.° per dritto plenario il Romano Pontefice; 2.° per diritto ordinario i Vescovi; 3.° per diritto delegato i Cardinali e gli altri che ne abbiano l'indulto apostolico.

Quanto al Pentefice, giacchè per diritto divino egli è il principale e supremo amministratore dei beni della Chiesa, non vi ha dubbio che abbia il massimo potere di conferire i benefizii, i quali significano appunto *jus percipiendi fructus ex bonis ecclesiae.*

E sempre il pontefice Romano specie il grande S. Gregorio rivendicò a sè così fatto diritto in preferenza, quando i Vescovi furono poco diligenti nello adempimento del loro dovere per questa parte. In cinque maniere i Romani Pontefici solevano esercitare così fatto diritto; oggi però di queste cinque maniere due sono abolite, e non restano che le ultime tre.

I Romani Pontefici esercitarono il detto dritto: 1.ª *Per viam preventionis* comandando al Vescovo collatore ordinario di dare ad un N. chierico quel tale beneficio vacante o il primo che vacasse, epperò troviamo nel dritto i così detti *mandata de provvidendo,* oppure le grazie *expectativae*, secondo che era già vacante o doveva vacarsi.

2.° *Per viam concursus* quando il R. Pontefice concorreva insieme col Vescovo ordinario collatore, alla collazione d'un beneficio, nel

quale caso deve prescriversi la provvista Papale; nel dubbio poi o si preferiva il possessore pacifico, oppure si preferiva quello nella cui provvista il Vescovo avesse segnato il giorno ed anche l'ora della collazione.

3.° *Per viam affectionis*, se qualche volta il Romano Pontefice *apponit manum* nella collazione del benefizio per lo che il beneficio rimane affetto per quella volta soltanto.

4.° *Per viam reservationis* quando il Papa richiama a sè e alla sua collazione determinati beneficii e proibisce ai collatori ordinarii di conferirli sotto pena di nullità e ciò in modo fisso e regolare. Anzi per questo si distinguono l'affezione dalla riserva, chè l'affezione si induce di fatto, la riserva si induce colle parole p. es. una regola di cancelleria, una costituzione pontificia ecc. L'affezione è per una volta sola, la riserva è perpetua.

5.° *Per viam devolutionis* quando un beneficio da conferirsi dall'ordinario per motivi specie di negligenza nel conferirsi, passa da superiore in superiore fino al Papa. Di questi motivi già abbiamo dato esempio parlando della elezione del Vicario Capitolare, anche per colpa, quando il Benefizio fu conferito ad un indegno, o trascurata la forma voluta di sacri canoni.

Relativamente poi al potere ordinario di conferire i beneficii, il primo posto (dopo il Papa) lo tengono i Vescovi nel perimetro di lor diocesi, per diritto insito al loro ministero. Però questo potere dei Vescovi può essere limitato: 1.° dalle suddette riserve che possa fare il Papa; 2.° dal concedere che possa il Papa ad altri il privilegio di conferire quel tale beneficio; 3.° da una consuetudine contraria; 4.° dalle leggi di fondazione del beneficio stesso; 5.° dalle leggi speciali della Diocesi come p. es. nelle Chiese ricettizie, o anche nei concorsi delle parrocchie.

Infine per potere delegato, è chiaro che se il Papa può da se stesso conferire i benefizii può eziandio dare ad altri il privilegio di conferirli. E perciò dicemmo che i legati a latere possono conferire i beneficii nel territorio di loro legazione; anzi possono concorrere con gli Ordinarii collatori con dritto di collazione. Però senza uno speciale mandato essi non conferiscono beneficii cattedrali, nè dignità maggiori, nè beneficii riserbati al Papa.

In quanto ai legati missi o Nunzi Apostolici, ripetiamo che con-

cretizzata la loro attribuzione ordinaria alle relazioni piuttosto politiche tra Chiesa e Stato essi non conferiscono beneficii. Invece i Cardinali ancorchè non sieno Vescovi, conferiscono i beneficii nelle Chiese loro titolari, anzi per questa parte tengono indulti non comuni e straordinarii.

Finalmente i Prelati inferiori per privilegio e delegazione ottennero eziandio il potere di conferire i beneficii.

II. Intanto il 2.° quesito cioè a chi possono conferirsi i benefici ecclesiastici, risulta chiara la risposta dalle cose dette nella stessa definizione. Infatti se *beneficium est propter officium Spirituale*, ne segue che coloro solamente possono ottenere i beneficii ecclesiastici, i quali sono capaci d' un ufficio spirituale. E poichè solo i chierici ne sono capaci, a questi soli si possono conferire detti beneficii.

Però non ogni chierico può essere assolutamente capace, ma è duopo abbia i seguenti requisiti: 1.° Lo stato celibe od in atto non coniugale; 2.° l' età Canonica; 3.° la vita senza delitto e senza difetti; 4.° la scienza sufficiente; 5.° i legittimi natali, oppure legittimati per dispensa. E qui è inutile avvertire che i natali diconsi legittimi se le nozze dei genitori furono legittime, e che per rassomiglianza diconsi pure con questo nome di illegittimi i figli degli eretici e dei loro fautori morti nell' eresia (sino al secondo grado in linea maschile ed in primo grado in linea femminile). 6. Oltre questi requisiti generali possono qui ripetersi i requisiti particolari da noi studiati, quando parlammo dei Vescovadi, Canonicati e Parrocchie.

Però oltre i requisiti generali e particolari testè accennati vi sono relativamente a taluni beneficii soltanto certi requisiti che bisogna distintamente numerare. Noi li conosceremo sotto forma negativa affinchè più facilmente se ne riconosca la necessità.

1. Il figlio legittimo non può avere il beneficio che tiene o che tenne suo padre per evitare l' idea di successione simoniaca. Però può avere un altro beneficio dissimile anche nella istessa guisa; 2. Il figlio illegittimo dispensato non può avere beneficio in una Chiesa, in cui fu ed è beneficiato il padre suo onde evitare disdecoro; 3. Chi è provveduto d' un beneficio non può prendere un altro incompatibile. Ora in questo punto bisogna ricordare che il Con. Trid. sess. 7 cap. 2. e 4. de Refor. confermando i decreti del Concilio Later. III. in vista di siffatta incompatibilità dei beneficii, proibì le unioni per-

sonali dei beneficii come testè dicemmo. E praticamente bisogna distinguere due specie di incompatibilità di beneficii. Alcuni sono incompatibili *ratione tituli*, altri *ratione detenticnis*. Incompatibili *ratione tituli* sono i beneficii aventi cure di anime ed obbligo di residenza, di modo che di questi vaca *ipso jure* uno, appena che si accetta un altro, salvo che si danno due mesi di tempo per cederlo difatti, dopo il pacifico possesso del nuovo beneficio, a fin di scorgere se vi fossero molestie sul possesso del beneficio stesso.

Sono poi incompatibili *ratione detentionis* due canonicati od in una Chiesa stessa, o in diverse. Per diritto può il chierico scegliere fra questi canonicati quale più gli aggrada, ma se egli non adempie a questa scelta, il Superiore potrà imporgli quale dei due canonicati egli debba ritenere.

Tuttociò non toglie, come già abbiamo annunziato che se un sol beneficio semplice non basta al sostentamento onesto del chierico, o se anche le rendite d' un canonicato, una Parrocchia, una dignità non bastano, si possa aggiungere al beneficio semplice, od anche alla Parrocchia, Canonicato, dignità, un altro beneficio semplice, giacchè questi sono perfettamente compatibili.

III. I modi, pei quali si acquistano i beneficii comunemente sono 4: noi ne aggiungiamo due altri quasi straordinarii. 1. Libera e non simoniaca o violentata ecclesiastica collazione del beneficio fatta dal superiore ecclesiastico; 2. Elezione confermata dal Superiore istesso; 3. Postulazione, ossia elezione con dispensa di impedimento confarmata dal suddetto Superiore ecclesiastico; 4. Presentazione della postulazione del patronato alla quale segue l' istituzione che ne fa il Collatore ecclesiastico di cui diffusamente nel trattato del Giuspatronato.

Aggiungiamo, come dicemmo la *resignazione* seguita da collazione, e la *permuta del beneficio* col consenso del Superiore.

1. Collazione si definisce assegno o commissione libera del beneficio vacante fatta da chi ne ha il potere. Si dice *libera*, non nel senso che valga una donazione, ma nel senso che non vi sia stata precedente presentazione od elezione.

Anticamente questa collazione potea farsi pure di fatto, cioè con parole o segni che indicassero la volontà del Collatore p. es. imponendo la berretta, consegnando il Pastorale o l' anello come oggidì si usa nel possesso. Ma nel dritto nuovo bisogna spedire prima al can-

didato le lettere di collazione e senza esibire queste lettere non può prendersi possesso del beneficio.

Queste lettere, nelle collazioni pontificie, ossia *jure plenario*, si danno od in forma *Gratiosa* cioè *intuito meritorum* e l' esecutore delle lettere non ha il diritto di esaminare i meriti stessi, ma deve mettere in possesso il candidato; o si danno in forma *Dignum* o *Commissaria* in quanto che non si conferisce per mezzo di esse il beneficio, ma si commette all' ordinario di conferirlo previo esame di idoneità.

In quanto poi alla forma esteriore di queste lettere ossieno bolle, ci rimettiamo a ciò che dicemmo intorno alle bolle, rescritti ecc.

2. Elezione si definisce l' atto per cui una persona idonea ad un beneficio vacante vien chiamato al beneficio stesso da' legittimi elettori e confermata dal legittimo Superiore, L' elezione ha luogo per tre vie: 1. per quasi ispirazione; 2. per compromesso; 3. per scrutinio. Se tutti gli elettori unanimamente convengono sopra una medesima persona da nominare, si avrà una quasi ispirazione. Se poi tutti e singoli gli elettori consentono a trasferire i proprii poteri elettorali in uno o più delegati, si avrà il compromesso. In fine se separatamente si raccolgono i voti di ciascun elettore da uno o più si avrà lo scrutinio.

## CAPITOLO XXII.

### Se la riserva dei Beneficii del mese papale, è perpetua, o si dia anche ai Vescovi.

Le riserve si originano da quattro fonti: 1. Dal Corpo del Diritto; 2. fuori del Corpo del Diritto, ossia delle Estravaganti; 3. Dalle costituzioni dei Pontefici posteriori; 4. dalle Regole della Cancelleria Apostolica. La prima fonte concerne i luoghi e le persone della curia Romana; la seconda e la terza fonte riflettono principalmente i beneficii vacanti per delitti es.; di eresia, di simonia, di risegnazione fraudolenta, o per retenzione di più benefizii incompatibili, o per la inosservanza della forma prescritta dal Tridentino nella collazione. Infine la quarta fonte, ossia, le Regole della Cancelleria Apostolica, contiene molte riserve inchiuse nelle predette fonti e più altre, delle quali la principale è la riserva del mese papale.

Che cosa sia mai la riserva del mese Papale e se essa sia perpetua diciamo che per tale riserva s' intendono riservati al Papa i benefizii tutti, sieno curati, o senza cura, che si rendono vacanti negli otto mesi dell' anno: Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre e Novembre. Non è riserva perpetua, perchè non è stabilita da veruna legge o Costituzione, ma spira colla morte del Papa, epperciò ha bisogno di essere confermata dal Successore.

Intorno a questa riserva ai Vescovi assidui alla residenza si suol concedere che conferiscano i berefizii in mesi alterni col Papa, di guisa che il primo mese sia del Papa, il secondo del Vescovo, il terzo del Papa e così di seguito. Questa concessione ha il carattere di contratto particolare tra il Papa e Vescovo e richiede da parte del Vescovo la residenza personale e fisica in Diocesi; di guisa che se il Vescovo sia fuor Diocesi anche per affari della sua Chiesa, o come Legato della Santa Sede, all' oggetto indicato si considera come non residente. Anzi se il Vescovo sul principio del mese (dopo la mezzanotte del primo giorno) sia fuori diocesi, il mese è apostolico, benchè poi si trovi in Diocesi, quando il Benefizio si rende vacante.

## CAPITOLO XXIII.

### Del possesso e i suoi effetti.

Il possesso, ossia investitura corporale, è come l' effetto della collazione o dell' istituzione canonica, e si può dire: « Un' azione, colla quale di fatto e corporalmente si apprende il benefizio ». Laonde, benchè nessuna forma sia sancita nel diritto, pure per consuetudine sono invalsi certi atti e segni esteriori onde viene significata la tradizione e la presa di possesso; quali sono l' entrata in Chiesa, l' occupazione dello stallo in coro, del Confessionale, del pulpito, il bacio dell' altare. ecc. Chi poi prende possesso prima della Collazione, è considerato come *intruso*, è spoglio *ipso facto* d' ogni diritto e soggiace a gravissime pene. Il possesso Canonico produce i seguenti effetti generali.

Il 1.° è: Nei benefizj di libera collazione il possesso, dato da colui che ha potere di conferire il benefizio, ha la virtù e l' efficacia di

collazione. 2.° Il possessore regolarmente è immune dall' obbligo di provare: *quisquis enim possidet, jure possidere existimatur* (Lib. 2.° Cod. *de acquir. possess.*). 3.° *In pari causa melior est conditio possidentis* (Cap. 31 *de Praeb.* in 6); perciò se tra due è incerto a chi sia stato prima conferito il benefizio, vince il possessore. 4.° Il possesso in buona fede e con giusto titolo dà diritto alla percezione dei frutti e all' esercizio del ministero e della giurisdizione.

Ora qualche cosa degli effetti del possesso annuo e triennale.

Effetto del possesso annuale è: che il chierico possessore da un anno, non può sturbarsi dal possesso durante la lite mossagli sotto colore di collazione invalida; e intanto l' attore deve entro sei mesi chiamare il possessore in giudizio, e dentro un altro semestre proseguire la causa. Se poi il possesso sia triennale e munito delle debite condizioni, in materia di benefizj ha la forza di prescrizione quadragenaria, nè vi è più luogo a muover lite (Reg. 35 e 36 della Cancelleria). Le condizioni a prescrivere sono: 1.° Il triennio sia completo senza il difetto di un giorno. 2.° Il possesso sia sempre stato pacifico e senza contestazione, sì nel *petitorio* (ossia quanto al dominio, e, nel caso nostro, quanto alla collazione), che nel *possessorio* (ossia quanto al possesso). 3.° Infine, ci sia la buona fede e il titolo colorato, ossia il titolo non sia infetto di simonia o di altro vizio palese.

## CAPITOLO XXIV.

### Della vacanza dei Benefizj — Della rinunzia e della risegna.

Diciamo in questo capitolo in quanti modi un benefizio può farsi vacante e qual differenza passa tra la rinunzia e la risegna.

Un benefizio può rendersi vacante in due modi: per volontà propria, come per rinunzia, risegna o permuta — e per necessità, cioè per morte o in pena di delitto. — Secondo lo stile di Curia si dice *rinunzia*, quando il benefizio si lascia puramente e semplicemente; se si lascia con qualche riserva, come sarebbe di pensione, la rinunzia si dice condizionata. Si chiama poi *risegno*, quando si lascia il benefizio in favore di persona determinata.

Si può rinunziare *espressamente*, quando con dichiarazione verbale

o scritta si dimette il benefizio — o *tacitamente*, quando si pone un fatto da cui, per disposizione della legge, consegua la rinunzia, per es. se il beneficiario meni moglie o entri in Religione o si arruoli alla milizia o prenda possesso di un altro benefizio incompatibile col primo. — Perchè poi la rinunzia sia valida, è necessario che sia 1.° *libera*, cioè fatta da chi è sano di mente, e senza violenza, frode o timore incusso ingiustamente. 2.° Fatta *coll' annuenza del Superiore* che esamini la causa e sciolga il vincolo (1).

Ora delle cause per rinunziare.

Inn. III. ne enumera sei: l' accasciamento di forze, la mancanza di scienza, la coscienza di delitto, l' irregolarità, la malizia del popolo e lo scandolo grave.

La risegna di un benefizio si può fare a queste condizioni:

Oltre qualcuna delle sopradette cause e di altre apposte da San Pio V nella sua Costit. *Quanta Ecclesiae* del 10 aprile 1568, è necessaria l' approvazione del Papa anche pei benefizj minori. Inoltre, in forza della stessa Costit., non si può conferire il benefizio risegnato ai parenti, affini, famigliari del Vescovo o del resignante; e per la Regola 19.ª della Cancelleria la risegna è nulla, se il resignante muoja pria d' aver resignato l' erede del benefizio gentilizio (2).

---

(1) Gregorio XIII con sua Bolla *Humano vix judicio* (1583), confermata dall' altra *Ecclesiastica* di Bened. XIV (1746), prescrive", dando le forme tassative e *sub poena nullitatis*, che le rinunzie ai Benefizii si pubblichino entro 3 mesi, sia nella Chiesa Cattedrale, sia in quella del Beneficio, *inter Missarum solemnia*. A questa legge non potrebbe derogare che la contraria consuetudine, della quale sufficientemente non consta: ovvero se potesse dirsi, che siffatta legge sia stàta stabilita *in praesumptionem facti* (di simonia. di frode], anzichè *in praesumptionem periculi:* e ciò per quei casi, in cui manifestamente non ci fosse frode. La quistione è molto spinosa, e il d'Annibale (*Sum. Theol. Moral.*, P. I, *Prolog*,, cap. 2, n. 213) chiama *gravi* amendue le sentenze. Perciò all'Arcivescovo di Fermo, che allegava il *non nso* della forma gregoriana nella sua Archidiocesi, adducendo nondimeno l' uso di pubblicità equipollenti, e chiedeva la sanatoria pel caso di nullità nell' anteriore collazione di Benefizii, la S. Congr., addì 20 gennaio 1894, rispondeva: *Pro gratia sanationis juxta petita quoad praeteritum, facto verbo cum ad SS.mo ad cautelam; quod vero ad futurum' servetur rescriptum Constitutionis* « Humano vix judicio ».

(2) Ad impedire la frode di coloro, che tenevano nascosta la risegna fatta in buona salute fino all' ultimo e, quando poi la presentavano al Superiore procuravano ancora la dilazione dell' invio delle Bolle della grazia di Segnatnra fino alla lor morte, per godere i frutti del benefizio: Gregorio XIII dapprima, e poi Benedetto XIV sancirono 1. che non si accogliesse la risegna, se non 8 mesi per quei d' Italia e 12 per quei d' oltremonte dopo la presentazione. 2. Che entro due mesi dall' accoglienza della risegna si spedissero le Bolle apostoliche. 3. Che entro 6 mesi pei primi ed entro 9 pei secondi dalla spedizione delle Bolle, queste si pubblicassero e si prendesse possesso del benefizio risegnato.

## CAPITOLO XXV.

### Della permuta.

Se sia lecita la permuta del benefizio e se si dà il ritorno al primiero

I Canoni vietano la permuta, se non la richieggano la necessità o la utilità della Chiesa. Nel quale caso è necessario l' intervento dell' autorità superiore e il consenso degl' interessati: Il ritorno al primiero benefizio si concede in un caso unico; quando cioè per mancanza di facoltà in un dei due permutanti, la permuta non si sostiene, come sarebbe, se l' uno non avesse diritto sul benefizio che risegna, l' altro ritorna al suo senza che vi sia d' uopo di nuova investitura.

Tolto questo caso neppure ai Vescovi è fatta facoltà di dispensare che alcun permutante faccia ritorno al pristino beneficio. (Conc. Trid. sess. XXV).

## CAPITOLO XXVI.

### Della vacanza necessaria.

Oltre la morte naturale, vi sono altre cause per cui i Beneficii si rendono per necessità vacanti.

La morte civile non basta, se pure il condannato non sia stato privato del beneficio per sentenza di giudice competente. Se la sentenza di privazione non fu pronunziata, il benefizio non vaca, ma viene amministrato a mezzo di Vicario. Vi sono poi delitti, per cui i benefizii si perdono *ipso facto* e sono i seguenti come già accennammo e qui notiamo diffusamente: 1. L' *Eresia* e l' *apostasia* della fede: 2. La *simonia confidenziale* colla riserva del diritto di *accesso* o di *ingresso*, o di *regresso* (vedi Goury nota Ballerini, 1° Tom., pagina 230) se la simonia sia *convenzianale* o *reale* rende nulla la risegna del benefizio. ma non ispoglia il risegnante simoniacamente; 3. La percussione, la offesa reale dei Cardinali e dei Vescovi; 4.° L' assassinio commesso o

comandato di qualsiasi persona e la mutilazione del Rettore o di altro ecclesiastico di quella chiesa in cui il mutilatore ha il beneficio; 5. La procura dell' aborto di feto animato, con effetto seguito; 6. La falsificazione o la corruzione di lettere apostoliche; 7. Il duello sia pubblico sia privato, provocato o no, ancorchè non seguito da morte; 8. L'ingiusta occupazione dei beni di qualunque Chiesa o Legato pio.

Altri delitti autorizzano il giudice a spogliare del Beneficio il delinquente, vale a dire se questi: 1. non risieda, sia Vescovo od altri aventi cura d' anime, previi i monitori, la privazione dei frutti e le altre censure; 2. se non riceva entro il tempo debito l' ordine annesso al Benefizio, al Canonicato a meno di ragionevole impedimento; 3. se chierico non porti l' abito chiericale e la tonsura: però dopo le ammonizioni e le altre cose da operarsi; 4. se usuraio; concubinario, dedito al giuoco e all' ubbriachezza; seminatore di risse, negoziante, portatore d' armi, vagabondo da un luogo ad un altro e reo di altri delitti contemplati dalle Costituzioni e dai Canoni.

Quanto poi agli effetti della pena di privazione inflitta o da infliggersi diciamo che la pena inflitta ha effetto appena commesso il delitto, e la sentenza (che ci vuole) dichiaratoria del delitto si retrotrae al tempo del delitto commesso, sia per i frutti indebitamente percepiti od altro atto qualsiasi — Quello della pena da infliggersi non ha effetto prima della sentenza, anzi il Vescovo può mitigarla. Per la perdita dei benefizii Cattedrali il 3.° Innocenzio assegnò le cause:

*Debilis, ignarus, male conscius, irregularis.*
*Quem mala plebs odit, dans scandala, cadere possit.*

# GUIDA PRATICA AI BENEFICIATI

DI

## qualunque entità giuridica

Esaminata la materia dei beneficii qui cade in acconcio di suggerire norme precise ai Beneficiati nell' esperimento dei loro diritti e nell' osservanza dei loro doveri civili quando prendono possesso del Beneficio e ne gestiscono i beni. Questo trattato è una guida pratica, un filo che li dirigerà tra il laberinto dei Rescritti delle Leggi, dei Decreti e Regolamenti in vigore. Per modo che il concetto fondamentale di questo trattato è svolto così che contemperando l'ordine cronologico col metodo scientifico accompagna il Beneficiato quasi per mano dal momento che egli assume il posssesso del Beneficio fino agli ultimi atti della sua amministrazione.

E lo guida altresì quando per traslazione o per rinunzia abbandona il Beneficio medesimo; e quando per morte il Beneficio viene a vacare determina i diritti che spettano agli eredi del nuovo Beneficiato, e i doveri che loro incombono.

Trattandosi di un' Opera scritta pel Clero, ed anche per gli studiosi delle materie Ecclesiastiche, pel Foro, per la magistratura, non ho creduto inutile corredare ogni singolo caso con le necessarie citazioni di dottrina canonica o di giurisprudenza che ne chiariscano l' indole e il valore.

Indispensabili parvero pure alcuni brevi formularii per porre il Beneficiato in grado di compiere gli atti di amministrazione senza bisogno di avvocato, o fornire a questi il mezzo opportuno per iniziare gli affari, e compierli senza salire e risalire le scale delle pubbliche amministrazioni, e sciupare inutilmente tempo e lavoro.

Per modo che fondendo in giusta misura la dottrina, la Legislazione, la Giurisprudenza, le norme e la pratica amministrativa, questo piccolo Codice basta a fare intendere ed a regolare i diritti ed i doveri dei Beneficii e del Beneficiato in tutte le loro varie e molteplici manifestazioni.

# PARTE GENERALE

## § 1.°

### *Beneficii e Beneficiati.*

1. Quali sono quelli che formano l' oggetto di quest' opera. — 2. Leggi che abolirono alcuni Beneficii Ecclesiastici secolari. — 3. Classificazioni dei Beneficii aboliti. — 4. Quali furono i Beneficii eccettuati. Cura di anime e quota curata, secondo il concetto della legge. — 5. Cura di anime attuale ed abituale, secondo il concetto della legge. — 6. Beneficii maggiori e minori ed Istituzioni Ecclesiastiche non aboliti.

1. L' oggetto di quest' Opera riguarda i soli Beneficii ecclesiastici conservati. Però, prima di classificarli, noteremo quelli che furono dalle leggi aboliti, e le eccezioni che furono sancite dalle dette Leggi.

Prima che il Regno d' Italia fosse costituito, nel solo Piemonte con la legge del 29 maggio 1855 si erano aboliti gli ordini monastici.

Dal 1859 in poi la legislazione ecclesiastica promulgata ebbe due scopi: 1. abolire le corporazioni religiose in quelle regioni italiane in cui ancora aveano giuridica esistenza, convertirne i beni; abolire una quantità di Enti o Beneficii ecclesiastici secolari.

2. Queste Leggi che si dicono di *soppressione* o eversive furono:

Decreto 25 settembre 1860 che estendeva alle Marche la legge Sarda del 29 maggio 1855.

Decreto 11 dicembre 1860 che estendeva all' Umbria la detta Legge.

Decreto 17 febbraio 1861 per le Province napoletane.

Legge 7 luglio 1866 estensiva a tutta l' Italia.

Legge 15 agosto 1867 idem.

Legge 29 luglio 1868 idem.

Legge 3 luglio 1870 idem.

Legge 11 agosto 1870 idem.

Legge 15 giugno 1873 che estendeva alla Provincia di Roma le precedenti leggi, con alcune eccezioni.

Non è qui il luogo di notare gli ordini Religiosi che furono aboliti; ma solo di notare gli Enti ecclesiastici secolari che furono aboliti, e quelli che furono conservati.

3. Furono riconosciuti non più come Enti morali e quindi aboliti dalle dette Leggi:

*a*) I Capitoli delle Chiese Collegiate;

*b*) Le Chiese Ricettizie:

*c*) Le Comunie;

*d*) I Beneficii ai quali per la loro fondazione non era ammessa *cura di anime attuale*, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura;

*e*) Le Cappellanie Corali;

*f*) I canonicati, i Benefizii di Patronato Regio e laicale dei Capitoli delle Chiese Cattedrali;

*g*) Le Abbazie ed i Priorati di natura abbaziale;

*h*) Le Prelature e Cappellanie ecclesiastiche o laicali;

*i*) Le istituzioni con carattere di perpetuità ed i legati pii ad oggetto di culto;

*j*) Le istituzioni di carattere misto, per la sola parte relativa al Culto;

*k*) I canonicati delle chiese Cattedrali eccedenti il numero di dodici, comprendendosi in questi dodici il Beneficio Parrocchiale e le dignità ed uffici capitolari;

*l*) Le cappellanie e gli altri Beneficii delle dette Chiese cattedrali eccedenti il numero di sei (1).

4. Le eccezioni sancite dalle Leggi furono le seguenti:

Abolendosi i Capitoli delle Chiese Collegiate, le Chiese Ricettizie, le Comunie, le Cappellanie Corali, fu disposto che quando a queste Chiese fosse annessa la cura di anime, era esente dalla soppressione un solo Beneficio curato, ovvero una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

A chiarire il concetto di questa eccezione è da notare che la Cura di anime degli Enti anzidetti poteva essere annessa ad un Beneficio staccato con prebenda unica, specifica, singola; ovvero diffusa, radicata, in tutto il Clero collegiale (*Collegium Corpus*).

(1) Art. 2 e 3 del Decreto 17 febbraio 1861. Art, 1 e 6 della Legge 15 agosto 1867.

5. Nel primo caso la legge non abolì il Beneficio curato staccato, singolo; nel secondo dispose la formazione di un Beneficio con dotazione propria da formarsi con una porzione della massa delle rendite di tutto l' Ente abolito.

Sicchè la legge volle salvo il Beneficio curato quando esisteva con prebenda staccata, e lo costituì quando il Collegio dell' Ente era investito della cura della anime.

Per effetto delle precedenti Leggi e Decreti fu promossa la quistione se fossero esenti dalla soppressione i Beneficii nei quali l' elemento della giurisdizione sacramentale consistesse nell' abitualità o nell' attualità dello stesso. La Giurisprudenza ritenne la sostanzialità del *jus parrocchiale*, e quindi la forza prima dello stesso sia nella cura abituale sia in quella attuale (1).

La legge del 15 agosto 1867 con l' art. 1, a linea 4, volle troncare ogni quistione al riguardo, ritenendo eccettuato il Beneficio quando in esso fosse annessa l' attualità della Cura di anime.

Ma parecchie dispute si elevarono amministrativamente e giudiziariamente in ordine ai Canonicati, tanto che parve necessario chiarire le divergenze con la legge dell' 11 agosto 1870 n. 5784 (allegato P.) la quale dispose così:

« Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal « paragrafo secondo dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 « i beni spettanti ai capitoli cattedrali ancorchè investiti di parroc- « chialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura d' anime « abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare « il Parroco nell' esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda « curata, se esiste separata dalla massa ovvero una quota curata di « massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

« Agli altri enti morali collettivi, (*Ricettizie, Collegiate ecc.*) an- « corchè abbiano parrocchialità e cure di anime nelle condizioni in- « dicate nel precedente paragrafo deve ritenersi applicabile l' art. 1 « del n. 1 della Legge 15 agosto 1867 n. 3848, in modo però che « anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio curato « od una quota curata di massa per congrua parrocchiale ».

(1) Notiamo le sentenze per la Chiesa di Mesagne, Carotto, Cutro, Francavilla, Miglionica e San Giovanni Maggiore di Napoli.

6. Son quindi Enti Morali ed hanno esistenza giuridica riconosciuta dallo Stato ed eccettuati dalle Leggi di soppressione i seguenti Beneficii Maggiori e Minori, ed altri enti ecclesiastici.

*a*) Arcivescovati e Vescovati, quindi Mense Arcivescovili e Vescovili.

*b*) Capitoli Cattedrali, con 12 Canonicati e 6 Beneficii o cappellanie;

*c*) Parrocchie, Coadiutorie Curate, Badie Curate.

E tra le istituzioni ecclesiastiche:

*d*) i Seminarii.

## § 2.

### *Fondazione e legati Pii, Istituti misti. — Legati di Messe.*

1. Caratteri di questi Enti secondo le Leggi di soppressione. — 2. Carattere delle Cappellanie ecclesiastiche. — 3. Enti misti. — 4. I legati di messe non sono legati pii o fondazioni soppressi.

1. Con le precedenti Leggi di soppressione parecchie fondazioni di Culto, e i Legati pii non erano state soppressi. Il Decreto 17 febbraio 1861 (art. 3) avea soppresso le sole cappellanie ecclesiastiche e i Beneficii semplici (1).

La Legge 15 agosto 1867 invece usò una dizione generica, lata, comprensiva, in ordine alle fondazioni di culto ed ai legati pii, e gl'istituti misti.

Disse difatti: (art. 1.° Alin. 6.°) « Le istituzioni con carattere di « perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono ge- « neralmente qualificate come fondazioni o legati Pii per oggetto di « Culto, quand' anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione « delle fabbricerie, ed opere destinate alla conservazione dei monu- « menti ed edifizii sacri che si conserveranno pel Culto. Gl' istituti di « natura mista saranno conservati giusta quella parte del patrimonio « che secondo la legge 3 agosto 1862 n.° 753, dovrà essere distin- « tamente amministrato, salvo quanto alle confraternite quello che

(1) È Beneficio semplice quello che non ha cura di anime.

« sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il ri-
« chiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile ».

La relazione che precedeva il progetto di Legge a proposito di queste fondazioni le definiva « molteplici enti o corpi morali che sotto « infinite denominazioni, con forme più o meno antiquate, con diver-« sità di scopi e di applicazione, or palese or segreta, or dichiarata « ed or dissimulata, costituiscono una rete che abbraccia il territorio « del Regno ».

Questa qualifica di Enti o corpi morali era certamente in controsenso della parola usata dalla legge, la quale colpiva non l'Ente ed il corpo morale ma la istituzione sotto qualsivoglia denominazione e non eretta in titolo ecclesiastico, ed è però che sorsero infinite quistioni, le quali ancora perdurano e rinascono sempre che il Demanio scopre una di queste istituzioni ancora esistenti. Però il loro carattere è ormai determinato e definito. Le istituzioni per oggetto di culto di cui fu ordinato la soppressione con l'art. 1 n. 6 della Legge 15 agosto 1867 sono quelle fondate per la celebrazione di funzioni, cerimonie, o riti costituenti per sè atto di culto esterno (1).

Per modo che queste fondazioni non possono dirsi nè Enti morali perchè non hanno personalità giuridica; nè *Enti morali ecclesiastici*, perchè manca loro l'erezione in titolo ecclesiastico. La quale erezione in titolo è ben diversa dalla licenza o approvazione che dà l'autorità ecclesiastica ad una fondazione per scopo religioso (2).

2. La differenza sostanziale e specifica tra le Cappellanie ecclesiastiche e le fondazioni ed i legati pii ad oggetto di Culto consiste specialmente in questo, che per la Cappellania è necessario: 1. l'atto d'istituzione del fondatore, 2. quello di erezione in Benefizio; vale a dire il concorso di due volontà, quella di chi dava, e quella di chi accettava (3). In conseguenza gli estremi che costituiscono la vera e propria cappellania sono: 1. la fondazione, 2. la perpetuità, 3. la dotazione con l'assegnazione di un fondo o di una rendita, 4. la nomina del Cappellano e l'autorità del Vescovo che conferma il cappellano (4), 5, la erezione in titolo, la quale emanar deve da atto e-

(1) Cass. di Firenze 13 giugno 1871 — Ann. di Giurispr. Anno 1871 par 2. pag. 246.
(2) Corte di App. di Parma 22 dicembre 1868 — Anno di Giurispr. An. 1868 par, 2. pag. 568.
(3) Cassaz. di Torino 18 aprile 1868, Giorn. La Legge Ann. 1868 pag. 634.
(4) Cassaz. di Napoli 7 luglio 1863. Giuris. del Regno Raccolta Bettini vol. XV. 2. 481,

spresso e formale e non semplicemente delegato, di giurisdizione episcopale (1).

E' vero che per le cappellanie del napoletano si è sostenuto che sebbene non fossero costituite con regolare atto di fondazione, nè erette in titolo canonico, erano soggette alla soppressione, purchè avessero carattere di perpetuità e destinazione di culto (2); ma siffatto principio è in perfetta antitesi con la dottrina e numerose decisioni delle altre corti.

3. La falce che il legislatore avea messo in queste istituzioni era volta a colpire assolutamente la ecclesiasticità. Quindi gli Enti di natura mista venivano soppressi parimenti che i soli Enti ecclesiastici, o le fondazioni ecclesiastiche. La giurisprudenza fu chiaramente restrittiva nel determinare i requisiti e i caratteri degli Enti di natura mista.

Ritenne difatti che a determinare un istituto siffatto non è necessario che sia costituito da due enti autonomi, l' uno a scopo di beneficenza e l' altro di culto, con distinti patrimonii, ma solo se avesse lo scopo di beneficenza e di culto, ed il suo patrimonio servisse all' una ed all' altra destinazione (3).

4. Il legato pio nella dottrina canonica è *relictum ad pium usum, et animae suffragium, ut legendas missas, et celebranda officia*, etc. (4).

Un legato di messe non è però tra quelli che la legge del 15 agosto ha inteso sopprimere, quando però esso non costituisca un ente autonomo, con dotazione autonoma, ma un semplice onere, il quale lascia la proprietà e la disponibilità dei beni presso quello ch' è gravato dall'obbligo di far celebrare la messa (5).

Così pure quando il legato è fatto ad una Parrocchia con l' onere di celebrare dei suffragi per l' anima del disponente, non costituisce un ente autonomo, avente una giuridica personalità, e quindi non è colpito dalla soppressione, dovendosi considerare come faciente parte del Beneficio parrocchiale (6).

---

(1) Cassaz. di Napoli, 24 luglio 1878. Congregazione di Carità di Francolise c. F. pel Culto.

L' erezione del Beneficio non può dirsi canonica se non vi concorre l' espressa autorità dell' ordinario.

Tale erezione deve farsi nella Chiesa ad un altare designato, sotto l' invocazione di qualche santo.

(2) Cassaz. di Roma 15 giugno 1882, Cardello Domenico.

(3) Cassaz. di Roma, 10 agosto 1880. Congregazione di Crema e Fondo pel Culto.

(4) Ferraris Bibl. v. Legatum n. 10.

(5) Corte di Appello di Brescia 13 settembre 1871. Monit dei Trib. an. 1871 pag. 814.

(6) Corte di Torino 8 marzo 1872. Annali, an. 1873 parte 2, p. 48.

Il legato di messe non ha verun carattere del Benefizio ecclesiastico o della Cappellania laicale (1).

## § 3.

### *Le leggi di soppressione e i Beni degli Enti conservati.*

1. Conversione e devoluzione. Demanio e Fondo pel Culto. — 2. I beni degli Enti soppressi assegnati al Fondo Culto. — 3. Oneri posti a carico del Fondo pel Culto. — 4. La Conversione dei beni degli Enti conservati. — 5. Eccezione per le Parrocchie, e per alcuni beni degli altri Enti conservati. — 6. Di quali beni si compone il Patrimonio delle Mense, dei Canonicati, delle Parrocchie, delle Coadiutorie, dei Seminarii. — 7. Patrimonio dell' Ente Parrocchiale. — 8. Dotazione delle Parrocchie povere.

1. Tutte le leggi di soppressione innanzi citate disposero la conversione e la devoluzione dei beni degli Ordini regolari e dei Beneficii ecclesiastici, e di tutte le altre fondazioni soppresse. Il Demanio dello Stato prese possesso di tutti i beni; quelli stabili li esposero in vendita con l' obbligo d' iscrivere rendita sul Debito pubblico a favore di una nuova Amministrazione detta Fondo pel Culto che fu creata invece delle due Amministrazioni delle Casse Ecclesiastiche di Torino e di Napoli, la prima stabilita nel Piemonte con la Legge del 29 maggio 1855, l' altra per le provincie napoletane con il Decreto del 17 febbraio 1861 (2). I canoni, i censi ed ogni altra prestazione furono dal Demanio integralmente rilasciati al Fondo pel Culto.

2. Tutto il complesso del patrimonio degli Enti soppressi fu destinato a formare il patrimonio di questa nuova Amministrazione detta Fondo pel Culto, depurato però di quegli oneri che le Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 v' imposero a favore del Demanio.

3. Tra gli altri obblighi di cui fu gravato il fondo pel Culto vi furono i seguenti:

*a*) Assegno vita durante ai canonici delle collegiate soppresse corrispondente alla rendita netta dei beni spettante all' intero Ente

(1) Cassaz. di Napoli 7 maggio 1870. Annali, anno 1870 parte 1. pag. 256.

(2) Facciamo fin da ora notare che tanto le Casse Ecclesiastiche di Torino e di Napoli, quanto il Fondo pel Culto che successe sono amministrazioni diverse dai Regi Economati di Benefizii vacanti dei quali parleremo in seguito.

morale. Obbligo agli assegnatarii di soddisfare proporzionatamente a ciascuno di essi i pesi ed i doveri inerenti sia al corpo morale, sia all' individuo; obbligo di pagare la quota di concorso (1).

*b)* Agli investiti dei Beneficii semplici, abbazie, cappellanie ecclesiastiche fu lasciato, vita durante, il godimento dell' intero usufrutto dei beni dell' Ente con l' obbligo di continuare l' adempimento de' doveri dell' ufficio e sopportare i pesi. Obbligo agli stessi di pagare la quota di concorso (2).

*c)* Un supplemento di assegno ai Parroci che compreso i prodotti casuali sulla media di un triennio avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorreranno gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto od in parte del supplemento anzidetto (3).

4. Con la legge 15 agosto 1867 fu operata altresì la conversione dei beni degli enti conservati, devolvendoli al Demanio con alcune eccezioni e riserve. In quanto ai beni stabili il Demanio ebbe obbligo d' iscrivere a favore del Fondo pel Culto, dal giorno della presa di possesso, una rendita del cinque per cento eguale alla rendita dei medesimi accertate e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le provincie Venete e la Mantovana la rendita da iscriversi doveva essere quella accertata per gli effetti dell' equivalente d' imposta ai termini del R. Decreto 5 novembre 1886 n. 3346 (4).

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi furono ad essi lasciati.

In conseguenza furono dallo Stato incamerati e convertiti tutti i beni stabili delle Mense, Arcivescovili e Vescovili, dei Canonicati delle Cattedrali non soppressi, cioè dei dodici canonicati; e dei sei uffici capitolari, nonchè dei Seminarii.

A questi Enti però furono integralmente mantenuti tutti i canoni, censi, decime ecc. che formavano parte della singola dotazione di ciascuno.

---

(1) Art. 11, 16 della Legge 7 Luglio 1886.
(2) Art. 22 e 26 della legge 7 luglio 1886.
(3) Art. 28 della legge 7 luglio 1886.
(4) Art. 2 della legge 15 agosto 1867.

5. Ma due eccezioni fece la Legge: i beni stabili delle Parrocchie non furono convertiti; sicchè di tutti gli Enti conservati le sole parrocchie posseggono e possono possedere beni stabili, oltre le rendite mobiliari che esse possono avere. L' altra eccezione si riferiva ad alcuni stabili degli altri Enti conservati. Furono quindi esenti dalla conversione:

*a*) Gli episcopii, i fabbricati dei seminarii, gli edifizii inservienti ad abitazione degli investiti degli Enti morali cogli orti, giardini e cortili annessi, ecc. (1).

*b*) Per effetto quindi delle disposizioni innanzi indicate gli Enti conservati cioè le Mense Arcivescovili e Vescovili, i Canonicati, i Seminarii non posseggono nè possono possedere beni stabili.

6. La loro dotazione è costituita con la rendita inscritta sul debito pubblico assegnata loro dal Demanio in corrispettivo dei beni stabili di cui prese possesso e pei quali operò la conversione, e dei canoni, censi, che già formavano parte della dotazione di questi Enti.

Per modo che se a questi Enti pervenisse oggi per legato o per altro modo qualsiasi proprietà fondiaria, possono con le debite formalità accettarla, ma debbono consegnarla al Demanio, il quale darà loro la rendita iscritta a quel modo innanzi espresso.

7. Le sole Parrocchie hanno o possono avere un patrimonio composto di proprietà fondiaria e di rendita iscritta, oltre i canoni.

Sicchè nel naufragio degli Enti regolari e degli Enti ecclesiastici secolari che furono aboliti dalla legislazione che venne promulgata dal 1859 in poi nelle diverse regioni, e poi per l'Italia tutta, solo l' Ente Parrocchia rimase inalterato, in quanto alla sua personalità giuridica e beneficiaria.

8. Anzi parte dei beni e delle rendite provenienti dagli Enti tutti soppressi fu destinata ad accrescere il patrimonio delle parrocchie la cui congrua non raggiungesse una rendita di lire 800 annue. E con recente proposta ministeriale il Fondo pel Culto dovrà aumentare questa somma fino al limite di lire 1000.

E' vero che questo beneficio si è fatto attendere, da un pezzo, ma oramai è certo che si attuerà senza restrizioni e senza preconcetti fiscali.

(1) Art. 18 della Legge 7 luglio 1866.

## § 4.

### *La legge di soppressione per la Provincia di Roma.*

1. Concetto e ragione di questa nuova Legge. — 2, Eccezioni e riserve in ordine agli Enti ecclesiastici secolari. Canonicati, Parrocchie. — 3. Si crea una nuova amministrazione detta *Giunta Liquidatrice ec.*

1. La legge con la quale furono soppressi per la Provincia di Roma gli ordini religiosi ed altri enti Ecclesiastici è quella del 19 giugno 1873. Il legislatore italiano volle con questa estendere a quella provincia le altre leggi già imperanti in Italia, ma con parecchie eccezioni e riserve. La ragione di esse vuolsi rinvenire nel fatto che la città di Roma è la sede del Pontificato, e della cristianità, e poichè la Legge del 13 maggio 1871 detta delle Papali guarantigie aveva cercato di costituire il Pontefice in una sfera di autorità morale e religiosa indipendente, parve necessario rendere quanto meno si fosse potuto grave la condizione degl' Istituti Ecclesiastici secolari dipendenti direttamente dal Pontefice o dal Collegio dei Cardinali.

2. Le eccezioni sancite in ordine agli Enti morali Ecclesiastici furono le seguenti:

*a)* Furono aboliti i soli Canonicati, Abazie, Cappellanie ed altre istituzioni ecclesiastiche o di patronato laicale. Per modo che tutti gli altri Canonicati furono integralmente rispettati (1). Però gli Enti rispettati non possono per nuovi acquisti accrescere il patrimonio loro (2).

*b)* I beni delle case Religiose regolari cui erano annesse chiese Parrocchiali furono ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese Parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna Parrocchia. La somma da ripartirsi non può eccedere lire 3000 par ciascuna parrocchia, compresa la dotazione esistente al momento della pubblicazione della Legge (3).

3. L' attuazione di questa Legge fu conferita ad una nuova amministrazione detta *Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico di Roma,*

(1) Art. 16 della Legge 19 giugno 1873.
(2) Art. 27 della Legge 19 giugno 1873.
(3) Art. 1, alin, 3. della Legge 18 giugno 1873.

la quale fu ben diversa dal Fondo pel Culto. Essa però venne abolita con la Legge del 7 settembre 1879, e fu sostituita da un Commissario che fu parimenti abolito, e quindi fusa l' amministrazione in quella del Fondo pel Culto.

## § 5.°

### *Diritti e rapporti tra lo Stato e gli Enti Conservati.*

1. La Regalia. Diritti giurisdizionali. *Exequatur-Placet.* Decreto e Regolamento sull' esercizio del R. *Exequatur* e del R. *Placet* Effetti giuridici del R. *Exequatur* e del R. *Placet.* — 2. Gli Economati Generali dei Beneficii vacanti rappresentano la Regalia. — 3. Gli Economati amministrano durante la vacanza gli Enti conservati. — 4. Amministrano i Seminarii posti sotto sequestro. — 5. Diritto di sorveglianza e di tutela su gli Enti conservati. — 6. Rapporti tra i titolari degli Enti Conservati e gli Economati.

1. Più che fermarci all'origine storica e alla definizione della *Regalia,* secondo gli scrittori ed i canonisti, è proprio dell' indole di questo lavoro determinare con la parola della giurisprudenza il principio che la informa, la sfera d'azione in cui si svolge, gli effetti che essa produce.

La Legge Civile e lo Stato italiano come abbiamo visto altrove, non riconoscono il dominio dei beni ecclesiastici risiedere nella Chiesa a disposizione della potestà con cui questa si regge. Riconosce invece una proprietà ecclesiastica in quanto questa appartiene ai singoli Enti morali, dotati di personalità civile per concessione dello Stato come ogni altra pubblica istituzione o fondazione. Cosicchè se lo Stato è quello che crea e mantiene la personalità civile, ha diritto di amministrare questi Enti quando sono sprovvisti del Beneficiato, per adibire i superi delle rendite in quegli usi consentanei alla loro origine, e di vigilare e tutelare la conservazione dei beni medesimi; ha il diritto di limitare i possessi degli Enti ecclesiastici, di esaminarne le condizioni, tutto necessaria illazione di un falso principio.

Ha il diritto di amministrare i beni temporali dei Benefizii vacanti, imperocchè nel Benefizio, dicono i moderni legulei, è da distinguere l' *Ente Religioso* cui è annesso un ministero spirituale, ed il *Corpo morale* dotato di esistenza civile e della capacità di acquistare e di possedere.

Se l'*Ente religioso* dipende dalla Chiesa, il *Corpo morale* appartiene allo Stato (1).

Uno dei primi atti col quale si esplica la *Regalia* e che per lo Stato italiano è un diritto giurisdizionale e politico, è la concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* alle Bolle di collazione e di nomina dei Beneficii. Senza l'*Exequatur* ed il *Placet* non può il nominato assumere il possesso del beneficio; non può amministrarne e goderne le rendite, non ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.

L'esercizio uniforme della Regalia in tutto lo Stato è regolato dal Decreto 26 settembre 1860 numero 4341, e dall'articolo 18 dello statuto (2).

Il primo determina, esplica la sfera di azione della Regalia sui frutti dei Benefici vacanti, e l'amministrazione dello Stato che deve sopraintendere ad essi Beneficii nella vacanza; il secondo dichiara che si appartiene al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria (3).

Il Decreto che regola il R. *Exequatur* ed il R. *Placet* è quello del 25 giugno 1871 N. 320 che abrogò tutti i Decreti precedenti nella materia, cioè quelli del 5 marzo 1863 n. 1169, e il Regolamento del 20 luglio 1864 n. 1848; Decreto 8 marzo 1866 n. 1834 col quale fu esteso alle Provincie siciliane il Decreto 26 luglio 1864 n. 1848; Decreto 4 agosto 1866 n. 3127 che estese alle province venete i precedenti Decreti.

Al Decreto, oggi imperante in tutto il Regno d'Italia eccetto nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, del 25 giugno 1871 fece seguito il Regolamento in esecuzione dello stesso.

E necessario riportare testualmente l'uno e l'altro:

---

(1) Cassaz. di Milano, 5 agosto 1865. Giorn. La Legge anno 1866, pag. 306.
Corte di Genova 11 giugno 1866. Giuris. Bettini Vol. XVIII, parte 2, pag. 239

(2) Ecco gli articoli 1 e 2 del Decreto 26 settembre 1860:

Art. 1. Il Regio diritto di possesso e d'Amministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza divario fra beneficii maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa la natura dei beneficii medesimi.

Il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal regio placito.

Art. 2. I frutti dei beneficii vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare la condizione dei Parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro alle chiese povere e ad altri usi di carità.

(3) Art. 18 dello Statuto: I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero saranno esercitati dal Re.

**Regio Decreto** *del 25 giugno 1871, n. 320 (serie seconda), contenente le disposizioni generali circa* l' Exequatur *ed il* Regio Placet.

Visto l' art. 18 dello Statuto;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie seconda), per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa (1),

Sulla proposta dal Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) Si crede opportuno riportare per intiero il *Titolo Secondo* della legge 13 maggio 1871 per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice, che tratta della *Relazione dello Stato colla Chiesa:*

Art. 14. — È abolita ogni restrizione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. — È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizj maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizj maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collaziane di benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16. — Sono aboliti l' *Exequatur* e *Placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all' art. 18, rimangono soggetti all' *Exequatur* e *Placet* Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizj maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d' ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico, e lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all' amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Art. 1.** — Fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale di cui negli art. 16 e 18 della citata legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie seconda), saranno soggetti all' *Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizii maggiori o minori eccetto quelli della città di Roma e delle sedi Suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti sieno emanati dagli Ordinarii diocesani saranno soggetti al R. *Placet* (1).

**Art. 2.** — Nelle provviste beneficiare si comprendono le collazioni dei benefizii anche di Patronato Regio e le provvisioni che conferiscono con l' esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto di amministrare la dote del beneficio o di goderne in tutto od in parte i frutti o di percepire su di essi un assegno (2).

**Art. 3.** — Il R. *Exequatur* sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

**Art. 4.** — La facoltà di concedere il Regio *Placet* è delegata al Procuratore Generale presso la Corte d' Appello del luogo in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore Generale dovrà non pertanto riferire al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ed attendere le sovrane determinazioni:

1. Quando si tratti di nominare a dignità o canonicati.
2. Quando si tratti di nominare a benefizj o cappellanie corali

---

(1) L' art. 16 della legge 13 Maggio 1871 è il seguente:

« Sono aboliti l' *Exequatur* ed il *Placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

« Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all' articolo 18, rimangomo soggetti all' *Exequatur* e *Placet regio* gli atti di esse autorità che riguardano destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizj maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all' amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno ».

Questa legge promessa non si è mai fatta.

(2) Fin dal 1877 il Ministero di G. G. e dei Culti ha ritenuto per massima, che gli atti dei Capitoli cattedrali portanti elezione di Vicario Generale Capitolare funzionante durante la vacanza della Sede Vescovile, devono essere sottoposti al R. *Placet*, per la considerazione, che nel Vicario Capitolare deve riconoscersi l' esercizio di molte delle attribuzioni anche giurisdizionali del Vescovo, per le quali è necessario a quest' ultimo il R. *Exequatur*, ed anche perchè una parte delle temporalità della Mensa può essere attribuita al Vicario Generale [Dispaccio del Ministero di G. G. e dei Culti 12 luglio 1879, N. 10068, 11761, Div. 3, Sezione 1.].

nelle chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definitivo dall' art. 6 della legge 15 agosto 1867, numero 3848.

3. Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento.

4. Quando sia di avviso che il Regio *Placet* debba essere negato.

**Art. 5.** — Gli investiti di un benefizio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*.

Dalla data della concessione dell' *Exequatur* o del *Placet*, il nominato al benefizio avrà diritto ai frutti, agli assegni, ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernono la destinazione di beni ecclesiastici.

**Art. 6.** — Le norme per la concessione dell' *Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto firmato d' ordine nostro dal Ministro Guardasigilli.

**Art. 7.** — Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto ed annesso Regolamento sono abrogate.

## REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DEL R. DECRETO DEL 25 GIUGNO 1871.

**Art. 1.** — Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e provvisioni della Santa Sede e parimente tutte le Bolle, Rescritti, Decreti e provvisioni degli Ordinarj diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di beneficj maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sede suburbicarie, per avere esecuzione devono essere minuti i primi, di Regio *Exequatur* ed i secondi di Regio *Placet*.

Lo stesso avrà luogo per gli atti d' investitura alle nomine di Patronato Regio o per le provvisioni che conferiscono con l' esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto d' amministrare la dote d' un beneficio o di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un assegno.

**Art. 2.** — Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede, concernente alcuno degli oggetti indicati nell' articolo precedente, dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo, la concessione del Regio *Exequatur*.

La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentate al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.

**Art. 3.** — Il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessarj, promuoverà le Sovrane determinazioni sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore Generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione:

« Non si fa luogo al chiesto *Exequatur* ».

**Art. 4.** — Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinarii diocesani la quale concerne alcuno degli oggetti indicati nell' art. 1. dovrà presentarla in originale al Procuratore Generale presso la Corte d' Appello del luogo in cui sono posti il beneficio o o i beni ecclesiastici, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Regio *Placet*.

Il Procuratore Generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessarii, negherà il Regio *Placet* secondo le norme dei seguenti articoli.

**Art. 5.** — Il Procuratore Generale, prima di provvedere sulla domanda di Regio *Placet*, dovrà fare relazione al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a benefizii o cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dell' art. 6, della legge 15 agosto 1867, num. 3848, e dell' art. 8 della legge dell' 11 agosto 1870, allegato *P.*

3. Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il Regio *Placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti i Rescritti o Decreti degli Ordinarii diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale esprimerà se avvisi doversi il Regio *Placet* concedere o negare.

**Art. 6.** — Nei casi indicati nell' articolo precedente il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le Sovrane determinazioni che saranno comunicate al Procuratore Generale.

Ove sia d' avviso doversi negare il Regio *Placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

**Art. 7.** — Fuori dei casi contemplati nell'art. 5.°, il Procuratore Generale impartirà il Regio *Placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministero e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell' esame del Ministro medesimo.

**Art. 8.** — Le domande di Regio *Placet* alle nomine di Economi Curati o Vicarj spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo dell' art. 1.° potranno esser presentate al Procuratore del Re del luogo ove è posto il benefizio (1).

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore Generale al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina e i relativi documenti.

Il Procuratore Generale provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

**Art. 9.** — Nei casi in cui il Procuratore Generale concederà il Regio *Placet* senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: « Visto il Rescritto dell' Ordinario di..... (se ne indicherà l' oggetto). In virtù di Regia Delegazione, si concede il Regio *Placet* ».

(1) Con nota 26 agosto 1865 n. 15276, il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ebbe a dichiarare che non sono soggetti a Regio Placito gli incarichi dati per il servizio spirituale delle Parrocchie in sostituzione dei Parroci che conservano il beneficio e che per causa e ragione legittima sono assenti dalla loro residenza o impediti.

Nei casi in cui il Procuratore Generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole « In virtù di Regia Delegazione », si aggiungerà: « ed in conformità delle superiori determinazioni »; ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il Regio *Placet* vien negato, si tratterrà presso l' Uffizio del Procuratore Generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: « Non si fa luogo alla concessione del chiesto *Placet* ».

**Art. 10.** — A tutte le concessioni di Regio *Exequatur*, o di Regio *Placet*, sarà sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi ».

**Art. 11.** — Se alcuno creda aver diritto di far opposizione alla concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*, dovrà presentarla con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di quistioni giuridiche, il ricorso all' Autorità Giudiziaria.

**Art. 12.** — Ogni concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet* sarà dal Procuratore Generale partecipata agli interessati, al Prefetto e all' Economo Generale dei benefizii vacanti della Provincia, al Pretore ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L' esazione dei diritti per le concessioni dell' *Exequatur* o del *Placet* si eseguirà secondo le norme stabilite dalla legge sulle concessioni governative del 26 luglio 1868, n. 4521, e del relativo Regolamento del 18 agosto 1868, n. 4559.

**Art. 13.** — Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti degli Ordinarii diocesani, ai quali è stato concesso o negato il Regio *Placet*, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *Placet* sia stato concesso.

**Art. 14.** — Fino all' attuazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova della legge sull' ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni domandate ai Procuratori Generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle Provincie.

**Art. 15.** — Gli atti attualmente in corso d' istruzioni e non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

La parola testuale del Decreto e del Regolamento innanzi pubblicati, pare che limiti gli effetti del R. *Exequatur* e del R. *Placet* a concedere all' investito del Beneficio maggiore o minore il godimento della dotazione e la rappresentanza giuridica del beneficio medesimo in ordine ai rapporti ed ai diritti civili.

Però le opinioni espresse alla Camera dei Deputati, quando si discusse la legge 13 maggio 1871 delle guarentigie Pontificie, quelle di alcuni scrittori, altre recentemente esposte fanno intravedere, se non chiariscono esplicitamente, che la concessione del R. *Exequatur* e del R. *Placet* dà allo investito non solo la facoltà di amministrare e godere le rendite del Beneficio, ma anche la giurisdizione esterna ad esso inerente.

La potestà ecclesiastica strettamente considerata è di due specie: di *ordine* e di *giurisdizione.*

La prima è propria del carattere sacerdotale; l' altra riguarda l' esterna amministrazione della Chiesa (1). Tra gli atti di esterna amministrazione sono da comprendersi la nomina e la istituzione del Beneficio, e la facoltà quindi nel Vescovo di eligere il Parroco, nel Parroco di esercitare gli atti del suo ministero presbiterale. Ciò è così vero che gli antichi interpreti del *Gius* canonico facevano differenza tra *legem jurisdictionis* e *legem diocesanam*; e tale distinzione fu confermata da Innocenzo IV (2).

Ora sostengono alcuni che il R. *Exequatur* ed il R. *Placet* concedono appunto non solo il godimento delle rendite del Beneficio, ma facultano il beneficiato alla giurisdizione esterna ecclesiastica del beneficio medesimo. Questo concetto è sostenuto precipuamente per la dizione usata in alcuni articoli del Decreto 25 giugno 1871. Di fatti in essi si dice: « provvista di Beneficii maggiori (3); le provvisioni che conferiscono coll' esercizio di un ufficio ecclesiastico; il diritto di amministrare la dote del Beneficio (4); gl' investiti di un Beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo (5) ». Ora queste espressioni precisamente confondono l' ufficio esterno del beneficiato con la

(1) Devoti Institut. Iuris Can. Paris. III § V, Pag. 534.
(2) Florent. in tract. de antiquo jure patronatus.
(3) Art. 1.
(4) Art. 2.
(5) Art. 5.

facoltà di far sue le rendite del Beneficio, e l' assoggettano, per il complesso di queste facoltà, all' obbligo di ottenere il R. *Exequatur* od il R. *Placet* per poterle esercitare.

Il possesso del Beneficio che non può l' investito ottenere senza la venia Regia, è precisamente da intendersi non solo dell' investitura di ogni diritto sulla dote beneficiaria, ma anche nel riconoscimento civile delle sue funzioni ecclesiastiche.

E se si guardi, soggiungono i sostenitori di questa opinione, quali rapporti crea l' ufficio di Vescovo e di Parroco con la società civile, niun dubbio vi è che lo Stato deve, poichè ogni ufficio che si muove in esso ha vita e sanzione civile da esso, permetterne lo esplicamento e le funzioni.

Posto ciò si è sostenuto la necessità di nuove sanzioni le quali possano facoltare lo Stato a ritirare il *R. Exquatur* ed il *R. Placet*, quando il concessionario se ne sia reso immeritevole.

Invece il Guardasigilli Bonacci ha sostenuto che le leggi vigenti facultino il governo a farlo, e che non ci sia bisogno di una nuova legge. Riportiamo le sue parole:

« Si è agitata recentemente la questione se a reprimere questi abusi sia opportuna una legge, la quale regoli e disciplini il diritto che spetta allo Stato di revocare l' *exequatur* e il *placet*, dato alle provvisioni ecclesiastiche per la collazione dei beneficii. Lo Stato ha tre armi per reprimere questi abusi: 1.° l' azionale penale in base agli articoli 182 e seguenti del codice penale; 2.° il sequestro delle temporalità regolato dalle leggi; 3.° la revoca dell' *exequatur* e del *placet*. Una legge che regoli lo esercizio di quest' ultimo rimedio non pare necessaria nell' interesse dello Stato il cui diritto esiste indubbiamente, fu sempre esercitato da principi assoluti e riconosciuti ed attribuiti al Re dall' art. 18 dello Statuto fondamentale e dal diritto pubblico tradizionale. Di questo rimedio fu fatto sempre un uso assai parco e temperato, sicchè una legge moderatrice non pare nemmeno necessaria, nell' interesse di coloro che sono minacciati dal provvedimento repressivo. D' altronde la revoca come la concessione dell' *exequatur* e del *placet* è un atto politico, e quindi par giusto che esso sia affidato al prudente arbitrio del Governo responsabile, e che il conoscere dell' uso e dell' abuso che il Governo faccia di cotesto diritto sia riservato al giudice naturale degli atti politici, che è il Parlamento.

« Il ministro aggiunse sperare non lontano il giorno in cui il paese, liberato dalle preoccupazioni finanziarie ed economiche, mercè lo spirito di sacrificio ed il patriottismo del lavoro, volgerà il suo pensiero e le sue cure ai problemi di legislazione e di politica che ora meno attraggono la sua attenzione. Frattanto conviene preparare l'opera che allora potrà essere compiuta ».

Considerando bene il concetto dell' on. Guardasigilli non pare che esso abbia risoluta la quistione nei termini posta dall' on. Zanardelli, cioè della necessità di una nuova legge.

Ed in vero senza tener conto di quegli atti o fatti che possono cadere sotto le sanzioni penali del Codice; nè il sequestro delle temporalità secondo che dalle leggi è permesso, nè il diritto politico di concedere o togliere *l' exequatur* e il *placet* raggiungono il fine che il proponente crediamo abbia ricosciuto doversi determinare con nuove disposizioni.

Questo fine è appunto nel determinare che con la revoca dell'*exequatur* o del *placet* sia tolto al beneficiato non solo il godimento delle rendite, ma benanche l' esercizio della giurisdizione esterna.

E così è, dappoichè il sequestro delle temporalità non riguarda che solamente le rendite, ma il beneficiato è mantenuto nel pieno possesso del suo ufficio; non è il sequestro che una misura di repressione, la quale sottrae temporaneamente l' amministrazione della dote del Beneficio da qualsiasi ingerenza del Beneficiato e l' affida invece al R. Economato, con l' obbligo di dare il supero delle rendite al Beneficiato medesimo, e di comunicargli il rendiconto alla fine della gestione.

È un mezzo di garentire l' Ente dalla cattiva amministrazione del Beneficiato, non una misura di penalità contro di lui.

Ma il diritto politico di revocare il R. *Exequatur* si estende a privarlo del godimento delle rendite del Beneficio, ovvero insieme ad esso ad impedirgli lo esercizio della giurisdizione esterna ?

L' on. Bonacci non lo ha detto, per modo che la questione resta insoluta.

Vogliamo ricordare un fatto ch' è poco noto. Il Supremo Consiglio Amministrativo istituito in Napoli, nella sessione del 30 agosto 1861 trattò la causa del Vicario Generale di Nardò. Funzionò da presidente e Relatore il Vignali, P. Ministero l' avv. Ruggiero de Rug-

gieri, a componenti del Consiglio i signori Abatemarco, Solimene, Dragonetti, Cimino.

Dalla requisitoria del P. M. rileviamo che visti gli attti, e la relazione del Segretario Generale del Dicastero degli aflari Ecclesiastici, del 17 agosto di quell' anno, il Vicario Generale di Nardò si era mostrato « un suddito ribelle ed un benefiziato fedifrago ». I fatti che gli si addebitavano furono così riassunti nella requisitoria: « Si de; « negava egli a dare il possesso ad alcuni Canonici nominati dal « glorioso Re Vittorio Emanuele, per organo del suo luogotenente ge- « nerale in queste Province dell' Italia Meridionale, e rifiutavasi pure « a dare la canonica investitura a degli Ecclesiastici che la clemenza « sovrana avea rimeritato di benefizii. Richiamato al dovere dal se- « gretario Generale del Dicastero del Culto, non solo continuava a « mantenersi refrattario agli ordini ricevuti ma aggiungendo il di- « sprezzo all' oltraggio dell' autorità, pretermetteva di dar riscontro « a ben tre dicasteriali indirettegli al riguardo ».

Il P. Ministero facendo salvo il procedimento in via punitiva, e dichiarando dimostrato il caso dell' *abuso* chiese che fosse punito. Ed il consiglio conformandosi alla pena chiesta disse così: « Adottando « quanto si contiene nella dicasteriale e nella requisitoria su riferita, « a voti unanimi:

« 1. Dichiara che siasi fatto il caso dell' *abuso*, pel sequestro « delle temporalità a danno della Mensa della Diocesi di Nardò, da « procedersi con le norme del Decreto 12 febbraio 1843.

« 2. Avvisa chiamarsi il Vicario Generale di quella mensa in « Napoli ad *audiendum verbum regium*, in persona del luogotenente « generale del Re; se pure costui non creda più opportuno di ob- « bligarlo a trasferirsi all' uopo in Torino ».

Questa decisione come il caso che le diè origine fu presa perchè vigeva tuttavia la legge dell' appello *ab abuso*, abolita poi.

Ma chi potrebbe oggi impedire ad un Vicario Generale, anche quando gli si sequestrassero le temporalità di mantenersi fermo nella decisione presa di quei fatti che furono cagione nel 1861 del giudizio promosso contro quello di Nardò?

La revoca dell'*Exequatur* e *Placet* presuppone un fatto colpevole; questo non può riguardare l' amministrazione economica della dote del Beneficio, perchè allora è applicabile la facoltà del sequestro, ma

un atto relativo alla giurisdizione esterna ed anche una manifestazione avversa ai diritti dello stato in materia ecclesiastica beneficaria.

Ora la penalità della revoca manterrebbe intatta nel beneficiato l' esercizio di quella facoltà che esplicatasi è incorsa nella pena, con la presumibilità che riesplicandosi allo stesso modo o in altro simile nessuna altra pena possa colpirla.

Il sequestro che toglie al Beneficiato l' amministrazione della temporalità del Beneficio raggiunge il suo scopo: la misura discende con logica conseguenza dal fatto che l' ha provocata: la cattiva gestione: la revoca del R. *Exequatur* e del *Placet* per un fatto di giurisdizione esterna che lo priva della temporalità non raggiunge lo scopo, imperocchè mantiene tuttavia il Beneficiato nel possesso e nell' esercizio del suo ufficio.

E' questa dunque la differenza tra il concetto, se non esplicitamente espresso, dell' on. Zanardelli e quello dell' on. Bonacci; e chi guardi le molteplici manifestazioni cui dà luogo l' ufficio di Vescovo o di Parroco in relazione del clero e popolo della Diocesi o della Parrocchia, nonchè dello Stato, può comprendere chiaramente la differenza che corre tra l' una e l' altra opinione.

Questo ufficio è definito in maniera dal Sinodo più rispettoso dei diritti del potere civile e dell' autorità del principe, da immedesimarlo con tutte le manifestazioni e bisogni della vita sociale e della famiglia (1).

2. Le amministrazioni che rappresentano la Regalìa, e dalle quali dipendono gli Enti Ecclesiastici conservati sono i Regi Economati Generali dei Beneficii vacanti. Questi sono sette così distinti: Economato Generale di Napoli per le Province Napoletane, Economato Generale di Torino pel Piemonte, Economato Generale di Milano per la Lombardia, Economato Generale di Venezia pel Veneto, Economato Generale di Firenze per la Toscana, Economato Generale di Bologna per la Romagna, le Marche e l' Umbria; Economato Generale di Palermo per la Sicilia.

(1) « Nell' esercizio però dei doveri propri del suo ecclesiastico ministero non si dimenticherà il Parroco di essere tuttavia cittadino ed una parte della civile società tanto più interessata al bene della medesima, quanto più il suo carattere gli concilii una maggiore stima e fiducia del popolo. Che però non dovrà restringere la sua premura alla predicazione della parola di Dio, ed alla nuda amministrazione dei sacramenti, ma dovrà in tutte le occasioni prestarsi ai suoi bisogni aiutarlo con i consigli, interessarsi alle sue afflizioni, entrare mediatore delle differenze nelle famiglie, prender cura della vedova e del pupillo, in una parola consolarla, dirigerla, sovvenirla in tutto e per tutto spiritualmente e temporalmente ». — *Della Vita ed onestà dei Chierici*, del Sinodo Diocesano di Pistoia.

A Roma vi è una Delegazione Economale per la Provincia di Roma.

E' indispensabile chiarire storicamente la origine dei R. Economati nelle diverse Regioni d' Italia, riportare le principali leggi o Decreti del *jus singulare* che essi debbono eseguire nell' amministrazione dei beneficii.

# PARTE SPECIALE

## § 1.

### *Beneficio Vacante.*

1. Chi rappresenta ecclesiasticamente il Beneficio durante la vacanza. — 2. I Vicarii Capitolari. — 3. Gli Economi Curati. — 4, Spese di Culto. — 5. Cessione dell' amministrazione del Beneficio all' Economo Curato.

1. Quando la Mensa Vescovile è vacante è rappresentata dal Vicario Capitolare; quando manca alla Parrocchia il Parroco titolare, essa è rappresentata dall' Economo Curato.

2. I Vicarii Capitolari hanno diritto ad un assegno che paga loro durante la vacanza l' Economato generale.

Pel *Rescritto* del 7 marzo 1822, tuttavia in vigore nelle province napoletane, ai Vicarii Capitolari delle Diocesi Maggiori spetta l' assegno di Ducati venti al mese (L. 85,00); per le altre Ducati 25 (L. 63,75).

Le diocesi maggiori per le province napoletane sono quelle di Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Diano, Avellino, Lucera, Manfredonia, Troia, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi ed Aquila.

L' assegno al Vicario per le Mense riunite o Concattedre è un solo, ed esso si distribuisce ai due Vicarii delle due Mense.

3. L' assegno od onorario all' Economo Curato decorre dal giorno in cui alla Bolla di nomina è stato concesso il R. *Placet.*

L' onorario è classificato tra le spese fisse, e quindi stabilito nel conto dell' Ente. Esso varia secondo le rendite del Beneficio e il numero delle anime della Parrocchia.

L' art. 4 delle Istruzioni Ministeriali 17 luglio 1864 per l' esecuzione del Decreto Reale del 12 luglio 1864, n. 1848 dispone così:

« Spetta agli Economi Generali di determinare la misura dell'o-
« norario per gli Economi Curati, o Vicarii spirituali anche a quella
« Diocesi dove concorre la consuetudine che sia proposta e stabilita
« dall' Ordinario. Nel determinare la misura del detto onorario, gli
« Economi Generali si debbono attenere alle norme vigenti, tenuto il
« debito riguardo tanto delle rendite, quanto delle condizioni della
« Parrocchia ».

Col Rescritto del 7 marzo 1822 innanzi ricordato, fu stabilito in ducati 50 (L. 212,50) per le Parrocchie al di sotto di 2 mila anime; in ducati 80 per quelle al disotto di 5 mila; e in ducati 100 (Lire 425) per quelle superiori alle 5 mila anime.

4. Col Recritto poi del 16 giugno 1822 fu stabilito che agli Economi Curati che esercitano il loro ufficio prima che fosse successo il R. *Placet* spettassero le spese di Culto e le messe *Pro populo.* Dopo il *Placet* non hanno diritto all' emolumento per le messe *pro populo.*

5. L'art. 46 del Regolamento 8 Dicembre 1861 per l' Economato Generale di Napoli dispone che quando la rendita di una Parrocchia non eccedà i Ducati 100 (L. 425) e non sia sufficiente per l' Economo Curato e pel soddisfacimento di altri pesi, non si deve procedere al sequestro, ma la rendita della Parrocchia, sopra autorizzazione dell' Economo Generale, sarà rilasciata interamente all' Economo Curato che dovrà renderne conto quando la Parrocchia sarà provveduta.

L' Economo Curato in questo caso non è che un semplice Amministratore che fa sue le rendite e soddisfa i pesi, ma non ha la rappresentanza del Beneficio, e non può compiere atti domenicali.

## § 2.

### *Civile riconoscimento.*

1. Gli ordinarii Collatori di Beneficii. Bolle Pontificie, Bolle Arcivescovili e Vescovili. — 2. Il Re Collatore di Beneficii. — 3. Beneficii di R. Patronato.

1. Al Pontefice spetta il diritto pienissimo di conferire i Beneficii tutti senza eccezione (1). Fra i Collatori ordinarii dei Beneficii, oltre il Pontefice ed i Legati *a latere*, sono i primi fra tutti i Vescovi, sotto il qual nome si comprendono, gli Arcivescovi, Primati e Patriarchi, quindi altri Prelati che possono avere giurisdizione *quasi episcopale* (2). Dato che il Vescovo non provveda, può supplire il Capitolo Cattedrale. Quando la nomina al Beneficio è comune al Vescovo od al Capitolo, si appartiene al Capitolo quando il Vescovo cessasse di vivere o divenisse inabile, e per contrario al Vescovo se inabile divenisse il Capitolo per sospensione o altra causa. Il Vicario Generale per commissione del Vescovo può istituire canonicamente il presentato dai Patroni al Beneficio.

---

(1) Cap. *Licet 2. de Praebend.* in 6 cap. *Si Papa* 10 § *Si autem, de Privileg.* in 6 Clement *Unic* § *Ut lite pendente.* Così sempre decise la *Rota* romana.

(2) Chiariamo un poco le diverse dignità di cui è detto. I legati sono di tre specie. — *Legati a latere, legati mandati, legati nati.* I Cardinali i quali formano il senato del pentefice si dicono *a latere*, Arcivescovo o *metropolitano* sono termini equivalenti. Il primo significa *Capo* e quasi principe dei Vescovi suffraganei: il secondo *Signore della città madre.* L'erezione della *metropoli* si appartiene al Pontefice.

L'arcivescovo o metropolitano oltre la giurisdizione dalla propria diocesi, ha un dominio sopra le chiese tutte della Provincia, e della Diocesi che sono in esse, limitato però oggi nel senso di provvedere quando i Vescovi dipendenti si allontanano dai sacri canoni colpabilmente, o sono difettosi nell'esecuzione di quanto invariabilmente stabiliscono. Non ha potestà *directe* ma *mediate*, quindi il Metropolitano *nihil potest facere in diocesibus suffraganeorum, nisi quatenus reperiatur in Iure expressum.*

La parola vescovo suona lo stesso che Inspettore. (S. Ambrogio *De dignitate Sacerdotum* cap. 6.) È detto anche *Presule* perchè presiede il Concilio; *Antistite* perchè è il primo Sacerdote della Diocesi, Pastore perchè guida il gregge dei fedeli ecc.

È detto anche Ordinario per la podestà ordinaria che esercita nella Diocesi; *Suffraganeo* rispetto al metropolitano,

Diconsi *Primati* quegli Arcivescovi che hanno giurisdizione sopra Metropolitani e Provincie, l'unione delle quali si appellava Metropoli.

Il Patriarca è un titolo di estesa autorità dato dalla Chiesa a quello fra i Vescovi la di cui giurisdizione si estende su i Primati e gli Arcivescovi, e significa *Principe dei Padri.*

Due patriarcati abbiamo in Italia: quello di Venezia che nel 1451 tale fu dichiarato da Niccolò V; quello di Pisa fu istituito da Innocenzo III.

Omettiamo il determinare specificatamente le diverse maniere con le quali si conferiscono i beneficii, solamente indichiamo che l'atto o il titolo dell' istituzione pei Vescovi è la Bolla Papale, pei Canonici, Parroci ed altri Beneficiati è la Bolla Vescovile od il Rescritto o Decreto. Appena il nominato al Beneficio ha ottenuto la Bolla o Decreto deve conformarsi alle disposizioni del Decreto del 25 Giugno 1871, e del relativo Regolamento, per ottenere *l'Exequatur* od il *R. Placet*, a secondo che si tratti di nomina ad un Vescovado, o ad un canonicato, ovvero ad una Parrocchia.

2. Per concessione del Pontefice Bonifacio VIII fu dato alla Corona di Napoli il diritto di collazione del Priorato di Bari; diritto che ora esercita il Re d'Italia. Il nominato dal Re non ha bisogno dell' istituzione canonica del Pontefice, perchè il re per questa nomina *vice pontificis fungitur.*

3. Per l'art. 15 della Legge 13 Maggio 1871 lo Stato ha rinunciato al diritto di nomina o proposta nella collazione dei Beneficii maggiori; però lo stesso articolo dichiara: « Nella collazione dei Beneficii di patronato regio nulla è innovato ».

Non è qui il luogo di esaminare o riassumere i precedenti storici pei quali lo Stato italiano crede di aver diritto di padronato sopra moltissimi Vescovati e Beneficii minori del Regno; nè se questo padronato nasca per Concordati, per privilegio, per fondazione. Oramai esso non ha creduto spogliarsi di questo diritto, e vuole per conseguenza esercitarlo arbitrariamente.

Per le sedi quindi alle quali è annesso, vuole che la nomina del Re preceda la istituzione canonica del Pontefice o del Vescovo o del Primate. E perchè meglio sian chiari i concetti del Governo riportiamo un brano del discorso pronunziato dal Guardasigilli on. Zanardelli nel Marzo del 1883 alla Camera dei Deputati: « Vengo finalmente alle sedi di Patronato Regio.

« Ora, siccome, giusta l' art. 15 della legge sulle guarentigie, nella collazione dei beneficii di patronato regio nulla è innovato, così in forza di quella legge che io devo rispettare, le nomine alle sedi anzidette devono esser fatte come per lo addietro, cioè in seguito alla scelta del Vescovo da parte del Re ed alla presentazione che questi ne abbia fatta al Pontefice.

« Il Pontefice, invece, nomina esso, come se fossero di libera

collazione, anche a questi beneficii episcopali, disconoscendo la legge, disconoscendo uno stato di possesso che non fu in nulla innovato ».

Ma un temperamento, per la grave discordia in cui sono i due poteri, si è in parecchie occasioni trovato, e fu citato dallo stesso Ministro il Canone di Clemente III che si adatta ad esso temperamento cioè *electioni jam factae honestius patroni postulatur assensus.*

Per lo che in pratica è avvenuto ed avviene che dopo la nomina e l'istituzione canonica il nominato al Beneficio di Regio Patronato presenta, come ogni altro nominato al Beneficio di libera collazione, la sua bolla chiedente che sia concesso il *R. Exequatur* od il *R. Placet.*

Certo questa discordanza spesse volte dà luogo, secondo i casi e le persone, a lungherie, a rifiuti, ad ostacoli; ma finalmente il nominato è fatto pago ed ottiene come gli altri il civile riconoscimento.

## § 3.

### *Il Possesso civile del Beneficio.*

1. Esibizione della Bolla o Decreto di nomina al R. Economato. — 2. Possesso. Verbale di possesso della temporalità del Beneficio. — 3. Aggiusto di rata. Disposizioni intorno all'aggiusto di rata.

1. La concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* dà diritto al Beneficiato di chiedere che l'Economato Generale gli dia il possesso civile del Beneficio (1). Il ministero comunica direttamente allo Economato o per mezzo delle Procure Generali del Regno la concessione dell'Exequatur e del Placet; e il Beneficiato paga la tassa di spedizione, ed invia all'Economato direttamente o per mezzo del Subeconomo della Diocesi una copia autentica della Bolla di nomina, o del Decreto Vescovile. Insiememente chiederà che gli si conferisca il possesso (2).

---

(1) Decreto 25 Giugno 1871, art, 5. In tutti i Regolamenti e norme che reggono i Regi Economati con apposito articolo si dispone che l'Economo non può dare il possesso dei beni del Beneficio se non in seguito del *R. Exequatur* o del *R. Placet.*

[2] La tassa di spedizione è stabilita dalla legge 26 luglio 1868.

Però a termini dell'art. 4 del Regolamento approvato col Decreto 18 agosto 1868, n. 4539, e 44 della legge 19 luglio 1868 n. 4480 quando il Beneficiato con un certificato del Sindaco vidimato dal Pretore prova che è nullatenente è dispensato dalla tassa. [Dispaccio del Minist. del Culto, 28 Giugno 1869 n. 65[9664].

Le domande dirette al R. Economato si debbono scrivere su carta da bollo da cent. 60; quelle al ministero da L. 1,20 (1).

2. Il possesso è dato al nuovo investito mercè la redazione di un verbale in carta da bollo di L. 1,20; nel quale il Subeconomo indicherà i titoli, i documenti, gli atti relativi alla proprietà beneficiaria che consegna all' investito (2).

Indicherà se vi sono giudizi pendenti, e se gli atti sono presso di lui li consegnerà al Beneficiato, o indicherà presso di chi sono, facendo obbligo al Beneficiato medesimo di continuare i detti giudizii. Indicherà e descriverà i cespiti beneficiarii, fondi rustici od urbani, consegnando i relativi contratti di fitto, e le rendite enfiteutiche e mobiliari. Descriverà lo stato dell'Episcopio o della Canonica, gli arredi Sacri della Cattedrale o della Parrocchia.

Il Beneficiato pur firmando il verbale può inserirvi tutte le riserve e proteste che crede, le quali sono valutate dall' Economato.

3. L' art. 5 del Decreto 25 giugno 1871 n. 320, innanzi pubblicato, dispone all' alinea 2. « Dalla data della concessione dell' *Exequatur* e del *placet*, il nominato al Beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso ».

Frutti, assegni, temporalità non sono che le varie rendite che possono costituire il patrimonio di beneficio.

Per assegni propriamente però s' intende lo stipendio dell' Economo Curato di cui tratteremo in ispecial modo appresso; o quelli dei Municipii per congrue.

Ottenuto l' *Exequatur* od il *Placet* nel corso dell' anno, bisogna che il Subeconomo proceda al conteggio, che è detto *aggiusto di rata*, delle rendite dell' anno per determinare quel che spetta all' Economato per diritto di vacanza, e quel che spetta al nuovo investito.

---

[1] Nelle provincie napoletane si dà il possesso mediante il verbale redatto su carta di L. 1,20, nel Lombardo Veneto, per atto notarile [Provvisione del 31 Maggio 1816] tranne per le Parrocchie, Vicarie mercenarie o coadiutorie, e quando l' Economato lo crede anche per le Parrocchie con semplice atto di ufficio su carta di L. 1,20.

Lo stesso per il Piemonte usa praticarsi, e così pure pe la Toscana e le altre Regioni.

I verbali sono esenti da registro in termine fisso cioè non è per loro obbligatoria la registrazione. [Nota della Direzione Generale del Demanio del 5 Sett. 1874 n. 139919 19919 Div. 3. Sez. 1].

Se vi sono allegati all'atto di possesso sono soggetti a bollo fisso di L. 1,20, ad eccezione della perizia descrittiva degli stabili e della perizia delle riparazioni per le quali è prescritto il bollo di origine in occasione della dimensione della carta. — [Art. 20, N. 30 e 40 della Legge sul Bollo].

[2] V. Legge sul Bollo art. 20 N. 15 e 32.

La teorica cui s' informa *l' aggiusto di rata,* sia col nuovo investito, sia con gli eredi del defunto beneficiato è quella dei frutti civili, giusta le disposizioni degli articoli 444, 479 e 481 del Codice Civile (1). E le disposizioni generali e speciali in vigore non altrimenti prescrivono.

Le disposizioni generali sono quelle del Regolamento di Contabilita ch' è in vigore in tutto il Regno per tutti i sette Economati, e fu pubblicato col Decreto 26 novembre 1874 il quale dispone così :

**Art. 33.** — I Subeconomi devono regolare i conti delle competenze del titolare o degli eredi del titolare dell' Ente amministrato per i frutti maturati e non percetti per il periodo anteriore alla vacanza; come pure devono in seguito all' ammissione in possesso del nuovo provvisto regolare col medesimo lo stesso conto per i frutti riferibili alla vacanza ed attribuibili, sebbene non per anco riscossi all' azienda economale.

**Art. 34.** — Il riparto delle rendite e delle spese tra i subeconomi e gl' interessati sarà eseguito con le norme attualmente vigenti in ciascun distretto Economale rilasciando agli interessati una copia della liquidazione approvata dall' Economo Generale.

**Art. 35.** — I rimborsi al precedente titolare, od ai suoi eredi, od al nuovo provvisto dovranno comprendersi tra i pagamenti ed effettuarsi colle norme sopra prescritte per le spese da farsi dai Subeconomi.

---

(1) Ecco gli articoli del C. Civile al riguardo :

« Art. 480. I frutti maturati che al cominciare dell' usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all' usufruttuario senza compenso dei lavori e della semente.

Art. 481. I frutti civili s' intendono acquistati giorno per giorno ed appartengono all' usufruttuario in proporzione della durata dell' usufrutto.

Ar. 444. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l' industria dell' uomo, come le biade, il fieno, le legna, i parti degli animali, e i prodotti dalle miniere cave e torbiere.

Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione della cosa come gl' interessi dei capitali, i proventi della enfiteusi, dei censi e dei vitalizii, ed ogni altra rendita. I fitti le pigioni dei fondi appartengono ai frutti civili ».

Relativamente ai frutti naturali, giusta l' art. 480 è da notare che essi fanno parte del raccolto dell' anno, e sono sempre divisibili tra il Beneficiato e l'Economato.

Il compenso dei lavori e della semente è compenso delle spese di coltivazione, quando per caso il fondo non fosse stato fittato, e fosse stato gestito in economia dal subeconomo. Questi però sono casi abbastanza rari.

Similmente il ricupero e la restituzione di somme dai medesimi dovranno figurare tra le riscossioni (1).

**Art. 36.** — Se all' epoca della dimissione dell' amministrazione di un Ente in seguito alla nomina del nuovo titolare, avvenga che l' Economato risulti in credito per frutti maturati e non riscossi nel periodo della vacanza, il subeconomo continuerà nella gestione dell' Ente stesso fino a che non abbia riscosso le competenze economali, salvo il caso in cui il nuovo titolare non prescelga di soddisfare lo importare, o di prestare una cauzione o mallevaria.

In conseguenza in un solo caso il Beneficiato non potrà essere immesso nel possesso e nell' amministrazione del patrimonio Beneficiario, quando cioè risultando egli debitore verso l' Economato, perchè le rendite da esigersi nell' anno non si sono esatte o non sono maturate per potersi esigere, non paghi la parte di esse dovuta all' Economato, o non possa dare sufficiente garentia o mallevaria.

Però in questo caso il Beneficiato può lasciare l' amministrazione temporale del Beneficio al subeconomo, ma redigendo l' analogo verbale di possesso egli è in diritto di esercitare il suo ufficio di Vescovo, di canonico, di Parroco, perchè il R. *Exequatur* o il R. *Placet* lo hanno civilmente riconosciuto.

Le leggi speciali e le particolari disposizioni vigenti presso ogni distretto Economale relative all' *aggiusto di rata* hanno dato luogo, e danno luogo, a continue controversie, con grave danno dei Beneficiati, i quali non si rassegnano ad intenderle al lume della teorica dei frutti civili. Difatti spesso essi invocano la ripartizione delle rendite beneficiarie fatta per *anno colonico* e non per anno civile, lo che è contro la legge comune, e contro le suddette disposizioni speciali.

Altri credono che i tribunali siano competenti a derimere le quistioni relative ai detti conteggi. Ora nelle province napoletane apposite disposizioni legislative in vigore vietano ai Tribunali di prender parte nella determinazione di questi aggiusti di rata, che sono di as-

---

[1] Per l' esatta intelligenza di questo articolo diciamo che per precedente titolare s'intende il Beneficiato investito dell'Ente e traslocato altrove, o rinunziante. I rimborsi che fanno i Subeconomi e il ricupero o la restituzione sono soggetti alle regole fissate nel detto Regolamento, cioè in quanto ai rimborsi debbono essere ordinati dall' Economo Generale, in quanto alle riscossioni debbono figurare nei conti, e debbono rilasciare al Beneficiato o ai suoi eredi una quietanza regolare. Le quietanze suddette sono *straordinarie* a norma della Legge sul Registro e Bollo.

soluta competenza amministrativa. Fermiamoci quindi a riportare le interpretazioni di massima del Ministero dei Culti.

*a*) **Dispaccio del Ministero dei Culti** *20 giugno 1869 n. 9281, e 31 dicembre 1870 n. 19942*:

Il ratizzo delle rendite dell'annata promiscua fra l' Economato ed ed il nuovo investito è regolato non con le disposizioni speciali del sinodo Diocesano, ma con quelle generali del diritto civile, proprie dell' usufruttuario.

*b*) **Dispaccio del Ministero dei Culti** *31 dicembre 1870 n. 19442:*

Quando i legati pii annessi al Beneficio non costituiscono enti morali autonomi ma sono invece uniti e connessi al beneficio medesimo, i redditi secondo la loro natura, debbono regolarsi e ratizzarsi complessivamente agli altri frutti del Beneficio della cui provvista, e dei cui oneri fanno parte.

Il R. Economato di Napoli in esecuzione del Regolomento 8 dicembre 1861 emise alcune *Istruzioni* ai Subeconomi, in data del 13 dicembre 1863. Togliamo da esse quelle che riguardano l' aggiusto di rata relativamente alle rendite biennali:

**Art. 24.** — Trattandosi di rendita olearea o di altra di simil natura che fosse biennale i Subeconomi procederanno con le norme espresse tanto nel Rescritto degli 11 Settembre 1830, quanto nell'altro del 22 Febbraio 1837, confermato con l' art. 59 del Regolamento degli 8 Dicembre 1861, cumulando l' annata fertile con l' infeconda, e dividendo la rendita per ventiquattresimi, proporzionatamente al tempo del godimento e della vacanza come è detto nell' art. precedente.

**Art. 25.** — Qualora la vacanza si verifichi nell' anno vòto, il biennio sarà formato, cumulando la raccolta dell' anno della vacanza con quella dell' anno seguente. Se per lo contrario avviene nell' anno primo si cumulerà la raccolta di quest'anno con quella dell' anno precedente.

**Art. 26.** — La raccolta da dividersi per rate è quella che matura naturalmente nel biennio, ancorchè per consuetudine o contratto la consegna materiale avvenisse in un' epoca posteriore al biennio,

**Art. 30.** — Verificandosi il caso la che rendita si fosse esatta per una parte dal Subeconomo e per un' altra dal Beneficiato defunto o dal novello investito, e che i pesi fossero stati in simil modo soddisfatti, allora dovrà farsi in piedi dall' aggiusto di rata di conteggio del debito e credito rispettivo, per diminuirsi od aumentarsi la rata del supero spettante.

**Art. 32.** — Liquidata la spettanza nei modi e con le norme di sopra espresse, i Subeconomi dovranno trasmettere il progetto d' aggiusto di rata in doppio esemplare al R. Economo Generale per la corrispondente approvazione, in scadenza della quale non potranno sotto la loro responsabilità, eseguire alcun pagamento sia in conto che in saldo.

**Art. 33.** — Approvato dal R. Economo Generale l' aggiusto di rata i Subeconomi cureranno che il medesimo venga accettato dagli eredi del Beneficiato defunto o dal Beneficiato novello, con apposita dichiarazione in piedi dell' aggiusto suddetto.

## § 4.

## *Equo assegno.*

1. Chi ha dritto all' equo assegno. — 2. Che cosa è l' equo assegno. — 3. Criterii per determinare l'equo assegno. — 4. Modo per ottenere l'equo assegno.— 5. Giurisprudenza.

1. Tutti i nuovi investiti ad un beneficio ecclesiastico, sia Mensa, sia Canonicato, sia Parrocchia hanno diritto all' equo assegno. L' investito traslato da una sede ad un' altra, da un benefizio ad un altro non vi ha diritto (1).

2. L'equo assegno così detto dalle leggi italiane è quella parte delle rendite che l' Economato generale con la venia del Ministero largisce al novello beneficiato. La origine di questa largizione è da ricercarsi nell' art. XVII del concordato del 16 Febbraio 1818, il quale disponeva: « Sarà però riservata la metà delle rendite nelle mense vescovili

(1) Nelle provincie napoletane e siciliane col Rescritto del 9 settembre 1828 avea diritto all' equo assegno anche il Vescovo che da una Mensa fosse traslato ad un' altra.

vacanti in favore del futuro vescovo ». Per modo che nelle provincie napoletane in forza del Concordato i soli vescovi avevano diritto al nuovo assegno.

Invece il legislatore italiano ha esteso questo beneficio a tutti i nuovi investiti, dando qualche opportuna restrizione. Con il Decreto difatti del 26 settembre 1860 all' art. 2 è detto che dai frutti dei Beneficii vacanti debba detrarsi *un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito, proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita dell'anno...* (1).

E l'art. 9 del Regolamento Generale per tutti gli Economi del 16 gennaio 1861 conferma questa disposizione.

3. Con quali criterii i Regi Economati determinano la somma da corrispondersi al nuovo investito? La disposizione di legge pone a base della liquidazione un solo fatto: che esso sia proporzionato al tempo della vacanza, cioè secondo i superi netti che dal beneficio durante la vacanza ha ritratto lo Economato debba essere fissato l'equo assegno. La legge stessa fissa un limite al di là del quale non è lecito sconfinare, cioè che esso equo assegno non potrà mai esser maggiore della rendita di un anno.

Il Ministero di G. G. e dei Culti ha definito l'equo assegno « una mera liberalità » e come tale non può essere concessa che esclusivamente dal Ministero che dispone delle rendite dei Beneficii vacanti (2).

4. Per ottenere l'equo assegno il beneficiato deve inviare la sua istanza al Ministero o all' Economato Generale per mezzo del locale Subeconomo o direttamente.

5. *Giurisprudenza*:

La determinazione dell' equo assegno ai termini dell' art. 58 del Regolamento 8 dicembre 1861 è un fatto rimesso all'Amministrazione la quale stabilisce la cifra con i suoi criterii. Non avendo la legge designata la somma e le norme onde questa debba determinarsi, non può il tribunale surrogare i proprii ai criteri amministrativi (3).

---

[1] Questa disposizione è trasfusa in tutti i Regolamenti Economali. Nel Regolamento 8 dicembre 1861 per l' Economato di Napoli; è richiamata con l'art. 7 e l'art. 58 art. 4 del Decreto 8 giugno 1862 n. 652 per le Provincie siciliane.

[2] Ministero di G. G. e dei Culti 17 aprile 1869 n. 168—3398.

[3] Tribunale Civile di Napoli 15 dicembre 1880. M. Maiorsini Arcivescovo di Amalfi contro i R. Economato.

## § 5.

### *La rappresentanza giuridica e l'Amministrazione del Beneficio.*

1. Chi rappresenta giuridicamente il Beneficio. — 2. Atti domenicali. — 3. Atti di Amministrazione.

1. Il Parroco, il Vescovo, il Canonico, o il Procuratore del Capitolo, la Commissione Conciliare hanno la rappresentanza giuridica del rispettivo Beneficio Parrocchiale, Vescovile, Canonicale, o del Seminario.

Derante la vacanza la rappresentanza giuridica del Beneficio è nell'Economato; come pure durante il sequestro dei Seminarii.

L'Economo Curato quindi non può giuridicamente e legittimamente rappresentare la Parrocchia vacante, o il Vicario Capitolare la Mensa Vescovile. Per farlo debbono essere autorizzati dall'Economato Generale.

2. Il Beneficiato, qualunque esso sia, non può compiere atti domenicali senza la superiore autorizzazione, la quale è di diversa entità secondo gli atti medesimi. Sono atti domenicali lo acquisto, l'alienazione, la concessione in enfiteusi, le permute, i tagli di alberi di alto fusto, il ritiro ed il rinvestimento di capitali,

Può però il Beneficiato promuovere qualsiasi azione per mantenere integro il patrimonio del Beneficio, o rivendicarne le usurpazioni.

3. Tutti gli atti di amministrazione diretti alla riscossione delle rendite del Beneficio ed al pagamento degli oneri e pesi gravanti la sostanza beneficiaria sono di esclusiva attribuzione del Beneficiato, ed esso non solo ha il dovere di compierli, ma non ha, per compierli, bisogno di alcuna autorizzazione.

Spetta ad esso l'esazione delle rendite; la iscrizione ed il rinnovamento delle ipoteche, le volture catastali, la rinnovazione dei titoli quando è per scadere il trentennio, gli affranchi e le commutazioni.

Per questi fatti di pura e semplice amministrazione egli può promuovere qualsiasi azione giudiziaria e non ha bisogno della superiore autorizzazione dell'Economato.

Noi tratteremo specificamente degli atti domenicali, e degli atti di amministrazione.

## § 6.

### *Azioni Domenicali.*

1. Acquisto. — 2. Legati.

1. In due modi può un Ente morale ecclesiastico conservato accrescere il suo patrimonio: 1. o che il Beneficiato col supero delle rendite o con denaro proprio accresca il patrimonio dell' ente comprando un fondo, una casa, o intestando rendita iscritta al Beneficio.

2. Ovvero che la pietà e generosità dei fedeli leghi con atto testamentario un fondo rustico od urbano, ovvero una rendita, o un certificato di rendita iscritta in favore del Beneficio.

È da ricordare però che solo le Parrocchie possono possedere beni stabili; e quindi nè le Mense, nè Canonicati e Seminarii possono acquistare fondi rustici od urbani, e se loro pervengono per mezzo di legati, debbono consegnarli al Demanio il quale ne opera la conversione, iscrivendo a loro favore la rendita equivalente sul debito pubblico, detratto però il 30 0|0 ed il 0|0 di spese di amministrazione.

Ora per lo acquisto tanto nel primo quanto nel secondo caso, è indispensabile la sovrana autorizzazione, la quale è regolata dalle seguenti disposizioni di Legge e Massime.

**Legge** *5 Giugno 1850 u. 1037:*

**Art. 1.** Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra i vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

## CODICE CIVILE.

**Art. 2.** — I Comuni, le provincie gl' Istituti pubblici civili, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

**Art. 433.** — I beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere.

**Art. 518.** — L' usufrutto stabilito in favore dei Comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non può eccedere la durata di trent' anni.

**Art. 932.** — Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll' autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite in leggi speciali.

**Art. 1060.** — Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non con l' autorizzazione del Governo menzionata nell' art. 932.

Le norme sono le seguenti:

**Regio Decreto.** — *26 giugno 1864, num. 1817, contenente disposizioni per l' esecuzione della legge 5 giugno 1037.*

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037, nonchè i RR. Decreti 12 luglio 1850, num. 1062, 22 giugno e 27 novembre 1862, n. 731 e 1007 ecc.

**Art. 1.** — Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore Generale del Re presso la Corte d' Appello del Distretto od al Prefetto della Provincia dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo che si tratti di instituti ed opere di culto, oppure di Provincie e Comuni, di opere laicali od altre instituzioni qualunque.

**Art. 2.** — La domanda di autorizzazione dovrà esser fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza o rappresentanza l' ente morale, dall' esecutore testamentario, dal donante o dall' erede gravato dalla prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro cui interessi la ordinata instituzione o fondazione.

**Art. 3.** — Il Procuratore Generale ed il Prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche dove trattasi d' atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa, e i documenti che vi hanno tratto, con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, al Ministero dell' Interno o a quell'altro che v' abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato o le successive Sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà esser provocata dopo preventivi accordi o concerti, tra questi ultimi.

**Art. 4.** — Pendente il procedimento per ottenere la Sovrana autorizzazione, gli Amministratori degli stabilimenti e corpi morali od erigendi, dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti.

**Art. 6.** — I Notai ed altri pubblici Uffiziali che abbiano notizia di alcune delle disposizioni contemplate allo art. 1.° del presente Regolamento ed i Ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno, entro il termine di giorni 30 dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia, darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale e, se questo ancora non esista legalmente secondo la rispettiva competenza, al Procuratore Generale del Distretto od al Prefetto della Provincia dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale.

### Decreto *12 luglio 1850 n. 1062:*

L' autorizzazione per gli enti ecclesiastici deve emanare dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

## § 7.°

### *Alienazione e trasformazione della proprietà Beneficiaria.*

1. Vendite, permute, enfiteusi o rendita, affranchi, servitù passive, rinuncie a servitù attive, transazioni, atterramento di piante di alto fusto, costituzioni d'ipoteca cancellazioni d'ipoteche, esazioni ed impieghi di capitali, locazioni eccedenti il termine di nove anni.

1. Tutti questi atti domenicali sono regolati con le norme espresse nel seguente:

**Regio Decreto** *19 ottobre 1893, n. 586.*

Visto l'articolo 434 del codice civile;
Visto il regio decreto 22 marzo 1866 n. 2832;
Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno ed alle Maremme delle provincie Siciliane, devono essere presentate all' Economato Generale del distretto, nel quale ha sede il Corpo morale contraente, da chi ne ha l'amministrazione.

Ove però si tratti di confraternite che non abbiano carattere di istituzioni di beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (Serie 3.ª), oppure di fabbricerie, opere od amministrazioni parrocchiali, o di altri istituti congeneri, le istanze, dovranno essere presentate al Prefetto della Provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l' autorizzazione governativa, oltre alle vendite e alle permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d' ipoteca, i consensi alla cancellazione d' iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, ed in generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

**Art. 2.** L' Economato generale od il Prefetto, secondo che la istanza sia stata presentata all'uno o all'altro ai termini del precedente articolo, invia l' istanza medesima con avviso motivato al competente Procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, la trasmette col proprio parere. e coi documenti che la corredano, al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 5.

**Art. 3.** Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti provvede sulla relazione del Procuratore generale, concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

**Art. 4.** La deliberazione del Ministero deve essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni d'urgenza o di evidente utilità si chieda la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di valore eccedente le lire 2,000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 15,000 oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati nell' alinea dell' art. 1.°, se il valore ecceda le lire quindicimila.

**Art. 5.** E' delegata ai Procuratori generali, sull'avviso conforme dall' Economato generale, l'autorizzazione alla vendita dei beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, ed allo atterramento di piante d'alto fusto per un valore non eccedente le lire 5000, come pure l'autorizzazione entro i limiti della somma sovra designata agli atti e contratti indicati nell'alinea dell'art. 1.°.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità, i Procuratori generali possono autortzzare le alienazioni dei beni mobili od immobili con dispensa dai pubblici incanti, purchè il valore capitale non ecceda le lire 500.

**Art. 6.** I provvedimenti dei Procuratori generali, nei limiti indicati nell'articolo precedente, hanno lo stesso effetto dell' autorizzazione governativa.

E' data però facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti avverso le deliberazioni negative dei Procuratori generali.

**Art. 7.** Se la domanda di autorizzazione governativa sia fatta nell' interesse di un beneficio vacante, spetta sempre di provvedere

sulla medesima al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, qualunque sia la somma od il valore.

Durante la vacanza dei beneficii non si possono fare locazioni di beni immobili per tempo maggiore di tre anni.

**Art. 8.** Rimangono abrogati il Regio decreto 22 marzo 1866, n. 2832, ed ogni disposizione genarale o speciale vigente nelle varie provincie sulle materie per le quali provvede il presente decreto, tranne che nelle provincie dove sono in vigore le Regie patenti del 19 maggio 1831, le quali per i casi in esse previsti rimangono in osservanza.

### Regie Patenti *19 maggio 1831 negli Stati Sardi.*

Volendo rendere ad un tempo più sollecita e meno dispendiosa la spedizione degli affari, abbiamo intanto giudicato conveniente di autorizzare i Magistrati a provvedere, in via ordinaria, in alcuni casi nei quali occorreva finora di ricorrere all' autorità nostra Sovrana. Epperò per le presenti di nostra certa scienza e R. Autorità e col parere del nostro consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue (1):

. . . . . .

2. Potranno egualmeute i Senati nostri (2) permettere, qualunque ne sia il prezzo, la vendita senza formalità d' incanti dei beni dotali, di quelli dei pupilli, minori, ed altri amministrati, nonchè dei pubblici stabilimenti, Opere Pie, Corporazioni ed altri privilegiati: eccettuate però le Comuni e ciò sempre che loro venga a risultare che la dispensa degli incanti non può se non riuscire vantaggiosa ai venditori.

3. Potranno altresì i Senati nostri ammettere alla cessione dei beni, salvo onestà, di debitori di qualunque Stato, grado e condizione essi siano, quando dietro le circostanze della causa li giudicheranno meritevoli di tal favore.

I nostri magistrati e tribunali potranno autorizzare i Relatori delle cause a trattare fra le parti un amichevole componimento ogni volta che la istanza promossa ad un tal fine da una di esse non possa

[1] Omettiamo l'art. 1. che riguarda gli affari puramente civili.

[2] Avvertiamo che i Senati piemontesi fra le altre avevano quasi le funzioni delle attuali Corti di Appello.

cagionare un ritardo pregiudizievole all'altra, e dia veramente luogo a sperare un aggiustamento.

Deroghiamo per tutto quanto sovra alle generali Costituzioni, al Regolamento per le materie civili e criminali del Ducato di Genova, ed a qualunque altra legge in contrario, e mandiamo ai Senati nostri ed alla Camera nostra dei Conti di registrare le presenti ecc.

Date a Torino, il 19 del mese di Maggio, l'anno del Signore 1831 e del Regno nostro il primo.

CARLO ALBERTO

### *Commento al Decreto del 19 ottobre 1893, n. 586.*

Per effetto di questo Decreto che sancisce le norme generali per tutta l'Italia, tranne in quelle Province in cui sono in vigore le Regie Patenti del 19 Maggio 1831, sono abrogati esplicitamente il Decreto 22 Marzo 1866 n. 2839, ed i Regi Decreti 1 Dicembre 1833 n. 1871, e 1872, il primo relativo alle vendite enfiteusi ecc. ed a tutti i casi che ora prevede l'anzidetto Decreto 19 ottobre 1893, l'altro relativo agli affitti.

Con questo Decreto 19 ottobre 1893 si arrecano alcune innovazioni alle norme che finora furono in vigore.

Le indicheremo succintamente:

1.° Si allarga la competenza del Ministero, e quella dei Procuratori generali nel concedere l'autorizzazione con la dispensa o non delle subaste.

Per esempio pel Decreto 22 Marzo 1866 per la dispensa delle subaste per la vendita di beni mobili ed immobili, eccedente il valore di lire 500, la deliberazione del Ministero dovea essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato.

Invece ora il voto del Consiglio di stato deve precedere la deliberazione del Ministero quando per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chiede la dispensa ai pubblici incanti per vendita di beni mobili ed immobili di valore eccedente le lire 2000.

E così per la vendita di beni a pubblici incanti il voto del Consiglio di stato che prima era richiesto quando quei beni eccedevano il valore di lire 8000, ora è richiesto per quelli che eccedono il valore di lire 15000.

I procuratori generali che prima avevano la facoltà di autorizzare la vendita di beni mobili ed immobili, ed i tagli di alberi di alto fusto mercè l'esperimento delle subaste, quando il valore non eccedesse quello di lire 500, oggi hanno la facoltà medesima fino al valore di lire 5000.

E così nei casi di urgenza e di utilità possono dispensare dalle subaste la vendita dei beni mobili ed immobili fino al valore di lire 500.

Abolito il Decreto 1 dicembre 1833 n. 1871, non è più necessario il parere dell'Ordinario Diocesano in merito degli affari previsti del Decreto suddetto, nè per il contratto l'omologazione del Tribunale.

### *Norme amministrative per l'esatta esecuzione del precedente decreto.*

I continui dubbii e le inesatte interpretazioni date dai Subeconomi e dai Beneficiati ai Decreti del 22 marzo 1866, e 1 dicembre 1833 ora aboliti con il precedente Decreto del 19 ottobre 1893 rendono indispensabile riepilogare le norme per l'esatta interpretazione di questo Decreto.

### § 8.

### *Iscrizioni e radiazioni ipotecarie.*

Su questa materia delicatissima, come quella, che tutela i diritti contrattuali della amministrazione, si dovrà, oltre che tenere presente la circolare Economale in data 7 giugno 1879 num. 10215 15-29, portare un attento esame sulle istanze, che le parti rivolgono per ottenere la cancellazione o la riduzione di qualche ipoteca.

In simili casi si terrà presente quanto segue.

Il sistema per accendere o rinnovare le iscrizioni ipotecarie sia che si proceda dal R. Economato, sia che si proceda dagl'investiti, non occorre menzionarlo, è quello stabilito dal diritto comune.

Per quello che riguarda per altro la cancellazione delle ipoteche, trasferimento o riduzioni, bisogna ricordare che con Ministeriale del 10 settembre 1828 fu stabilito che la rinnovazione delle iscrizioni dei crediti dei luoghi pii, che non hanno altro titolo che il ruolo, possono

rinnovarsi dietro l' esibizione delle sole note ai termini dell' art. 7 del R. Decreto 18 aprile 1819. Con Ministeriale poi del 23 ottobre 1839, diretta alla Diocesana di Città-ducale, fu detto che per i censi, compresi nei ruoli esecutivi, conviene inscrivere alla conservazione l' estratto del ruolo. In forza poi del Decreto 19 ottobre 1893 è necessaria alla cancellazione, riduzione o trasferimeno di una ipoteca la superiore approvazione

Per dare corso ad una istanza riguardante cancellazione, trasferimento o riduzione d' ipoteca, è necessario che vi sia alligata la relativa nota ipotecaria, o quanto meno nell' istanza dovranno essere *esattamente* indicate le date, i numeri della ipoteca, intorno alla quale si richiede un provvedimento, per modo che sia evitata qualsiasi dubbiezza e qualsiasi possibile equivoco.

Inoltre dovranno essere esibiti tutti quei documenti, che valgano ad accertare il titolo, la natura, e l' entità del credito, a garanzia del quale fu presa l' ipoteca. Infine fa d' uopo che vi siano alligati i titoli provanti la totale o parziale estinzione del debito, quando si tratti di cancellazione o riduzione.

### *Vendite.*

Il procedimento da eseguir in materia è quello prescritto dal R. Decreto 19 ottobre 1893.

L' istanza, con la quale si chiede l' alienazione di uno stabile di proprietà di un ente ecclesiastico dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 1,20, e dovrà essere trasmessa all'Economato Generale competente.

Nelle istanze bisogna tener presente:

*a*) Se l' ente sia pieno o vacante. Se pieno, interrogato l' investito se acconsenta o neghi la chiesta alienazione, lo si inviterà a dare per iscritto la risposta, e questa risposta scritta trasmetteranno i Subeconomi all' Economato Generale.

Se vacante, dichiareranno se vi siano, o meno ragioni, e quali, che consiglino l'urgenza della alienazione, o se convenga invece aspettare che il Beneficio sia provvisto.

*b)* Quale sia il valore effettivo dello stabile, di cui si tratta, quali le sue presenti condizioni, e quindi se il prezzo offerto sia oppur no conveniente.

*c*) Se, nel caso che si dovesse procedere alla vendita col metodo delle subaste, vi siano probabilità di concorrenza.

*d*) Se il richiedente sia in condizioni di reale solvibilità tale da garentire il prezzo offerto e la modalità del pagamento.

Aggiungeranno poi i Subeconomi tutte quelle altre notizie e considerazioni, che crederanno del caso, oltre le informazioni riferentisi ai casi soprariferiti.

Quando poi dall' Economato Generale verranno incaricati della contrattazione, baderanno che il contratto in bozza, redatto in doppia copia, dovrà essere trasmesso per esame all' Economato.

Sarà pertanto di regola inserita in simili contratti *una apposita clausola*, con la quale si dichiari ed accetti dalle parti la condizione *che esso contratto non s' intenderà obbligatorio per l' ente ne' perfezionato senza la superiore competente approvazione.* Si dichiarerà inoltre che il prezzo dovrà pagarsi ed impiegarsi a norma delle vigenti leggi in materia ecclesiastica.

Quindi quando si tratti di Mense, Seminarii, Parrocchie, e Benefici Canonicali il pagamento dovrà farsi in vaglia del Tesoro intestato al Contabile del Portafoglio con l' obbligo del reimpiego in rendita pubblica intestata all' ente.

Se si tratta invece di stabile, faciente parte del patrimonio economale, il prezzo verrà pagato con polizza del Banco intestata al *Cassiere* Centrale del R. Economato Generale. Ed in contrattazioni per alienazioni di stabili del patrimonio economale, la procedura da seguirsi sarà identica a quella sopra descritta.

### *Enfiteusi*

Nella concessione di fondi in enfiteusi la procedura da osservarsi è in parte simile a quella della vendita.

Anche le istanze intese ad avere in enfiteusi alcun fondo o stabile di spettanza di enti ecclesiastici vanno trasmesse all' Economato Generale.

Siffatte istanze dovranno essere redatte in carta da bollo da lire 1,20.

Quando poi i Signori Subeconomi verranno richiesti di parere sopra alcuna istanza pertinente ad enfiteusi, e riguardante alcun be-

neficio di loro competenza, nel rispondere chiariranno in ogni modo i seguenti punti:

*a*) Se il beneficio, di cui trattasi, sia pieno o vacante.

Nel caso che sia pieno, interrogato l' investito se acconsenta o neghi la chiesta enfiteusi, lo inviteranno a fare per iscritto la risposta, e queste risposta scritta trasmetteranno al Centrale Ufficio.

Nel caso che sia vacante, chiariranno se vi siano motivi, e quali, che consiglino l' urgenza della concessione enfiteutica, o se non sia preferibile attendere che il beneficio venga provveduto.

*b*) Il valore e lo stato presente del fondo, se sia suscettibili di miglioria, e possibilmente, in quale misura e quindi se il canone offerto sia conveniente o meno.

*c*) Se, nel caso si dovesse procedere alla concessione in enfiteusi col mezzo delle subaste sia probabile la concorrenza.

Aggiungeranno poi tutte quelle altre notizie ed informazioni, che crederanno del caso, e specialmente sulla solvibilità del ricorrente, e la sicurezza del canone offerto.

Quando poi l' Economato Generale compiute le sue informazioni, crederà che il Subeconomo inviti la parte richiedente a far redigere una perizia giurata del fondo domandato, la detta perizia dovrà esser fatta da perito di fiducia dei Subeconomi, e le spese occorrenti andranno a carico della parte stessa, la quale dovrà anticiparle, e ciò a responsabilità dell' Ufficio Subeconomale.

Come poi il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti avrà risoluto sul merito della istanza, ed avrà concesso l' enfiteusi converrà distinguere il caso che si debba procedere col mezzo delle subaste, o con la dispensa dalle medesime.

Si celebreranno le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili. Si dovrà quindi rivolgere la relativa istanza al Presidente del competente Tribunale, perchè autorizzi la celebrazione delle subaste sulla base della cifra, che il Ministero avrà autorizzata, ed innanzi a quell'autorità che il Presidente stesso crederà destinare.

Si dovrà quindi procedere alla formazione e pubblicazione del bando, designandosi il giorno stabilito alla celebrazione delle subaste, dando al bando medesimo la massima pubblicità; nonchè infine redigere l'atto di aggiudicazione al maggiore offerente.

Nel bando e nel contratto definitivo si dovranno sempre chiaramente esprimere le seguenti condizioni:

*a*) Che in caso di affrancazione questa si debba effettuare a norma dell'art. 1564 del Cod. Civ.

*b*) Che quando il canone sia per una somma ragguardevole il novello enfiteuta dia garanzia ipotecaria equivalente ad un biennio del canone sopra un altro di lui fondo libero.

*c*) Che il contratto non sarà definitivo senza la competente superiore approvazione.

Ottenuto il decreto di approvazione sarà trasmesso ai Subeconomi affinchè ne curino l'esecuzione.

Se il contratto sarà stato autorizzato con dispensa dalle subaste, la procedura sarà la stessa meno quanto riguarda, com' è naturale, le subaste stesse.

Pei beni poi rustici ed urbani appartenenti ai Beneficii semplici sciolti coi Brevi *Dum Collatis* e *Religionis Decus*, beni divenuti patrimonio del R. Economato, si praticheranno anche tutte le summentovate regole.

### *Disposizioni comuni alla vendita ed all'enfiteusi.*

Le spese necessarie occorrenti per tutti gli atti delle procedure, di cui si è trattato nei due precedenti paragrafi, i Subeconomi avranno per regola che debbono venire fatte dalle parti richiedenti.

Nei casi di subasta, le prime spese dovranno sostenersi da colui, sulla di cui offerta, verrà aperta la gara. L' aggiudicatario definitivo sarà tenuto a rimborsarlo, ed a fornire le spese ulteriori occorrenti.

Saranno a carico della parte tutte le spese occorrenti e provenienti dalla contrattazione, come ancora le spese di registro e d'iscrizione ipotecaria, ecc.

Affinchè su tale punto non possano avvenire contestazioni, avranno per regola i Subeconomi di consacrare tale patto in apposito articolo del contratto.

### *Di alcune speciali enfiteusi.*

Per alcune leggi statutarie imperanti ancora nella Provincia di Benevento le enfiteusi antiche debbono reputarsi sempre perpetue, ed

i periodi temporanei stabiliti nei relativi rogiti costitutivi dell'enfiteusi medesima, si riferiscono soltanto al diritto che si ha di valutazione del fondo allo spirare del termine, per stabilire l'aumento o la diminuzione dell'annuo canone.

Nella modificazione al Codice Napoleone introdotta in omaggio agli statuti e consuetudini locali pel Principato di Benevento dal Governatore Luigi Beer nel 12 marzo 1807 all'art. 3.° è detto che l'enfiteusi temporanea di uno o più ventinovennii, di una o più generazioni, accorda al concessionario un titolo perpetuo bensì, ma variabile in quanto all'accrescimento del canone, spirata la concessione. Nell'articolo 4 si stabilisce espressamente che il concessionario a titolo temporaneo *finchè il tempo convenuto non finisce,non può essere dal diretto padrone espulso dall'enfiteusi.* E nei successivi articoli si trovano le norme per addivenire alla perizia circa l'aumento dell'annuo canone, che deve fondarsi soltanto *sulle migliorie* del tempo, escluse le piantagioni, la coltura, le fabbriche e *tutte le altre opere della mano e dell'industria dell'uomo.* La diminuzione del canone pure per effetto del tempo si è riconosciuto derivare dalla facoltà scritta nell'articolo 4.° che ha il concessionario di rinunziare allo spirare del termine al dominio utile, quando non abbia deteriorato il predio. Se la perizia si trascura e non si fa allo spirare del termine, lo accrescimento che sarà in seguito rilevato, *si riporterà al tempo della finita concessione.*

Ciò posto quando le parti non sono di accordo, o bisogna prima procedersi a perizia giudiziale circa la provvista del canone sul corrente ventinovennio, ovvero concedersi lo assenso, con espressa riserva di liquidare con perizia giudiziale in contradittorio il novello canone a pretendere per lo aggiusto di quartiria, se vi sarà luogo (1).

### *La quartiria ed il laudemio.*

E' bene avvertire la differenza che passa tra la esazione del Laudemio e della Quartiria. Il domino diretto così nella vendita del fondo enfiteutico, come nella vendita del dominio utile, ha per la quartiria il diritto di esigere la quarta parte del prezzo.

I contratti enfiteutici nei quali si è previsto il diritto di quartiria

(1) Atti del R. Economato. Fasc. 20-412.

sono speciali ad alcune regioni, per esempio per quella Beneventana era previsto in detti contratti sempre il diritto di esigere la quartiria; perchè i contratti stessi che si stipulavano in quella regione, prima del 1860, erano in fatto di enfiteusi *sui generis*, perchè con essi il direttario si spogliava perfettamente della sua proprietà, contentandosi di un modico canone annuo, e si riserbava il diritto di quartiria anche nel passaggio di proprietà del fondo, da uno ad un altro utilista.

Si è disputato se il diritto di quartiria dovesse intendersi per il pagamento della quarta parte delle migliorie del fondo enfiteutico da farsi in favore del dominio diretto o della quarta parte del prezzo.

La quistione è ancora insoluta (1).

### *Restituzione ed impiego di capitale.*

Dovranno i Beneficiati ed i Subeconomi in questi affari tenere presente l'origine del capitale, della cui restituzione, e del cui impiego si tratti, poichè in relazione all'origine, questi affari sono strettamente connessi a quelli trattati nei paragrafi precedenti.

Terranno ancora presente la Circolare Economale in data 7 giugno 1879 N. 10215—15,29.

Dovranno poi i Signori Subeconomi uniformarsi al disposto del R. Decreto 19 ottobre 1893 N. 2832.

Quante volte vi siano capitali da impiegarsi dovranno gl'investiti farne istanza al Generale Economato in carta da bollo da cent. 60, indicando la natura e l'origine del credito. L'impiego verrà chiesto ogni qual volta si tratti di una somma tale che permetta l'acquisto di annue lire cinque di rendita pubblica, o quanto meno tre.

Se la somma non permette per la sua esiguità l'impiego in rendita pubblica, i Subeconomi cureranno che gli investiti dichiarino se intendano completare la somma supplendo con le rendite dell'ente, o *de proprio*. In caso che gl'investiti non intendano di completare la somma per lo acquisto della rendita equivalente, essa somma verrà depositata alla Cassa Postale di Risparmio, ed ivi resterà sino a che gli annui interessi cumulandosi al capitale, non lo facciano ascendere alla cifra necessaria per l'acquisto di almeno lire tre di annua ren-

(1) Vedi, fascicolo del R. Economato 20-63. Seminario di Benevento.

dita pubblica. Il deposito sarà fatto in apposito libretto intestato all' ente, e trasmesso al Generale Economato, per rimanervi custodito nella cassa centrale.

Dovranno i Subeconomi curare che non restino capitali giacenti infruttuosi, ed incitare i titolari degli enti a promuovere gli atti necessari pel reimpiego di quei capitali, dei quali verranno a cognizione, i quali siano tuttora infruttiferi.

Oltre l' istanza suddetta dovranno gl' investiti far pervenire al Generale Economato un foglio di carta da L. 2,40 per la copia del decreto autorizzante l'esazione e il reimpiego nonchè tutti i possibili titoli dimostranti l'origine e la natura del credito, e, nei casi di espropriazione, le copie dei decreti prefettizii autorizzanti le espropriazioni suddette.

In regola generale i capitali dovuti dai debitori agli enti dovranno a cura dei debitori medesimi essere versati alla Cassa Provinciale, perchè se ne faccia un vaglia del Tesoro intestato al Contabile del Portafoglio con l' obbligo del reimpiego in rendita pubblica intestata all' ente.

Il detto vaglia del Tesoro, unito ad una scheda, compilata secondo il modulo, trasmesso ai Subeconomi con la circolare citata del 7 giugno 1879 num. 10205—15,29, insieme a tutti quegli altri documenti, che fossero necessarii, nonchè il foglio di carta da bollo da lire 2,40, e i titoli o equipollenti dimostranti la natura e l' origine del credito come si disse più innanzi, tutto dovrà farsi pervenire al Generale Economato, al quale competono gli ulteriori adempimenti per l' impiego dei capitali. Inoltre i Subeconomi terranno presenti queste altre disposizioni:

Per il collocamento nelle Casse postali di risparmio di capitali appartenenti ad Istituti di culto, tanto di carattere ecclesiastico, quanto di carattere laicale, le relative somme saranno inscritte su libretti distinti, e occorrerà poi in occasione di rimborsi la presentazione di apposite autorizzazioni, da essere rilasciate di volta in volta, rispettivamente dai regi Economi o dai Prefetti, a seconda della natura degli Istituti.

Quindi:

*a*) Ogni qual volta saranno richiesti gli uffici postali della emissione di libretti a favore di Istituti di culto, gli uffizi stessi do-

vranno farsi dichiarare dai depositanti se le somme relative costituiscano capitali di proprietà di tali Istituti, oppure se costituiscano invece rendite od altri fondi da rimanere a libera disposizione degli amministratori o degli investiti *pro tempore*;

*b*) Nel primo caso, alla intestazione che sarà chiesta dovranno essere aggiunte fra parentesi le parole: *Collocamento di capitali,* mentre nel secondo basterà la semplice indicazione degli Istituti di cui trattisi;

*c*) Occorrendo poi di emettere rimborsi su libretti che rechino la indicazione: *Collocamenti di capitali*, gli uffizi dovranno non solo attenersi al disposto dell' art. 142 della Istruzione, ma esigere inoltre la presentazione di analoghe autorizzazioni di rimborso, firmate dagli Economi dei Benefizi vacanti, oppure dai Prefetti.

Tali autorizzazioni saranno unite alle cedole.

Ad un eguale trattamento dovranno essere sottoposti i rimborsi sui libretti *attualmente in corso* a favore di Istituti di culto, dei quali sia stata per cura delle autorità tutorie o degli interessati modificata la intestazione, colla aggiunta della clausola sopra indicata; mentre su tutti gli altri libretti nuovi e vecchi, intestati semplicemente agli Istituti medesimi, continueranno ad essere operati rimborsi con le sole cautele prescritte dal succitato art. 142 della Istruzione.

Nel caso di libretti già in corso che sieno presentati colla intestazione modificata, gli uffizi di Posta dovranno correggere in conformità le partite corrispondenti sui registri di conto corrente (mod. S) ed informarne con lettera il Ministero, affinchè possa fare a sua volta identiche correzioni nei propri registri.

### *Accettazione di disposizioni tra vivi o testamentarie.*

Anche per l' accettazione di disposizioni tra vivi o testamentarie fa d' uopo che il legittimo rappresentante dell' ente ecclesiastico interessato ne faccia istanza in carta da bollo da cent. 60 al Procuratore Generale del rispettivo distretto della Corte d' Appello in esecuzione del disposto dell' art. 1.° del R. Decreto 26 giugno 1864 numero 1817, unendovi copia dell' atto di donazione, o del testamento, a cui si riferisce.

Tale istanza e documenti vanno trasmessi al R. Economato che, secondo la legge, deve esprimere su di essa il proprio parere, e ne

curerà poi la trasmissione al Procuratore Generale, cui spetta promuovere per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia la sovrana sanzione.

Il R. Decreto di sovrana sanzione sarà quindi dall' Economato trasmesso ai Subeconomi che ne cureranno la esecuzione, dando a suo tempo notizia quando la vertenza sarà esaurita.

### *Taglio di alberi.*

Quando un beneficiato crede opportuno di procedere al taglio di alberi, dovrà far tenere al R. Economato l' analoga istanza in carta da bollo da cent. 60, accompagnata da una perizia, elevata a sue spese da perito di fiducia del Subeconomo, nella quale perizia dovrà essere indicata ed esaminata la natura del terreno su cui stanno le piante, rilevando se trattasi di terreno seminatorio, oppure soggetto al vincolo forestale. Dichiarerà il valore delle piante, e quanto altro possa interessare in ordine al taglio domandato.

## § 12.

### *Amministrazione del Beneficio (Attivo).*

1. Beni stabili — 2. Affitti.

1. Com' è noto, di tutti gli Enti conservati le sole Parrocchie posseggono e possono possedere fondi rustici ed urbani, e quindi specificamente ad esse riguarda la materia degli affitti.

2. Ora gli affitti erano regolati da diverse norme nelle regioni dipendenti dai sette Economati che sono in Italia, perchè diversa è la legislazione speciale che li regge.

I regolamenti di ciascuno dei sette Economati provvedono alle formalità da osservarsi negli affitti quando procedono i subeconomi, e particolari *norme* e Decreti provvedono quando all' affitto procedono i Beneficiati.

La dottrina fondamentale che regola questi atti d' amministrazione, salvo lievi differenze, è quella che informa l' art. 493 del Codice Civile. L' Economato come il Parroco essendo equiparato all' usu-

fruttuario, ne conseguita che gli affitti non possono superare la durata di tre anni, nè può l'usufruttuario riscuotere in anticipazione il prezzo del fitto.

Come disposizione generale è da notare che gli affitti eccedenti il termine di nove anni vanno regolati con le formalità richieste dal Decreto 19 ottobre 1893 che abbiamo innanzi pubblicato (1).

Le norme stabilite nei Regolamenti sono ispirate a quelle della contabilità Generale dello Stato, alle quali devono attenersi i Subeconomi quando procedono agli affitti il cui canone annuo è superiore alle lire 500 (2).

Nel Lombardo Veneto è in vigore il Decreto del 3 agosto 1803 per le formalità da osservarsi; e la Normale provvisoria del 31 maggio 1816 art. 31 vieta ai Beneficiati esigere in anticipazione gli affitti.

## § 13

### *Rendite mobiliari.*

1. Canoni, Censi, Capitali, Decime. — 2. Affitti delle rendite mobiliari· — 3. Titoli, e loro rinnovazione - Iscrizioni ipotecarie. — 4. Ruoli esecutivi. Loro formazione. — 5. Rinnovazione dei Ruoli esecutivi. — 6. Giurisprudenza italiana relative ai ruoli.

1.° Per effetto della conversione del patrimonio delle Mense e Capitoli e Seminarii, a questi Enti ecclesiastici furono conservate le rendite in canoni, censi, capitali, decime. Furono conservate altresì alle parrocchie autonome, o alle parrocchie surte sulle abolite Ricettizie e Collegiate.

Ordinariamente sono rendite che richiedono molta cura per l'esazione e per mantenere inalterato all' Ente il diritto a riscuoterle.

2. I Beneficiati possono procedere all' affitto della riscossione di esse o a partito forzoso o a partito sciolto. Però debbono esser cauti per non cadere nelle mani di avidi speculatori.

3. I titoli costitutivi di queste rendite possono essere o rogiti, o il possesso. Per le provincie napoletane fu stabilito coi Decreti del

(1) Vedi pag. 91.

(2) Dispaccio del Ministero di G. G. e Culti del 2 maggio 1870 n. 412-2525.

30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 un titolo speciale detto Ruolo esecutivo.

I Beneficiati debbono con esattezza curare la rinnovazione dei rogiti a norma dell' art. 2136 del codice civile ch' è il seguente:

« Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualun-
« que la quale debba durare per più di trent' anni, deve a richiesta
« del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo
« dopo ventott' anni dalla data dell' ultimo documento ».

In due modi si può procedere. Se le parti sono di accordo convengono innanzi al Notaio e si forma l' atto pubblico. La spesa è a carico del debitore, compresa quella delle tasse ipotecarie e di trascrizione della copia esecutiva e della copia in carta semplice da rimettersi all' Economato.

Sono da tener presenti nella rinnovazione del titolo le seguenti avvertenze:

1. Si debbono aumentare di un decimo le annualità dovute sui capitali dati a censo bollare.

2. Le enfiteusi sono per legge indivisibili e gli utilisti sono tenuti solidalmente al pagamento del canone.

3. Si deve pattuire nei censi bollari la solidarietà dei debitori se il titolo che si rinnova lo stabilisce.

4. Si debbono ratificare le ipoteche presi pei censi bollari. Nel caso che non vi fosse l' iscrizione ipotecaria bisogna costituirla, dovendo annuire il debitore alla chiesta ipoteca convenzionale, la quale dev' esser presa a norma degli articoli 1937 n. 4 e 1979 Codice Civile.

5. Pei canoni è guarentigia di maggior sicurezza l' iscrizione ipotecaria.

6. Nei rogiti debbono essere costituiti gli attuali debitori coi loro nomi, cognomi e domicilio.

Se le parti non sono di accordo si provvederà citando il debitore perchè fornisca il nuovo titolo. Se i debitori sono molti si può procedere a norma dell'art. 146 proc. civile.

### *Prescrizione.*

Per le rendite mobiliari la prescrizione è interrotta a norma dell' art. 2125 cod. civ. E interrotta altresì con il pagamento delle annualità, e quindi il Beneficio è nel possesso di esigere.

Ma il possesso per le rendite mobiliari dà diritto al debitore all' azione petitoriale per liberarsi dalla sua obbligazione, e quindi è necessario che il pagamento sia fatto col reclamare un documento valido a dimostrare la ricognizione del diritto.

4. La teorica che informò la legislazione nelle Provincie napoletane nella formazione dei Ruoli esecutivi fu quella di far servire ed elevare il possesso come titolo all' esazione dei censi, canoni ed altre prestazioni. E ad essa si riportarono le diverse leggi e Decreti relativi all' esazione delle rendite del Demanio dal 1806 al 1817.

Il Decreto del 30 Gennaio 1817 fra l' altro dispose (tit. 3) che i Direttori dei RR. Demanii dovessero formare un quadro dei debitori dell' amministrazione per canoni, censi, capitali, prestazioni. Quindi si stabilì il principio che « in mancanza di titoli espressi, il possessso « in cui il Demanio o i di lui autori trovavansi nell' anno 1806 di « esigere le dette rendite, o la prova della esazione effettuata dopo « l' anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione di- « retta a provare la inesistenza o l' annullamento del medesimo ».

Con gli articoli seguenti si stabilirono le norme della formazione e pubblicazione del quadro.

Col Decreto 2 Maggio 1823 la facoltà di formare il Quadro fu esteso alla Mense, Badie e Beneficii che erano allora provvisti; e a contare da due mesi dalla pubblicazione del detto Decreto i titolari delle Mense e Beneficii avrebbero dovuto formare un quadro per le rendite di ogni sorta spettanti ai detti Enti.

Con Decreto 19 Aprile 1824 la stessa facoltà fu concessa ai Seminarii.

Cen Decreto 16 Novembre 1824 fu concessa anche alle Chiese Ricettizie.

Per modo che le Mense, i Capitoli, le Parrocchie, i Seminari in base dei Ruoli esecutivi procedettero alla esazione delle loro rendite.

5. Pubblicate nel 1815 le leggi Civili nel Napoletano, l' articolo 2169 dispose che dopo ventott'anni dalla data dell' ultima sentenza, il debitore di una rendita era tenuto a somministrare il nuovo titolo al suo creditore, o agli aventi causa da lui.

Fu allora mosso il dubbio se a prevenire gli effetti della prescrizione i Ruoli Esecutivi dovessero essere rinnovati prima del com-

pimento del trentennio, e fu con molteplici Ministeriali Rescritti e sancito il principio che i detti Ruoli dovessero rinnovarsi prima del decorrimento del trentennio, con alcune eccezioni.

In quanto alla forma delle rinnovazioni fu detto che dovesse seguirsi quella stessa della loro formazione.

6. Formato il Regno d' Italia la legislazione non si occupò dei Ruoli esecutivi, abbandonando alla interpretazione della Giurisprudenza il determinare se si potessero formare altri quadri, o rinnovare i già formati.

La Corte di cassazione di Napoli ritenne che sotto lo impero del codice del 1865 non potessero formarsi altri quadri; ma rinnovarsi gli antichi.

Poi mutò giurisprudenza, e fino al 1.° ottobre del 1892 ha ritenuto che non potessero formarsi altri quadri, nè rinnovarsi gli antichi secondo il procedimento indicato nei Decreti del 1817 e 1823.

Invece la Corte di Cassazione di Roma ritenne che potessero rinnovarsi gli antichi Ruoli secondo il procedimento speciale degli anzidetti Decreti.

Per modo che le provincie del napoletano sottoposte alla giurisdizione delle due diverse Corti dovettero seguire due diversi sistemi.

Però la Corte di Cassazione di Napoli è addivenuta a più opportuni consigli, e con la sentenza dell' 8 ottobre 1892 *Latanza c. Sebastio* ha fermata la seguente massima:

Sono efficaci i ruoli esecutivi rinnovati con l' antica forma sotto l' impero del Codice Civile. Ponendo mente al fine, pel quale i detti ruoli o quadri esecutivi furono in queste meridionali provincie istituiti, ed al fatto di non essere stati abrogati da alcuna legge (quale ad esempio quella del 3 agosto 1862), è evidente che possono rinnovarsi anche al presente con le forme prescritte dai RR. Decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823.

Nè può influire in contrario l' art. 5 del Codice Civile il quale contenendo una disposizione generale, non può derogare alla legge speciale, ed anche perchè le leggi che istituirono detti ruoli esecutivi non sono in antinomia col mentovato Codice.

## § 14.

*Decreti e disposizioni intorno ai Ruoli esecutivi per le provincie napoletane.*

**R. Decreto** *del 2 maggio 1823, n. 641 - Norme per la formazione e rinnovazione dei Quadri e Ruoli esecutivi dei Beneficii.*

**Art. 1.** — Nel termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, tutti i titolari di mense e beneficii che costituivano il patrimonio del già monte frumentario, e delle badie e dei beneficii di regio patronato, che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane, faranno pervenire alle amministrazioni diocesane medesime un quadro dei debitori della rispettiva mensa, badia o beneficii per rendite costituite per ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità dei capitali che non sieno stati compresi nei quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto dei 30 gennaio 1817.

Detto quadro conterrà: 1. il numero d'ordine; 2. il nome, cognome e domicilio del debitore; 3. l'epoca del contratto, il nome del notaio o altro uffiziale stipulatore; 4. la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta; 5. il fondo o capitale sul quale è allogata l'annua rendita; 6. le scadenze dei pagamenti; 7. il numero delle annate arretrate.

**Art. 2.** — Ciascuna amministrazione diocesana, dopo essere scorso il termine prefisso nell'articolo precedente, riunirà in un solo quadro generale, nel periodo di un altro mese, i nomi del subeconomato Generale preposto alla tutela della proprietà beneficiaria dal quale, secondo le istruzioni che riceverà dal Ministero sullodato, sarà opportunamente provveduto al pagamento del credito erariale. I signori Intendenti sono invitati a portare a conoscenza dei dipendenti Ufficii demaniali la presente determinazione, affinchè ne sia curata l'osservanza.

## § 21.

### *Restauri.*

**Legge** *15 agosto 1867 n. 3848 (art. 9. comma 3) Codice Civile art. 501.*

I Beneficiati, come amministratori ed usufruttuarii dei Beneficii, fra gli altri obblighi civili hanno quello di provvedere ai restauri, alla manutenzione ordinaria dei fondi, degli stabili, delle Chiese appartenenti al Beneficio. Siffatto obbligo è prescritto loro anche dai sacri canoni, e fu dal diritto pubblico del Regno fatto osservare con apposite prescrizioni legislative.

La Chiesa ha ritenuto e prescritto che dalle rendite del Beneficio, e specialmente delle Mense Vescovili, una quarta parte dovesse essere erogata per *le fabbriche.*

Papa Gelasio scrisse: *Ea vero quae ecclesiasticis edificiis attributa sunt, huic operi veraciter praerogata locorum doceat* INSTAURATIO MANIFESTA *Sanctorum, quia nefas est, si sacris aedibus destitutus, in lucrum suum Praesul impendia his deputata convertat.*

S. Gregorio Magno rispondendo nel 664 alla dimanda fattagli da Agostino, Vescovo d' Inghilterra, scriveva così: *Mos est Apostolicae Sedis ordinatis Episcopis praeceptum tradere, ut de omni stipendio quod accedit quotuor fieri debeant portiones: una videlicet Episcopo et familiae ejus propter hospitalitatem et susceptionem, alia clero; tertia vera pauperibus,* QUARTA ECCLESIIS REPARANDIS (1).

Il Concilio di Trento stabilì che i restauri debbono essere a carico delle rendite del Beneficio (2). Ma uno dei più dotti canonisti osserva al riguardo. « Il Concilio parla per vero dire solamente dei frutti delle rendite, ma nessun dubbio che in caso di bisogno può esser manomesso anche il capitale, in quanto esso non sia gravato da fondazioni speciali, ed in quanto se ne lasci intatta tanta parte quanta è necessaria al mantenimento del Culto (3) ». Chiunque percepisce

(1) Maggiori ragguagli si possono avere consultando il Durand de Maillane (*Rèparationes*).

(2) Sess. XXII Cap. 7 *de ref.*

(3) Walter *Man. di Dir. Eccl. pag. 129 v. 2.*

rendite della Chiesa è tenuto ai restauri e a questa sola condizione vi è obbligato il Patrono, ma se ciò non è, non è tennto a nulla, e se ricusa, il suo diritto di Patronato non viene per nulla diminuito. Quando le rendite delle Chiese passano allo Stato, questo è tenuto ai restauri, la ripartizione delle contribuzioni; in mancanza di prescrizioni legislative o consuetudinarie, si fa in proporzione delle rendite che ciascuno percepisce dalla chiesa, e, quando ciò non basta, vi concorrono i fedeli della comunità, sia con oblazioni in denaro, sia con opere manovali, ed anche i rispettivi Municipii (1).

Durante la vacanza l' obbligo dei restauri ordinarii spetta al R. Economato come quello che percepisce le rendite del Beneficio. Ha altresì anche l' obbligo speciale, che promana dalla legge 15 agosto innanzi citata art. 6, di provvedere con i superi delle rendite delle Mense ai restauri delle Chiese povere. Siffatto obbligo è esercitato sempre nei limiti del fondo di superi; i quali si assottigliano con grave danno delle Chiese povere, perchè il Pontefice provvede con grande sollecitudine appena vaca una Mensa.

Il *Dispaccio* del 4 ottobre 1794 oltre imporre l' obbligo dei restauri delle Cattedrali a carico dei Vescovi prescriveva ai Capitoli di vigilare che dai Prelati si faccia quanto occorre di sacri arredi e di riparazioni nelle Cattedrali, ed in caso di non curanza rassegnarlo a S. M. per li opportuni e pronti espedienti.

Con *Rescritto* del 21 settembre 1833 fu stabilito che il mantenimento e le riparazioni delle Chiese ex Cattedrali dovesse essere a carico dei Vescovi, quando non vi fossero fondi speciali.

Il Ministro dei Culti con dispaccio del 2 novembre 1880, 3 Divisione, 1.ª Sezione, num. 11115-17445-17668, ha dichiarato essere risaputo che il Patronato ha per correlativo l' obbligo nel Patrono di restaurare la Chiesa a misura che se ne manifesta il bisogno, ma non gli conferisce il diritto di appropriarsela e variarne la destinazione.

(1) Ecco qualche cenno di legislazione comparata al riguardo. In Francia ai restauri provvedono i Comuni (*Decreti 30 dicembre 1809 14 febbraio 1814*). In Germania provvedono Patroni, anche quando non percepiscono rendite; in Inghilterra, il Parroco provvede ai restauri del Coro a quelli della nave la Comunità; In Danimarca provvede il patrimonio della Chiesa; In Isvezia le Comunità.

## Circolare *dell' Economato di Napoli 14 maggio 1880.*

S. E. il Ministro Guardasigilli con dispaccio del 7 aprile p. p. n. 4830 ha manifestato a questo centrale Ufficio che l' Amministrazione del Fondo pel Culto al seguito dei concerti presi con quel Ministero per le ripetute spese di Culto e riparazioni tiene il metodo seguente.

« Per le ricettizie innumerate o numerate nelle quali il reddito « depurato dalle Tasse ed altre passività non presenti eccedenza « sulle pensioni assegnate dai proprii statuti o dal Piano, le spese di « Culto e riparazioni si portano a carico dei partecipanti, ai quali « viene rimessa l' intera rendita, e quando i partecipanti vi si negano « si fa una ritenuta sugli assegni per sopperire a quelle spese.

« Per le Chiese di ricettizie numerate poi nelle quali risulti una « eccedenza di redditi si provvede su tale eccedenza alle spese di « riparazioni, e quando ne vien fatta dimanda si concede un assegno « provvisorio pel le spese di Culto da pagarsi al Parroco o al Pro- « curatore del Clero.

« E' però da notarsi che per le ricettizie e per le Comunie con « cure d' anime la predetta Amministrazione non provvede se non in « via provvisoria, perchè alla morte di tutti i partecipanti le rendite « ed i beni si devolvono ai Comuni, ai quali passa altresì l' aggravio « per le spese di Culto e di riparazioni alle Chiese rispettive ».

# TRATTATO III.

## *Diritto di patronato di elezione* (1).

### Confessione tra le materie trattate innanzi, e quelle che vanno ora a trattarsi.

Nei beneficii va distinta la parte obiettiva e la subiettiva.

La prima comprende la forma interna, ed esterna, ossia il tenore dei beneficii, che risulta dai requisiti essenziali, naturali ed accidentali, ed il rito da osservarsi nel costituirli. La seconda riflette l'acquisto dei beneficii in base della ecclesiastica giurisdizione, e dei personali requisiti di colui, che vien chiamato al godimento del beneficio, e che acquista il diritto di percepire durante la sua vita, ed a causa del suo ufficio spirituale, i frutti dai beni che sono stati perpetuamente annessi ai singoli titoli, ed agli ecclesiastici ministerii.

Tutta la parte obiettiva dei beneficii è stata esaurita precedentemente; non così la subiettiva. Pel compimento di quest'ultima manca una sola parte, che forma una speciale trattazione, la quale ha l'obietto di esplicare il modo come taluno può concorrere con l'autorità ecclesiastica alla scelta del beneficiato ogni qual volta si vanta sul beneficio il diritto di Patronato.

---

(1) Pei Decreti del 17 febbraio 1861, e le posteriori leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico, i soli compatroni hanno diritto sui beni delle soppresse Cappellanie. Perciò sorgono tuttora disputazioni per fissare le qualità giuridiche dei patroni, ed il modo di loro compartecipazione al patronato per la rispondente divisione dei beni dotalizii delle Cappellanie.

E poichè le imperanti leggi han conservato i beneficii necessarii allo esplicamento del culto Cattolico, così, accade assai spesso, dover consultare le svariate dottrine sui patronati ancora esistenti su tali beneficii.

Oltre a ciò, in talune chiese, ove ancora esistono Cappelle di dritto patronato, come per esempio nella Chiesa di S. Anna dei Lombardi in Napoli, si esercitano tuttavia alcuni dei diritti onorifici dei patroni, e che, non ha guari han formato obbietto di controversia innanzi alle autorità giudiziarie.

Dal che, torna evidente la necessità dello studio di queste materie, rese agevoli dal mio sistema, che risparmia le faticose ricerche sopra gli ampi volumi scritti su questa branca di giure canonico.

Sicchè il giuspatronato, di che ora è proposito, si connette con la parte subiettiva dei beneficii, e ne forma il complemento.

Similmente il diritto di elezione su le Cappellanie laicali, di cui si parlerà più innanzi, riflette la sola parte subiettiva delle Cappellanie medesime in ordine alla nomina dei cappellani.

La qual materia va trattata immediatamente dopo quella del Patronato, onde meglio scorgere in che somigliano, ed in che differiscono fra esse.

Per tutto il dippiù, anche la materia delle Cappellanie laicali è stata precedentemente esaurita.

### *Partizione generale delle materie testè accennate.*

Lo sviluppo della dottrina del giurepatronato diviene più chiaro, quando si fa discendere dai punti più culminanti della materia, dai quali con progressione logico-legale dipendono le divisioni, e suddivisioni della materia medesima.

E siffatti punti di partenza, che servono come di centro a svariate molteplici idee, possono ridursi ai seguenti, cioè:

1. Rapporto tra la collazione, la istituzione canonica, e il Patronato.
2. Genesi storico-legale del Patronato.
3. Definizione, estensione, ed indole giuridica del Patronato.
4. Sue diverse specie, e norme regolatrici di esse.
5. Modi con che il Patronato si acquista.
6. Esercizii, esplicamento, e prova del diritto di Patronato in generale, e specialmente del Regio Patronato.
7. Modi mercè i quali il Patronato si trasmette.
8. Motivi che danno luogo alla perdita del Patronato.
9. Differenze che intercedono, tra il giurepatronato e il diritto di elezione.
10. Polizia ecclesiastica antica e nuova relativa al Patronato, ed al diritto di elezione su le Cappellanie.

L'è questo il prospetto di tutto quel che si riferisce alla parte teoretica delle additate materie, sotto il duplice rapporto del Diritto Canonico universale, e del diritto municipale dell'ex reame di Napoli e poscia del Regno d'Italia.

## CAPITOLO I.

### Rapporto tra la collazione, la istituzione canonica e il patronato.

Prima di addentrarsi nelle dottrine sul patronato, è indispensabile dare uno sguardo retrospettivo a quella parte della collazione, ed istituzione canonica, che ha rapporto col giurepatronato.

I. Il vocabolo istituzione è di ampia significanza.

In diritto civile suona lo stesso che disposizione: ed in questo senso si adopera negli atti tra vivi, e di ultima volontà, e nelle azioni che si istituiscono in giudizio, giusta le nozioni innanzi toccate, e che talvolta ripeto per non perder mai di vista la logica connessione delle svariate materie.

Nel giure Canonico istituzione importa istallazione nel beneficiato, ed il modo con che ogni beneficio ecclesiastico si acquista.

Sicchè per istituzione, secondo il linguaggio dei Canonisti, si intende qualunque concessione di un beneficio fatta secondo le regole Canoniche, la quale conferisce il diritto reale sul beneficio medesimo. L'è perciò un apoftegma di diritto: che il beneficio non può legittimamente ottenersi, senza canonica istituzione, derivante dalla giurisdizione ecclesiastica.

II. Ma la concessione di un beneficio può derivare o dalla libera volontà dell'autorità ecclesiastica, che lo conferisce, ovvero da un debito di giustizia, ed in seguito di nomina e presentazione del patrono. Nel primo caso la istituzione ha la giuridica sembianza di una donazione, e prende il nome di collocazione; nella seconda ipotesi poi si avvicina piuttosto ad una istallazione, ovvero investitura del beneficiato, e le rimane il nome di istituzione in senso stretto, cui suole aggiungersi l'addiettivo di Canonica, per distinguerla dalle istituzioni in materia civile.

III. Dalle premesse cose discende, che niun rapporto intercede tra la materia del patronato, e quella della libera collazione dei beneficii. E che per l'opposto la nozione del patronato si connette con la collazione necessaria, ossia con la Canonica istituzione presa in senso stretto. L'è questo il solo, e preciso punto di contatto tra il patronato, e la parte subiettiva dei beneficii.

Da ciò sorge spesso la necessità di approfondire le dottrine proprie della istituzione canonica, a fin di coordinarle con quelle sul patronato. Senza di che si avrebbero isolate idee e poco esatte, come meglio si andrà vedendo in prosieguo.

## CAPITOLO II.

### Genesi storico-legale del patronato.

I. Sotto lo imperio della legge ebraica niun vestigio si trova del giure patronato, che avesse potuto trasfondersi presso i Cristiani.

Anzi ne' primi quattro secoli della Chiesa, tanto in Oriente, che nell' Occidente rimase ignoto il diritto di che è parola.

L' è vero, che coloro i quali negli antichissimi tempi della Chiesa fondavano un edifizio destinato al culto divino godeano di certe distinzioni ed onorificenze, ma non però si ebbero la speciale importantissima prerogativa d' influire regolarmente, e perpetuamente nella scelta dei ministri del santuario, il che costituisce la essenza del patronato, come sarà detto al suo luogo.

II. Allo sviluppamento del giurepatronato contribuirono, fra le altre, le seguenti circostanze, cioè:

Primamente la istituzione degli Oratorii privati, dei quali ho già parlato. Siffatti Oratorii, che i grandi possidenti erigevano in mezzo alle loro proprietà, erano di loro privato dominio, ed in essi addicevano gli ecclesiastici che stimavano più idonei per lo esercizio del loro culto domestico. E cotesti fondatori di rurali Oratorii, e Cappelle venivano chiamati padroni rispettivamente ai coloni dimoranti nelle loro fattorie (Cost. unic. Cod. Theod. ne coloni invito domino lib. V. tit. II. e Cost. unic. in eod. Cod. de Colon. lib. XI. tit. 51).

La quale denominazione naturalmente si venne estendendo anche in rapporto di quei loro Oratorii, e dei rispettivi cappellani.

E quando taluna di quelle private Cappelle veniva ampliata, e convertita in parrocchia, gli antichi padroni, se da un lato perdevano la loro proprietà, che certamente su la Chiesa parrocchiale non poteano più conservare, dall' altra parte solcano ottenere delle distinzioni, e privilegi nella Chiesa medesima (Walter, *Diritto Ecclesiastico*, tom. 2.°

§ 234. Lippert, Saggio di uno sviluppo storico-dogmatico della dottrina del patronato.

Oltre a ciò i Re Franchi, stretti dalla necessità, s' impadronirono talvolta dei beni ecclesiastici, e con le Chiese li assegnarono in feudo ai laici, i quali se ne considerarono proprietarii fino al punto da conferire la investitura dell' ufficio ecclesiastico a quei sacerdoti, che intendevano addirsi alle suddette Chiese venute nelle mani di quei feudatarii. Per effetto di questo abusivo sistema i laici estesero la loro nomina anche agli ecclesiastici che prestavano il loro ministero in pubbliche Chiese, che non erano mai state Oratorii privati (Cap. 1. Car. Mag. Can. 59. caus. XIV, quaest. 1.ª Conc. Cabilon II. ann. 813).

Così col fatto si cominciò ad introdurre lo esercizio di un diritto, che la nuova disciplina ecclesiastica chiamò patronato, purificandolo dagli antichi abusi, ed accordandolo come distinto premio, ed incoraggiamento ai fondatori, e benefattori delle Chiese.

Ma per meglio intendere quest' ultimo stato di cose, fa mestieri accennare quel che sul proposito avvenne dal quinto secolo della Chiesa in poi.

III. Nel quinto secolo nella Gallia venne concesso ad un Vescovo, che fondava una Chiesa in una limitrofa Diocesi, il diritto di nominarvi i chierici, onde recitarvi il divino uffizio.

IV. Altre persone laiche non conseguivano per fondazione siffatto privilegio. Ma l' ebbero nel sesto secolo, ed al diritto di nominare e presentare i chierici venne aggiunto quello di apporre condizioni all' atto di fondazione. E su di ciò furon concordi le leggi pontificie, e quelle emanate da Giustiniano (Canon. Abbatem. XVIII quaest. 2. L. 46 Codice de Episcopis et Clericis).

V. Sullo scorcio del secolo settimo S. Gregorio Magno, e Papa Gelasio cercarono di limitare i diritti dei fondatori delle Chiese. Poscia nel Concilio Toletano si accordarono in caso di bisogno gli alimenti ai fondatori, e successori di essi.

VI. Dopo varie vicende, rimase sempre più confermato nei secoli successivi il diritto dei fondatori delle Chiese di nominare, e presentare i chierici.

Se non che, leggi ecclesiastiche curarono di tutelare la giurisdizione Vescovile, di toglier gli abusi che si erano introdotti nello esercizio del patronato, e di proibire le investiture che i laici si per-

metteano di concedere indipendentemente dai Vescovi, come se trattato si fosse di cosa meramente profana (Synod. Romana sub Eug. II. et sub Leone Canon. 21 an. 85).

E soprammodo il terzo, e quarto Concilio Lateranense ebbe lo intendimento di regolare questa materia, e di estirpare le prave usanze dei fondatori delle Chiese, i quali se ne insignorivano in modo da dividersi fra loro i beni, e le Chiese medesime, così che di un solo altare si facevano quattro porzioni, avendo ciascuna un separato presbitero, ed ognuno degli eredi investiva in una medesima Chiesa il beneficiato che egli nominava.

VII. Sicchè tutti i provvedimenti dati successivamente dalla Chiesa furono rivolti ad elevare il patronato ad una istituzione informata da principii di cristiana pietà da parte dei fondatori; di gratitudine e benevolenza da parte della Chiesa, ed in guisa che la influenza dei laici su la scelta dei ministri del Santuario venisse spiegata regolarmente nei casi, e modi designati dai sacri canoni, senza ledere per nulla la giurisdizione dei Vescovi, e gli inviolabili diritti della Chiesa.

Laonde il patronato, ritenuto dalla nuova disciplina ecclesiastica su le additate vedute, poco conserva della sua primitiva origine.

Quelli antichi fondatori, de' quali Giustiniano nel secolo V con la sua novella 67 ricordava l'ambizione, non possono confondersi con quei, che la posteriore disciplina intese di onorare col titolo di patroni.

Una linea di separazione si eleva tra coloro, che col titolo di fondatori si arrogano diritti che non avevano, o tutto al più ottenevano semplici distinzioni, ed onorificenze, come benefattori, e quelli che a causa della fondazione e dotazione ebbero l' importante privilegio di nominare, e presentare il chierico.

A questa privilegiata classe di fondatori la nuova disciplina ebbe lo intendimento di applicare il titolo di patroni.

VIII. E' noto come S. Raimondo da Pennafort, nella compilazione delle decretali per la collezione Gregoriana, v' inserì nel libro III il titolo 38 *de jure patronatus*, ed interpose il vocabolo di *patronatus*, tra gli antichi canoni da lui raccolti.

Egli forse ebbe lo intendimento di dar siffatto titolo ai fondatori delle Chiese, sia a causa del dominio de' beni assegnati in dote, sia piuttosto perchè li considerò come tenuti al patrocinio, a difesa delle Chiese da essi edificate.

Il che accenna ad un concetto più nobile del dominio dei beni di cui i fondatori eransi dispogliati a beneficio della Chiesa, e risale alla vetusta idea che affibiavasi ai patroni, i quali venivan così detti dal vocabolo *pater* per le cure quasi paterne che avevano dei loro liberti.

Perciò s' introdusse nella nuova disciplina il nome di patrono, e venne ritenuto nel diritto Canonico quasi nello stesso anzidetto senso, in che il diritto civile avealo applicato al patrono rispettivamente ai suoi clienti o liberti (Vinnio Instit. de success. libertorum).

IX. Così il patronato prese il sembiante di un patrocinio a pro della Chiesa e la somma di tutte le sue regole, che formano il diritto canonico universale tuttora vigente, puo dirsi racchiusa principalmente ne' seguenti fonti, che accade dover consultare spessissimo su questa materia; oltre del correlativo diritto municipale, che sarà rammentato a suo luogo. (Gregor. lib. 3.° titolo 38, lib. 3.°, tit. 19, in VI Clement. III, 12 *de jure patronatus* lib. 3. tit. 5. *de praebend.* lib. 5.° tit 37 *de poenis*, Con. Trident. sess. 25 cap. 9. *de Reform*).

X. Ma pria di dar termine alla parte che riflette la origine, e le vicende del patronato, convien fissare l' attenzione su due elementi storici, che son feraci di molte giuridiche conseguenze.

L' uno è, che in origine il diritto di presentazione venne accordato al fondatore come diritto personale, non trasmissibile ai suoi eredi (Can. 31 Caus. XVI. quaest. 1. Can. 4. e 30. Caus. XVIII. quaest. 2. Can. 32 XVI. qu. 7 Concil. Tolet. IX. an. 655).

Ciò era secondo i rigorosi principii del diritto, tostochè trattavasi di un privilegio che si concedeva, derogando alle regole generali della collazione per considerazioni individuali. Ma in seguito prese carattere di ereditario (Cap. 1. quoniam de jure patron.).

La qual cosa fu una conseguenza della facoltà accordata ai fondatori, di apporre nelle fondazioni i patti che credevono opportuni.

Ed era ben naturale, che in una istituzione avente il carattere della perpetuità, avesse dovuto supporsi fatta pel fondatore, e pei suoi eredi e successori, anche quando non vi fosse stata espressa condizione.

Da ciò discende il principio, come si dirà in seguito, che quando mancano le condizioni della fondazione, o se queste fossero dubbie, il patronato debbe reputarsi ereditario.

E dalla suddetta facoltà largito ai fondatori, ebbero origine le altre diverse modificazioni, che essi apportarono all' ordine successorio relativo al patronato.

L' altro elemento storico-giuridico, degno di speciale ricordo, si è la costante proibizione ai fondatori di amministrare i beni delle Chiese, e di esercitar su di essi qualunque siasi diritto; dovendosi invece circoscrivere a vigilare i chierici, e denunciare al Vescovo qualunque atto che fosse contrario alla fondazione, e tendesse a dilapidarne i beni, come prescrisse il Concilio Toletano (in Canone Noverint caus. X. 1., e Can. decernimus 16 caus. IX. quist. 7, *non che il Concilio Tridentino* sess. 25, cap. 9. de reformat., e sess. 24, cap. 3.

Dalla qual disposizione rampolla una delle principali differenze che intercede tra il patronato, e il diritto di elezione sulle cappellanie laicali, come sarà sviluppato in più opportuno luogo.

Se non che, rimane a notarsi che per effetto della succennata vigilanza, i fondatori presero anche il nome di guardiani, difensori, avvocati, e patroni, usati promiscuamente sino al secolo XII.

Il diritto però di avvocazia sulle Chiese, tiene delle specialità, che han dato luogo a controversie inopportune a rammentare.

XI. Le discorse cose rendono chiare le seguenti proposizioni, che presentano la sintesi di questo primo capo, cioè:

1. Che il patronato introdotto dall' uso venne poscia rettificato, e sanzionato dalle leggi, le quali nel ritenere siffatta istituzione, ebbero lo scopo di eccitare la pietà de' fedeli, e di premiare i fondadatori, e benefattori delle Chiese.

2. Che sotto il titolo di patroni vanno intesi i fondatori ai quali compete il diritto di nominare, e presentare i chierici;

3. Che ogni altra distinzione ed onorificenza, che si arrogavano, o che ottenevano i fondatori nei primitivi tempi della Chiesa, non li faceva reputar patroni nel senso in che tal vocabolo venne ricevuto dalla nuova disciplina ecclesiastica.

4. Che in origine il diritto di nomina fu personalissimo, ed in prosieguo prese il carattere di ereditario.

5. Che niuna ingerenza può dispiegare il patrono sull' amministrazione de' beni coi quali egli, od il suo autore, ha dotato la Chiesa.

6. Che solo compete al patrono una vigilanza su i chierici nel senso designato dai sacri canoni.

# CAPITOLO III.

## Definizione, estensione, ed indole giuridica del patronato.

### *Sezione I.*

### *Definizione del patronato.*

Il diritto di patronato è un complesso di diverse prerogative, delle quali talune sono essenziali, cioè necessariamente ed inalterabilmente proprie del patronato, ed altre sono naturali, ossia si presumono esistenti per legge, finchè non si prova il contrario.

E' requisito essenziale del patronato il diritto di nominare, e presentare il chierico.

Questa prerogativa dà al patronato un carattere così speciale, che lo distingue da qualunque altra istituzione, e mette una linea di separazione tra i patroni, ed i semplici fondatori, comunque costoro avessero goduto distinzioni, e onorificenze, come sta sviluppato nel capo precedente.

Le onorificenze, e gli altri diritti del patronato non ne costituiscono la essenza, ma son requisiti naturali, nel senso spiegato innanzi.

La qual distinzione, coerente ai rigorosi principii del diritto, che in ogni ente giuridico pone i requisiti essenziali, naturali, ed accidentali, essendo stata poco avvertita, ha dato luogo a grave disputa sulla definizione del patronato.

Taluni, fra quali Aulisio (Inst. jur. can. lib. I, tit. 28,) Fleury, (Inst. jur. Eccles. part. 2. cap. 16) *Scavini* Inst. jur. can. lib. 8). *Lancellotti* (Inst. jur. Eccles. lib. 1. tit. 28), e Pecorelli (Inst. jur. Eccles. pag. 136) definiscono il patronato per il diritto di presentare il chierico. al vacante beneficio.

Ed è notevole, che Aulisio toglie a fondamento della sua definizione l'autorità di S. Tommaso (in 4. dist. 72. quaest. 3 art. 2).

Se non che egli stesso vien presentando la difficoltà di alcuni contro tal definizione, allorchè osserva che può anche esistere il pa-

tronato senza il diritto di presentare, come accade per quegli che edifica una Chiesa conventuale, o regolare. su cui comunque abbia il patronato, pure non può divenire ad alcuna presentazione, essendo la elezione interamente devoluta ai regolari (cap. nobis de jur. patr.). Ma in tal rincontro, prosegue a dire lo stesso autore, è stabilito nell' anzicitato capo, che dopo la elezione deve dimandarsi l'assenso del patrono, il quale può far sue eccezioni contro l' eletto se non fosse idoneo, e laddove non venissero accolte le sue ragioni, può farne denunzia al Vescovo (Can. filiis 16. qu. 7. et arg. ex can. Abbatem 18. qu. 2.). Così l'assenso posteriore del patrono sta in luogo della presentazione.

Altri, in cima dei quali evvi il dotto Gagliardi nel suo notissimo commentario sul *giure patronato,* adottano la seguente definizione: *Jus temporale, honorificum, onerosum, utile quod super Ecclesiis, vel beneficiis piisque locis alicui competit vel fundationis ac dotationis intuitu, vel ex privilegio.*

Ma per verità l' è questa una descrizione, anzichè una rigorosa definizione la quale dee comprendere i soli caratteri essenziali della cosa definita.

Ora il solo diritto invariabile, ed essenziale al patronato è quello della presentazione; tutti gli altri diritti sono una conseguenza di esso, e possono variare a seconda delle consuetudini locali, e delle leggi della fondazione. Ed oltracciò accennare in termini generali ai diritti onorifici, onerosi, ed utili, senza precisarli, importa presentare troppo vaghe idee, che non danno uno spiccato concetto della cosa definita.

Perlocchè quello che dice il Gagliardi può essere ritenuto sotto il rapporto di una pregevole descrizione, ma come definizione, io preferisco quella seguita da Aulisio.

E per non incorrere nel dubbio, che lo stesso Aulisio rileva contro la sua definizione, io penserei potersi il patronato definire nei seguenti termini:

« Il dritto di concorrere con l'autorità ecclesiastica alla scelta del beneficiato, nei casi e modi designati dalla legge ».

Oppure può adottarsi la seguente definizione desunta dai fondi del diritto Canonico, e che io ho seguito nel quadro 16 della Nomografia, cioè:

« Il diritto di presentare alla legittima autorità Ecclesiastica il « chierico, acciocchè fosse istituito nel beneficio vacante, ed il diritto « di godere gli altri onori, e privilegi, che sono annessi alla qualità « di patrono ».

La enunciata definizione è più chiara di quella di Aulisio, e meno vaga di quella del Gagliardi; distingue la parte essenziale e la naturale nel patronato, e trova un riscontro nello insieme del concetto che leggesi nel Canone *filiis* 31, e nel Canone *decernimus 9. qu.* 7.

## *Sezione II.*

### *Estensione del patronato.*

Decomposta la idea complessa del patronato additata nel capo precedente, si scorge che oltre il diritto essenziale di nominare, e presentare il chierico, comprende eziandio altri diritti onorifici, utili, ed onerosi, e che esso può estendersi su qualunque luogo sacro. Le quali cose conviene sviluppare nei seguenti numeri.

1. Diritto di nominare, e presentare il chierico.

Nomina importa designazione della persona, cui vuolsi far conferire il beneficio. La qual volontà del patrono debba esprimersi chiaramente in iscritto sia da lui, sia da un suo speciale procuratore.

Presentazione significa la commendazione, ed esibizione che il patrono fa alla legittima autorità ecclesiastica della persona già nominata onde le venisse impartita la canonica istituzione, ossia investitura del beneficio (*Panorm. in cap. Noscitur de his quae fiunt a Prelatis.*)

Gl' indicati vocaboli di nomina e presentazione sono stati introdotti dall'uso; e ricevuti da remotissimi tempi nella scuola, e nel Foro.

Deve però notarsi, che Giustiniano nel capo 18 novella 123, usa promiscuamente i due vocaboli di *nomina*, e *presentazione*, che in seguito i dottori hanno distinto, attribuendo la prima delle additate voci, al Regio patronato, di cui si terrà discorso nelle varie specie di patronato, e nello esercizio di esso.

Quando il presentato è idoneo, e colui che lo presenta ha il diritto di patronato attivo, deve procedersi alla necessaria collazione, ossia canonica istituzione, la quale vien definita « *Beneficii concessio facta ad presentationem ejus qui habet jus patronatus* ».

Se il Vescovo ricusa senza giusto motivo a procedere alla istituzione, può esservi obbligato a' termini del prescritto nel Canone 29, *de iure patronatus*. Ed è nulla la collazione che venisse fatta in contradizione del patrono, o senza il suo consentimento: ma se non reclama durante il tempo accordato a lui per la presentazione, si presume aver consentito, e la nullità resta sanata (Pecorelli Inst. jur. Eccles. Tom. 2 pag. 184).

Sotto pena di nullità deve farsi la presentazione all' autorità ecclesiastica competente, cioè al Vescovo, o all'Ordinario del luogo che ha diritto, in mancanza di espresso privilegio a favore di altri, di procedere alla Canonica istituzione (Conc. Trid. cap. 13 sess. 14 de reform.).

Egualmente legittima è la presentazione che vien fatta al cospetto del Vicario Generale (Decretal. di Aless. III. in Capit. ex frequentibus 3. de institut).

Deve però seguirsi la legge della fondazione, se in essa vuolsi fatta la istituzione dal metropolitano, o dallo stesso Sommo Pontefice. Nel quale ultimo caso la presentazione va eseguita nella Dateria, presso gli atti della Cancelleria Apostolica.

Dal fin qui detto si scorge, come la presentazione si connette alla istituzione, e come da una parte evvi nel patrono un diritto, e nel Vescovo un debito di giustizia. E poichè la Canonica istituzione investe il beneficiato di un diritto spirituale, così il patronato dicesi diritto temporale in quanto alla sua origine, ed al modo come si trasmette agli eredi, ma annesso allo spirituale, cioè alla istituzione Canonica. Tutte le altre nozioni sulle persone, che possono esercitare il diritto di presentazione, e il modo, e tempo con che deve esplicarsi vanno meglio allogate nel punto in che si parla dell'esercizio delle diverse specie di patronato laicale, ecclesiastico, e misto, senza le quali anzisegnate idee sarebbe prematuro ogni ulteriore sviluppo su l'esercizio del dritto di presentazione.

2. Diritto Onorifico.

Oltre della succennata presentazione, che è il principale fra i diritti onorifici del patrono, altre onorificenze, e distinzioni son pure a lui dovute, come l'incenso, la palma, un luogo distinto nella Chiesa, e nella processione. Il luogo nella Chiesa suol fissarsi nel Presbiterio nel coro vicino il balaustrato dell' altare, in guisa però da rimaner seduto dopo il principe o la prima autorità. (De Roye de jurep. cap. 10).

Sono pure diritti onorifici i seguenti, cioè:

Il diritto di dare alla Chiesa, o al beneficio la denominazione, o titolo; di apporre nella Chiesa medesima le armi, ed insegne di sua famiglia con analoghe iscrizioni, il privilegio di esser menzionato nominalmente nelle pubbliche preghiere, il diritto di sepoltura (Lambert. de jurepatronato lib. 3. 9. 1. num. 12 Fran. 1. e Roxe lib. 1 de juribus honorificis).

Tali distinzioni però, ed altri simili come l'aspersione dell'acqua benedetta, il bacio della pace, il pane benedetto, che sogliono chiamarsi onorificenze minori, possono variare a seconda delle consuetudini locali, e delle condizioni che il patrono ha diritto di apporre nell'atto di fondazioni, potendo egli aggiungerci tutti i patti, e clausole che crede opportune, purchè non siano contrarie al diritto divino, ed ai buoni costumi (Clement. quia contingit. 2. de religios. domibus. Trident. sess. 25, cap. 5. de reformat.)

Rimane a notarsi come cosa molto facile ad avvenire, che l'erede del fondatore non può togliere dalla Chiesa le imprese gentilizie, e sostituirvi le proprie (Cardinal de Luca, disc. 32. de jurep.)

Per l'opposto un tal diritto compete al successore particolare nel patronato (De Roye de juribus honorificis in Ecclesia cap. 13.)

Ad ogni modo per toglier gli abusi, dei quali S. Epifanio ebbe a dolersi fin dal secolo quinto, il quale vedeva quasi disfigurata la Chiesa per le armi e stemmi gentilizii, che in tutti i punti, e senza limite si ponevano, venne prescritto che due o tre scudi di famiglie potessero collocarsi nelle Chiese, ed in modo da occupare una larghezza minore di due piedi (citato de Roye cap. 8.).

3. Diritto utile.

Tal diritto si aggira principalmente nel poter dimandare gli alimenti in caso di povertà.

L'è questo un atto di reciprocanza dovuto ai fondatori, loro figli, e discendenti (cap. nobis. 25. de jurep. et Decretal. di Clem. III. cap. 1. num. 22).

Ed a simiglianza di quel che prescrive il diritto civile, la quantità di tali alimenti è in ragion composta del patrimonio che possiede la Chiesa che deve prestarli, e delle qualità della persona cui debbono essere somministrati (Glossa in dicto cap. nobis e Ric, in praxi. ecclesiastic. par. 1. resolut. 164).

Se il patronato si fosse trasmesso ad eredi estranei, non hanno essi il dritto a pretendere gli alimenti, il che unicamente è dato per legge agli eredi del sangue (Lambert. de jurep. lib. 3. ques. 3. articolo 13.).

Però siccome siffatta regola tiene a sua base la presunta volontà del fondatore, così egli può derogarvi, ed ampliarla con espressa condizione apposta nell' atto di fondazione, in che può riserbarsi financo delle prestazioni annuali (Can. Eleuterius XVIII. quest. 2. ad argom. dal Trident. sess. 23, cap. 5. de reform.)

Può egualmente riserbarsi nella fondazione una pensione a beneficio di un terzo, anche fuori i casi di necessità (Citato Can. Eleuterius. Van-Dspen. part. 2, tit. 25 cap. 6 n. 10 de jurep.)

Come pure può nell' atto di fondazione statuirsi che i frutti durante la vacanza del beneficio ceder debbano a pro del fondatore, e suoi eredi, e successori (Glossa in capite 8 de elect. in 6). Il qual diritto sta per legge nel Regio Patronato (Lucio III. in cap. praeterea 23 de jurep.).

4. Diritto oneroso.

A primo aspetto sembra anti-legale il diritto oneroso. Ma vuolsi riflettere che a ciascuno degli obblighi messi a carico del patrono risponde il correlativo diritto, e che in generale i diversi pesi, ed incarichi dipendono dal diritto, e dalle qualità di patrono, senza di cui non potrebbero esercitarsi.

Così, al patrono incombe la protezione sulla Chiesa, e sopra i suoi beni; per effetto di che ha egli il doppio diritto di vigilanza, e di petizione al Vescovo in caso di cattiva amministrazione (Can. 60, causa 16, quest. 1. e Can. 31 detta causa 16. qu. 7.).

Ed in generale può egli domandare dal giudice competente tutto quel che giova alla Chiesa, far impedire la dilapidazione dei beni, e revocare le indebite alienazione (Lambert. de jurep. lib. 6 qu. 2.).

Il diritto del patronato però non può estendersi sull' amministrazione, e molto meno sui beni e sulle rendite (Can. 6. caus. X. quaest. 1. Can. 30. X. de praebendis lib. III. tit. 5).

Il patrono tiene benanche il debito di riedificar la Chiesa se fosse crollata, e di costituirle una novella dotazione, laddove quella già assegnata fosse deperita, ed avesse sofferto evizione (Lambert. de jurep. lib. 3. qu. 2.).

Ed anche il testè enunciato dovere muove dal diritto che ha esclusivamente il patrono, ed i suoi aventi causa, di riedificare il tempio già crollato, e sostituire una novella dotazione a quella deperita.

E laddove ciò trascurasse, porgendo così ad altri il destro di effettuar quella riedificazione, e dotazione, perderebbe il patrono antico ogni diritto, che rimarrebbe trasferito al novello fondatore (Rota decis. 405. coram. Ludovisio. Vivian. lib. 10. cap, 1. Lotterius de re beneficiar. lib. 2. qu. 31).

Anzi il Fagnano opportunamente nota che, per mantenere illeso il diritto del patrono, bisogna prima interrogarlo se intende egli riedificar la Chiesa di suo patronato, e laddove vi si neghi, o trascuri di farlo, può permettersi che altri in sua vece vi adempia. (Fagnan. cap. 3. n. 57 de jurep.).

Il qual procedimento rivela più apertamente il diritto del patrono.

5. Da ultimo a complemento di questa sezione deve notarsi, che il patronato può estendersi sopra qualunque luogo sacro (Roye de jurep. cap. 4. in prolegom.).

Quindi può competere sulle Chiese Cattedrali (cap. 2. de jurep.), sulle Collegiate (Innocent. III L. 3. reg. epist. 192), sulle Conventuali (cap. 1. de jurep.), sulle Cappelle (tranne se fossero privati Oratorii) Baul. (Diac. lib. XVIII. cap. cum capellae 16 ex de privilegiis), sopra gli Ospedali, e gli Eremi (cap. 5 can. Eleutheurius 18. quaest. 2.).

Differisce però il suddetto patronato negli effetti, e modi di esercitarsi, non potendosi mettere allo stesso livello le diverse Chiese indicate di sopra.

Così, quegli che ha fondato una Chiesa Collegiale, comunque avesse il patronato, pure non ha il diritto di scegliere il Prelato, nè il di lui consenso, prima della elezione, deve dimandarsi (cap. 25. de jurep. Pecorelii jus. Eccles. vol. 2. pag. 188).

Similmente chi edifica una Chiesa Conventuale, o Regolare non può devenire a presentazione, ma è chiamato a presentare il suo assenso alla elezione fatta dai regolari (cap. Nobis de jurep.).

E conviene porre mente all' anziscritta distinzione, per non incorrere nell' errore di coloro i quali credono, che il patronato possa esservi unicamente sui beneficii semplici, escludendone le Chiese Collegiate, sulle quali sostengono non poter cadere diritto di patronato, perchè il patrono non potrebbe egli presentare. Il qual con-

cetto vien seguito, fra gli altri, dagli annotatori alle istituzioni canoniche del Lancellotti lib. 1. tit. 28. Ma essi non hanno riflettuto, che comunque sia vero che in tal caso il patrono non possa presentare (*Capite. Cum. in terra, extra de elect. et cap. Nobis, eodem titulo)* pure rendesi compatibile il patronato, comunque in altra maniera si eserciti; dappoichè sempre evvi come ultimo risultamento la perpetua, e regolare influenza sulla scelta dei ministri del Santuario, il che forma l' essenza del patronato, come ho detto nella precedente sezione, e nel capo II. n. 1, e come svilupperò meglio nella sezione seguente.

## *Sezione III.*

### *Indole giuridica del patronato.*

Avendo fin qui fatta la rassegna delle diverse parti che costituiscono il patronato, torna più agevole intendere lo spirito che lo informa, e valutare la vera indole del patronato.

E indubitata cosa che niuna ingerenza possono prendere i laici nella scelta dei ministri del Santuario. Manca in essi ogni qualità in forza della quale potessero esercitare in modo qualunque una giurisdizione propria dell' autorità ecclesiastica, anzi ne sono espressamente incapaci (*cap. decernimus Extr. de iudicis.*).

Questo d' altronde è un vero, che spontaneo promana dalla linea di demarcazione, situata tra le cose spirituali, e le temporali.

Quindi, se ai laici si accorda di prender parte in una materia di esclusiva giurisdizione ecclesiastica, lo è per eccezione all' enunciata regola, ed in via di privilegio dettato da giusti e gravi motivi.

Or, se mediante il patronato si concorre con l' autorità ecclesiastica alla scelta del chierico, che deve godere il beneficio, ne segue, che tale istituzione debba esser considerata come un vero privilegio, ed una graziosa concessione che la Chiesa fa ai laici, i quali han saputo meritare la di lei speciale benevolenza.

Perciò i Sacri Canoni considerano come titolo di grazia la istituzione del patronato (cap. 34. Extra: de Simonia: cap. 3. Extra de jurep.). Vedi pure quanto si è detto nel precedente capo II.

Il patronato poi è connesso ad obbietti spirituali, perchè è una parte del potere sacro di cui in certo modo la Chiesa fa partecipare

i laici nella dispensa dei sacri ufficii. E sotto questo rapporto esso vien considerato o come preambolo della Canonica istituzione (Pecorelli inst. eccles. tom. 2 pagina 137), o come un elemento che precede l' ufficio spirituale del Chierico che deve istituirsi.

Perciò i Canoni, con l' autorevole loro voce proclamano sacro, e spirituale il carattere del patronato (capo 7. Extra de jure patronatus ; cap. 3 Extra de judiciis.).

Ed unicamente quanto la genesi del patronato si guarda dalla parte dei beni, vi si rinviene nella sua iniziativa un elemento temporale che rimane spiritualizzato dall' intervento dell'ecclesiastica potestà, dalla santità dello scopo, e dalla destinazione dei beni (V. il prec. cap. III sez. 2).

La quale origine profana del patronato rimane sino a certo punto, perchè esso si trasmette agli eredi con la universalità dei beni temporali. L' è perciò un diritto temporale annesso allo spirituale, ossia alla Canonica istituzione.

Ma io non seguo affatto il pensamento di taluni, che si avvisano scorgere nel patronato una specie di dominio eminente sui beni già donati alla Chiesa ricavando da ciò un altro motivo per dir temporale il diritto del patronato.

Siffatta proposizione è contraria all' indole di una donazione qualunque, in che il donante si spoglia irrevocabilmente di ogni suo dominio su i beni donati, ed è contraria pure ai Sacri Canoni che, tranne il diritto di vigilanza, nessun diritto domenicale accordano al patrono (Vedi l' antecedente capo II. n. X).

Sicchè il diritto del patrono, comunque occasionato dal patrimonio donato alla Chiesa, nulla più serba dell' antico suo dominio, ed ogni diritto si limita a quello indicato nella precedente sezione II.

E dando al patronato il carattere di diritto, non è in opposizione col sopra espresso concetto di grazia, e privilegio, imperocchè il patronato è tale quanto vien concesso dalla Chiesa, ma nel suo esercizio diviene un vero diritto rispettivamente alle singole autorità ecclesiastiche, le quali senza giusti, e ponderati motivi, non si possono negare di istituire il Chierico presentato dal patrono (Conc. Trident. sess. 7. cap. 3. Innocent. III. in capite 29 de praebendis.).

Le quali cose rendon manifesto come i patroni concorrono con le autorità ecclesiastiche alla scelta dei ministri del Santuario, il che forma la essenza del patronato.

Dal fin qui detto si raccoglie che il giurepatronato è una grazia rispetto al potere ecclesiastico, che lo concede: è un diritto temporale annesso allo spirituale relativamente alla Canonica istituzione, ed è rimpetto al patrono un diritto onorifico, utile, ed oneroso (Vedi il precedente capo III. sez. 1, e 2).

Da ultimo dee notarsi, che il patronato è un diritto obiettivamente indivisibile, ossia considerato in sè stesso, comunque subiettivamente indivisibile, ossia considerato in sè stesso, comunque subiettivamente possa esercitarsi da più persone.

Perciò, il diritto di patronato passa in solido, e non in parte ai diversi eredi, e successori del fondatore (Argomento della L. 17 de servit.).

Per tal motivo nel diritto Canonico i sudetti eredi, e successori vengono chiamati *compartecipes* in quanto all' unico diritto di patronato, di cui tutti egualmente partecipano, e per intero (Capo 2 de jurep.).

Nel risultamento poi dello esercizio di tal diritto ciascun compartecipe ha una voce (Cap. 2 de jurep.) come sarà specificato nel capo IV.

## CAPITOLO IV.

### Diverse specie di patronato, e norme regolatrici di esse.

### *Sezione I.*

#### *Specie diverse del patronato.*

Ho detto più innanzi che il patronato nel suo nascimento fu, qual' esser dovea, un diritto personalissimo, che in seguito prese il carattere di ereditario, e che gradatamente altre modificazioni ebbe nella parte successoria, sia per legge, sia per effetto delle varie condizioni apposte nelle fondazioni (Vedi il precedente capitolo 2 n. 10).

E questo in quanto alla successione. Ma oltracciò rampollarono modificazioni ulteriori dalla maniera di esercitare il patronato, e dalla qualità dei beni, e delle persone, cui il diritto di patronato si riferisce.

In corrispondenza delle succennate idee sorsero le varie specie, e divisioni del patronato, nelle quali cade il bisogno di distinguere le principali divisioni dalle subalterne nel modo che segue.

*Il patronato è:*

1.° Laicale.
2.° Ecclesiastico.
3.° Misto.
4.° Personale.
5.° Reale.
6.° Attivo.
7.° Passivo.

*Il patronato laicale si suddivide nel seguente modo:*

1.° Ereditario.
2.° Gentilizio.
3.° Camiliare.
4.° Misto.

*Ed a queste tre ultime divisioni si rapportano le altre specie seguenti di patronato, cioè:*

1.° Agnatizio.
2.° Cognatizio.
3.° Saltatorio.
4.° Mascolino, e Maggiorato.
5.° Lineale
7.° Gentilizio-familiare.

*Il patronato reale va suddiviso nella seguente maniera, cioè:*

1.° Regio.
2.° Feudale.
3.° Privato.

Di tutte le testè cennate specie di patronato alcune trovano un riscontro ne' fonti del diritto Canonico; altre sono state introdotte dalla scuola, e dal foro per la necessità, o maggiore facilità di esprimere talune modificazioni delle principali divisioni del patronato.

Perlochè io ritengo nella manierà già innanzi prospettata, che il patronato Agnatizio, Cognatizio, Saltatorio, Mascolino, Lineare sono altrettante specie che si riportano al triplice patronato gentilizio, familiare, e misto, ed esprimono con maggior precisione i caratteri speciali di talune fondazioni, le quali bene analizzate presentano come ultimo risultamento tutti, o parte degli elementi giuridici, che costituiscono la principale suddetta divisione di patronato gentilizio, familiare, e misto, come meglio si potrà scorgere esaminando più d' appresso l' indole di ciascuna delle seguenti su notate specie di patronato.

I. Si addimanda *Laicale* il patronato che compete sia ad un laico, sia ad un ecclesiastico per effetto di un titolo secolare, cioè pei beni profani assegnati per dotazione, per successione, per donazione, e per consimili provenienze, che rimontano ad un titolo puramente laicale, e temporale (Clement. plures. 2, § quibus etiam de jurip. Molfesius consil. 31. ad consuet. neapolet. tom. 2).

II. Si appella *Ecclesiastico* se è fondato con beni ecclesiastici; oppure, se fondato con beni laicali, venisse poi trasferito con donazione, testamento, od altro titolo alla Chiesa, o dignità ecclesiastica, di tal che compete o alla persona fisica ecclesiastica, come all' Ordinario, al Decano, al Primicerio, al Priore, ovvero alla persona ecclesiastica morale, come al Capitolo di una designata Chiesa (Cap. si laicus § verum tit. de jurep. in VI).

E risalendo alle sorgenti del diritto, si trova, che il patronato ecclesiastico ora provviene dalla effettiva fondazione di una Chiesa fatta da un altro istituto ecclesiastico: ora è sorto dalla riserva apposta nella divisione di un beneficio (Cap. 3. X. de eccles. aedif. tit. 3. lib. 48. Conc. Trident. sess. 21. cap. 4 de refor.) e talora ha preso sua origine da donazioni che i laici han fatto del loro diritto di patronato ad uno stabilimento ecclesiastico (Cap. 7. X. de donat. lib. 3 tit. 24. cap. 8. lib. 3. tit. 38. in VI).

Sicchè l' ecclesiastico patronato è tale, o per ragion dei beni, o per ragion della persona, quando questa lo esercita pel diritto che le

viene dalla Chiesa alla quale il patronato si è trasmesso. Che se poi un ecclesiastico qualunque fondasse con particolari suoi beni un beneficio, il patronato sarà laicale per le cose dette innanzi.

E qui cade il bisogno di notare che il patronato ecclesiastico per ragion dei beni, si verifica assai di raro, dopo le transazioni tra la Camera Apostolica, ed i Capitoli Cattedrali del Regno di Napoli per effetto delle quali, non che degli speciali indulti Pontificii, possono gli ecclesiastici disporre de' beni acquistati per ragion del beneficio, *et intuitu ecclesiae*, come notano il Gonzales al cap. 5. de jurep. ed il Gagliardi cap. 3. n. 5. de jurep.

III. I patronati *Misti* partecipano delle qualità di entrambe le suddette specie.

E quante volte si disputa, se debba prevalere la qualità laicale, o la ccelesiastica è giusto che si attenda a quel che torna più utile, e favorevole al patrono (Fagnano in cap. propter de jurep. n. 26 e 30).

Il qual principio risponde alle considerazioni dovute ai fondatori delle Chiese (Vedi quel che si è detto nel cap. 2. n. 4. e seg.).

Possono su questo interessante proposito riscontrarsi anche i segnenti autori (De Luca disc. 65. de jurep. n. 18. Gonzales gl. 18. n. 15. Lotterius quaest. 10. n. 27. Vivianus lib. 7. de jurep. Barbosa de potestate Episc. allegat. 72).

IV. Il patronato *Personale* compete alla persona del fondatore, ai suoi eredi, ovvero alle persone designate dal fondatore medesimo, indipendentemente dai beni.

V. E per l'opposto il patronato *Reale* è attaccato ad un designato predio, ovvero alla università dei beni, in guisa che compete al possessore di tali beni (Cap. ex literis de jurep.).

E per usare il linguaggio de' giureconsulti alemanni, può dirsi, che il patronato in esame è una pertinenza reale di un dato fondo. Il qual concetto trova anche un riscontro ne' fonti del diritto Canonico (Cap. 7. 13. X. de jurep. lib. 3. tit. 38).

VI. *Attivo* dicesi il patronato quando si ha il diritto di nominare, e presentare il chierico idoneo per essere investito del vacante beneficio.

VII. E per l'oppposto il patronato *passivo* consiste nel diritto di essere nominato esclusivamente al godimento del beneficio. Per lo che il chiamato può ottenere direttamente la canonica istituzione, laddove il patrono non volesse, o trascurasse di nominarlo; nella quale ipo-

tesi si ritiene come se la presentazione avesse avuto luogo per le mani dello stesso fondatore (Gagliardi cap. 3. n. 24 de jurep).

Ed io soggiungo, che quest'ultima proposizione del Gagliardi trova un riscontro, non solo nella indole del patronato passivo, che rimarrebbe senza di ciò elusorio, ma benanche sulla considerazione che il chiamato ha un diritto proprio, che gli viene direttamente dall' atto di fondazione. Sicchè egli adempie in mancanza del patrono la volontà implicita del fondatore.

Talvolta però nelle fondazioni trovansi esplicitamente chiamati certi indeterminati individui appartenenti ad una designata famiglia, ovvero ad un dato ceto di persone, o ad un paese. In questi casi la presentazione non è necessaria, e 'l patronato passivo suol chiamarsi diretto, oppure immediato (Pitonius tom. 1. Allegat. 1. controver.).

VIII. Si chiama ereditario il patronato quando passa con la universa eredità del fondatore a qualunque erede, ancorchè fosse estraneo (Cap. 1. et cap. cum saeculum de jurep. et Clement. plures de jurep.) *Jure haereditario non iure sanguinis,* come dicono i dottori.

IX. Il patronato gentilizio è riservato ad una o più generazioni, purchè siano della stirpe, o discendenza designata dal fondatore, senza differenza di agnazione, di cognazione, o di eredità; di tal che può esercitarsi il patronato gentilizio ancorchè non si abbia la qualità ereditaria (Jure sanguinis non jure haereditario).

X. Il patronato familiare poi è ristretto ad una o più famiglie, o agnazioni senza la qualità ereditaria, esclusi però i cognati. In esso vuolsi distinguere la famiglia effettiva del fondatore, la quale comprende i suoi discendenti ed i collaterali prossimi ossia i germani e germane di lui, ed i discendenti da essi dalla famiglia contentiva, come dicono i dottori, la quale si estende eziandio alla linea collaterale remota, ossia ai cugini ed agli altri congiunti.

Il patronato gentilio da taluni suol confondersi col familiare. Ma il cardinal de Luea fa marcarne la diversità ne' seguenti termini « *Ad gentilitium vocati sunt omnes de genere, vel sanguine, sive sunt per agnationem vive per cognationem; ad familiarem vero non nisi qui sunt de familia; ideoque per agnationem attinentes* (Card. de Luca lib. XIII. pars. 1. de jurep. disc. XL.)

Ed in vero la famiglia si limita a que' che discendono dalla casa stessa, e che van distinti con un sol cognome.

Il gentilizio poi si estende alla intera generazione o casato, comunque si fosse diviso in più famiglie. Così, la stirpe Giulia comprendeva tanto la famiglia de' Giulii, quanto quella de' Cesari.

Perlochè potrebbe dirsi in altri termini, che il patronato gentilizio è un tutto che abbraccia l' intera gente, o casato, e si estende a tutte le famiglie discendenti da un comune stipite; e che il patronato familiare è una parte di questo tutto, perchè contempla una famiglia sola, o più determinate famiglie.

Le voci *cippo, trunco*, e le altre *de domo, de sanguine*, che sogliono rinvenirsi nelle antiche fondazioni, accennano la qualità gentilizia, e familiare; e talvolta si limitano ai soli cognati, il che va meglio desunto dalle circostanze peculiari del fatto, e della osservanza, se la volontà del fondatore non fosse stata chiaramente espressa, come bene osservano i seguenti autori (Lotter. quaest. 2. lib. Vivian. decis, 71. De Luca disc. 60 de jurep. n. 31).

XI. Il patronato misto compete a coloro, che hanno la doppia qualità ereditaria, e gentilizia, o familiare. Essi vi sono chiamati cumulativamente *iure sanguinis et haereditatis*.

XII. Agnatizio vien detto il patronato quando vi son chiamati i discendenti dei maschi, escluse le stirpi delle donne.

XIII. Se nella fondazione vengono egualmente considerati i discendenti dei maschi, e delle donne, il patronato vien distinto col nome di cognatizio.

XIV. Saltatorio suole appellarsi il patronato, quando si appartiene ai soli maschi di più linee della cognazione, perchè passa per salto da una linea all'altra in cui si trova il maschio (Gagliardi cap. 3. n. 22. de jurep.).

In questo genere di patronato non si aspetta la intera estinzione di una linea per passare all'altra contemplata in secondo luogo, ma prima di estinguersi una linea, si va di salto in quella ove si trova il maschio, se il patronato è maschile, oppure ove si rinviene la persona, che abbia le qualità designate dal fondatore. Sicchè nel patronato saltatorio non si guarda la prerogativa della linea, ma la qualità del chiamato.

XV. Il patronato mascolino va ristretto ai soli maschi di più linee (Gagliardi cap. XI. 20. de jurep.)

La quale specie di patronato non dee confondersi con l'agnatizio

in cui vi son chiamati i discenti dei soli maschi, ancorchè fossero femmine, e vi sono esclusi i maschi laddove discendessero da femmine. Mentre nel patronato mascolino debbono essere maschi e discendenti da maschi.

E se tra i maschi dovessero prescegliersi i soli promogeniti, o maggiori di età di una famiglia, un tal patronato assume il nome di maggiorato, o primogeniale, a simiglianza di quel si pratica nei fedecommessi. Ed al maggiorato possono accoppiarsi dal fondatore le altre suddette qualità. Così un maggiorato può essere agnatizio mascolino o cognatizio secondo che vi son chiamati i soli maschi discendenti da maschi, o pure i maschi discendenti da femine.

XVI. XVII. Lineare, e gentilizio-familiare additano non altro che due diversi modi di esprimere i patronati familiari e gentilizii.

Nei quali se son chiamati dal fondatore tutti gli agnati, e cognati di una genia, o famiglia, senza distinzione alcuna, il patronato dicesi gentilizio - familiare. Esso comprende nei termini più ampii tutta la discendenza, senza restrizione di linee, di sesso, di cognazione, o di agnazione, di tal che ricongiunge tutto quello che evvi nel patronato gentilizio e nel familiare e comprende tutte le famiglie che fan parte di una determinata gente, o casato.

Per l'opposto se il fondatore indica la linea che intende alle altre preferire, allora sotto il rapporto di questa particolare designazione, il patronato si addimanda lineare o lineale.

XVIII. Patronato Regio.

Il Regio patronato appartiene ai Sovrani, ed ai Principi che hanno il supremo imperio nei loro stati (Conc. Trident. sess. 28. cap. 9. de reformat.).

A questa specie di patronato si accordano singolari prerogative, che negansi a qualunque altra sorta di patronato (Trid. citato cap. 9). L'è ciò in corrispondenza dell'alto patrocinio dei Principi verso la Chiesa.

Queste nozioni saranno maggiormente esplicate nella sezione che segue, e nel capo in cui si tratterà dello esercizio del patronato, onde ciascuna materia venisse collocata nel suo luogo opportuno.

XIX. Il patronato *Feudale* è quello che va annesso al feudo. Esso va considerato come una pertinenza reale dei feudi rispetto ai quali più specialmente il patronato reale cominciò ad applicarsi (Cap. 7. 13. X. de jurep. lib. III. tit. 38).

Perciò si esercita dal feudatario come possessore del feudo, ed in seguito della investitura (Cap. cum saeculum de jurep.) Perlocchè essendo reale siffatto patronato passa col feudo al Sovrano in tutti i casi di devoluzione, come sarà detto nella sezione che segue.

XX. Da ultimo si chiama *privato* il patronato, in opposizione del feudale. Esso non deriva dal feudo, ma per altro titolo, si possiede, sia da private persone, sia dai medesimi feudatarii per ragion dei loro beni particolari, i quali vengon detti allodiali, o burgensatici per distinguerli dai beni feudali, il cui dominio eminente appartiene al sovrano che ha concesso il feudo, mentre l'adiettivo burgensatico o allodiale addita la piena proprietà.

## *Sezione II.*

### *Norme regolatrici delle diverse specie di patronato definite nella precedente sezione.*

Essendosi testè definite, e distinte le varie specie di patronato, possono ora più agevolmente valutarsi i principii di dritto che ne regolano lo sviluppo, e l'applicazione ai singoli casi.

1. Ed a cominciare dal patronato *Laicale*, vuolsi segnare come punto di partenza la seguente regola, la quale è conforme alla sua indole, cioè: Il Pontefice non suole. anzi non si presume, senza una espressa dichiarazione, che voglia derogare ai diritti del patronato laicale, come avviene pei diritti del patronato ecclesiastico (Can. 28. de jurep). Sono conseguenza di questa regola:

Che il patronato laicale non soggiace alle affezioni, riserve, derogazioni della Sede Apostolica, nè alle regole della Cancelleria (De Luca discet. 65. de jurep).

Che, a differenza del patronato ecclesiastico, non toglie ai presentati la facoltà di poter cumulare più beneficii di tal natura (succitato Card. de Luc. discet. 65, n. 24).

Il patronato Ecclesiastico può trasformarsi in laicale, sia a titolo di permutazione, sia piuttosto a causa di donazione fatta in benefizio di persona laica. E viceversa, se il patronato laicale vien trasferito a pro di una Chiesa, o monistero diviene ecclesiastico (Pecorelli Inst. jur. Eccles. vol. 2. pag. 185).

II. Nei patronati misti, in che evvi la duplice qualità ecclesiastica e laicale, prevale quella che torna più favorevole al patrono, pel motivo addotto nella precedente sezione n. 3, e per la ragione eziandio, che le prerogative di un compatrono non possono rimaner distrutte dal fatto della riunione di patronati di diversa indole: ed attesa l' unità obbiettiva del diritto di nomina, segue necessariamente che un patrono profitta dei vantaggi dell' altro nello esercizio del comune diritto del patronato. L' è questo, come io la penso, un evidente principio di giustizia, il quale a simiglianza dei motivi espressi dai Canonisti, e da me notati nel su citato numero terzo della precedente sezione, trovasi benanche conforme alla indivisibilità del patronato, rilevata nella sezione 3. cap. III. ed all' apoftegma legale (*Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri*). L. 74 ff. de regulis juris.

Per ultimo, è conforme eziandio al rigoroso principio di ragion civile e canonica, che i diritti si acquistano, e si perdono nei soli modi designati dalla legge. E questo ragionamento trova un riscontro nella (L. si comm. ff. quemadmodum servitus amit.). E nella Glossa (in capit. unic. de jurep. in VI).

Così, essendovi pel patronato laicale il tempo di quattro mesi per la presentazione, e pel patronato ecclesiastico quello di mesi sei, come sarà sviluppato in seguito, rimane pel patronato misto quest'ultimo termine come più favorevole, perchè più lungo per lo esercizio del medesimo.

Lo stesso dicasi in parecchi altri consimili casi, pei quali possono utilmente riscontrarsi, fra gli altri, i seguenti autori (Garcias de benefic. cap. 5. pag. 9. n. 209 de Roye de jure. prolegom. cap. 7).

Se ad un patrono laico appartiene il dritto di nomina, ed al patrono ecclesiastico il diritto di sola presentazione, il patronato si qualifica laicale atteso il diritto poziore di costui (Pecorelli vol. 2. pag. 186).

III. Per quel che riflette il fondamento giuridico del patronato personale e reale, è bastevole senza altre addizioni tener presente quanto ha detto nel capo 2. numero X. Ed unicamente vuolsi rimarcare che il patronato si presume personale fino alla chiara dimostrazione in contrario, risultante dalla prescrizione, o da altro legittimo titolo.

Che se poi si dimostra esser patronato reale, il suffragio fra gli eredi è in ragion della rispettiva quota e porzione (Pecorelli inst. jur. Eccl. vol. 2. pag. 140). Il che muove dallo stesso principio di giustizia che informa l' art. 1027 codice civ. tratto dalle LL. 2 e 7 Cod. de haered. act.

IV. Volgendo contemporaneamente lo sguardo sul patronato attivo e passivo, si scorge fra essi tale una correlazione, da farli trovare sotto taluni rapporti allo stesso livello, comunque rimanesse sempre fra essi la differenza nello scopo.

Perlochè i dottori studiando la vera indole delle cennate due specie di patronato, e ponendole a raffronto, ne han desunte le due seguenti regole, utilissime per la soluzione di molte quistioni.

1.ª *Regola* — Le qualità espresse nel fondare il patronato attivo si presumono ripetute nel patronato passivo, tranne se il fondatore avesse dichiarato il contrario.

E per fermo in caso di dubbio, e massime nel silenzio del fondatore, non vi è alcun motivo per ritenere che egli nel gittar le basi di una istituzione unica, avesse voluto negar tacitamente ad uno degli elementi di essa ciò, che espressamente aveva dettato per l' altro correlativo elemento della fondazione medesima.

Il patronato attivo può riguardarsi come l' elemento iniziatore, e il passivo qual elemento compitore, lo insieme dei quali forma un solo tutto coordinato a realizzare la volontà del fondatore, alla quale per un identico obbietto non potrebbe darsi un diverso indirizzo, quando non si trovasse chiaramente espresso.

Da questo punto di veduta potrebbe derivarsi la seguente.

2.ª *Regola* — Dal patronato attivo si discende al passivo, e viceversa da questo si ascende a quello.

Segue dalle anzi scritte nozioni, che quando il patronato attivo fosse per esempio gentilizio, tale pure deve estimarsi nel silenzio, o nel dubbio il patronato passivo, in guisa che la qualità espressa per il primo, deve presumersi per il secondo (Gagliardi de jurep. cap. 21 Piton. allegat. 83. num. 10).

Ed è per conseguenza delle discorse nozioni che colui il quale

è chiamato al patronato attivo dee intendersi a più forte ragioni chiamato al godimento del patronato passivo (1).

Da ultimo sul patronato passivo puo ritenersi la seguente regola, cioè:

Che quegli che hanno il patronato passivo non sentono il bisogno della attiva presentazione dei patroni, e possono presentare se stessi per via di suppliche (Gagliardi de jurep. cap. 21, e Garzia de benefi. parte 4. cap. 3 n. 65).

L' è ciò una conseguenza della distinzione tra diritto patronato passivo diretto, ed indiretto (Gagliardi citato cap. 21 n. 4) e dei principii che io mi trovo aver già additato nella precedente sezione n. VII).

V. Nel porre a rassegna i principii più culminanti circa la successione dei patronati, vuolsi esordire dal patronato ereditario pei motivi detto innanzi (Cap. 2. num. X).

Ed in effetti le nozioni ivi ricordate rendon palese come la successione ereditaria è la regola. e le rimanenti maniere di succedere al diritto di patronato, sono altrettante modificazioni a siffatta regola. Essa tiene a fondamento la presunta volontà del testatore, e la indole giuridica del diritto di patronato, che da personalissimo qual' esser doveva nel suo nascimento, si estese poscia dal fondatore a coloro che come eredi lo rappresentavano, e verso i quali la Chiesa veniva giustamente sospinta a continuare i medesimi tratti di benevolenza, e di gratitudine, che una volta avea addimostrato verso l' autore di essi; salvo a costui il diritto di contemplare nell' atto di fondazione

(1) Per meglio servire allo scopo di quest' opera ho procurato di elevare a principii teoretici quel che il Gagliardi, e il de Luca hanno piuttosto guardato dalla parte della pratica applicazione per meglio chiarire questa difficile materia. Il Gagliardi nel succitato Cap. 21 num. 18 si esprime nei seguenti termini: « Quoties certa sit existentia patronatus passivi, sed ambigua ejusdem sed qualitas vel pertinentia, tunc verba fundationis ita sunt fere interpetranda; ut quod fieri possint, passivus ab activo non discordet et presumatur fundator idem in passivo tacite voluisse quod in activo aperte mandaverit ». Ed il Cardinal de Luca (lib. 13 disc. 21 de jurep.) nel richiamar la osservanza della Sacra Ruota così conchiude: « Ad dictam autem coomprehensionem probandam, iidem scribentes adducebant auctoritatem Rotae decis: 49 et 84 par. 4 tom. 2 in quibus dicitur argumentum a jure patronatus activo ad passivum vel e contra at etiam decisionem 374 par. 11 num. ubi pariter de eodem argumento, cujus ratione iidem scribentes inferebant, quod cum familia Gheringhelia vocata esset ad fideicommissum activum quod est magis, vocata etiam censetur ad passivum, quod est minus ». Ognuno poi sa, che le regole de' fedecommessi sono applicabili al patronato, ed io non ho mancato cennarlo, chiamando ne' miei primi lavori su questa materia fedecommesso *spirituale* quello che si riferisce ai beni delle Cappellanie, E poscia si sente ripetere nel foro questa medesima frase, che io non ho letto in verun autore, ma desunto dalla indole giuridica delle Cappellanie.

in modo più o meno ampio taluni o tutti fra i suoi legittimi eredi, ovvero di disporre anche a pro di estranee persone.

Derivano dal fin qui detto, come legittime conseguenze le seguenti regole, cioè:

Che nel caso di silenzio del fondatore, o laddove fosse dubbia la sua volontà, debba il patronato ritenersi come ereditario, ed a favore di tutti gli eredi del fondatore senza distinzione alcuna (Trident. sess. 25. de reform. cap. 5 cap. 1. de jurep. Can. considerandum est 35. et Can. si plures haeredes 36. Caus XVI quaes. 7. cap. 1. et seg. de jurep. Card. de Luca disc. LVI. part. 1. n. 3. de jurep.).

Che a siffatti eredi si trasmette in solido il patronato come diritto indivisibile (Argom. dal cap. 2 de jurep. Gagliardi capo X de jurep.).

Che ogni erede ha una voce o suffragio per la nomina del beneficiato, e laddove fossero dissenzienti si esegue il voto del maggior numero di essi (Cap. 2. in Clement. de jurep. Molineus ad regulam etc. n. 53. e vedi quanto ho detto innanzi sotto al numero secondo di questa sezione).

Che laddove taluni eredi trascurassero di esercitare il proprio diritto o per qualunque ragione lo avessero perduto, può uno solo divenire utilmente alla nomina e presentazione.

In tale ipotesi il suffragio di un solo compatrono equivale a quello che tutti gli altri avrebber potuto dare.

E ciò perchè in lui solo per diritto di accrescere si occumulano i poteri dei rimanenti compatroni, che non han voluto, o non hanno potuto dar le loro voci (Si plures sint qui eamdem actionem habent, unius loco habentur L. 9. ff. de pactis). Il qual principio è ferace di conseguenze per l'applicazione dell'art. 23 del 5.° Decreto 17 febbraio 1861.

Che il numero delle voci fra gli eredi del fondatore è in *istirpes*, e non per capi, affinchè più nipoti non superassero l'unico voto del figlio (Cap. 2, in Clement. 2. de jurep. Tyraquellus de jure primog. qu. 36. n. 3.° Gratianus disc. forens. cap. 521).

VI. Per l'opposto la qualità gentilizia o familiare mai si presume, se non risulta chiaramente dalla fondazione, come già ho detto nel numero precedente (E vedi pure Gagliardi de jurep. cap. XI).

In questa specie di patronato vale la regola contraria a quella segnata nel patronato ereditario, dappoichè nel patronato familiare si

tien conto dei singoli componenti della famiglia contemplata dal fondatore. E perciò succedon tutti per capi, senza diritto di rappresentazione, serbata la prossimità del grado, ed hanno tante voci per quanti sono i singoli individui della famiglia Çardin. de Luca de jurep. n. 61 Covarruv. praet. cap. 38. Arg. dalla legge Voluntas cod. de fideicommissis).

E comechè le femine, sino a quando non vanno a marito fan parte della famiglia, così elleno partecipano del patronato familiare se non sono maritate (Cap. quoniam e cap. nobis de jurep. et cap. final. de concessione praebendae. Pasqualigus quaest. 71, n. 6. Rota par. 1.ª Decis. 282 presso Fannaceo. Mantica de consect. lib. 8).

Il Gagliardi però insegna il contrario, e dice che le femine ritengono col sangue paterno l' agnome, e le prerogative della propria famiglia, e conseguentemente han diritto al patronato familiare, anche maritate (etiamsi ex familiam nuptae sint, come ei scrive nel capo IX. n. 21 de jurep.) Io però sulla scorta di non meno insigni canonisti, non seguo il pensamento del citato scrittore.

La donna è detta dalle Romane leggi *finis suae familiae.* Ella ne perde col fatto anche il cognome, vien ricosciuta sotto il cognome di suo marito, e va a costituire una novella famiglia *(est caput alterius familiae)* ai sensi delle suddette leggi. Ed in altro luogo le leggi Romane così si esprimono: *Foeminarum liberos in familia earum non esse, palam est: quia qui nascuntur patris, non matris familiam sequuntur.* (L. 196 ff. de verborum significatione).

L' è vero che Giustiniano, dopo aver abolito la distinzione tra agnazione, e cognazione, dichiarò che: nei fedecommessi doveano comprendersi anche i cognati, ossia i discendenti da femine (Cod. L. ult. de verborum et rer. significat.). Ma ciò nondimeno in Italia, e nel Regno di Napoli venne costantemente applicata ai fedecommessi la legge del digesto innanzi citata in preferenza di quella del Codice. Ed anche secondo i nostri usi e il comune intendimento, la famiglia abbraccia i soli agnati (Lotterius. lib. 2. quaes II.).

Sta pure tra le fondamentali regole del patronato gentilizio e familiare, che estinta interamente la famiglia, il patronato passa agli eredi, serbata la prossimità del grado, e diviene così ereditario (Gagliardi de jurep. cap. XI. Card. de Luca de jurep. disc. 22 n. 16. Garcia de benefic. cap. 9).

E parimenti se il fondatore avesse chiamato i soli maschi, e questi venissero a mancare, subentrano le femine (Verde inst. Canon. n. 119).

Così pure, mancando il primogenito contemplato dal fondatore, subentrano gli altri posteriormente nati, che si chiamano dai dottori *ultrogeniti* (Fagnano in cap. penult. de jurep. Cavarruvius praet. cap. 38).

Negli anzicitati casi, ed in altri consimili si segue la presunta volontà del fondatore, il quale spiegando una ragione di preferenza per taluni da lui chiamati, non ha inteso verosimilmente di escludere, nella deficienza di costoro, gli altri eredi, e successori. Perciò nella esistenza di costoro, il beneficio non diviene di libera collazione, tranne se dall' atto di fondazione ciò potesse dedursi (Cardinal Pietro Paolo Parisi Consil. 48 part. 4 n. 6 e 7).

E fo notare per l' esattezza del linguaggio legale, che sotto il vocabolo di erede e successore, i dottori intendono designare gli eredi del sangue, e non gli estranei (Peregrino de fideicommissis art. 32 n. 5 Fusario cors. 113 n. 29).

Perlochè io non seguo l' avviso palesato dal Gagliardi nel sopracitato cap. XI de jurep. cioè che il patronato familiare passa agli eredi anche estranei.

Ciò non troverebbe alcun riscontro nella presunta volontà del fondatore, che come ho già detto più innanzi, io mi penso esser l'unico fondamento della trasformazione del patronato gentilizio e familiare, in patronato ereditario.

Per ultimo in questa specie di patronato va notata la seguente regola, che può riassumersi nelle risapute parole del Cardinal de Luca — *Idem advertitur occasione juris patronatus familiaris vel gentilitii, quod regulatur eodem jure, sive cum iisdem regulis, cum quibus fidescommissum.*

E' per altro una norma generale che i principii regolatori dei fedecommessi sono applicabili alle diverse specie di successioni in materia di patronato, come ho detto poco innanzi nella nota scritta sotto al paragrafo IV.

VIII. Nel patronato misto poi ritengo senza alcuna esitanza la seguente regola desunta dal Gagliardi (Cap. XII. n. 4 de jurep.) cioè: Nella mancanza di successori del sangue, il diritto di patronato misto si devolve agli eredi anche estranei. E per fermo il patronato misto

presenta la duplice caratteristica derivante *ex sanguine et ex haereditate* (Vedi sezione precedente n. XI).

Quindi in deficienza della prima, rimane la seconda espressamente contemplata dal fondatore, e sulla quale va naturalmente a cumularsi ogni diritto.

E dalla qualità ereditaria che si rinviene nel patronato misto, deriva come legittima conseguenza che a tal patronato si succede per istirpi, nello stesso modo come si è detto innanzi pel patronato meramente ereditario. Fin qui della eredità propriamente detta, ossia della successione al defunto sia per testamento, sia per diritto di sangue.

Nè si può succedere, ossia subentrare al posto altrui, per titoli e motivi diversi dai due testè enunciati.

E sotto questo secondo rapporto guardata la successione nel patronato, debbono notarsi le seguenti regole:

1. Che al patronato ecclesiastico succede colui, che viene investito della dignità o beneficio cui il patronato è annesso.

2. Che se il patronato invece di competere ad una persona si appartiene ad una determinata Chiesa, ed in essa esiste un Collegio di clerici, o di monaci, il patronato passa a tutti i singoli componenti di tal Collegio.

Ma se non vi esiste Collegio, il patronato si trasmette al prelato, o al rettore di quella Chiesa (Alessandro III. in capo relatum est de testam.).

3. Che il patronato reale passa successivamente ai legittimi possessori dei fondi ai quali è annesso.

4. Che il patronato ecclesiastico non può trasferirsi ad altri fuorchè alla stessa Chiesa, tranne il caso di alienazione consentita dalla Sede Apostolica (Van. Espen. part. 2 tit. 25 cap. 41 n. 2). Nella quale ipotesi trasferendosi ad un laico il patronato ecclesiastico diventa laicale (Rota decis. 144 num. 19).

5.ª Che nel patronato misto rimangono illesi, e distinti i diritti di successione de' rispettivi compatroni, passando dall' ecclesiastico al suo successore, e dal laico ai suoi eredi, e successori secondo la fondazione. E sono queste indispensabili nozioni per lo svolgimento del patronato misto di cui si occupa l'art. 23 Decreto 5.° del 17 febbraio 1861.

I diversi modi con che il patronato si trasmette stanno specificati nel capo VII.

## CAPITOLO V.

### Modi con che il patronato si acquista.

I. Vuolsi distinguere nel patronato, il tempo in che vien costituito ed il tempo in cui, dopo essersi già costituito il diritto di patronato, viene a trasmettersi a persone diverse da quelle alle quali per lo innanzi si apparteneva.

Nel primo caso i modi di acquistare si chiamano originarii, perchè guardano il patronato nel suo nascimennto, e quando viene a formarsi.

Nella seconda ipotesi si appellano derivativi, perchè il diritto del nuovo acquirente rampolla da un preesistente diritto già da altri acquistato.

Dei modi derivativi parlerò nel capo 7, ove cade più opportuno tener proposito della trasmissione del patronato, dopo lo sviluppo di altre nozioni che debbono precederla.

Qui mi fermerò sui modi originarii; i quali van suddivisi in ordinarii, e straordinarii.

E tal suddivisione mi è sembrata consentanea al procedimento storico con che si è venuto sviluppando il giurepatronato dalla sua origine, segnata nel capo 2.° fino al Concilio di Trento, come sarà meglio chiarito più innanzi.

I modi ordinarii di acquisto del patronato si riducono alla fondazione, ed alla dotazione.

Sono modi straordinarii il privilegio, e la prescrizione.

II. I Canonisti danno un ampio significato al vocabolo fondazione, dappoichè comprendono in esso un triplice concetto, cioè l' assegnazione del suolo (*fundatio in ispecie*) la effettiva costruzione (*extructio*) l' assegno delle rendite necessarie *(dotatio)*. In altri termini, la fondazione abbraccia l' assegnazione del suolo, la edificazione, la dote. *Dos*, *œdificatio*, *fundus*, come si esprimono i Canonisti.

Fra gli scrittori di cose ecclesiastiche, avvi chi sostiene doversi verificare la concorrenza di tutte tre le mentovate condizioni per ottenersi il patronato (Fagnano in cap. quoniam de jurep. 35.). Altri vanno a contraria sentenza (Lancellotto Ist. jur. can. lib. 1 tit. 28.),

Indubitata cosa è però, che colui il quale dà la sola area o suolo su cui debba costruirsi la Chiesa, si reputa semplice benefattore (Cardinal de Luca de jurep. cap. 13. n. 15.).

Evvi d' uopo di costruire, e dotare una Chiesa onde divenirne patrono (Decretal. Clementis. III. in cap. nobis fuit 25 de jurep.) E comechè la edificazione include necessariamente il suolo, così torna evidente, che dalle tre additate condizioni scaturisce il diritto di patronato, non potendo pretendere di concorrere alla scelta dei Ministri del Santuario colui che non somministra la necessaria dotazione. E tutto al più addiviene compatrono quegli che concorre con altri alla costruzione, e dotazione di una Chiesa (Abbas, in rubr. de jurep. n. 6) (1).

Ma può intervenire che taluno in una Chiesa già da altri edificata, e mancante di sufficiente dote, fornisse il bisognevole per lo esercizio del culto, e gli alimenti de' Clerici, a' termini di quanto sta prescritto nelle Civili Leggi, e nelle ecclesiastiche (Cap. nemo ecclesia de cons. dict. 1. nov. 67. cap. 2.).

Tal caso è preveduto dalla sess, 14. cap. 12, de reform. del Con. Trid. in che sta detto « *nemo etiam juris dignitatis ecclesiasticae vel* « *saecularis quacumque ratione, nisi Ecclesiam, Beneficium, aut Cappellam* « *de novofundaverit, et construxerit, seu jam erectam, quae tamen sine* « *sufficienti dote fuerit, de suis propriis, et patrimonialibus bonis, compe-* « *tenterdotaverit, jus patronatus impetrare aut obtinere possit aut debeat* ».

Può anche avvenire che in una Chiesa già da altri costruita e pienamente dotata volesse unicamente formarsi un sacro ufficio. In tale ipotesi, mi sembra chiaro doversi solo costituir la dote rispondente al sacro ufficio, o dignità che vuolsi stabilire in una Chiesa qualunque. Ed allora a simiglianza di quel che il Sacro Concilio di Trento prescrive nella testè ricordata sessione, il patronato può derivare dalla sola dotazione.

Ecco perchè il prelodato Concilio di Trento nella sess. 25, cap. 9, *de reformatione* ha sancito, che il patronato possa discendere *ex fundatione, vel dotatione*; appunto pel motivo che tali condizioni possono talora andare disgiunte nel senso che la sola dote possa servir da titolo al diritto di patronato nei casi sopra espressi.

(1) Molti municipii han dato la sola area sulla quale si è fondata Chiesa parrocchiale. Da questa sola concessione non può rampollare il patronato. Valga questo esempio per valutare anche attualmente la importanza delle dottrine che vò significando.

L' è vero che parecchi autori per non allontanarsi dal sopra sviluppato principio, che richiede la cumulativa concorrenza della fondadazione, e della dotazione, immaginano che quando questa è posteriore, giusta gli esempi sopra recati, si debba retrotarre al tempo dell' edificazione, e della costruzione, e fingersi come se fossero simultaneamente avvenute (Gagliardi cap. 5. n. 19. de jurep. Abbas. in cap. quoniam n. 5. Viviamus parte 1 lib. 2. n. 3.).

Ma io non veggo la necessità di ricorrere a questo eurema di diritto per congiunger due condizioni che possono talvolta star separate. E questo mio pensamento trova un riscontro nella succitata disposizione del Concilio Tridentino, ove testualmente si legge la particella *vel* che disgiunge le due parole *fundatio et dotatio.*

Però la dotazione e fondazione debbono essere approvate dall' Ordinario Diocesano, o dal suo Vicario con speciale mandato onde acquistare il patronato. La quale approvazione può intervenire sin da principio, o può esser dato posteriormente (Garz. in capit. 9, de jurep.)

Non rimane poi a dubitare che la dotazione, e la fondazione sono i modi ordinarii, e primitivi, mediante i quali il patronato si acquista. Ciò rendesi manifesto dalla sua genesi storica segnata nel capo 2.°, donde si raccoglie che la fondazione delle Chiese servì di base, e di titolo al patronato, e poscia il Concilio di Trento nella succitata sessione 25 mette lo stesso titolo in cima di ogni altro, come già più chiaramente avea indicato nel sopratrascritto capo 12 sess. 14 (1).

---

(1) È notevole, che sia nel possessorio, sia nel petitorio la pruova dell' esistenza del patronato si attinge dal titolo. La quale interpetrazione del testo del Concilio Tridentino vien seguita da antiche Decisioni della Sacra Congregazione, e da autorevoli scrittori — Eccone il testo — « Die 13 « Febbruarii 1598 Congregatio Concilii censuit decretum Cap. 9 Sess. 25 ejusdem Concilii requirens « ut patronatus sit ex fundatione, vel dotatione, quae juxta formam ibidem praescribet probari debeat, « vindicare sibi locum tam in petitorio, quam in posserrorio ». — E' così insegnano tutti gli scrittori della materia — Odasi il Viviano « Probatio per testes hoc in casu non admittitur: ideo libri visita- « tionum non sufficiunt ad probandum juspatronatus, neque arma, insignia, literae, sive epitaphia. « inscripta in lapidibus marmoreis, neque dicetur authenticum instrumentum, in quo enunciatur aliud « instrumentum, ubi fit mentio de fondatione. Hodie ex dict. cap. 9 de refor sess. 25 Conc. Trid. non « sufficit docere de quasi possessione, et ultimo statu, nisi doceatur de legittimo titulo jurispatro- « natus ex fundatione, vel dotatione, quia derogat non solum titulo, sed etiam quasi possessioni ju- « rispatronatus aliter quaesiti, quam ex fundatione, seu dotatione. Ideo ut quasi possessio suffragetur. « est docendum de titulo ». (Praxis juris pat. patr. 2 lib. II. cap. 5 num. 16 e 22, e cap. 6 n. 25).

Queste nozioni però si riattaccano più propriamente alla pruova del patronato di cui è Parola nel capo VI num. 6, ove sta notato, che la rigorosa dimostrazione emergente dal titolo si è richiesta dal Concilio Tridentino; mentre per lo innanzi si ammetteano anche altri mezzi di pruova, il che dava troppo facile esistenza al diritto di patronato, il quale vincola la libera collazione, che di regola compete alla Chiesa.

III. Per l' opposto, il *giure patronato* nasce straordinarimente da privilegio, ossia da speciale concessione, che talvolta vien fatta a causa di personali considerazioni, o per altri giusti motivi dalla Sede Apostolica, comunque mancasse ogni fondazione o datazione.

In processo di tempo furono rivocati i privilegi meramente gragratuiti ossia quelli che derogando al diritto comune, non partivano da effettiva dotazione e fondazione, che costituisce il patronato che i canonisti chiamano di giustizia.

Però siffatta disposizione emanata principalmente da Innocenzo VIII, da Ariano VI e dal Concilio Tridentino (surriferito cap. 9 sess. 25) non riguardò punto i privilegii che competono a pro delle Cattedrali, delle Collegiate, dei Monisteri, e dei Sovrani (Gonzales ad reg. 8 cancell. glos. 24, numero 160. De Fargna part. 5. sess. 25. cap. 9).

(Nel seguente capo si parlerà dell' esercizio del Regio Patronato).

Nè tampoco van compresi nella succitata disposizione i privilegi accordati sotto la condizione dell' aumento di dote del beneficio, o della riedificazione della Chiesa, perchè tali patronati non sono per mera grazia e sogliono riguardarsi come patronati a causa mista, in che evvi la gratuita concessione unita ad una condizione onerosa (Verde inst. can. Tit. 26 de beneficiis n. 1159).

IV. Siccome la fondazione è il titolo ordinario del patronato, come si è detto nel precedente n. 2, così la prescrizione, che serve a rimpiazzare, ed a far presumere siffatto titolo, può meglio allegarsi tra i modi straordinarii di acquisto del patronato.

In effetti, finchè evvi il giusto e valido titolo di fondazione seguito dall' espresso consentimento del Vescovo, non fa d' uopo ricorrere ad altri mezzi per dimostrare l' esistenza del patronato.

Ed è questo l' ordinario andamento delle cose fino a che non sorge la nessità di provare altrimenti il patronato.

Il Concilio Tridentino, alludendo alla prescrizione fa derivare il patronato anche da molteplici presentazioni per antichissimo corso di tempo: che eccede la memoria degli uomini, il che va detto tempo immemorabile.

E siccome ogni Chiesa si presume libera, così se contro la medesima vuolsi far valere il diritto di che è parola, evvi d' uopo della prescrizione detta immemorabile dalla glossa in capo 1. de prescript. in VI. Il che è conforme al principio generale annunziato nel cap. 2,

de rebus ecclesiasticis non alienandis in VI. Che se poi vuolsi prescrivere contro un altro patrono, si richiede l' esercizio del patronato almeno per 40 anni, durante il qual periodo avessero avuto luogo tre presentazioni seguite da correlative collazioni (Cap. 8. extra de praescript.) (Alessandro III, cap. consultationibus 19 de jurep.) (Bonifacio VIII. cap. cum de beneficio de praebendis, et dignitatibus.)

S' intende poi che per questa, a simiglianza d' ogni altra prescrizione, vi debba concorrere il requisito della buona fede da parte del patrono, e la scienza, e la tollerenza degli interessati in contrario, cioè dei compatroni nella Chiesa diritto patronato, e del Vescovo, se la Chiesa fosse di libera collazione. Perlochè durante la vacanza della Sede non può correr prescrizione (Cap. 1. Ne sede vacante aliquid innovetur. Cap. 1. de prescrip. in VI.)

Però la prescrizione immemorabile, come ogni altra prescrizione, non vale a creare, ma a dimostrare il diritto

Il Revardo nel Triboniano al § 9. parlando degli effetti che l' antichità, ed il tempo immemorabile imprime sulle cose, dice così: « *Ut id jure possideam, cujus acquisitio memoriam excedit, non tam lex efficit humana, quam humanis mentibus velut tabellis aeneis insculpta naturalis constitutio* ».

Dal fin qui detto in ordine alla prescrizione si raccoglie, che in materia di patronato, evvi la prescrizione quadrigenaria, la prescrizione di 100 anni, e la immemorabile.

In effetti Alessandro III rescrive che un possessore potevasi regolarmente servire della quadrigenaria *in cap. de quarta decima 4 de prescriptionibus.*

E su di ciò vanno riscontrati anche i principii generali di Diritto Civile che stanno nel Codice Giustinianeo sotto il titolo *de praescriptionibus triginta vel quatraginta annorum.*

Sulla prescrizione quadrigenaria è osservabile che non basta aver fatto decorrere 40 anni senza aver esercitato il diritto di presentazione.

L' è questo un diritto facultativo. Richiedesi invece che altri avesse presentato con l' acquiscenza dell' altro patrono, oppure che la di costui presentazione colla sua acquiscenza fosse rimasta esclusa (Rota decis. 174, n. 10. parte 3.)

Ed è egualmente degno di nota in questa materia che il fatto di

un patrono non pregiudica il successore di lui, perlochè giustamente si è ritenuto che nei patronati familiari, e gentilizii tante prescrizioni sono necassarie, quanto saranno le persone successivamente chiamate (De Luca disc. 73. de jere patr. n. 14.)

E ciò perchè ogni patrono ha causa dal fondatore, non già dal suo predecessore. Sicchè, il fatto di ciascun patrono si reputa come isolato, e non può influire contro chi non ha causa da lui, e viene esercitando il patronato *jure proprio.*

Questo chiaro principio di ragion civile e canonica informa la dottrina che sul proposito annunzia il sullodato Cardinal de Luca, il quale nel discorso 264 num. 3, così si esprime:

« Lapsum temporis non prodesse possessori, non obesse Fidei-
« commissario: « 1. ob regulam contra non valentem agere non cur-
« rit praescriptio, ideoque cum jus successoris in Fideicommisso vel
« alio simili jure, non esset apertum nisi post mortem ultimi posses-
« soris, cui ipse successit, adeo ut prius nullam haberet actionem:
« hinc sequitur quod nulla praescriptio contra eum currat. 2. Quia
« negligentia praedecessoris non debet suffragari successori venient
« jure suo independenter, et ne aliud detur inconveniens, ut quod
« est directe prohibitum, ita indirecte sequatur, quod scilicet, cum per
« actum expressum et positivum non possit alienare, ita sequatur a-
« lienatio per actum negativum negligentiae. 3. In idem accedente
« altera consideratione quod dominium bonorum habitualiter esse
« dicitur penes ipsam Fideicommissariam haereditatem, adeo ut illud
« dominium verum (quod in haerede gravato, vel alio possessore
« Fideicommissi habentis tractum successivum) utile ac subalternum
« potius dicendum veniat atque haeres gravatus, vel aliter possessor
« administratoris in rem propriam facere dicatur figuram, ac pro-
« pterea lapsus temporis non attenditur. Idem advertitur occasione
« jurespatronatus familiaris vel gentilitii, quod regulatur eodem jure,
« sive cum iisdem regulis, cum quibus Fideicommissum. »

La prescrizione immemorabile, detta nelle sorgenti del diritto Vetustas, si ritiene avverata quando niun superstite valga a contestare il possesso contrario a quello da cui vuolsi desumere il patronato (Glossa in capo 1. de praescript. in VI).

Per far valere la centenaria prescrizione è mestieri provare le

presentazioni per lo spazio almeno di anni novantuno, come per più volte si è deciso dalla Rota Roma.

E queste diverse prescrizioni sorgono dal Testo del Concilio Tridentino citato più innanzi, ed in cui stanno le seguenti precise espressioni « *Ex multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum qui hominum memoriam excedat aliasve secundum juris dispositionem* (Sess. XXV. cap, IX. de reformat).

Le prime parole si riferiscono alla prescrizione immemorabile, e le altre, che sono remissive alle generali disposizioni del diritto, accennano evidentemente alla prescrizione quadrigenaria ed alla centenaria, la quale si avvicina, e talvolta si confonde colla immemorabile, ed interpetra il titolo quando evvi la costante osservanza: *Centenaria observantia* (dice il Pitonio) *sine dubio apta est declarare legem fundationis circa personas vocatas. Observantia cum sit interpretativa non exigit requisitum contradictionis cum acquiescentia sub secuta, cum sufficiat simpliciter ita fuisse observatum* (Pitonius de controvers. Patronor. allegat. 83 n. 12). Vedi inoltre quanto sta detto nel seguente capo VI, in fine del quale si parla del modo come il patronato si trova.

Vuolsi notar fin da ora l' importantissimo Dispaccio del 5 settembre 1775 donde, risulta che il patronato laicale non si perde col non uso, quando si riferisce alle Cappellanie laicali.

## CAPITOLO VI.

### Esercizio, esplicamento, e pruova del diritto di patronato in generale, e specialmente del Regio patronato.

1. Fondato appena il diritto del patronato, comincia ad attuarsi il suo esercizio.

Ed innanzi tutto convien notare le persone, che hanno la giuridica capacità di esercitare il diritto di cui è proposito.

Di regola ogni fedele, per lo quale non vi sia speciale proibizione, è capace di esercitare i diritti inerenti al patronato (Cap. 3 de jurep. et cap. ult. de concess. praebend.) (1).

(1) L' è questa una norma generale espressa anche nelle Leggi Civili comunque per diverse materie, articoli 723 e 1165 Codice Civile, ed argomento dalle LL. 21 Cod. mandati, ed ultimo Cod. de rebus al. onn alien.

E negli anzi citati fonti del diritto ecclesiastico la incapacità va segnata contro gli eretici, i simoniaci, gli apostati e gli scomunicati.

Sono essi indegni di fruire dei vantaggi, che la Chiesa accorda a coloro che si uniformano alle sue leggi.

Per gli scomunicati però dee notarsi che la loro incapacità perdura sino a che non sono assoluti.

Ed intanto, se lo scomunicato deviene alla presentazione del Chierico, comunque il Vescovo non sia tenuto di accettarla, pure validamente discender può alla Canonica istituzione (Pecorelli quist. iur. Eccles. vol. 2 pag. 187).

Tranne le indicate eccezioni riede la soprasegnata regola, in forza della quale son capaci ad esercitare il diritto in parola tutti coloro che rappresentano il fondatore, ed i suoi aventi causa, avuto riguardo però all' atto di fondazione che può modificare siffatta regola.

Pei minori dice il nominato autore, che in *spiritualibus non attenditur potestas patris*, e che perciò possono essi direttamente esercitare il patronato senza bisogno di essere rappresentati dal padre, o dal tutore. D' altronde l' è ciò coerente alla nota regola di ragion civile « *Meliorem facere conditionem pupillo licet etiam sine tutoris auctoritate* ». E certamente lo esercizio del patronato, sino ad un certo punto, niun detrimento arrecar potrebbe al patrimonio del minorenne.

I diritti del patronato nel loro esercizio, e godimento son riguardati come frutti di cose incorporali (Abbas in cap. cum olim. n. 4 de possess.).

Perciò si esercitano dall' usufruttuario, non già dal nudo proprietario, egualmente che dal marito come amministratore dei beni dotali della moglie (Bened. XIV. de jurep. lib. 1 cap. 10 n. 35. Tiraquellus ad leges connubiales quaest. 9 n. 7). E questo principio trova al presente sua applicazione quando il marito si trova nello esercizio del patronato.

2. Nella sezione seconda del precedente capo V. stanno le norme regolatrici delle singole specie di patronato.

Perlochè, senz' altro qui aggiungere sul proposito, converrà solamente tener conto del modo come si esercita il più nobile fra i diritti del patronato, cioè la nomina, e presentazione del Chierico, discorrer poscia dello esercizio del regio patronato attesa la sua indole singolare; ed annunciare come si prova il patronato ogni qualvolta volesse impedirsene lo esercizio, o negarsene la giuridica esistenza.

3. Tranne le modificazioni risultanti dall' atto di fondazione, appartiene il diritto di nomina e di presentazione ai patroni, ed ai loro eredi e successori anche estranei (Cap. I quoniam de jurep).

E non solo si appartiene lo esercizio di tal diritto al vero patrono, ma eziandio al putativo, ossia a colui che per ragione del suo possesso è ritenuto generalmente come tale (1).

Oltracciò l' amministrazione della universalità del patrimonio, cui è annesso il patronato, porta seco il diritto di presentazione (Abbas. in capite ex his de jurep).

Ma se evvi controversia sul diritto del patronato può per questa volta procedersi dal Vescovo alla libera collazione (Cap. 4 12 e 32 de jurep.).

4. Il chierico da presentarsi debb' essere idoneo secondo la natura del beneficio, e la mente del fondatore. Su di che cade il bisogno di riscontrare quanto ho detto innanzi su i requisiti dei beneficiati.

Il patrono non può presentare se stesso, sebbene un suo figliuolo (Can. 15 26 X 4 titulo).

Può presentar se stesso, laddove in lui si riunisce anche il patronato passivo, e ne ottenesse la Pontificia approvazione (De Luca disc. 49 n, 9 de jurep.).

Fra più nominati è preferito chi ha ottenuto un maggior numero di voti, come la presentazione si effettuasse da un solo compatrono (Abbas. cap. de jurep.).

Se poi due nominati avessero ottenuto un egual numero di voti, il Vescovo dirime la parità, ed istituisce fra i due quello che egli crede (Rota decis. 240 n. 4 part. 16. Pitonius allegat. 52 n. 15).

E per verità niun sistema più regolare di questo, subito che i compatroni hanno esaurito l' esercizio de' rispettivi diritti, e non possono pretendere preponderanza di voto in parità di condizioni.

Nel caso poi vi fossero più nominati, ed uno di essi volesse cedere all' altro i voti che ha ottenuto, evvi d' uopo dell' assenso Apostolico per la validità della cessione (Paris de resignatione lib. 2 quaest. 33 n. 32).

(1) Il medesimo principio, comunque per obbietto diverso, sta nelle Leggi Civili — art. 1241 Codice Civile e LL. ff. ad S. C. Maced. 38 ff. de solutionibus, e 17 ff. de transact, Ed è celebre su questo punto di diritto la legge Barbarius Filippos — Error comunis facit jus.

L' è ciò conforme all' indole del patronato, ed ai principii che ho svolto nel seguente capo VII. Per regola generale suole usarsi un maggior rigore verso i patroni ecclesiastici (cap. 25 de jurep.).

Perciò se il patrono ecclesiastico avesse presentato un indegno, resta per quella volta privato del suo diritto che si devolve allo immediato superiore. E ciò perchè la presentazione fatta dal patrono ecclesiastico ha forza di elezione, nella quale non è lecito di variare (in Capit. pubblicato de elect. Abbas. nota in Clement. 2 eod. tit.).

Ma per l' opposto se il patrono laico presentasse una persona indegna, non decade dal suo diritto, ma viene invece obbligato a presentare un idoneo individuo (1).

Finchè non sia spirato il termine legale si possono presentare più persone successivamente. Però con la posteriore presentazione non s'intende rivocata la prima, ma intendesi data al collatore la facoltà di scegliere fra più presentati (Cap. 24 X. de jurep.).

La medesima facoltà ha luogo maggiormente laddove nello stesso tempo venissero presentate più persone.

Di regola il partronato ecclesiastico non può variare, nè cumulare alla prima una seconda presentazione (Cap. 24 cum autem de jurep.).

Perciò nell' ipotesi di successiva presentazione da parte di un patrono ecclesiastico, la preferenza va data al presentato in primo luogo, come si deduce dal testo (In cap. 24, X de jurep.).

5. In quanto al tempo utile per la presentazione debbe notarsi quel che segue: Che nel patronato laicale debba essa effettuarsi tra il termine di quattro mesi, e nel patronato ecclesiastico, e misto nel periodo di mesi sei « *licet patronus laicus ad praesentandum tempus habeat quatrimestre dumtaxat, Ecclesia tamen vel Monasterium tempus habent semestre.*

Fu questa la disposizione emessa da Bonifacio VIII. (in capit. unic. de jure. in VI).

L' indicato termine comincia a decorrere dal giorno in che si è conosciuta la vacanza del beneficio. La qual notizia non si presume, ma debb' essere provata (cap. 47 de regul. juris in VI).

(1) Questi principii sono tuttavia applicabili pe' beneficii ecclesiastici, di patronato laicale, rimasti nelle loro integrità, come le Parrocchie ed i Canonicati nel numero permesso dalla legge del 15 agosto 1867.

Laddove però sorgesse controversia tra i compratori e la Chiesa su la esistenza del patronato, ovvero tra i soli compatroni su l' esercizio e pertinenza del diritto di patronato, rimane sospeso il suddetto termine durante la lite. E questo sistema seguìto dalla Rota Romana (Decis. 42 par 3) è consentaneo al principio del diritto, che in pendenza della lite non corre il termine per qualsiasi prescrizione, nascendo dal litigio un impedimento che debb' esser tolto con la decisione del giudice. Sicchè anche in questo caso è applicabile la regola, *contra non valentem agere non currit praescriptio*, dettata eziandio dalle leggi civili.

Che se la contesa venisse ad impegnarsi solamente tra i nominati, il termine corre contro i compatroni pe' quali non evvi in siffatta ipotesi veruno impedimento per lo esercizio de' loro diritti. E così pure opina il Pitonio (Allegat. 78. n. 9).

Similmente la morte del nominato avvenuta prima della Canonica istituzione, non che la sua incapacità non conosciuta dal patrono, danno luogo ad un nuovo termine, a fin di presentare altro individuo.

In questi ed altri consimili casi campeggia il principio lagale, che un diritto non s' intende esercitato ogni qualvolta colui al quale apparteneva non ha potuto, senza sua colpa, conseguire lo scopo.

Quindi rimasta inefficace una prima elezione, perchè non accettata dalla persona eletta, si accorda agli elettori un nuovo termine per devenire ad una seconda elezione. (Cap. si electio de elect. in VI.) E ciò si adagia sulla regola 52 de reg. iur. in VI così espressa: *Non praestat impedimentum quod de jure non sortitur effectum.* Principio è questo che può spargere molto lume anche nelle civili contestazioni.

Il termine di che è parola, può esser dilungato, o fatto più breve dalla legge della fondazione approvata dall' Ordinario, il quale dal canto suo può concedere un termine maggiore per giusti motivi, ma non può mai restringere il sopra segnato periodo, perchè verrebbe a limitare il diritto che compete al patrono (Vivian. lib. 17 cap. 1.°).

Decorso il tempo utile per la presentazione, la collazione spetta all' Ordinario, il quale divenendo collatore *jure comuni, non jure devoluto*, ha per sè lo stesso spazio di tempo che il patrono godea, e che ha lasciato trascorrere senza giusto motivo, o impedimento.

La qual cosa dimostra che egli abbia voluto, almeno per quella volta, abbandonare il diritto.

6. Quante volte l' esistenza, o l' esercizio del patronato s' impu-

gna, deve provarsene il diritto con validi documenti, o col possesso quadrigenario, o mercè più nomine ripetute senza difficoltà, e controversia alcuna da parte degli interessati [Trid. sess. 24, cap. 12. sess. 21 cap. 7 e sess. 25 cap. 9 de reformat.]

In deficienza di istrumenti di fondazione, si attende la osservanza tanto pel modo di presentare, quanto per la qualità del patronato (Gagliardi de jurep. pag. 98).

*Observantia succedit loco deperditae fundationis,* come si esprimono il Fargna (de jurep. part. 2 cap. 15 n. 26) ed il Tonduto (Quaest. benefic. part. 3 cap. 157 n. 4).

Questa dottrina vien pure professata dal Cardinal de Luca, il quale così si esprime « *recurri ad observantiam solet quando ob deficientem titulum tenorem fundationis illa attendi debet.* » (Dejurep. disc. 60 n. 9. Vedi quanto è detto nella fine del capo precedente).

Del resto una meno rigorosa pruova richiedevasi prima del Concilio Tridentino, che ebbe lo intendimento di frenare gli abusi, e le usurpazioni in fatto di patronato. Sulla pruova in materia di patronato vanno utilmente consultati [Menochio de praesumptionibus lib. 3 Gonzales ad Glos. 18. n. 44. Valasc. consul. 16].

Dopo il Concilio Tridentino si sta più rigorosamente attaccato al titolo.

E nella classe de' titoli vanno le molteplici presentazioni fatte però durante lo spazio di tempo, e nelle condizioni sopra cennate a' sensi di quel che dispone il Concilio Tridentino sess. 25 cap. IX de reformat.

Gli scrittori mettono fra i titoli comprovanti il patronato le antiche iscrizioni esistenti sulle porte delle Chiese.

Che se poi le iscrizioni, comunque fatte sui marmi, fossero recenti, allora evvi d' uopo di altri amminicoli, e presunzioni per completar la pruova.

I libri della visitazione non provano il diritto di patronato perchè hanno il ben diverso scopo di ispezionare la condotta delle persone, e la regolarità delle amministrazioni de' sacramenti. Perlochè le visite Vescovili possono servire come principio di pruova per iscritto cui è mestieri di aggiungere altre pruove per dimostrare il patronato (Seraph. decis. 1141 part. 2.ª).

Ed un argomento in sostegno di questo avviso puo ricavarsi dalla *Glossa in capite primo. In Verba scripturae de fide instrumentorum.*

7.° Rimane a parlarsi dello esercizio del Regio Patronato.

Ivi sta detto, fra l' altro, che a questa specie di patronato, attesa la sua indole, sogliono accordarsi privilegi che si negano a qualunque altra sorte di patronato.

E questo vero giuridico serve di fondamento prima alle regole che riflettono il Regio patronato.

Ed innanzi tutto vuolsi notare esser tanta la sua estensione da comprendere talvolta sinanche il diritto di collazione. Il che importa di non aver d' uopo di alcuna istituzione Canonica.

Nei fondi del diritto ecclesiastico suole appellarsi donazione la succennata ampia facoltà accordata ai Sovrani in quanto che il titolo di nomina che essi conferiscono, racchiude contemporaneamente una piena donazione, donde promana nel beneficiato il diritto del possesso senza bisogno dell' Ordinario (Cap. final. de necess. praebend.).

Così nel regno di Napoli il Sovrano aveva il pieno diritto di Collazione in molte Chiese di Regio Patronato. Tale è il priorato di San Nicola di Bari, l' Arcipretura di Altamura, la nomina della metà dei Canonicati nella Chiesa Cattedrale di Lucera, e simili.

Talvolta però il Regio Patronato si limita alla sola nomina, e presentazione, oltre degli altri diritti onorifici. Ed in questo secondo senso venne conceduto a Carlo V. Re di Napoli la nomina di ventiquattro Chiese Cattedrali, e poscia con l' articolo 26 del Concordato del 1818 ebbe lo stesso Re di Napoli in perpetuo la nomina di tutti i Vescovi delle Cattedrali, riserbando a se il Pontefice la conferma nella provvista Concistoriale.

Di vantaggio, il Patronato Regio non è soggetto alla regola segnata nel numero precedente relativo al termine in che debbe effettuarsi la nomina, e la presentazione del beneficiato.

E comechè questo l' è un privilegio inerente alla persona del Sovrano, così non si trasmette ai feudatari, anche perchè il dominio eminente del feudo è rimasto presso il Principe, che ne ha fatto la concessione. Perciò, dopo la legge eversiva della feudalità, essendosi devoluti alla Real Corona tutti i patronati ex feudali vengono questi esercitati dal Sovrano, come ogni altro Regio Patronato, e come accade per ogni diritto che vien reintegrato ossia restituito nella sua primitiva interezza.

## CAPITOLO VII.

### Modi mediante i quali il Patronato si trasmette.

Il trasferimento del diritto di patronato va fatto ne' modi che son conformi alla sua indole già dinotata più innanzi nella sez. 3.ª, capo 3.º.

Ivi sta dimostrato essere il patronato un diritto temporale annesso allo spirituale, ed un privilegio conceduto a determinate persone, che senza di ciò sarebbero incapaci di partecipare della giurisdizione che ha la Chiesa di nominare i suoi Ministri e di conferire i beneficii per ragion del loro uffizio; nello stesso modo che la Civile Potestà nomina i suoi funzionarii, senza la menoma ingerenza della Ecclesiastica autorità.

Da ciò segue che il patronato come diritto annesso allo spirituale è fuori commercio, ed in conseguenza inalienabile, ed incapace di prezzo.

Come privilegio poi compete alla persona cui si è accordato, ed a coloro che legittimamente, e per lo intero la rappresentano; di tal che il diritto in parola non può intendersi trasfuso nel legatario particolare, il quale non si reputa come una continuazione della persona del defunto.

Per le discorse cose la Chiesa ha proibito l' alienazione del patronato per qualunque siasi titolo (Conc. Trident. cap. 9 sess. 25 de reformat. cap. 5, 8 e 17 Extra de jurep].

D' altronde farebbe opera vana il patrono se alienasse il suo diritto ad un laico, il quale non può certamente essere investito dalle mani secolari di un diritto che solo la Chiesa può concedere; in mancanza di che rimane sempre nel laico la incapacità di partecipare del potere ecclesiastico, come si è più innanzi osservato. Ed ora s' intende di leggieri perchè l' approvazione per parte della Chiesa opera la trasmissione del patronato, mercè la donazione, e permuta a favore del laico.

Nel patronato reale la trasmissione avviene per una necessaria conseguenza dell' alienazione de' beni, dai quali il patronato è inseparabile, ma sempre senza aumento di prezzo per ragion del patro-

nato che non può disgiungersi dal predio; di tal che l' alienante non può ritenerlo per sè, e non può tenerne calcolo nella vendita, perchè è incapace di prezzo.

Da ultimo il giure patronato ecclesiastico resta per la sua indole trasmesso a colui, che vien promosso all' ufficio ecclesiastico, cui l'esercizio del patronato compete.

Le idee sin qui sviluppate rendon manifesto perchè il diritto di patronato puo unicamente esser trasmesso ne' seguenti modi, cioè:

1. Per successione sia intestata, sia per testamento.

Il legatario della cosa particolare consegue il patronato nel solo caso in cui si tratta di patronato reale pel motivo sopra espresso.

Che se nella enunciata ipotesi il testatore avesse costituito un usufrutto sopra quel determinato predio, allora l' esercizio del patronato reale compete all' usufruttuario, e non al nudo proprietario, come si è detto nel precedente capo, ove si è tenuto proposito dell' esercizio del *giurepatronato.*

2. Il diritto di che è parola si può trasmettere eziandio mercè i seguenti atti tra vivi, cioè:

Donazione fatta col consenso del Vescovo (Can. 4 de donat.).

Del quale consentimento non evvi uopo se la donazione va fatta ad una comunità ecclesiastica, o ad un Chierico per ragione della dignità che occupa [Can. 8 e Can. unic. de jurep. in VI].

Permuta, la quale dev' esser fatta anche con consenso del Vescovo, e con un altro consimile diritto di patronato, non potendo aver luogo la permuta con altra cosa profana, o con altro diritto meramente temporale [Can. 5, e Can. ultim. de rerum permutatione].

Trasferimento della università de' beni, cui è annesso il patronato. E ciò pel suddetto motivo della inseparabilità del diritto di patronato, dai fondi ai quali è inerente, per modo che debbe esercitarsi da qualunque siasi possessore di tali beni. Il che si verifica nella successione del feudo, e dell' enfiteusi, cui trovasi annesso il patronato [Can. 7 13 X de jurep. in VI].

Però se il predio al quale il patronato è inerente venisse dato in pegno, o in ipoteca non s' intende trasferito il diritto di patronato nel creditore, tostochè il dominio, e l' usufrutto della cosa seguitano ad appartenere al debitore.

La cessione dei beni non porta seco il trasferimento del patro-

nato, tranne se questo fosse reale. Il titolo di cessione vuol riguardarsi come particolare, e non già universale, ancorchè comprendesse tutti i beni: in siffatto titolo non si comprendono tutti i diritti in generale, ma si reputa essersi fatta una alienazione di cose tra loro distinte [Benedet. XIV. de jurep. lib. 1 par. 2 quaest. 5 art. 14].

## CAPITOLO VIII.

### Motivi che danno luogo alla perdita del patronato.

Tutti i modi, che nel precedente capo si son designati come mezzi di trasferimento del patronato, ne producono la estinzione rispettivamente a colui che per sua volontà, o per disposizione di legge ne ha perduto il diritto.

Questa maniera di estinzione si fonda sul noto principio che i fatti giuridici debbono finire in quel modo nel quale originavansi. *Nil tam naturale est quam quidquam dissolvi eo modo quo colligatum est* (1).

Ma questa regola non può comprendere nella sua ampiezza taluni modi, che giammai possono esser comuni all' acquisto, ed alla estinzione dei diritti, come sarebbero quelli che derivano da una pena.

Il concetto dunque, che ho annunziato fin da principio, e che da taluni vien seguito, non offre una esatta formola sintetica che possa sotto di sè comprendere i molti modi di estinzione del patronato.

Ed io, per non presentare un nudo elenco, che può solo raccomandarsi al passivo ministerio della memoria, mi sono studiato di racchiudere in diverse categorie, e sotto una forma significativa gli svariati motivi di estinzione del patronato, e con lievi modificazioni mi attengo alla stessa partizione che ebbi a prospettare nella nomografia Canonica cioè:

La perdita del patronato può essere:

Parziale, e provvisoria.

Assoluta.

Relativa.

---

(1) Ben si dice *naturale;* imperochè anche naturalmente si verifica lo stesso *nutritur vento; vento restinguitur ignis* — Il consesso lega e scioglie — Il vento accende e smorza il fuoco.

La prima si avvera quando si è lasciato decorrere il tempo utile per la presentazione, poichè per quella volta si perde il correlativo diritto di nomina, come si è già detto più sopra.

La perdita totale, e diffinitiva si verifica nei seguenti casi:

Per fatto del patrono.

Per disposizione di legge.

Per disposizione particolare del Pontefice.

E poichè il fatto del patrono può essere lecito, oppure illecito, così al primo degli enunciati atti volontarii si riferiscono la rinuncia espressa o tacita dal patronato, nei modi designati dai sacri canoni, il rifiuto al peso di riparar la Chiesa, il cessato esercizio del patronato pel tempo bastevole ad operar la prescrizione.

Ed alla rinuncia tacita convien riportare il caso della riunione della Chiesa patronata ad una Chiesa di libera collazione, o ad un Monistero; qualora il patrono nel prestare il consenso per tale unione non abbia fatto espressa riserva pel diritto di Patronato (*Lib. III. tit. 24 de donat. cap. X 7*). Ed è pur caso di tacita rinunzia quello in che il patrono permette, senza riserva alcuna, che la Chiesa di diritto patronato si converta in Collegiata, in cui non può aver luogo la presentazione, ma la elezione (*Can. 25 de jurep.*).

Il Cardinal de Luca però opina, che la mutazione dello stato della Chiesa non induce perdita del patronato (*De Luca de jurep. n.* 136).

Ma io trovo la prima delle anzi espresse opinioni più consentanea ai fonti del diritto Canonico, e massime al noto capo *nobis de jure patronatus.*

Per causa del fatto illecito, ossia per delitto, si perde il patronato nei seguenti casi, cioè: per eresia, per vendita, od acquisto simoniaco del patronato, per usurpazione di beni, o di frutti appartenenti al beneficio, per trasferimento del diritto del patronato fuori i casi permessi dai Sacri Canoni, la quale ipotesi a seconda delle speciali circostanze può figurare ancora nella precedente branca: per uccisione, o mutilazione del Rettore, o del Chierico della Chiesa patronata, ed in generale per grave reato, che portasse alla conseguenza della confisca dei beni cui il patronato è inerente. In questa ipotesi, se il patronato è reale si estingue per solo effetto della confisca, se poi fosse personale, evvi d' uopo di una sentenza che pronunzii la decadenza dal diritto del patronato.

Si perde il patronato, indipendentemente dal fatto del patrono e per sola disposizione di legge, per la estinzione delle linee chiamate dal fondatore, o per la deficienza degli eredi secondo la diversa specie di patronato; per la distruzione della Chiesa, per la perdita dei beni che la dotarono *(interitur rei)*.

E rispettivamente a quest'ultima categoria può dirsi con più rigoroso linguaggio legale, che il patronato si estingue pel totale deperimento dello obbietto, come sarebbe la distruzione della Chiesa, o dei beni, o per la estinzione del subbietto, come sarebbe la totale soppressione della corporazione, o dell' ufficio al quale il patronato si appartiene.

In tutti i su enunciati casi la perdita può essere assoluta, o relativa, secondo che il patronato si estingue rimpetto a tutti coloro che vi avevano diritto, o solamente rimpetto a taluno dei compatroni.

E laddove il patronato si estingue rimpetto a tutti gli aventi diritto, la Chiesa patronata resta di libera collazione, dappoichè ogni diritto di patronato rientra nella Chiesa dalla quale era partito, e l' Ordinario collatore rimane libero nello esercizio della sua giurisdizione [Vedi pure quanto sta detto innanzi cap. IV, sez. 2.ª numero VI].

Da ultimo può perdersi il patronato per disposizione del Pontefice. Ciò si avvera quando il Papa sopprime, o rivoca il diritto di patronato. La qual disposizione suol riguardare il patronato ecclesiastico, non già il patronato laicale [Triden. sess. 25, cap. 5 de reformat. Gagliardi capitolo 23 de jurep. Van-Espen pat. 2 tit. 24 cap. 2. n. 25. E vedi innanzi cap. 4. n. 10].

L' è ciò coerente alla inviolabilità delle fondazioni laicali, ed al principio di non allontanare i fedeli da siffatte istituzioni.

Con moltissima energia difende il rispetto dovuto a tali fondazioni il celebre uditore di Benedetto XIII, Francesco Maria Pitone Vescovo di Imeria.

Egli così si esprime: « Fundatio laicalis adeo est privilegiata, ut « etiam si Concilium Tridentinum, aut omnis alia dispositio Canonica, « aut Constitutio Apostolica literis claris diceret, *non obstante fun-* « *datione*, haec verba de fundationibus Clericorum intelligendum erunt, « non autem laicorum, pro quibus oportet ut expresse, et individue « fiat de derogatio » (Pitonius discept. Ecclesiastic. 35 n. 38).

## CAPITOLO IX.

### Differenze tra il Giurepatronato e il diritto di elezione su le cappellanie laicali, e norme che regolano questa ultima specie di diritto.

Siccome molte differenze intercedono tra i beneficii ecclesiastici, e le Cappellanie laicali, come già innanzi ho rilevato, così parimenti va messa una linea di demarcazione tra il diritto di patronato che compete sui primi, ed il diritto di elezione che si esercita su le seconde.

Mercè lo esercizio di entrambi gli indicati diritti si tende alla scelta di un Chierico idoneo ad eseguire le sacre funzioni additate nell' atto di fondazione.

Ma cotale scelta, che nei beneficii deve necessariamente farsi con l' intervento dell' autorità ecclesiastica come ho detto più innanzi [cap. 1 e seg.] nelle cappellanie laicali va fatta indipendentemente dall' Ecclesiastico potere, il quale di regola non può avere alcuna ingerenza sopra beni rimasti profani, e sopra una pia istituzione che non ha veruna qualità ecclesiastica. Nella ipotesi di simiglianti istituzioni, le rendite che il Chierico viene a percepire non appartengono mica alla Chiesa, come si verifica negli ecclesiastici beneficii, in che i beni trovansi irrevocabilmente donati alla Chiesa.

Perlocchè sta in cima di ogni altra regola in questa materia, che la collazione nelle cappellanie laicali può effettuarsi dal fondatore, e dai suoi successori per effetto del diritto di elezione, senza bisogno di veruna canonica istituzione, od approvazione per parte del Vescovo.

E se anche il fondatore di una Cappellania laicale avesse disposto, che il Chierico venisse presentato all' Ordinario onde riceverne la istituzione, non verrebbe per questa sola circostanza a cambiarsi l' indole della istituzione; e l' intervento dell' Ordinario, lungi d' imprimere la qualità ecclesiastica all' istituzione meramente laicale, avrebbe nella specie l' unico scopo di far eseguire con maggiore esattezza la pia volontà del disponente.

Sicchè la elezione sopra le cappellanie laicali importa lo esercizio di un diritto profano, mentre il patronato è un diritto temporale annesso allo spirituale, ossia alla Canonica Istituzione con la quale va necessariamente connesso (Vedi innanzi cap. III).

E questo a me sembra l' unico, e vero fondamento donde rampolla la differenza tra il patronato, e la elezione di che è parola, e dal quale si possono inferire giuridiche conseguenze, utili per la soluzione di gravi quistioni in questa materia.

Così, è una conseguenza delle premesse cose che al diritto di elezione su le Cappellanie laicali non potrebbe applicarsi quella parte delle regole, che sono proprie ed esclusive del patronato, sotto il rapporto di diritto temporale annesso allo spirituale, e sotto l' altro rapporto della necessaria dipendenza che ha lo esercizio del patronato dal potere ecclesiastico dal quale deriva; mentre il diritto di elezione su le Cappellanie rampolla unicamente dalla fondazione, e nulla ha di spirituale, ne ha veruna qualità ecclesiastica, come si è detto innanzi. Quindi le norme su la inalienabilità segnate nel soprascritto capo VII. mal si adatterebbero al diritto di elezione sopra istituzioni laicali.

Così pure, la niuna ingerenza su i beni dei quali il patrono si è spogliato a favore della Chiesa, è regola costante del patronato, come ho detto nel capo 2 n. 10, ma non può applicarsi sempre alle Cappellanie.

Similmente la regola espressa nel precedente capo VIII, cioè, che estinto il patronato per mancanza di legittimi compatroni si devolve ogni diritto alla Chiesa, non può esser mica applicabile al diritto di elezione.

Questo diritto non essendo derivato dalla Chiesa non può alla medesima ritornare; senza fondamento alcuno si aprirebbe l' adito alla collazione, ed allo esercizio della ecclesiastica giurisdizione su cose meramente laicali e temporali.

In mancanza di persone alle quali competerebbe il diritto di elezione, esso si devolve *jure haereditario* al Fisco il quale, in mancanza di eredi, è chiamato a raccogliere l'eredità del defunto, e con essa tutti i diritti che vi sono annessi, e che meglio dicesi *jus devolutionis.*

Ma per tutto il rimanente, le regole del patronato sono comuni al diritto di elezione, e propriamente nella parte in cui il patronato è anche esso lo esplicamento di un diritto temporale in guisa che si trasmette con la eredità profana del fondatore, e con le condizioni da lui dettate, come sta detto nei precedenti capi. Ecco perchè si adopera la voce *patronato* anche rispettivamente alle Cappellanie art. 23 Dec. 5.° del 17 febbraio 1861.

E sotto tal rapporto, il Real Decreto del 20 luglio 1818 mette nello stesso livello il patronato, e il diritto di elezione su le Cappellanie laicali.

Da ultimo il diritto di elezione, su cui ho discorso finora, non deve confondersi col diritto di elezione canonica, del quale ho parlato più innanzi e che in sostanza non è altro che il diritto di patronato, il quale si esercita da un Collegio ecclesiastico per via di elezione, e col mezzo dello scrutinio, del compromesso, ovvero per ispirazione, come prescrisse il Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. (In capite quia propter 42 de electione.

### *Polizia Ecclesiastica del Regno d' Italia sul patronato.*

Occorre segnare, come punto di partenza l' articolo 2.° del 1.° Decreto del 17 febbraio 1861, in che sta detto così: « Gli atti legi-« slativi, costituenti l' anteriore diritto pubblico ecclesiastico di que-« ste provincie napoletane, e che rimasero abrogati, sono rimessi in « vigore, in quanto non sieno stati aboliti con espresse disposizioni, « indipendenti dal Concordato, e non sieno incompatibili con la vi-« gente legislazione ed amministrazione delle provincie stesse. »

Dall' anzi scritta sanzione emerge, come legittima conseguenza, di doversi volgere uno sguardo retrospettivo ai sopra segnati dispacci e reali rescritti per definire le disputazioni, che ora sorgono in materia di patronato e nelle altre materie affini.

Però l' anzisegnata regola tiene le due limitazioni, che stanno nell' articolo stesso, e che sono l' applicazione della norma premessa nell' art. 1.° dello stesso decreto ove, sta sancito, che debbono rimaner fermi e non pregiudicati i diritti inerenti alla politica sovranità dello Stato.

Perlochè ogni qualvolta si presenta una disposizione del cessato Governo in fatto di Ecclesiastica Polizia, per decidersi se ancor tiene, o pur no forza di legge, fa d' uopo indagare se essa si fosse sanzionata per attuare ed esplicare in modo qualunque il Concordato con lo intervento dei rappresentanti della Pontificia Autorità, o col diretto assenso apostolico, o se invece fosse tal disposizione partita dalla Suprema Potestà Civile.

Nella prima ipotesi, cessante causa cessat effectus LL. 129 e 178

ff. de regulis juris. E perciò cessata la efficacia del Concordato, rimangono eziandio svigorite di ogni forza giuridica tutte le conseguenze che avea prodotto; e riprendono invece il primiero vigore le disposizioni anteriori, che erano rimaste abrogate all' apparir del Concordato. Nella seconda ipotesi, la disposizione emanata dal cessato Governo rimane ferma come ogni altra legge, ancorchè l' antico legislatore avesse voluto motu propro provocare una disposizione della Santa Sede, e quindi sanzionarla nel proprio Stato.

Ed in coerenza di tale veduta, la dicasteriale del 20 giugno 1861, dichiarò che le istruzioni del 18 novembre 1822, ed il modello di Statuti per le Chiese ricettizie, essendo state emanate dalla civile potestà nello esercizio delle proprie prerogative, senza necessaria dipendenza dal Concordato, non possono ritenersi per abrogate.

In vista degli anziricordati principii di diritto, rendesi agevole la soluzione della disputa che si elevò appena pubblicato il 1.° Decreto del 17 febbraio 1861, se cioè per esso fossero tornate in vigore le celebri leggi sanzionate contro l' ammortizzazione col dispaccio del 9 settembre 1769.

Esse erano in vigore prima del Concordato del 1818, il quale con l' articolo 15 le abolì e facultò la Chiesa a fare novelli acquisti.

Ora tolto di mezzo il concordato, rimane l'art. 10 delle LL. CC. pubblicate nel 1819, ove sta sancito che la Chiesa va considerata moralmente, come una persona godente dell' esercizio dei diritti civili.

E poichè fra gli enunciati diritti, evvi la facoltà di acquistare nuovi possedimenti, così è indubitato che la Chiesa per effetto dell'anziriferito articolo, e per argomento ancora degli articoli 826 e 861 delle LL. CC., non potè mica dirsi caduta sotto le leggi dell' ammortizzazione.

Se dopo l' abolizione del concordato, si fosse rinvenuto il solo Dispaccio del 9 settembre 1769, questo avrebbe ripigliato il suo vigore per le cose innanzi premesse.

Ma trovandosi invece il ripetuto articolo 10, viene questo a piazzarsi in luogo del concordato, e rimane nella sua fermezza al pari di ogni altra legge.

Sopraggiunto poi il Cod. Civ. Ital. ha sanzionato con l'art. 2, che gl' istituti pubblici ecclesiastici, ed in generale tutt' i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili.

Quindi gl' istituti ecclesiastici, che proseguono ancora ad essere riconosciuti, come sono le parrocchie, ben possono fare nuovi acquisti.

L' articolo 23 del 5.° Decreto del 17 febbraio 1861 devolve la proprietà dei beni a coloro che avranno il diritto di patronato, al momento della cessazione della civile personalità degli enti caduti sotto l' imperio delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico.

Gli articoli 4 e 5 della legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell' asse ecclesiastico, parlano eziandio del patronato in un modo così conciso da rendersene necessaria la esplicazione, mercè le dottrine del giure canonico.

Poichè per giurisprudenza, ormai pacifica, le chiese palatine son rimaste sottratte dalle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, ne consegue di esser rimasto nella sua integrità il patronato regio sulle chiese medesime, e nei sensi additati innanzi Cap. VI, n. 7.

Oltre a ciò, nel vigente diritto pubblico ecclesiastico del regno d' Italia, figurano le seguenti leggi: cioè, del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice — 19 giugno 1873, quando si pubblicò in Roma la legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose — 19 novembre 1873, quando s' instituì in Roma la Giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico. 9 ottobre 1874 tassa su gli stabilimenti di manomorta.

## § 1.

### *Delle Commende, dei diritti e doveri del Commendatore.*

Commenda si dice dalla voce latina *commendare* — raccomandare, perchè fu uso antico di raccomandare, ossia affidare alla custodia di qualcheduno, qualche Chiesa Cattedrale vedovata del suo Pastore per morte od esiglio, ovvero i Monasteri per sorvegliarne la disciplina o ristorarvela. Laonde la Commenda fu istituita per utilità della Chiesa e durava finchè lo esigeva il bisogno della stessa Chiesa.

Ora si dà in perpetuo e a modo di benefizio, col diritto, cioè, di amministrarla spiritualmente e di percepirne i frutti. E ciò avviene: 1.° quando due benefizj sono incompatibili in unica persona, come due Vescovadi, due Parrocchie; epperò l' uno si dà in titolo, l' altro in commenda; 2.° quando un benefizio regolare, ad es. un'Abbazia, un

Priorato, si dà ad un ecclesiastico secolare. Laonde in generale la Commenda si dà quando evvi qualche ostacolo a che la Chiesa o il il benefizio si conferisca in titolo.

I Padri del Concilio di Trento hanno espresso il desiderio che ad ecclesiastici secolari non si dessero in commenda quei Monasteri che hanno i loro Consigli e specialmente quei che sono Capi d'Ordine. Passarono sotto silenzio i Monasteri privi di Monaci, quasi lasciandoli alla prudenza e all'arbitrio del Papa. — Quanto alle Chiese parrocchiali, hanno tolto affatto ai Vescovi la facoltà di darle in commenda anche temporanea di 6 mesi (come ammettevano gli antichi canoni), stabilendo che alle stesse Parrocchie sieno dai Vescovi deputati non Commendatarii, ma Vicarii ossia Economi, fino alla nomina del Titolare.

Il Commendatario oggidì si agguaglia al vero Titolare sì che gode quasi tutti i diritti, sì utili che onorifici, dell'Abbate regolare.

*Utili*: percepisce frutti, rendite, proventi, come il vero Abbate; gli è però interdetta l'alienazione dei beni immobili e dei mobili preziosi. Ma se nel Monastero havvi religiosa famiglia, a questa è dovuta la terza parte di tutti i frutti, per la tolleranza dei pesi e proprio sostentamento. (Costit. *Supernae* di Leone X).

*Onorifici:* siede nel Sinodo tra gli Abati; ma questi precedono, se sieno benedetti e mitrati. Nessuno però ha voce deliberativa, ma solo consultiva. (Greg. XIII, 1581).

*Doveri:* Se ha cura d'anime, deve farsi ordinario e risiedere. Gli altri oneri sono gli stessi che quelli degli Abati titolari, e si devono specialmente misurare dal tenore delle Lettere Apostoliche.

## § 2.

## *Delle Pensioni.*

La Pensione è una determinata parte delle rendite dell'altrui benefizio, attribuita dal legittimo Superiore ad un ecclesiastico e da corrispondersi a questo dal beneficiato. — Se la pensione sia *inerente* al benefizio, (che perciò non si estingua colla morte del beneficiato) non può imporsi che dal Papa; perchè tale imposizione deroga ai canoni, che comandano la collazione dei benefizii senza diminuzione. Se sia imposta alla *persona* del beneficiario (estinguibile perciò colla morte di questo), molti Canonisti sostengono potersi imporre dal Ve-

scovo per la ragione che non havvi smembramento di benefizio, colpendosi la persona e non la cosa. Più oscura si fa la questione, se la pensione impongasi *a vita del pensionario;* chè in tal caso pare colpito piuttosto il benefizio.

La causa poi dell' imposizioni in predicato dev' essere legittima ed onesta, ad es. l' amore di concordia tra due contendenti sullo stesso benefizio — un giusto compenso per chi risegna un benefizio o lo permuta con un altro più tenue — i meriti eccelsi — la specchiata virtù, la grande dottrina, l' infermità, la vecchiaia e simili cause.

La pensione, secondo il Tridentino devesi costituire in quantità moderata, di guisa che il rimanente delle rendite fornisca al beneficiario un congruo sostentamento. Laonde, secondo il Concilio di Trento, non possono aggravarsi coll' onere della pensione le Cattedrali, il cui reddito non ecceda i mille ducati, e le Chiese parrocchiali che non superino i cento, senza computarvi le distribuzioni quotidiane e gl' incerti. — Deve poi la pensione costituirsi in danaro, e non in generi, a scanso di litigi tra il Beneficiato e il Pensionato.

Le pensioni, giova aggiungere, non sono benefizj, perchè non si dànno per ministero sacro, nè il benefizio per esse è scisso in due. Tengono nondimeno il luogo di benefizio o almeno sono parte di frutti *beneficiali,* de' quali perciò sono incapaci i laici, gl' irregolari e gli scomunicati, i sospesi e gl' interdetti. — Le pensioni si estinguono: 1. Colla morte del pensionario, se non gode il privilegio di trasferirla in altri. 2. Col matrimonio o colla professione religiosa. 3 Colla rinunzia, che al pensionario è facoltativa, perchè la pensione è in tutto suo favore: a differenza del benefizio, che è in bene della Chiesa e induce uno sposalizio spirituale, e quindi non dimissibile senza l' autorità del Vescovo. Si eccettui però, se la pensione sia titolo d' ordinazione, e il pensionario non abbia ottenuto un sufficiente benefizio o non abbia d' altronde da vivere con decenza. 4. Col conseguimento dello stesso benefizio o colla distruzione della cosa onerata. 5. Collo spoglio dell' abito chiericale, come dalla Costit. di Sisto V *Pastoralis* 1589. 6. Per certi delitti a cui è legata la perdita della pensione, con sentenza data o da darsi.

É strettamente vietato che la pensione possa riscattarsi collo sborso di una somma capitale, le due Bolle di Bened. XIV e con decreto della S. C. de' Vescovi e Regolari del 17 marzo 1840; perchè

simili convenzioni sanno di simonia, inducono scandalo, aprono la strada a liti e portano il pericolo che in breve tempo si consumi ciò che era stato dato per comodo di tutta la vita. Per accordi di simil genere è indispensabile il beneplacito della Sede Apostolica.

# GIUREPRUDENZA

## *Veduta preliminare.*

Nella recente giureprudenza, che forma la parte ultima di questa trattazione, ho cercato scegliere le quistioni più importanti. — In pari tempo ho procurato di ordinare i magistrali pronunziati in rispondenza delle svariate materie trattate nel volume medesimo.

La prudenza del giure, ossia il sagace criterio con cui il giusdicente applica la legge alle singole specie giuridiche, si svolge sulla vita reale della umanità, la quale non si arresta mai nel suo progrediente cammino, mentre la legge sta ferma in mezzo alle sue regole.

E da ciò necessariamente deriva la difformità della giureprudenza, la quale trova un progresso sconfinato nel campo del diritto, che spesso modifica il pensiero del giudicante.

Perciò si vuol consultare la nuova in preferenza della giureprudenza antica; comunque i responsi dei sacerdoti della giustizia sogliono ordinariamente ed in qualunque tempo racchiudere elementi pregevolissimi per la retta interpetrazione ed applicazione del diritto; perlochè opportunamente Bacone da Veralamio reputava la giureprudenza, come *l' Ancora della legge.*

### § 1.°

### *Giureprudenza sul Patrimonio Ecclesiastico in generale.*

### *Decime sacramentali.*

Corte d' Appello di Roma 28 giugno 1884 — Tra Iozzoni ed Azienda degli spogli.

Il Decreto Dittatoriale del 1861, abolì nelle provincie Meridionali le decime Sacramentali. — Nella Emilia il Decreto Farini del 9 marzo 1860, avea già disposto la commutazione delle decime in una corrisponsione in danaro.

Ora la sullodata Corte di Appello, è venuta a dichiarare che nelle Prov. Romane non sono *abolite le decime Sacramentali a favore delle Parrocchie.*

Fra le altre considerazioni della sopra segnata dottissima sentenza vi stanno le seguenti; dopo aver ritenuto in fatto che in Roma ancora si percepivano le suddette decime.

« Le leggi del Regno non solo hanno riconosciuto quali enti ci-
« vili le Parrocchie, ma non hanno mai cessato di riconoscerle, anche
« come enti necessarii, per il funzionamento del Culto nei rapporti
« d' interesse sociale ».

Ed in seguito soggiunge:

« Le decime costituiscono dotazione delle Parrocchie, come altre
« maniere di beni. — D' altronde se le decime come mezzo di dota-
« zione delle Parrocchie non si giudicano più conformi ai principii
« della scienza sociale, ed ai bisogni della progredita civiltà, si so-
« stituisca al mezzo un tempo dalla legge riconosciuto buono, un
« mezzo migliore; ma è e sarà sempre assurdo il supporre, che la
« legge voglia conseguire il fine (e questo fine vuole certamente lo
« Statuto) ed in pari tempo cessato il mezzo attuale senza che sia
« provveduto alla sostituzione di altro mezzo ».

Vedi per la parte teoretica, quanto io ho scritto innanzi sotto la parola Decime.

### *Quarta decima vescovile.*

Corte di Cass. di Roma, 26 giugno 1880, tra fondo pel Culto e mensa Vescovile di Cerreto.

« Quando le quarte decime Vescovili fossero prestazioni in da-
« naro risultanti da titoli e non fossero una parte di decime Sacra-
« mentali, debbono riguardarsi un onere delle chiese soppresse delle
« quali avendone il fondo pel Culto conseguito i beni, non potrebbe
« ricusarne il pagamento sino alla concorrenza della rendita netta
« dei beni medesimi

### *Migliorie su beni venduti dal Demanio.*

Cassazione di Roma 27 settembre 1881, tra Finanza c. Danesi ed altri.

« Il compratore a sensi dell' art. 87, lettera F del regolamento « del 22 agosto 1867, non potendosi esimere a corrispondere al con- « duttore il capitale erogato non per semplice miglioria, ma per la « trasformazione del fondo (come p. es. da terreno sativo in vigna) « ha diritto di agire pel rimborso contro il Demanio venditore. »

### *Presa di possesso per parte del Demanio. — Azione possessoria.*

Cassazione di Roma 7 novembre 1881, Confraternita del Rosario di Bazzano, c. Finanza.

« A fronte del disposto dell' art. 16 della legge 7 luglio 1866, « non è ammessibile l' esperimento dell' azione possessoria contro le « operazioni di presa di possesso per parte del Demanio ».

### *Prova orale, ammessibile su determinati fatti per qualunque somma.*

Cassazione di Torino, 23 settembre 1881, Confraternita di San Antonio da Padova, eretta in Genova, c. Comune di Genova.

« La consegna di beni stabili, il possesso avutone allo scopo di sta- « bilirne la proprietà, non sono convenzioni, ma fatti che possono sta- « bilirsi con la pruova testimoniale, senza veruna limitazione di valore. »

### *Indipendentemente dall' erezione in titolo può desumersi l' ecclesiasticità dalla destinazioae dei beni.*

Cassazione di Roma, 24 febbraio 1872, Finanze, c. Congregazione di S. Angelo all' Esca.

« Di fronte alla legge sull' Asse Ecclesiastico, il carattere del- « l' Ecclesiasticità dev' essere inteso non in istretto senso Canonico, « ma in più largo significato, quello cioè che basta ad indurlo l'og- « getto e la destinazione del culto.

# PATRIMONIO SACRO

## *Giurisprudenza varia*

1.° La Corte d' appello di Napoli, 4.ª Sezione 17 marzo 1880, tra Parroco di S.ª Lucia a Mare, c. Finanza, ritenne la seguente massima.

« La costituzione di patrimonio sacro aggiunta sulla rendita della « Cappellania, essendo permessa sì dall' art. 902 Cod. civ., come per « leggi anteriori, non resta involta nella soppressione della Cappel- « lania, e la rendita iscritta, conserva la sua destinazione ecclesiastica, « e la sua inalienabilità per la parte che gli corrisponde, e che va « divisa dalla parte svincolata per la soppressa Cappellania.

2.° La Corte di Cassazione di Napoli 9 novembre 1883, tra de Magistris c. Cigala, ritenne la seguente massima:

« I nuovi ordinamenti non hanno immutato nei rapporti civili, « la natura del patrimonio sacro, consentito nel tempo anteriore, co- « gli effetti che giuridicamente ne procedevano.

Nell' emettersi tal pronunziato si conchiuse, che i medesimi principii si erano ripetutamente ritenuti dal supremo Collegio (11 giugno 1883, causa Allocca, e 23 ottobre 1883, causa Bianchi).

3.° La Corte d' appello di Roma 12 luglio 1884, Manzo c. Finanza, Monitore dei Tribunali 1885 n. 176.

« La sullodata Corte ritenne il principio, che di fronte alla vigente « legislazione, non è più vietata l'alienazione del patrimonio sacro (1).

---

(1) Questa elaborata pronunziazione, non potrebbe far venir meno la soprascritta massima della Corte di Cassazione di Napoli.

Essa, quando annullava una decisione della Corte d'Appello di Napoli, somigliante a quella della Corte di appella di Roma, osservava innanzi tutto: che i giudici del merito amarono guardare la causa da un punto generale di principio, dominati dalla ragione politica, mentre l' era per sè una mera discussione di specie sotto il governo del diritto comune. Quindi disse, che la specie rientrava sotto la teorica della donazione *ob justam causam.*

E da questo incontestabile punto di partenza, dedusse i suoi gravissimi argomenti.

Ad ogni modo, come a me sembra, niuno può mettere in dubbio, che la religione ammessa in uno stato si riattacca al diritto pubblico.

E quindi ammessa dal primo articolo dello Statuto Costituzionale, la religione Cattolica Apostolica Romana, si debbono pure ammettere i suoi Ministri con i loro caratteri essenziali, ed indispensabili per lo esercizio delle loro sacre funzioni in cima alle quali sta la celebrazione della messa.

Or, dichiarato alienabile il patrimonio, si cade nella irregolarità e si viola la fondamentale legge

### *Tassa di successione — Prescrizione.*

Corte d' Appello di Napoli 2.ª Sezione — Russo c. Finanze.

La citata sentenza riportata nella Gazzetta del Procuratore anno XIX n.° 24, 2 agosto 1884, dopo aver ragionato sulla inapplicabilità della tassa, di che trattasi, dell' art. 123 della legge del 13 settembre 1874, n.° 2076, uniforme all' articolo 123 della precedente legge sul Registro e Bollo del 14 luglio 1866, n.° 3121, e dopo aver rammentato una sentenza renduta dalla Cassazione di Roma fin dal 17 giugno 1878 afferma i seguenti principî:

« La legge non fa distinzione tra successioni che derivino da te-
« stamento o dalla legge; e quella di che trattasi deriva dalla legge,
« che abolendo le Cappellanie, ha chiamato i patroni alla successione
« nelle loro dotazioni.

« Per le tasse di successione fra estranei sui beni dotalizî delle
« Cappellanie laicali e benefizi semplici non denuziati, si applica la
« prescrizione di cinque anni, la quale non è subordinata alla con-
« dizione della liquidazione.

### *Prescrizione — Diritto di riversione.*

Corte d' Appello di Napoli 1.ª Sezione 4 giugno 1884, d'Agostino, c. Pignatelli, e Fondo pel culto.

« La prescrizione quinquennale giusta l' art. 23 della legge 4 lu-
« glio 1866, va limitata e circoscritta ai soli diritti di devoluzione e
« di riversibilità, che per patti apposti negli stipulati vantassero terze
« ed estranee persone, contro il Demanio dello Stato.

« La prescrizione quinquennale, non è applicabile al caso nel
« quale non è il privato, il comune o l' ente morale laicale, ma in-
« vece l' ente curato ecclesiastico, che preservato dalle leggi di sop-
« pressione, reclama per effetto della stessa sua giurica esistenza, ri-

---

Canonica, che ogni sacerdote dev' essere ordinato *ad titulum beneficii, vel ad titulum sacri patrimonii*. Ed in taluni luoghi, come nella Stiria, dev' essere ordinato almeno *ad titulum mensae*. Di tal che anche per veduta politica dello Stato, il patrimonio sacro debb' esser ritenuto come inalienabile, per una ragione più ampia e poziore a quella che fa ritenere inalienabile la dote pel notissimo principio: *interest Reipubblicae, mulieres esse dotatas*.

« conosciuta e garentita da quelle medesime leggi, il suo patrimonio, « e lo reclama non dal Demanio dello Stato, ma dai compatroni « della Collegiata.

## § 2.°

### *Giureprudenza sopra cose ecclesiastiche sante.*

Tali sono i Sacramenti, fra i quali va noverato il matrimonio.

### *Matrimonio clandestino.*

Corte di Cassazione di Napoli 20 luglio 1880, Arecaimo ed altri.

« Matrimonio clandestino, secondo il Concilio di Trento è quello « celebrato senza la presenza del Parroco, o di altro sacerdote dallo « stesso autorizzato, e dei testimoni. Poichè i sommi Pontefici richia- « marono alla Chiesa ogni autorità riguardante la validità dei matri- « monii, anche quello clandestino, finchè non fosse dichiarato nullo « dalla Chiesa, era produttivo degli effetti civili.

« Matrimonii di coscienza, secondo le leggi della Chiesa, sono « quelli celebrati innanzi il Parroco e due testimoni tenuti a serbare « il segreto, con dispensa dalle pubblicazioni e, che debbonsi iscri- « vere in un registro speciale secreto, da conservarsi dal Vescovo (1).

## § 3.°

### *Giureprudenza su persone ecclesiastiche fisiche e morali.*

Corte d'Appello di Roma, 19 luglio 1881 - Fondo pel culto e Barsotti.

« L' abbandono che successivamente abbia fatto il religioso del- « l' antica casa monastica, civilmente soppressa, ed anche l'allontana- « mento volontario dal territorio del regno, non gli fanno perdere il « diritto a chiedere la pensione, quando nel regno abbia fatto ritorno.

(1) Questo pronunziato del Supremo Collegio, dimostra sempre più, che il Concilio di Trento fa parte della Polizia ecclesiastica vigente nel regno d' Italia; e dimostra eziandio la necessità dello studio delle discipline Canoniche, anche sotto lo imperio del Codice Civile, come in più luoghi ho atto notare.

Corte di Cassazione di Napoli 18 settembre 1880, Imerti e Morgante.

« Nelle antiche provincie napoletane il monaco professo con voto « di povertà non ha diritto di riprendere, dopo l' avvenuta soppres- « sione degli ordini monastici , i beni che gli appartenevano prima « della professione.

« La condizione apposta dal monaco prima della sua professione « di riprendere i beni sopprimendosi l' ordine è efficacia.

### *Canonici di Collegiata soppressa.*

Cassazione di Roma 28 maggio 1884 — Fondo pel Culto c. Collegiata di Palmi.

« La tassa di manomorta deve servir di base per la liquidazione « delle pensioni ai canonici delle Collegiate soppresse.

### *Preti partecipanti alla massa comune.*

Corte d' appello di Trani 27 dicembre 1881 — Demanio c. Chiesa Cattedrale di Andria.

« I preti partecipanti ai redditi della massa comune, costituiscono « un vero legittimo capitolo, quando hanno un titolo collettivo o dalla « Sede Apostolica o dall' Ordinario.

« Codesti Canonicati sono veri beneficii ecclesiastici e gli inve- « stiti acquistano un diritto perpetuo, e non possono essere in perpetuo privati dei provventi ed emolumenti annessi , se non per un « fatto loro proprio, o per loro colpa.

« Non è necessario che la prebenda sia fissa o separata, ma può « anche esser formata dalle distribuzioni quotidiane della così detta « massa grossa, ossia massa comune e corale.

« Per contrario i provventi della massa piccola, per essere even- « tuali ed incerti e non costituenti in alcun modo parte del beneficio « canonicale , non si debbono imputare nella quota dei canonicati « soppressi devoluti al Demanio.

## *Enti morali.*

Cassazione di Napoli — 28 gennaio 1885 — Friozzi c. Congregazione di Carità di Capua.

« Il Sindaco prima, che un lascito diretto ad un opera di bene-
« ficenza di un comune siasi eretto a corpo morale, può bene agire
« in giudizio per tutelarne la conservazione.

« Se i capitali con le rendite destinate ad annui maritaggi ap-
« partengono ad una pia fondazione testamentaria, benchè questa sia
« tardivamente eretta in corpo morale, non le si può contrastare il
« diritto a riscuotere le rendite arretrate, nè a cagione del poste-
« riore riconoscimento dell' ente istituito dal testatore, nè per la man-
« canza dei sorteggi e delle distribuzioni che dovevano farsi in cia-
« scun anno, a favore delle donzelle da sorteggiarsi, perchè ciascuna
« di queste non aveva un dritto proprio da sperimentare, e quindi
« si rende inapplicabile l' art. 830 Cod. civ. il quale dichiara nulle
« le disposizioni del testatore a favore di persona incerta, in modo
« da non poter essere determinata.

« La prescrizione quinquennale dell' art. 2144 del cod. civ. può
« invocarsi anche da chi incaricato a riscuotere e versare in ciascun
« anno le annualità destinate per i maritaggi di un' opera pia, non
« le abbia versate per oltre un quinquennio.

« Corte d' Appello di Napoli 11 dicembre 1883. Finanza c. Con-
« grega di Montecorvino.

« La esistenza dei corpi morali, non può venir meno per fatti
« di natura, ma bensì per fatti giuridici, ossia per disposizione di
« legge o almeno per atti di governo ».

Cassazione di Roma 28 marzo 1882.

Una chiesa non può considerarsi come edifizio pubblico per il solo carattere di universalità e perpetuità che le si attribuisce, ma dev' esser dichiarata tale da un atto della pubblica autorità, giusta quanto dispone l' art. 432 cod. civ.

Dallo Statuto, dalle leggi sulle guarentigie e dai provvedimenti relativi alla temporalità si deduce non lontano dal vero il ritenere che la religione cattolica sia ancora considerata come una forza sociale; quindi non sarebbe ingiusto ravvisare un carattere pubblico ecclesia-

stico nelle giurisdizioni spirituali come nelle Chiese ad esse occorrenti, a soddisfazione del bisogno religioso dei cittadini, ordinati pubblicamente nel Comune, Provincie o Stato, con i quali ordinamenti le potestà ecclesiastiche insieme alla Chiesa trovansi in pubblico rapporto. Tale rapporto però non esiste che per la Parrocchia, il Duomo, la Basilica, essendo tali Chiese condizioni materiali allo esercizio delle giurisdizioni spirituali della potestà ecclesiastica; non già per quelle Chiese che quantunque soggette alla vigilanza ecclesiastica, appartengono ad individui o ad enti morali, come ad esempio le confraternite laicali non facienti parte degli organismi dei poteri pubblici.

Corte d'Appello di Genova agosto 1881. Morellet ed altri contro Banca Nazionale.

Il principio che il possesso dei beni passa di diritto, dalla persona del defunto in quella dell' erede, trova applicazione anche quando l' erede scritto sia un ente morale, pel quale è necessaria l' autorizzazione ad accettare, salvo a risolversi ogni diritto ove questa non sia impartita, o quando sia scorso il termine concesso dal Giudice per ottenerla.

## § 4.

### *Giureprudenza relativa ad istituti ecclesiastici.*

### *Beneficii.*

Corte di Cassazione di Napoli 8 giugno 1884, tra Schettini e Comune di Serino.

« Dovendosi rispettare il diritto alla Congrua parrocchiale per i « dispacci non solo del 1772, ma ancora per l' altro del 1787, la « stessa, compresa ogni altra spesa, va determinata nel minimo ad « annue lire ottocento ».

Corte Suprema di Firenze 4 dicembre 1876. Tra Geronazzo e Bottignolo.

« Non sfugge alla soppressione il beneficio di patronato laicale, « nel caso che il Vescovo, nel conferirlo, abbia imposto, come con- « dizione al beneficiato la residenza in una determinata parrocchia « e la cura di anime, quando la natura del beneficio non sia stata

« mutata da semplice (giusta la sua fondazione) in coadiutoriale, me-
« diante la redazione di un titolo formale, giusta le norme politico-
« amministrative ed economiche, in forza di che al benefizio venisse
« imposto qual onere reale e perpetuo il peso della cura di anime,
« e le temporalità fossero state applicate e trasmesse in piena pro-
« prietà al benefizio stesso ».

## *Fabbricerie* (1).

Corte Suprema di Roma 29 gennaio 1877 tra Fiinanze e Chiesa dei Genovesi di Napoli.

« Se il patrimonio della parrocchia è amministrato non dal par-
« roco ma dalla fabbriceria, o da altro ente qualsiasi, che adempia
« ai carichi della parrocchia ed al mantenimento del parroco, siffatto
« patrimonio è soggetto alla legge di Conversione ».

---

(1) Il Pontefice Simplicio, scrisse a diversi Vescovi, che un quarto delle rendite ecclesiastiche doveva essere impiegato ecclesiasticis fabricis. Wan-Espen jus. eccl. Univ. par. 2. tit. 1. Capo 6. de reparandis ecclesiis.

E poichè l' obbligo di restaurar le chiese era messo anticamente a carico de' fedeli, così a' medesimi era lasciato l' amministrazione della fabbrica.

Cotali laici amministratori furono denominati fabbricieri, che costituivano la fabbriceria, distinta dalle altre amministrazioni de' beni ecclesiastici.

In processo di tempo il Concilio Tridentino impose l' obbligo della conservazione e ristauro delle chiese a carico de' rettori delle chiese medesime, o de' patroni in quelle di diritto patronato, ed in ultimo anche a carico de' parrocchiani.

Ma in quanto all' amministrazione della fabbrica il prefato Concilio lasciò nella sua integrità lo antico sistema, cioè la proprietà dei beni nella parrocchia e l' amministrazione nella fabbriceria.

Perciò gli amministratori parrocchiali non versavano i proventi della parrocchia alla Camera Vescovile, ma alla chiesa stessa parrocchiale.

In Francia coll'articolo 76 della legge 18 germinale anno X venne ordinato lo stabilimento di una fabbriceria in ciascuna parrocchia. E poscia, còn decreto imperiale del 30 dicembre 1809, venne regolata l' amministrazione delle fabbricerie.

In talune provincie d' Italia le fabbricerie furono introdotte, durante la dominazione francese. Cessata tal dominazione, venne abolito nel Piemonte il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809, il quale rimase in vigore nella Liguria.

Nel Repertorio generale alfabetico del Bertini sulla giureprudenza degli Stati Sardi, si trovano utilissime nozioni in ordine alle fabbricerie, delle quali si erano anche occupati il Dalloz, repert. Voc. Etablissement public. n. 510, Carrer Traitè du governement des Paroisses-Ferriere e Domat observations sur la coutume de Paris.

Una elaboratissima sentenza pronunciata, nel 31 dicembre 1867, dal Tribunale Civile di Firenze, dichiarò che la Veneranda Arca di S. Antonio Abate fosse esente dalla soppressione degli enti morali, ordinata dalla legge del 15 agosto 1867, e dichiarò in secondo luogo che i beni immobili spettanti al patrimonio dell' Arca medesima fossero esenti dalla conversione in rendita publica, ordinata rispettò a' beni degli enti ecclesiastici, dalla legge del 7 luglio 1866.

La medesima Corte di Cassazione, nel 26 maggio 1877, tra Giana e Finanze, dettò la seguente massima:

« I beni delle fabbricerie, qualunque sia la loro provenienza e « qualunque fosse la di loro destinazione o possesso di diritto o di « fatto, vanno soggetti a conversione. »

### *Beneficio di S. Antonio Abate di Vienna.*

Cassazione di Napoli 11 luglio 1881 tra Abenante e d'Agostino, ritenne, « che l'ordine di S. Antonio Viennese fu abolito nel 1605 « dal Pontefice Paolo V. »

Io reputo utile registrare le seguenti nozioni relative ai beneficii Antoniani, che hanno un' indole speciale, e che perciò han dato luogo a molte disputazioni.

Sotto il Ponteficato di Leone X. esisteva l'ordine dei Canonici regolari di S. Antonio Abate Viennese; ma poscia il Pontefice Paolo V. nel 1605 l'abolì, aggregandolo con tutti i suoi beneficii all'ordine Costantiniano, il quale ha dato origine a contestazioni, ed infine le Commende di quest'ordine son rimaste sciolte dalla Legge 29 giugno 1873.

Un real rescritto del 15 giugno 1838 ordinò che si fosse tolto il sequestro indebitamente posto dalla Commissione Diocesana sopra beni di un voluto beneficio Costantiniano di S. Antonio Abate, la di cui genesi è la seguente.

Nel ritorno da Terra Santa Issolino gentiluomo di Vienna, nel Delfinato, recò seco le reliquie di S. Antonio nella Terra di Malta, divenuta di poi città, col nome di S. Antonio Viennese, e l'espose in una piccola Cappella alla pubblica venerazione.

Verso la fine del X.° secolo contro la malattia, chiamata allora fuoco sacro, e poscia fuoco di S. Antonio, i fedeli con somma divozione invocavano il patrocinio di quel Santo, onde in breve tempo la Cappelletta divenne Badia con un Ospedale governato da gentiluomini, per curare i poveri attaccati dal detto morbo, e furono quelli appellati Canonici regolari di S. Antonio Viennese. Quest' ordine poi divenne celebre per la carità e pel rango dei suoi componenti; meritò la protezione de' principi e si sparse per tutta l'Europa. Leone X. aggregò all'ordine medesimo gli Ospedali, gli Oratorii, le Cappelle ed i beneficii eretti ed erigendi, sotto il titolo di S. Antonio,

La bolla di questo Sommo Pontefice fu esecutoriata da Carlo V. ed ammessa nel regno di Napoli nel 1525. Ma Paolo V, avendo nel 1605 abolito quest' ordine, i beni vennero per sovrana disposizione attribuiti a diversi altri ordini.

In Italia essi furono aggregati come già si è accennato all' ordine Costantiniano, sotto il nome di Beneficii Antoniani, e coi medesimi privilegii, che vi erano annessi prima della soppressione.

Tutte queste nozioni si raccolgono dallo studio dei seguenti autori, che io prendo cura di citare nelle materie più importanti per aversi quel che dalla scuola Alemanna si addimanda letteratura giuridica.

Falcone Aymaro, Hist. Antoniana p. 2. cap. 27.

Sigiberto in cronaca an. 1089. Baronio anno 1089. Ludovico Torelli in Saeculis Agostinianis anno 1095. Tom. III.

Natale Alessandro in Synopsi Hist. Eccles. cap. 7.

Verde — De Ortu et progressu Ordinis S. Antonii Viennensis.

## § 5.°

*Giureprudenza sopra Cappelle — Cappellanie, Ritiri o Conservatorî — Oratorii e Confraternite — Opere Pie e legati Pii.*

### *Cappelle palatine.*

Corte d' Appello di Trani. — Sentenza del 27 marzo 1874 — Real Corona e Chiesa Palatina di Acquaviva delle Fonti c. Demanio dello Stato.

L' anzidetta sentenza venne confermata dalla Cassazione di Napoli nel dì 11 maggio 1875.

La Corte ritenne che le Cappelle e Chiese Palatine non possono dirsi enti beneficiali ecclesiastici.

Che i loro beni sono di natura laicale, che perciò sono esenti dalla soppressione e conversione (1).

(1) Questa causa venne pure discussa. Il Demanio pretendeva i beni, anche perchè non compresi nella lista civile, che forma la dotazione della Corona.

La Corte ebbe ad esaminare quest' importante disputazione. E fra gli altri argomenti che si leggono nelle considerazioni stanno i seguenti: « che nell' art. 19 dello Statuto Costituzionale sta sancito che il Re continuerà ad avere l' uso dei Reali Palazzi, Ville, giardini e dipendenze — Che le

### *Cappelle laicali.*

Corte d' Appello di Napoli 2.ª sezione, 3 settembre 1884, Finanza c. Congrega di Patenopoli.

« Bisogna indagare il carattere della istituzione, in coerenza del « suo scopo, mercè le tavole di fondazione o di altri documenti, se « cioè a scopo di beneficenza, tutto che gravato di oneri di culto, « nel qual caso la istituzione sarebbe francata dalla conversione: ov- « vero se ad oggetto di culto con l' obbligo annesso di qualche opera « di beneficenza, nella quale ipotesi sarebbe colpita dalle leggi ever- « sive: o se infine di natura mista, avente cioè il duplice fine del « culto e della beneficenza, e quindi in parte conservata, ai sensi del « cap. nel n. 6. dell' art. 1.° della legge del 7 luglio 1867, in rela- « zione all' art. 2 di quella sulle opere pie del 3 agosto 1862 ».

Corte d' Appello di Napoli 1.ª sezione, 20 luglio 1877, Intendenza di Finanza c. Congrega di Petralcina.

« Le Cappelle amministrate dalla Congregazione locale di Carità, « sono esenti dalla tassa del 30 per cento (1) ».

### *Cappellanie.*

Corte di Cassazione di Roma 24 novembre 1881 — Finanza ed Ospedale civico di Alcamo.

---

Cappelle Palatine ovunque site sono una dipendenza giusta la legge — Che l'art. 433 del Codice Civile riconosce i beni appartenenti in proprietà ad. istituti civili ed ecclesiastici — Che le Chiese e Cappelle Palatine sono un' istituzione tutta civile e sono l' oratorio privato del Principe — Che la indagine dal lato del patrimonio dotalizio, va fatta solamente quando, ritenendosi l'ente come ecclesiastico e quindi soppresso, debbasi decidere se il patrimonio dotalizio dell' ente debba andare al dominio privato pel giurepatronato che avesse sull' ente soppresso o al Demanio come patrimonio vagante e senza dominio; il che non si avvera per le Cappelle e Chiese Palatine, che nonsono state soppresse ».

(1) Precedentemente, cioè nel 20 gennaio 1877, la seconda Sezione della Corte d'Appello di Napoli, tra la Congrega di Carità di Valle Rotonda, ed Intendenza di Finanza, scrisse la seguente considerazione, che sparge molto lume sopra le Cappelle amministrate dalla Congregazione locale di carità. « La Corte ha osservato, che dette Cappelle erano antiche confraternite, sotto gli stessi titoli, « e per l' art. 88 delle istruzioni del 1820, e per le risoluzioni sovrane di massima del 27 settembre « 1851, i diritti, il governo e l'amministrazione del Governo delle Confraternite, disciolte ed estinte, « si dichiarò appartenersi alle commissioni di beneficenza.

« Il culto non è che un accessorio e non può snaturare l' indole e destinazione propria, come un « Orfanotrofio, una Confrateria, sol perchè ha una Chiesa e degli Oneri e funzioni di culto, non può « dirsi istituzione ad oggetto di culto ».

« Non è necessario che un cespite sia avulso dalla eredità per « dotazione della Cappellania ; ma basta che una porzione delle ren- « dite ereditarie, abbia la speciale destinazione di essere erogata a « beneficio dei Cappellani, i quali abbiano però azione civile per co- « stringere l' erede all' adempimento del legato a scopo di culto ».

Corte d' Appello di Roma 4 agosto 1883. Temi Romana pag. 410.

« L' essersi dall' investito omesso di soddisfare agli oneri della « Cappellania non dà diritto al patrono di far proprio l' assegno, do- « vuto all' investito stesso, ma solo di fargli prefiggere un termine « all'adempimento, secondo il quale sia esso autorizzato a provvedervi « a spese di lui, onde vien poi nel patrono il diritto al rimborso di « ciò che a tale oggetto abbia speso.

« Fino alla costituzione dell' assegno non può esser tenuto l' in- « vestito a render conto al patrono delle rendite, che in mancanza « dell' assegnamento aveva esso diritto di percepire.

Cassazione di Roma 7 novembre 1884, Comune di Velatre e Fondo pel Culto.

« L' eccezione di nullità di erezione di una Cappellania soppres- « sa, compete solo agli eredi dell' istitutore non già al debitore di « un capitale verso la Cappellania stessa.

### *Ritiri e Conservatorii.*

Sentenza della Corte di Appello di Napoli 1.ª sezione 5 agosto 1870 e 27 luglio dello stesso anno. Confermata dalla Cassazione nel dì 1.° aprile 1871. Tra il Conservatorio di S.ª Rosa di Conca-Marina e l' Amministrazione del Fondo pel Culto.

Nella prima delle succitate pronunzie della Corte, si legge la seguente considerazione che riassume l' intiero concetto della medesima Corte giudicatrice.

« Invano si fa richiamo alle regole del Conservatorio di S.ª Rosa di Conca, per imprimergli la qualità d' istituto monastico, semprechè vi si apponga il titolo di fondazione. Che nel Conservatorio medesimo, come in quelle stesse regole è appellato, le giovinette dovessero portarvi una dote, e che vi possono essere delle monache, ciò non immuta la natura dell' istituto. Qualunque corporazione debb' essere autorizzata dal Governo, ma niuna podestà civile ha il diritto d' imprimere la qualità ecclesiastica ad una corporazione qualunque.

« É questo l' attributo che vien dato unicamente dall' autorità Pontificia o da un Decreto Episcopale, requisiti essenziali, di cui manca il Conservatorio di S.ª Rosa di Conca Marina.

« Perciò la Corte ritenne che, ad onta di talune regole che potevano sembrare monastiche, non poteasi considerar come monistero, ma come semplice ritiro o conservatorio quello sotto il titolo di S.ª Rosa (1).

### *Oratorii e Confraternite.*

Corte di Cassazione di Roma 14 settembre 1881, Mortola e Lavarello.

« Gli oratorii nei quali le confraternite si adunano per l'oggetto « della loro istituzione, non sono rimasti soppressi, nè i loro beni « immobili sono soggetti a conversione ».

### *Oratorii e Santuarii aperti al pubblico.*

Corte d'Appello di Napoli 2.ª sezione 20 gennaio 1877, causa sopracitata tra Congrega di Carità di Vallerotonda ed Intendenza di finanze.

« Secondo la legge del 1870, possono dirsi oratorii e santuarii « aperti al pubblico quelli che hanno solo ed unico fine il culto ed « il correlativo esercizio giornaliero per utile pubblico ».

---

(1) Venne difeso il suddistinto Conservatorio di S. Rosa di Conca-Marina. La 2.a delle su enunciate sentenze, venne emessa in grado di rivocazione provocata dal Fondo pel Culto. La discussione fu lunghissima in tutti gli stadii di giurisdizione, anche nello interesse dei terzi, che avevano acquistato i beni di quel preteso monistero — Ed oltre a ciò per la conseguenza della massima, che esclude nei Conservatorii o Ritiri il carattere Ecclesiastico, e la vita comune nel rigoroso senso canonico.

In tutto l' ex-reame di Napoli esistono simiglianti conservatorii o Ritiri. Basta notare che nella sola Città di Napoli esistevano all' epoca della pubblicazione delle nuovi leggi, 48 Conservatorii con 3217 donne ivi dimoranti: di esse talune erano semplice oblate e talune altre non avevano neppure l' anzidetta qualità

Dalla tornata della Camera dei Deputati del 4 Maggio 1860 [pag. 390, N. 1529 dei correlativi atti] si desume che la legge teneva il solo scopo di sopprimere gli ordini religiosi di natura ecclesiastica; che nella legge si faceva parola di Conservatorii e ritiri, perchè in talune Provincie d' Italia centrale e settentrionale esistevano sotto tal denominazione dei veri monisteri di clausura; e che nella legge medesima si era aggiunta la qualifica della vita comune e del carattere ecclesiastico, appunto per non comprendervi quella delle Provincie meridionali laicali di loro natura e dipendenti in tutti i tempi dal potere civile.

L' art. 18 della suddetta legge del 7 luglio 1866 passò nella Camera dei Deputati senza discussione, e nel sopra additato modo come venne proposta dal Governo, ed esplicato dalla Commissione della quale fu relatore l' on. Reale.

## § 6.

### *Giureprudenza su Opera Pia e Legati Pii.*

### *Opera Pia.*

Corte d' appello di Ancona, 20 settembre 1878 — Congregazione di Carità di Fiumalto e Venturi.

« La disposizione dell' art. 15 n. 3 della legge 3 agosto 1862 « sulle Opere Pie, intorno all' accettazione di lasciti e doni, è stata « abrogata dagli articoli 932 e 1060 cod. civile; però tanto le dona- « zioni di mobili quanto quelle d' immobili fatta ad opere pie, sono « radicalmente nulle, quando sieno state accettate senza l'autorizzazione « del Governo (1).

### *Legati Pii.*

Corte di Cassazione di Roma, 16 febbraio 1881 — Finanza, Fondo pel Culto e Comune di Castelletto.

« Ancorchè un beneficio creato con testamento, non abbia preso « vita, e gli eredi siansi accordati a far celebrare in perpetuo una « messa, ed abbiano a tale scopo assegnato un capitale contenuto in « un certificato di rendita iscritta per andare a semestri a benefizio « del Sacerdote celebrante, viene a crearsi un ente a scopo di culto, « soggetto all' applicazione del n. 6 dell' art. 1.° della legge del 15 « agosto 1867 (2).

---

(1) L' anzi scritta massima viene splendidamenle dimostrata da una elaboratissima sentenza redatta dal Presidente Commendatore Filippo Capone. Egli ha tratto suoi gravissimi argomenti dalla legislazione comparata; da principii di pubblica economia e dal ravvicinamento di diversi articoli del Codice Civile, facendone rilevare lo spirito informatore. Non riportiamo un così pregevole pronunziato, il quale per rispondere a tutte le esigenze dell' importante quistione, presenta per necessità una relazione più lunga del consueto; e perciò non può trovar per intero il suo posto, in questi brevi ricordi di giureprudenza.

(2) Simigliante concetto erasi espresso dalla Cassazione di Roma nel 23 giugno 1867, tra Fabbriceria di Dello e Finanza; e poscia dalla Corte d' Appello di Catania nel 27 febbraio 1880.

Gli anzi distinti magistrati pronunziati han ritenuto nel legato di messe una fondazione autonoma, quando il testatore è venuto ad assegnare un fondo od una rendita per fine di culto.

Per l' opposto quando il fondo o la rendita si è assegnata all' erede o al donatario col peso di far celebrare messe e funzioni in perpetuo vi si scorge una *donatio sub modo* che non si ritiene com-

Corte di appello di Trani, Comune di Deliceto c. Demanio.

« Le istituzioni di legato pio per oggetto di culto con carattere « di perpetuità, sono soggette a conversione, secondo il num. 6 ar- « ticolo 1 L. 15 agosto 1867 ».

Corte di appello di Torino 4 dicembre 1877, Repertorio del Foro italiano pag. 501.

« Il Parroco ed il Sindaco hanno qualità giuridica per obbligare gli eredi del testatore, il quale ordinò la celebrazione di messe in una chiesa parrocchiale. Il che si presume fatto per procurare un comodo a vantaggio della generalità dei cittadini.

Cassazione di Roma 17 ottobre 1876, Foro italiano Repertorio del 1877, pag. 501 n. 5.

« Un legato pio perpetuo può sfuggire alla soppressione, quando « sia incorporato in un ente non soppresso, in modo da costituire « un onere del medesimo.

« Secondo il cod. civ. le disposizioni per l' anima propria sono « valide, quando costituiscono un onere imposto all' erede; sono nulle, « quando creano un ente autonomo, i beni dotalizi del quale vengono « ammortizzati.

Corte di Cassazione di Roma 9 agosto 1877 — Finanze contro Monroy.

« Non ostante le leggi di soppressione, il Demanio ha azione « per obbligare i debitori dei legati pii ad adempiere la volontà del « testatore ».

Cassazione di Roma 14 dicembre 1876. — Pappalettere c. Finanze.

« Il venditore, che abbia onere di coscienza di fare adempire « pii legati, può, vendendo, trasmettere al compratore l' obbligo di « farli adempire esso, mediante ritenuta di parte del prezzo, e que- « st' obbligo diventa allora civile, nè più si può richiamare dal ven- « ditore ».

---

presa nel citato art. 1., O. 6 della legge del 1867 [Corte d' Appello di Milano 2 novembre 1879 Santini e Fabbriceria di S. Angelo — Corte di Appello di Messina 24 luglio 1879, Demanio c. Finanze.]

E ciò perchè la proprietà dei beni donati rimane sempre nel patrimonio del donatario, e come donazione fatta a lui. Nella quale ipotesi non evvi un ente distinto ed autonomo.

La rendita assegnata non reca alcun vantaggio materiale, al privato o ad un corpo morale, ma è destinato solo per suffragio dell' anima del disponente [Corte d' Appello di Torino 4 dicembre 1877 Ospedale di Novara e Comune di Casal Volone] Foro ital. 11, 1, pag. 1277 del Foro ital. anno 1877 N. 38 pag. 500.

Cassazione di Roma 9 aprile 1877. Repertorio del Foro Ital. anno 1877, n. 38 pag. 500.

« Un legato di messe costituito a favore di un monistero di-
« sposto in modo imperativo dal testatore, non è stato tramutato in
« semplice obbligo di coscienza dalle nuove disposizioni legislative.

« Anche quando il legato fosse messo dal testatore all' arbitrio
« dell' erede, pure esso genera un' azione civile, in quanto chè emana
« dalla volontà del testatore che vuole far dipendere la esecuzione
« piuttosto dalla giustizia del legato che dal capriccio dell'erede ».

Cassazione di Napoli 22 novembre 1883, Landi c. Banca.

« Non è compresa nella ipotesi dell' art. 831 Cod. Civ. la dispo-
« sizione testamentaria con la quale istituendosi eredi individui de-
« terminati sia loro imposto l' onere di vendere i beni ed investirne
« il prezzo in celebrazione di messe ».

La specie singolare di questa sentenza, redatta dal consigliere La Volpe, esige la trascrizione delle sue considerazioni le quali d'altronde sono brevi e mettono in pieno lume i veri principii del diritto su questa difficile materia.

« Attesochè i giudici di merito hanno ritenuto in fatto che Raffaele d' Angelo per testamento di settembre 1881 nominava eredi fiduciarii i signori Mari e de Crescenzo coll' incarico di riscuotere i capitali, vendere i beni mobili ed immobili della sua eredità, e fare del riscosso celebrare messe. Hanno poi ritenuto in dritto che siffatta disposizione sia colpita di nullità, così pe' dispacci dei 9 settembre 1760 e 12 agosto 1779, come per lo articolo 831 Cod. Civ.

« Attesochè erroneamente quelle disposizioni legislative sono state applicate alla fattispecie. — I dispacci summenzionati in vero riflettono lo acquisto dei beni interdetti agli enti ecclesiastici, ancorchè i beni lasciati dovessero servire per celebrazione di messe. Ma nulla hanno di comune le leggi di ammortizzazione colle disposizioni testamentarie in favore d' individui determinati, le quali per l' art. 42 della legge transitoria debbono essere regolate esclusivamente colle norme contenute nel Codice Civile. L' articolo 831 Codice Civile contempla le disposizioni testamentarie che non indicano altro soggetto che *l' anima* e non determinano l' uso speciale dei beni, e la nullità in quell' articolo sancita deriva da che estinta la personalità con la morte, non si scorge a quale soggetto giuridico le disposizioni te-

stamentarie sieno rivolte. Gli è perciò che risulta chiaramente dalla locuzione letterale dell' articolo, il quale contempla le disposizioni per l' anima o a favore dell' anima *espresse genericamente,* e dal confronto coll' articolo 832, nel quale è mantenuta la efficacia di altre disposizioni generali a fine di beneficenza, determinandosi dal legislatore doversi reputar devolute all' istituto di carità.

« Ed è notevole che tale provvedimento nel corrispondente articolo 808 del Codice Albertino riguardava anche le disposizioni generiche per l' anima, le quali sono escluse dal Codice italiano evidentemente perchè se quel provvedimento si stimò corrispondere alla intenzione del legislatore, quando la disposizione ha scopo certo di beneficenza, non si reputò d' interpetrarla con sicurezza nelle disposizioni per l' anima, dalle quali non si lascia scorgere se si ebbe scopo di beneficenza o altro fine religioso.

« Attesochè chiarito il senso dell' articolo 831 ne risulta che niuna applicazione possa avere la nullità, in esso sancita a disposizioni testamentarie devolute a soggetti determinati e coll' onere specifico di adoperare i beni a celebrazioni di messe, Le quali disposizioni non si sono nella sentenza denunziata comprese nell' articolo 831; se non perchè le messe secondo il convincimento religioso dei cattolici, abbiano per iscopo di recare suffragio all' anima. Ma in tale guisa si è scambiato il concetto dell' anima come sogetto indeterminato di una disposizione testamentaria, collo scopo soggettivo cui intende il testatore coll' essere imposto da una disposizione testamentaria a favore di soggetto capace. Le disposizioni *sub modo* non sono per fermo colpite di nullità se non quando l' onere imposto sia contrario alle leggi, ma niuna legge prescrive la celebrazione delle messe, e vieta di farne scopo di legati o di onere a carico sia di eredi sia di legatarii.

« L' articolo 853 e le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici prescrivono, è vero, le cappellanie, le fondazioni perpetue ad oggetto di culto, ma perchè esse hanno per risultato di ristabilire la mano morta, la quale inaridisce le fonti primarie della produzione, aumenta in larga misura le cause di esquilibrio tra la popolazione ed i mezzi di sussistenza.

« Nella fattispecie la disposizione testamentaria del fu Raffaele D' Angelo, lungi dall' immobilizzare i beni, intende a metterli in commercio, essendosene ordinata la vendita.

« Ond' è che la sentenza denunziata non può in alcuna guisa avere il plauso del Collegio Supremo.

§ 7.°

*Giureprudenza sul Patronato.*

Cassazione di Roma, 28 aprile 1881, Legge, II, 470.

« La somma liquidata per la metà dei beni dotalizii del benefizio, « dovuta dal rivendicante allo erario, costituisce un credito soggetto « alla prescrizione ordinaria, non già a quella stabilita dalla legge « del registro per la tassa di trasferimento e successione » (art. 5.° legge del 15 agosto 1867, Patronati laicali).

Corte di Appello di Roma 20 luglio 1881, Temi Romana 363.

« Non si può parlare di patronato attivo, agli effetti dello svin- « colo dei beni di una cappellania, quando il patrimonio stesso fu « esaurito dal fondatore col determinare le persone chiamate.

« In questo caso il diritto attivo si compenetra ed è assorbito « col passivo. »

« Per indagare poi la pertinenza del patronato, è necessario « partire dal concetto della vacanza della cappellania o beneficio, non « già dal possesso, perocchè ai diritti quesiti dall' istituito, il legi- « slatore ha provveduto col mantenere a suo favore la rendita, e « perchè anche quel possesso è relativo ad un diritto che esisteva « al tempo in cui ebbe principio, sebbene posteriormente ed all'epoca « della legge di soppressione, poteva essere svanito di fronte ad un « diritto prevalente. Molta è l' analogia che passa fra la soppressione « di questi enti e l'abolizione dei vincoli fidecommissari, e come in « questi per primo chiamato si deve intendere colui che sarebbe suc- « ceduto al possessore se questi fosse mancato all' epoca dell' aboli- « zione, così nelle cappellanie deve ritenersi patrono soltanto quegli « che avrebbe legalmente esercitato il suo diritto. Il diritto di svin- « colo quindi può esercitarsi solo da chi riveste tutte le qualità vo- « lute dal fondatore. »

« Il Cappellano possessore fa i suoi frutti, finchè non gli venga « fissato l' assegnamento, onde non è tenuto nè a render conto, nè « a restituire anco in parte quelle rendite che aveva diritto a per- « cepire in mancanza dell' assegnamento. »

Cassazione di Torino 25 aprile 1882. Foro it. 420.

« Nel caso in cui il fondatore di una Cappellania abbia ordinato « di doversi prescegliere a Cappellano quel Sacerdote che vi sarà della « sua parentela, e nella sua parentela al pubblicarsi delle leggi sull'asse « Ecclesiastico, niuno vi è che rivesta la qualità di Sacerdote, niuno « della sua parentela sarà in grado di esercitare il diritto di svincolo. »

« Sarebbe poi ad ogni modo assurdo di esercitare in molti la « facoltà di svincolo, invocando ciascuno per suo conto un certo di- « ritto di patronato passivo, poichè codesto istituto che non ha po- « tuto essere trasfigurato nella sua giuridica e canonica essenza « dall'art. 5 della legge del 1867, è (e non può non essere) emi- « nentemente individuale. »

Cassazione di Roma dicembre 1883. Giur. ital. III.

« Non può una fabbriceria pretendere di essere ammessa ad e- « sercitare il diritto di svincolo di una cappellania in qualità di « patrona laicale, imperocchè le Chiese aperte al culto non possono « per ciò stesso non ritenersi canonicamente erette e conformemente « alla dottrina canonica, le leggi eversive le considerano come enti « strettamente ecclesiastici, annoverandole fra gli enti ecclesiastici « conservati, ed assoggettandole come tali alla quota di concorso ed « alla conversione. »

Cassazione di Roma 21 dicembre 1883. Legge 1884. — 543.

« I religiosi, che per effetto delle leggi di soppressione hanno « riacquistato la loro personalità civile possono come ogni altro, e- « sercitare il diritto di svincolo dei beni dei benefizii e delle Cap- « pellanie soppresse, che le leggi stesse concedano per ragioni di « patronato senza che a ciò possa loro ostare la rinunzia ad ogni « bene temporale fatta nella professione.

« Imperocchè innanzi tutto il voto di povertà è un vincolo pu- « ramente religioso abbandonato alla coscienza del monaco, ed in se- « condo luogo il diritto di patronato famigliare che consiste nella « presentazione del chierico al beneficio, si radica nella famiglia del- « l'individuo a tale ufficio chiamato e progressivamente, secondo la « naturale discendenza diffondendosi, si comunica ed investe tutti gli « individui capaci della famiglia stessa, e concretandosi in uno o più « di essi secondo la prerogativa del grado si esercita *toties quoties* « ne dia occasione la vacanza del beneficio ».

Cassazione di Roma 13 dicembre 1883, legge 1884—365.

« I patroni che intendono a rivendicare i beni di un benefizio « debbono come ogni altro rivendicante provare il loro diritto a « termini della legge ult. cod. De rei vendicatione; in difetto di che « non è tenuto il reo convenuto di giustificare il suo possesso.

Cassazione di Napoli, 19 giugno 1884, Massa c. Massa.

« Secondo il Decreto del 17 febbraio 1861, i beni delle disciolte « Cappellanie laicali appartengono a coloro che avevano il diritto di « esercitare il patronato al momento della pubblicazione del cennato « Decreto, come manifestamente risulta dall' art. 23 del Decreto « medesimo ».

## § 8.

*Giureprudenza sulla competenza ecclesiastica e delitti ecclesiastici.*

Corte di Appello di Torino 24 febbraio 1877, Bragatti c. Dalmastro.

« L' autorità ecclesiastica è sola competente a fissare la quantità « dell' elemosina per la celebrazione di messe.

« Ma l' autorità giudiziaria è competente a decidere intorno alla « determinazione della maggiore indennità, che per circostanze di « luogo possa essere dovuta al sacerdote, che deve celebrare le messe « in supplemento alla elemosina stabilita dall' ecclesiastica potestà ».

Tribunale civile di Alba, 11 novembre 1883, Magnini contro Pampirio Vescovo di Alba.

« L' autorità giudiziaria non può esaminare se le pene stabilite « dal diritto Canonico inflitte dai superiori ecclesiastici ai sacerdoti « in materia spirituale e disciplinare siano state giustamente o ingiu- « stamente applicate.

« La sudetta autorità giudiziaria è solo competente a conoscere « dell' efficacia giuridica di tali provvedimenti, in quanto offendano « diritti civili o politici del punito.

« La sospensione *a divinis* non lede alcun diritto civile del sa- « cerdote. anche se vincolato per la celebrazione della messa, (nella « specie Cappellani di campagna) e quindi l' autorità giudiziaria è in- « competente a conoscere di tale ecclesiastico provvedimento ».

Per la migliore intelligenza della sopra scritta importante massima,

occorre registrare le seguenti considerazioni del su lodato Collegio, lasciando da banda il fatto.

« La proclamata libertà della chiesa e la sua separazione dallo « Stato, in materia spirituale, la legge che determina le relazioni fra « stato e chiesa, introducendo una grande innovazione al diritto pub- « blico interno, e la costante giurisprudenza valgono a dimostrare, « che sfuggir deve alla cognizione dei Tribunali civili, l'indagare i « motivi, che determinarono il Vescovo di Alba ad emanare il de- « creto di sospensione *a divinis* del sacerdote Magnini e di giudicare « se tale sospensione sia stata giustamente o ingiustamente pronun- « ziata: in materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo « ad appello contro gli atti dell' autorità ecclesiastica all' autorità ci- « vile (art. 17 della legge del 13 maggio 1871).

« Quindi è che i provvedimenti dati dall' autorità ecclesiastica in « materia spirituale e disciplinare, quando non siano contrarii all'or- « dine pubblico ed alle leggi dello Stato, del pari che quelli rilasciati « dall' autorità amministrativa, non sono sindacabili dall' autorità giu- « diziaria, alla quale non è demandato, che riconoscere se quei dati « provvedimenti offendono i diritti civili e politici, nel qual caso, è « competente a giudicare circa la loro giuridica efficacia.

« E' adunque inaccoglibile la prima parte della conclusione del « sacerdote Magnini, avendo il Vescovo dovuto adempiere ad un do- « vere di superiore ecclesiastico, quando infliggeva la sospensione « *a divinis:* egli solo è giudice dei motivi che determinar possono « tale pronuncia; a lui solo spetta di giudicare, se il sacerdote Ma- « gnini abbia ottemperato scrupolosamente ai suoi doveri di coscienza « e di religione ed agli obblighi del sacerdote; e siasi o non meritata « la pronunziata sospensione.

« Resta ora ad indagare se tale sospensione sia atta a produrre « effetti giuridici, inquantochè possono da essa essere stati lesi diritti « privati.

« Fa d' uopo anzitutto rilevare, che nel caso attuale i supposti « diritti lesi spettano all'attore Magnini non a terze persone: che non « risulta essere egli investito di alcun beneficio.

« L' attore, nel corso del giudizio, accennò ad obblighi da lui « assunti verso altri, da cui percepisce uno stipendio fisso per eser- « cizio delle sue funzioni sacerdotali; quali obblighi egli dichiara non

« potere eseguire per la pronunziata sua sospensione *a divinis:* ma « osservasi, ch' è puramente gratuita l' allegazione: negli atti non « costa di alcuna obbligazione contratta dal Magnini: i supposti terzi « con lui contraenti non trovansi in giudizio per chiedere nei loro « rapporti la dichiarazione d' inefficacia dell' atto vescovile, in discorso. « Adunque i diritii, che si dicono lesi, sono pertinenti all' attore, « come desumesi dalla seconda parte delle conclusioni del detto « Magnini.

« Or bene, l' elemosina o retribuzione, che si percepisce dal sa- « cerdote per la celebrazione della messa e per le altre funzioni ec- « clesiastiche sono temporalità inerenti all' esercizio del ministero sa- « cerdotale; ma affatto accessoriamente; la cui considerazione non « può arrestare la pronuncia di una meritata sospensione *a divinis.* « Il Magnini deve imputare al fatto proprio se si è messo in condi- « zione da essergli sospeso da chi di diritto l' esercizio delle sue fun- « zioni spirituali, e quindi vedersi mancata la retribuzione che com- « petevagli. La sospensione *a divinis* a lui inflitta non lede alcun suo « privato diritto, fondato su taluna disposizione di legge civile, sola « indagine che nella specie è lecito al Tribunal civile, e di sua com- « petenza di fare.

« I danni adunque reclamati dal Magnini e derivanti dalla cessata « elemosina e retribuzione sopra notata sono necessaria materiale con- « seguenza di provvedimenti spirituali, la investigazione è inseparа- « bile da quella, circa la legalità e giustizia dell' atto vescovile, sot- « tratto dalla legge alla cognizione del Tribunale.

« Che a meglio stabilire l' assunto dell' attore e consigliare l' ac- « coglimento delle sue istanze non valgono le induzioni, che male a « proposito vuole trarre dalle disposizioni dell' art. 4. della legge del « 9 aprile 1850, coordinata coll' art. 19 cod. penale, dell' art. 2 della « legge del 5 agosto 1862 e dell' art. 9 n. 7 ed 11 della legge del « Consiglio di Stato (Allegato D della legge 20 marzo 1865), le quali « disposizioni riguardano ben diverse ed altre specialità di fatto che « colla presente non possono avere relazione.

Per tali motivi — Dichiara la propria incompetenza.

Fine del Terzo Volume

# INDICE

## della materia contenuta nel terzo volume


Della Potestà Ecclesiastica e sua divisione . . . . . *pag.* 3
Della natura della Chiesa in quanto società . . . . . » 4
La Chiesa è società spirituale in ordine soprannaturale . . » 7
La Chiesa è società giuridica e natura del potere ecclesiastico . » 11
La Chiesa è società necessaria . . . . . » 17
La Chiesa è società pubblica, perfetta ed indipendente . . » 19
La Chiesa è società suprema . . . . . » 23
La Chiesa è società indipendente . . . . . » 27
Relazione fra la Chiesa e lo Stato . . . . . » 31
Della divisione dei poteri della Chiesa . . . . . » 35
La Chiesa Cattolica è fornità di vero potere legislativo . . » 35
La Chiesa Cattolica è rivestita del potere giudiziario . . » 42
Alla Chiesa conviene il potere coattivo . . . . . » 48
La Chiesa cattolica gode del potere coattivo per virtú propria e non per concessione dei Principi Laici . . . . . » 51
Il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali » 55
Se la Chiesa abbia ancora diritto di spada, cioè di condanna a morte . . . . . » 58
Divisione della materia Giudiziaria . . . . . » 59
Dei delitti ecclesiastici in genere ed in ispecie — Tavola sinottica » 60
Delitti in ispecie ed appendice . . . . . » 62
Dell' Apostasia, Eresia, Simonia, Scisma . . . . . » 63
Dei Padrini nei battesimi degli eretici e scismatici . . . » 66
Dell' ordine giudiziale, ossia del giudizio propriamente detto . » 71
Doveri e qualità del giudice . . . . . » 73
Dell' Arbitro e materia concernente l'arbitrato . . . . . » 74
Dell'attore e del reo . . . . . » 76
Del Procuratore, dell'avvocato e del foro competente . . » 77

Del foro competente in generale e se ve ne sia alcuno pel Romano Pontefice . . . . . *pag.* 79
Dell' ordine di Procedura . . . . . » 82
Definizione . . . . . » 83
Della domanda d' istanza o libello . . . . . » *ivi*
Eccezione . . . . . » 85
Riconvenzione . . . . . » *ivi*
Ordine delle cause . . . . . » 86
Contestazione della lite . . . . . » *ivi*
Giuramento di giustizia . . . . . » 87
Delle prove in generale . . . . . » *ivi*
Prova per confessione . . . . . » 88
Prova per ispezione oculare . . . . . » 90
Prova per testimoni . . . . . » *ivi*
Prova per mezzo di scrittura . . . . . » 92
Prova per presunzione . . . . . » 93
Prova per giuramento . . . . . » *ivi*
Del processo criminale in particolare . . . . . » 94
Della sentenza . . . . . » 97
Dell' esecuzione della sentenza e sua modalità . . . . . » 99
Dell' appello . . . . . » 100
Persona giuridica che possa e debba accettare l'appello . . » 101
Della restituzione *in integrum* . . . . . » 102

## *Delle pene Ecclesiastiche*

Principii filosofico-legali sulle pene . . . . . » 105
Della natura delle pene ecclesiastiche . . . . . » 110
Delle censure . . . . . » 111
Della potestà d' infliggere Censure . . . . . » 113
Delle cause d' infliggere Censure . . . . . » 115
Della scomunica . . . . . » 116
Della sospensione . . . . . » 118
Dell' interdetto . . . . . » 120
Della deposizione e degradazione . . . . . » 121

## *Dei beni Ecclesiastici*

Sua divisione . . . . . » 122
Delle cose temporali connesse alle spirituali . . . . . » 123

Vasi sacri . . . . . *pag.* 124
Sacri olii e acque benedette . . . . . » 125
Dei parati sacri. . . . . » 126
Delle campane e dell'organo . . . . . » 127
Dei tempi sacri. . . . . » 128
Dei beni ecclesiastici prenotandi . . . . . » 130
Diritto della Chiesa beni temporali . . . . . » 131
Diritto vigente Italico . . . . . » 135
Diritto della Chiesa di amministrare i beni ecclesiastici, se i beni delle fabbricerie sono ecclesiastici o laicali. Doveri degli amministratori del superfluo dei beneficii . . . » 136
Dell'alienazione dei beni ecclesiastici . . . . . » 139
Della Compra-Vendita — Locazione ed Enfiteusi . . . » 141
Dei testamenti in ordine alle cause pie. Che cosa è testamento e di quante specie . . . . . » 143
Delle esenzioni dei beni ecclesiastici da oneri e da tributi . » 146

## *Appendice Circa l'alienazione dei beni Ecclesiastici*

Della Composizione . . . . . » 149
Origine dei beni ecclesiastici. — Prenozione Storico-Legale. — Sulla genesi dell'asse ecclesiastico . . . . . » 165
Ancora delle decime nella loro natura . . . . . » 170
Capi pei quali si può acquistare l'esonero dalle decime . . » 175
Pensioni . . . . . » 177
Dei beneficii ecclesiastici — Origine e varie specie dei medesimi — Cappellanie, Legati Pii in genere . . . . » 185
Differenza che corre tra Cappellania Ecclesiastica e Laicale . » 188
Delle altre istituzioni di culto e loro differenza dalle Cappellanie. » 190
Diritto vigente . . . . . » 192
Della divisione dei beneficii . . . . . » 197
Della erezione dei beneficii — Idea generica e specifica . . » 199
Innovazione del beneficio . . . . . » 201
Del beneficio considerato quale vero, proprio e canonico titolo di Sacra Ordinazione e degli altri titoli permessi dalla Chiesa » 205
Del Sacro patrimonio . . . . . » 208
Della Collazione dei benefizii . . . . . » 210
Se la riserva dei beneficii del mese papale è perpetua o si dà anche ai Vescovi . . . . . » 214

Del possesso e i suoi effetti . . . . . *pag.* 215
Della vacanza de' beneficii. Della rinunzia e della risegna . » 216
Della vacanza necessaria . . . . . » 218
Guida pratica ai beneficiati di qualunque entità giuridica. . » 220

## *Parte Generale*

1. Beneficii e Beneficiati . . . . . » 221
2. Fondazione e legati Pii, Istituti misti. — Legati di Messe . » 224
3. Le leggi di soppressione e i Beni degli Enti conservati . » 227
4. La legge di soppressione per la Provincia di Roma . . » 230
5. Diritti e rapporti tra lo stato e gli Enti Conservati . . » 231
Regolanento per la esecuzione del R. Decreto del 25 giugno 1871. » 235
Parte Speciale — Beneficio vacante . . . . . » 244
Civile riconoscimento . . . . . » 246
Il Possesso civile del Beneficio. . . . . » 248
Equo assegno . . . . . » 253
La rappresentanza giuridica e l'Amministrazione del beneficio. » 255
Azioni Domenicali . . . . . » 256
Alienazione e trasformazione della proprietà beneficiaria . . » 259
Iscrizioni e radiazioni ipotecarie . . . . . » 263
Amministrazione del Beneficio (Attivo) . . . . . » 272
Rendite mobiliari . . . . . » 273
Decreti e disposizioni intorno ai Ruoli esecutivi per le provincie napoletane . . . . . » 277
Restauri . . . . . » 278

## *Trattato III*

Diritto di patronato di elezione . . . . . » 281
Genesi storico-legale del patronato . . . . . » 284
Definizione — Estensione ed indole giuridica del Patronato . » 289
Diverse specie di Patronato e norme regolatrici di esse . . » 298
Modi con che il Patronato si acquista . . . . . » 313
Esercizio — Esplicamento e pruova del diritto di Patronato in generale, e specialmente del Regio Patronato . . . » 319
Modi mediante i quali il Patronato si trasmette . . . » 326
Motivi che danno luogo alla perdita del Patronato . . . » 328
Differenze tra il Giurepatronato e il diritto di elezione su le Cappellanie laicali, e norme che regolano quest' ultima specie di diritto. . . . . » 331

Delle Commende, dei diritti e doveri del Commendatore. . *pag.* 335
Delle Pensioni . . . . . » 336
Giureprudenza — Veduta preliminare. . . . . » 338
Giureprudenza sul Patrimonio Ecclesiastico . . . . » *ivi*
Patrimonio Sacro . . . . . » 341
Giureprudenza sopra cose ecclesiastiche sante . . . . » 543
Idem sopra persone ecclesiastiche fisiche e morali . » *ivi*
Idem relativa ad istituti ecclesiastici . . . . » 346
Idem sopra Cappelle — Cappellanie, Ritiri o Conservatori — Oratorii e Confraternite — Opere Pie e legati Pii . » 349
Giureprudenza su Opera Pia e Legati Pii. . . . . » 353
Idem sul Patronato . . . . . » 357
Idem sulla competenza ecclesiastica e delitti ecclesiastici. » 359

# INDICE ANALITICO-ALFABETICO

## A

Aforismi giuridici vol. 1. pag. 72.
Alienazione e trasformazione della proprietà beneficiaria vol. 3 pag. 259.
Alla Chiesa conviene il potere coattivo vol. 3. pag. 48.
Amministrazione dei luoghi pii e beneficii vacanti — Economi e Sub-economo vol. 1. pag. 322.
Amministrazione del Beneficio (Attivo) vol. 3. pag. 272.
Ancora delle decime nella loro natura vol. 3. pag. 170.
Appendice allo Stato Clericale e primo dei doveri positivi dei Chierici — Tonsura ed abito talare vol. 2. pag. 212.
Appendice allo stato monacale vol. 2. pag. 234.
Arcidiacono vol. 2. pag. 141.
Arciprete vol. 2. 141.
Azioni Domenicali vol. 3. pag. 256.

## B

Base delle moderne legislazioni in materia ecclesiastica è un falso concetto della natura della Chiesa vol. 1. pag. 104.
Beneficii e Beneficiati vol. 3. pag. 221.

## C

Canoni e Decreti del Concilio Tridentino vol. 1. pag. 88.
Collezione Grazianea vol. 1. pag. 81.

Collezione di Gregorio IX del VI delle Decretali, delle Clementine e delle Extravaganti vol. 1. pag. 82.
Concilii provinciali vol. 1. pag. 54.
Concordati, questioni Giuridiche vol. 1. pag. 84.
Conseguenze dei principii dei moderni Statolatri vol. 1. pag. 108.
Costituzioni Pontificii e Sacre Congregazioni vol 1. pag. 60.
Ciò che segue gli Sponsali vol. 1. pag. 190.
Chiese Cattedrali e Collegiali vol. 1. pag. 290.
Chiese Parrocchiali vol. 1. pag. 291.
Chiese Ricettizie vol. 1. 296.
Chiese Palatine vol. 1. pag. 297.
Chi può aggregarsi vol. 1. pag. 326.
Convenienze divine e sociali di tale stato vol. 1. pag. 353.
Come s' esercita la potestà di ordine vol. 1. pag. 364.
Carattere della giurisdizione ecclesiastica che la distingue dalla giurisdizione civile, ossia secolare vol. 1. pag. 399.
Condizione attuale del Romano Pontefice in Italia diritto vigente vol. 2. pag. 63.
Congrue Parrocchiali vol. 2. pag. 186.
Cenni sommarii sulla liquidazione dei supplementi di Congrua da eseguirsi in base della Legge 4 giugno 1899 vol. 2. pag. 189.
Confessioni e Predicazioni dei regolari vol. 2. pag. 233.
Capi pei quali si può acquistare l' esonere dalle decime vol. 3. pag. 175.
Civile riconoscimento vol. 3. pag. 246.

## D

Del Diritto Canonico e suo ordine sistematico vol. 1. pag. 8.
Definizione etimologica e reale del giuscanonico vol. 1. pag. 11.
Divisione generale del Diritto Canonico vol. 1. pag. 16.
Divisione dei Canoni e Caratteri distintivi di essi vol. 1. pag. 17.
Differenza tra la semplice scienza e la Giurisprudenza Canonica — Regola per l' interpretazione dei Cononi vol. 1. pag. 19.
Degl' Istituti Apostolici vol. 1. pag. 25.
Delle Costituzioni Ecclesiastiche vol. 1. pag. 26.

Dell' Accettazione vol. 1. pag. 30.
Del « Placet e *dell' Exequatur* » vol. 1. pag. 31.
Diritto Vigente Italico vol. 1. pag. 38.
Della cessazione della Legge vol. 1. pag. 39.
Della Consuetudine e della dispensa vol. 1. pag. 40.
Dei Concilii Generali — Uso e valore di essi in Diritto Canonico vol. 1. pag. 51.
Diritto novissimo vol. 1. pag. 87.
Delle regole della Cancelleria vol. 1. pag. 89.
Dei lavori scientifici pubblicati nel periodo del diritto novissimo vol. 1. pag. 96.
Della Curia Romana vol. 1. pag. 97.
Dello Stile della Curia vol. 1. pag. 102.
Diritto contemporaneo negli ultimi 50 anni. La Chiesa e lo Stato in Conflitto vol. 1. pag. 103.
Destinazione dei beni degli ordini religiosi e degli altri Enti soppressi vol. 1. pag. 118.
Del matrimonio Civile vol. 1. pag. 125.
Definizione e divisione delle persone, del Clericato, del Laicato e altre persone giuridiche vol. 1. pag. 139.
Differenza dei fedeli dai gentili, apostati, eretici, scismatici e scomunicati vitandi — Posizione della Chiesa al loro riguardo volume 1. pag. 145.
Diritti e doveri dei fedeli nel seno della Chiesa vol. 1. pag. 150.
Della Cresima vol. 1. pag. 155.
Della SS. Eucaristia vol. 1. pag. 157.
Della Penitenza vol. pag. 1. pag. 164.
Della riserva dei Casi e diritto alla medesima vol. 1. pag. 166.
Della Estrema Unzione vol. 1. pag. 170.
Del Matrimonio — Idea generale vol. 1. pag. 173.
Diritto vigente d' Italia vol. 1. pag. 233.
Dispensa per convalidare il matrimonio in « radice » vol. 1. pag. 245.
Del divorzio vol. 1. pag. 250.
De' Sacramenti — Liturgia della Chiesa Cattolica vol. 1. pag. 252.
Dei Sacramentali nella loro forma propria vol. 1. pag. 254.
Delle Benedizioni vol. 1. pag. 256.

Delle preghiere pubbliche e private — Delle Processioni vol. 1. pagina 259.
Delle Orazioni propriamente dette vol. 1. pag. 261.
Della sacra Dottrina vol. 1. pag. 262.
Delle sacre missioni o spirituali esercizii vol. 1. pag. 264.
Delle sacre indulgenze vol. 1. pag. 265.
Dei funerali vol. 1. pag. 270.
Del Culto de' Santi vol. 1. pag. 271.
Delle sacre reliquie vol. 1. pag. 272.
Delle sacre immagini vol. 1. pag. 274.
Delle rimanenti cose sacre, sante, religiose, cui i fedeli hanno direttamente o indirettamente diritto e primo delle Chiese — Idea generica vol. 1. pag. 277.
Dell' Oratorio pubblico e privato vol. 1. pag. 282.
Delle umanità delle Chiese vol. 1. pag. 286.
Della Consacrazione e Benedizione della Chiesa, dell'altare e delle altre cose sacre — Dissacrazione e Polluzione vol. 1. pag. 288.
Della sepoltura vol. 1. pag. 300.
Dell' indegni della sepoltura ecclesiastica vol. 1. pag. 304.
Diritto vigente italico circa i seminari e ragioni de' moderni statolatri vol. 1. pag. 310.
Dei Conservatorii e delle Scuole, Convitti e Collegii d'educazione vol. 1. pag. 315.
Diritto civile italico circa l' istruzione religiosa nelle scuole vol. 1. pag. 318.
Delle Fabbricerie vol. 1. pag. 319.
Della costituzione della Fabbriceria a cui compete la nomina de' Fabbriceri vol. 1. pag. 320.
Degli Odierni Economi, dei beneficii vacanti, Diritto italico vigente vol. 1. pag. 323.
Delle Confraternite, Società o Sodalizii cattolici vol. 1. pag. 324.
Diritti degli aggregati vol. 1. pag. 327.
Diritto vigente italico vol. 1. pag. 329.
Delle società Cattoliche, politiche ed economiche in genere vol. p. 330.
Delle politiche e sociali associazioni in ispecie vol. 1. pag. 333.
Delle associazioni economiche in genere vol. 1. pag. 335.
Delle associazioni operaie in ispecie vol. 1. pag. 336.

Delle società agricole in ispecie vol. 1. pag. 337.
Id. id. civili rispetto alla Chiesa vol. 1. pag. 338.
Della benedizione ed uso delle bandiere vol. 1. pag. 344.
Del giuramento civile vol. 1. pag. 349.
Della gerarchia divinamente istituita vol. 1. pag. 342.
Diritti e doveri del chierico in seno della Chiesa — Divisione dei doveri de' Chierici vol. 1. pag. 344.
Diritto vigente italico vol. 1. pag. 348.
Del celibato de' Chierici — Sviluppo Storico vol. 1. pag. 350.
Diritto canonico vigente vol. 1. pag. 359.
Della potestà di ordine detta ancora santificativa o di ministero vol. 1. pag. 362.
Del modo come s'acquista la potestà di ordine e da chi si comunica vol. 1. pag. 363.
Della potestà dell'ordine in rapporto al diritto civile d'Italia vol. 1. pag. 366.
Dell'ordinazione come trasmissione dei poteri gerarchici, sua validità e malegittimità vol. 1. pag. 367.
Diritto della sacra ordinazione vol. 1. pag. 369.
Della irregolarità « ex delicto » in ispecie vol. 1. pag. 379.
Della potestà di giurisdizione — Idea generica vol. 1. 388.
Distinzione della potestà di giurisdizione vol. 1. pag. 390.
Del modo come s'acquista la giurisdizione ecclesiastica vol. 1. p. 391.
Della potestà del foro interno vol. 1. pag. 391.
Della giurisdizione in ordine alla penitenza vol. 1. pag. 392.
Diversa specie di giurisdizione vol. 1. pag. 402.
Diritto Canonico universale, civilmente riconosciuto relativamente alla giurisdizione ecclesiastica vol. 1. pag. 404.
Del Romano Pontefice e suoi diritti in genere vol. 2. pag. 3.
Dei diritti in ispecie del Romano Pontefice — Strana idea di Febronio sulla partizione de' diritti papali vol. 2. pag. 7.
Del diritto del Papa di suprema legislazione, quindi di fare, di custodire o derogare alle leggi vol. 2. pag. 9.
Del diritto del Papa di ordinare la Sacra Liturgia, e di stabilire i giorni festivi di precetto vol. 2. pag. 10.
Del diritto del Papa di approvare gli ordini religiosi e di Canonizzare i Santi vol. 2. pag. 12.

Del diritto del Papa di proibire i libri cattivi vol. 2. pag. 14.
Del diritto del Papa di erigere i Vescovadi, di sopprimerli, di unirli, dividerli e crear nuovi Vescovi vol. 2. pag. 16.
Del diritto di trasferire e deporre i Vescovi vol. 2. pag. 21.
Del diritto di accettare le rinunzie de' Vescovadi vol. 2. pag. 25.
Del diritto di dare coadiutori con futura successione vol. 2. pag. 28.
Del diritto di dispensare vol. 2. pag. 30.
Del diritto di riservarsi le cause maggiori vol. 2. pag. 32.
Del diritto del Papa di riservarsi i casi di coscienza, i Beneficii e di concedere esenzioni vol. 2. pag. 34.
Del diritto del Papa di accogliere gli appelli e degli appelli detti dell'abuso vol. 2. pag. 37.
Del diritto del Papa sul così detto temporale de' Principi vol. 2. p. 38.
Del Dominio Temporale del Papa, ossia la questione cosmopolita del suo Principato Civile vol. 2. pag. 39.
Dei Giudici delegati del Romano Pontefice vol. 2. pag. 55.
Dei Prelati onorarii della famiglia e Cura Pontificia vol. 2. pag. 56.
Dei Cardinali di S. Romana Chiesa vol. 2. pag. 66.
Dei Legati della Sede Apostolica — Cardinali a latere, Vicarii Apostolici, Nunzii vol. 2. pag. 74.
Delle Romane Congregazioni e de' rimanenti Ufficii della Curia Romana vol. 2. pag. 80.
De' Patriarchi vol. 2. pag. 86.
De' Metropolitani e degli Arcivescovi vol. 2. pag. 88.
Dei Vescovi — Nome, Uffici e Poteri vol. 2. pag. 91.
Del dovere del Vescovo, specialmente del consiglio di chiedere al Capitolo vol. 2. pag. 96.
Della residenza vol. 2. pag. *ivi*.
Della visita Pastorale vol. 2. pag. 98.
Dello scopo, obbietto e materia della S. Visita vol. 2. pag. 99.
Dei sussidii e spese della S. Visita, cioè della « Procurationes » vol. 2. pag. 104.
De' Giudici Sinodali — Degli esaminatori sinodali e prosinodali — Loro doveri vol. 2. pag. 108.
Della traslazione de' Vescovi vol. 2. pag. 112.
Della rinunzia dell' Episcopato vol. 2. pag. 113.
Degli Ufficiali della Curia Episcopale vol. 2. pag. 114.

Dei Visitatori vol. 2. pag. 116.
Dei testimoni Sinodali vol. 2. pag. *ivi.*
Degli esaminatori vol. 2. pag. 117.
Dei Censori Ecclesiastici vol. 2. pag. 118.
Dei Vescovi titolari e coadiutori vol. 2. pag. *ivi.*
De' Vicarii Apostolici vol. 2. pag. 120.
De' Vescovi regolari vol. 2. pag. 121.
Degli altri coadiutori del Vescovo vol. 2. pag. 122.
De' Vicarii generali e particolari de' Vescovi, loro elezione, requisiti, poteri, loro durata vol. 2. pag. 123.
De' Canonici — Origine vol. 2. pag. 130.
Della potestà di erigere il Capitolo Canonicale vol. 2. pag. 135.
Doveri de' Canonici vol. 2. pag. *ivi.*
Delle distribuzioni e delle puntature vol. 2. pag. 134.
Dell' esecuzione della sentenza e sua modalità vol. 3. pag. 99.
Dell' appello vol. 3. pag. 100.
Della restituzione « in integrum » vol. 3. pag. 132.
Della natura delle pene Ecclesiastiche vol. 3. pag. 110.
Delle censure vol. 3. pag. 111.
Della potestà d' infliggere Censure vol. 3. pag. 113.
Delle Cause d' infliggere Censure vol. 3. pag. 115.
Della scomunica vol. 3. pag. 116.
Della sospensione vol. 3. pag. 118.
Dell' interdetto vol. 3. pag. 120.
Della deposizione e degradazione vol. 3. pag. 121.
Delle cose temporali connesse alle spirituali vol. 3. pag. 123.
Dei parati sacri vol. 3. pag. 126.
Delle Campane e dell' organo vol. 3. pag. 127.
Dei tempi Sacri vol. 3. pag. 128.
Dei beni ecclesiastici prenotandi vol. 3. pag. 130.
Diritto della Chiesa sui beni temporali vol. 131.
Diritto vigente Italico vol. 3. pag. 135.
Diritto della Chiesa d' amministrare i beni ecclesiastici, ecc. vol. 3. pag. 136.
Dell' alienazione dei beni ecclesiastici vol. 3. pag. 139.
Della Compra-Vendita — Locazione ed Enfiteusi vol. 3. pag. 141.
Dei testamenti in ordine delle cause pie vol. 3. pag. 143.

Delle esenzioni dei beni ecclesiastici da oneri e da tributi vol. 3. pag. 146.
Della Composizione vol. 3. pag. 149.
Dei beni ecclesiastici, ecc. vol. 3. pag. 185.
Differenza tra Cappellania Ecclesiastica e Laicale vol. 3. pag. 188.
Delle altre istituzioni di culto e loro differenza dalle Cappellanie vol. 3. pag. 190.
Diritto vigente vol. 3. pag. 192.
Della divisione dei beneficii vol. 3. pag. 197.
Della erezione dei beneficii vol. 3. pag. 199.
Del beneficio considerato quale vero, proprio e canonico titolo di Sacra Ordinazione vol. 3. pag. 205.
Del Sacro patrimonio vol 3. pag. 208.
Della Collazione dei benefizii vol. 3. pag. 210.
Del possesso e suoi effetti vol. 3. pag. 215.
Della vacanza dei beneficii, ecc. vol. 3. 216.
Della vacanza necessaria vol. 3. pag. 218.
Diritti e rapporti fra lo stato e gli Enti Conservati vol. 3. pag. 231.
Decreti e disposizioni intorno ai Ruoli esecutivi per le provincie napoletane vol. 3. pag. 227.
Diritto di patronato d' elezione vol. 3. pag. 281.
Definizione. Estensione ed indole giuridica del Patronato vol. 3. pag. 289.
Diverse specie di Patronato e norme regolatrici di esse vol. 3. pag. 298.
Differenze tra il Giurepatronato e il diritto di elezione sulle Cappellanie laicali, e norme che regolano quest' ultima specie di diritto vol. 3. pag. 331.
Dolle Commende, dei diritti e doveri del Commendatore vol. 3. pag. 335.
Delle Pensioni vol. 3. pag. 336.
Delle monache vol. 2. pag. 237.
Della recita del divino Ufficio vol. 2. pag. 214.
Del rispetto ed obbedienza al proprio Vescovo vol. 2. pag. 217.
Dei doveri negativi dei Chierici vol. 2. pag. 218.
Dei monaci regolari, stato e professione religiosa vol. 2. pag. 226.
Dell' origine giuridica e storica del monachismo vol. 2. pag. 229.
Dell' esenzione dei regolari vol. 2. pag. 232.
Della Clausura vol. 2. pag. 239.
Dei quasi regolari vol. 2. pag. 241.
Di altre cose riguardanti i regolari vol. 2. pag. 242.

Della visita vol. 2. pag. 244.
Del noviziato vol. 2. *ivi.*
Della elezione dei superiori regolari vol. 2. pag. 245.
Degl' Istituti e delle case religiose vol. 2. pag. 247.
Della Potestà Ecclesiastica e sua divisione vol. 3. pag. 3.
Della natura della Chiesa in quanto società vol. 3. pag. 4.
Della divisione de' poteri della Chiesa vol. 3. pag. 35.
Divisione della materia giuridica vol. 3. pag. 59.
Dei delitti ecclesiastici in genere e in ispecie. Tavola sinottica vol. 3. 60.
Delitti in ispecie ed appendice vol. 3. pag. 62.
Dell' Apostasia, Eresia, Simonia, Scisma vol. 3. pag. 63.
Dei Padrini nei battesimi degli eretici e scismatici vol. 3. pag. 66.
Dell' ordine giudiziale, ossia del giudizio propriamente detto volume 3. pag. 71.
Doveri e qualità del giudice vol. 3. pag. 73.
Dell' arbitro e materia concernente l' arbitrato vol. 3. pag. 74.
Dell' Attore e del reo vol. 3. pag. 76.
Del Procuratore, dell' avvocato e del foro competente vol. 3. pag. 77.
Del foro competente in generale vol. 3. pag. 79.
Dell' ordine di Procedura vol. 3. pag. 82.
Definizione vol. 3. pag. 83.
Della domanda d' istanza o libello vol. 3. *ivi.*
Delle prove in generale vol. 3. pag. 87.
Del processo criminale in particolare vol. 3. pag. 94.
Della sentenza vol. 3. pag. 97.
Delle assenze dal Coro che non privano dalle distribuzioni volume 2. pag. 135.
Del Capitolo Cattedrale. Suoi poteri. Sede plena, Sede vacante. Del Vicario Capitolare vol. 2. pag. 137.
Dei varii gradi del Capitolo. Preposto vol. 2. pag. 141.
Del Decano vol. 2. pag. 142.
Del Primicerio vol. 2. pag. 143.
Del Tesoriere vol. 2. *ivi.*
Del Penitenziere vol. 2. pag. 144.
Del Teologo vol. 2. *ivi.*
Dei Canonici Statutarii, soprannumerarii vol. 2. pag. 151,
Dei Canonici onorarii vol. 2. pag. 152.

Di altre cose riguardante i Canonici vol. 2. pag. 154.
Del Parroco, sua natura e sviluppo storico della sua origine volume 2. pag. 155.
Dei doveri in genere dei Parroci specie della residenza vol. 2. pag. 57.
Doveri in ispecie. Predicazione e amministrazione dei singoli sacramenti vol. 2. pag. 158.
Diritti del Parroco vol. 2. pag. 162.
Diritti Parrocchiali vol. 2. pag. 164.
Della elezione del Parroco vol. 2. pag. 169.
Dei Vicarii in « divinis » e Coadiutori dei Parroci vol. 2. pag. 173.
Del Vicario perpetuo ed attuale vol. 2. pag. 175.
Del Vicario straordinario vol. 2. *ivi.*
Dei Coadiutori sussidiarii vol. 2. pag. 176.
Della mutua relazione tra i Parroci e i coadiutori vol. 2. *ivi.*
Dei Coadiutori Parrocchiali in ispecie vol. 2. pag. 177.
Diritto vigente d' Italia circa i Parroci e i Vicarii in divinis vol. 2. p. 180.
Dei Predicatari vol. 2. pag. 205.
Dei Cappellani vol. 2. pag. 206.
Del Cappellano maggiore vol. 2. pag. 209.
Delle Conferenze Pastorali e delle Unioni e Congregazioni Clericali vol. 2. pag. 210.
Del diritto di portare l' anello vol. 2. pag. 214.

## E

Erezione delle Confraternite, società o sodalizii Cattolici vol. 1. pag. 325.
Elezione del Papa vol. 2. pag. 57.
Esarchi o Primati vol. 2. pag. 88.
Elezione, Confermazione e consacrazione dei Vescovi vol. 2. pag. 111.
E' proibito tutto ciò che s' oppone al decoro dello stato clericale vol. 2. pag. 221.
Eccezione vol. 3. pag. 85.
Equo assegno vol. 3. pag. 253.
Esercizio. Esplicamento e pruova del diritto di Patronato in generale, e specialmente del Regio Patronato vol. 3. 319.

## F

Fondi del Diritto Canonico, definizione, ecc. vol. 1. pag. 43.
Formole più usate dalle S. R. Congregazioni vol. 1. pag. 101.
Funzioni Parrocchiali e Sacerdotali vol. 2. pag. 167.
Fondazioni e Legati Pii, Istituti misti. Legati di messe vol. 2. pag. 224.

## G

Giuriscivile Romano vol. 1. pag. 76.
Giurisdizione episcopale sugli esenti vol. 2. pag. 109.
Giurisprudenza Civile in questa materia ecclesiastica vol. 2. pag. 202.
Giuramento di giustizia vol. 3. pag. 87.
Guida pratica ai beneficiati di qualunque entità giuridica vol. 3. pagina 220.
Genesi Storico-legale del patronato vol. 3. pag. 284.
Giureprudenza — Veduta preliminare vol. 3. pag. 338.
Id. sul Patrimonio Ecclesiastico vol. 3. pag. *ivi*.
Id. sopra cose ecclesiastiche sante vol. 3. pag. 343.
Id. sopra persone ecclesiastiche fisiche e morali vol. 3. pag. *ivi*.
Id. relativa ad istituti ecclesiastici vol. 3. pag. 346.
Id. sopra Cappelle, Cappellanie, Ritiri o Conservatorii, Oratorii e Confraternite, Opere Pie e Legati Pii vol. 3. pagina 349.
Id. su Opera Pia e Legati Pii vol. 3. pag. 353.
Id. sul Patronato vol. 3. pag. 357.
Id. sulla competenza ecclesiastica e delitti ecclesiastici vol. 3. pag. 359.

# J

Il Giuscanonico differisce dalla Teologia Dommatica, dalla morale e dal Diritto Civile vol. 1. pag. 14.
I Santi Padri vol. 1. pag. 59.
Importanza del Sacramento del matrimonio vol. 1. pag. 193.
Impedimenti matrimoniali, impedienti vol. 1. pag. 195.
Impedimenti derimenti vol. 1. pag. 197.
Instauratio ab imis vol. 1. pag. 132.
Instructio Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Super despensationibus matrimonialibus vol. 1. pag. 240.
Idea specifica delle Chiese vol. 1. pag. 280.
Idea della gerarchia vol. 1. pag. 362.
In che modo si perda la potestà dell'ordine vol. 1. pag. 365.
Incapacità e irregolarità per l'ammissione al Chiericato vol. 1. pagina 377.
I coadiutori Parrocchiali a norma del novissimo diritto italico vol. 2. pag. 182.
Il potere coattivo della Chiesa si estende ancora alle pene corporali vol. 3. pag. 55.
Innovazione del beneficio vol. 3. pag. 201.
Il Possesso Civile del beneficio vol. 3. pag. 248.
Iscrizioni e radiazioni ipotecarie vol. 3. pag. 263.

# L

La scrittura vol. 1. pag. 48.
La Tradizione vol. 1. pag. 50.
Lo Stato disperde gli ordini religiosi vol. 1. pag. 109.
Lo Stato rivendica a sè la proprietà ecclesiastica vol. 1. pag. 111.
Le immunità vol. 1. pag. 127.
L'istruzione e la beneficenza vol. 1. pag. 130.
La condizione giuridica del Papa vol. 1. pag. *ivi*.

Legislazione ecclesiastica intorno al diritto, ecc. vol. 1. pag. 153.
Legislazione ecclesiastica sugli sponsali ed altri atti vol. 1. pag. 179.
Id. id. nella prossima celebrazione del matrimonio vol. 1. pag. 246.
La questione Romana nella sua genesi e nei suoi rapporti con l'Italia e con le altre nazioni Europee vol. 2. pag. 40.
Leggi delle guarentigie pei Principi di S. Chiesa vol. 2. pag. 73.
Legazione di Sicilia o Monarchia Sicula vol. 2. pag. 78.
Leggi civili d'Italia in rapporto ai Capitoli Cattedrali e collegiali vol. 2. pag. 146.
La Chiesa è società spirituale in ordine soprannaturale vol. 3. pag. 7.
Id. id. giuridica e natura del potere ecclesiastico vol. 3. pag. 11.
Id. id. necessaria vol. 3. pag. 17.
Id. id. pubblica, perfetta e indipendente vol. 3. pag. 19.
Id. id. suprema vol. 3. pag. 23.
Id. id. indipendente vol. 3. pag. 27.
La Chiesa Cattolica è fornita di vero potere legislativo vol. 3. pag. 35.
Id. id. è rivestita del potere giudiziario vol. 3. pag. 42.
Id. id. gode del potere coattivo per virtù propria e non per concessione de' Principi laicali vol. 3. pag. 51.
Le leggi di soppressioni e i Beni degli Enti Conservati vol. 3. pag. 227.
La legge di soppressione per la Provincia di Roma vol. 3. pag. 230.
La rappresentanza giuridica e l'amministrazione del beneficio vol. 3. pag. 255.

## M

Matrimonio in rapporto all'autorità civile vol. 1. pag. 178.
Metodo di elezione vol. 2. pag. 59.
Modi con che il Patronato si acquista vol. 3. pag. 313.
Id. mediante il quale il Patronato si trasmette vol. 3. pag. 326.
Motivi che danno luogo alla perdita del Patronato vol. 3. pag. 328.

## N

Necessità di una conciliazione vol. 2. pag. 50.
Natura della potestà del Vicario generale vol. 2. pag. 124.

## O

Origine de' Canoni vol. 1. pag. 77.
Origine de' Sacramenti ecc. vol. 1. pag. 151.
Ospizii di carità pei fedeli vol. 1. 299.
Ospedali e Monti di Pietà vol. 1. pag. 312.
Oratorii festivi vol. 1. pag. 313.
Obligo dei Comuni di concorrere alla conservazione degli Edifici sacri vol. 2. pag. 203.
Ordine delle cause vol. 3. pag. 86.
Origine de' beni ecclesiastici, ecc. vol. 3. pag. 165.

## P

Parte positiva della legislazione ecclesiastica e varie leggi onde essa consta vol. 1. pag. 22.
Precetti naturali e morali vol. 1. pag. 23.
Precetti divino-positivi vol. 1. pag. 24.
Prime collezioni greche e latine vol. 1. pag. 79.
Placet et exequatur in Italia vol. 1. pag. 122.
Potere di emettere e dispensare dagl' impedimenti matrimoniali vol. 1. pag. 235.
Principali Confraternite vol. 1. pag. 328.
Privilegi del Chierico in ispecie vol. 1. pag. 346.
Possibilità d' una conciliazione, mezzi per ottenerla e chi deve per prima conciliarsi, l' Italia liberale o il Papa vol. 2. pag. 45.

Privilegi Canonici de' Vescovi vol. 2. pag. 110.
Prova per confessione vol. 3. pag. 88.
Id. per ispezione oculare vol. 3. pag. 90.
Id. per testimoni vol. 3. pag. *ivi*.
Id. per mezzo di scrittura vol. 3. pag. 92.
Id. per presunzione vol. 3. pag. 93.
Id. per giuramento vol. 3. pag. *ivi*.
Persona giuridica che possa e debba accettare l'appello vol. 3. p. 101.
Principii filosofico-legali sulle pene vol. 3. pag. 105.
Pensioni vol. 3. pag. 177.
Parte speciale — Beneficio vacante vol. 3. pag. 244.

## Q

Quota di concorso, conversione e seppressione dei beni ecclesiastici vol. 1. pag. 114.
Qual forza hanno i provvedimenti che prende il Vescovo nella visita Pastorale vol. 2. pag. 105.

## R

Rubriche, Sommarii e Glosse vol. 1. pag. 84.
Rimane ancora una legislazione ecclesiastica vol. 1. pag. 132.
Relazione de' Parroci col consiglio de' fabbricieri vol. 1. pag. 321.
Requisiti per esser promosso ai Sacri Ordini vol. 1. pag. 372.
Id. al valore e vera leggittimità dell'ordinazione da parte dell'ordinando vol. 1. pag. *ivi*.
Ragioni giuridico-storiche del diritto del Papa al Dominio temporale vol. 2. pag. 43.
Requisiti al Canonicato vol. 2. pag. 132.

# S

Sinodo Diocesano vol. 1. pag. 55.
Sussidii del diritto Canonico, Ragione, Autorità, Storia vol. 1. p. 70.
Sulla cremazione vol. 1. pag. 305.
Seminarii de' Chierici ed altri istituti di educazione vol. 1. pag. 308.
Scuole Laiche vol. 1. pag. 316.
Società della Gioventù Cattolica Italiana vol. 1. pag. 334.
Se il matrimonio del Chierico sia incompatibile con l' ordine sacro vol. 1. pag. 356.
Se la sovranità Papale sia effettiva od onorifica vol. 2. pag. 54.
Sul diritto di dispensare e di amministrare de' Vescovi vol. 2. p. 106.
Sacristia — Custode e Mansionarii vol. 2. pag. 145.
Se la Chiesa abbia ancora diritto di spada, cioè di condanna a morte vol. 3. pag. 58.
Sacri olii ed acque benedette vol. 3. pag. 126.
Se la riserva de' beneficii del mese papale è perpetua o si dà anche ai Vescovi vol. 3. pag. 214.

# T

Triplice affezione delle Leggi — Della promulgazione vol. 1. pag. 27.
Tributi, Opere Pie, Confraternite vol. 1. pag. 120.

# U

Ultimo periodo storico del Diritto Canonico dal Concilio di Trento al Vaticano vol. 1. pag. 91.

# V

Valore degli Sponsali in valore alle leggi civili d' Italia vol. 1. p. 188.
Valore del « non expedit » vol. 2. pag. 48.
Vicarii Foranei e loro poteri vol. 2. pag. 129.
Voto di ubbidienza vol. 2. pag. 245.
Vasi Sacri vol. 3. pag. 124.

# Giudizî della stampa

SERAFINO *prof.* DE SANTI — *Istituzioni di Dirittto Canonico comparato con i Codici civili del regno d'Italia, con le leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico e con la Giurisprudenza nuovissima* per il prof. Serafino De Santi, Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano, Dottore in giurisprudenza Canonico-Civile — SALERNO, Stab. Tip. Nazionale 1902 — Vol. 3 di complessive pagg. 1280, all' infuori degli indici e d' un copioso indice analitico — L. 3 il vol. — Può acquistarsi anche con favori speciali, rivolgendosi all'Autore, ed ai più accreditati librai d' Italia.

*** Dagli *Acta Sanctae Sedis:*

Più che *Istituzioni,* questi tre volumi ben potrebbero chiamarsi un compendio chiaro, preciso, sanissimo di una immensa biblioteca canonica, avendo in esse, il chiaro e dotto autore, con pazienza e studio, sommamente lodevoli, raccolte quante sono questioni che hanno oggidì rapporto col Diritto ecclesiastico.

*** Dall'*Ape Cattolica Sanseverese:*

« Ecco un' opera classica ed importantissima intorno al Diritto Canonico che con chiarezza, con precisione, con sobrietà insieme, dice tutto quello che dicono altri canonisti, e dice quello ancora che altri non dicono. L' opera è divisa in *Trattati;* questi in *libri;* ed i libri in *capitoli:* e tutto sta al suo posto con ogni convenienza, dalla parte speculativa scendendo alla parte pratica: la parte speculativa che è la *Teologia* ispirando la pratica ch' è il *Diritto Canonico*, e questo compiendo la Teologia in quello che è la *Morale,* la quale dirige e domina tutto l' operare umano; e talora questa Morale è tutto nel Diritto Canonico; onde poi S. Celestino I stabiliva: *Nulli Sacerdotum liceat ignorare canones.* Posto il quale principio, l' autore ha det-

tato la sua opera con processo scientifico, il quale giova mirabilmente alla intelligenza delle singole materie. L' ordine poi, principio di ragionamento aggiustato, specialmente nelle scienze pratiche ha sforzato l' autore a dare un' altra disposizione alla materia del suo libro, già tentato da altri canonisti.

« Pregio poi principalissimo di quest'opera è il sufficiente richiamo alle leggi civili, alle quali, in linea di fatto, il regime ecclesiastico non può molte volte sottrarsi, e che per esso è tutto un inceppamento, epperò da queste poche parole ciascun vede la grande importanza di quest' opera: non però completa ancora perchè come appendice seguirà un completo e più diffuso trattato di *Diritto pubblico ecclesiastico* in attinenza alle pubbliche questioni che si rapportano a questo *Diritto*.

« Noi raccomandiamo caldamente quest' opera ai Seminarii, ai giovani Sacerdoti e specialmente ai Parroci e loro coadiutori; parecchi dei quali, per ignorare il *Diritto Canonico*, oltre il danno alla coscienza propria ed alla coscienza altrui, fanno la più triste figura in faccia ad amici ed a nemici ».

*** Dalla *Rivista Mariana* di Cagliari:

« Abbiamo letto attentamente quest' opera e ci pare che venga ad empire un vuoto che era nelle nostre istituzioni di dritto, trovandovisi quanto altri canonisti non avevano ancora detto. L'opera dividesi in *trattati*, questi in *libri*, ed i libri in *capitoli*. Il ch. Autore dalla parte speculativa scende alla pratica, dalla *Teologia* cioè scende al *diritto canonico* compiendo la *morale* e qua e colà vi è un sobrio richiamo alle leggi civili, alle quali in via di fatto il regime ecclesiastico, che spesse volte trovasi nell' inceppamento del dritto civile al dritto ecclesiastico, non può sottrarsi.

« E l' ordine che è principio di ragionamento non è mai disgiunto dalla chiarezza, e nella pratica per mantenere l' uno e l' altro, l'Autore si è trovato nella necessità dare alla sua opera una disposizione diversa da quella di altri canonisti, sebbene di questi alcuni l' abbiano tentata.

« Raccomandiamo quest' opera all' uno e all'altro Clero, cui sarà di somma importanza, e l'Autore, a chi si rivolgerà direttamente userà delle sensibili agevolezze ».

*** Dalla *Scintilla* di Matera:

« In ogni tempo il Diritto Canonico ha esercitato grandissima influenza sulle legislazioni civili più importante ancora di quella che abbia esercitato il Diritto Romano. Lo studio di esso quindi è assolutamente indispensabile per la

retta interpretazione delle vigenti leggi, massime oggi pel dissidio che regna tra lo Stato e la Chiesa. Moltissime sono le istituzioni, che sono state divulgate in Italia con l' intento precipuo di apportare un po' di luce nelle quistioni più ardue, che si agitano fra i Canonisti. L' opera alla quale si è dedicato con vero intelletto d' amore il giovane e valoroso prof. De Santi da Vallo Lucano, merita tutta l' attenzione degli studiosi, perchè tratta le quistioni più moderne, come ad esempio la posizione giuridica del Romano Pontefice, dei Cardinali, dei Vescovi ecc., nel vigente codice italiano, l'entità giuridica delle Congregazioni religiose, delle associazioni ecc. In tutte queste trattazioni si riscontra un sobrio richiamo delle attuali leggi civili, le quali, pei tempi burrascosi che corrono, sono ammesse in linea di fatto dal regime ecclesiastico. Queste sono le linee generali dell' opera del Ch.mo Professore che è destinata ad un grande ed indiscutibile successo. Noi, usi ad incoraggiar sempre le nobili iniziative, facciamo plauso di gran cuore all' ottimo Prof. De Santi e raccomandiamo a tutti gli ecclesiastici della nostra vasta regione, nonchè ai numerosi lettori della *Scintilla* la sua opera, che sarà un vero tesoro.

*** Dal *Zelatore Cattolico* di Acireale:

Si desiderava già da molto tempo un libro di istituzioni di diritto canonico, il quale fosse svolto in corrispondenza alle vigenti leggi italiane. I giovani Sacerdoti, specie se addetti alle cure delle anime, si trovano spesso nella condizione di ignorare come ben regolarsi in molte cose di materia ecclesiastica ma che sono pure oggetto delle leggi civili. A questo bisogno ha provveduto il Rev. Can. Serafino De Santi, professore nel Seminario Vescovile di Vallo Lucano, con le sue *Istituzioni*, in cui espone tutta la materia del diritto canonico, in modo chiaro e piano, richiamandosi nei vari luoghi opportuni al codice e ai diversi decreti dello Stato italiano; nè tralascia di trattare le questioni fondamentali del diritto pubblico ecclesiastico in corrispondenza alle false idee contro la Chiesa, delle quali è imbevuta attualmente la giurisprudenza moderna.

« Noi siamo d'avviso che il libro sarà molto utile in mano dei giovani, i quali uscendo dal Seminario saranno così in grado di conoscere quanto spetta al loro ufficio di fronte alle leggi della Chiesa e dello Stato. Ci rallegriamo con l' autore per il suo lavoro, nuovo in questo genere, con cui ha empito una lacuna omai lamentata nel campo della giurisprudenza ecclesiastico-civile. L' opera consta di 3 volumi. Il prezzo è di L. 9. Dirigersi all' autore per maggiori facilitazioni.

⁂ Dall'*Eco* di Salerno:

« Fu licenziata testè alla pubblicità un opera di Diritto Ecclesiastico comparato con i vigenti codici d' Italia e con la giurisprudenza novissima, opera che viene opportunamente a colmare una lacuna di quasi tutte le opere Canoniche pubblicate finoggi dopo l'eversione che subiva l'asse ecclesiastico in Italia in questi ultimi cinquant'anni. Tale lacuna dunque è stata con intelletto d' amore colmata dal *Professore Serafino Teologo De Santi, Dottore in giurisprudenza Canonica*. Egli, l' illustre autore, alla chiarezza delle idee, ad un ordine ammirando accoppia una forma castigata e piacevole.

« È redatta in lingua italiana per adusare nella scienza giuridica il linguaggio e la terminologia sua propria a quelle espressioni che occorrono tenere in pronto nei frequenti ragionamenti, massime nei rapporti del giuscanonico col giuscivile ; non escluso per ultimo il vantaggio che potrebbero cavarne le persone ignare del latino, i candidati giudiziari, cui oltre il Diritto civile, occorre anche il Diritto Canonico puro, riuscendo così doppiamente utile pel foro e per la cattedra.

« Col giovine ed egregio giurista facciamo i nostri più vivi rallegramenti, sperando l' opera sua torni di pratica utilità ai severi cultori di questa nobile scienza del giure, che ha formato sempre, a giudizio del Water (*Dritto Ecclesiastico Universale*) non solo il sostrato dei codici civili e penali del mondo, ma eziandio delle leggi internazionali.

*avv.* F. D. L. »

⁂ L'*Unità Cattolica* di Firenze nel numero del 25 gennaio così scriveva:

« In questo fenomenale risveglio di studii giuridici torna opportunissima pei tempi che corrono l'opera dell'egregio giurista Dottor Serafino De Santi, Canonico Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano, il quale comparando nella sua Opera le leggi canoniche con la vigente legislazione civile d' Italia veniva a rispondere ad un vero bisogno dei tempi. Noi facciamo voti che il Clero secolare e regolare l'abbia come il *vade-mecum*, per avere una pretta conoscenza degl' intricatissimi rapporti delle due giurisprudenze in materia ecclesiastica. Coll' egregio autore i nostri rallegramenti aspettando opere ancora più poderose dal suo eletto ingegno. »

⁂ La *Difesa* di Venezia nel numero del 18 gennaio 1901 scriveva:

« Dopo l' eversione dell' asse ecclesiastico in Italia si sentiva da 50 anni il bisogno di conoscere in quali rapporti si trovassero le due legislazioni, quella cioè, del giure ecclesiastico ch' è, come diceva lo Sclopis, uno

dei monumenti più rimarchevoli della storia dell' Europa moderna, e quella dei sedicenti legulei, che con un colpo di clava, come i titani della favola, han creduto, demolire, ciò che emana dal domma ch' è immutabile, di muover guerra a quel grande apparato di pratica filosofia, desunta dalla ragione umana, dalla sanzione dei popoli, che fan ripetere al Gioberti: la ragione Canonica, essere il complemento della civile. A questo bisogno risponde stupendamente l' opera del Professore De Santi, *Diritto Canonico comparato con i codici vigenti e con la giurisprudenza novissima*: opera di cui lungo sarebbe numerare i pregi. Facciamo voti gli uomini del foro, della cattedra, il venerando clero, i giovani Leviti se ne avvalessero per informare tutti allo spirito rigeneratore del giure ecclesiastico ».

*** Dalla *Voce della Verità* nel numero 23 marzo 1901:

« Non ostante l' acerba lotta suscitata contro la sacra legislazione dai moderni statolatri, non mancano poderosi ingegni di dare alla luce opere giuridiche molto profonde ed erudite. Tra queste l' opera di *Diritto Canonico comparato con i codici del regno d'Italia, con le leggi eversive dell'asse Ecclesiastico e con la giurisprudenza novissima* del Dottor Serafino De Santi Can. Teologo di Vallo della Lucania. L' egregio autore con sode ragioni, con ordine meraviglioso, con gran lusso di erudizione si studia provare che indarno il liberalismo cercò strappare dal cuore dei popoli il concetto del sacro Diritto. Desso finirà coll' uccidere se medesimo, ma il diritto Canonico, lungi dallo spegnersi, avrà nuove epoche di maggiore rifiorimento. La raccomandiamo caldamente sopratutto al giovine Clero per avere una norma sicura nei difficili rapporti delle due legislazioni ».

*** Dal *Buon Senso* di Salerno:

« Reputiamo quest' opera utilissima e vantaggiosa sotto tutti i rapporti; e nel farne le più sentite congratulazioni col chiaro e dotto autore, inculchiamo a tutti i giovani studiosi, non solo del clero, ma anche del laicato, non che a tutti i sacerdoti, e specie i beneficiati a provvedersene, sicuri che avranno in essa una guida certa nelle svariate e molteplici questioni che giornalmente si presentano nei rapporti intrigati tra Chiesa e Stato. »

*** Dal *Corriere del Molise:*

« È da gran tempo che si sentiva il bisogno di un' opera giuridica che comparando le due legislazioni rispondesse ai bisogni dei tempi. Questa lacuna venne colmata con intelletto d' amore dall' egregio Dottore in giuri-

sprudenza Canonica il Prof. Serafino De Santi, cui vadano i miei rallegramenti, facendone a miglior tempo una più larga recensione nel *Corriere del Molise* del quale sono redattore giuridico.

*avv.* Luigi Manfredi ».

⁂ Dall'*Idea nova* di Campobasso:

« È opera commendevolissima per la novità del genere e pel vantaggio che potrà recare ai cultori delle discipline giuridiche..... ».

⁂ Dall'*Era Novella* di Bitonto, organo dei Seminarii:

« È stata licenziata alla pubblicità un'opera di Diritto Canonico comparato con i codici vigenti d'Italia e con la giurisprudenza novissima dell'illustre Teologo della Cattedrale di Vallo Lucano, Dottor Serafino De Santi. Nel nostro modo di vedere è opera di lena, condotta con ordine e chiarezza ammiranda, da rispondere pienamente alle esigenze del giure ecclesiastico in rapporto al gius civile ».

# Giudizî ed apprezzamenti

DI

## Eminenti Personaggi

« Il suo *Diritto Canonico Comparato,* per quel tanto che ho potuto ve-
« derne, mi pare libro ben fatto ed utile. Lo darò a leggere a qualche
« sacerdote particolarmente colto in questa materia, affinchè ne scriva un
« articolo su la nostra *Campania Sacra* ».

† Alfonso *Cardinale* Capecelatro
Arcivescovo di Capua

*** « Dalla rapida corsa che vi ha dato, ha potuto ammirare la luci-
« dezza e l' ordine con cui espone la Dottrina del Diritto Canonico, ed è
« ben sicuro che potrà giovare assai al giovane clero. Se ne rallegra col
« dotto autore ».

*Il Cardinale* Svampa
Arcivescovo di Bologna

*** « Degno di molta lode e di particolarissima raccomandazione è il suo
« lavoro di Diritto Canonico, che ritengo tornerà molto utile al giovine clero.
« Me ne rallegro con Lei ».

*Il Cardinale* Manara
Vescovo di Ancona ed Umana

*** « Monsignor Orazio Mazzella, Arcivescovo di Rossano si rallegra
« col Teologo De Santi dell' egregio lavoro, che, essendo una novità nel
« genere, non mancherà di avere prospero avvenire, come lo scrivente au-
« gura di cuore ».

*** « Era proprio desiderata un' opera di Diritto Ecclesiastico vigente « fatta in senso veramente canonico ed intesa a riaffermare i principii sanis- « simi del nostro giure, svisati il più delle volte dai moderni Statolatri. « Tale lacuna è stata, con intelletto, colmata da voi, che alla chiarezza delle « idee accoppiate un forma castigata e piacente ».

† Antonio Maria, *Arcivescovo di Conza*
ed Amministratore perpetuo di Campagna

*** « Il suo *Diritto Canonico,* che ho letto con molto piacere è opera « utilissima al giovane clero ed opportunissima ai tempi che corrono. Non « mancherò di presentarlo al Professore titolare del Diritto Ecclesiastico, « perchè lo tenga presente ne' libri di testo ».

† Letterio, *Arcivescovo*
ed Archimandrita di Messina

*** « Appena ho avuto agio di darvi uno sguardo da capo a fondo, « si può immaginare la mia vivissima soddisfazione nel leggerlo. Le fo le « mie congratulazioni, sicuro dei grandi vantaggi che saprà ritrarne il gio- « vane clero. Una persona perita del giure Canonico ne farà apposita re- « censione sulla *Scintilla* ».

† Raffaele, *Arcivescovo di Matera*

*** « Mi è piaciuto il concetto di uno studio comparato tra il Dritto « Canonico ed i Codici attuali. Sta bene che i sacerdoti specialmente sap- « piano quale relazione corra tra di loro e conoscano la via da seguire quando « tra l' uno e gli altri vi è opposizione reale ed apparente ».

† Giacomo Maria, *Vescovo di Brescia*

*** « Da parte mia ne ho fatto e ne farò attenta lettura, chè tali lavori « giovano assai e talvolta s' impongono per una buona e prudente ammini- « strazione. Le auguro che l' esito possa soddisfare completamente i voti « della S.ª V.ª Ill.ma ».

† Giovanni, *Vescovo di Luni-Sarzana e Brugnato*

*** « La mia prima impressione, sorvolando il libro è stata favorevo-
« lissima e Le esprimo perciò la mia compiacenza, e insieme Le auguro che
« possa ancora dare alla luce, giovane com' è, altre opere che sempre ma-
» nifestino, il suo ingegno e la sua cultura ».

† Ignazio, *Vescovo di Marsico e Potenza*

*** « Si sentiva il bisogno di un trattato che potesse insegnare ai no-
« stri sacerdoti il Gius Canonico e nel tempo stesso non trascurasse le leggi
« attualmente in vigore in Italia e che riguardino tali materie, ed a Lei,
« R.mo Canonico, che ha provveduto ad un tale bisogno, permetta, presenti
« le mie felicitazioni ».

† Paolo, *Vescovo di Mantova*

*** « Fo con Lei le più vive congratulazioni, augurandole che cresca
« sempre più il meritato favore, col quale l' opera sua è stata accetta fin
« dal principio. Quanti hanno a cuore i sacri ed inviolabili diritti della Chiesa
« le sapranno grado certamente del servizio che Ella ha reso alla Santa Causa,
« e Dio non mancherà di rimeritarnela con l' abbondanza delle sue bene-
« dizioni ».

† Michele, *Vescovo di Castellammare di Stabia*

*** « Ho ammirato come Ella ha esposta la dottrina ed ho ordinato
« che il mio Seminario di Aquino studiasse la dottrina dei Sacri Canoni in
« questa completa ed adattatissima opera ».

† Antonio M.ª Jannotta
Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo

*** « Se non fosse altro, la sua opera si presenta commendevole per
« la sua opportunità, mediante il confronto che vi si fa tra la legislazione
« ecclesiastica e il moderno diritto Civile italico, il che torna a gran merito
« della lodata Signoria Vostra ».

† Vincenzo Giuseppe, *Vescovo di Amelia*

⁂ « . . . . . da una sommaria revisione già fatta, rilevo che il « suo lavoro ha ricolmato un vuoto, che tuttora sentivasi nel giure Cano- « nico in rapporto al Civile. Auguro perciò che l' opera sua sia giustamente « apprezzata ed accolta con gran favore dagli studiosi del Diritto ».

† Ferdinando Maria, *Vescovo di S. Agata dei Goti*

⁂ « Col dare alla luce quest' opera veramente di polso, il dotto pro- « fessore Teologo De Santi ha reso un segnalato servizio al Clero ed alla « Religione »

† Mario Palladino
Veseovo d' Ischia

⁂ « Benchè la mia autorità sia di nessun valore, scorsi la prima volta « i due volumi, non li ho più abbandonati e restano continuamente sul mio « tavolino, affine di riprenderli appena respiro dalle pastorali occupazioni o « studio. Proprio mi sono divenuti, quasi dissi, il *Vade mecum* ».

† Aristide, *Vescovo di Città di Castello*

⁂ « Oggi più che mai sono necessarie queste *Istituzioni,* onde si po- « tessero tener salve le giuste esigenze del clero , per non esser forzati a « vederle conculcate. Fo con Lei le mie congratulazioni e mi darò opera « di tenerle raccomandate al mio seminario ed al giovine clero, perchè ne « potesse far tesoro, quando il bisogno lo richiede ».

† Angelo, *Vescovo di Ascoli e Cerignola*

⁂ « Ho letto con piacere un' opera che ritengo opportunissima e del « maggiore vantaggio ; nè trascurerò di raccomandarla agli studiosi ».

† Battista, *Vescovo di Osimo e Cingoli*

⁂ « Le ho lette, e mi rallegro con la S. V. R.ma per la sodezza della « dottrina , per l' ordine e chiarezza , che in essa rifulgono. Grande sarà « l' utilità, che ne avrà nominatamente il clero ».

† Francesco, *Vescovo di Alatri*

*** « Da ottimo Canonista ha esposto con ordine ammirando il Diritto « Ecclesiastico sì pubblico che privato; da valente giurista le ha corredate « opportunamente dell' analoga legislazione civile del regno. Congratulazioni « ed augurii.

† Niccolò M.ª Audin, *Vescovo di Lipari*

*** « La Signoria V. ha saputo dare alla materia uno svolgimento chiaro « e ordinato, da essere libro utile non solo per coloro che vogliono adot- « tarlo a guida nell' insegnamento nei seminarii, ma altresì per quelli che « sprovvisti di sufficiente istruzione in Diritto Canonico, sentono il bisogno « di consultarlo. Le auguro il successo che merita ».

† Domenico, *Vescovo di Nicastro*

*** « Me ne rallegro sinceramente con Lei, che ha pensato a provve- « dere ad una lacuna purtroppo lamentata fin qui. Iddio benedica le sue « fatiche e le sue intenzioni ».

† Raffaele del SS. Redentore
Vescovo di Muro-Lucano

*** « Ritengo anch' io che quest' opera porterà agli studiosi molti van- « taggi e spero perciò che di mano in mano che verrà conosciuta ed ap- « prezzata, i seminarii, i sacerdoti d' Italia ed i cultori delle discipline giu- « ridiche se la procureranno assai volentieri ».

† Antonio, *Vescovo di Andria*

*** « La sua opera di Diritto Canonico con l' opportuno riscontro con « le vigenti leggi civili viene a colmare una lacuna che notavasi in quasi « tutte le Istituzioni delle discipline Canonico-giuridiche finoggi pubblicate. « Gradisca pertanto le mie più sincere congratulazioni »,

† Damaso Pio De Bono
Vescovo di Caltagirone

*** « Opera che torna utilissima ai giorni nostri e che io ho svolto con « gran piacere. Le auguro il più lieto successo »

† Francesco, *Vescovo di Aversa*

*** « Mi rallegro con Lei della bell' opera ; in essa i giovani studiosi « troveranno quanto invano si cercava sui codici antichi ».

† Marino Russo, *Vescovo dei Marsi*

*** Le fo i miei più schietti rallegramenti del servizio prestato alla causa « della religione colla dotta opera sua, della quale terrò conto assai all'op- « portunità ».

† Francesco, *Vescovo di Belluno*

*** « Me Le dichiaro sommamente ammiratore per un lavoro di tanta « opportunità, redatto e pubblicato alacremente in questa condizione di tempi. « Le auguro il successo che merita, cooperando anch' io alla sua massima « notorietà presso il mio clero ».

† Michele, *Vescovo di Nusco*

*** « Sono rimasto oltremodo soddisfatto dell' opera sua Canonica, per « essere molto ben condotta, sia pel metodo facile e piano nell'esposizione « delle ardue dottrine, e sia ancora per i raffronti e paralleli che fa con le « leggi vigenti d' Italia ».

† Francesco Saverio, *Vescovo di Gerace*

*** « L' ho letto con vero piacere ; e non dubito che le sue *Istituzioni* « *Diritto Canonico Comparato* riusciranno utili ed opportune, particolarmente « al giovine clero ».

† Evangelista di Milia
Vescovo di Lecce

*** « Mi congratulo con Lei per l' ottima produzione che viene meri- « tamente da tutti apprezzata, e voglio sperare ch' Ella non cesserà di mandar « fuori altri parti del suo bell' ingegno e del suo bel cuore ; per la maggior « gloria di Dio e per la difesa dei sacri diritti della Chiesa ».

† Giuseppe, *Vescovo d'Ischia*

*** « L' ottima opera sua mi auguro ottenga il massimo successo e più « larga diffusione alla quale cercherò cooperare anch' io, col raccomandarla « al professore titolare del seminario ed ai miei sacerdoti ».

† Domenico Scopelliti
Vescovo di Oppido Mamertino

*** « La sua è un' opera pregevole, perchè la necessità dei tempi im- « pone che il Diritto Canonico sia comparato con i vigenti codici civili. E « così Vostra Signoria ha reso un buon servizio all' istruzione religiosa ed « ecclesiastica, specialmente della gioventù, che incomincia ad imparare il « giure Canonico. Darò a leggere l' opera suddetta al nostro professore di « Diritto Canonico, perchè la si adotti l' anno venturo nella scuola teo- « logica ».

† D. Benedetto Bonazzi
Abate ordinario della Badia di Cava dei Tirreni

*** « Ho dato già una scorsa al suo lavoro e Le dico in verità che è « opera commendevolissima ed altamente me ne sono compiaciuto. Le fo « dunque i miei più sentiti rallegramenti e spero veder molto diffuso il suo « libro. Quanto mi piacerebbe adottar come testo il libro suo, spero farlo, « col divino aiuto, nel prossimo anno scolastico. Questo libro dovrebbe « tenere sul tavolo ogni ecclesiastico, perchè è come il nostro codice. « Ma..... »

† Luigi, *Vescovo di Nocera dei Pagani*

*** « Il suo testo di Diritto Canonico é noto nel mio Seminario, con « gran profitto dei Teologi. Lodo a Lei e benedizioni ».

† *Conte* Sigismondo Brandolini-Rota
Vescovo di Ceneda

*** « L' opera tua su' canoni della Chiesa, che ho letto tutta d' un fiato, « mi è piaciuta assai, e te ne fo i miei vivi rallegramenti. Del tuo ingegno, « nutrito di forti e buoni studi, la Chiesa e la società si aspettano opere « di più vasta mole, che io spero vedere pubblicate prima che si compia « la mia giornata, oramai declinante verso sera. Cerca, perciò, di far presto

« e bene perché io possa avere il piacere di leggere altri tuoi pregevoli « lavori ».

GENNARO *Arcidiacono* AMODIO
Vicario Generale di Teggiano

*** « Monsignor Rocco Arcipr. Bonanni Protonotario Apostolico e Vica- « rio Generale di Aquino, laureato in Diritto Canonico, si compiace e si « rallegra col R.mo Prof. De Santi, Can. Teologo in Vallo di Lucania per « la bella ed utile opera canonica ora è poco licenziata alle stampe ».

*** « . . . . **Ora a noi**

Se ben lo intendimento tuo accarno con lo intelltetto,

« tu hai messo il tuo ingegno e la tua scienza al lavoro di un' opera, non « punto di poca mole, per ispianare nei presenti tempi, la via a coloro che « debbonsi acciuffare con le arpie de' beni ecclesiastici. Se ho ben capito, « meriti lode e ringraziamenti da tutti que' che, consultata l' opera tua, « trionferanno ne' giudizj. Ogni buon sensato poi applaudirà al tuo lavoro « e pel contenuto della scienza e per la tua attuosità, rara tra' giovani delle « presenti giornate. Io me ne compiaccio di vero cuore e sinceramente ti « auguro un lieto e felice avvenire, quantunque io sia persuaso che la scienza, « la virtù, l' operosità non comendano un ecclesiastico agli ecclesiastici..... « . . . . . la Chiesa ha un suo proprio Diritto Canonico che partecipa « della immutabilità del Domma donde emana e sorvola sulle vicende dei « tempi, che ella riguarda come meteore passaggiere, allumacature della su- « perbia e cupidigia umana..... ».

*Dottor* FRANCESCO MANGERI EUCARIS
Arciprete della Cattedrale di Teggiano

*** « Le sue *Istituzioni di Diritto Canonico* costituiscono un trattato « classico e magistrale di questa materia; sono superiori ad ogni umano « encomio solamente Colui ch' è fonte di ogni giustizia può giustamente « lodarla e rimeritarla del bene immenso che lo studioso Clero può ritrarre « da sì ricca miniera di Canonico Diritto ».

P. MACARIO *da Ghilarza*
Lettore di Diritto Canonico in Oristano

*** « . . . si desidera sapere se il Canonico della cattedrale di « Vallo, Prof. Serafino De Santi, abbia pubblicato il secondo volume delle « *Istituzioni di Diritto Canonico*. Nell' affermativa ti prego di dare la com- « missione perchè mi sia spedito il detto secondo volume, tenendo già il « primo e volendo avere completa un' opera che in molti rincontri trovo « utile ».

*Dott.* R. CALABRESE
Consigliere di Corte di Appello

*** « Abbiamo sott' cchio i due volumi dell' opera di Diritto Ecclesia- « stico comparato del Dottor De Santi e ci sono saggio sufficientissimo della « bontà e del pregio della pubblicazione. Auguriamo al valoroso prof. De « Santi l' accoglienza che si merita, certi che un' opera siffatta non può tor- « nare che a vantaggio dei laureandi in giurisprudenza.

*Avvocato* MANFREDI

*** « Una parola di grato riconoscimento è dovuta dagli studenti uni- « versitarii e dai professori di Dritto Ecclesiastico al Dottor De Santi per « la sua nuova opera di Diritto Canonico Comparato, che riesce opportu- « nissima pel foro e per la cattedra. È quindi un'opera che merita ogni elogio « e che non potrà non avere un successo felicissimo ».

*Pretore* ANDREA LUPO

Con permissione dell' Autorità Ecclesiastica

# DIRITTO CANONICO

Comparato con i codici del regno d' Italia con le leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico e con la Giurisprudenza nuovissima.

PEL

*Prof.* SERAFINO DE SANTI

Canonico Teologo della Gattedrale di Vallo Lucano

Dottore in Giurisprudenza Canonico-Civile

*Seconda Edizione*

L' opera è divisa in tre volumi, ed è vendibile presso l' autore medesimo a Vallo-Lucano, accordando ai Leviti ed al Clero indigente speciali vantaggi.

Si acquista ancora presso i seguenti librai:

***Desclèe*** e ***Lefebure*** Editori Pontifici Internazionali — Via Santa Chiara num. 20-21 — Roma.

***Paravia & Comp.*** Librai-Editori — Piazza Santi Apostoli — Roma.

***Clemente Tappi*** — Via Garibaldi n. 20 — Torino.

***Rondinella*** e ***Loffredo*** Trinità Maggiore n. 4 — Napoli.

***Giacinto Marietti*** — Piazza S. Luigi dei Francesi n. 29 — Roma.

23446